AVVERTENZA

Con questo secondo volume si compie la descrizione dei documenti del tempo in cui Lucca ebbe per legge principale lo Statuto del Comune, e dal Comune s' intitolò il suo governo. Della vastissima raccolta venne descritta la prima parte col volume stampato nel 1872; quella cioè delle magistrature e delle istituzioni, in cui fu la direzione politica interna ed esterna della cosa pubblica. Qui seguitano le altre due grandi spartizioni: la seconda, delle magistrature ed istituzioni riguardanti il pubblico denaro, l' annona, le arti, la mercatura ec.; la terza, relativa all' amministrazione della giustizia civile e criminale. Siffatto ordinamento fu annunziato nella Prefazione generale; e solo in una parte secondaria è stato corretto il primo disegno. Gli archivi degl' istituti di religione e di beneficenza, che fu detto sarebbero allogati a modo d' appendice intermedia fra la parte economica e la giudiziaria del Comune, verranno invece dopo tutti i documenti veri e propri di governo. Tenendo sempre fermo il concetto, che siffatti istituti, considerati astrattamente, abbiano relazione non piccola colla direzione politica ed economica dello Stato, s' è creduto poi meglio di tenerli come cosa a sè, per più ragioni, anche per uniformarci alla pratica comune degli altri Archivi.

Rimane adesso a pubblicare la descrizione delle carte dei reggimenti moderni, a cominciare dal Principato Napoleonico, cui faranno seguito le raccolte speciali, come quelle ora dette de' luoghi religiosi e di beneficenza, ed i corredi generali a tutta l' opera che già furono promessi. La qualità del lavoro è tale da dar luogo a giunte ed a correzioni assai, e fin d' ora ne sarebbero in pronto alcune per le parti stampate; ma abbiam creduto miglior partito di serbarle tutte al volume terzo ed ultimo.

Lucca, nell' Agosto del 1876.

SALVATORE BONGI.

COMUNE DI LUCCA

(PARTE II.)

COMUNE DI LUCCA

(PARTE II.)

(Moneta)

COMMISSARI DELLA ZECCA

La città di Lucca può vantarsi per l' antichità della Zecca, e per avere, quasi senza interruzione, battuta moneta per il corso di tredici secoli. In quel tratto di tempo che precedè da vicino la conquista de' Longobardi, nella confusione e nell' abbandono in cui il decaduto Imperio lasciava queste regioni, Lucca aveva assunto il diritto di monetare a proprio nome, a modo di città autonoma. Venuta sotto la soggezione de' Longobardi, al nome suo scolpito nelle monete, aggiunse l' onorato titolo di Flavia; e sotto Astolfo e Desiderio, anche il nome di questi re. Al tempo de' Franchi non cessò l' esercizio della zecca, e fu in Lucca un regio palazzo o *Corte regia*, d' onde uscirono i nummi d' oro e d' argento, che da una faccia hanno i nomi di Carlo e di Lodovico, e nel rovescio la sigla della città. Anche negli oscurissimi tempi de' re e degli imperatori che succedettero ai Carolingi, si ebbe moneta lucchese, e furon visti alcuni denari col nome di Guido e di Lamberto. Stabilita la potenza de' Conti e Marchesi di Toscana, e fatta Lucca principale residenza di essi, al nome della città nelle monete si aggiunse il loro; e tuttavia se ne conservano alcune rarissime del Marchese Ugo I, e di Ugo il Grande o II. È molto antica la tradizione che Ottone I imperatore, con solenne diploma, confermasse alla città il privilegio della moneta. Ed infatti si hanno impronte lucchesi col nome suo; e conferme del privilegio stesso largite dagli imperatori tedeschi che gli succedettero, nonchè monete co' nomi d' Arrigo e di Corrado. A tanta riputazione erano poi saliti i denari nostri nel secolo XII, che in gran parte d' Italia si comperava e si vendeva con quelli. Anzi a Bologna ed in altri luoghi si ordinava che unica moneta corrente fosse la lucchese; e questa, per ragione appunto del suo credito, si contrafaceva in più città italiane, e specialmente nella vicina Pisa. Il che veniva proibito con minaccie severissime dal Barbarossa nel 1155 e nel 1175, e da Papa Adriano nel 1158. Poi, per la volubilità degli intenti ch' era propria di que' dominatori, la contrafazione della moneta lucchese, si permetteva ai Pisani da re Corrado e dallo stesso Federigo; tantochè questa mala usanza fu causa di litigi e di trattati fra il Comune nostro ed i vicini, che ne usurpavano il segno. Un' altra contradizione singolarissima, nata anche questa dalla moltitudine ed incoerenza de' privilegi, impacciava i Lucchesi nell' esercizio della zecca. Imperocchè, mentre il Comune aveva il diritto d' ordinare la battitura della moneta, i Mansi, famiglia di schiatta tedesca trapiantata nella città, aveva per altre antiche ordinanze imperiali il privilegio o, come si direbbe, il monopolio della fabbricazione de' conii. Ma siffatto impedimento ebbe a cessare il 1221; nel qual anno essendo fra i Consoli Maggiori Lamberto Masneri, uno di que' Mansi privilegiati, egli col consentimento dei suoi consorti, per onore e dignità del Comune, fe' dono e cessione ai suoi compagni nel Consolato, riceventi per conto del pubblico, d' ogni diritto,

azione, uso e proprietà di scolpire i conii, e d' ogn' altro esercizio privilegiato risguardante la moneta lucchese; di che, ad eterna memoria, venne fatta solenne scrittura. E bisogna che questa cessione si reputasse per assai tempo qual fondamento necessario del pieno e libero esercizio della zecca, giacchè anche per lo Statuto del 1308, il Podestà doveva giurare di mantenere in vigore la donazione fatta da Lamberto e da' suoi (I. 30). In quel tratto del secolo XIV che Lucca fu dominata da Castruccio e poi da signorie forestiere, la zecca paesana non cessò il lavoro. Tornata in libertà nel 1369, la Repubblica ottenne dall' imperatore Carlo IV una conferma amplissima del diritto di monetare, il quale fu di continuo raffermato finchè durò l' Impero Romano.

Fatta ragione della poca grandezza del territorio, la moneta della Repubblica fu sempre abbondante, e non venne mai meno la sua riputazione. Si usò di battere ogni sorta di metallo, ed i conii erano ordinariamente notevoli, se non per eleganza, per la forza ed il risalto delle impronte. All' opera del martello, quasi da per tutto mantenuta nelle zecche antiche, succedette nell' officina lucchese, fino dal secolo XVI, l' uso de' conii convessi o a cilindro, mossi a modo di laminatoio per forza dell' acqua corrente, ed i conii orizzontali a pressione col torchio a vite: e di questi due meccanismi si valse la zecca repubblicana, promiscuamente; lavorando a cilindro le monete ordinarie o nel caso di maggior fretta, a torchio le monete di più valsente ed a lavoro riposato. Le impronte furono per ordinario nobilitate coll' arme e col nome della Repubblica; raramente con quelli della Città e del Comune. Attorno all' armi si scrisse spesso, e quasi sempre in antico, il nome d' Ottone imperatore, o di Ottone re, o d' Enrico, o di Carlo imperatori, a richiamo delle loro concessioni. Ma sull' altra faccia della moneta si pose quasi sempre l' immagine di uno de' santi protettori della città, Martino, Paolino e Pietro; e più frequentemente del crocifisso venerato in Lucca sotto il nome di Volto Santo. Dopochè nel secolo XVI fu determinata la divisione dei valori monetari coll' adottare la lira lucchese di venti soldi o dieci bolognini, e lo scudo d' argento del valore di lire sette e mezzo, e del peso approssimativo d' un' oncia, non si ebbe più nelle monete divisionarie e nei multipli d' oro, notevoli alterazioni. D' oro s' imitò in antico il fiorino di Firenze, e nel cinquecento si fece anche una moneta parimente in oro della metà di quello, che dovette corrispondere presso a poco allo scudo d' argento. Nel secolo XVIII si fabbricarono in gran copia le doppie d' oro del costo di tre scudi, e si batterono ancora dello stesso metallo, ma in numero ristrettissimo, le doppie doppie da sei scudi, e la mezza doppia. Ma la moneta normale e più ripetuta dal secolo XVI in poi, era lo scudo d' argento colla figura di S. Martino a cavallo, e vi furono dello stesso impasto i mezzi, i terzi ed i quinti di scudo. Una sola volta la zecca lucchese prestò i suoi torchi a quello sciagurato commercio di moneta sleale, che a vergogna e ruina del credito italiano si faceva col Levante. Infatti nel 1668, essendosi affittata la zecca lucchese a Jacopo Berti veneziano, notissimo tra i fabbricatori di malvagia moneta, riuscì a costui d' ottenere la licenza di eseguire anche qui una moneta per il levante, una cioè delle solite contrafazioni del *luigino* di Dombes, per le quali, a dire d' un contemporaneo, i malcauti turchi furono spogliati di un terzo delle loro facoltà, e tardi avveduti proibirono, dopo averne pieni i forzieri (1). Ma prestissimo il Senato fè cessare la sleale fabbricazione, e forse fu la sola volta che alcuno riuscisse in questa parte a sorprendere la sua fede.

Caduta la Repubblica aristocratica, i governi temporarii che seguitarono per sei anni non fecero moneta nuova, ma soltanto ribatterono i vecchi conii, specialmente le doppie del 1750, di cui furono ristampate alquante migliaia. Inerte fu la zecca lucchese nel corso del Principato Napoleonico. Si videro bensì i pezzi da cinque franchi e da un franco, e le monete da cinque e da tre centesimi, colle teste accollate di Felice ed Elisa Principi di Lucca e Piombino, e la data del 1805 e d' alcuni anni seguenti. Ma queste nuove specie vennero tutte stampate, gli anni 1810, 1811, 1812, 1813, nell' officina di Firenze, dove la Elisa Baciocchi, alla maniera francese, aveva accentrata la zecca, quando alla dignità di Principessa di Lucca e di Piombino, ebbe aggiunto il titolo di Granduchessa di Toscana. Si riaprì bensì l' officina lucchese nell' anno 1826, regnando Carlo Lodovico, principe secondo ed ultimo della casa Borbone, ma fu assai lontana dal ripigliare l' antica attività. Essendo il paese tuttora provvisto con abbondanza delle specie battute sotto la Repubblica, e ritornata moneta legale la lira, che aveva corrispondenza con lo scudo e con gli altri pezzi di conio antico, e che, mediante lo scudo eguale ai dieci paoli, si ragguagliava facilissimamente alla moneta del Granducato Toscano, non altro si fece che fabbricare monete picciole di rame, alcuni multipli di soldi in bassa lega, la lira e la mezza lira d' ar-

(1) Gemignano Montanari, in Argelati *Mon. Ital.* VI, 82. L' impronta del luigino lucchese si ha nel Viani, *Monete di Massa*, Tavola XIX.

gento, ed il pezzo da due lire della stessa bontà. Più grosse monete non si coniarono, nè mai si pensò a battere specie d'oro. Un soldo di rame coll' anno **1841**, fu per ragione di tempo l' ultima moneta autonoma lucchese. Fuori della città, cioè ne' castelli, ville ed altri luoghi del territorio, non si ha ricordo che mai sia stata in piedi, anche per brevissimo tempo, la zecca.

In un capitolo dello Statuto generale del **1308** (I. 31) è ordinato che la moneta non debba essere venduta, cioè non possa appaltarsi la fabbricazione di essa, e che si faccia invece direttamente per conto del Comune; la qual cosa mostra come l' esperienza avesse insegnato di quanto pericolo fosse l' affidare l' esercizio di questa regalìa a particolari. Coll' andare del tempo il Governo non si attenne sempre a siffatto precetto, e affittò alcuna volta la zecca; nullameno non trovarono mai in Lucca terreno favorevole quegli zecchieri di professione, che tanto danneggiarono gli altri paesi offrendo ai Principi ingordi guadagni, purchè fosse loro conceduto di peggiorar le monete. A ciò dovette conferire la buona usanza di deputare cittadini disinteressati a vigilare e consigliare su questa parte dell' opera pubblica. Infatti, tralasciando quanto si facesse ne' tempi più remoti, diremo che allorquando la Repubblica, riavuta la libertà, pose mano anche al riordinamento della moneta, elesse (**30** Gennaio **1371**) tre cittadini perchè vi provvedessero; e, d' allora in poi, per l' esecuzione delle leggi e degli ordini in materia di moneta e per la direzione della zecca, si deputarono di mano in mano de' cittadini, che per lo più si dissero *Commissari di Zecca*. Anzi un decreto del **9** Maggio **1371** ordinò che il Consiglio Generale, dovesse venire ogni anno all'elezione di essi; e così l' ufficio, divenuto ordinario, durò finchè il Governo non venne riordinato a modo francese. Allora (**28** Gennaio **1801**) le incombenze de' Commissari di Zecca si affidarono al Ministero dell' Interno. I carichi dei Commissari non si limitarono strettamente al lavoro della zecca, ma furono chiamati a consigliare e quindi ad eseguire gli ordini in materia di moneta forestiera, cioè sulla introduzione di quella nello Stato, e sul cambio. Di più, con legge de' **6** Settembre **1746**, restò ai Commissari di Zecca affidata la soprintendenza alla Matricola degli Orefici e degli Argentieri.

Le deliberazioni che restano de' Commissari hanno principio appunto col giorno in cui furono dichiarati magistratura ordinaria, cioè col **9** Maggio **1571**. Se gli antecessori loro tennero libri regolari, questi sono perduti. Alle carte che rimangono fa corredo una raccolta di conii e di punzoni di monete lucchesi de' secoli XVII e XVIII, non essendosi conservati i più antichi. Questi arnesi, ricoverati probabilmente nell' Archivio al tempo de' Baciocchi quando si chiuse la zecca, furono ultimamente ripuliti, e descritti in apposito inventario (1). I conii delle monete del reggimento Napoleonico non furono mai in Lucca, perchè di fatto non lavorate qui. Del pari sono a cercarsi altrove quelli delle monete borboniche, perchè a chi governava la Toscana sulla fine del **1848** piacque fossero inviati a Firenze.

COMMISSARI DELLA ZECCA 1571 Maggio 9 - 1801 Gennaio 25	1-4	*(Tit. est. e mod.)* Commissari della Zecca. Deliberazioni. 1571-1801. In 4.° Volumi 4 composti di più registri.
1595-1755	5	*(Tit. est. e mod.)* Contabilità. Inventari e Ricordi. 1595-1755. In 4.° Comprende i seguenti registri: 1. Contabilità della Zecca, 1595-1596. 2. Idem, **1733-1742**. 3. Inventari di mobili, *stivigli*, punzoni e conii, argenti ec., **1715**. 4. Altro simile, **1736-1754**. 5. Diario della Zecca, **1682-1702**. 6. Campione delle insegne degli Orefici e Argentieri, e nomi di essi e dei loro garzoni, **1754-1755**.

(1) È annesso all' Inventario mss. di questa Serie. I pezzi, quasi tutti ben conservati, sono 251 numerati per ordine. I primi 244 sono relativi a 115 monete repubblicane. Gli altri, che seguono fino al n. 251, sono per i conii di tre medaglie, due repubblicane ed una borbonica.

COMMISSARI DELLA ZECCA 1714-1797	6	*(Tit. est. e mod.)* Scritture e Mandatorie. 1714-1797. Grossa filza in 4.° Anche fra queste scritture sono alcune carte e bacchette relative alla Matricola degli Orefici ed Argentieri.

(Cassa Pubblica)

CAMARLINGO GENERALE

Dopo la Zecca, ad ogni altra serie relativa all' amministrazione, anteponiamo gli atti del Generale Camarlingo della Camera o Cassa, perchè in questa magistratura stava la somma del maneggio del pubblico denaro. I libri che ne rimangono, per le ragioni dette più volte, sono tutti susseguenti ai tempi di Castruccio, ma seguitano senza interruzioni sostanziali fino al principio del secolo corrente. Com' è però naturale, la istituzione della Camera dovette esser contemporanea a quella del Comune, e quali ne fossero le regole e gli officiali ai tempi della vecchia repubblica, può ricavarsi dallo Statuto del 1308 in più luoghi, e specialmente al capitolo 48 del secondo libro. In antico, il Generale Camarlingato si conferiva in Lucca, come in altre città, a persone appartenenti a Ordini monastici, e nello Statuto anzidetto era ordinato che tale ufficio si esercitasse da due monaci di S. Michele di Guamo, e da altrettanti del monastero cisterciense di S. Pantaleone, alternativamente per il corso di un anno. Questo sistema dovette cessare quando Lucca cadde in potere de' ghibellini; e quindi innanzi si ebbero sempre Camarlinghi secolari, eletti a tempo più o meno lungo, finchè nello Statuto *Regiminis* del 1446 fu stabilito che l' ufficio avesse a durare sei mesi.

La serie si compone dei libri che seguono:

I. Frammenti di un libro *Memorie* del tempo di Gherardino Spinola (1329), tratti fuori dalla miscellanea segnata O. 45 della raccolta dell' antiquario Gio. Battista Orsucci, conservata nella Biblioteca dell'Archivio di Stato.

II. Registro de' creditori e dei debitori del Comune, iniziato nel 1331 e seguitato per alcuni anni appresso.

III. Registri dell' Entrata ed Uscita della Camera, dal 1330 al 1419, riuniti in 84 volumi. Alcuni di questi erano nell' Archivio di Stato avanti il riordinamento; ma la maggior parte e la più antica ci vennero dall' Archivio de' Notari, dove giacevano confusi e inesplorati.

IV. Alcuni registri, riuniti poi in un solo corpo, delle spese fatte per gli Anziani dal 1344 al 1352, sopra un loro speciale assegnamento. Provenienza dell' Archivio de' Notari.

V. Registri di Mandatorie od ordini di pagamenti, dal 1333 al 1801. Grossa collezione ora riunita in 288 volumi. La massima parte di questi era già nell' Archivio di Stato, ma i più antichi sono di recente ritrovamento, e provengono da quello de' Notari.

VI. Un registro di Ritenzioni sopra gli stipendi ec., dal 1482 al 1487. Già nell' Archivio di Stato.

VII. Mandatorie di Paolo Guinigi, dal 1402 al 1429. Raccolta già esistente nell' Archivio di Stato. Volumi sei.

VIII. Assegnamenti degli Offizi, dal 1735 al 1798. Già dell' Archivio di Stato. Volumi due.

CAMARLINGO GENERALE 1329	1	Liber Memorie diversarum scripturarum Camere Lucani Comunis, factus et compositus tempore Magnifici domini Gerardi Spinule. A. MCCCXXVIIII. In 4.° Vi è anteposto un sunto de' documenti fatto nel secolo passato. È il primo quaderno di un libro, e neanche compiuto; ma contiene scritture di qualche importanza storica, essendo tutte relative ai disordini prodotti nell' amministrazione lucchese dai guasti e dalle violenze delle masnade tedesche,

CAMARLINGO GENERALE		rimaste padrone del paese dopo la morte di Castruccio: ed anzi ve ne sono alquante emanate da' quei Consiglieri Imperiali o Maliscalchi teutonici, di cui si disse alcuna cosa in altri luoghi di questo Inventario (I. 92 ec.). Vi è pure un conto di pagamenti fatti dallo Spinola a' masnadieri medesimi, da cui aveva comprata la città, com' è noto.
1331 - 1340	2	Hic est liber Registri debitorum Lucani Comunis que Lucanum Comune dare tenetur et debet infrascriptis personis, etc. Factus et compositus tempore Magnifici dom. Simonis Filippi de Regalibus de Pistorio Locum Tenentis domini Regis Boemie etc. et Illustris principis dom. Karoli eius primogeniti, Lucane Civitatis Generalium Dominorum etc. sub. A. N. D. M. CCCXXXI, XIII. ind., diebus et datalibus infrascriptis etc.; (et etiam) tempore Regiminis dom. Petri de Rubeis Regii Luce Vicari. Et etiam de illis qui dare debent Regie Lucane Camere et Lucano Comuni predictis, ab A. MCCCXXXII, citra etc. In 4.° c. 212. È un registro staccato dei debiti e de' crediti della Camera, di cui pare che nel 1331 fosse fatta, come si direbbe, una generale liquidazione.
1330 Gennaio - 1419	3-86	*(Tit. est. e mod.)* Camera. Introito — Esito. 1330-1419. In 4.° volumi 84, composti di più registri. Nell' Inventario per uso degli studiosi sono descritti i singoli libri, che formano questa importante collezione, la quale ha in sè alquante varietà e lacune. Mancano del tutto i libri degli anni seguenti; 1340, 1368, 1375 al 1377, 1379 al 1382, 1390 al 1404, 1406 al 1407; dal 1410 al 1419 si hanno solo de'frammenti saltuari. Vi sono registri scritti in volgare degli anni 1352, 1354 e 1355.
1344 Luglio 28 - 1352 Settembre	87	*(Tit. est. e mod.)* Camera. Spese per gli Anziani. 1344-1352. In 4.° Sono sette registri riuniti, degli anni 1344, 1347, 1348 e 1352. In questi anni era stata assegnata la somma di 5000 fiorini d' oro agli Anziani di Lucca, *pro eorum expensis et salariis officialium et aliis expensis,* e si riscuotevano ed amministravano da uno speciale Camarlingo.
1333 Ottobre 3 - 1801.	88-374	*(Tit. est. e mod.)* Mandatorie. 1333-1801. In 4.° volumi 288, alcuni de' quali composti di più registri. Anche in questa grande collezione dei libri delle Mandatorie, cioè ordini di pagamento sulla Cassa o Camera pubblica, si ha una notevole varietà di compilazione e di forma; come è del resto naturale trattandosi di libri scritti nel corso di cinque secoli. I volumi più antichi comprendono ogni qualità di spese; ma verso la fine del quattrocento si trasformano in registri dei soli pagamenti per provvigionati ed uffiziali. Vi sono del pari alquante lacune, e mancano del tutto le annate 1335, 1343, 1344, 1347, 1348, 1351, 1352, 1357 al 1360, 1362 al 1371, 1373, 1379 al 1381, 1384 al 1389, 1392 al 1394, 1396, 1398 al 1400, 1403, 1405 al 1417, 1420 al 1441, 1443 al 1447, 1450 al 1452, 1457 al 1460, 1464 al 1469, 1474, 1475, 1478 al 1481, 1488 al 1490, 1492, 1495, 1497, 1501, 1502, 1504, 1562, 1577, 1599, 1602, 1606, 1629.

CAMARLINGO GENERALE 1482 Gennaio 8-1487 Giugno 28	375	Hic est liber in quo discribuntur Retentiones fiende per Jeronimum quondam Iohannis de Burlamacchis etc., Camerarium Generalem Magnifici Lucani Comunis, in primo semestri anni 1482, offitialibus seu stipendiariis eiusdem Magnifici Luc. Com., et creditoribus qualiscumque etc. In 4.° c. 197. Nel libro fu scritto assai più lungamente di ciò che è espresso nel titolo, cioè fino alla metà del 1487.
1402-1429	376-381	*(Tit. est. e mod.)* Mandatorie di Paolo Guinigi. 1402-1429. In fogl. gr., volumi sei, contenenti più registri. Sono i libri nei quali si registravano gli ordini di Paolo Guinigi Signore di Lucca, per i pagamenti mandati alla Camera. Si scrivevano nella Cancelleria del Signore stesso, in nobilissima forma, e le diverse qualità di spese erano classate e divise. La raccolta non corrisponde però a tutto il tempo che il Guinigi regnò (Agosto 1400 - Ottobre 1430); poichè mancano gli anni 1400, 1401, 1405, 1406, 1407, 1409, 1410, 1414, 1430. Alcune volte questi registri sono stati citati col titolo di libri di *Condotta*, seguendo una indicazione arbitraria, che da' passati archivisti era stata scritta nella parte esterna dei medesimi, la quale però è stata soppressa.
1735-1798	382-383	*(Tit. est. e mod.)* Assegnamenti degli Offizi. 1735-1798. In 4.° più registri in due volumi. Sono i libri a parte dei denari pagati dal Camarlingo Generale ai diversi Offizi, per assegnamenti a loro fatti, annualmente o straordinariamente, per ordini e decreti dell' Eccellentissimo Consiglio.

(Entrate)

OFFIZIO SOPRA L' ENTRATE

Una magistratura sopra le pubbliche entrate era in piedi nella città nostra fino dal secolo XIII, e forse fu nel primitivo ordinamento del Comune. In una cartapecora del 1282 si trova scritto che la casa dell' *Entrata*, cioè la sua residenza, fosse vicina alla porta di S. Pietro (Pergamena di S. Ponziano, 25 Settembre 1282). Da più altre pergamene del 1284 si ricava, che in quell' anno, per ordine dello stesso ufficio, fosse eseguita una misura o estimo de' terreni: e contemporaneamente si trovano mentovati i giudici della *Nuova e Vecchia Entrata* (Pergamena di F. M. Fiorentini, 30 Marzo 1284). Così del 1301 si ha un atto, dove comparisce la *Nuova Entrata* preseduta da un Giudice (Capitoli, n.° 28). Ma delle vicende dell' Offizio, e soprattutto in che consistesse questa distinzione ed unione ad un tempo dell' Entrata *Vecchia* e *Nuova*, non abbiamo notizia, mancando documenti che di proposito ne facciano discorso. Dallo Statuto del Comune del 1308 si ricava che aveva notari, nunzi e famigli a sè, ma che nel tempo stesso l' opera sua s' intrecciava in qualche modo colla Camera o Cassa pubblica, avendo una medesima residenza, e gli stessi Camarlinghi (II. 104). Di più si saprebbe, se non fosse smarrito lo speciale Capitolo *(Capitulum Entrate)*, il quale in esso Statuto viene ripetutamente allegato (II. 49 e V. 56). Nell' unico libro che rimane degli officiali stipendiati de' tempi di Castruccio Antelminelli (quello cioè del 1327), si trovano registrati più notari addetti all' *esazione* della Camera; ma non può farsi argomento da ciò, che fosse allora in esercizio una speciale deputazione o magistratura sopra l' entrate. È poi cosa certa che questa non vi fu ne' tempi susseguenti delle signorie fore-

stiere, cioè finchè Lucca non riacquistò la propria indipendenza, e rinnovò la maggior parte degli uffizi antichi. Però nello Statuto del **1372**, che fu il primo dopo la liberazione, non troviamo che questo fosse ricostituito. Forse la prima elezione ne fu fatta nel **1382**, perchè con quell' anno nel Libro degli Offiziali comincia la serie de' Consiglieri sopra l' Entrate (Libri di Corredo n.° **60**, c. **17**). Furono essi in principio tre soli, ma presto crebbe, insieme colle faccende, il numero loro che fu raddoppiato; e nello Statuto *Regiminis* del **1446**, vi è un capitolo dove sono ampiamente descritte le attribuzioni e le norme tutte de' Sei sopra l' Entrate, fatto oramai uno dei principali uffizi della Repubblica (Cap. **37**). Il numero di questi cittadini fu cresciuto di nuovo nel **1531**, quando tumultuando gli Straccioni, ed essendo il reggimento venuto al concedere, decretò che alquanti uffizi dovessero di qui avanti allargarsi; fra quali l' Entrate, che da sei si portò a nove, aggiungendosi che i tre aumentati dovessero cavarsi dalle arti minori o dal popolo (**26** Settembre **1531**). E sebbene la più parte delle cose concedute in quelle turbolenze fossero revocate appena la ribellione fu vinta, quell' accrescimento rimase; e così l' Offizio fu composto di nove, che annualmente si rinnovavano, finchè durò la Repubblica Aristocratica. Ebbe poi la stessa vicenda degli altri; cioè d' esser chiamato, non più Offizio, ma Comitato dal Governo Democratico del **1799**; durante la Reggenza, d' esser detto Deputazione; in fine, di rimanere soppresso dal nuovo Governo Democratico del **1801**, colla legge tante volte citata, che istituiva i Ministeri, passando le sue incombenze a quello dell' Interno e Finanze.

Dopochè il Pubblico Palazzo diventò sede de' principali uffizi di governo, anche quello dell' Entrate vi portò la sua residenza. Nel caso del fulmine che incendiò le polveri della torre la notte avanti il **29** Agosto **1576**, la Cancelleria dell' Entrate fu tutta in rovina, e nelle macerie non fu dato, per quanto è ricordo, di ritrovare tutte le carte che vi si conservavano. Però la presente serie può dirsi acefala, per mancare quasi interamente della parte antica: e per altri casi, che ci sono ignoti, si hanno a lamentare molte lacune anche de' tempi susseguenti al **1576**. Con tutto questo, sebbene così manchevole, è a considerarsi come uno de' membri principali dell' Archivio lucchese; e frequentissimamente è consultata, imperocchè all' Offizio sopra l' Entrate fece capo tutta l' amministrazione della Repubblica, come sarebbe di un Ministero delle Finanze de' tempi moderni.

Le scritture che rimangono erano già nel vecchio Archivio di Stato, la massima parte provenienti dalla Cancelleria palatina, ed altre poche dalla Tarpea. Fra quest' ultime sono le carte di alcune Deputazioni o Cure temporarie relative ad Entrate, che si son poste in fine come appendice all' uffizio principale.

OFFIZIO SOPRA L' ENTRATE 1476 Gennaio 4 - 1801 Aprile 25	1-128	*(Tit. est. e mod.)* Offizio sopra l' Entrate. Deliberazioni. 1476-1801. Volumi **128**; i primi quattro in **4.°**, gli altri in fogl., tutti contenenti più registri. Ne' repertori contemporanei, i volumi di questa raccolta sono per lo più chiamati *Giornali;* ed infatti contengono, unitamente alle deliberazioni di qualsiasi natura prese dall' Offizio, l' indicazione giornaliera degli ordini de' pagamenti e delle riscossioni, appunto come nei libri *Giornali.* La serie ha delle lacune ne' registri più vecchi, mancando dagli anni **1478** al **1499**, dal **1502** al **1518**, e gli anni **1520** e **1526**.
1801 Febbraio 1 - 1807 Ottobre 8	129	*(Tit. est. e mod.)* Entrate Pubbliche. Giornale ec. 1801-1807. In fogl., più registri riuniti. Si deve considerare come seguito alla raccolta precedente, benchè scritto dopo la soppressione dell' Offizio.
Sec. XVII-XVIII.	130	*(Tit. est. e mod.)* Repertorio. In **4.°** c. **348**. È un indice di Decreti del Consiglio Generale e di Deliberazioni riguardanti l' Entrate, fatto per ordine di materie. Apparisce iniziato da qualche Can-

OFFIZIO SOPRA L' ENTRATE

celliere dell' Offizio verso la metà del seicento, e proseguito da altri fino circa la metà del secolo susseguente.

1461 Marzo 27 - 1799 Settembre 11 | 131-140

(Tit. est. e mod.) Decreti del Consiglio (Generale) relativi ad Entrate. 1461-1799.

In 4.° volumi dieci, contenenti più registri.
Il registro primo, che raccoglie i decreti dal **1461** al **1571**, è scritto nel secolo XVII. Gli altri sono di scrittura sincrona. I decreti presi sotto giuramento di silenzio, cominciando dal **1628**, si copiarono nel libro che segue.

1628 Marzo 9 - 1797 Giugno 13 | 141

(Tit. est. e mod.) Decreti segreti del Consiglio relativi ad Entrate. 1628-1797.

In 4.°, più registri in un volume.

1611 Aprile 11 - 1792 Novembre 16 | 142-150

(Tit. est. e mod.) Relazioni al Consiglio. 1611-1792.

In 4.°, volumi nove, di più registri.

1634 Febbraio 1 - 1800 Maggio 24 | 151

(Tit. est. e mod.) Lettere missive. 1634-1800.

Due registri in un volume in 4.°
Copiari originali delle lettere che l' Offizio dell'Entrate scriveva ad altri magistrati ed a persone private.

1526-1805 | 152-237

(Tit. est. e mod.) Contabilità. 1526-1805.

In fogl. grande volumi 86, per la maggior parte composti di più registri. Ogni registro ha il suo repertorio alfabetico.
Collezione importantissima dei libri maestri dell' Offizio, dai quali si ha, per lo spazio di dugentottanta anni, la storia dell' amministrazione della Repubblica. Disgraziatamente anche qui si trovano alquante lacune, facendo difetto i libri degli anni **1561, 1562, 1563, 1564, 1567, 1574, 1579, 1591, 1632, 1651, 1658, 1668, 1669, 1671, 1675, 1683, 1691, 1692.**

1528 | 238

(Tit. est. e mod.) Contabilità Sanitaria. 1528.

In 4.°
Fu tenuto libro a parte per le spese fatte in occasione della peste del 1528. « Il contagio (scrive il Tommasi sotto quest' anno), ordinario frutto della carestia e della invasione straniera, straziava l' Italia, quasi che poche disgrazie la travagliassero; ed in breve propagossi anche nel lucchese, menandovi

OFFIZIO SOPRA L'ENTRATE

strage, per quanto dai Padri si adoperasse ogn' arte per arrestare quel morbo » (*Sommario Stor. Lucc.*, 392).

1574-1801 | 239 | (*Tit. est. e mod.*) Libro Ceppo. 1574-1801.

In fogl. gr. c. 304., alle quali, con nuova numerazione, seguono c. 62 di disegni e piante delle fabbriche e terreni nella città e fuori, di proprietà della Repubblica.
È il libro cardinale dell' azienda del Comune di Lucca, cioè del suo patrimonio stabile e mobile, e dell' annuale movimento del medesimo, dal 1574 al 1801.

1620-1735 | 240 | (*Tit. est. e mod.*) Bilanci. 1620-1735.

Filza in 4.°
Ogn' anno, avvenuta la chiusura dei conti, l' Offizio compilava con grandissima chiarezza e semplicità, un bilancio o prospetto della azienda cessata, e delle sue conseguenze sull' asse patrimoniale della Repubblica, e lo inviava, dentro il mese di Marzo susseguente, al Consiglio Generale dove se ne faceva lettura. Nella filza indicata si conservano alquanti di questi bilanci, scritti su quadernetti staccati, i medesimi che furono presentati al Consiglio. Sono compresi fra gli anni 1620 e 1735, ma con alquante lacune. Per quelli dal 1736 in poi si vegga il volume che segue.

1736-1805 | 241 | (*Tit. est. e mod.*) Bilanci. 1736-1805.

In fogl. gr., tre registri riuniti.
Era invalso l' uso di non tener copia dei Bilanci annuali in apposito libro. Ma siffatto disordine essendo stato scoperto dall' Offizio sopra le Scritture, e fattone reclamo all' Offizio sopra l' Entrate, questo, con deliberazione del 1728, ordinò che in avvenire la Cancelleria dovesse, per più solennità e comodità, registrare gli anzidetti documenti in libri apposta, de' quali restano i tre indicati. Forse però l' ordine fu cominciato ad eseguirsi nel 1736.

1759-1801 | 242-243 | (*Tit. est. e mod.*) Assegnamenti. 1759-1801.

Due volumi, il primo in 4.° l' altro in foglio.
Sono i registri degli assegnamenti decretati dal Consiglio Generale in favore dei diversi Offizi, de' quali il Magistrato sopra l' Entrate aveva debito di corrispondere.

1722-1804 | 244-245 | (*Tit. est. e mod.*) Debitori in rate. 1722-1804.

Due vol. in 4.°, portanti sei registri.
In testa al primo registro è scritto; « Questo libro è piantato per deliberazione dell' Offizio de' 3 Decembre 1721 ».

OFFIZIO SOPRA L' ENTRATE 1736-1804	246-250	*(Tit. est. e mod.)* Debitori per rimborsi di spese criminali. 1736-1804. Cinque vol. in 4.°, eccetto l' ultimo ch' è in fogl., composti di più registri.
1677-1806	251-252	*(Tit. est. e mod.)* Dazi e Dazìe. 1677-1806. Vol. due in 4.°, composti c. s. Questi libri contengono i ristretti degli incassi per dazi e dazìe, fatti nelle Corti o tribunali civili; il cui retratto andava diviso fra la Camera pubblica ed i tribunali medesimi. Le vacchette originali dei Dazi e delle Dazìe si troveranno fra le scritture della Gabella Maggiore, perchè la parte tangente al pubblico del denaro raccolto per siffatti titoli, doveva esser versata dai Notari de' tribunali nella Cassa della Gabella medesima. Per informazione del lettore, avvertiremo che la *dazìa* era un' imposta di sei denari per lira, cioè uno su quaranta, sopra il valore delle liti *(Stat. Com.* del **1539. I. 23**); ed il *dazio* era una tassa speciale per le catture o esecuzioni personali. La divisione fra la Camera ed i tribunali si faceva soltanto delle *dazìe*; i *dazi*, essendo probabilmente una rifusione di mercede agli esecutori, toccavano interamente al fisco.
1476 Maggio 7 - 1806 Gennaio 21	253-301	*(Tit. est. e mod.)* Contratti. 1476-1806. Vol. 49, parte in fogl. parte in 4.°, composti c. s. Collezione importante, nella quale però si debbono al solito lamentare alquante lacune nella parte più antica, e specialmente dagli anni **1511** al **1526**.
1623 Gennaio 23 - 1807 Febbraio 16	302-314	*(Tit. est. e mod.)* Note di Contratti. 1623-1807. Vacchette tredici in foglio.
1581 Marzo 6 - 1639 Gennaio 17	315-317	*(Tit. est. e mod.)* Contratti di Censi. 1581-1639. In 4.°, vol. 3, composti di più registri. Si dissero Censi una qualità d' imprestiti fatti da' particolari alla Camera pubblica, che si guarentivano col retratto di alcuni speciali proventi o gabelle. Costituivano essi un credito nominale e personale, e risultavano da contratti stipulati fra chi depositava il denaro e l' Offizio dell' Entrate. Di questi strumenti si ha una parziale collezione nel volume descritto, la quale corre dal **1581**, tempo in cui ebbe principio questa forma di prestiti, fino al **1639**. Nel tempo susseguente non si tennero registri particolari, ma si riferirono nella raccolta generale de' Contratti dell' Offizio. Nell' atto che si depositava il denaro si determinava naturalmente l' importare de' frutti, ma il Governo si considerava nel diritto di diminuirlo a suo beneplacito; a condizione, ben inteso, di restituire per intero il capitale, ove il creditore non acconsentisse alla diminuzione. Il complesso di questo pubblico debito fu sempre assai limitato, e venne tempo in cui l' amministrazione repubblicana fu imbarazzata dalla ripienezza della sua Cassa e dalla stagnazione de' capitali, tantochè

OFFIZIO SOPRA L'ENTRATE

era a pura perdita il mantenere, anche per poca somma, il sistema de' Censi. Mosso da queste considerazioni il Consiglio Generale, nella tornata segreta del **16** Febbraio **1720**, ordinò la restituzione dei medesimi, da effettuarsi nella quantità di **10,000** scudi per anno; ma poi con altro decreto del **10** Luglio **1722** moderò tal ordine, facendo grazia a quelli cui fosse intimata la restituzione dei capitali, di rilasciarli, purchè si fossero contentati dell' interesse del **2** e mezzo per cento; condizione che quasi tutti accettarono. Però, avendo seguitato il ristagno del denaro nelle casse, ed essendo cosa assurda il pagare interessi e tener debiti quando i denari avanzavano, il Consiglio dovette nuovamente risolversi a decretare la restituzione, nella solita somma di scudi **10,000** annuali; il che fece dopo avere intesa una lunga relazione in proposito dell' Offizio dell' Entrate, nell' adunanza segreta del **9** Maggio **1754**. Il debito della Camera, per questo titolo era allora di scudi **123,481. 11. 2**, onde in poco più di dieci anni dovette estinguersi per intero. E si noti che la restituzione si fece in rate e non in un solo tempo, per riguardo ai creditori, che sarebbero stati imbarazzati a trovare nuovo rinvestimento dei loro capitali.

1534 Gennaio 5 - 1782 Settembre 12 | 318-346

(Tit. est. e mod.) Libro delle Mandatorie straordinarie. 1534-1782.

In **4.°** vol. **29**, composti di più registri.

Sono le Mandatorie rilasciate dall' Offizio dell' Entrate per ispese *straordinarie*, per ambasciatori, spedizioni di corrieri, targetti ec., e trascritte in registri appositi a modo di giornale. Nel tempo che durarono i Censi e le pensioni per occupazioni di beni, si scrissero egualmente in questi libri le relative Mandatorie. La raccolta delle Mandatorie che si descrisse alla serie del Camarlingo Generale, è cosa diversa, e dal secolo XVI in poi, non riguarda per lo più altre spese, fuorchè il pagamento de' salarii e degli stipendi de' pubblici Offiziali.

1558 Gennaio 5 - 1798 Settembre 30 | 347-349

(Tit. est. e mod.) Libro delle Mandatorie degli Esecutori e Messi di Città e dello Stato. 1558-1798.

In **4.°** volumi **3**, contenenti c. s.

1747 Gennaio 3 - 1806 Febbraio 14 | 350-351

Libro delle Mandatorie degli stipendi degli Esecutori e Messi dello Stato ec. 1747-1806.

In **4.°** due volumi, composti c. s.

Dal **1747** in poi si fece libro per gli Esecutori dello Stato, diviso da quelli della Città.

1721 - 1805 | 352-418

(Tit. est. e mod.) Mandatorie originali. 1721-1805.

Filze **67** in **4.°**

OFFIZIO SOPRA L' ENTRATE
1659-1806

419-425 (*Tit. est. e mod.*) Proventi. 1659-1806.

Sette vacchette in fogl. grande.
Contengono le note di varie gabelle e balzelli dati a provento dall' Offizio dell' Entrate, mentre nelle collezioni de' Contratti si leggono per intero gli strumenti di dette affittanze. In una serie a parte si troveranno i libri de' Proventi antichi, la maggior parte de' tempi delle dominazioni tiranniche, quando cioè l' Offizio sopra l' Entrate non era anche ripristinato.

1755 Gennaio 23 - 1777 Dicembre 17

426 (*Tit. est. e mod.*) Prime Note di Proventi. 1755-1777.

Due vacchette riunite in un volume in fogl.
Pare che queste prime note di affittanze di Proventi fossero ad uso dell' Officiale detto il Massaiolo.

1711 Settembre 27 - 1737 Maggio 24

427 (*Tit. est. e mod.*) Possessi presi. 1711-1737.

In 4.°
Contiene gli atti delle prese di possesso di stabili e mobili, eseguite negli anni indicati per commissione dell' Offizio sopra l' Entrate.

1701-1807

428 (*Tit. est. e mod.*) Inventari di Mobili. 1701-1807.

In 4.°
Sono alquanti inventari estimativi di mobili, ed attrezzi di mulini e d' altre fabbriche di pubblica attenenza. Ve ne sono alcuni compilati nei primi anni del Principato Napoleonico.

1556 Gennaio 1 - 1801 Gennaio 31

429-454 (*Tit. est. e mod.*) Pagamenti. 1556-1801.

Vacchette in fogl. gr., riunite in 26 volumi.
Contengono, a forma di giornale, le note de' pagamenti fatte per qualsiasi titolo all' Offizio sopra l' Entrate.

1504-1730

455-464 (*Tit. est. e mod.*) Specchio di Debitori. 1504-1730.

Più repertori in dieci volumi in 4.°
Sono indici di coloro che rimanevano contumaci al pagamento di imposte e di debiti verso il pubblico. Questa faccenda del mettere *a specchio*, usata in più città d' Italia, e che era ad un tempo segno di infamia e pressantissima intimazione a pagare, fu a Lucca regolata con diverse leggi. Per un certo

OFFIZIO SOPRA L' ENTRATE

tempo, i nomi dei debitori furono propalati nel Consiglio Generale, e scritti anche in un quadro o specchio posto nella sala del medesimo.

1729-1802 | 465 | *(Tit. est. e mod.)* Sovvenzioni. 1729-1802.

Tre vacchette in un solo volume.

Contengono i registri alfabetici delle persone cui erano state assegnate sovvenzioni, ed i relativi pagamenti. La maggior parte dei sovvenuti erano i padri di dodici figliuoli vivi, che ricevevano due scudi al mese (L. 15 lucchesi) in forza di una legge del 4 Gennaio 1686; ed i giovani lucchesi che si recavano in altre città per ragione di studi, i quali, per antichissima istituzione, sanzionata anche dallo Statuto *Regiminis* del 1446, ottenevano la sovvenzione detta de' *dieci fiorini* all' anno, ridotta poi a Lire ottanta lucchesi, per l' erronea valutazione dei fiorini antichi in moneta moderna.

1746-1787 | 466-467 | *(Tit. est. e mod.)* Recapiti per le Sovvenzioni e Stipendi. 1746-1787.

Due grosse filze in 4.°

1754-1801 | 468-469 | Licenze di Caccia. 1754-1801.

Due vacchette in fogl.

In tutti gli Statuti del Comune, cominciando da quello del 1308, ed anche nello Statuto *Regiminis*, si trovano prescrizioni dirette a regolare l' esercizio della caccia. Venute poi l' armi da fuoco, ed essendo stato trovato il modo di valersene per la caccia, si cominciò col proibire il tiro degli archibugi con piccolo piombo e pallini, di cui pare si abusasse per uccidere i colombi domestici. Con più leggi del secolo XVII si permise poi l' uso de' pallini, e conseguentemente la caccia con archibugio, dentro certi limiti di tempi e di luoghi, a chi chiedesse ed ottenesse licenza, e questa si concedeva mediante una tassa, che prima fu di L. 7. 10, cioè uno scudo di Lucca, poi si ridusse a L. 6 l' anno. Nei primi tempi, la tassa medesima fu data a provento insieme col monopolio della vendita e fabbricazione dei pallini; poi si riscosse direttamente dall' Offizio sopra l' Entrate.

1737-1766 | 470-474 | Tassa della Fiera. 1737-1766.

Cinque vacchette in fogl.

In occasione della fiera di Santa Croce di Settembre, i venditori a bottega erano gravati di una tassa proporzionale al loro traffico, che s' imponeva dai così detti Deputati sopra il Massaiolo. Negli anni 1737 e 1766, primo ed ultimo di cui si abbia la descrizione nelle vacchette citate, apparisce che fossero allora nella città le seguenti botteghe.

OFFIZIO SOPRA L'ENTRATE

	Anno 1737	Anno 1766
Orefici	n.° 11	n.° 8
Stagnari	» 8	» 7
Ottonari	» 3	» 3
Calzolari	» 16	» 9
Funari, Canapini ec.	» 20	» 15
Pannaroli	» 22	» 19
Merciari e Chincaglieri	» 48	» 72
Speziali	» 12	» 8
Droghieri	» 8	» 18
Calderai	» 4	» 5
Librai	» 9	» 10
Cappellari	» —	» 7

1771-1801 — 475 — *(Tit. est. e mod.)* Licenze per comprare stracci ec. 1771-1801.

Vacchetta in fogl.

All' effetto di impedire l' estrazione dallo Stato degli stracci per far carta, l' Offizio sopra l' Entrate, il dì 4 Marzo 1694, pubblicava un bando severissimo, nel quale era anche proibito di fare incetta e raccolta degli stracci medesimi, a chi non fosse proprietario o conduttore di cartiere o agisse per conto di uno di questi; nel qual caso doveva essere munito d' una licenza che si rilasciava dall' Offizio. Qui sono registrate le licenze dal 1771 al 1801.

1800 — 476 — Nota delle Cantine. 1800.

Vacchetta in fogl.

Con una legge votata dal Consiglio Generale il 9 Ottobre 1798, cioè negli ultimi e travagliati tempi della Repubblica, quando occorrevano nuove entrate all' erario, si ordinò che i tenitori di cantine e venditori di vino al minuto (che in Lucca erano in gran numero) dovessero pagare ogni anno una tassa fissa di scudi otto (lire lucchesi 60). Non pare però che fosse posta subito in esazione, ma solo nel 1800, ed anche allora con gravi difficoltà, come si deduce da alcuni bandi che si pubblicarono. In questa vacchetta sono i nomi dei cantinieri, ed i loro pagamenti.

1526-1714 — 477-496 — *(Tit. est. e mod.)* Cause Civili e Criminali. 1526-1714.

In 4.° volumi 20, contenenti più registri.

La raccolta delle cause si suddivise poi in due, essendosi scritti partitamente i processi civili da' criminali, come si vede qui appresso.

OFFIZIO SOPRA L' ENTRATE 1714-1797	497-505	*(Tit. est. e mod.)* Cause Civili. 1714-1797. In 4.°, volumi 9, di più registri.
1712-1797	506-510	*(Tit. est. e mod.)* Cause Criminali. 1712-1797. In 4.°, volumi cinque, di più registri.
1635-1763	511-516	*(Tit. est. e mod.)* Processi vari. 1635-1763. In 4.°, filze sei contenenti le seguenti scritture. n.° **511**. Denunzie e cause per conto di sale, **1635-1766**. n.° **512**. Causa e graduatoria Bertolucci e Pierotti, già affittuari della Quoieria e debitori della Camera Pubblica, **1705-1729**. n.° **513-514**. Camera Pubblica contro Gio. Jacopo Lena e Giuseppe Maria Gramatica, per la Quoieria, e cause annesse, **1713-1756**. n.° **515**. Processo contro Francesco Arnolfini e Gio. Ignazio Baroni, per trasgressioni nell' uffizio dell' Esattore ec., **1716-1721**. — Discolato, e processo per contravenzione di tabacco, **1729**. — Graduazione de' creditori di Gio. Battista Sardini, e altre cause per detto patrimonio, **1755-1789**. n.° **516**. Concorso de' creditori del q. Girolamo Francesco Marchiò, **1762-1767**. — Processo per un sigillo falso, **1763**.
1429-1800	517-684	*(Tit. est. e mod.)* Scritture. 1429-1800. In 4.°, filze **168**. La vera unione delle Scritture sciolte dell' Offizio comincia col **1630**, e corre regolarmente fino al **1800**, non mancando altro che l' annata **1664**. Anzi è a notarsi che questa raccolta riesce comoda e facile a consultare, per trovarsi i fogli sciolti su cui l' Officio ebbe a deliberare, accomodati in tanti involti, corrispondenti alle singole adunanze. Le carte antecedenti al **1630** sono pochissime, e aggiunte alla collezione perchè trovate sparse nella Tarpea.
1616-1693	685	*(Tit. est. e mod.)* Scritture sopra il sale di Barga. 1616-1693. Filza in 4.° È una speciale raccolta di carte sulle vertenze colla Toscana per il sale che si introduceva e si cavava da Barga.
1775-1800	686	*(Tit. est. e mod.)* Scritture diverse. 1775-1800. Filza in 4.° Sono scritture sciolte, di qualità svariatissime, che trovammo così riunite dai passati Archivisti: i quali ebbero forse qualche ragione di lasciarle segregate e distinte dalla serie antecedente.

OFFIZIO SOPRA L' ENTRATE

PARTE STRAORDINARIA

1532 | 687

(Senza titolo).

In 4.° membranaceo, c. **11**.

In un Colloquio congregato a dì **2** Luglio **1532**, fu concluso, « a ciò che il Magnifico Comune di Lucca si possi sgravare dal grave debito, nel quale si trova per le tante et varie spese da sì cattivi temporali producte, et maximamente per li tumulti proximi passati », che a cura degli Anziani fossero eletti cinque cittadini, i quali avessero a pensare il modo onde il Comune potesse liberarsi da' debiti e interessi; e dovessero quindi presentare una minuta di legge per questo effetto. Ed infatti i Cinque furono al caso di esporre al Consiglio Generale, il **21** Agosto dello stesso anno, una minuta fatta a modo di Statuto, diviso in trenta capi, tutti diretti a crescer l' entrata e diminuire le spese, la quale fu approvata e messa in effetto con alcune lievi modificazioni.

Nel quaderno presente sta scritta in pergamena, con bellissimi caratteri, la minuta anzidetta, e le approvazioni susseguenti del Consiglio. In alcune carte rimaste bianche, furono poi copiati da mano alquanto meno antica, alcuni ordini sugli incendi, del **1524** e **1534**.

1560-1567 | 688

(Tit. est. e mod.) Offizio sui Crediti di Spagna.

Filza in 4.°

La Repubblica di Lucca avea dovuto sovvenire Don Francesco di Toledo, il Cardinal di Burgos ed il Duca d' Alva, nel tempo ch' erano al Governo di Siena, della somma di scudi sedicimila e di cinquemila staia di grano, a nome d' imprestito. Per ottenere la restituzione, fu eletto dal Consiglio Generale un offizio straordinario, che si disse sui Crediti di Spagna. Nella filza ora citata stanno le scritture di questi negoziati, che furono lunghi e laboriosi, e che ebbero per conclusione di riavere soltanto una parte di quell' imprestito, cioè scudi **8000** prestati al Toledo.

1572 Dicembre 16 - 1576 Gennaio 5 | 689

(Senza titolo).

In 4.° n. n.

Il **16** Dicembre **1572** il Consiglio Generale eleggeva un altro speciale Offizio di tre per procurare la totale esazione dei crediti del Magnifico Comune. In questo registro possono vedersi gli atti de' medesimi, che riuscirono bensì a far pagare alquanti cittadini e contadini lucchesi, non a riscuotere certi grossi crediti che la Repubblica vantava da principi e grandi personaggi, come l' Imperatore, lo Stato di Siena, il Duca di Parma, il Cardinale di Burgos ec. Questa sorta di crediti, ammontanti alla cospicua somma di scudi **78,526. 19. 7**, furono scritti nel *Libro Ceppo;* e qui passarono da conto in conto, fino al **21** Luglio **1701**, perchè allora il Consiglio Generale ordinò, che la partita fosse radiata e posta *a danni,* non essendo « sperabile che se ne potesse ricevere rimborso alcuno ».

OFFIZIO SOPRA L'ENTRATE 1599 Agosto 21 - 1618 Novembre 20	690	*(Senza titolo).* Filzetta in 4.° Negli ultimi anni del secolo XVI, e ne' primi decenni del susseguente, la Repubblica lucchese fu sottoposta a spese straordinarie, a motivo de' sospetti contro il Granduca Ferdinando di Toscana, per le molte differenze sui confini, per la guerra di Garfagnana, le fortificazioni ec. Aborrendosi allora sommamente che le spese soverchiassero l' entrate, il Consiglio Generale nominò, e poi rinnovò o confermò a più riprese, una nuova Deputazione di cittadini che dovevano al solito indagare i modi di crescere l' entrate e di resecare le spese. Vi fu un tempo in cui essa Deputazione era tenuta a presentare al Consiglio stesso le sue proposte e fargli relazione a scadenze fisse, come ogni mese, ogni anno ec.; ed il Consiglio usò di leggerle, e quindi trattare su questa importante materia in apposite adunanze, ch' erano segrete. Nella filza ora indicata stanno gli originali d' alquante relazioni di queste Cure, dal **1599** al **1618**, che furono trovati così riuniti nella Tarpea. La raccolta compiuta de' medesimi deve essere però nei registri delle Deputazioni, fra le scritture del Consiglio Generale.
1633 Maggio 6 - 1635 Settembre 22	691	*(Senza titolo).* Fogl. picc. n. n. All' altre straordinarie spese fatte nei primi anni del secolo XVII, si aggiunsero quelle in occasione della peste, che travagliò il paese negli anni **1630-1631**, perlochè il Consiglio Generale dovette pensare più che mai ai modi « di accrescere l' entrate et sminuire le spese et i debiti ». A questo effetto, nella adunanza segreta del **6** Maggio **1633**, istituiva di bel nuovo una Cura di dodici cittadini, ordinandole di studiare e consigliare in proposito, coll' obbligo di adunarsi ogni settimana una volta, ed ogni quindici giorni far relazione al Consiglio. In questo registro si hanno le deliberazioni e gli altri atti de' Dodici, i quali pare che fossero insieme ed operassero per l' ultima volta il **22** Settembre **1635**.

COMPUTISTERIA GENERALE E TESORERIA NAZIONALE (1801 - 1805)

Il Cittadino Lacheze Commissario Generale dell' Armata Francese in Lucca, con una lettera del **27** Nevoso anno **9**, proponeva una *Legge sulla organizzazione della Tesoreria Nazionale,* che dal Governo Provvisorio veniva accettata e decretata il **19** Gennaio **1801**. Con essa davasi nuovo ordine alle Casse dello Stato, che si accentravano in una sola, affidandone il maneggio a tre diversi agenti, ognuno responsabile per proprio conto, cioè un Ricevitore, un Pagatore e un Cassiere. *(Bollettino Legg. Rep. Luc. I. 47).* Il dì **15** Maggio dello stesso anno il Governo Provvisorio pubblicava altra *Legge sulla organizzazione della Computisteria Generale dello Stato (Id. I. 123).* Di queste due nuove istituzioni, che modificarono assai le pratiche finquì usate dal Camarlingo Generale e dalla Cancelleria dell' Offizio sopra l' Entrate, alquante scritture le quali non parvero che facessero strettamente un sol corpo con quelle delle due serie precedenti, sono state qui poste a modo di supplemento.

COMPUTISTERIA E TESORERIA 1801 Giugno 5 - 1807 Maggio 20	1	Copia delle Lettere della Computisteria Generale. 1801-1807. In 4.°
1801-1804	2-6	*(Tit. est.)* Computisteria Generale. Conti. 1801-1804. In 4.°, filze cinque.
1802 Gennaio 4 - 1805 Giugno 28	7-8	*(Tit. est.)* Tesoro Pubblico. Cassiere Generale. 1802-1805. In fogl., due volumi di sette registri. Sono i libri dell' entrata e della spesa, posta l' una a fronte dell' altra.
1801 Febbraio 3 - 1806 Dicembre 31	9	*(Tit. est.)* Tesoro Pubblico. Ricevitore Generale. 1801-1806. In fogl. È il registro giornale dei buoni incassati dal Ricevitore Generale.
1801 Febbraio 3 - 1805 Dicembre 31	10-14	Scartafacci del Ricevitore Generale. 1801-1805. In 4.°, volumi cinque.
1801 Febbraio 3 - 1806 Settembre 17	15	*(Tit. est.)* Tesoro Pubblico. Pagatore Generale. 1801-1806. In fogl., tre registri uniti. È il registro de' buoni di pagamento ordinati dal Pagatore Generale.
1801-1805	16-21	*(Tit. est.)* Pagatore del Tesoro. Decreti e Mandati. 1801-1805. In 4.°, filze sei. Raccolta de' mandati originali, ossia ordini di pagamento diretti al Pagatore Generale, e soscritti dal Segretario Generale della Repubblica.
1802-1805	22-23	*(Tit. est.)* Mandatorie per gli Stipendi. 1802-1805. In 4.°, quattro registri in due volumi.
1802-1805	24	*(Tit. est.)* Mandatorie per le Sovvenzioni. 1802-1805. In 4.°, due registri uniti.
1801-1805	25	*(Tit. est.)* Recapiti per le Sovvenzioni e Stipendi. 1801-1805. Filza in 4.°
1803-1805	26	*(Tit. est.)* Esattori. 1803-1805. Fogl. Contiene la nota delle partite non riscosse dai diversi Esattori della Repubblica.

COMPUTISTERIA E TESORERIA 1799-1806	27	*(Tit. est.)* Pagamenti diversi. 1802-1806. Più registri riuniti in un volume in fogl., cioè; « Pagamenti diversi, 1802-1806. « Nota di spese fatte dallo Stato Lucchese per mobiliare il Palazzo di Lucca, 1805-1806. « 1803. Stipendiati dalle *(Gabelle)* Generali, del primo semestre, pagati da Agostino Santini Camarlingo di Dogana. « Ristretto delle spese fatte dall' Ospedale di S. Lucca per gli ammalati di Truppe Francesi, 1799-1801. « Libro de' Capitali ceduti dall' Ospedale alla Nazione, 1802.
1802-1804	28	*(Tit. est.)* Rimborsi Criminali. 1802-1804. Due vacchette in foglio riunite.
1801-1806	29	*(Tit. est.)* Giornale delle Date della Dogana, Sali, Acque e Fabbriche. 1801-1806. In 4.°, due registri riuniti. Le *date* erano i pagamenti che giorno per giorno si facevano al Tesoro, dei denari percetti alla Dogana, al Sale ec.

PROVENTI

La parola Provento fu usata nell' amministrazione lucchese per indicare particolarmente quelle gabelle, tasse o imposte che si affittavano a privati, mediante l' incanto pubblico; e *dare a provento* significò appunto affittare una pubblica entrata. Gli atti degli incanti, i contratti ed anche i conti relativi ai Proventi venduti, si praticò di scriverli insieme in libri appositi o nella Cancelleria degli Anziani o da notari della Gabella Maggiore, che ebbe ingerenza sopra tutte l' entrate che avevano aspetto di gabelle, come può chiaramente vedersi nel suo Statuto. Questi libri par che fossero, se non ritrovati, almeno raccolti per la prima volta, a modo di serie, allorquando nel Secolo XVII si fece una delle molte revisioni delle scritture della Camera, quella cioè che appare nell' Inventario segnato di n.° 5 nella serie degli Archivi Pubblici; dove si ha una sommarissima indicazione di alquanti registri di Proventi, che sono parte di quelli che saranno descritti qui sotto. È ben vero che alcuni registri, allora esistenti, sono andati perduti; il che è specialmente a rammaricare per uno dell' anno 1301, segnato in quel catalogo, che avrebbe dato probabilmente qualche importante informazione sulle imposte della vecchia Repubblica, delle quali assai poco è saputo. È stato però possibile di accrescerla colla riunione di altri registri trovati nella Tarpea, e con due volumi assai importanti de' contratti di affittanze del tempo di Castruccio, cioè degli anni 1323 e 1326, che probabilmente si salvarono per essere stati per qualche caso ignoto fuor di luogo, quando accadde il sacco del 1329. Essi vennero da ultimo in mano dell' antiquario Gio. Battista Orsucci, che li aggiunse alla sua collezione di monumenti storici lucchesi, ora nella Libreria di questo R. Archivio di Stato, dalla quale noi li togliemmo.

Il libro che si pose in testa alla serie presente è una generale descrizione di ogni qualità di Proventi e dell' entrate tutte dell' erario lucchese, sul principio della dominazione dei signori della Scala, non che delle spese. E di questo ci è parso opportuno dare un sunto assai esteso, che servirà in qualche modo di guida anche per le serie future, relative ai singoli Proventi e Gabelle; benchè non di tutte sieno conservate le scritture, mancando per intiero quelle de' Proventi che sempre furono venduti, non avendo gli affittuari obbligo di presentarle nell' Archivio.

PROVENTI
1335 Novembre 15 - 1336 Novembre 10

1

Liber Generalis omnium proventuum et introytuum lucane Camere, ordinariorum et extraordinariorum, affictatorum et non affictatorum, iacet ut inferius continetur, de tempore in tempus et de mense in mensem. Incipiendo pro maiori parte in medio Novembris de MCCCXXXV, continuando usque ad kalendas Aprilis in MCCCXXXVI.

In 4.° c. 38. Benchè dal titolo appaia cessato di scrivere al principio d' Aprile 1336, vi sono alcune giunte o postille di qualche mese dopo.

Libro di piccol volume, ma importante per la storia economica di Lucca, del quale si valse assai il Bongi in una nota ai *Bandi Lucchesi*, dove discorse di questa materia (pagg. 313 e segg.). Contiene la descrizione di tutti i proventi che formavano l' entrata del Comune, non che delle diverse qualità delle spese; e sebbene si riferisca ad un breve spazio di tempo, cioè a soli quattro mesi e mezzo (15 Novembre 1335 — 1 Aprile 1336), dà moltissima luce sul sistema tributario lucchese del tempo in cui fu sottoposta alle signorie forestiere; il quale sistema anche prima di questo tratto di tempo, non che in quello susseguente, fu regolato in gran parte dalle stesse norme e colle medesime istituzioni. Il punto da cui parte questa esposizione essendo il 15 Novembre 1335, è chiaro essere stata fatta per conto e per opera degli officiali degli Scaligeri, che precisamente in quel giorno assunsero il governo di Lucca. Non sarà fuor di luogo di dar qui la nota delle imposte, gabelle o entrate d' ogni qualità, descritte in questo libro; parte delle quali, come si esprime il titolo, si davano ad affitto e parte no: aggiungendovi la somma che n' era stata riscossa nell' antecedente 1334, anno di cui abbiamo compiuti i registri della Camera.

Sigillo della Gabella Maggiore di Lucca, cioè tassa all' uscita e all' entrata della Città e dello Stato sulle merci fine e specialmente sopra le manifatture d' oro e di seta. Nel 1334 aveva fruttato Lire 43,905. 17. 10. di piccoli, tre e mezzo delle quali valevano allora circa un fiorino d' oro.

Casse Generali di tutte le Porte, contenente le merci grosse che s' introducevano nella città, come paglie, fieno, legna, frutti ec. Incasso del 1334, L. 7,741. 9. 6. pic.

Casse del Vino di Vendemmia alle Porte, cioè gabella sul vino introdotto in città. Ogni barile di vino (di cui due formavano una soma) pagava soldi 2 pic., eguali al valore metallico di centesimi 32 attuali (1). Ne' quattro mesi e mezzo segnati nel libro si erano incassate L. 3,379. 5. 3. pic. Ma è notato che nel tempo della vendemmia, non compreso in questo spazio, il provento fruttava circa 4,000 fiorini d' oro. Consultati i libri della Camera dell' anno antecedente 1334, si trova che l' incasso fu di L. 16,829. 17. 5. pic.; perlochè dovettero essersi introdotti in città 168,300 barili di vino; quantità assai grande, ove si consideri quanto la cerchia di que' giorni fosse più ristretta che non sia oggidì. Cinquecento anni dopo, cioè nel 1834, benchè

(1) Fatto ragguaglio della moneta di piccoli, di cui andavano L. 3. 10 per un fiorino d' oro, valenti a peso metallico Lire italiane 11, 56, ne viene che il soldo antico corrispondeva a centesimi 19 attuali, più una frazione. È inutile avvertire il lettore, che per trovare il vero rapporto commerciale fra le monete antiche e moderne, occorrebbe aggiungere la relazione fra il prezzo del grano di que' tempi e quello de' giorni nostri: operazione non facile, e superflua in questo luogo. Basti ricordare pertanto, che nel paragone fra le diverse monete che ci è venuto fatto in questo Inventario, non si è tenuto conto d' altro fuorchè del valore metallico.

PROVENTI

anno abbondantissimo di vino, se ne mise dentro alle porte della città ingrandita una quantità pressochè eguale; onde si può asserire che gli antichi fossero bevitori di vino assai più dei moderni, i quali però consumano di vantaggio altre qualità di bevande e specialmente i liquori spiritosi in antico disusati. Seguendo il paragone per ciò che spetta il dazio, diremo che nel 1834 ogni barile era imposto soldi undici della moneta ultima lucchese, equivalenti a centesimi 41 e mezzo di lira italiana; ma il prezzo reale della moneta antica doveva essere assai maggiore della moderna. Avvertiremo in fine che il barile del vino è in Lucca eguale a litri 40, 2077.

Doana del Sale, contenente il guadagno sul sale, di che essa Doana aveva il monopolio nella città, ed il retratto di quello che dava forzatamente due volte l' anno ai Comuni rurali. Vi erano però anche nella campagna luoghi dove se ne faceva vendita non forzata. Nel libro è detto, che da tutto questo spaccio la Doana incassava la somma media di L. 33,050. pic. Nel 1334 n' erano riscosse 35,581. 19. 11. pic.

Fondaco di Lucca, cioè le condanne pronunziate da esso uffizio, che avevano fruttato nel 1334 L. 2,573. 13. 11. pic.

Beni de' Ribelli, cioè retratto de' loro beni, del quale si facevano per solito i conti verso il tempo delle messi per i frutti che si vendevano di raccolta, e verso la solennità del S. Natale per le pigioni delle case e altro. Incassato nel 1334 L. 684. 5. 4. pic.

Casse e Ceppi di tutti gli Officiali. Questo titolo comprendeva molte condanne straordinarie *que non leguntur in contione* (che cioè non si pubblicavano nel Consiglio Generale), le scritture dei bandi *ante tertiam diem illorum qui cadunt in bannum,* le multe per coloro che andavano di notte nell' ore vietate, e quelle per altre piccole trasgressioni, che si applicavano sommariamente da qualsiasi ufficiale. Nel 1334 s' era riscosso per questa parte L. 2,149. 11. 8. pic.

Gabelle Minute non vendute e straordinarie. Vi si comprendevano le imposte sui banchieri, sui filatori e sulle fornaci, non che le condanne per talune frodi in fatto di gabelle, e le gabelle di alcune terre o ville minori, che non erano solite darsi a provento. I banchieri ed i filatori pagavano L. 60. 8. 4. pic. due volte all' anno. Per ogni bocca di fornace e cottura si pagavano L. 3. 12. 7. pic. Nell' anno 1334 la riscossione era stata molto trascurata e ridotta a sole L. 302. 18. 4. pic. Ma nel Libro Generale si vede che in soli quattro mesi e mezzo s' era ricavato per lo stesso titolo L. 584. 10. 9. pic.

Pena de' Bandi Cassati. Ogni volta che il Camarlingo delle Pene e de' Bandi cassava un qualche bando, il liberato doveva pagare soldi 10 pic. Si riscosse per ciò nel 1334 L. 123. 10. 1. pic.

Restituzioni de' Camarlinghi e degli altri Officiali, cioè residui che si restituivano da essi dopo il saldo de' conti. Erano in sostanza i resti di cassa, e però non vere entrate. Nel 1334 per questo titolo si ebbero L. 14,688. 14. 10. pic.

Bandi e condanne pecuniarie del Potestà e d' ogni altro ufficio straordinario, eccetto il Fondaco, le Gabelle, la Custodia e le Vie. Nel 1334 se n' ebbe L. 7,173. 4. 2. pic.

Dazìa delle Appellazioni. Chi ricorreva al Giudice degli Appelli per ragioni civili, era tenuto a pagare la dazìa d' un soldo per lira (5 per cento) sul valore della lite appellata. Nel 1334 se ne ricavò L. 225. 15. 4. pic.

Convenzione col Vescovo di Lucca per le terre della giurisdizione di Moriano. Per accordi fatti col Vescovo, questi doveva pagare ogni anno nel mese di Aprile L. 1,500 pic., per taglia sulle terre della *iura* di Moriano, le quali così

PROVENTI

rimanevano esenti dall' altre imposte del Comune. Nel **1334** si riscossero però sole L. **948. 18. 6.** pic., e nel Libro Generale del **1335-1336** è scritto essere questo provento sospeso finchè non fossero vedute le ragioni delle parti. Le imposte del Comune furono poi estese anche al feudo episcopale, per la convenzione stipulata fra il Vescovo Saluzzi e gli Anziani di Lucca il **10** Luglio **1389**.

Generale e Misto Introito. Comprendeva il ricavato dalle vendite de' cavalli *devastati* degli stipendiarii, pei quali si pagavano mende dalla Camera, *et alias res extraordinarias minutas*. Questo capo d' entrata doveva essere ordinariamente assai scarso; ammontò tuttavia alla grossa somma di L. **27,993. 10. 1.** pic. nel **1334**, per moltissime riscossioni che confusamente si scrissero in questo titolo, specialmente dell' imposta delle Cinquantasettemila lire.

Provento della Mezza Oncia del Pane della Città, Borghi e Sobborghi. Era la gabella di **3** soldi di *buona moneta* (1), sopra ogni staio di pane fatto per vendere al minuto. Si dava in affitto, ma nel **1334** vi fu disordine nella riscossione, onde se ne ottennero sole L. **6,283. —. 8.** pic. Per ordinario se ne ricavava fra le **700** e **800** lire al mese.

Provento del Macello della Città e Borghi, cioè gabella sulle bestie da macello e sulla carne macellata, che s' introduceva dentro la cerchia della Città e de' Borghi. Vi si comprendevano anche le salvaggine grosse, come cignali, caprioli, lepri, tassi, volpi, lontre e orsi. Nel corso del **1334**, parte si riscosse direttamente da' Camarlinghi del Comune, parte da un affittuario; ricavandone in tutto L. **13,030. 17. 1.** pic.

Provento del Vino Venale della Città, Borghi e Sobborghi, cioè dazio sul vino che gli osti e tavernieri spacciavano al minuto. Negli atti dell' affittanze di questa tassa, ch' era una delle principali e più fruttifere, essendo allora grandissimo il concorso del popolo alle taverne, si ha il regolamento per la sua riscossione, la quale doveva riuscire laboriosa e intricata. Il vino inferiore pagava il quarto del valore; il grosso pagava il terzo; il vin cotto e la qualità che dicevano raspèo, erano gravati del terzo con più una soprattassa a tanto per botte. Non abbiamo potuto trovare quanto fruttasse nel **1334**. Nel **1336** si affittò per L. **38,423. 16. —.** pic.

Provento della Farina della Città, cioè gabella di **28** denari piccoli (soldi **2** e un terzo) per ogni staio di farina di qualsiasi biada che s' introducesse dalle porte. Neanche di questa troviamo i conti del **1334**. Nel **1336** si affittò per L. **24,831. 5. —.** pic.

Provento delle Doti, Testamenti ec., ossia gabella sopra le doti, vendite, successioni ec. Sul prezzo dei beni immobili, che passavano dall' una all' altra persona, per vendita, permuta o insoluto, si rispondeva alla Camera Pubblica di denari otto per lira (**3** e un terzo per cento) sul prezzo della stima; le doti erano gravate di denari sei per lira (**2** e mezzo per cento); le successioni fra estranei, due soldi per lira (**10** per cento); quelle tra fratelli, nipoti, zii, e fra il padre e le figlie maritate o vedove, erano imposte un soldo per lira (**5** per cento); le successioni in linea retta erano franche di tassa. Si riscosse nel **1334** L. **4,314. 18. 8.** pic. Nell' anno appresso questo provento si vendette per fiorini **1,483**, pari a L. **5,190. 10. —.** pic.

(1) La *buona moneta* valeva allora circa L. 3 a fiorino, ed era per conseguenza migliore di un settimo di quella de' piccoli. Sulla ragione di queste due valute si consulti il Bongi nelle note ai *Bandi Lucchesi*, pag. 348-349.

PROVENTI

Provento delle Bocche de' Borghi e Sobborghi, contenente la gabella sul vino ed altre vettovaglie consumate dagli abitanti di detti luoghi. Nel 1334 fruttò solamente L. 4,446. 13. 4. pic., ma la riscossione non pare che fosse intera. Nel 1335 venne affittato per L. 6,790. 17. —. pic.

Provento delle Pensioni e Livelli. Sopra il retratto delle pensioni (pigioni) e de' livelli, il padrone o direttario era tenuto pagare al fisco due soldi per lira (10 per cento). Se il proprietario delle botteghe terrestri e delle stufe vi esercitava personalmente qualche industria, doveva la imposta sul valore presunto della pigione, da stimarsi da due buoni uomini eletti dal Giudice della Gabella. Colui che abitava in casa propria non pagava dazio. Nel 1334 la riscossione fu irregolare, e si ebbero sole L. 2,170. 19. 3. pic. Nell' anno di poi era affittata per L. 3,757. 18. —. pic.

Provento degli Insoluti e Dazìe delle Prede della Curia del Podestà e de' Residui delle Curie. Conteneva le dazìe delle prede o sequestri e degli insoluti di essi tribunali ec. Fruttato del 1334, L. 745. 2. 8. pic.

Provento del Vino Venale delle Sei Miglia. Era la tassa sul vino venduto dai tavernieri del Distretto, simile a quella della Città, Borghi e Sobborghi. Nel 1334 fu di L. 4,835. 17. 4. pic.

Provento della Mezza Oncia del Pane e dell' Olio nelle Sei Miglia; era una tassa sul pane e sull' olio che si vendevano a minuto nel Distretto. Nel 1334 se n' ebbero L. 1,519. 7. 3 pic.

Provento de' Cittadini Silvestri. Dicevansi cittadini silvestri o selvatici quelli che, abbandonata la città, si riducevano ad abitare nelle ville. In compenso del risparmio, che facevano consumando le vettovaglie non gravate dalle gabelle della città, corrispondevano d' una tassa di L. 2 di buona moneta per bocca. Erano esenti i cittadini che si recavano in campagna per la stagione della vendemmia e vi si fermavano non più di due mesi. Nel 1334 se ne riscossero L. 1,298. 9. 3. pic.

Provento delle Bestie vendute in fiera. Si pagava per questo titolo, cioè sulle bestie che si vendevano al mercato in Città e nel Distretto, sei denari per ogni lira di stima, cioè 2 e mezzo per cento. Ricavato dell' anno solito, L. 761. 5. 5. pic.

Dazìa sul Salario degli Officiali. I pubblici ufficiali rilasciavano sul loro salario 16 denari per lira, circa il sei e mezzo per cento. Riscossione del 1334 L. 949. 11. 5. pic.

Sigillo sulle Misure e sui Pesi nella Città e Sei Miglia. Riscosso id. L. 866. 19. 8. pic.

Provento degli Orti. Era la gabella sui frutti degli orti posti in città e un miglio all' intorno. Gittò nel 1334 L. 189. 16. 9. pic.

Provento de' Carri e delle Carrette. Gravava le bestie da tiro date a vettura, i carri, le barche, fabbriche, fossi, seghe ad acqua ec. Per ogni cavallo, mulo o ronzino si pagava L. 2. 8. pic. all' anno; le gualchiere e i folli da conciar panni erano tassati soldi 10; le seghe, e qualsiasi altra fabbrica mossa ad acqua, ed i forni per il ferro, L. 3; le ruote per arruotare i ferri, L. 1. 10; le barche da mercanzia, L. 1; le barche doppie, soldi 10; le barchette e le *nocòre*, soldi 5; e queste diverse qualità di barche si distinguevano dal numero de' *matèi*. Infine i carri e le carrette *ferrate*, L. 2; e le *non ferrate*, la metà. Era affittato nel 1334 per L. 225 pic.

Provento del Peso del Fieno e delle Paglie, ossia gabella che gravava il fieno, le paglie ed il lino messi in vendita. Fruttò nel 1334 L. 162. 12. 7. pic.

Provento delle Fornaci e de' Fornelli; posava sulle fornaci del contado, nelle quali si cuoceva calcina, mattoni e vasellame. Affitto del 1334, L. 140. pic.

PROVENTI

Provento delle Carceri. In antico il Governo non spendeva nelle carceri, ma ne ricavava un profitto. Ogni carcerato per delitto enorme, omicidio e furto ec., doveva pagare soldi 15 di buona moneta, metà all' ingresso e metà all' uscita: i carcerati per trasgressioni o lievi delitti, soldi cinque b. m.; per ogni carcerato o intesito per debito, colui a cui petizione si faceva l' intesimento doveva sborsare soldi 10 b. m., ed oltre a ciò esso carcerato era tenuto a pagare in proprio tre soldi; le donne, senza distinzione di ragioni per cui venissero rinchiuse, erano gravate di 10 soldi. I carcerati dovevano di più provvedere al proprio mantenimento e pagare il salario de' sorveglianti, onde i miserabili è forza che fossero sussidiati dalla pietà de' cittadini, e da istituzioni di carità. Era bensì proibito di tener le donne insieme con gli uomini, di serrare i carcerati ne' ceppi per più di un giorno ed in tempo di notte, e di alloggiare le meretrici. Quando questo provento era affittato, troviamo che la pigione delle fabbriche che servivano per carcere, si pagava dal proventuale; ma il Comune faceva le spese occorrenti per la tutela e sicurezza esterna, forse con mantenervi le guardie. La prima volta che si affittarono le imposte sopra carcerati, pare che fosse il 1331. Ma nel 1333 non volendo che più oltre quegli infelici fossero oppressi dai proventuali, il Comune di Lucca, aveva affidata la loro custodia a frate Zubbino q. Boni di Pistoia ed ai suoi compagni *fraticelli*, i quali erano intenti a fabbricare uno spedale presso il luogo stesso delle carceri, per uso dei detenuti. Fu dichiarato bensì che restassero in vigore le solite tasse, ed anzi che la Camera Pubblica ne avesse di parte sua fiorini 100 l' anno, colla promessa però che gli avrebbe rilasciati in sussidio della fabbrica accennata. Anche per il 1334 si rinnovò la convenzione con frate Zubbino, e nulla neppure in quell' anno incassò per conseguenza la Camera per il Provento delle Carceri. Nel 1335 si ritornò però al vecchio sistema, e si affittò per L. 622. 6. —. pic.

Provento della Baratteria. Il giuoco di zara o dei dadi ch' era severamente proibito dalle leggi, si permetteva poi in Lucca nel Prato di S. Donato ne' giorni del gran concorso popolare della fiera di S. Regolo, e di più si concedeva in ogni tempo ai ribaldi, ai barattieri ed agli *scalabrini*, in alcuni luoghi pubblici ed aperti, come nella piazza di S. Michele, ed in certe logge e cantine, purchè si giuocasse sotto la disciplina di un proventuale pubblico, cui si affittava questo provento, che dicevasi della Baratteria. Ogni giuocatore doveva pagare a costui la tassa di un grosso per ogni fiorino d' oro che scommetteva; di più a lui si rilasciava ordinariamente un quarto sopra i denari riscossi per condannagioni fatte a causa delle risse e de' ferimenti, che accadevano sul giuoco; non sopra le condanne per bestemmie contro Dio e contro i Santi, le quali i proventuali rilasciavano per intero al fisco, non osando per senso di religioso timore trarne guadagno. Il Provento della Baratteria era presso gli stessi governanti in concetto di cosa malvagia, e solamente si mantenne come rimedio ad un male peggiore. Nell' anno 1369, il retratto di questo e del Provento delle Meretrici, fu assegnato temporariamente per la fabbricazione del ponte di S. Pietro sul Serchio, nell' intendimento di onestare il vituperio del guadagno volgendolo ad opera religiosa. Fu poi e per sempre abolito dal Consiglio Generale il 2 Maggio 1436, in seguito alla proposta del Gonfaloniere, che disse esser questo Provento contro la coscienza de' cittadini, e cagione che Iddio visitasse con frequenti castighi ed avversità la Repubblica. In siffatto decreto, e nell' altro della proibizione delle carte da giuoco, fatta nello stesso anno, deve riconoscersi l' effetto delle prediche di S. Bernardino da Siena, il quale con

PROVENTI

grandissimo fervore andava commovendo i Magistrati ed il popolo delle città d' Italia a porre un freno al giuoco ed agli altri vizi. V. *Bandi Lucchesi*, **288-293**. Non troviamo quanto si ricavasse dal Provento della Baratteria nel **1334**. Nel **1335** si riscosse direttamente *(remansit in Communi)*, ma non ne abbiamo il conto. Nel **1336** venne affittato a ragione di L. **966**. **13**. —. pic.

Provento dei Molini. Si pagava una tassa sopra ogni paio di macine mosse ad acqua, tanto in città quanto nel contado. Pagavano più o meno secondo i luoghi dove fossero eretti i molini, come si vede dai contratti di affitto di questa gabella, che nel **1334** fruttò L. **996**. **1**. **5**. pic.

Provento degli Usurai e degli Ospitatori. Gli usurai, cioè prestatori su pegno, tanto se tenessero banco pubblico o pannello, o prestassero in privato, erano soggetti ad una imposta, che variava da L. **35** a **70**, se erano cittadini, e da **40** a **100** se forestieri; e ciò quando esercitassero la loro professione nella Città, Borghi e Sobborghi: per le altre parti del territorio variava da L. **10** a **50** ec. Gli osti pagavano un soldo di buona moneta per ogni letto che affittassero. Incasso del **1334** sole L. **241**. **13**. **4**. pic., ma per ordinario assai maggiore.

Provento de' Pizzicaioli e delle Pizzicaiole, de' Triccoli e delle Triccole. Si affittava per solito ai banditori o preconi del Comune. I pizzicaioli ed i triccoli erano rivenditori di commestibili, e gli ultimi specialmente d' erbe, frutta, pollami ec. Ogni stazione o bottega fissa dove esercitavano l' industria, doveva pagare dieci soldi al mese; ogni *gabbia* (cioè casotto o banchetto di legno) la metà. Que' rivenditori che non tenevano luogo fermo, o in piazza o altrove, e vendevano girovagando, eran tassati per testa cinque soldi mensili. Per i pizzicaioli che vendevano in piazza fuor di bottega, si tassavano i barili della tonnina, e il pesce a peso. Fruttato del **1334**, L. **664**. **11**. **8**. pic.

Gabella della Vicaria di Camaiore. Questa e le susseguenti gabelle di Vicarie e di particolari castelli o terre si componevano principalmente de' dazi sul vino e sul pane venduti al minuto, e sulle merci che passavano o si mettevano dentro le stesse terre quando eran cinte da muri. Nel **1334** fruttò alla Camera di Lucca L. **2,597**. **13**. **3** pic., ma per ordinario assai più. Così in generale, dalle gabelle delle Vicarie e delle terre dipendenti, in questi anni di quasi continue invasioni militari e di mutazioni politiche, si ebbe piccolo e incerto profitto.

Gabella di Massa Lunense. Nel **1334** se ne riscosse L. **1,712**. **11**. **5**. pic. Ma Pietro de' Rossi, lasciando Lucca agli Scaligeri, aveva ritenuto Massa ed il suo territorio come propria cosa, e staccatala dalla dipendenza di Lucca; e così niente se ne cavò nel tempo ch' è compreso nel Libro Generale.

Gabella della Vicaria di Barga. Fruttò nel **1334** L. **1,113**. **13**. **9**. pic.

Gabella della Vicaria di Valle di Lima, Ariana, e Pievanato di Villa Basilica. Fruttò nel **1334** L. **1,912**. **5**. **5**. pic.

Gabella della Vicaria di Coreglia. A pag. **334** dei *Bandi Lucchesi* tante volte citati è raccontato che per un diploma del Re Giovanni di Boemia del **5** Ottobre **1333**, fosse conceduto a Francesco Castracani di riscuotere le rendite della Vicaria di Coreglia e della terra di Ghivizzano, di ritenerne per sè mille fiorini l' anno, e rendere alla Camera di Lucca l' avanzo. Gli effetti di quel privilegio durarono anche nel tempo de' Rossi e degli Scaligeri, onde è spiegato perchè nel **1334** si ricavasse da Coreglia la minima somma di L. **21**. **11**. — pic. Bisogna dire però che i Rossi avessero tentato di rompere di fatto la concessione del Re, perchè nell' anno stesso **1334**, la Camera di Lucca aveva

PROVENTI

venduto il Provento della Gabella di Coreglia per L. 1,652. di buona moneta; ma l' affitto non ebbe niuno effetto, probabilmente per la resistenza del Castracani. V. Camarlingo Generale, a. 1334, n.° 7. c. 177.

Gabella della Vicaria di Castiglione. Nel 1334 non se ne ricavò cosa alcuna per ragione della guerra: pochissimo se n' ebbe ne' mesi di Marzo e Aprile 1336, cioè L. 85. 11. 10. pic. Poi soggiunge il Libro Generale; *Iste Vicariatus non respondet more solito quia a kalendis Aprilis citra deputatus est Domino Marchioni cum certis pactis et conventionibus*, c. 21. Questo Marchese era Spinetta Malaspina, allora gran fautore degli Scaligeri, e che col loro beneplacito aveva occupate assai terre di Garfagnana.

Taglia delle Cinquantasettemila lire e de' Pedoni dei Comuni delle Sei Miglia e delle Vicarie, ec. Che fosse questa taglia sarà detto a suo luogo, cioè descrivendo in seguito i registri propri di essa. Dovendosi ricavare dalla popolazione della campagna e dalle Vicarie, era di esazione difficile, e spesso incompiuta, in tempi in cui, o per ribellioni o per invasioni del territorio, alcune parti di esso erano sottratte alla giurisdizione di Lucca. Nell' anno 1334 non si trova per questo titolo che una lievissima somma versata nella Camera, poichè fu riscossa solo in parte, e confusa nella scrittura al titolo del Generale e Misto Introito. Nel Libro Generale è detto che la taglia avrebbe dovuto regolarmente fruttare L. 4,758. 16. 5. pic. il mese, ma che per più ragioni era scemata, e specialmente perchè alcune Vicarie *non respondent, videlicet quedam quia concesse per gratiam, et quedam per rebellionem.* È poi soggiunto che la Vicaria di Massa era allora tenuta come propria da Pietro de' Rossi, Coreglia dal Castracani, Castiglione dal Marchese Spinetta, Pietrasanta in ribellione, e che a certe altre ville era stata fatta immunità per causa della guerra, e per incendi sofferti da' nemici. Così nel corso di sei mesi, Novembre 1335 — Aprile 1336, non se n' era potuto esigere più di L. 15,775. 5. 3. pic.

Tali e tanti erano i rami ordinari dell' entrata del Comune di Lucca negli anni in discorso, e, come li chiama con espressione efficace il Libro Generale, i *proventi assidui* (c. 25). Da questi, ne' quattro mesi e mezzo ivi descritti, s' erano ricavate L. 115,479. 13. 10. pic.; mediante poi alcuni incassi straordinari la somma crebbe a L. 122,216. 10. 1. pic. Supposta un' entrata corrispondente per l' anno intero, la somma raggiungerebbe a L. 325,910. 12. — pic. Stabilitasi poi la signoria degli Scaligeri, l' annuale entrata di Lucca crebbe d' alcuna cosa; e nel 1337, che fu anno assai quieto e regolare, montò a L. 353,359. 17. 10. pic., eguali a circa cento dieci migliaia di fiorini d' oro, aventi in sè il metallo di lire italiane moderne 1,187,937. 24. *(Bandi Lucchesi, 319).* Negli stessi anni la vicina Firenze godeva d' un' entrata di circa trecentomila fiorini, la quale si raccoglieva con gabelle ed imposte, similissime nel fatto ed anche ne' nomi a quelle di Lucca; perlochè la proporzione della rendita tra l' uno e l' altro Comune, era di uno avvantaggiato contro tre.

Come poi si spendessero in Lucca i denari riuniti con tanta sottigliezza e varietà di imposte, lo mostra lo stesso libro che abbiamo in esame; nel quale, dopo descritte le diverse entrate, si passa a registrare i capi della spesa, che furono i seguenti.

Salario del Potestà di Lucca, nel quale era compreso quello dei giudici e della famiglia da lui dipendente. Ne' soliti quattro mesi e mezzo, fra il 1335

PROVENTI

e 1336, L. 2,244. 7. 6 pic., a ragione di L. 6300 ad anno, non detratta la ritenuta.

Salario ad altri officiali civili, L. 5,468. 12. 8. pic.

Sovvenzione a Rolando (de' Rossi?) e ad Ugolotto (?), L. 2,628. 10 — pic.

A Guglielmo Canacci degli Scannabecchi Luogotenente de' signori della Scala, per suo salario, mantenimento ed altro, L. 8,318. 14. 8. pic.

Per nunzi e spie, L. 1,059. 16. 10. pic.

Per lavori del Comune, L. 517. 2. 10. pic.

Per ambasciatori, L. 56. pic.

Spese di carta, cera, libri, illuminazione, limosine ed altre straordinarie, e per la famiglia degli Anziani, L. 2,365. 2. 11. pic.

Al Maggior Massaio della Camera Pubblica e suoi ufficiali, non compresi negli altri ufficiali pubblici già pagati, L. 150. 14. 8. pic.

Provvigione ad Arrigo Antelminelli figliuolo di Castruccio, a ragione di 300 fiorini al mese, detratte le ritenzioni, L. 5,729. 12. 6. pic.

Id. a Ciupo degli Scolari, a ragione di fiorini 100 il mese, detratte le ritenzioni, L. 1,909, 17. 6. pic. (1).

Paghe de' cavalieri stipendiari, L. 50,200. 18. 1. pic.

Id. degli stipendiari a piedi, L. 21,365. 4. 3. pic.

Provvista di sale e spese per la Doana, L. 1,518. 2. 7.

Totale della spesa del quadrimestre e mezzo, L. 113,532. 17. — pic.; onde si ebbero L. 18,693. 13. 1. pic. di avanzo di cassa. Ma avanzo apparente, imperocchè si sappia per altri documenti, che in questi anni della dominazione veronese, e generalmente durante i regimi tirannici che ebbe a sostenere Lucca nel sec. XIV, la spesa per ordinario soverchiasse l' entrata; e di qui la continua necessità di raffinare e incrudelire le imposte. Principalissima cagione di spesa era allora il mantenimento della milizia; e qui sopra vedemmo come i mercenari a cavallo ed a piedi ingoiassero quasi due terzi di tutte l' entrate. Quanto fossero scarse invece le spese di reale utilità per il popolo che pagava, non occorre dimostrarlo.

I tributi fissi ed ordinari non ebbero sostanziali variamenti durante il tempo delle signorie forestiere, e nei primi della Repubblica ristaurata, le mutazioni essendo piuttosto ne' particolari che nel sistema. È vero bensì che alquanti rami di entrata, e specialmente alcuni de' piccoli proventi si abbandonarono, o si riunirono ad altri; e così altri si sminuzzarono, come quando il Provento del Vino Venale, fu trasformato in affittanze o privative delle singole osterie. Un provento introdotto dopo la compilazione del Libro Generale del 1335-36, fu quello delle Meretrici, ossia del pubblico bordello, il quale per quanto pare, fu stabilito nel 1349, cessata la gran pestilenza; trovandone di quell' anno la prima menzione ne' libri del Camarlingo Generale, e il primo contratto di affittanza del 1351. Ma non seguitò lungamente, e benchè fosse rimasto in esercizio ne' tempi di Paolo Guinigi, dovette in ogni modo essere abbandonato quando nel 1440 si concedette alle donne pubbliche la libertà di uscire dal bordello e trattenersi ovunque a loro bene-

(1) Di queste provvigioni assegnate al figliuolo di Castruccio ed allo Scolari è detta la ragione nei *Bandi Lucchesi*, pag. 320-321. Ma deve correggersi quello che vi si legge in nota, che cioè fossero decretate da Spinetta Malaspina il 3 Maggio 1336. L' ordinanza di lui in data di quel giorno dovette essere conferma di concessione antecedente, forse dei primi momenti della dominazione dei signori della Scala.

PROVENTI

placito, il che fu nel **1440** (*Bandi Lucchesi*, pag. 378). Così l'altro infame lucro della Baratteria cessò, come si disse, nel **1436**.

Neppure può dirsi che il sistema delle spese e dell'entrate cambiasse gran fatto nel corso di più secoli che durò la Repubblica, essendosi sempre mantenute in termini ristrettissimi le imposte dirette, e principale fonte delle entrate pubbliche le indirette, e queste in gran parte eguali o equivalenti alle antiche. Così mentre nella descrizione del **1335-1336** non si avevano tasse che potessero dirsi dirette, fuorchè le Cinquantasettemila e la distribuzione forzata del Sale; anche negli ultimi tempi della Repubblica s'imponeva solo direttamente lo stesso Censo del Sale ai contadini, e l'Estimo, di cui si avrà a parlare più innanzi. Già molti piccoli proventi erano stati abbandonati di fatto, e compresi in altri di nuovo istituiti nel corso del quattrocento e nella prima metà del cinquecento, che pure restavano scritti nelle leggi e specialmente nel volume degli Statuti della Gabella Maggiore. Ma nell'anno **1550** alcuni cittadini essendo stati incaricati di rivedere questi ultimi, negli *Ordini aggiunti*, che compilarono il **4** Dicembre di quell'anno, dichiararono che de' proventi disusati, alcuni potevano lasciarsi scritti nella « legge per essere assai ragionevoli », e per esservi caso che al Magnifico Consiglio « piacci col tempo dargli vigore », cioè quelli delle Bestie date a vettura, de' Triccoli e Pizzicaioli, e delle Dazìe; essendo invece da rimoversi e da cancellarsi del tutto gli altri del Vino a Minuto entro e fuori la città, della Mezza Oncia del Pane della Città, della Mezza Oncia del Pane e dell'Olio nelle Sei Miglia, de' Borghi e Sobborghi, degli Orti, dei Salami (1), del Peso del lino, de' Cittadini Selvatici, delle Barche, degli Usurieri, degli Albergatori, dell'Erba del Prato del Comune di Lucca, delle Meretrici, della Baratteria e delle Carceri. È osservabile poi, che per gran tratto del seicento e per quasi tutto il settecento, si restrinse e rimpiccolì l'opera del Governo lucchese per la parte economica, a cagione della quiete profonda in che visse. Cessate le spese straordinarie per ragione politica e per la difesa, la parsimonia divenne il principale intento degli amministratori lucchesi, e quindi ne conseguì la diminuzione delle imposte. A mezzo del Sec. XVII la Camera Pubblica incassava assai meno della metà che nel trecento, e su questo piede s'era mantenuta l'entrata negli ultimi anni della Repubblica. Nel **1797**, penultima gestione di quel reggimento (non citiamo il **1798** perchè i suoi conti si chiusero col **4** Febbraio del **1799**, e così oltrepassano i dodici mesi), l'entrate furono di Scudi lucchesi **100,239. 12. 9.**, pari a cambio di metallo a Lire italiane **561,341. 94**, che possono distribuirsi ne' seguenti capi.

Estimo, Sc. **4,870. —. —.**

Gabella sopra l'Olio e la Farina di Castagne, Sc. **582. —. —.**

Provento del Macello della Città e delle Sei Miglia, Sc. **13,139. 11. 4.**

Detto sopra la Macina delle Farine, Sc. **6,326. 16. 4.**

Gabella delle Compre e Vendite e Doti, Sc. **3,502. 17. 4.**

Detta di Legati e Prelegati (cioè testamenti e successioni), Sc. **2,779. 10. 9.**

Frutti di beni stabili, pasture, tagli d'alberi, ec., Sc. **3,620. 1. 5.**

Tabacco, Sc. **8,000. —. —.** Il Tabacco fu sottoposto in Lucca a dazio di gabella d'introduzione, per una giunta posta alla tariffa gabellaria, dopo il **1635**; e quindi nel **1649** della sua fabbricazione e vendita fatto provento pubblico, che venne affittato a Silvestro Marselli di Milano, seguendo l'esempio del vi-

(1) Alcuni di questi piccoli Proventi erano stati istituiti dopo il tempo degli Scaligeri, poi abbandonati.

PROVENTI

cino Granducato, dove erasi fatto altrettanto fino dal 1645. Com' è naturale, nemmeno fra noi fu più mai abbandonata questa imposta, la quale aumentando rapidamente in larghissime proporzioni, doveva divenire uno de' più ricchi rami dell' entrata degli Stati moderni. In Lucca, anche qui imitando ciò che si faceva in altri luoghi, alcune volte il provento del tabacco fu unito con quello dei liquori, e da ultimo col Sale. Per ciò che attiene al continuo progresso di questa imposizione, basterà dire che il primo affitto del 1649, fu di Sc. 140 all' anno (L. it. 784); nel 1700 era affittata per Sc. 1,100 (L. it. 6,160); nel 1750 per Sc. 4,860 (L. it. 27,216); nel 1797, Sc. 8,000, più il terzo degli utili, ma unitovi anche il provento dell' acquavite; dal 1809 al 1814 in parte, non restò nell' amministrazione lucchese, perchè compresa nella Regìa Imperiale di Francia; dal 1815 al 1837 fu direttamente amministrata dal Governo lucchese, prima Provvisorio poi Borbonico, mediante una speciale Direzione; e fruttò il minimo nel 1815, L. luc. 123,477. 9. 4. (L. it. 92,196. 51.), il massimo nel 1836, L. lucchesi 392,036. 16. 4. (L. it. 292,720. 83.). Dal 1838 al 1847, ultimo anno della autonomia lucchese, fu condotta dalla Società Bandini e Levi, insieme coll' azienda del Sale, per il canone annuale di L. luc. 672,000. (L. it. 501,759. 51.) (1).

Condanne civili e criminali, Dazi e Dazìe, Salvacondotti, Tasse per grazie, e Tasse di grascia, Sc. 1,035. 16. 11.

Entrate minute, Ceppo di S. Martino per le restituzioni, Licenze di caccia ec., Sc. 142. —. 9.

Gabelle Generali a conto pubblico, cioè Dogana o gabella centrale, gabella delle porte della città e dei confini, Sc. 26,297. 7. 6.

Tasse di palchi del Teatro Pubblico, delle Botteghe di caffè, della Fiera, Sc. 449. 10. —.

Proventi Generali, Sc. 6,549. 12. 5. Sotto questo titolo si comprendeva nei Bilanci della Repubblica, la riunione di molte e diverse entrate, nascenti per lo più da affittanze, livelli ec. di stabili pubblici tanto in città quanto nel territorio, e di molti piccoli proventi affittati, come quelli delle diverse osterie, delle botteghe di macello sparse nella campagna, dei biliardi aperti al pubblico; i diversi proventi dei Bagni a Corsena, cioè delle terme o case di bagno, della carne e del pane, nonchè del giuoco pubblico che vi si faceva nella stagione estiva; quello delle Carte da Giuoco, della Neve, della Fabbrica de' Vetri, del Suggello dei Barili, de' Molini di Lucca, de' Pesi e delle Misure, dell' Acquavite, del Pesce che si metteva in città, delle Pesche dei laghi e paduli ec.; oltre al ricavato di varie composizioni colle Vicarie, e col Vescovo per le terre della Jura ec.

L' esito del 1797 ammontò a Scudi 116,854. 14. 8. (L. it. 654,386. 48), e così si ebbe un disavanzo di Scudi 16,615. 1. 11. sull' entrata. La spesa dell' anno stesso può dividersi nei seguenti capi.

Spese per gli Anziani, loro guardia e mantenimento, per la Cancelleria di Palazzo e adunanze del Consiglio Generale, Sc. 17,583. 6. 1.

Per il Magistrato de' Segretari, cioè per il buon governo o polizia, Sc. 6,140.

Spese sanitarie, e per i Bagni di Corsena, Sc. 1,377. 16. 4.

Scuole, Archivio, Teatro ec., Sc. 1,006. 5. 9.

Spese militari, Buona Guardia, munizioni, e fortificazioni, Sc. 31,636. 10. 8.

Offizio sopra le Differenze, ambascerie ec., Sc. 17,295. —. 6.

(1) Agli atti della Direzione dell' Archivio dell' anno 1863, n. 92, si trova una speciale memoria sulle vicende di questa pubblica entrata in Lucca.

PROVENTI		Per diversi uffizi d' acque e strade, fabbriche, lavori ec., Sc. 4,544. 6. 6. Per gli Offizi di Religione e Giurisdizione, Sc. 135. 5. 9. Per uffizi ed istituzioni sopra l' annona e il commercio, Sc. 3,708. 6. 10. Spese degli Offizi sopra l' Entrate, Estimo, Zecca ec., Sc. 5,645. 4. 8. Fitti ed altre passività, Sc. 997. 15. 9. Spese per il servizio di Giustizia, Sc. 14,389. 12. 9. Elemosine, Sovvenzioni, Istituti di beneficenza ec., Sc. 12,397. 3. 1.
1337 - 1360	2-12	*(Tit. est. e mod.)* Proventi. Incanti. 1337-1360. In 4.° vol. 11. Hanno generalmente il titolo di ***Liber seu Quaternus incantium Proventuum lucani Comunis vendendorum ec.,*** e contengono, oltre gli atti d' incanto coi nomi de' concorrenti ed ogni altra particolarità, le susseguenti approvazioni, i fideiussori ec. Corrono dal 1337 al 1360, mancando dal 1349 al 1351, e dal 1354 al 1357.
1323 Dicembre 29 *(Stil. Lucc.)* 1433 Ottobre 19	13-30	*(Tit. est. e mod.)* Proventi, Contratti. 1323-1433. In 4.° vol. 18, alcuni de' quali composti di più registri. Qui si hanno raccolti in particolari volumi i contratti di vendita o affittanza dei Proventi, stipulati nel tempo più antico da speciali Sindaci o procuratori del Comune di Lucca per autorità degli Anziani, e quindi da' notari della Gabella Maggiore. Quelli di tempo più moderno sono a cercarsi nella collezione de' Contratti dell' Offizio sopra l' Entrate, divenuto poi esecutore e regolatore di questa parte dell' azienda pubblica.
1371 1505	31-37	*(Tit. est. e mod.)* Contabilità di Proventi. 1371-1505. In 4.°, volumi sette, alcuni de' quali composti di più registri. Sono degli anni che seguono; 1371, 1386, 1402, 1414, 1420, 1441, 1465, 1469 primo semestre, 1471 secondo semestre, 1472 primo semestre, 1505.
1338 - 1345	38-39	*(Tit. est. e mod.)* Residui di Proventi. 1338-1345. In 4.° Due vol. Il primo volume si compone di cinque registri o quaderni riuniti, degli anni 1338, 1339, 1342, 1343 e 1344. Il secondo è un sol registro del 1344 e 1345.
1344 - 1345	40	*(Tit. est. e mod.)* Restauro e sgravio di Proventi. 1344-1345. In 4.° n. n. Contiene gli atti co' quali Giovanni da S. Gemignano Vicevicario in Lucca per i Pisani, ordinò lo sgravio ed il restauro a diversi affittuari di Proventi, per danni avuti in occasione della guerra fra Pisa e Luchino Visconti.
1369	41	Anno N. D. MCCCLXVIIII, Ind. VIII. Liber continens in se omnes introitus et Proventus assignatorum et ypothecatorum nomine

PROVENTI		pigneris Filippo Antelmini civi lucano, die . . . mensis Novembris, pro florenis duobus milibus septingenti tribus auri, per cartam publice scriptam etc., factus, compositus etc. per me Nicolam q. Ser Nelli Sartoy de Luca Notarium etc. In 4.°, c. 50. Per due decreti del 9 Novembre 1369, fatti dagli Anziani per autorità concessa loro dal Consiglio de' Cinquanta Cittadini, furono assegnati a Filippo Antelmini i denari da ricavarsi sui Proventi in corso, finchè non fosse rimborsato di fiorini 2703, da lui prestati in occasione del cambiamento del governo allora avvenuto, e che necessitò grosse spese, onde da più lati e con diversi patti occorse trovar denari in prestanza.

GABELLA MAGGIORE

È facile a comprendersi la molta importanza dei dazi che in più modi gravavano le merci ed il consumo, in un paese e in un tempo nel quale erano pochissimo applicate l' imposte dirette ; onde a ragione fu scritto « infra le altre entrate del Comune di Lucca essere il primo membro l' essatione dei Proventi et delle Gabelle (1) ». Questa parte dell' amministrazione faceva capo nella Gabella Maggiore, posta dentro le mura della città, la quale era residenza d' un uffizio, preseduto da un capo col titolo di Officiale Maggiore, che oltre le incombenze della vasta contabilità, aveva curia o tribunale dove si procedeva e sentenziava delle trasgressioni e delle differenze che accadevano in materia di gabelle. Vi fu anzi un tempo in cui la giudicatura si considerò come parte principale di tale ufficio, onde non solo furon chiamati di frequente a ricoprirlo uomini di legge, ma per alquanti anni, in forza dello Statuto Generale del 1372, se pure non fu anche avanti, venne riunito addirittura nella persona del Maggior Sindaco del Comune. Nella Gabella Maggiore si sgabellavano direttamente le merci e le manifatture di maggior valore venute di fuori, e vi si custodivano anche per conto de' mercanti a modo di magazzino; e qui del pari si sdaziavano quelle che dovevano essere spedite di là de' confini dello Stato e pagavano tassa d' estrazione. Le gabelle delle porte della città, e quelle confinarie (che ne' tempi meno antichi si dissero *Venute*, onde *venutieri* i gabellotti posti ne' luoghi di confine), spedivano alla Maggiore, con polize ed accompagnature, le merci ch' erano da rappresentarsi in quella. Le Gabelle delle porte della città riscuotevano bensì di prima mano i dazi sopra certi generi di consumo, come il vino, l' olio, i frutti ec., che venivano dal Contado, e quelli sopra piccoli pesi d' ogni merce, che non passassero certa infima somma ; e così le gabelle de' confini e delle Vicarie esigevano esse pure sul luogo alquanti dazi, che sarebbe troppo lungo specificare. Ma tanto le prime quanto le seconde erano tenute a render conto alla Gabella Maggiore de' denari riscossi ; ed anzi ciò ch' essa esigeva direttamente, unito co' denari percetti alle porte della città ed ai confini e nelle Vicarie, per introduzione, esito e passo di merci, appariva nella sua scrittura sotto il titolo di *Entrata Generale*, e fu considerato poi come un sol ramo dell' entrata pubblica, che si usò di designare col nome complessivo di *Gabelle Generali*, o *Generali* senz' altro. Il raccogliere e tener conto di queste fu pertanto l' incombenza principalissima della Gabella Maggiore ; ma inoltre, gli Statuti le attribuivano la vigilanza e la soprintendenza a quasi tutte le altre imposizioni che avevano nome e similitudine di gabelle, o si dessero a provento o si riscuotessero a conto pubblico per mezzo di altri uffici. Anzi ai banchi della Gabella Maggiore si usò di riscuoterne direttamente alcune, ch' erano del tutto dissimili dalle gabelle sulle merci e sul consumo, come quelle sulle Compre e Vendite, Testamenti, Doti, Pigioni ec.

Negli Statuti del Comune che furono di mano in mano riformati si leggono, più o meno largamente, gli ordini principali della Gabella Maggiore, che si trovano poi descritti per intero e più minutamente negli Sta-

(1) Sono queste le prime parole dello Statuto della Gabella Maggiore del 1551.

tuti propri di essa. Il più antico Statuto della Gabella, che si conservi nell' Archivio nostro, è del **1372**; l' ultimo fu del **1551**, e non venne abrogato del tutto se non sotto il Principato de' Baciocchi. La Gabella in antico dipendette immediatamente dal Consiglio Generale e dagli Anziani; ma, istituito che fu l' Offizio sopra l' Entrate con autorità generale sopra tutta l' amministrazione economica dello Stato, anche le faccende in materia gabellare gli furono sottoposte, e non solo prese a consultare dinanzi al Consiglio intorno alla medesima, ma a compiere ancora alcuni atti che prima si eseguivano dalla Gabella.

Mentre era generalmente abbracciato il sistema di affittare i pubblici proventi, si usò per lungo tempo di riscuotere le Generali senza intermezzo d' impresari; repugnando per avventura di mettere in mano di pubblicani un' amministrazione, che così da vicino toccava l' interesse de' cittadini, e che aveva stretta attenenza col traffico e colla fabbricazione delle seterie e d' altre manifatture, dove stava il nerbo principale della pubblica e privata ricchezza. Nondimeno sul volgere del secolo XV, essendo diminuito il provento delle Gabelle per il moltiplicarsi delle frodi e degli abusi, e premendo la necessità dell' erario, parve buon consiglio di tentar la prova di associare anche a questa pubblica entrata l' interesse d' alquanti privati. Ciò risolvette il Consiglio Generale il **17** Febbraio **1491**, e fu più particolarmente determinato col regolamento in proposito passato il **22** Ottobre dell' anno medesimo. Si deliberò pertanto di vendere la metà del profitto delle Gabelle Generali col mezzo dell' incanto aperto sopra una somma indicata, colla condizione che non dovessero attendersi fuorchè l' offerte di cittadini rappresentanti compagnie non minori di dodici voci; e con patto che l' esazione dovesse restare nella Gabella Maggiore e nei suoi ministri a forma de' soliti Statuti. S' introdusse così il costume del vendere anche questo importantissimo provento; ma la pratica non fu costantemente seguita: poichè in certi anni si volle provar di nuovo di raccoglierlo a conto pubblico senza partecipazione di privati; altre volte si vendette non a metà, ma intero o libero; in ogni caso restandone l' esazione nella Gabella Maggiore e ne' suoi ufficiali, che in gran parte furono sempre pagati dalla Camera, come quelli che prestavano al pubblico anche altri servigi. Le voci delle compagnie affittuarie furono anche suddivise in più interessati. Il capo o rappresentante delle medesime si disse Proventuale Maggiore, e gli fu lecito qualche volta di subaffittare alla spicciolata le gabelle delle Vicarie.

Sarebbe inutile raccontare in che tempi si usassero queste tre differenti maniere di riscuotere le Gabelle Generali, e dire gli effetti che ne' diversi casi produssero, i quali furono del resto quelli stessi che si leggono in tutte le storie dell' imposte; cioè maggior guadagno quando vi sia l' affitto, ma più durezze nell' esigerle, e maggiore scontento a pagarle; minori lamenti, ma scemata l' entrata, se riscosse a conto pubblico. Non vuol esser taciuto però, che a vigilare più da vicino l' esazione, non parendo che bastassero l' istruzioni rigorose date agli ufficiali delle Gabelle, nè la sorveglianza lontana dell' Offizio sopra l' Entrate, si elessero alcune volte speciali deputazioni di cittadini; cioè di sei quando il fisco ne avesse la metà, e di nove quando fossero tutte a conto pubblico. Per alcuni anni antecedenti al **1699**, il Consiglio Generale le aveva affittate per intero. Ma messa all' asta l' affittanza per il **1700**, e non presentatosi alcuno, vi fu sospetto d' accordi e di *camerate*, per fare diminuire la somma su cui doveva aprirsi l' incanto (1). L' Offizio sopra l' Entrate, portando ciò a notizia del Consiglio Generale il **29** Dicembre **1699**, proponeva che si mutassero le condizioni della vendita, facendola di nuovo *a metà*; aggiungendo che, a maggior garanzia della Camera, si dovessero nuovamente eleggere sei cittadini per soprintendere a quel maneggio. I quali, eletti da quell' anno in poi quasi sempre, ebbero nome di Balìa o Deputazione sulle Gabelle Generali, e quindi innanzi tennero la direzione e la vigilanza di quest' imposta, che doveva esser più severamente guardata allorchè la riscossione si faceva a intero carico del Governo; il che si praticò di nuovo per alquanti anni nella seconda metà del settecento. Era in esercizio anche nel **1799** quando la vecchia Repubblica venne meno. La Repubblica nuova s' affrettò di fare alquante mutazioni nelle Gabelle, ma vi lasciò un ufficio a dirigerle col nome prediletto di Comitato, il quale era una similitudine della Balìa. La Reggenza Austriaca di lì a pochi mesi rifece la vecchia Deputazione, e con bando del **5** Agosto **1799** rimise la Gabella all' antica. Il Governo Provvisorio del **1801**, col suo decreto del **28** Gennaio, soppresse la Deputazione, e le Gabelle furono affidate al Ministro dell' Interno;

(1) L' incanto s' apriva sopra una somma determinata di *fiorini*, anche negli ultimi tempi in cui il fiorino, almeno in Lucca, aveva cessato d' aver corso. Ma v' erano leggi che regolavano il suo valore, che era del tutto convenzionale, e variava in certi casi. Nel linguaggio della Gabella s' intendeva valesse quattro delle lire per i tempi correnti, o quaranta bolognini, e così era stato determinato dall' ultimo Statuto della G. M. del 1551. I. 68. Ad altri effetti il fiorino si valutava diversamente, come dallo Statuto del Comune del 1539. V. 67.

poi, con decreto della nuova Repubblica del **5** Giugno **1802**, fu abolita ogni autorità giuridica negli ufficiali di Gabella in materia di frodi, e rimessa la cognizione al tribunale ordinario. Con altro decreto dello stesso regime del **17** Novembre **1803**, le Gabelle Generali furono vendute ad una ragione di dodici voci, delle quali erano nove di privati e tre della *Nazione*. In tal modo, come si vede, si batteva la stessa via del Governo cessato; salvo che non s' imitava nella brevità dei contratti; chè questa volta l' affitto fu da durare non uno, com' era solito, ma quattro anni, cioè dal **1804** al **1807** inclusive. Sopravvenuto il Governo de' Baciocchi, non s' ebbe pazienza d' aspettare il termine del contratto, per fare cosa nuova alla maniera accentratrice, cioè un Appalto o Ferma Generale, dove furono comprese le Gabelle, le Dogane, i Tabacchi, il Sale, il Lotto, il Registro ed ogni altro dazio indiretto; il che fu ordinato con decreto del **21** Febbraio **1807**. Il **28** dello stesso mese la gran Ferma era bell' e conceduta al francese Gio. Gabriello Eynard; e dallo stesso decreto della sua nomina, i Lucchesi impararono che tutti i dazi erano cresciuti di un quarto, colla semplice trasmutazione della lira lucchese nel franco. Il principio della Ferma doveva esser portato retroattivamente al primo giorno dell' anno **1807**, e durare nove anni, cioè fino al **1** Gennaio **1816**; termine troppo lungo per un Governo sì pronto a fare e disfare. Infatti n' eran passati poco più di due, quando i Lucchesi furono avvertiti per mezzo di bando, che in grazia d' una convenzione conclusa a Parigi il **17** Gennaio **1809**, le Dogane, il Sale ed i Tabacchi del piccolo Principato, sarebbero amministrati per conto dell' Impero francese, e da impiegati francesi. Era questo, come si vede, il togliere una gran parte delle faccende alla Ferma dell' Eynard. Ma che questa fosse del tutto caduta in disgrazia, lo mostrò poi un decreto sommamente laconico, segnato il dì **11** Dicembre dello stesso anno **1809**, che dichiarava interamente rescisso il contratto, e che col primo giorno dell' anno venturo tutti i proventi sarebbero amministrati per conto del pubblico. Un altro decreto del dì **30** dello stesso mese, riordinava la Gabella delle porte della Città sui generi di consumo, chiamandola *Octroi*, da riscuotersi dagli agenti del Governo, ma con una partecipazione nella somma fissa di L. **27,000** annuali per il Comune di Lucca, anche questo di nuova fondazione. Ma presto colla rovina della fortuna napoleonica dovevano scomparire i Baciocchi, e con essi la maggior parte dell' opere loro. La Ferma Imperiale colle sue tariffe e co' suoi agenti cessava per Lucca il **18** Agosto **1814**, ed i Governatori della Provincia a nome degli Alleati vittoriosi ristabilivano le Dogane e le Gabelle secondo le consuetudini lucchesi, togliendo al Comune di Lucca il retratto dell' *Octroi*.

La Gabella Maggiore nel trecento era posta nella bottega e casa con torre già de' figliuoli Pinelli, presso la chiesa di S. Pietro in Cortina, dicontro al Pubblico Palazzo dal lato d' oriente. Nel corso del tempo s' era poi unita nella stessa fabbrica anche la Zecca; l' una coll' altra recandosi impaccio per l' insufficienza dello spazio. Onde, essendo specialmente lamentata l' angustia dei magazzini per le merci, fu risoluto di togliere la Gabella da quel luogo e trasportarla in una parte del Palazzo Pubblico dal lato di settentrione, ch' era più bassa e quasi fabbrica a sè. Sulla fine del **1517** il nuovo locale era in pronto, restando tuttavia aperta la Gabella vecchia; il che si ricava da un ordine che il Consiglio Generale dava il **23** Dicembre, che cioè questa si sgombrasse e si chiudesse, e che quindi la Gabella avesse la sua residenza nella fabbrica nuovamente accomodata. Nel Martilogio de' Beni Pubblici compilato il **1553** può vedersene la pianta, alla quale fa corredo una descrizione, che comincia: « La Gabella Maggiore, overo Dovana del Magnifico Comune di Lucca, è una gran casa *sive* palazzo murato, diviso in più et diverse stanze, con loggie, portichi, corte scoperta et molte altre sue pertinenze ec. Ha molti magaxeni murati et chiusi di muri coperti di volte, quali serveno a' mercanti della città et externi, che si conduceno ogni anno da epso Mag.co Comune. Qui è il ridutto di tutte le mercantie che vengano in questa città da diverse parti del mondo. Sonovi più officiali sopra ciò deputati della città, et fragl' altri quei che hanno cura delle Gabelle delle Compre e Vendite, Donazioni, Lassiti et simili, notaij, cancellieri et altri scrittori ordinati dal pubblico, come si conviene in simile negocio ». Ne' lavori ordinati dal Consiglio nel **1577**, che furono principalmente condotti dall' Ammannati, la Gabella fu lasciata nella stessa parte del Palazzo, mutando però alcune delle sue stanze. Ma quando nel **1726** si mise mano alla facciata di settentrione, il Consiglio Generale ordinò per il decreto del **28** Maggio, che si levasse dal Palazzo stesso, e si trasportasse in Piaggia Romana, in una delle case già de' Gesuati dietro la chiesa di S. Girolamo, la quale in conseguenza fu ridotta all' uopo con gli occorrenti lavori. Ed in questa ultima fabbrica, ripetutamente restaurata, durò la Gabella Centrale o Dogana, finchè un tal ufficio fu in Lucca; e, rimasta anche ne' tempi più vicini sede di uffici di Finanza, ora è occupata principalmente dalla R. Intendenza e dalla Tesoreria.

Non siamo chiari sulle vicende delle scritture della Gabella Maggiore. Della parte antica abbiamo nell' Archivio nostro alquanti volumi di leggi e di Statuti, provenienti dall' antica Cancelleria Palatina o dalla Tarpea.

De' libri di entrata e di contabilità, se ne hanno alquanti dal 1329 al principio del Secolo XV, ch' erano nella Camera o Archivio de' Notari: ma non hanno aspetto di raccolta, troppe essendo le lacune che vi si riscontrano. Così della stessa origine sono altri libri di cause e di atti diversi. Ma dell' amministrazione gabellare, dal secolo XV al principio del presente, si può dire che le scritture sieno perdute; e senza fallo dovettero essere un numero stragrande, fatta ragione della qualità dell' ufficio, e di così lungo spazio di tempo. È anzi singolar cosa che gl' inventari che restano del secolo passato *di libri di Gabelle,* non descrivano se non che quelli delle Gabelle delle Doti, Compre e Vendite, Pigioni e Dazìe, le quali erano bensì riscosse dai notari della Gabella, ma come aziende staccate da quella principalissima delle merci.

A quel poco che rimane della vecchia Gabella Maggiore, fanno seguito nella serie presente le carte della Balìa sopra le Gabelle Generali, dal 1700 in poi, cioè da quando essa diventò quasi un ufficio ordinario. L' attenenza fra l' una e l' altra istituzione fu così grande, che non dovevano esserne segregate le carte.

GABELLA MAGGIORE 1372 Luglio 6 - 1443 Luglio 4	1	Hoc est Statutum lucane Gabelle, factum, editum, compositum et firmatum per infrascriptos Statutarios, anno Nativitatis Domini Millesimo trecentesimo septuagesimo secundo, indictione decima, die sexta mensis Iulii etc. Membranaceo in fogl. di c. 85, colla giunta d' un quaderno cartaceo n. n. Non si ha nell' Archivio nissuno Statuto della Gabella più antico del presente, che contiene la riforma ordinatane dal Consiglio Generale il 7 Dicembre 1371. I nove cittadini incaricati della medesima, cioè Bartolomeo Forteguerra, Simone da Barga e Lodovico Mercati, dottori di legge; Betto Buzzolini, Francesco Betti, Andrea Bellomi e Guido Onesti, notari; Luiso Balbani e Lamberto Coluccini, dettero termine al loro lavoro il 6 Luglio 1372, e dichiararono in fine che lo Statuto riformato dovesse entrare in vigore il giorno 15 del veniente Agosto. Si compone di due parti; la prima, di 73 capitoli, riguarda propriamente la Gabella della Città e del Contado; la seconda, di capitoli 29, ha per soggetto le Gabelle delle Vicarie. Nel codice seguono, d' altri caratteri contemporanei, giunte o riforme parziali dal 30 Luglio 1372 al 4 Luglio 1443. Il quaderno cartaceo contiene la convenzione fra il Vescovo Saluzzi e gli Anziani di Lucca per le Gabelle della Jura, del 10 Luglio 1389.
1399	2	Al nome dell' Onnipotente Dio, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, Amen. Si contiene nel volume di tutti li Statuti della Magnifica Città di Lucca, fatti, composti et ordinati per li egregi et savii homini Bartholomeo Busolini, Nicolao di Poggio, Domenico Lupardi di Fondo notaio, Matheo di M.º Federigho Trenta, Nicolao Honesti, Dino Guinigi et Bartholomeo Balbani, cittadini di Lucca et Statutari della dicta città, publicati nel mese di Ferraio dell' Anno della Natività del Signor nostro Yh̃u Xp̃to MCCCLXXXXVIIII, li quali cominciòno haver luogo in kalende Novembre del dicto anno, infra gli altri come di sotto si noterà. Membranaceo in fogl. picc., scrittura del secolo XV o XVI in principio. Non è questo veramente uno statuto speciale della Gabella, ma quella parte dello Statuto del Comune del 1399, dove in 34 capitoli si discorreva della materia gabellare. Non avendosi intero quest' ultimo, non possiamo asserire se que' capitoli ne formassero un libro, o vi fossero aggiunti in calce; e nep-

GABELLA MAGGIORE

pure sappiamo se i medesimi si scrivessero originariamente in volgare, o fossero volgarizzati dipoi. In ogni modo però, è da correggere quanto ci venne fatto di asserire descrivendo un altro brano dello Statuto del 1399 (I. 35), che dicemmo esser l' unico documento dove fossero ricordati i nomi di chi lo compilò, i quali si leggono anche nel titolo surriferito.

Sec. XIV in fine - 1540 Dicembre 30 — 3

(Tit. est. e mod.) Gabella Maggiore. Statuti vari. Secoli XIV-XVI.

Membranaceo in fogl. c. 101; più un quaderno di forma minore, egualmente in pergamena, numerato da c. 70 a c. 85.

Manca il titolo. È in sostanza un vero e proprio Statuto di Gabella diviso in più libri, e scritto negli ultimissimi anni del secolo XIV; al quale in principio ed in seguito vennero aggiunte da mani diverse, ma quasi sempre di Cancellieri del C. di Lucca, moltissime correzioni e modificazioni allo Statuto medesimo, ed in generale, leggi ed ordini in materia d' imposte e gabelle, che vanno dal 1401 al 1540.

1438 Luglio 18 - 1443 Luglio 19 — 4

(Tit. mod.) Deliberazioni sopra pagamenti di Gabelle. 1438-1443.

In 4.° c. 26.

Quaderno di scrittura sincrona, contenente alquante deliberazioni in materie di gabelle prese dai Sei sopra l' Entrate, dal 1438 al 1443.

1487 — »

In nomine Domini, Amen. In volumine Statutorum Gabellarum Mag.ci Comunis lucensis nuper reformatorum et ordinatorum per Mag.cos et prestantes cives Statutarios, electos et deputatos per Magnificum Generale Consilium sub die XVII Septembris M. CCCC. LXXXVII etc., inter alia continetur et factum, decretum, sancitum et ordinatum est ut infra etc.

Membranaceo, fogl. pic. c. 22.

Gli Statutari di questa riforma furono Antonio Diodati, Ser Benedetto da Carrara, Giovanni Guidiccioni, Paolo Buonvisi, Giovanmarco (?), e Nicolao Tegrimi. Benchè il titolo sia scritto latinamente, il testo che sussegue è volgare.

1551 - 1593 Novembre 6 — 5

Statuti della Gabella Maggiore di Lucca.

Membranaceo in 4.° c. 215.

Con decreto del dì 21 Ottobre 1550, Tobia Sirti, Iacopo Arnolfini, Girolamo Lucchesini, Bernardino Cenami, Francesco Balbani e Martino Bernardini furono incaricati della compilazione del presente Statuto e per altro decreto del 19 Novembre di detto anno 1550, ebbero cura di stenderlo in lingua volgare. Costoro avevano compiuta l' opera il 7 Luglio 1551, come si ricava dalla seduta del Consiglio dello stesso giorno. Nel codice presente sono giunte fino al 6 Novembre 1593.

1551 . . . — 6

Statuti della Gabella Maggiore di Lucca, nuovamente copiato *(sic)* l'anno 1739 da me Giuseppe Antonio Morelli Fattore della medesima.

In 4.° c. 192, carattere tondo a modo di stampa.

È copia dell' antecedente.

GABELLA MAGGIORE
1551 . . .
1759 Agosto 17

7

Statuti della Gabella Maggiore di Lucca.

Membranaceo, c. 159, alquanto insudiciato dall' uso, e legato in corame ora assai strapazzato. Ha in fine un quadernetto cartaceo di giunta.

È copia dell' antecedente. Delle poche aggiunte che vi si leggono l' ultima è del 1759.

Nel Consiglio Generale adunato il 6 Agosto 1613 fu letta una relazione dell' Offizio sopra l' Entrate, che diceva essere cosa incomoda per i molti ministri delle gabelle, e per tutti coloro che avevano a trattare materie a quelle attenenti, di dover ricorrere al testo manoscritto dello Statuto della Gabella Maggiore conservato in pochi uffici pubblici; e chiedeva che il Consiglio restasse servito di dichiarare se lo Statuto medesimo fosse da mettersi a stampa, come altre volte era stato deliberato senza che però se ne venisse all' effetto. Il Consiglio, approvando la relazione letta, ordinava che il libro si stampasse in quel miglior modo e forma che fosse parso all' Offizio medesimo, e che avesse autorità di spendere l' occorrente. Non altro abbiamo trovato su questa impressione negli atti pubblici, nè mai vedemmo copia stampata dello Statuto della Gabella Maggiore di Lucca, che non sarebbe già un piccol libretto, ma un volume di giusta mole, come quelli del Fondaco e della Corte de' Mercanti. Il veder però che nel settecento se ne facevano tuttavia copie a mano, ne fa credere che anche nel 1613 il decreto del Consiglio restasse lettera morta, e che quindi detto Statuto non si stampasse mai per intero. Si stamparono bensì parecchie riforme parziali a quello, a forma di bandi, e gli Ordini sopra i pagamenti delle Gabelle, ossia le tariffe delle merci, che dovevano essere di continuo sul banco dei Gabellieri. Nel volume che segue se ne vedranno unite ben dodici edizioni diverse, e non son tutte.

1539-1818

8

(*Tit. est. e mod.*) Tariffe di Gabelle.

In 4.° o foglio piccolo, parte manoscritto parte a stampa. Contiene quanto appresso;

« MDXLVIII. Registro di quanto paghano di ghabbella le robbe et mercantie per entrata et per uscita, rinovato per decreto del Magnifico Consiglio Generale, celebrato a dì 26 Settembre 1539 ». (mss.).

« Ordini sopra i pagamenti delle Gabelle dell' Illustrissima et Eccellentissima Repubblica di Lucca, da cominciarsi in Calende di Gennaro 1636. Lucca, Del Giudice, 1635. (a stampa).

« Ordini ec. da cominciarsi in Calende di Gennaro 1653. Ivi, Bernardino Pieri e Iacinto Paci, 1654. (c. s.).

« Ordini ec. da cominciarsi in Calende di Gennaro 1661. Ivi, Francesco Marescandoli, 1661. (c. s.).

« Ordini ec. da cominciarsi in Calende di Gennaro 1667. Ivi, Iacinto Paci, 1667. (c. s.).

« Ordini ec. da cominciarsi in Calende di Gennaro 1679. Ivi, id., 1679. (c. s.).

« Ordini ec. da cominciarsi in Calende di Gennaro 1686. Ivi, id., 1686. (c. s.).

« Ordini ec. approvati dall' Eccellentissimo Consiglio li 11 Dicembre 1718, da principiare in Calende di Gennaro 1719. Ivi, Domenico Ciuffetti, 29 Dicembre 1718. (c. s.).

« Ordini ec. approvati ec. li 28 Dicembre 1736, da principiare in Calende di Gennaro 1737. Ivi, id., 1737. (c. s.).

GABELLA MAGGIORE		« Ordini ec. approvati ec. li **28** Dicembre **1736** ec. Ivi, Filippo Maria Benedini, **1748**. (c. s.). « Ordini ec. approvati ec. li **28** Dicembre **1736** ec. Ivi, id., **1765**. (c. s.). « Ordini ec. approvati ec. li **28** Dicembre **1736** ec. Ivi, id., **1784**. (c. s.). « Ordini ec. approvati ec. li **28** Dicembre **1736**, colle aggiunte fatte per deliberazione dell' Illustrissimo Magistrato sopra l' Entrate del **22** Dicembre **1798**, ec. Ivi, id., **1798**. (c. s.). « Tariffa Generale delle Gabelle del Principato di Lucca. Ivi, Francesco Bertini, **1807**. (c. s.). « Ordini sopra i pagamenti delle Gabelle Generali dello Stato Lucchese approvati dal Governo Provvisorio li **28** Luglio **1814**, da principiare il dì **18** Agosto dello stesso anno. Ivi, id., (**1814**) (c. s.). « Regolamento Organico delle Dogane e Tariffa Daziaria per la Provincia di Lucca (approvata dal Governatore Werklein il **22** Luglio **1815**). (Ivi, **1815**), (c. s.). « Tariffa Generale delle Dogane e Gabelle del Ducato di Lucca e Regolamenti Organici sul sistema daziario. Ivi, id., **1818**. (c. s.).
(1802-1805)	9	*(Tit. est. e mod.)* Gabella Maggiore, Tariffe. In 4.° Contiene un disegno di riforma dell' ultima tariffa gabellare della Repubblica aristocratica, ordinata dal Potere Esecutivo della Repubblica democratica (**1802-1805**), e compilata da Giandomenico Belluomini e Francesco Giannini.
1329 - 1433	10-50	*(Tit. est. e mod.)* Introito della Gabella. 1329-1433. In 4.° volumi **41**, contenenti più registri. Vi mancano i registri delle annate o semestri seguenti; **1330-1336**, **1341-1347**, **1349-1350**, **1352-1361**, **1363-1370**, **1372**, **1377**, **1379**, secondi sei mesi **1380**, primi **1381**, **1382-1384**, primi **1385**, secondi **1388**, secondi **1400**, secondi **1402**, **1405**, **1411**; finalmente degli anni correnti dal **1413** al **1432** rimangono pochi frammenti riuniti in un solo volume. Di altri frammenti del secolo XIV e XV, di cui non si è potuto rintracciare gli anni, ne sono stati formati quattro volumi che sono in appendice alla raccolta.
1344 Febbraio 20 - 1352 Gennaio 30	51	*(Tit. est. e mod.)* Apertura delle Casse Generali e della Cassa del Vino. 1344-1352. In 4.° tre registri in un solo volume. Come fu detto in questo stesso volume (pag. **12**), la gabella sulle merci grosse, cioè paglie, fieno, frutti ec., si scrisse un tempo alle porte di Lucca, sotto il titolo di Casse Generali; e così per la gabella del Vino v' era una cassa particolare. In questi tre registri, di parte degli anni **1344**, **1345**, **1351** e **1352**, si hanno i conti delle due qualità di riscossioni, le quali si facevano con modi e solennità particolari.

GABELLA MAGGIORE 1370 Dicembre 16-1400 Dicembre	52-55	*(Tit. est. e mod.)* Gabella della Porta di Borgo. 1370-1400. In 4.° volumi 4, contenenti 27 registri. Il primo registro è del Vino entrato in città per la Porta di Borgo, dal Dicembre 1370 al Luglio 1372; gli altri sono tutti di quelle altre qualità di mercanzie, che introdotte dalla porta, si dovevano *rappresentare*, o accompagnare, alla Gabella Maggiore, che oggi si direbbe centrale, per ivi pagare il dazio. Sono saltuari dal 1375 al 1400, ed alquanti sono scritti in volgare.
1352 Luglio 1-1399 Dicembre	56-61	*(Tit. est. e mod.)* Gabella della Porta S. Donato. 1352-1399. In 4.° volumi sei, composti di 31 registri. Il primo registro è della biada introdotta nel 1352, che forse fu soggetto di qualche dazio straordinario. I susseguenti, saltuari dal 1370 al 1399, sono delle merci entrate per la stessa Porta e condotte alla Gabella Maggiore. La più parte sono in volgare.
1347 Gennaio - 1401 Dicembre	62-65	*(Tit. est. e mod.)* Gabella della Porta S. Gervasio. 1347-1401. In 4.° volumi quattro, di 26 registri. Sono i libri delle merci introdotte per Porta S. Gervasio e di lì condotte alla Gabella Maggiore. Alcuni in volgare.
1345 Novembre-1347 Febbraio	66	*(Tit. est. e mod.)* Gabella della Porta S. Gervasio. Pedaggio fra Pistoia e Pisa. 1345-1347. In 4.°, tre registri riuniti. Libri speciali delle merci, che andando dalle parti di Pistoia a Pisa, o viceversa, passavano da Lucca mediante la Porta S. Gervasio, e vi pagavano un pedaggio. Uno è in volgare.
1370 Gennaio - 1399 Dicembre	67-72	*(Tit. est. e mod.)* Gabella della Porta S. Pietro. 1370-1399. In 4.° volumi sei, con 32 registri. Merci dalla detta Porta S. Pietro introdotte ed accompagnate in Gabella Maggiore. Una buona parte di questi libri è in volgare.
1371-1375	73	*(Tit. est. e mod.)* Merci uscite di Città e rientrate. 1371-1375. In 4.°, cinque vacchette in un volume. Le merci uscite di città e ritornate, non pagavano.
1351-1352	74	Hec est Vacchetta Cammerariorum Sigillecti Maioris Lucane Gabelle, Provisorum Gabelle eiusdem, et Portonariorum, factorum per Collegium Dominorum Antianorum etc., sub anno Nat. Dom.

GABELLA MAGGIORE		
		Millesimo trecentesimo quinquagesimo primo, die decimo octavo mensis Septembris principiata. Vacchetta in 4.°
1333-1389	75-80	*(Tit. est. e mod.)* Cause Civili e Criminali. 1333-1389. In 4.° volumi sei, con 25 registri. Sono processi, condanne ed altri atti giuridici della Gabella Maggiore, saltuariamente compresi fra i due anni segnati.
Sec. XIV.	81-82	*(Tit. est. e mod.)* Vacchette diverse. Sec. XIV. Due volumi in 4.° picc., contenenti più vacchette o frammenti di vacchette, appartenenti a cause agitate nella Gabella, e ad altri atti di quell' ufficio.
1346-1347	83	*(Tit. est. e mod.)* Atti vari. 1346-1347. In 4.° Son frammenti di due libri di bandi, intimazioni ai Comuni ed altri atti di Betto Pape di Pisa Maggiore Officiale della Gabella di Lucca.
		BALÌA SOPRA LE GABELLE GENERALI
1700 Gennaio 9 - 1807 Gennaio 11	84-85	*(Tit. est. e mod.)* Balìa sopra le Gabelle Generali. Deliberazioni. 1700-1805. In 4.° volumi due, contenenti sette registri. Le deliberazioni dei Deputati cominciano col 9 Gennaio 1700, e cessano veramente al 30 Dicembre 1800. Ma fanno seguito in questa raccolta gli atti della Società delle Gabelle Generali, istituita, come si disse, per decreto degli Anziani della Repubblica democratica il 17 Novembre 1803, i quali corrono dal 23 Dicembre di detto anno al dì 11 Gennaio 1807.
1759-1786	86	*(Tit. est. e mod.)* Balìa ec. Contabilità. 1759-1786. In fogl. gr. Contenente i seguenti registri. I. « Libro di scrittura delle Gabelle Generali per gli anni 1759 e 1760 a conto pubblico, con la sopraintendenza di Sei spettabili Cittadini eletti dall' Eccellentissimo Consiglio, li 9 Gennaio 1759 ec. ». II. « Libro ec. per gli anni 1769 e 1770 a conto pubblico, colla Soprintendenza di Sei spettabili cittadini ec. ». III. « Libro ec. per gli anni 1772-1773 a conto pubblico ec. ». IV-V-VI. « Libri simili, correnti dal 1779 al 1786. ».
1740-1800	87	*(Tit. est. e mod.)* Balìa ec. Scritture. 1740-1800. Filza in 4.°

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI

Il riscuotere la gabella o imposta, che a cominciare dal secolo decimoquarto gravò i contratti di compra e vendita ed altre qualità di alienazioni, le doti, le successioni e le pigioni, fu incarico della Gabella Maggiore, la quale ne fece però un' azienda staccata dall' altra sua principale di raccogliere il dazio sulle merci. Le denunzie ed i pagamenti degli atti anzidetti, furono ne' tempi meno antichi riferiti in libri particolari; ma, perchè in principio si scrissero insieme in una sola qualità di registri, c' è convenuto comporre di tutti una serie sola, che abbiamo intitolata Gabella sopra i Contratti e Testamenti; la quale comprende così quell' unione d' imposte che nel 1806 si disse Registro sopra gli Atti, e passò nell' ufficio del Registro allora istituito.

La serie riunisce pertanto le seguenti raccolte.

1. Gabella sulle Compre e Vendite, formata di libri prima comprendenti anche la gabella sopra le Doti e Testamenti, poi staccati.
2. Gabella sopra le Doti, libri staccati.
3. Gabella dei Testamenti, in antico detta anche Gabella dei Morti, quindi de' Prelegati.
4. Gabella delle Pensioni o Pigioni e de' Livelli, volgarmente un tempo Gabella degli *Impacci*.
5. Inventari.

Alla descrizione delle prime quattro qualità di scritture, anteporremo alcune notizie speciali, bastando qui di riferirne alcune che tutte insieme le riguardano. Nel secolo XV, cessata la lunga guerra co' Fiorentini e riordinata la Repubblica, il Consiglio Generale, venne a composizione colle Vicarie che formavano la parte del territorio più remota dalla città, queste sottoponendosi al pagamento di certe somme determinate, a patto d' essere esenti dalle imposte che gravavano generalmente gli altri sudditi. Però, dopo siffatte Composizioni si cercherebbero invano i pagamenti per atti di Compre, Vendite, Doti, Successioni e Pigioni, avvenuti nelle Vicarie. È vero bensì che il Consiglio Generale, in una legge del 16 Marzo 1563, diretta a trovar modo di crescere le pubbliche entrate, aveva ordinato che quindi innanzi le tre Vicarie di Coreglia, Valdilima e Valleriana dovessero anch' esse pagare tali imposte. Ma que' popoli, ch' erano francati fino dal 1449, avendo fatto ricorso, il Consiglio stesso ai 6 del susseguente Aprile, credette nella sua lealtà d' accogliere con favore l' istanza; onde anche per queste tre Vicarie il privilegio non venne meno, e fu osservato, come per l' altre, per tutto il tempo della Repubblica.

Sull' origine di queste gabelle non abbiamo notizie sicure. La Gabella sulle Compre e Vendite esisteva già nel 1320; e noi dubitiamo che questa ed altre consimili fossero istituite sotto la signorìa di Castruccio Antelminelli, il quale involto di continuo in imprese di guerra ed in grosse spese, specialmente per aver distrutto gli ordini militari cittadineschi, e fatto esercito invece di ghibellini e di tedeschi mercenari, dovette gravar la mano sopra i sudditi, e cercare nuovi rami di pubblica entrata. Una volta poste, non si tolsero più, eccettuata la Gabella sopra le Pigioni, che si abbandonò, perchè difficile e di poco valore, nel 1753. Essendo il Codice Napoleone divenuto legge dello Stato lucchese col 1 Maggio 1806, e questo supponendo l' esistenza del Registro alla foggia di Francia, ne venne per conseguenza d' istituirlo anche fra noi, come si fece per una legge del Principe Baciocchi segnata il 13 dello stesso mese. Coll' articolo 60 della medesima si dissero abolite le tasse antiche sulle *Doti, Eredità, Donazioni, Legati,* e *Vendite di beni fondi,* e comprese nel sistema daziario del nuovo Registro.

I libri di questa serie son venuti per la maggior parte dalla Camera o Archivio de' Notari, la quale però doveva averli ricevuti assai recentemente dalla Gabella Maggiore, dove prima si custodivano.

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI

GABELLA SOPRA LE COMPRE E VENDITE, DOTI, TESTAMENTI EC. *poi delle sole* COMPRE E VENDITE

Oltre le solennità volute dal gius comune in materia di compra e vendita d' immobili, erano nell' antica legislazione lucchese due prescrizioni speciali, che si trovano riferite nello Statuto del 1308. Prima, quella di non potersi alie-

GABELLA
SOPRA I CONTRATTI
E TESTAMENTI

nare uno stabile di valsente superiore alle **50** lire, senza avvertirne anticipatamente il pubblico mediante bando, affinchè dentro un mese, coloro che avessero ragioni sul fondo da vendersi, potessero farle valere. Seconda, l' obbligo per i notari di denunziare i contratti di tal natura, e farli registrare o insinuare, *ad perpetuam rei memoriam,* presso quegli ufficiali che avevano la custodia de' Libri degli Sbanditi (*Stat. a.* **1308. II. 58-59**). All' esatta esecuzione di questa denunzia e registrazione, la cui mancanza produceva del resto la nullità del contratto ed invalidava il possesso, vigilavano cinque notari, eletti ogni anno per borgo e per porta. Erano essi incaricati anche di ricevere l' opposizioni che si facessero contro le vendite bandite; onde è chiaro che nel loro magistrato si riuniva in qualche modo la qualità de' moderni uffizi sopra il Registro e le Ipoteche. Però, se può congetturarsi alcuna cosa per tempi in cui tanta parte degli atti pubblici fanno difetto, pare che l' ufficio dei cinque avesse solamente per oggetto la guarentigia dei privati, non l' interesse del fisco: non trovandosi espresso che la registrazione fosse soggetta ad una tassa proporzionale, ma solamente al pagamento di una piccola mercede ai registratori, fissata in sei denari per ogni contratto. Ma, ad ogni modo, che quel dazio non si facesse lungamente aspettare, si ricava per indiretto da uno stanziamento degli Anziani di Lucca del tempo de' Rossi, e precisamente del **5** Ottobre **1334**, nel quale, contemplandosi la perdita delle scritture pubbliche per il fuoco messo nella città dai saccomanni del Bavaro, si decretava che non dovessero attendersi l' eccezioni contro le vendite stipulate dal **1320** al **1329**, quando per ragione si allegasse la mancanza di prova della insinuazione e del pagamento della gabella. Dal qual ordine, se non può dedursi con certezza che la gabella o dazio proporzionale sul prezzo della cosa venduta fosse istituita nel **1320**, è manifesto, che per lo meno, in quell' anno era già in corso.

Però i primi documenti diretti di questa imposizione si hanno ne' libri del Camarlingo Generale che principiano col **1329**; ed i registri particolari più antichi della medesima sono del **1331**. Dalla collezione di questi, che salvo poche interruzioni, corrispondenti a' tempi in cui l' esazione fu data in appalto, non che dai diversi Statuti della Gabella Maggiore, apparisce un fatto assai raro nella storia delle imposte, ed è che quel dazio, stabilito fino dal principio in denari otto per lira, cioè tre e un terzo per cento sul prezzo o stima della cosa venduta, fu mantenuto eguale fino al **1806**, cioè per quasi cinquecento anni. In massima, la legge era, che meno patti in contrario, la gabella dovesse gravare a parti eguali il compratore ed il venditore, ma il primo era responsabile del pagamento in faccia al fisco, salvo a riaverne la metà dall' altro. Erano assolute dal pagamento le vendite fatte al pubblico, alla chiesa ed a luoghi pii: e quelle che avevano per oggetto i mobili ed i semoventi. A ciò però fu nel corso de' tempi fatto eccezioni; come quando sotto il governo arbitrario dei Pisani la gabella fu estesa anche ai mobili, agli animali ed agli schiavi venduti, come si ricava specialmente dal registro del **1367**, qui sotto descritto al n.° **18**; e quando s' impose la gabella fissa d' un fiorino per ogni testa di schiavo o di schiava che si vendesse; il che, ordinato da una legge del **29** Aprile **1394**, s' introdusse poi negli Statuti della Gabella Maggiore che si rinnovarono dopo quell' anno.

Anche dopo l' ultima compilazione di detti Statuti, che fu del **1551**, non mancarono nuovi ordini su questa gabella, ed una legge assai importante sulla medesima si decretò dal Consiglio Generale il **19** Dicembre **1561**. Fra le cose che questa aggiunse, fu, che dove prima i notari erano tenuti sotto grave

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI		pena a denunciare le vendite ed a corrispondere della gabella, ora questa dovesse pagarsi anticipatamente, e la polizza del pagamento registrarsi nel contratto. Ma una tal prescrizione fu visto esser causa d' inconvenienti, e di rendere difficili le contrattazioni, onde si tolse di lì a non molto. Una lunghissima consuetudine aveva resa tollerabile questa gabella, la quale meritamente aveva riputazione di esser eccessiva, sproporzionata e causa non ultima della poca mobilità dei possessi nel nostro paese. Nel 1806, benchè allora in generale le imposte fossero state cresciute, i dazi sopra i contratti di Compra e Vendita vennero notevolmente moderati colla legge del Registro che in quell' anno si pubblicò.
1331 Gennaio 17-Marzo 8	1	Liber Introitus Tomuccij Overardi lucani civis, Cam. pro luc. Comuni de Proventu et Gabella Dotium, Testamentorum et similium, pro anno D. M.° CCC.° XXXI. Existente ejus Notario Ser Opizo Dombellinghi. In 4.° n. n. Con sole 3 pagine scritte oltre il titolo. Vi sono anche le Compre e Vendite, ed è scritto in volgare.
1331 Gennaio 17-Marzo 8	»	Liber Introitus denariorum recollectorum de Proventu et Gabella Dotium et Testamentorum, Emptionum et Venditionum rerum immobilium, scriptus per me Opizonem Dombellinghi Notarium dicti Proventus pro luc. Com. Existente Camerario dicti Proventus Tomuccio Overardi, sub anno N. D. M.° CCC° XXXI, diebus et datalibus infrascriptis etc. In 4.° n. n. È della medesima contenenza del primo, se non che è scritto latinamente.
1341 Maggio 12-1342 Ottobre 31	2	Liber Crediti Residuorum Gabelle Proventus Dotium, Testamentorum, Venditionum, Donationum, Alienationum et aliorum ab eis dependentium, factorum et datorum a die XII mensis May MCCCXLI, usque ad diem ultimam mensis Octobris A. N. D. MCCCXLII inclusive, tam per Cives lucanos et habitantes Luce, quam per homines et personas Sex Miliarum, Districtus et Fortie luc. Factus et compositus existente Maiore Officiale luc. Gabelle Dom. Iacobo de Fanullia de Pisis, per Ser Matheum Dom. Bartholomei Giordani de Luca et Iohannem Magistri Nesis de S. M. in Monte, Notarios ad predicta deputatos per Magnificum Dom. Dinum della Rocca Vicarium luc. etc., die XXII Novembris MCCCXLII etc. In 4.° c. 100. Questo registro ed altri che seguono sono relativi alla riscossione arretrata per atti stipulati nel tempo della guerra e dell' assedio, dei quali la Gabella non era stata pagata. La sospensione dei pagamenti pare che fosse durata dal 12 Maggio 1341 a tutto Ottobre 1342.
1341 Maggio 12-1342 Luglio 1	3	Liber Introytus Residuorum Gabelle Proventus Comperarum, Venditionum, Alienationum, Dotium, Testamentorum et aliorum, facto-

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI		
		rum per lucanos cives et comitatinos de Sex Miliariis et Vicariis et habitantes in dictis locis, a die XII May A. N. D. M.° CCC.° XLI, qua dictus Proventus remansit lucano Comuni, usque ad Kal. Iulii A. M. CCC. XLII. Existente Camerario dicti Introytus Cosciorino Mingogi de Luca, et Notariis Ser Petro Albertini et Andrea Domaschi etc., qui introytus incipit die XI Iulii infrascripto A. D. MCCCXLII.
		In 4.° n. n.
1341 Maggio 12-	4	Quaternus in se continens quedam residua Crediti Proventus Gabelle Emptionum, Venditionum, Dotium et aliorum ad dictum Proventum spectantium, factorum a die XII May 1341, qua dictus Proventus remansit lucano Comuni, in antea. Incepti et compilati per me Iacobum Homodei de Luca Notarium deputatum etc.
		In 4.° n. n.
1341 Maggio 12- 1342 Novembre 1	5	*(Tit. est.)* Introytus Residuorum Gabelle Proventuum Venditionum, Testamentorum, Dotium et aliorum. A die XII May A. N. D. MCCCXLI, usque ad Kalendas Novembris A. N. D. MCCCXLII.
		In 4.° n. n.
1341 Maggio 12- 1342 Luglio 1	6	Liber Crediti Residuorum Gabelle Proventus Comperarum, Venditionum, Dotium et Alienationum et aliorum, factarum per homines et personas Vicariarum et habitantes in eis, a die XII Maij A. D. M.° CCC.° XLI, quo dictus Proventus remansit lucano Comuni, usque ad Kalendas Iulii A. D. M.° CCC.° XLII, incepti et compilati per Ser Andream Domaschi, et me Petrum Albertini, Notarios et Officiales deputatos etc. etc.
		In 4.°, scritto fino a c. 16.
1342 Luglio 1	»	Liber Crediti Gabelle Proventus Comperarum, Venditionum, Dotium et Alienationum, factarum per homines et personas Vicariarum et habitantes in eis, incepti in kalendis Iulii A. D. M.° CCCXLII.° etc. Notariis Ser Andrea Domaschi et Petro Albertini etc.
		In 4.° Oltre il titolo vi è una sola carta di scritto.
1341 Maggio 12	7	Introytus denariorum proventorum ad Filippum Falabrine de Luca, Camerarium Proventus Dotium, Emptionum et Venditionum et similium pro luc. Comuni, de denariis exactis de dicto Proventu, pertenente ad exigendum luc. Comuni a die XII May M. CCCXLI

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI		
		in antea, qua die remansit luc. Comuni. Existente Notario dicte exactionis etc. Iacobo Homodei de Luca. In 4.° n. n.
1341 Maggio 12-Agosto 31	»	Liber introytus pecunie recepte per Thomuccium Overardi etc., Camerarium Proventus Dotium, Testamentorum, Alienationum et aliorum pro luc. Comuni, cuius officium inchoavit die XII May presentis anni, quia dictus Proventus remansit in Comuni, scriptus per me Nicholaum Birri etc. Notarium dicti Proventus, sub A. N. D. M. CCCXLI.° In 4.° n. n. V' è anche scritto l' introito del Provento del Fieno e delle Paglie.
1341 Maggio 12-1342 Novembre 1	8	Hic est liber totius Introytus denariorum qui pervenerunt ad manus mei Macthei dom. Bartholomei Iordani de Luca notarii, ex Gabellis infrascriptis, videlicet Comperarum, Venditionum, Dotium, Testamentorum, Permutationum et Insolutorum volontarie datorum, et similium, a die XII May anni N. Dom. M.° CCC.° XLI.° usque ad kalendas Novembris M.° CCC.° XLII.° etc. Factus et compositus et ordinatus per me Mactheum Iordani etc., anno Nativitatis Dom. M.° CCC.° XLIII.°, Indictione XI, die V mensis Aprilis etc. In 4.°, scritto fino a carte 47. Oltre i residui o arretrati delle Gabelle delle Compre, Vendite, Doti e simili, vi sono scritti quelli dei Cittadini Silvestri, Vino Venale ec.
1342 Agosto 5-1345 Ottobre 1	9	Liber Crediti Contractuum infrascriptorum notariorum Comperarum, Vendictionum, Dotium, Insolutorum, Testamentorum et aliorum dependentium ab eis, spectantium ad luc. Comune de A. D. M. CCCXLII, incipiendo a medio mensis Augusti usque ad kalendas Novembris dicti anni, et de A. D. M. CCCXLIIII et M. CCCXLV usque ad kalendas Octobris dicti anni, subcelatorum et non denuntiatorum per notarios ipsos contractus habentes, et inventorum et repertorum subcelatos per Bertuccium Catrignelle et Macteum Corsini, denuntiatos per eos lucane Gabelle, cum beneficio habendi quartam partem secundum formam Statuti Gabelle, et per specialem promissionem eis factam per dom. Iohannem Damiani de Pisis olim Iudicem et Maiorem Officialem Luc. Gabelle pro Comuni Pisano etc. Factus et compositus etc., existente Camerario dicti Crediti Lando Marmi de Luca pro Comuni lucano et Andrea Bianchi Notario ad predicta etc., sub A. N. D. M. CCCXLVI, incipiendo in kalendis Martii etc. In 4.°, carte scritte 58.

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI 1342 Agosto 16-Novembre	10	Liber Introitus Proventus Gabelle Comperarum, Venditionum, Alienationum, Dotium, Testamentorum et aliorum ad hunc Proventum spectantium etc., a die XV Augusti A. N. D. M. CCCXLII, citra, quo tempore exactio dicti Proventus pertinuit et pertinet Communi lucano etc. Existente Maiore Officiale lucane Gabelle domino Iacobo de Fauullia de Pisis iurisperito. Et Camerario dicti Proventus etc. Francisco Andrea Ghiocti de Luca et Ser Stefano Nicolai et Iacobo Homodei luc. civibus, Notariis dicti Proventus etc., incohantibus suprascriptum officium die XVI dicti mensis. In 4.° n. n.
1344 Aprile 5-Luglio 1	11	Liber Crediti Proventus et Gabelle Venditionum, Alienationum, Dotium, Testamentorum et aliorum, factorum a die quinta presentis mensis Aprilis A. N. D. M.° CCC.° XLIIII, Ind. XII, in antea, durantibus presentibus novitatibus et dapnificationibus inimicorum, et ipsa die scriptus per me Thomeum Ser Finocchi de Luca, Notarium ad predicta electum etc. In 4.° n. n.
1344 Luglio 1	»	Introitus Residui Crediti Ser Tomei Ser Finocchii, Notarii olim pro lucano Comuni Proventus Dotium, Alienationum, Venditionum, Testamentorum etc., denariorum perceptorum de ipso Residuo etc. per me Morlanum Ser Blanci de Luca, Notarium etc., a kalendis Iulii citra presentis A. N. D. MCCCXLIIII, etc. In 4.° n. n.
1344 Luglio 1-1345 Gennaio 1	12	Liber Introitus denariorum perceptorum per Nicolaum Flammi etc. Camerarium pro lucano Comuni Proventus et Gabelle Venditionum, Alienationum, Comperarum, Dotium, Testamentorum et aliorum, inceptus et compositus die kalendarum mensis Ianuarii anni Nativitatis D. Millesimi trecentesimi quadragesimi quinti, per me Morlanum Ser Blanci Iacobi de Luca, Notarium electum etc. ad dictum officium etc. In 4.° n.n. Anche questo registro è relativo ad arretrati, leggendosi sulla coperta *de Residuo Crediti a kalendis Iulii A. N. D. MCCCXLIIII citra.*
1344-1345	13	Liber Introytus denariorum perceptorum per Bartholomeum Arnolfi de Luca Camerarium Proventus Dotium, Venditionum et similium pro lucano Comuni de dicto Proventu, cuius officium incohavit A. MCCCXLV, Ind. XIII, die prima mensis Iulii. Ac etiam certorum residuorum dicti Proventus A. MCCCXLIIII etc. In 4.°, scritto fino a c. 92.

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI 1345 Ottobre - 1346 Febbraio	14	Hic est liber Introytus denariorum perceptorum de generali exactione de Creditis originalibus Proventuum Comperarum, Alienationum, Dotium, Testamentorum, ac etiam Civium Silvestrium et Pensionum, per Landum Marmi civem lucanum, Camerarium ad predicta pro lucani Comuni spetialiter deputatum, et scriptus per me Raynerium Petri del Maestro de Luca, Notarium et scribam dictorum Proventuum, sub A. N. D. MCCCXLV, diebus et mensibus infrascriptis etc. In 4.°, scritto fino a c. 77.
1347 - 1348	15	Rogita ad Gabellam spectantia (1347-1348). Vacchetta in foglio. Vi sono registrati contratti e testamenti sottoposti a Gabella, dell' anno 1347 e dei primi mesi del 1348.
1359 Ottobre 29 - 1360 Settembre 5	16	Liber Introytus Gabelle Proventus Dotium, Alienationum et Testamentorum et aliorum pro lucani Comuni, inceptus die XXVIIII mensis Octubris A. N. D. M. CCCLVIIII, existente Notario et Camerario dicti Proventus pro luc. Comuni me Petro q. Vannis Dati de Luca Notario etc. In 4.° n. n.
1366 - 1367	17	*(Senza titolo)* In 4.° Carte segnate 201-250. È frammento d' un libro di contratti e testamenti gabellati degli anni 1366-1367.
1367 Dicembre 1 - 1369 *(Stil. Luc.)* Dicembre 31	18	Hic est liber Crediti Proventus Dotium, Testamentorum et Hereditatum, Venditionum, Alienationum bonorum mobilium et immobilium quocumque titulo, ac etiam Divisionum et Assignationum aut Transationum ad partem stantem tam in Curia quam extra, seu quocumque alio titulo darentur, et Solutionum que fierent animo rehabendi, que omnia contrahentur in Civitate lucana, eiusque Burgis et Subburgis et eius Comitatu, Fortia et Districtu, secundum formam provisionis et ordinis Magnifici et excelsi Dom. nostri Dom. Iohannis de Comitibus, Dey gratia Ducis Pisani etc., aut ex forma Statutorum et Ordinum Maioris Curie Pisane Gabelle, aut ex forma litterarum prefati domini Ducis etc. Scriptus et compositus per me Iohannem quondam Simonis Ioannis de Palaria, Notarium et scribam publicum ad hec deputatum etc., pro tempore unius anni incepti die kalendarum Decembris anni Nat. Dom. Millesimo trecentesimo sexagesimo septimo etc., secundum cursum lucanum etc. In 4.°, scritto fino a c. 228.

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI		Dal titolo riferito si comprende che questa imposta, negli ultimi e più duri tempi della signoria pisana, era stata sottomessa alle leggi della Gabella di Pisa ed anche agli ordini arbitrari del Doge Dell' Agnello.
1369-1370	19	Liber Crediti Proventus Dotium, Testamentorum Vicariarum lucani Districtus et Terrarum extraordinariarum, factus et compositus sub A. N. D. MCCCLXVIIII, incipiendo die XXV dicti (?) mensis, et scriptus, compositus per me Opisonem Dombellinghi Notarium etc. In 4.°, scritto fino a c. 72.
1409-1569	20-107	*(Tit. est. e mod.)* Gabella sopra i Contratti ec. 1409-1569. In fogl. volumi 88, alla più parte de' quali sono annessi i repertori alfabetici. Registri dove in generale sono riunite le note de' pagamenti per ogni qualità di contratto sottoposto a gabella, per Testamenti, Pigioni, Dazìe ec. I volumi più antichi sono evidentemente lo spoglio di libri o vacchette in cui si notavano divisamente le diverse qualità di gabelle. Coll' anno 1570 si fecero registri a parte dei pagamenti dei Prelegati, cioè dei dazi sopra le successioni.
1570-1579	108-117	*(Tit. est. e mod.)* Gabella c. s. 1570-1579. In fogl. volumi 10, co' repertori aggiunti. Seguito della collezione, diminuita però della parte riguardante i Prelegati. Col 1580 cessano le carte relative alle Pigioni, essendo pure di esse fatta allora raccolta a parte.
1580-1639	118-177	*(Tit. est. e mod.)* Gabella delle Compre, e delle Doti. 1580-1639. In fogl., volumi 60, co' repertori. Seguito della collezione, ristretta però ai contratti di Compre e di Doti. Col 1640, anche delle Doti essendosi fatta raccolta a sè, tutte queste gabelle ebbero libri speciali.
1640-1806	178-247	*(Tit. est. e mod.)* Gabella delle Compre. 1640-1806. In fogl., volumi 70, co' repertori.
1531-1545	248-249	*(Tit. est. e mod.)* Vacchette di Compre e Doti. 1531-1545. In fogl. picc., vacchette 2. Sono le vacchette di due notai d' ignoto nome, contenenti note di contratti per Compre e per Doti; la prima dal 1.° Gennaio 1531 al 20 Febbraio 1546, l' altra dal 28 Febbraio 1531 al 10 Gennaio 1545.
1741-1805	250	*(Senza titolo).* Filza in 4.° Scritture diverse appartenenti alla Gabella delle Compre e delle Doti.

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI

GABELLA DELLE DOTI *(Libri staccati)*

La Gabella sopra le Doti faceva carico ai mariti, ed il pagamento della medesima si guarentì secondo i tempi, con molte prescrizioni, principalmente sottoponendo a castighi ed a multe i notari che non avessero denunziato in tempo debito alla Gabella Maggiore i relativi contratti. La legge ordinava che non potesse farsi sposalizio con assegnamento di dote maggiore di L. 50, senza contratto in pubblica forma; e vi fu pure un tempo anche la prescrizione che i notari non potessero rogarsi di tali strumenti se anticipatamente la gabella non fosse stata pagata; il che si tolse poi, per esser cosa di esecuzione difficile, come accadde per la Gabella delle Compre e Vendite. Il dazio sulle Doti, fino dai primi tempi di cui se ne ha memoria nelle carte pubbliche, cioè dal 1330, fu di sei denari per lira, ovvero 2 e mezzo per cento; ed in tal somma non solo si pagò fino al 1806, quando seguì l'istituzione del Registro, ma nella prima legge del medesimo fu mantenuto allo stesso saggio. Le contumacie delle denunzie erano punite coll'aumento del quarto.

1640-1806 | 251-312 | *(Tit. est. e mod.)* Gabella delle Doti. 1640-1806.

In fogl., volumi 62 con repertori.
Sono i registri speciali dei pagamenti della Gabella sopra le Doti, che dal 1640 furono scritti a sè. Per gli anni antecedenti si consulti la raccolta già descritta, e si noti anche che le denunzie delle Doti si trovano per alquanti anni, dal 1570 in poi, nei registri de' Prelegati.

GABELLA DEI TESTAMENTI, *in antico detta anche* GABELLA DEI MORTI *e quindi de'* PRELEGATI *(Libri staccati)*

Nello Statuto del 1308, non abbiamo trovato indizio che allora fossero gravate d'imposta le successioni, ma ne' libri che si hanno del Camarlingo, appartenenti all'anno 1330, si ha chiara memoria che allora fosse in vigore una Gabella sui Testamenti e sulle Donazioni. Il principio di questo dazio fu per avventura contemporaneo all'altro sopra le Compre e Vendite, ed allora rimonterebbe almeno al 1320. Nel sunto del Libro Generale de' Proventi (1335-1336), già si disse che l'eredità fra gli estranei fossero gravate di 2 soldi per lira (10 per cento); della metà quelle tra fratelli, sorelle, zii, nipoti e fra il padre e le figliuole maritate o vedove; e che in fine fossero esenti le altre successioni in linea retta. Che questa imposizione nuova e gravosa fosse a malincuore sopportata, ne fanno testimonianza alcuni atti degli Anziani lucchesi al tempo della signoria degli Scaligeri. Avendo essi mandato ambasciatori a Mastino, perchè volesse moderare i gravami eccessivi posti sovra un paese esausto e quasi distrutto dalle guerre, indicavano fra gli altri la *Gabella, seu Proventus Mortuorum, que est valde turpis et tediosa civibus et comitativis, et in effectu parum valet,* come si legge nelle istruzioni a Ser Rustico Rustici del 19 Settembre 1336. (Anziani avanti la Libertà, n.° 53, registro primo, c. 11.). E questa grazia non avendo impetrata dal duro signore, che teneva Lucca come conquista da sfruttare e non ad altri fini, gli Anziani rinnovarono l'istanze più volte, ed in un memoriale del 3 Aprile 1339 tornarono ad esporre esser di necessità

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI

sopprimere o diminuire alcune gabelle, e principalmente questa sui Testamenti: *Gabella testamentorum, que est valde abominabilis Deo et mundo, et sumptuosa nimis civibus et comitativis, propter vexactionem familiarium et numptiorum, tollatur et removeatur in totum.* (Volume citato, registro secondo, c. 2.). Tali dimande restarono nuovamente inesaudite, e l' imposta rimase; e rimase anche sotto tutti i diversi signori che vennero dipoi, e sotto la Repubblica; nè fu mutata giammai la somma della medesima, neppure nel **1806** quando si pubblicò la legge del Registro, poichè vi fu ordinato che i legati, l' eredità e le donazioni seguitassero a pagare secondo l' antiche tariffe.

In tutti gli Statuti della Gabella Maggiore si hanno con piccolissime variazioni le regole relative a questa imposta, che ne' secoli più vicini a noi si usò chiamare dei *Prelegati;* e dopo il **1551**, anno dell' ultimo Statuto gabellare, si emanarono altri decreti sulla medesima, senza però sostanziali mutazioni all' ordinamento primitivo. I poveri, i luoghi pii e religiosi erano esenti. Così gli eredi necessari, benchè chiamati nei testamenti e ne' codicilli, non erano tenuti a pagare, fuorchè per l' eccedente a quello che sarebbe loro toccato *ab intestato.* Questa Gabella, come tutte l' altre consimili, fu in antico data a fitto; poi riscossa direttamente dalla Gabella Maggiore; in fine passò nell' Offizio sopra l' Entrate, dal quale fu affidata ad un particolare Camarlingo, e ad un così detto Promotore de' Prelegati, che mediante una partecipazione sulle somme che s' incassavano, attendeva acciò la legge non fosse delusa.

Non sappiamo bene se negli ultimi tempi, quando la Gabella de' Prelegati fu direttamente amministrata dall' Offizio sopra l' Entrate, si tenessero libri particolari della sua azienda. I libri delle denunzie giungono al **1693**, e le note dei testamenti fino al **1744**. Per gli anni più vicini a noi sono però a cercarsi i pagamenti dei Prelegati nei libri di contabilità dell' Offizio suddetto, ed in quelli dell' Esattor Maggiore.

1551	313	Statuto de' Prelegati estratto dal volume degli Statuti di Gabella Maggiore del 1551, al Capitolo III, sotto la rubrica *del Provento de' Testamenti.* In 4.° picc., n. n.
1570-1693	314-318	*(Tit. est. e mod.)* Gabella de' Prelegati, Denunzie. 1570-1693. In fogl., volumi 5. Vi sono confuse anche le denunzie per Doti.
1660-1744	319	*(Tit. est. e mod.)* Note di Testamenti riguardanti Prelegati. 1660-1744. In fogl., c. **187**.
1636-1637	320	*(Tit. est. e mod.)* Contabilità de' Prelegati. 1636-1637. In fogl. gr.

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI

GABELLA DELLE PENSIONI O PIGIONI E DE' LIVELLI, *volgarmente un tempo* GABELLA DEGLI IMPACCI

Dal Libro Generale dei Proventi del **1335-1336** (V. addietro pag. **25**), e dagli Statuti della Gabella Maggiore, possono sapersi le regole principali della tassa sulle case date a pigione o a livello. In principio fu di due soldi per lira (**10** per cento); ma venne abbassata e cresciuta nel corso de' tempi più volte; sempre accadendo che la riscossione si rendeva più facile quando fosse in proporzioni minori. Secondo lo Statuto gabellare del **1551**, dovea pagarsi solamente un soldo per lira (**5** per cento); poi si crebbe di nuovo, con diminuzione dell' entrata. A questa gabella, col tempo, s' eran venute ad incorporare le antiche tasse sopra i fornelli, fornaci, telari, fabbriche del ferro ec.; onde la riscossione s' era fatta maggiormente complicata e fastidiosa. Certamente per questa ragione, il popolo aveva preso a chiamarla la Gabella degli *Impacci;* e con questa denominazione s' indicò talvolta anche negli atti pubblici, come nelle leggi del **30** Dicembre **1593**, **6** Maggio **1594** e **22** Dicembre **1603**. Si usò in certi tempi di darla in affitto, con vantaggio del fisco; ma allora cresceva del pari la malavoglia in coloro che dovevano pagarla. Nei primi anni del secolo XVIII era del **3** ed un terzo per cento, e si riscuoteva a conto pubblico. L' erario però ricavandone poco profitto, ne fu più volte discorso in Consiglio come d' una imposta che, o dovesse sopprimersi, o farsi maggiormente fruttare. Nella seduta del dì **11** Giugno **1732** fu in proposito letta una relazione di tre cittadini, i quali dicevano esser bisogno di mutarne il sistema e tornare ad affittarla. Il Consiglio non approvò la proposta, e con uno di que' voti che si dicevano di revisione, ne rimise lo studio all' Offizio sopra l' Entrate; e questo con un memoriale del **4** Luglio dell' anno stesso confermava essere la Gabella delle Pigioni di esazione difficile assai; potersi tentare di darla in appalto, ma fosse bene frattanto ridurla al **2** per cento. Non abbiamo trovato che la relazione si leggesse; ed è certo che non si prese nissun partito su questa gabella, poichè troviamo che fu riscossa anche nel **1733**, sempre a conto pubblico, nella solita proporzione del **3** e un terzo, però con piccolissimo frutto. Poi, o v' intervenisse un ordine del Consiglio che non abbiamo trovato, o si abbandonasse di fatto, questa entrata non fu posta in esazione oltre quell' anno e sparisce dalla contabilità della Repubblica. Giova però ricordare come in que' tempi pochissimi forestieri abitassero in Lucca, e che la maggior parte de' cittadini aveva casa di proprio, anche nella classe popolare: e che i poveri erano spesso alloggiati per carità in stanze o casette appartenenti alle famiglie de' ricchi, e la legge liberava dal pagamento queste affittanze gratuite. Col finire della tassa delle Pigioni crediamo cadessero in desuetudine anche quelle sopra i fornelli, telari ec., che v' erano state riunite. Per la solita ragione indicata altrove, le Vicarie non erano tenute al pagamento sulle Pigioni; anzi, anche nel rimanente della campagna, non s' imponeva cosa alcuna sopra le case appigionate, ma solamente sulle fabbriche dove si esercitasse qualche industria, come botteghe, osterie ec.

1341 Luglio 1 - 1342 Luglio 1 — 321 — Liber Crediti Gabelle Pensionum Porte Burgi Civitatis lucane pro uno anno incepto in kalendas Iulii A. N. D. MCCCXLI, etc. Notario Ser Iohanne Magistri Nesis etc. et Iacobo Morlani etc.

In 4.°, c. **124**.

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI 1341 Luglio 1 - 1342 Luglio 1	322	Liber Exacte Residui Gabelle Pensionum et Livellorum, anni incepti in kal. Julii A. N. D. MCCCXLI, et finiendi in kal. Julii A. N. D. MCCCXLII etc., me Jacobo Morlani de Luca Notario etc. In 4.°, scritto fino a c. **72**.
1341 Luglio 1 - 1342 Luglio 1	»	Introytus Exacte et Residui Gabelle Pensionum et Livellorum etc. Civitatis lucane eiusque Burgorum, anni incepti in kal. Julii anni MCCCXLI etc., me Iacobo Morlani etc. In 4.°, tre sole carte scritte.
1342 Luglio 1 - 1343 Gennaio 1	323	A. N. D. M. CCCXLII. Liber Introytus denariorum perceptorum de Pentionibus et Livellis et eorum Residuis, pro sex mensibus ultimis, incipiendo in kal. Julii presentis anni, et finiendo in kal. Januarii futuri. Factus et compositus sub A. N. D. MCCCXLII, incipiendo die XVI mensis Augusti etc., Notario Lando Bianchi de Luca. In 4.° n. n.
1342 Luglio 1343 Luglio	»	Liber Crediti Gabelle Pensionum et Livellorum Porte S. Donati pro uno anno incepto in kal. Julii A. MCCCXLII etc., Notario Jacobo Morlani de Luca notario. In 4.°, il solo titolo.
1350 Luglio-Dicembre	»	Liber Introitus Proventus Pensionum et Livellorum pro ultimis sex mensibus Anni Millesimi trecentesimiquinquagesimi, inceptis in kal. Julii ipsius anni, etc., me Lazario Corbi notario lucano etc. In 4.° n. n.
1394	324	In questo libro fie isscripto tutte le chase et processioni le quali sono in questo Terzieri di Santo Martino, dell'anno MCCCLXXXXIIII, in tempore circhuspetto viro Ser Iohannes de Assisi Maggiore Officiale della Gabella de' Proventi del Comune di Lucca, isscripto per me Iacobo Testa ec. di volontà del dicto Maggiore Officiale dell' anno sopranscriptum. In 4.°, scritto fino a c. **145**.
1401 - 1408	325	Hic est liber in se continens omnes domus lucane Civitatis, Burgorum, Vicariarum et Communium de quibus exit Pensio, et de quibus gabella solvi debet lucano Comuni etc., scriptus per me

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI		
		Anthonium Iohannis de Parma etc., sub anno Nativitatis Dom. Nostri M.º CCCC. I. In 4.°, scritto fino a c. 190. Vi si trovano postille ed aggiunte fino al **1408**.
1414-1421	»	*(Senza titolo).* In 4.°, da c. 52 a c. 158. È frammento d' un libro simile all' antecedente, che pare scritto originariamente nel **1414**, e postillato fino al **1421**.
1429-1437	326	Hic est liber Pensionum Tersierii Sancti Martini, compositus et ordinatus per Leonardum Bartholomei de Sardinea, sub anno Domini M. CCCC.º XXVIIII.º etc. In 4.°, scritto fino a c. 80. Vi sono postille e giunte fino al **1437**.
1437-1443	»	Terserium Sancti Paulini etc. In 4.°, scritto fino a c. 140. Contiene le Pigioni del Terziere di S. Paolino. Pare iniziato nel **1437**, e seguitato, mediante le postille de' cambiamenti, fino al **1443**.
1450-1460	327	Terserium Sancti Martini etc. In 4.°, scritto fino a c. 60. Pare cominciato nel **1450**, e vi sono giunte fino al **1460**.
1458-1468	»	Hic est liber Pensionum domorum anni 1458 Tertierii Sancti Salvatoris, factus et scriptus per me Nicolaum de Mansis notarium lucanum civem. In 4.°, scritto fino a c. 84. Le postille arrivano al **1468**.
1458-1468	»	*(Senza titolo).* In 4.°, scritto fino a c. 53. Vi sono scritte le Pigioni del Terziere di S. Martino, ed è probabilmente cominciato, come l' antecedente, nel **1458**. Ha postille fino al **1468**.
1580-1733	328-383	*(Tit. est. e mod.)* Gabella delle Pigioni. 1580-1733. In fogl., volumi 56. Comprendono i pagamenti per Pigioni e per altri membri annessi ad essa Gabella, dal **1580** quando si cominciarono a scrivere in libri a parte, fino al **1733**

GABELLA SOPRA I CONTRATTI E TESTAMENTI		ultimo anno di questa imposizione. Per gli anni antecedenti de' quali non si ha libri speciali, sono a consultarsi le raccolte complessive già descritte delle Compre, Doti ec.
1715	384	*(Tit. est. e mod.)* Inventario di libri di Gabelle. 1715. In foglio atlantico, scritto a grossi caratteri maiuscoli. È il catalogo dei libri delle Gabelle sulle Compre e Vendite, Doti, Pigioni, Dazìe e Cause Criminali. Non ha indicazione di libri più moderni del **1715**.
1732-1743	385	*(Tit. est. e mod.)* Inventari c. s. 1732-1743. In fogl. pic. Contiene tre diversi inventari dei libri delle stesse Gabelle, che si conservavano nei banchi della Dogana o Gabella Maggiore, e che stavano in consegna degli Officiali Maggiori, compilati negli anni **1732, 1733** e **1743**.

DAZI E DAZÌE

Nello Statuto del Comune nostro dell' anno **1308**, ai capi **63** e **65** dell' ultimo libro, è discorso di ***Dati, Date*** o ***Dazìe*** (**1**), come imposte messe direttamente sui cittadini in occasioni straordinarie: ed in altro luogo (IV. **6**), le ***Dazìe,*** indicate insieme colle prestanze e colle cavallate, son dette imposizioni ***imminenti,*** cioè subitanee o improvvise. Questi nomi, che si trovano in senso consimile anche nelle memorie d' altre città, in Lucca dovettero cadere in disuso co' reggimenti che succedettero di lì a poco alla vecchia repubblica guelfa: e le parole ***Dazìa*** e ***Dazio*** restarono a significare le tasse de' tribunali civili. Fu allora la ***Dazìa*** una tassa proporzionale sul valore o stima della cosa litigata o domandata in giudizio davanti qualsiasi curia civile della città e del territorio; ed il ***Dazio*** la mercede dei nunzi e degli esecutori delle catture, prede e sequestri, la rifusione, insomma, delle spese per l' esecuzioni reali o personali: e di questi significati son pure esempi nelle leggi di più paesi. Per un certo tempo anche le Dazìe rimasero a pro de' notari e cancellieri, come parte del loro salario, fatta eccezione alla Curia degli Appelli, che avendo i suoi ufficiali diversamente retribuiti, doveva corrispondere alla Camera del denaro ricevuto dai litiganti; ed infatti, già si vide nel Libro Generale de' Proventi, che le Dazìe delle Appellazioni erano uno de' capi della pubblica entrata. Gli Statuti del Comune degli anni **1331, 1342,** e **1372** hanno un Capitolo intitolato ***De Pretiis Scripturarum***, dove sono chiaramente tassate le Dazìe da riscuotersi nelle diverse Curie, e che sotto varie pene era proibito ai notari ed ai giudici di eccedere. Però, colle riforme che si fecero nella giudicatura sul volgere del trecento, massimamente coll' abolizione delle Curie urbane, il governo avocò il lucro delle Dazìe di tutti i tribunali da lui dipendenti che giudicavano in controversie civili (**2**). Questo nuovo sistema era già in pratica quando il Consiglio de' Trentasei, con un decreto del **20** Novembre **1396** (**3**), volle che il carico di esigere e custodire i denari delle medesime fosse levato a certi Camarlinghi speciali, che probabilmente erano gli stessi attuari de' tribunali, e passasse nella Gabella Maggiore. Perciò negli Statuti di questa, cominciando dalla riforma fattane negli ultimi anni del trecento (Serie della G. M. n.° **3**), fu inserito un capitolo nuovo sulle Dazìe, divenute soggetto di sua dipendenza, nel quale è anche prescritto che tal provento non possa mai vendersi o darsi in affitto, ed

(1) Crediamo che si pronunziasse *Dazìa* e non *Dazia*, perchè alcune volte nei nostri documenti si trova l' ì chiaramente accentato.

(2) Fra questi non si comprendeva la Corte de' Mercanti, e forse altre istituzioni che si consideravano come autonome e che avevano speciali statuti e regolamenti.

(3) Fra le giunte allo Statuto della Gabella Maggiore del 1372, c. 83.

ove pure ciò si facesse, la vendita sia nulla *ipso iure*. Col passare però quest' azienda nella Gabella, e coll' averne fatto un capitolo apposta nel suo Statuto, non ne seguì che gli ordini relativi si togliessero dallo Statuto Generale del Comune; chè anche nelle riforme di questo del **1446** e del **1539**, si può leggere un lunghissimo capitolo *De Datia solvenda in causis principalibus, que civiliter tractantur*. Vi furono poi leggi e modificazioni posteriori, come quella che concedette di nuovo una partecipazione agli ufficiali giudiciari sulle Dazìe; e si hanno tariffe ed ordini stampati in fogli volanti e quaderni, di cui l' Archivio conserva alquanti nella raccolta de' Bandi. La Gabella Maggiore, riscossi i denari delle Dazìe dai notari de' tribunali, li trasmetteva al Camarlingo Generale, e l' Offizio sopra l' Entrate tenne un tempo, in registri a parte, i ristretti di questi pagamenti. (V. Serie dell' Entrate, n.° **251-252**.).

Nella presente serie stanno i libri dei pagamenti fatti alla Gabella Maggiore, ne' quali sono compresi, colle Dazìe, anche i Dazi, ch' erano di pochissimo momento. Di antichi ne resta uno solo del **1427**. I rimanenti corrono con poche lacune dal **1569** al **1806**. Il sistema delle Dazìe fu abolito coll' articolo **15** della legge sul Registro e Tasse degli Atti Giudiciari del **10** Maggio **1806**.

DAZI E DAZÌE 1427 Gennaio 4 - Giugno 17	1	Liber Datiarum primorum 1427. In 4.° n. n. Vi sono aggiunti alcuni frammenti di altri libri dello stesso secolo.
1569 Giugno 1 - 1806 Agosto 16	2-42	*(Tit. est.)* Dazi e Dazìe. Vacchette in fogl. ed in 4.°, alcune staccate, altre riunite in filze. In tutto volumi 41. Vi sono anno per anno i Dazi e le Dazìe riscosse dalla Gabella Maggiore.

PROVENTO DEL VINO VENALE

Da' soliti libri de' Proventi, e da' più vecchi Statuti della Gabella Maggiore può ricavarsi quali fossero i regolamenti del Provento sul Vino spacciato al minuto dagli osti e da' tavernieri (V. addietro pag. **24-25**). Qui basti ricordare che si riscuoteva mediante l' apposizione di suggelli sulle botti, i quali si rimuovevano ed abbassavano di mano in mano che il liquido scemava, il che doveva necessitare una continua vigilanza per parte degli agenti, ed esser occasione continua di vessazioni e fiscalità. Era inoltre determinato in proporzioni fortissime, come quello che tassava il vino di circa il terzo del suo valore, e in certi casi anche della metà; senza dire che al dazio per la vendita al minuto, si aggiungeva nella città la gabella della sua introduzione dentro le mura. Era però di grosso guadagno, anzi uno de' proventi più pingui che si avessero in antico; e si dette ordinariamente a fitto, facendone due contratti separati, uno per la Città, Borghi e Sobborghi, l' altro per il Distretto o Sei Miglia. Le Vicarie, cioè le terre oltre il Distretto, non n' erano esenti, ma qui la tassa sul Vino Venale unita con altre, formava una sola Gabella (V. addietro pag. **27**). Questo Provento fu mantenuto dopo la restaurazione repubblicana del **1369**, e si ha una deliberazione de' Sei sopra l' Entrate del **13** Gennaio **1441**, colla quale, ad effetto che i deputati a suggellare il Vino potessero esercitare il loro ufficio senza timore, si concedeva loro il privilegio di portar l' arme, e andare di notte liberamente a qualunque ora, col lume o senza (V. Deliberazione de' Sei nel quaderno aggiunto allo Statuto della G. M. del **1487**). Nel secolo XVI, per varie modificazioni e riforme, il Provento del Vino era assai diverso da quello antico, ed aveva anche mutato nome, chiamandosi del Suggelletto. Infatti nello Statuto della Gabella Maggiore rifatto il **1551**, si legge; « Il Provento del Suggelletto, così nominato per il suggello che anticamente si metteva alle botti di quelli alli quali era concesso di vender vino al minuto, hoggi intendisi di poter vender pane, vino, cibi cotti, albergare et fare hostarie »; dalle quali parole è fatto chiaro che in questo Provento s' erano venuti ad incorporare ancora gli altri due, prima riscossi divisamente, degli Albergatori, e della Mezza

Oncia del Pane. Coll' andare degli anni la trasformazione fu anche maggiore, perchè tolto l' uso di affittare ad un solo impresario il Provento del Suggelletto, si vendette a singole persone la licenza di tenere osterie ed alberghi nella città e nella campagna.

I libri che restano del Provento del Vino Venale della città e fuori son qui riuniti in otto volumi, e salvo che uno, appartengono al secolo XIV. Debbono corrispondere ad anni o a mesi, in cui, per eccezione, il dazio si riscosse a conto del pubblico.

PROVENTO DEL VINO VENALE 1342-1417	1-5	(*Tit. est. e mod.*) Provento del Vino Venale. 1342-1417. In 4.° volumi cinque, composti di più registri. Degli anni **1342**, **1344**, **1351**, **1353**, **1356**, **1379**, **1380**, **1386** e **1417**. Alcuni sono scritti in volgare.
1342-1380	6-8	(*Tit. est. e mod.*) Provento c. s. Vacchette. 1352-1379. Più vacchette in 4.° e in fogl., riunite in tre volumi. Sono degli anni **1342**, **1356**, **1372**, **1373**, **1376**, **1379** e **1380**; e quasi sempre in volgare.

PROVENTO DEL MACELLO

La Gabella sulle bestie che si macellavano nella città e sulla carne che vi si introduceva, è senza dubbio antichissima, benchè forse il primo documento che se ne trovi sia il contratto con cui si affittava nel **1326**. Ne' libri de' Proventi e negli Statuti della Gabella può vedersi in quali modi, secondo i tempi, e con quali tariffe fosse regolata. Anche nei Suburbi e ne' paesi delle Sei Miglia vi erano dazi di macellazione, e davansi a impresa, o uniti o separati dal Macello della Città. In tempo di guerra l' affittanza s' intendeva sospesa, e la riscossione si faceva allora per conto del pubblico; anzi per quasi cento anni, cioè dalla restaurazione della Repubblica, ossia dagli ultimi trenta del Secolo XIV, agli ultimi trenta del Secolo XV, il Provento si riscosse senza intermezzo d' impresari, da uno speciale offizio pubblico, che si disse Curia del Macello, i cui camarlinghi e notari ebbero un tempo anche l' azienda del dazio sulle Farine. I libri però delle due amministrazioni furono tenuti divisi, eccetto alcuni dal **1432** al **1446**, ne' quali le diverse riscossioni si scrissero bensì separate, ma ne' registri stessi. Dopo il **1466** si ritornò alla pratica dell' affitto e fu mantenuta fino ai primi anni del principato de' Napoleonidi. Nel corso del tempo si era venuto a fare un solo Provento del Macello della Città e delle Sei Miglia. Per le Vicarie si appaltava con tanti contratti divisi ai singoli esercenti, i quali al cadere della Repubblica ascendevano a trentaquattro.

Per ciò che attiene alla polizia di questa parte di commercio, sono a vedersi gli Statuti del Fondaco e gli ordini dell' Offizio della Grascia, dal quale dipendeva anche lo stabilire i prezzi delle carni da vendersi. I macellari, che formavano una delle consuete Matricole o Compagnie, avevano inoltre particolari Capitoli della loro professione. In città le loro botteghe erano raccolte nel luogo detto Taberna Maggiore, presso la chiesa di S. Maria in Palazzo; e con decreto del Consiglio Generale de' **13** Giugno **1466** fu provveduto affinchè stessero in quello spazio senza occupare i luoghi vicini. E qui non solo si vendevano le carni, ma si uccidevano ancora le bestie. Era questa la strada che prese poi il nome di Beccherìa, e tuttora le rimane. La sconvenienza e l' incomodo di avere il macello ed i macellai in luogo così centrale della città, dovette sentirsi anche in antico, ma la consuetudine prevalse, ed ivi rimase fino ai tempi dei Principi Baciocchi. Nel **1810** vennero trasferiti nel luogo detto alle Prigioni Vecchie, cioè nella cinta dell' Anfiteatro Romano, e qui pure

si fece il pubblico ammazzatoio (V. Lettera della Segreteria di Stato, 7 Giugno 1810). Ma quest' ultimo ne fu rimosso quando l' Anfiteatro venne ridotto a mercato de' commestibili, essendosene costruito un nuovo nel luogo detto al Bastardo, uno degli angoli più remoti della città, per ordinanza del Duca Carlo Lodovico de' 28 Maggio 1837.

I libri che restano del Provento del Macello appartengono a quel tratto di tempo che fu condotto a conto pubblico. Vengono dalla Camera poi Archivio de' Notari.

PROVENTO DEL MACELLO 1341-1465	1-42	*(Tit. est. e mod.)* Libri d' Entrata. 1341-1465. In 4.°, volumi 42, composti di più registri. Dal 1386 al 1465, la collezione corre senza notevoli lacune.
1403-1412	43-48	*(Tit. est. e mod.)* Libri Maestri. 1403-1412. In fogl., volumi 6, composti c. s.
1383-1401	49-58	*(Tit. est. e mod.)* Vacchette. 1383-1401. In 4.° e in fogl., volumi 10, composti di più vacchette.

PROVENTO DELLA FARINA

Anche la Gabella sulla Farina che s' introduceva nella città è senza dubbio molto antica. Sotto la dominazione di Castruccio ogni staio di qualsiasi farina da far pane pagava un soldo. A tempo degli Scaligeri questo dazio crebbe fino a 2 soldi e 5 denari a ragione di staio della moneta allora corrente (eguali a valor metallico a centesimi 38 attuali); onde gli Anziani degli anni 1336 e 1339, nelle loro rimostranze a Mastino, di cui si parlò ne' passati fogli, chiedevano fosse mitigato, essendo intollerabile ai cittadini, come quello chè sottraeva il quarto del valore della merce. Nel progresso del tempo venne mutato di frequente, introducendosi anche una diversità fra il grano e le biade meno nobili. A mezzo il cinquecento uno staio di farina di grano pagava soldi 3 e quattro denari, e le farine d' altre qualità 1 soldo e quattro denari della moneta di allora, ch' era di tanto meno valore dell' antica. Sulla fine della Repubblica era per il grano soldi 3 (poco più di 11 centesimi), e per le misture soldi 2 (cent. 7 ¹/₂). Occorrerebbe però discorso troppo lungo per raccontare tutte le vicende di questa imposizione, e specialmente come venisse regolata, quando essendo edificati i molini nella città, non più alle Porte, ma nei molini urbani si riscosse principalmente, con assistenza di pubblici officiali, e con ordini che furono di frequente modificati e cambiati. Questo provento era legge antica che in tempo di guerra si riscuotesse a conto pubblico; ed in tal modo si riscosse per quasi un secolo dopo la restaurazione della Repubblica, come accadde per il Macello. Poi si riprese l' uso di darlo a fitto, ora intero ora a metà. Sotto il reggimento Democratico si vendette allo stesso impresario che aveva il Provento del Censo del Sale, di cui si dirà altrove.

Per un certo tratto di quel secolo che si riscosse a conto pubblico (1370-1470 circa) i libri della Farina furon tenuti dai notari che avevano l' azienda del Macello, e vi fu anche un solo Camarlingo per i due Proventi; onde s' ebbe una foggia d' amministrazione unita, che alcune volte si chiamò addirittura Curia del Macello e della Farina. Ma i libri furono anche in que' tempi tenuti per regola divisi, salvochè si scrissero complessivamente i registri dell' Entrata de' seguenti semestri; 1432 secondi sei mesi, 1433 id., 1441 pri-

mi, **1442** primi e secondi, **1445** primi, **1446** secondi. Chi avesse occasione di consultare questi, deve però cercarli nella serie del Macello.

I libri che restano del Provento della Farina, son tutti del tempo in cui fu esatto direttamente dal Governo. Provengono al solito dalla Camera poi Archivio de' Notari.

PROVENTO DELLA FARINA 1370-1466	1-46	*(Tit. est. e mod.)* Libri d' Entrata. 1370-1466. In 4.°, volumi 46, composti ognuno di più registri. Salvo poche lacune, la serie corre regolarmente fra i due anni citati. L' ultimo volume si compone di frammenti di anni incerti.
1403-1412	47-51	*(Tit. est. e mod.)* Libri Maestri. 1403-1412. In fogl., volumi 5, composti c. s.
1394-1402	52-58	*(Tit. est. e mod.)* Vacchette. 1394-1402. Il 4.° e in fogl., volumi 7, composti ognuno di più vacchette.

PROVENTO DELLA MEZZA ONCIA DEL PANE

Col nome di Provento della Mezza Oncia del Pane si pagava dai fornai della Città, Borghi e Sobborghi una tassa sul pane che fabbricavano per vendere al minuto. Ai tempi di Castruccio era così stabilita; in città per ogni staio di pane di grano denari **18**, di pane di miglio o di altra biada inferiore denari **4**: ne' Borghi e Sobborghi, pane di grano denari **30**, pane di miglio denari **16**; e certamente la città era meno gravata in considerazione della gabella sulla Farina che si pagava alle Porte. Quando si ponesse questa imposta non è saputo, ed anche sulla ragione del nome non potrebbero farsi che vaghe congetture. Dopo Castruccio la tassa crebbe rapidamente, e dal contratto di affitto del **1332** si vede che era stata in quel breve intervallo raddoppiata: e non è il solo fatto d' imposte aumentate senza ritegno pochi anni dopo di lui, che aveva pure cresciute quelle del reggimento popolare antecedente, e trovatene di nuove. Venne in disuso col progresso dei tempi e col mutarsi delle leggi sulla fabbricazione e vendita del pane; rimanendone però una traccia nella tassa sulle Osterie, nella quale è detto esser compresa la facoltà di somministrare pane e vino ai loro clienti. Gli Statutari del **1550** espressero esser questo uno dei Proventi antichi disusati da togliersi del tutto dalla legge (V. addietro in questo vol. pag. **30**).

Della Mezza Oncia del Pane della Città, Borghi e Sobborghi si hanno i pochissimi registri qui sotto descritti, che appartengono ad anni in cui fu riscossa dal pubblico. Della Mezza Oncia del Pane e dell' Olio delle Sei Miglia (V. addietro pag. **25**) non restano libri.

PROVENTO DELLA MEZZA ONCIA DEL PANE 1340 Maggio-Agosto	1	Liber Generalis esitus Novi Fundaci Panis ordinati in Civitate lucana per egregium virum Guillelmum de Scannabicciis de Bononia luc. Capitaneum etc., ac etiam Medie Uncie Panis Civitatis et Burgorum, factus et inchoatus die Jovis XXII Junii A. N. D. MCCCXL. Existente Camerario dicti Fundaci Panis Telloro Cam-

PROVENTO DELLA MEZZA ONCIA DEL PANE		
		panarii, et eius Notario et dicti Fundaci Nello de Sartoriis, luc. civibus. In 4.°, guasto per umidità antica nel margine esterno. In questo tempo si era aperto per conto pubblico un Fondaco o fabbrica di pane, restando anche libera la vendita ai fornari, i quali pagavano la tassa della Mezza Oncia.
1369 Marzo 25 - 1370 Marzo 24	2	Quaternus iste continet in se omnes et singulas personas solventes pro Gabella Panis facti pro vendendo ad minutum in Civitate lucana eiusque Burgis et Subburgis, in tempore unius anni incipientis die XXV Martii (1369) et finientis die XXIIII mensis eiusdem anni Nativitatis Domini MCCCLXX. Existente Camerario dicte Gabelle etc. Raneri del Caro luc. civ., pro lucano Comuni etc. In 4.°, scritto fino a carte 24.
1372 Gennaio - Dicembre	3	Liber Introytus Proventus Medie Uncie Panis Civitatis lucane, Burgorum et Suburgorum, pertinentis et spectantis ad Comune lucanum, pro uno anno incepto in kal. Januarii anni N. D. MCCCLXXII. Existente Maiore Officiale suprascripti Proventus et omnium aliorum Proventuum pertinentium ad Comune lucanum etc. Ser Iohanne de Castiglione Garfanee!, et Notario etc. Ser Matheo Bianchi etc. In 4.°, n. n.

PROVENTO DEI MOLINI

Oltre le gabelle sulla Farina e sul Pane venale, era pure una tassa sopra i Molini. Secondo i più antichi contratti con cui questa si dava a Provento (che sono del tempo di Castruccio), per ogni paio di macine de' molini posti sul Serchio dal Ponte delle Monache in su, dovevano pagarsi soldi 20 al mese, e al doppio per quelle de' Molini dal Ponte stesso in basso: così pagavano soldi 20 le macine poste nel Distretto delle Sei Miglia fuori del corso del Serchio, e solamente 10 soldi quelle oltre il Distretto nella Forza o rimanente territorio lucchese. L' acqua occorrente ai molini non poteva esser tolta nè per irrigare le terre nè per altre ragioni, se non a forma degli Statuti e delle consuetudini antiche, ed i contrafacenti avevano pena di L. 5. L' esazione di questa imposta si dava generalmente a Provento, e nel 1325 si trova venduta per L. 725 di nuovi denari. Nel contratto del 1332 sono mantenute le stesse tariffe, ma v' è espressa una categoria nuova di molini, quelli cioè posti nelle fosse della Città, Borghi e Sobborghi e nel canale detto la Piscilla, i quali son gravati di soldi 20, sempre in ragione del paio di macine e di mese. Se i molini a mano, a cavalli o con altri moventi fuori dell' acqua, pagassero, non è detto chiaro, ma non pare probabile. Ed anche di questi vi fu buon numero nella città e fuori; finchè essendosi per decreto del Consiglio Generale del 29 Agosto 1376 ordinato lo scavamento del Condotto, per mettervi un rivo d' acqua del Serchio corrente verso la città, e su quello costruito poi dentro e fuori della medesima assai molini e più potenti, vennero i vecchi di mano in mano, e per la più parte demoliti, specialmente quelli sul Serchio, dannosi al libero corso

delle acque. Già nello Statuto della Gabella Maggiore fatto verso il 1399 si trova prescritto che non debbano esser molini in quel tratto del fiume che fronteggia la città, compreso fra i due ponti di S. Pietro e di S. Quirico; e con altri ordini posteriori si proibì che potessero tenersi anche da questo ultimo ponte fino al paese di Saltocchio sulla riva verso la città, ma solamente dal lato opposto. In fine tutti i molini su quel tratto del Serchio che traversa la pianura lucchese furono tolti, restando del resto ben provveduto il paese di questi edifizi, di cui fu un buon numero edificato di nuovo sull' anzidetto Condotto, dentro e fuori la città, e sopra altri corsi d' acqua. Per queste nuove edificazioni, parte fatte co' denari pubblici, e poi vendute o affittate o condotte per conto del Governo, e per altre ragioni assai, la tassa antica sopra i molini venne a mancare.

I pochi libri che si hanno del Provento dei Molini sono degli anni 1341, 1342 e 1350, nel qual tempo, per eccezione, era rimasto non affittato.

PROVENTO DEI MOLINI 1341 Novembre 13-1342 Marzo 7	1 *(ed unico)*	Introitus Gabelle Molendinorum Civitatis lucane et Burgorum esactorum per Petrum Roscimpeli Camerarium, incipiendo die XIII Novembris. Sub A. N. D. MDCCCXLI, existente eius Notario me Iacobo Morlani de Luca. In 4.°, n. n.
1342 Giugno-Luglio	»	Liber Introitus Gabelle Molendinorum mensis Iunii presentis anni, exacte et recepte per Petrum Roscimpeli Camerarium dicte Gabelle, et scriptum per me Iacobum Morlani de Luca Notarium etc. Sub A. N. D. MCCCXLII etc. In 4.°
1350 Gennaio 2-1351 Marzo 28	»	Liber Introitus Proventus Molendinorum positorum in flumine Serchii et Sex Miliariis et in tota lucana Fortia, inceptus per me Lazarium Corbi Notarium Exactorem Proventuum Lucani Comunis, existente Camerario dicti Proventus Ghianduccio Mariani, sub anno Nativitatis Domini MCCCL etc. In 4.°, n. n.

PROVENTO DEI CITTADINI SILVESTRI

Del 1323 si ha un contratto di affittanza di un Provento intitolato *Buccarum civium existentium in Comitatu*, dove è riferito un capitolo relativo, tratto dallo Statuto della Gabella Maggiore d' allora, di cui è ignoto l' anno e non se ne ha più copia. Si ordinava in esso capitolo, che tutti quelli ch' erano cittadini lucchesi negli anni 1313 e 1314, e che poi, benchè avessero presa stanza nelle ville della campagna di Lucca, erano rimasti scritti all' estimo e messi in bandiera nella città, dovessero pagare ogni anno soldi venti per ogni bocca della loro famiglia superiore agli anni cinque; e ciò per la ragione, che vivendo in campagna, non pagavano la Gabella delle Porte sul pane, vino, olio e farina come gli altri cittadini. È questa la gabella detta poi de' *Cittadini Silvestri*, ed è chiaro che ha l' origine sua nell' abbandono della città fatto da varie famiglie quando cadde il vecchio reggimento repubblicano. Soltanto la residenza fissa dava la qualità di Citta-

dini Silvestri, onde non s' intendevano tali que' che recavansi in villa al tempo della vendemmia e che vi soggiornavano per due mesi.

Nel 1332, come si cava da un altro contratto d' affittanza, i Cittadini Silvestri dovevano pagare non più una lira, ma due per ogni bocca, durando del resto le stesse regole, che trovansi confermate anche ne' posteriori Statuti della Gabella degli anni 1372 e 1399 (?), ne' quali pure si trova stabilito nuova somma dell' imposta. Al tempo di Paolo Guinigi la tassa era in piedi tuttavia, ma ridotta a minima cosa. Indi a poco andò in disuso del tutto, e gli Statutari del 1550 scrissero doversi rimuovere e cancellare dalla legge perchè cessata affatto e tale da non rimettersi in vigore.

Di questo Provento che, come gli altri simili, si dava ordinariamente a fitto, non si hanno scritture, salvo che un esilissimo libretto dove si scrissero i denari fatti pagare da' Cittadini Silvestri nell' Agosto 1342, e così appena sciolto l' assedio di Lucca, tempo in cui le affittanze de' Proventi erano state sospese.

PROVENTO DEI CITTADINI SILVESTRI 1342 Agosto 1-14	1	Hic est liber Introytus Gabelle Civium Silvestrium commorantium in Sex Miliariis et in lucano Districtu et Fortia. Existente Lucchese Minghogi Camerario dicti Proventus, et me Nicolao filio Ser Iohannis Barellie luc. Cive, Notario et Officiali dicti Proventus pro lucano Comuni. Factus sub A. N. D. MCCCXLII etc., incipiendo de die octava mensis Iulii etc. In 4.°, scritte le prime 4. c.

PROVENTO DE' BORGHI E SOBBORGHI

Non sappiamo quando si cominciasse a riscuotere una gabella sulle vettovaglie e le altre merci che si riponevano, raccoglievano o scaricavano ne' Borghi e Sobborghi della città, in quel modo ed in quella somma che avrebbero pagato introducendole dentro le mura. Della quale gabella faceva anche parte l' imposta sulla farina, che si riscuoteva però non a misura, ma a testa, contando che ogni persona dovesse consumare sedici staia di biada per anno: non che una imposta particolare sui poponi, che pare si coltivassero in grande abbondanza negli orti suburbani. Questa Gabella fu maggiore e minore secondo i tempi, come può riscontrarsi dagli antichi contratti di affittanza e dagli Statuti della Gabella Maggiore: anzi qualche volta si usò di aggiungervi una sovraimposta, come fu quell' aumento *tertii pluris*, che ordinato sulla Gabella de' Borghi e Sobborghi a vantaggio della Camera Reale il 13 Luglio 1331, si affittò divisamente dalla *parte principale*, con un contratto del 10 Marzo 1332. Coloro che rifecero lo Statuto gabellare attribuito al 1399, aggiunsero al capitolo di questo Provento una dichiarazione importante; che cioè per attirare gli agricoltori ne' Sobborghi di Lucca, fossero fatti esenti i foresi che vi venissero ad abitare dal di fuori del territorio lucchese dal pagare per il corso di dieci anni, salvo per il pane e per l' olio. Siffatto Provento fu anche a' tempi di Paolo Guinigi, ma venne ristretto ai soli Sobborghi, quando i Borghi furono da esso cinti di mura e chiusi dentro la città. Andò poi a mano a mano in disuso anche per i Sobborghi, ed i soliti Statutari del 1550 lo cancellarono dalla legge, come abbandonato e da non rimettersi in vigore.

Ne rimane i pochi registri seguenti.

PROVENTO DE' BORGHI E SOBBORGHI 1344 Settembre 5- 1345 Gennaio 14	1	Liber Introytus Proventus et Gabelle Burgorum et Subburgorum lucane Civitatis pro uno anno, incepto die primo Septembris anni presentis. Existente Camerario dicti Proventus pro lucano Comuni Fatio filio Vannellis de Honestis. Et scriptus per me Franci-

PROVENTO DE' BORGHI E SOBBORGHI		scum qm. Lippi Acceptantis de Luca Notarium dicti Proventus pro lucano Comuni predicto, sub A. N. D. MCCCXLIIII et XLV. In 4.°, c. 50.
1344 Ottobre 6 - Dicembre 25	»	Liber Exitus Proventus et Gabelle Burgorum et Suburgorum Lucane Civitatis et expensarum factarum occasione dicte Gabelle etc. In 4.°, n. n.
1345 Agosto 7 - Agosto 30	»	Liber Crediti Gabelle rerum que mittuntur in Burgis et Subburgis de quibus solvi debet Gabella etc. Existente Camerario dicte Gabelle et Proventus Bartholomeo Arnolfi de Luca, et Notario dicti Proventus Andrea Bianchi Notario de Luca, sub A. N. D. MCCCXLV pro ultimis sex mensibus. In 4.°, c. 50.
1349 Gennaio 2 - Giugno 30	»	Liber Introytus Proventus buccarum civium Burgorum et Subburgorum lucane Civitatis etc., videlicet de denariis recollectis ex ipso Proventu per Turellinum Mangialmacchi de Luca Camerarium dicti Proventus etc. Scriptus per me Iacobum Michelini de Piscia notarium etc. A. N. D. MCCCXLVIIII etc. In 4.°, n. n.
1345 Luglio 28 - Agosto 31	2	Liber Crediti et Introytus Gabelle Poponum extimatorum in ortis Burgorum et Suburgorum lucane Civitatis per Lemmum Barbinarii de Luca et Colum de Pisis, provisores et extimatores dictorum poponum, deputatos et electos per etc. Ser Ghyrardum de Petroio Maiorem Officialem Proventum Gabelle Burgorum et Suburgorum etc. non venditorum, de quibus poponibus solvi debet Gabella Sol. duo bon. mon. pro qualibet Salma poponum etc. Me Andrea Bianchi de Luca notario, sub A. N. D. MCCCXLV pro ultimis sex mensibus. In 4.°, c. 33. In quest' anno 1345 si raccolsero negli orti suburbani 1584 some di poponi.
1345 Luglio-Dicembre	3	Liber Crediti et Introytus Gabelle Fabarum invenctarum infrascriptis personis Burgorum et Subburgorum luc. Civitatis per Lemmum Barbinariam et socios, deputatos et invenctos per etc. Gherardum de Petrorio Maiorem Officialem Gabelle dictorum Burgorum et Subburgorum, pro quibus fabis solvi debet Gabella den. X parvorum pro qulibet stario etc. Andrea Bianchi Notario pro luc. Com. Sub A. N. D. MCCCXLV etc. pro ultimis sex mensibus etc. In 4.°, scritto fino a c. 64.

PROVENTO DEGLI USURAI E OSPITATORI

Nel libro Generale de' Proventi, come ne' più antichi contratti di affitto che se ne conservano, le Gabelle sugli Usurai ed Ospitatori si trovano riunite; però nello Statuto della Gabella del **1372** ed in quello detto del **1399** sì dell' una che dell' altra è discorso in capitoli differenti; anzi di più è trattato a parte degli usurai tenenti banco o pannello in città e fuori, e di quelli che prestavano in privato. Nello Statuto poi del **1372** si parla anche separatamente di una Gabella sui Banchieri e Cambiatori. Negli stessi documenti può vedersi di quanto secondo i tempi fossero gravati gli esercizi di tali professioni. Le tasse però erano personali a modo di patente o licenza, non già proporzionali sui danari prestati o cambiati. È osservabile poi la gran differenza di concetto che corre tra lo Statuto del **1372** e quello attribuito al **1399**, discorrendo degli usurai. Nel primo, benchè si limiti il prezzo dell' usura, il che non abbiamo trovato che si facesse per lo innanzi, e s' impongano alcuni ordini a garanzia di coloro che dagli usurai prendevano denaro lasciando pegno, tuttavia non sono quelle aperte espressioni di biasimo verso siffati ingordi, che si leggono nel secondo. È detto in questo, che la Gabella che si esigeva da prestatori era messa per impedire possibilmente, col mezzo del rigore, l' esercizio di un' arte, alla quale si davano persone cui non facevano paura le leggi divine e i decreti canonici. Il dazio per ogni *casana* o banco di prestatore, che nel **1334**, in cui troviamo un contratto di affittanza di questo Provento, era fra le **35** e le **70** lire per gli usurari cittadini, nel **1372** e nel **1399** ascendeva a **70** fiorini d' oro; ed in proporzioni maggiori venivano gravati gli usurai forestieri. Ed anche questo eccessivo aumento del dazio è una prova della crescente avversione verso costoro. Dovette appunto essere in grazia di questa, che i Lucchesi si ritirarono del tutto dall' esercitare l' usuraia pravità, come allora dicevasi questo disonesto e periglioso mestiero. Di lì a poco infatti, durante il governo di Paolo Guinigi, non si trova più la Gabella sugli Usurai, e sappiamo invece che il prestito pubblico era stato conceduto, a modo di privilegio, ad Angiolo di Gaio ebreo forlivese; ed in lui ed in altri della sua casa o nazione restò l' odioso monopolio, finchè gli ebrei prestatori non dovettero fuggire la città verso la fine del quattrocento; di che abbiamo parlato altrove illustrando l' Offizio sopra le Usure (**I, 210**). Il Provento sopra gli Usurai era pertanto già da molto tempo cessato di fatto, quando i soliti Statutari del **1550** dissero che fosse da cancellarsi dalle leggi per sempre.

Gli albergatori pagavano un dazio fisso per ogni letto, e nel **1334** era a ragione di **12** danari di buona moneta per letto e per mese, e al doppio, cioè due soldi, si trova negli Statuti della Gabella del **1372** e **1399**. Questa imposizione durò anche per un tratto del secolo XV; poi venne a cessare col sistema che s' introdusse di far pagare agli osti, a modo di tassa, la facoltà di tenere osteria. Perciò anche l' antico Provento degli Albergatori fu tra quelli cancellati nel **1550**.

Di questi Proventi avanzano solo due libretti di alquanti mesi degli anni **1332** e **1342**, in cui per caso non furono dati a fitto. Il primo però contiene la tassa sugli Ospitatori unita ad altra su i Banchieri e Cambiatori (*Bancherii et Campsores*), e siamo in dubbio se fosse in questo caso un modo onesto indicare i prestatori, il che però ci pare poco verosimile. Certo è che nel già ricordato contratto per il **1334**, si affittò il Provento degli Ospitatori unito a quello dei veri prestatori o Usurari.

PROVENTO DEGLI USURAI E OSPITATORI **1332** Luglio-Dicembre	**1** *(unico)*	*(Tit. est.)* Liber Crediti Ospitatorum et Bancheriorum, luc. Civitatis, Burgorum et Subburgorum, et aliorum diversorum, ut in presenti libro continetur, A. N. D. Millesimo III.ᶜ XXXII. In 4.° n. n. In questo registro si trovano imposti **48** Albergatori tutti della città, per letti **246**. I *Campsores et Bancherii* sono **17**.
1342 Luglio 18-Agosto 14	»	Hic est Introytus Proventus Gabelle Usurariorum et Albergatorum lucane Civitatis, Burgorum et Subburgorum. Existente Camerario

PROVENTO DEGLI USURAI E OSPITATORI		dicti Proventus Lucchese Minghogi de Luca pro luc. Comuni, et me Nicolao filio Iohannis Barellie de Luca Notario et Officiali dicti Proventus, ad dictum officium deputato. Anno N. D. MCCCXLII. etc. Incipiendo die octava mensis Julii etc. In 4.°, incompiuto.

PROVENTO DEL SIGILLO DE' PESI E DELLE MISURE

Finchè durò l' impero di Roma, ed anche qualche secolo dopo il suo scioglimento, in Lucca, e in generale nel resto d' Italia, si usò per misura il Piede del Campidoglio, nonchè le altre che derivavano da quel tipo, sia per misurare lo spazio come il peso e la capacità. Perciò ne' più antichi documenti nostri si veggono oltre il Piede, l' Anfora, il Modio, il Modiolo, il Congio, la Mina, il Sestario, ec. Ma, collo stanziamento dei Longobardi, alle antiche si erano venute ad aggiungere misure nuove o s' erano fatte insolite divisioni delle vecchie. Tale fu principalmente il Piede di Liutprando, più grande del Piede Romano nella proporzione di **12** a **7** o di **20** a **12** approssimativamente; onde ne venne, fra le altre conseguenze, che il Modio contenesse non più **16** Sestari, ma **24**; e che l' Anfora ne contasse **60**, invece di **48** come in antico. Così cominciarono a usarsi le Scafe, li Scaffili, le Scale, le Coltri, ed altre misure sconosciute a' Romani. Ne' tempi più vicini, forse principiando dal Secolo XII, la lunghezza si cominciò a misurare col mezzo del Braccio; e questo a mano a mano diventò il tipo della maggior parte delle misure nostre lineari, agrarie e di capacità, avendo il vantaggio di corrispondere con altre misure più antiche. Giulio Cordero di San Quintino, che de' Pesi e delle Misure di Lucca fece uno studio particolare, pensò che il Braccio s' introducesse sulle prime come misura più idonea nell' arte della seta, ma esser dubbio se si formasse mediante il raddoppiamento del Piede Romano, o aggiungendo due Oncie a quello di Liutprando, come si fece in Piemonte (**1**). A questi nuovi nomi e divisioni, per la lunghezza del tempo e per l' alterazione materiale dei recipienti e degli arnesi misuratori, o per nuove usanze mercantili, o per altri casi che sarebbe impossibile indovinare, s' era venuta ad aggiungere la diseguaglianza di fatto di certe misure dello stesso nome, da luogo a luogo, ed anche secondo la qualità della merce. Grandissima specialmente fu la varietà dello Staio, misura usitatissima per gli aridi e per i liquidi, applicata anche alla misura dei campi. Doveva questa varietà esser di grande impaccio specialmente nelle relazioni fra i padroni ed i fittaiuoli o livellari, e perciò coloro che nel **1308** ebbero a rifare lo Statuto del Comune, con un capitolo apposito stabilirono la regola di ridurre ad una sola le diverse qualità delle Staia. Ordinarono inoltre, sotto gravi pene, che le misure e i pesi usati nel dominio si uguagliassero tutti al modo di Lucca, e che si abbruciassero i campioni non conformi a quello (IV. **277**). Fecero però eccezione per la Garfagnana, che a forma del suo particolare Costituto, aveva privilegio di pesi e misure sue proprie. Per questa legge del **1308**, e più per essersi nel correr del tempo ristretto assai il territorio lucchese, il sistema si andò unificando; e qualche residuo dell' antica varietà nelle misure agrarie venne tolto colla dichiarazione che si legge nello Statuto del **1446** (III. **13**); se pure non fu anche nell' antecedente Statuto Guinigiano del **1424**, adesso perduto. Soltanto in pochi e de' più remoti paesi del territorio restarono fino al cadere della Repubblica misure speciali, non più riconosciute dalla legge ma tollerate per usanza. Una curiosa particolarità relativa al peso lucchese è, che questo era in uso in altre città dell' Italia di mezzo, come Fermo nelle Marche (**2**), e Narni nell' Umbria; e si trova che il **13** Gennaio del **1546** i Priori di questa ultima città mandarono a chiedere bilancie e stadere nostre autenticate del suggello pubblico per aggiustare le loro, che a cagione della lunga età dubitavano si fossero adulterate; ricordando come Narni fino *ab antico*, in questa e in molte altre cose si fosse governata secondo lo stile e l' ordine di Lucca (**3**). Nelle quali parole

(1) *Atti Acc. Lucch.*, I, 12.

(2) Si vegga lo Statuto di Fermo compilato nel sec. XV, e stampato la prima volta nel 1507, V. 116.

(3) Anziani al tempo della Libertà, n. 548, c. 101.

si ha nuovo documento di un fatto oscurissimo nella nostra storia, che cioè i Lucchesi, probabilmente nel secolo IX e guidati da Adalberto I Marchese, occupassero la città di Narni e forse per un tempo ne restassero padroni. Gli Anziani nostri corrisposero allora alla richiesta di Narni, mandando le desiderate bilancie. Ma circa un mezzo secolo dopo anche a Lucca vi fu bisogno di rivedere i tipi de' pesi, che per il materiale consumo, e per la incuria forse de' proventuali del Sigillo, si erano qui pure alterati. È importantissima su questo proposito una relazione di sei cittadini scritta il 3 Agosto 1596 (1), la quale confessava essere oscitanza anche fra i campioni normali che servivano alle verificazioni e che stavano presso l' Offizio sopra l' Entrate. Perlochè il Consiglio Generale ebbe a dar ordini che si riducessero ad un tipo unico, e si guastassero gli altri; fatta eccezione della Libra usata nella Zecca e nel commercio de' metalli preziosi, e corrispondente al campione meno scarso, che si volle mantenuta (2).

Finchè in Lucca durò la Repubblica non furono altri cambiamenti nel sistema de' pesi e delle misure. Venuti i tempi napoleonici, era impossibile che in tanto mutamento questa parte restasse senza novità. L'Imperatore stesso col decreto del 30 Marzo 1806, onde Massa, Carrara e Garfagnana dovevano aggiungersi al Principato Lucchese da lui l' anno innanzi istituito, aveva comandato che tra le leggi fondamentali di esso fosse il sistema monetario francese; con che si veniva indirettamente a ordinare anche l' introduzione di quello metrico decimale. Ai 5 Febbraio del 1807 il Principe Baciocchi decretò che siffatto sistema si stabilirebbe nello Stato, ed elesse una commissione di quattro per prepararne le basi. Furono questi: l' abate Pietro Franchini, matematico di vaglia, Domenico Pieri, il Padre Gabrielo Grimaldi, e Cristoforo Viviani. Messi con fervore all' opera, ebbero da Parigi i tipi, con squisitezza fabbricati, e sperimentati in quell' Osservatorio da Delambre, Burkard e Biot; e su questi, altri ne furono fabbricati per distribuirsi a Lucca e nei Comuni. Quindi posero mano a ragguagli e tavole e confronti con abbondanza di calcoli e di operazioni matematiche. Qui come in altri luoghi, si pensò che la novità sarebbe stata accettevole al popolo col mantenere i nomi vecchi a cose nuove e tanto diverse; e però fu stabilito che il ***Metro*** si chiamasse ***Braccio***, l' ***Ettaro Coltre***, il ***Decalitro Staio***, il ***Chilogrammo Libra***, e così via. L' opera loro fu in fine ridotta in legge il 26 Maggio 1809, e si comandò che il sistema metrico decimale dovesse entrare in vigore col primo giorno dell' anno veniente. Si pubblicarono nel tempo stesso tariffe e tabelle di più qualità per istruzione del pubblico (3); quindi si misero in moto ispettori e visitatori, e presto ne vennero condanne e multe per chi trasgredisse, e sequestri di misure e bilancie vecchie, non piegandosi il più della gente a mutare a un tratto abitudini e modi di commercio tanto antichi e radicati. Cessata la prima foga, si corse a ciò che pareva un rimedio, cioè a mutamenti nuovi. Con legge del 9 Marzo 1811 fu comandato che vi fosse un Barile di 40 Litri, un Fiasco di 2, e uno Staio di 25. Non erano più i vecchi, ma una cosa molto vicina a quelli. Per altra legge del 17 Ottobre 1813 il Chilogramma non doveva chiamarsi più Libra; ma la Libra doveva essere la terza parte di un Chilogramma; si adottò una Pertica di tre metri e un Braccio di 6 Decimetri; e con queste oscitanze e volubilità si venne del tutto a disfare la nomenclatura e la partizione voluta nel decreto del 1809. Caduti i Baciocchi, a chi successe toccò l' impresa facilissima di disfare opere ammezzate e che non avevano presa radice nel popolo. Prima, con deliberazione del Governo Provvisorio de' 7 Luglio 1814, il sistema metrico decimale restò abolito in massima, e fu incaricata la Deputazione dell' Interno di presentare uno schema di legge per ritornare all' ordine vecchio; legge che di fatto venne compilata e sottoscritta il 27 Agosto di quell' anno. Con questa, gli ordini tutti pubblicati in materia di pesi e misure dal 1809 in poi furono cassati e fu ristabilito il sistema vecchio; forse con plauso del popolo, che al nuovo non si era per niente accomodato. Ed è notevole che a consigliare il modo di abolire il sistema metrico fossero chiamati i matematici Franchini e Viviani, che erano stati fra i Commissari per introdurlo. Rimesso pertanto in vigore il vecchio sistema, rimase per tutto il tempo che Lucca ebbe un Governo suo proprio, e negli ordini che in siffatta materia si pubblicarono dipoi non fu cosa che importi di essere qui ricordata. Solo diremo che nel 1820 il Cordero di San Quintino, leggendo nell' Accademia Lucchese, si fe' propositore di una lieve modificazione al Braccio di Lucca, colla quale avrebbe trovato un rapporto determinato

(1) Registro delle Deputazioni, n. 490, c. 132 e segg. Serie del Consiglio Generale.

(2) Cons. Generale, 14 Gennaio e 3 Febbraio 1597.

(3) La principale pubblicazione fu intitolata: *Istruzione sopra le Misure e Pesi del Principato di Lucca;* senza data, in 8. di pag. 76, con molte tavole numeriche da spiegarsi. Questo libriccino si attribuisce generalmente al matematico Franchini; ma i molti errori di stampa che corsero nelle tavole ne rendono l' uso assai pericoloso.

e preciso col Piede di Luitprando, di cui esso, insieme con altri piemontesi, voleva fare il prototipo di una misura propria a tutta l' Italia. Ma la proposta non ebbe eco; chè alle troppe e immature mutazioni era succeduto l' amore all' inerzia. Anche cessata l' autonomia, il sistema proprio di Lucca fu legalmente in vigore fino al **1858**, nel qual anno il Granduca Leopoldo II col decreto del **9** Giugno vi rendeva obbligatorie le misure ed i pesi della rimanente Toscana.

Per coloro che ricorrono a questo Archivio o per studi di storia o per ricerche di amministrazione, può riuscire comodo di avere a mano una particolareggiata notizia de' pesi e delle misure de' quali si discorse fin qui sulle generali; e di averne possibilmente il ragguaglio col sistema metrico ora definitivamente istituito in Italia. Il che faremo qui sotto registrando a modo alfabetico i pesi e le misure di cui trovammo menzione nei documenti nostri. Un più maturo studio aggiungerebbe nomi ed informazioni maggiori.

Lo Statuto di Lucca del **1308**, nel capitolo già citato che ordinava la uniformità de' pesi e delle misure, prescriveva anche che queste dovessero essere segnate col sigillo pubblico. In altro luogo vi si legge come vi fossero i suggellatori stipendiati, a nomina de' Camarlinghi del Comune. È moltissimo probabile che per siffatto pubblico servizio si facesse pagare una tassa fino da que' tempi; come è certo che si pagava sotto la dominazione di Castruccio, essendosi conservato il contratto onde si dava a provento l' anno **1323**. Dal quale si ricava che la suggellatura di tutte le misure di lunghezza, peso e capacità, che erano usitate nella Città e nelle Sei Miglia, fosse obbligatoria e si rinnovasse ogni anno a Gennaio. Dovevansi bollare anche le botti e vasi vinari d' ogni grandezza. L' imposta non fu mai sospesa nè dimenticata, e durò non solo nel tempo repubblicano, ma anche sotto i reggimenti che gli successero. Negli ultimi secoli della Repubblica se ne fece anzi due Proventi staccati, uno del Sigillo delle Botti e de' Barili, l'altro de' rimanenti pesi e misure. Per un tempo s' affittò pure il Sigillo delle Vicarie diviso da quello della Città e Sei Miglia. Le regole di questa imposizione sono a leggersi al solito negli Statuti della Gabella Maggiore e nelle Deliberazioni dell' Offizio sopra l' Entrate. Le discipline poi de' pesi e misure, relativamente all' uso che ne facevano coloro che vendevano al pubblico, si troveranno nello Statuto del Fondaco e negli ordini della Grascia.

De' libri propri di questo Provento, che fu quasi sempre dato a fitto, non resta che il seguente.

PROVENTO DEL SIGILLO DE' PESI E DELLE MISURE 1384 Febbraio 6 - Dicembre 24	1 *(e unico)*	Anni MCCCLXXXIIII a dì VI. di Ferraio. Al nome di Dio Amen. Qui in su questo libretto io Marcho Ranalducci iscriverò di mia mano tutte le stadere e bilancie e pesi e misure che io suggiellerò e i denari che io pagherò e da chui; incominciai decto die di sopra. In 4.°, n. n.

ELENCO DEI PESI E MISURE GIÀ USATE IN LUCCA E NEL TERRITORIO SOGGETTO

Affittale. V. Staio Affittale.

Anfora, misura del vino. L' Anfora romana s' era mantenuta nel commercio lucchese anche ne' Sec. VIII e IX; ma si spartiva non più in **48**, ma in **60** Sestarii. « Vino *anforas* quinque ». a. **764**. *Mem. Doc. Stor. Luc.* V. II. 55. « Una *anfora* vino ». a. **776**. id. **90**. « Vinum purum *anforas* tres . . . sexaginta *sistaria* legiptime per singula *anfora* ». a. **874**. id. **380**.

Anello. Misura contadinesca del seme de' bachi da seta, corrispondente alla capacità di un grosso anello da sartore. Si conta che due Anelli di seme pesino un Quaro d' Oncia.

Asinata, Acinata, Ascinata, misura del vino, eguale a otto staia. Sei Asinate componevano un Carro di Vino. « *Asinatas* undecim scilicet unum *Carrum* et staria quadraginta vini, ad starium lucanum diriclum venditorium ». Pergamena di S. Giovanni, **20** Dicembre **1238**.

Si trova anche l' *Asinata,* misura delle legna (V. Libro memoriale di Michele Moccindenti, a. 1311 e segg. c. 49. Arch. Sped. Luc.), ma non sappiamo quante ne comprendesse.

Atomo. Dodicesima parte del Punto, il quale era la dodicesima dell' Oncia del Braccio lucchese. Secondo i Commissari del 1807, eguale a Metri 0,000341.

Atomo (cubo). Dodicesima parte del Punto (cubo); Eguale a M. c. 0,00000000003.

Atomo (quadrato) dodicesima parte del Punto quadrato; Eguale a M. q. 0,0000001162.

Atomo (Nuovo). Così doveva chiamarsi in Lucca il Millimetro, secondo il decreto del 26 Maggio 1809.

Avvinta. Misura delle candele di cera, forse mazzo di quantità o peso determinato. Perg. S. Giovanni, 6 Aprile 1168, 23 Ottobre 1187. Questa parola ha forse alcuna relazione colle *travintoie* di cera mentovate nello *Statuto di S. Iacopo di Pistoia,* pubblicato dal Ciampi, pag. 12.

Barile comune di Lucca, misura del vino, di cui due formano una Soma. Si divide in 34 Boccali o 17 Fiaschi. Eguale a Litri 40, 2077.

Barile d' Olio fine o delle Sei Miglia di Lucca, contenente Librette 110, ovvero Libre 10 alla grossa di Librette 11 ciascuna; Pari a Litri 40, 1357.

Barile d' Olio della Marina Lucchese, di 130 Librette, ovvero Libre 10 alla grossa di Librette 13 ciascuna; Pari a Litri 47, 4331.

Barile d' Olio a 120. Un motuproprio del Duca Carlo Lodovico del 12 Luglio 1845 ordinò che quindi innanzi vi fosse un solo Barile da Olio, di Librette 120 o dieci Libre grosse da 12 Librette l' una, e che non si potesse più negoziare l' olio secondo le due antiche misure delle Sei Miglia di 110 e della Marina di 130. Il decreto fu causa che invece di due misure ne furono tre; benchè questa nuova di 120 venisse usata rarissimamente. È uguale a Litri 43, 7844.

Barile di Castelnuovo di Garfagnana, misura del vino, usata anche a Camporgiano, Careggine, Fosciandora, Giuncugnano, Pieve Fosciana, Piazza, Sillano, S. Romano, Trassilico, Vergemoli, Vagli di Sotto e Collemandina. Si divideva in 56 Boccali. Pari a Litri 39, 1750. V. *Regolamento intorno le condizioni degli strumenti per le misure metriche. Modena.* 1852. Nello Statuto Lucchese del 1308, laddove si discorre di regolare le misure (IV. 56), è detto che per la Garfagnana allora dipendente da Lucca, debbano, in vigore del proprio Costituto rimanere le misure in uso di quella Provincia. Può darsi che le misure le quali poi si dissero di Castelnuovo, ma che furono comuni agli altri paesi della Garfagnana divenuta poi Estense, sien quelle stesse che vi usarono in antico, e che erano state mantenute sotto la dominazione lucchese.

Barile antico da Vino in Montignoso. Conteneva 138 Libre lucchesi di liquido, ed a misura era Litri 46, 2387998. Sforza, *Memorie di Montignoso.* 204.

Barile antico da Olio in Montignoso. Cento Libre lucchesi di liquido; a misura eguale a Litri 33, 487. Id.

Barile (Nuovo). Il decreto del Principe Baciocchi del 9 Marzo 1811 ordinava che in Lucca fosse un solo Barile per il vino e per l' olio, della capacità di 40 Litri, da dividersi in 20 Fiaschi (nuovi) da 2 Litri ognuno. Non sappiamo se quest' ordine fosse mai obbedito.

Bicchiere, così doveva chiamarsi il Decilitro secondo il Decreto del 1809.

Bigongia. In principio fu un vaso contenente due Congi *(bis-congia),* ma non pare che restasse generalmente in uso come misura determinata. Solamente per la calcina troviamo che la Fetta si componeva di 100 Bigongie, ognuna delle quali conteneva 100 Libre di quell' arido.

Boccale, misura del vino, di cui 34 componevano l' ordinario Barile lucchese. Pari a Litri 1, 1826. Se ne conserva un modello nell'Archivio con questa iscrizione; *Boccale lucchese. Prototipo della Grascia. a.* 1815. Non sappiamo se nei paesi del territorio usassero Boccali di diversa capacità.

Boccale (Nuovo) o Boccale Litro. Così doveva chiamarsi il Litro secondo il decreto solito del 1809. Il tipo in bronzo di questa nuova misura, colla iscrizione *Boccale Litro,* si conserva in questo Archivio.

Botte. Secondo i Commissari dei Pesi e Misure eletti nel 1807, doveva introdursi nel sistema lucchese questa misura, contenente il decuplo della Soma (nuova), cioè 1000 Litri.

Botte (del concio). Misura del concio liquido umano. Si conta di 60 Barili. Mazzarosa, *Pratiche della Campagna Lucchese.*

Braccio Lucchese. Misura lineare, divisa in 12 Oncie. Quattro Braccia fanno una Canna, cinque una Pertica, tremila un Miglio. Forse nacque dal raddoppiamento del Piede antico romano, corrispondendo quasi perfettamente a due Piedi. Il San Quintino nella sua lezione sulle *Misure Lucchesi (Att. Acc. Luc.* I. 13) dice non

aver trovato menzione di questa misura in documenti lucchesi anteriori al 1300; ma certo era usata anche prima, benchè non molto remotamente. Crede bensì che quelle misure di ferro dell' anno 1296, che ad uso de' tessitori di drappi furono poste nella facciata di S. Cristofano, abbiano per base il Braccio, il quale sarebbe stato allora di una lievissima misura più lungo. In Archivio si ha un tipo del Braccio lucchese nel compasso o stadio interno del modello dello Staio dell' Offizio di Munizione Stabile del 1750, e se ne ha poi altro campione con questa leggenda; *Prototipo del Braccio Lucchese. Grascia* 1815. I Commissari del 1807, a fine di stabilire il rapporto del Metro col Braccio, si fondarono sul paragone fattone col Piede parigino da Gio. Francesco Giusti geometra lucchese del secolo passato; e su tal base il Braccio lucchese si trovò pari a Metri 0,590409.

Braccio lucchese (cubo). Pari a M. c. 0, 2059016320.

Braccio lucchese (quadrato). Pari a M. q. 0, 348690.

Braccio di Castelnuovo di Garfagnana, usato anche negli altri Comuni della Garfagnana Estense che sono ricordati a *Barile di Castelnuovo.* Secondo il libro ivi citato, il Braccio di Castelnuovo era M. 0, 595,5000.

Braccio (Nuovo) o del 1809. Il decreto del 1809 voleva che i Lucchesi chiamassero in questa maniera il Metro. Si ha il prototipo in Archivio del *Braccio Lucchese - Metro.*

Braccio del 1813. Contradicendo a quanto erasi ordinato quattro anni innanzi, un decreto del 17 Ottobre 1813 stabiliva che in Lucca si chiamasse Braccio una misura di sei Decimetri, e che cinque di questi si contassero per una Pertica di tre Metri.

Braccio quadrato (Nuovo) o del 1809. Così doveva essere chiamato il Centiario, secondo il decreto del 1809.

Canna, misura lineare di quattro Braccia lucchesi. Era specialmente in uso per le tele. Nella facciata di di S. Cristofano stavano infissi i modelli della Canna e della Mezza Canna del Sec. XIII, ma ora non vi restano che le tracce. Eguale a Metri 2, 3620.

Canna (quadrata). Eguale a Metri q. 5, 579044. Usata specialmente nei lavori di muramento.

Canniccio. Tessuto o stuoia di canne palustri di tre Braccia quadrate, usato per la educazione de' bachi da seta. Nella pratica di questa industria si conta all' ingrosso che da ogni Canniccio di bachi possa ricavarsi Libre 20 di bozzoli, quando la raccolta vada esente da malanni.

Cantaro. Pare che anche nella grossa mercatura lucchese fosse in corso la misura del Cantaro di Libre 150, diviso in 100 Ruotoli di Libre una e mezza. Uzzano, *Pratica di Mercatura.* 177.

Cantaro nuovo. Era il Quintale metrico. Così nella Tariffa mercantile marittima del 22 Febbraio 1814.

Carro di Vino. Il vino in Lucca si vendeva all' ingrosso a Carra; ed ogni Carro conteneva 48 Staia o 24 Barili. *Bandi lucchesi del Sec. XIV.* 397. Questa misura potrebbe essere come una derivazione dell' Anfora romana o *Quadrantal,* così detta per contenere 48 *Sextaria.* Ma l' Anfora ch' era tuttora in uso nel Sec. IX, non aveva più l' antica capacità, perchè si trova che contenesse 60 Staia.

Carro di Vino forestiero. Alla Gabella di Lucca si contavano 22 Barili per un Carro di vino forestiero. Così nello Statuto della Gabella Maggiore, a. 1372.

Carro delle Legna (da ardere). Secondo un' antica annotazione scritta a pag. 41 dello Statuto del Fondaco (Sec. XIV - XV), questo carro doveva esser lungo Braccia $3\,^3/_4$, alto Br. $2\,^3/_4$, largo Br. $1\,^7/_8$.

Cassa delle Spade di Villabasilica. Le famose spade che si fabbricarono in Villabasilica si vendevano a Casse, ognuna delle quali conteneva 208 Foglie, o lame. Uzzano, *Prat. Merc.* 178.

Catasta. Così doveva chiamarsi lo Stero, secondo il decreto del 1809.

Catena. Così doveva chiamarsi l' Ectometro, secondo il decreto del 1809.

Cento o Centonaio dell' oro e dell' argento filato. Era cento Gueffe, o venti Cinquine di Gueffe.

Cinquina. Ventesima parte del Centonaio delle Gueffe dell' oro e dell' argento filato. Nascendo questione sulla lungezza del filo, « la Cinquina si debia misurare a ferri che son messi in sul banco della Corte (de' Mercanti); et intrando la Cinquina in quelli ferri, allora s' intenda essere iusta la misura di lunghezza ». Stat. Cort. Merc. Lucc. a. 1376, II. 30.

Coltre. Misura di superficie la più grande fra le misure lucchesi in uso. Si divide in quattro Quartieri (anticamente Quarre), di 115 Pertiche q. ognuno, o in 460 Pertiche q. di Braccia 5, e così comprende Br. q. 11500. Pari a Ari 40, 0993500. Era in uso la Coltre fino dal Sec. IX, ed allora si valutava per la sesta parte del Modio a sementa, ossia per quattro Staia. San Quintino; *Att. Acc. Luc.* I. 10. La Coltre non corrispondeva regolarmente, ossia con proporzioni decimali o duodecimali, coll' altro modo di misurazione agraria

a Scale, occorrendo 22 di esse per formare una Coltre. Ma quel sistema andò in disuso; e forse gli Statutari del 1446, determinando con particolare precisione che la misura agrimensoria lucchese fosse la Coltre di 460 Pertiche, da 5 Braccia l' una, ebbero in mira di unificare e definire solennemente una materia per lo innanzi contradittoria e confusa.

Coltre (Nuova). Così doveva chiamarsi l' Ettaro, secondo il solito decreto del 1809.

Concio. « Duo Congia vino et duo Congia de pulmentario, faba et panico mixto bene spisso ». Carta del 765. *Mem. Doc. Stor. Luc.* V. II. 55. « Unum Congium de oleo ». Carta dell' 813. id. 234. Da un documento del 1132 il Brunetti ricava che il Congio fosse il doppio dello Staio, cioè 24 Panora, o 16 Fiaschi fiorentini d' umido. Siccome però esso erudito aggiunge che in tempo meno antico, cioè ne' sec. XIII-XV, fu in uso nell' Arcivescovato fiorentino di riscuotere le rendite di vino a ragione di 10 Barili per Congio, si può dedurre che vi fosse anche un Congio all' ingrosso, forse il decuplo dell' ordinario.

Coppello di Montignoso, era la ventiquattresima parte dello Staio di detto luogo.

Coppia di Seta. Peso della seta non lavorata, corrispondente a due libre. Anche a Pisa erano in uso le Coppie secondo il peso di Lucca. Balducci Pegolotti, *Mercatura*. 38 e 208.

Coppia di Velluti. Era l'unione di due Pezze, e così si vendevano i velluti. Corte de' Mercanti; Cause, a. 1378. 152, e Libro de' Sensali, a. 1417. 71.

Decimata, misura del vino di contenenza ignota. « Vino puro *Decimatas* sex ». Carta lucchese dell' anno 770. *Mem. Doc. Stor. Luc.* VI. Doc. 118. Nel Ducange si hanno Decimate di vino di Libre 60.

Denaro, peso. Ne andavano 24 nell' Oncia, e 288 nella Libra. Secondo la Commissione del 1807 il Denaro era pari a Grammi 185.

Denaro di Zecca. V. Libra di Zecca.

Denaro (Nuovo) del 1809. Doveva essere eguale al Gramma.

Denaro del 1813. Doveva essere la 24.ª parte dell' Oncia della Libra ridotta eguale alla 3.ª parte d' un Chilogramma. Decr. 17 Ottobre 1813.

Derratale era una misura d' uso nella vendita del vino a minuto. Nello Statuto del Fondaco appartenente al Sec. XIV è collocata nella lista delle misure de' vinattieri, fra la Mezzetta e la Mezza-Mezzetta. In un bando del 1346 è detto che « ciascuno vinactieri della città di Lucca ec. avere debbia Mezzo Quarto, Meitadella, Mezzetta e Derratali sugellati ». Nello Statuto del Fondaco rifatto nel secolo XVI questa misura è tralasciata, forse perchè caduta in disuso.

Dozzina. Le budella secche usate nell' arte de' battilori, in antico fiorentissima tra noi, si vendevano a Dozzine di 12 Paia, cioè di 24 budella. Stat. Merc. Luc. a. 1376.

Dramma (Nuova). Così avrebbe dovuto chiamarsi il Decagramma, secondo il decreto del 1809.

Fetta di Calcina. Era diecimila libre di peso, e 100 Bigongie di misura. La statera da calcina e la Bigongia dovevano essere approvate. Stat. del Comune di Lucca, a. 1308. I. 32. Queste misure della calcina erano tuttora in uso nel cinquecento.

Fiasco di vino di due boccali, diciassettesima parte del Barile. Contiene Litri 2, 3652.

Fiasco (Nuovo). Si ordinò nel 1811 un Fiasco di 2 Litri, per metterlo in corrispondenza col nuovo Barile di 40 Litri.

Filo. Misura all' ingrosso di certe qualità di cacio. Il Filo del cacio di Messina e del salato conteneva 10 forme, quello del cacio di Gallura e corsesco 17 forme. Così almeno si contava nella Gabella di Lucca del Sec. XIV; ma dubitiamo che fosse misura propria di quella merce in ogni luogo.

Galazzo. V. Paniere. « Painerium vel *Galathum* unum de ficubus ». Perg. S. Giovanni, 8 Aprile 1181.

Giomella. Quanto cape nelle palme delle mani riunite. Si usò come un' infima misura per il grano; « Grano buono, secho et mondo Staia tre, Quarre tre et *Giomelle* tre al prete di Santo Lorentio dal Silico per decima a Dio ». Ricordi di Maestro Antonio dal Silico, a. 1378 e segg. c. 10. Arch. Sped. Luc.

Grano. Ventiquattro formano un Denaro, 288 un' Oncia, 6912 una Libra. Eguale a Grammi 0,04839.

Grano di Zecca. V. Libra di Zecca.

Grano (Nuovo). Tale doveva essere il nome del Milligrammo, secondo il decreto del 1809.

Grano del 1813. Doveva essere la 24.ª parte del Denaro dell' Oncia di quella Libra, terzo di Chilogramma, istituita per decreto del 17 Ottobre 1813.

GUEFFA, misura dell' oro e dell' argento filato. Secondo lo Statuto del Comune di Lucca del **1308**, la Gueffa dell' oro era di **44** Oncie di lunghezza di filo, ed essa merce si vendeva a Centi o Centonaia di Gueffe (I. 139). Ma questa misura dovette mutarsi, poichè nello Statuto Mercantile del **1376** si trova ordinato che la Gueffa dell' oro dovesse comporsi di **37** Volte, le quali dovevano stendere un filo di **75** Canne o **300** Braccia. La Gueffa dell' argento, secondo lo stesso Statuto del **1376**, si contava di sole Volte **22** materialmente, la Gueffa doveva essere una specie di matassa o gomitolo.

JOVA, JUVA, JUGA, JUGERO, misura di terra. *Passim* nelle antiche pergamene di Carrara conservate in questo Archivio. Se però avesse mantenuto le divisioni e l' estensione dello Iugero romano, non sappiamo.

LEGA. Doveva essere il nome lucchese del Miriametro, secondo il decreto del **1809**.

LEGATO o LEGATURA. La lana si commerciava in Lucca a Legati o Legature; ma se queste, che materialmente dovevano essere fardelli o sacchi, avessero poi un peso determinato, non ci è riuscito di trovarlo scritto.

LEGATURA. Era il conto de' fili nella tessitura delle drapperie, ed ognuna si componeva di **40** fili. I velluti *fini* dovevano essere in pettine di **20** Legature almeno, e di **16** i velluti *meno che fini*. Così erano stabilite per legge le Legature di altri drappi. Stat. Merc. Luc. a. **1376**. IV. **26**.

LIBRA, di Oncie **12**, o Denari **288**, o **6912** Grani. Già si disse che nel **1597** era stato ordinato che i campioni pubblici della Libra lucchese ordinaria si rivedessero, e che se ne facesse un solo da conservarsi presso l' Offizio sopra l' Entrate. Nel corso di due secoli essendosi dovuti moltiplicare i pesi normali ad uso de' diversi uffizi, si ebbe però nuova oscitanza fra loro; onde i Commissari del **1807**, per determinare la corrispondenza della Libra col Chilogrammo, invece di ricorrere ai tipi materiali, credettero meglio di fondarsi sul ragguaglio fattone dal Cristiani colla Libra di Parigi, e riferito dall' Ozanam nelle sue *Récreations Mathématiques et Phisiques*, I. 130 (1). Su questa base si disse la Libra lucchese = Chilogr. **0, 334500**. Ne' molti libri che si hanno di pratica mercantile possono vedersi i confronti fra la Libra lucchese e le altre italiane nell' uso del commercio. Era alquanto minore di quelle di Firenze e di Roma, ed il Trenta nella sua *Guida di Lucca* ne determina le differenze con questi esponenti:

Libra di Lucca . . .	parti	**6346.**
» di Roma . . .	»	**6386.**
» di Firenze . . .	»	**6392.**

Nell' Archivio se ne ha un tipo senz' anno, ma forse del **1815**.

Probabilmente questa Libra comune del commercio lucchese è la medesima che lo Statuto del **1308** chiama Libra *venditoria corrente*, e di cui determina le corrispondenze colla *Libra* Panaiola e col Panoro, pesi poi dimenticati.

LIBRA DELLA ZECCA DI LUCCA. Fra diversi uffici ch' ebbero tra noi il carico di vigilare alla giustezza de' pesi vi fu la Zecca, che doveva riconoscere quelli degli orefici ed argentieri, tenendo per norma un proprio modello, alquanto maggiore della Libra comune, che si considerava equivalente alla Libra fiorentina. (V. Cons. Gen. **22** Settembre **1598**.) Dalla relazione del **3** Agosto **1596**, che già citammo, relativa ad una revisione dei pubblici pesi, pare che la Libra di Zecca fosse in sostanza eguale al campione meno alterato e più integro che si avesse allora della Libra comune. Il decreto Borbonico del **19** Dicembre **1821** mantenne in vigore la Libra di Zecca, ordinando che i fabbricatori e venditori d' oro, d' argento e di pietre preziose dovessero seguitare a farne uso esclusivamente: al qual fine se ne volle rinnovato il prototipo. Questo si conserva nell' Archivio nostro con bollo del **1822**. Non abbiamo trovato scritto il ragguaglio della Libra di Zecca coi pesi decimali; ma posto il modello su rigorosa bilancia, ci apparve di Grammi **339, 50**. È inutile di aggiungere che aveva le stesse divisioni in Oncie, Denari e Grani come la Libra Comune.

LIBRA (NUOVA) o LIBRA-CHILOGRAMMO. Così doveva chiamarsi il Chilogrammo, secondo il decreto del **1809**. Se ne ha il tipo colla leggenda; ***Libbra-Kilogrammo.***

(1) Il libro del Cristiani intitolato *delle Misure d' ogni genere antiche e moderne*, venne in luce a Venezia, 1760 in 4.° I Commissari lucchesi non par che facessero studi particolari sui diversi tipi della nostra Libra, contenti dell' autorità delle tavole di esso autore, che dissero *accreditatissime*, e ritenendo il ragguaglio di lui come quello della *vera Libra lucchese*. Così in nota alle tariffe che si pubblicarono col decreto del 9 Maggio 1811, in una edizione staccata.

Libra del 1813. Doveva esser la terza parte del Chilogrammo. Decreto 18 Ottobre d. a.

Libra d' Albiano di Minucciano. Questa terra posta nel limite estremo del territorio lucchese usava di una libra eguale a quella di Sarzana, cioè pari a Chilogr. 0,3294200. *Regolamento Modenese*, 1852.

Libra di Castelnuovo di Garfagnana. Correva anche negli altri Comuni indicati alla parola *Barile di Castelnuovo*. Eguale a Chilog. 0,3340008, secondo il solito *Regolamento Modenese* del 1852.

Libra Panaiola. Pare che fosse usata in antico nelle vendite dell' olio, e nel 1308 si ordinò che per Panaiole due e mezzo d' olio, se ne desse una Libra *venditoria* allora corrente. (Stat. a. 1308. IV. 56). Il nome farebbe supporre che in qualche tempo fosse stata usata nella vendita del pane.

Libra d' Olio di Compito. In una pergamena di S. Ponziano del 10 Febbraio 1060 è discorso di 24 Libre d' olio buono misurato a *giuste Libre* come si costuma in Compito. In altra carta del 18 Ottobre 1071 vi è patto di libre tre d' olio a *giusta Libra* corrente in Compito; ed è a notarsi che il contratto non aveva per soggetto una vendita in questo paese, ma in altro assai lontano, cioè in Buslagno; indizio sicuro che l' uso della Libra di Compito si fosse allargato anche ad altri luoghi del territorio lucchese. Crediamo che la *Libra Giusta* si trasformasse poi nella *Libra pensionabile Computese Retta*, colla quale si vendeva olio nel secolo XIII (Perg. S. Ponziano 19 Dicembre 1222). V' era però allora anche una *Libra piccola Computese* (Perg. 14 Aprile 1242); ma non abbiamo trovato documenti che c' insegnino che differenza corresse fra l' una e l' altra; nè se per avventura venissero di qui le Libre *Grosse* e *Piccole* che si usarono dipoi nel traffico dell' olio.

Libra grossa dell' Olio delle Sei Miglia. Dieci compongono il Barile delle Sei Miglia, ed ognuna contiene 11 Librette. Eguale a Litri 4, 01357.

Libra grossa dell' Olio della Marina Lucchese. Dieci compongono il Barile dell' olio della Marina, ed ognuna contiene 13 Librette. Litri 4, 74331.

Libra grossa dell' Olio a 120. Dieci compongono il Barile d' Olio a 120, ed ognuna contiene 12 librette. Litri 4, 37844. V. Barile a 120.

Libretta o libra piccola dell' Olio. Contiene una Libra comune di liquido a peso. A misura è Litri 0, 36487. Si ha il tipo del 1815 colla leggenda; *Libretta da Olio.*

Marco di Lucca. Otto oncie della Libra lucchese.

Mate di Vino (?). « Sexdeci *Mate* de vino, grano mod. quatuor ». Così una carta lucchese del 762, secondo la stampa in *Mem. Doc. Stor. Luc.* V. II. 48.

Metadella, Meitadella, misura de' vinattieri. Si trova posta per ordine fra il Mezzo-Quarto e la Mezzetta. *Band. Luc. Sec.* XIV. 119. Anche l' olio nel minuto commercio si misurava allora a Metadelle. Id., 84. Questa misura dovette essere abbandonata o chiamata con altro nome, non trovandosi più nello Statuto del Fondaco del 1371, al capitolo *De mensuris tenendis per vinacteriis etc.*

Mezzetta. Metà del Boccale o quarto del Fiasco del vino. Litri 0, 5913. La Mezzetta antica, che alcune volte si trova chiamata latinamente *Metreta*, era probabilmente la metà del Mezzo Quarto, e così l'ottava parte dello Staio.

Mezzino. Metà dello Staio misura degli aridi. Litri 12, 2149.

Mezzo-Quarto. Quarta parte dello Staio del vino. Era la misura più grossa usata nelle taverne.

Miglio lucchese. Misura lineare di Pertiche 600 o Braccia 3000. Metri 1771, 500.

Miglio lucchese (quadro). Metri q. 3138212, 25.

Miglio (Nuovo). Così doveva chiamarsi il Chilometro, secondo il decreto del 1809.

Mina *(Emina)*. Questa misura, metà dello Staio del grano, non si trova usata fra noi fuorchè per l' antico Staio *castellense* o di Castiglione di Garfagnana, quale appunto si divideva in due Mine.

Modiloco o Modiolo. Era una suddivisione del Modio o Moggio, come misura di capacità e come misura di terra. Al Brunetti non riuscì di trovarne la precisa valenza ne' documenti fiorentini, nè a noi riuscì di trovarla ne' lucchesi, dove pure questi Modilochi s' incontrano più volte. Credette però che fosse la terza parte del Modio. *Cod. Dipl.* I. 351. In una carta lucchese del 771 si hanno tre Scaffili di terra permutati con un Modiloco. *Mem. Doc. Luc.* V. II. 73. Dal notissimo strumento di fondazione dello Spedale di S. Colombano presso Lucca, appartenente al 729 e pubblicato dal Muratori, dal Brunetti e dal Bertini, si ricava che dodici Modioli di terra facevano una Tavola; *Tabula una recipiente Modiolos duodecim.*

Modio o Moggio, misura del grano e d' altre biade. Conteneva 24 Staia. « Grano Modia duo, spelda Modia duo, ana, ad viginti quatuor Sixtaria per singulo Modio ». Carta dell' anno 847; *Mem. Doc. Stor. Luc.* V. II. 380.

Anche nel Sec. XIV si contava per egual numero di Staia; come in Ser Nicolao Buonagiunta, 15 Gennaio 1339. Avea anche la suddivisione in Modioli ed in Scaffili.

Il Modio fu anche misura agraria, corrispondente a quel tanto di terra che si seminava con un Modio di grano o con 24 Staia. In questo caso ebbe per divisione la Coltre, composta di quattro Staia, ec.

ONCIA. Dodicesima parte della Libra di Lucca. Chilogr. 0,02787.

ONCIA DI ZECCA. Dodicesima parte della *Libra di Zecca.*

ONCIA (NUOVA). Così doveva chiamarsi l' Ettogramma, secondo il decreto del 1809.

ONCIA DEL 1813. Doveva essere la dodicesima parte di quella nuova Libra, che per l' altro decreto del 1813 si voleva eguale alla terza parte del Chilogrammo.

ONCIA DI BRACCIO, dodicesima parte del Braccio lucchese, la quale si suddivideva in 12 Punti. Metri 0,0492.

ONCIA (cuba) del Braccio. M. c. 0,0001199640.

ONCIA (quadra) del Braccio. M. q. 0,00242064.

ONCIA (NUOVA). Per il decreto del 1809 doveva essere la decima parte del *Braccio - Metro,* e così eguale al Decimetro.

ONCIA DEL 1813. Doveva essere la dodicesima porzione di quel Braccio di 6 Decimetri decretato nel 1813.

ORCIO DI VINO DI COMPITO. In una pergamena proveniente da S. Ponziano del 1 Febbraio 1060, è detto di trenta Orci di vino buono, misurato ad Orcio *giusto* come si usa nelle vendite in Compito.

PANO, PANORO, PANERIO, PANIERE. Misura antica de' fichi secchi, castagne, orzo e biade. Secondo lo Statuto lucchese del 1308, 12 Panori si dovevano contare per uno Staio *Retto* allora corrente. In una pergamena di S. Giovanni dell' 8 Aprile 1181, si ha notizia della vendita di un Panerio o Galazzo *(Galatho)* di fichi verdi.

PANO, PANORA. Nei documenti altopascesi relativi a S. Maria in Monte, Montefalcone, ed in generale ai paesi del Valdarno già lucchese, si trova lo Staio misura di terra suddiviso in Pani o Panora. Altrove si hanno Staia e Panora secondo una misura propria di Samminiato.

PERTICA. Misura lineare di 5 Braccia. Secondo i Commissari del 1807, pari a Metri 2, 952045. È una derivazione della misura romana, corrispondendo a 20 Piedi o a due *Decempede.* In un documento di Massa Marittima del 738 (Brunetti, *Cod. Dipl.* I. 424), appare la Pertica divisa appunto in 20 Piedi *di Munichi,* che si sa essere della stessa lunghezza dei romani; ed in altre carte posteriori si trova divisa in 12 Piedi *giusti,* o di Liutprando, il che costituisce eguale lunghezza; stando appunto i due Piedi fra loro come 20 a 12. La Pertica si trova mentovata già nelle pergamene lucchesi del Secolo VIII.

PERTICA (quadrata). Misura di superficie, di cui 115 formano il Quartiere, e 460 la Coltre. Metri q. 8,71456. V. COLTRE.

PERTICA (NUOVA). Nome che il decreto del 1809 voleva imporre al Decametro.

PERTICA (NUOVA) (quadrata). Così doveva chiamarsi l' Aro, a forma dello stesso decreto del 1809.

PERTICA DEL 1813. L' altro decreto del 17 Ottobre 1813 ordinava invece che vi fosse una misura di questo nome eguale a tre Metri.

PERTICA (quadrata) di Castelnuovo di Garfagnana. Misura de' terreni, comune ai paesi di Garfagnana indicati a *Barile di Castelnuovo.* Pari a Ettari 000, 1276633. *Regolamento Modenese,* 1852.

PERTICA DI MONTIGNOSO. Misura lineare agraria di sei Braccia lucchesi. Metri 3, 543.

PIEDE, o PIEDE MINUTO. Quando ne' documenti lucchesi si trova indicato il Piede senz' altra indicazione, o il Piede *minuto,* come nella pergamena di S. Ponziano 18 Aprile 1096, crediamo si debba intendere l' antica misura del Piede romano, di cui 20 corrispondevano ad una Pertica. Ne' documenti di altri luoghi si chiama anche Piede di *Munichi.*

PIEDE DI LUITPRANDO, o GIUSTO, o LEGITTIMO, o GROSSO. Il piede di Luitprando fu introdotto in Lucca, rimanendo tuttavia nella pratica anche l' antico romano, più piccolo. Dodici piedi di Luitprando formavano quella stessa Pertica, che ne conteneva 20 degli antichi. Ne' documenti del Sec. X si trova questo Piede maggiore indicato coll' appellativo di *Giusto* o *Legittimo.* In una pergamena dello Spedale, del 7 Dicembre 1048, si ha Piede *Grosso,* e crediamo fosse il medesimo.

PUNTO. Dodicesima parte del Braccio, che si divideva in 12 Atomi. Metri 0, 00041.

PUNTO (cubo). Metri c. 0,000000069921.

PUNTO (quadro). Metri q. 0,00001681.

PUNTO (NUOVO). Nome lucchese del Centimetro nel 1809.

Punto del 1813. Doveva essere la dodicesima parte dell' Oncia del Braccio, ridotto a 6 Decimetri per il decreto del 17 Ottobre 1813.

Quarra. Quarta parte dello Staio.

Quarra, Quaro d' Oncia. Quarta parte dell' Oncia, sì di misura come di peso.

Quarra, Quaro di Braccio. Quarta parte del Braccio. *Stat. Luc.* a. 1308. I. 32.

Quarra di Terra. Quarta parte della Coltre. *Stat. Luc.* a. 1446. III. 13. Poi si disse Quartiere.

Quarra antica in Pozzo. Doveva essere il quarto di uno Staio o di un Affittale usato in Pozzo. Perg. Altopascio, 20 Luglio 1202.

Quarra vendital di S. Maria a Monte. Doveva essere il quarto di uno Staio *venditale* usato in quella terra. Arch. Arciv. Luc. a. 1211.

Quarra di Calcina. « Andrea di Menabbio per una Quarra di calcina, ciò è Some sei a 24 Maggio (1412) ». Ricordi di Felice del Silico, c. 17. *Arch. Sped. Luc.* Se fosse la quarta parte della Fetta della Calcina, questa avrebbe avuto anche una divisione in 24 Some di cui non abbiamo trovato altro cenno.

Quartanale. Suddivisione dello Staio Castellense, di cui era il quarto o mezza Mina.

Quartiere, quarta parte della Coltre. Nello Statuto lucchese del 1446 è detto Quarra. Sono 115 Pertiche q.

Quartino. V. Staio Quartino.

Quartuccio. Misura del grano e di altri aridi. Quarta parte della Quarra, sedicesima dello Staio. Litri 1, 5268. Era quella suddivisione che anticamente si diceva Saggiuolo.

Quartuccio. Quarto del Boccale di vino, metà della Mezzetta. Centilitri 29, 56.

Quinto di Staio. Si contava per una mezza prebenda di cavallo. Il Terzo di Staio era una prebenda intera. L' una e l' altra misura era obbligo degli osti di averle presso di loro, come dallo Statuto del Fondaco.

Quintuccio. Doveva essere una misura di 5 Litri, e così la quinta parte di quello Staio decimale da 25 Litri che si ordinò nel 1811.

Sacco. Misura per gli aridi. Tre staia. Litri 73, 2897.

Sacco (Nuovo). Doveva contenere 75 Litri, o tre di quelle Staia da 25 Litri che si volevano introdurre col decreto del 1811.

Sacco di Castelnuovo di Garfagnana, da otto Mezzini. Questo Sacco, come pure il susseguente, era usato anche negli altri Comuni di Garfagnana indicati a *Barile di Castelnuovo*. Ettolitri 1, 297,829. *Regolamento Modenese* del 1852.

Sacco di Castelnuovo di Garfagnana, da quattro Mine. Ettolitri 1,333,333. *Regolamento cit.*

Saggiuolo, misura antica de' biadaioli. « Sedici Saggiuoli fanno uno Staio ». Perg. Fregionaia, 1352. Poi si disse Quartuccio.

Scaffilo, Scaffilio, Scafiglio ec. Antica misura degli aridi e quindi della terra, il cui nome almeno, deve essere d' origine barbarica. Si trova in più documenti lucchesi, cominciando da una carta del 765; « Uno *Scaphilo* grano pane cocto ». Quasi mai si trova però nelle carte nostre dopo il mille. Il Brunetti suppone che equivalesse ad una Mina o mezzo Staio. (*Cod. Dipl.* I. 532.) Il San Quintino pensa che fosse presso a poco quanto uno Staio moderno, e rimanda al Brunetti, che aveva scritto cosa diversa: aggiunge poi che il nome vien probabilmente da *Schapha* misura di un mezzo Moggio, quasi che lo Scafilo fosse una parte di quella. In una carta lucchese del 771 già citata addietro, si legge di una permuta di tre Scaffili di terra con un Modiloco. Altri fanno una cosa sola di *Schapha, Scafilo, Scafio* ec., e affermano essere un mezzo Moggio o 12 Staia; e veramente tale era lo *Scafio* a Siena nel milledugento, di cui si hanno ripetutamente ragguagli ne' Ricordi della famiglia Spinelli, ne' quali si trova pur anche lo *Scafio* usato nella misura del mosto. (*Arch. Stor. Ital. App.* 20). Nello *Statuto di S. Iacopo di Pistoia* (pag. 22.) è detto che uno *Scafiglio* di calcina debba pesare Libre 100. È probabile che le misure indicate con questi nomi somiglianti, fossero diverse fra loro, o che variassero secondo i luoghi ed i secoli.

Scala o Scalla. Era composta di quattro Pertiche, o Piedi ottanta; e si trova usata nella misura della terra colle Staia, Staiora e Coltri. L' esempio più antico che ne rammentiamo è in una carta del 747; « Excepto de terra vacua uno Sistariorum terre et una *Iscala* de uno lato unde volueris ». *Mem. Doc. Stor. Luc.* V. II. 26. Ma la corrispondenza fra le Coltre e le Scale, o non fu mai regolare o col tempo si alterò. Infatti mentre 115 Scale, stando alla misura delle Pertiche, avrebbero dovuto formare la Coltre o quattro Staia, nel trecento e forse anche prima, ne occorreva un numero maggiore. Maestro Iacopo di Coluccino Bonavie

scriveva a c. 24 delle sue Memorie; « La quale terra è di misura Staia due seminatura o vero Quarre jj. (cioè mezza coltre) e Scale XX ». *Arch. Sped. Luc.* Più chiara testimonianza di questa non conformità delle due misure è in una postilla che altro trecentista poneva in margine d' una pergamena del Monastero di Fregionara, attribuita al 1352. « Pertiche 4 fanno una Scalla — Scalle CXXI fanno una Coltre — Scalle V ½ fanno un Staioro — Staiora XXII fanno una Coltre ». La difficoltà di questi ragguagli fecero probabilmente abbandonare il sistema di misurare a Scale, ed attenersi alla Coltre determinata in 460 pertiche.

SCANDIGLIO. Fu la misura usata fino ai nostri giorni in Lucca per i sassi e per le pietre da muramento. Era il volume di 16 braccia cube, che si otteneva mediante un parallelipedo rettangolo avente per base una Canna o 4 Braccia quadre, ed un Braccio d' altezza. Eguale M. c. 3,294416.

SOMA *(Sama, Salma, Sauma)*. Era il carico di un animale, ma si contava in più modi; ora secondo la qualità delle merci, ora secondo la forza dell' animale. Perciò si trovano indicate le Some di *bestia grossa* o cavallo, e quelle di *bestia piccola* o somaro. Nella Gabella lucchese queste due diverse Some si valutarono ordinariamente nel dazio colla differenza da 2 a 3. Nello Statuto Gabellare del 1372 era però stabilito che quando altro non fosse dichiarato nella tariffa, la Soma s' intendesse per regola un carico di Libre 400 (c. 59).

SOMA DI VINO (ANTICA). Si contava in antico di 24 Staia o mezzo Carro. Siccome però molta era la varietà delle Staia, così doveva esservi anche nelle Some e nelle Carra. In una pergamena di S. Ponziano del 24 Dicembre 1068, si ha la Soma di 24 Staia ragionate a *Staio quartino venditorio* di Lucca; ed in altra della origine medesima del dì 8 Settembre 1076, si ha invece la Soma contata a *Staio quartino* il migliore che corresse in Vaccoli. Siccome lo Staio equivaleva allora approssimativamente ad un mezzo Barile, così l' antica soma, pressochè di 12 Barili, era del tutto misura differente da quella che poi s' introdusse, di due soli barili.

Già sulla fine del Secolo XII era alterata e diminuita la capienza della Soma del vino, e vi si era introdotta assai confusione nel modo di valutarla, e perchè eransi modificate le capacità dello Staio, ed erano in corso più qualità di questo recipiente. Su ciò può dare assai luce una pergamena proveniente da S. Frediano del 26 Aprile 1200. Era questione di una rendita di Some di vino a *Staia affittali* di Segromigno, delle quali si diceva andarne 20 a Soma. Si contradiceva dal renditore, il quale non negava il debito, ma affermava dover rendere a *Staio antico*, di cui 17 Staia, mezza Quarra e poco più facevano la Soma. Per accomodamento si concluse in fine, che la rendita si facesse a *Staia affittali* comuni, cioè a 18 per Soma.

SOMA DI VINO DI DUE BARILI. Non sappiamo precisamente quando si introducesse la pratica tuttavia costantissima in Lucca di vendere e comprare vino colla Soma tanto minore di due soli Barili.

SOMA NUOVA, O DEL 1809. Così doveva chiamarsi l' Ettolitro per il decreto del 1809. Dieci di queste Some dovevano formare una Botte.

STAIO AFFITTALE. Col nome di *Affittale* furono anticamente in uso diverse Staia, per lo più usate nelle rendite o affitti del grano, e talvolta per il vino, le quali variarono assai a seconda de' paesi. Dei più non ci è riuscito di trovare la corrispondenza. In Lucca vi fu poi un Affittale che diremo *comune*. Lo Statuto del 1308, volendo mettere un po' d' ordine in questa intricata materia, decretò che quando ne' contratti fossero, senz' altre dichiarazioni, pattuite rendite in Staia *affittali*, s' intendesse che 8 di queste si contassero per 7 Staia *Rette Correnti*. IV. 56.

STAIO AFFITTALE VENDITORIO DI FUCECCHIO. Continuo nelle carte fucecchiesi e de' luoghi vicini.

STAIO AFFITTALE DI SEGROMIGNO. Come misura del vino ne andavano 20 a Soma. Invece la Soma a *Staio antico* era di 17 Staia, mezza Quarra e poco più. A Staio *affittale comune* la soma si formava di 18 Staia. Così da una pergamena del 26 aprile 1200, già citata discorrendo delle antiche Some.

STAIO AFFITTALE DI VALDARNO. Perg. dell' Altopascio, 31 Luglio 1106.

STAIO ANTICO O TERZINO. Aveva già siffatto appellativo nel Sec. XII, poichè in una ricognizione di rendita fatta dalla chiesa di S. Giovanni di Lucca il 26 Novembre 1179, è detto che debbano rendersi grano e fave a Staio *antico*, secondo il modello che essa chiesa tiene presso di sè. Potrebbe credersi che questo fosse il tipo dello Staio che nelle carte de' secoli antecedenti si trova senz' altre indicazioni. Gli Statutari del 1308 ordinarono che chi fosse allora obbligato a rendere a Staio *terzino o antico*, per 4 di queste desse 3 Staia *rette* allora correnti. IV. 56.

STAIO DEL LUOGO, O FANTINO O FIAMMINGO. Non sappiamo nulla sulla ragione di siffatti nomi. Erano al solito misure antiche, che nello Statuto del 1308 si vollero determinate collo stabilire che per 6 di queste si pagassero 5 Staia *rette* allora correnti. *Ivi.*

Staio Quartino. Era lo Staio usato generalmente in Lucca nel Sec. XI, per il grano e per il vino; quello cioè con cui si vendeva allora nel Chiasso o Vicolo Salaiolo, principale mercato della città. V. Pergamene, 27 Settembre **1058**, 4 Giugno **1066** ec. Dovevano però esservi altri tipi differenti, almeno nella campagna; poichè in un' altra pergamena del dì 8 Settembre **1076**, si stipulò una rendita di vino a *giusto Staio quartino venditorio* il migliore che corresse in Vaccoli. Nello Statuto del 1308 è detto, che dovendosi rendere a Staia *quartine*, ogni cinque si contino per 4 *rette correnti*. IV. 56.

Staio Retto, Giusto, Grosso, Venditorio. Nel Sec. XII era più d' ogni altro in corso un maggiore Staio che troviamo indicato colle riferite appellazioni, ed anche allora si diceva usato nel Vicolo o Chiasso Salaiolo. Per questi diversi nomi, che crediamo si applicassero ad una misura sola, si veggano, fra molte, le nostre pergamene del 24 Febbraio **1146**, 29 Aprile 1192, 24 Gennaio **1197**. Questa misura si considerava come normale anche nel 1308; poichè lo Statuto di quell' anno, chiamandola *Starium rectum lucanum venditorium nunc currens*, vi subordinò le altre antiche, per regola di coloro che avevano a pagare rendite originate da' vecchi contratti, determinandone il ragguaglio in questo modo:

Come 7 a 8, collo Staio *affittale*.
Come 3 a 4, collo Staio *Antico o Terzino*.
Come 5 a 6, collo Staio del *Luogo, Fantino, o Fiammingo (cum hec tria sint equalia)*.
Come 4 a 5, collo Staio *Quartino*.

A quali degli antichi corrispondesse lo Staio del vino che anche nel Sec. XIV e XV era in uso in Lucca e formava la quarantottesima parte del Carro, non si potrebbe dire. Secondo i conti del Brunetti, lo Staio antico del vino in Firenze avrebbe contenuto 16 Boccali o 8 Fiaschi. Un' eguale quantità presso di noi sarebbe stata circa la metà di un moderno Barile.

Staio di Lucca. Terza parte del Sacco; si divide in 2 Mezzini, o 4 Quarre o 16 Quartucci. Non sappiamo se lo Staio usato per la misura degli aridi negli ultimi secoli, e secondo il quale si pagano le rendite attuali, e in generale si vende e si compra il grano e le altre biade in Lucca, abbia rapporti colle vecchie misure dello stesso nome, e specialmente collo staio *Retto* e *Giusto*, considerato come normale nello Statuto del 1308, e che appariva maggiore dell' altre Staia più antiche. Dello Staio, che diremo moderno, perchè in uso tuttora, nel secolo passato si avevano in Lucca dei campioni non perfettamente identici. Più in uso però, secondo la testimonianza della Commissione tante volte nominata, pare che fosse il modello dell' Offizio sopra la Grascia, il quale è notato specialmente come diverso da quello dell' Offizio sopra le Differenze. Nell' Archivio se ne conserva un campione in bronzo ornato a basso rilievo, con questa iscrizione; *Illustrissimo Offizio di Munizione Stabile. anno M.D.CC.L.* Nello stadio nobile interno che misura il vuoto, sono queste leggende; *Ricavato dal Campione dell' Ill.*^me^ *Off. della Fortificazione diviso in on. 12, ed ogni on.*^a^ *in altre 12 parti eguali, sopra il quale sono state prese le misure per il Campione dello Staio presente. — Diametro superiore Oncie 7 6'. Diametro inferiore Once 7 3'. ¹/₃. Altezza dello Staio Oncie 4 9' ²/₃.*

Le oscitanze de' vecchi modelli furono poi dimenticate dopochè i Commissari del 1807 preferirono quello più plateale della Grascia e su questo compilarono le tabelle de' prezzi e di ragguagli, che allora furono divulgate. Ora lo Staio lucchese si considera Litri 24, 4299.

Staio (nuovo). Così doveva chiamarsi il Decalitro secondo il decreto del **1809**. Se ne ha in Archivio il modello colle parole; *Staio Decalitro.*

Staio del 1813. Non essendo riuscito di nissun uso lo Staio da dieci Litri, tanto differente dall' usuale, nel 1811 si fece legge che lo Staio fosse di qui innanzi di Litri 25, e così un quarto d' Ettolitro. Questa nuovissima misura doveva esser divisa in Quintucci di 5 Litri.

Staio Carrarese o Staio comune di Carrara. Continuo negli strumenti di Carrara de' Sec. XII - XIV, che si hanno in questo Archivio.

Staio Castellense, o di Castiglione di Garfagnana. L' uso n' era esteso in antico a tutta la Vicaria di Castiglione e ad altre terre di Garfagnana, non che a Minucciano. Si divideva in due Mine, o quattro Quartanali.

Staio Compotese Pensionabile. « Reddere consueverunt Plebi Ecclesie de Compoto Staria viginti octo boni musti ad *Starium Pensionabile Compotese*, et Staria sex castanearum mollarum ad suprascriptum *Starium Computensem* ». Perg. S. Ponziano, 19 Dicembre 1242.

STAIO DI FIVIZZANO, si usò anche nella Vicaria di Camporeggiana, un tempo sotto il governo de' Lucchesi.

STAIO DI MONTIGNOSO, era di egual contenenza dello Staio comune di Lucca; ma aveva diversa divisione, cioè di **24** Coppelli, ognuno de' quali era pari a Litri **1**, **01791**. Sforza, *Mem. Stor. Montignoso*. **204**.

STAIO (SEMINATURA). Lo Staio, come in generale le misure degli aridi, servì anche come misura agraria. Già in un documento lucchese del *747* si ha usato a quello effetto insieme col Moggio, del quale era la ventiquattresima parte. Pare però che tal misura non avesse corrispondenza precisa coll' altro sistema della Staiòra o Stiora e delle Scale, o che se ne fossero alterati i rapporti. Da una pergamena di S. Giovanni, **10** Luglio **1199**, si ha che **22** Stiora si contavano per due Coltri; così anche nel Sec. XIV, come si è accennato alla voce Scala. Nel secolo XV, la misura de' terreni a Staia, specialmente nel territorio più prossimo alla città, cessò come si disse altrove.

STAIÒRO, STIORO, STIORA. Misura agrimensoria antica. « Petia terre . . . per mensuram cultre due vel Stiora quadraginta quatuor ». Perg. **10** Luglio **1199**. — « Scalle V ½ fano uno Staiòro-Staiòra XXII fano una Coltre ». Perg. Fregionaia. a. **1352**.

TAVOLA. Antica misura romana per la terra, tuttora usitata fra noi ne' tempi de' Longobardi e de' Carolingi. Una Tavola era allora lo spazio di dodici Modioli. V. MODILOCO.

TERZIANALE. Terza parte dello Staio. « Reddunt annuatim unum Starium grani ad lucanum Starium et unum *Tertianale* ». Memorie di Michele Moccindenti, c. **11**. tergo. Arch. Sped. Lucch. « Staria sex, et duo *Tertianales* grani boni ». Id.

TERZIERE o TERZO DI STAIO. Si contava per una prebenda intera da cavalli. Il Quinto di Staio era la mezza prebenda. Stat. del Fondaco.

TERZINO V. STAIO ANTICO o TERZINO.

TRAINO, TRENO. Era forse un carico di peso determinato. « Retulit predasse *Trahinos* VI feni, et *Trahinos* V palearum ». Atti Civili di Minucciano, a. **1463**. **59**.

TREGGIA. Era un veicolo senza ruote, che si strascinava da un paio di buoi ed usava nelle montagne non fornite di strade. Forse vi si caricava una quantità determinata di fieno, legna ec. « Unum pratum cum *Treggis* tribus feni super eo ». Atti Civili di Camporeggiana, a. **1371**.

VOLTA. Era la suddivisione della Gueffa dell' oro e argento filato. V. GUEFFA.

GABELLE DEL CONTADO E DELLE VICARIE

Può dirsi in generale che nel corso del Sec. XIV e per oltre la prima metà del susseguente, il Contado e le Vicarie lucchesi furono gravate, benchè con tariffe e metodi alquanto diversi, delle stesse imposte gabellari che pagavano gli abitanti della città; specialmente per il vino, pane, macello, introduzione di merci nei luoghi murati ec. Anche queste, dopo essere riscosse da particolari officiali, si versavano nella Camera, o, come si direbbe oggi, nella Cassa centrale del Comune di Lucca: altre volte si affittavano a impresari privati per somme fisse, mediante l' incanto. Il sistema gabellare della campagna fu però soggetto a varie mutazioni secondo i tempi; e fu a volte interrotto e frastornato dalle guerre, per cui certe parti del territorio vennero ora tolte ora rese alla dominazione di Lucca. I libri di queste Gabelle, oltre le vicende materiali che possono averne dispersi e distrutti alquanti, hanno pertanto qua e là delle lacune, per cagione di siffatti avvenimenti, e mancano del pari quelli degli anni in cui si affittarono. Così cessarono tutti per una doppia causa nel secolo XV; cioè o per le composizioni che il Comune di Lucca strinse colle Vicarie, cui rinunziò le Gabelle ed altre imposte ricevendone invece un canone fisso: o perchè certe terre furono perdute per la repubblica lucchese, in Lunigiana, in Versilia, in Garfagnana ed in Valdinievole.

I libri di questa Serie provengono dalla Camera o Archivio de' Notari. Sono disposti secondo l' ordine alfabetico de' respettivi paesi.

GABELLE DEL CONTADO E DELLE VICARIE		
		AVENZA
1405 Febbraio-Luglio	1	Hic est Liber Crediti et Exactionis Gabelle bladi conducti de extra lucanum Districtum ad macinandum Aventiam Vicarie Carrarie luc. Districtus etc. Editus et compositus in primo semestri A. N. D. MCCCCV. etc., et scriptus et publicatus per me Tomam Mey Ciani de Montefegatese Notarium, et tunc Potestatem dicte terre Aventie ac Exactorem dicte Gabelle etc., pro magnificho et potenti dom. dom. Paulo de Guinigiis luc. Civit. etc., Domino Generali etc. In 4.°, c. 8 scritte.
		BARGA (VICARIA)
1342 Luglio-Dicembre	2	Liber Crediti et Introitus Gabelle terrarum Vicarie Barge obedientium lucano Comuni, factus et compositus tempore etc. Francisci de Mordecastellis de Luca Vicarii dicte Vicarie, et scriptus per me Franciscum Acceptantis, Notarium et Gabellarium etc. pro Lucano Comuni, sub anno Nat. Dom. M.° CCCXLII etc., in ultimis sex mensibus dicti anni. In 4.°, scritto fino a c. 91.
1362 Giugno 1	»	Liber Crediti Generalis Gabelle Vicarie Barge et Gallicani, scriptus per me Fredum q. Guidi Perfettucci de Luca, Notarium, et Camerarium dicte Gabelle pro lucano Comuni, inceptus die primo Junii anni Nat. Dom. MCCCLXII. In 4.°, frammento.
		BORGO A MOZZANO (VICARIA)
1369-1383	3	*(Tit. est. e mod.)* Gabella del Borgo a Mozzano. 1369-1383. In 4.° Sono frammenti degli anni 1369 e 1383.
		BOZZANO E TERRE DEL CAPITOLO
1339 Maggio 1-31	4	Al nome di Dio ec., della sua benedeta madre madona Santa Maria ec., di tuta la Corte di Paradizo, questo è lo libro della Intrata della Gabella di Bozano ec., dele tere del Capitolo, dell'ano D.[i] MCCCXXXVIIII, di primo Magio, ec., istando io Assuccio Perfettucci Gabelieri della dicta Gabella per lo Comune di Lucca. In 4.°, scritto fino a c. 17. Va dal primo all' ultimo Maggio 1339, ed è l' unico registro scritto a parte che rimanga della Gabella di Bozzano, e delle terre del Capitolo di S. Martino, che generalmente si riscosse dai Camarlinghi della Gabella di Camaiore, e si scrisse ne' registri della medesima.

GABELLE DEL CONTADO E DELLE VICARIE

CAMAIORE (VICARIA)

1339-1467 | 5-19 | *(Tit. est. e mod.)* Gabella di Camaiore. 1339-1467.

In 4.°, volumi 15, formati di più registri.
Corrono dal 1339 al 1467 con pochi intervalli. I paesi di Mazzarosa ed altri dipendenti dal Capitolo di S. Martino di Lucca, essendo circondati dal territorio di questa Vicaria, le gabelle di cui erano gravati, per patti ed accordi che sarebbe troppo lungo il ricercare, furono per assai tempo riscosse dagli ufficiali della Repubblica, e si trovano scritte in questi medesimi libri di Camaiore, per lo più in rubriche speciali.

CARRARA

1433 Agosto-1434 Gennaio | 20 | Carrarie. Hic est quinternus Crediti Magistrorum Marmorum, editi ultimorum semestri 1433 et introytus Pedagii, folio 10. Et introytus Dovane Marmoris, fol. 14. Et Crediti Pastorum Bestiaminum minutorum, folio 16. Et Crediti Mortellarum, folio 17.

In 4.°, c. 18.

COLLODI

1395-1429 | 21-23 | *(Tit. est. e mod.)* Gabella di Collodi. 1395-1429.

In 4.°, volumi 3, composti di più registri.
Collodi era compreso nella Vicaria di Valleriana, ma in certi tempi si scrissero separati i conti della sua Gabella.

COREGLIA (VICARIA)

1369-1467 | 24-31 | *(Tit. est. e mod.)* Gabella di Coreglia. 1369-1467.

In 4.°, volumi 8, composti di più registri.
Nel 1369 Coreglia tornò sotto la dominazione lucchese, dopo essere stata alcun tempo possesso feudale degli Antelminelli. *V. Bandi Lucchesi,* pag. 326. Con quello stesso anno vi ricominciò pertanto la riscossione de' tributi a nome del Comune di Lucca, la quale poi cessò nel secolo appresso, in forza di una delle solite composizioni: onde i libri di questa raccolta sono ristretti fra i due anni indicati di sopra. Vi sono però alquante lacune intermedie.

GALLICANO

1384-1429 | 32-36 | *(Tit. est. e mod.)* Gabella di Gallicano. 1384- 1429.

In 4.°, volumi 5, composti c. s.
Tra i due anni indicati sono alquante lacune.

S. GENNARO (PIVIERE)

1343 Luglio-1344 Febbraio | 37 | Hic est liber sive quaternus Gabelle exacte in Pleberio Sancti Ianuarii per me Contem Colucci de Buggiano Notarium, A. N. D. MCCCXLIII etc., in ultimis sex mensibus.

Vacchetta in 4.°, n. n.

GABELLE DEL CONTADO E DELLE VICARIE 1410-1411	»	Hic est liber Introitus et Crediti Gabelle extraordinariorum Plebatus Sancti Ianuarii, exacte per me Aldebrandinum Salani luc. civ. etc., nunc Notarium et Potestatem totius Plebatus Sancti Ianuarii pro Magnifico Domino etc. Paulo de Guinigiis, Dom. Generali lucane Civitatis etc., sub anno Nat. Dom. MCCCCX, et partim sub anno MCCCCXI etc. In 4.°, n. n.
		MASSA LUNESE (VICARIA)
1336 1434	38-43	*(Tit. est. e mod.)* Gabella di Massa Lunese. 1336-1434. In 4.°, volumi 6, composti ognuno di parecchi registri. Tutte le raccolte di carte riguardanti Massa di Lunigiana che si trovano nel nostro Archivio, sono saltuarie come fu la dominazione dei Lucchesi su quella Vicaria. Si hanno registri della Gabella massese degli anni **1336, 1343, 1369, 1385, 1398-1401, 1411, 1414-1429, 1434.**
		MONTECARLO
1370-1415	44-47	*(Tit. est. e mod.)* Gabella di Montecarlo. 1370-1415. In 4.°, vol. 4, composti di più registri. Il castello di Montecarlo col territorio dipendente era incluso nella Vicaria di Valleriana; ma si usò qualche volta di tenere i conti della sua Gabella in libri a parte, come sono questi, che con poche lacune vanno dal **1370** al **1385.**
		MONTIGNOSO
1340-1384	48	Hic est liber generalis Gabelle Comunis Montistignosi Vicarie Petresante, existente Gabellario Conte Colucci de Buggiano notario etc. Anno Nat. Dom. Millesimo CCCXL, in ultimis sex mensibus etc. In 4.°, n. n.
» »	»	Hec est Vacchetta Gabelle Comunis Montistignosi etc. titulate per me Iacobum Ser Michelis Provinsalis de Luca, Notarium et Scribam publicum dicte Gabelle pro Populo et Comuni lucano, incepta die prima Iulii etc., MCCCLXXX quarti etc. Vacchetta in 4.°, n. n.
		PIETRASANTA (VICARIA)
1340-1485	49-81	*(Tit. est. e mod.)* Gabella di Pietrasanta. 1340-1485. In 4.°, volumi 33, composti di più registri. Alcuna volta si fecero libri a parte per il Comune di Montignoso, che in antico era compreso in questa Vicaria, e furono descritti qui addietro i due che rimangono.

GABELLE DEL CONTADO E DELLE VICARIE		
		VALDILIMA (VICARIA)
1370-1457	82	*(Tit. est. e mod.)* Gabella di Valdilima. 1370-1457. In 4.° Sono 14 registri di anni saltuari.
		VALLERIANA (VICARIA)
1342-1462	83-89	*(Tit. est. e mod.)* Gabella di Valleriana. 1342-1462. In 4.°, volumi 7, composti di più registri. Il Comune di Collodi, il Castello di Montecarlo col territorio dipendente, ed il Comune di Villabasilica colla sua Vicinia, benchè appartenenti alla Vicaria di Valleriana, ebbero per tempi più o meno lunghi la loro Gabella riscossa da offiziali che ne scrissero i conti in libri a parte.
		VALLE DI COMPITO
1383 Dicembre-1384 Giugno	90	Liber lucani Comunis super Proventu Gabelle Pleberii Vallis Computi et tocius ipsius Vallis et Pleberii, Districtus Lucani Comunis predicti, continens in se videlicet omnes quantitates pecuniarum et nomina personarum ipsas quantitates solventium, seu solvere debentium, que provenerunt ad manus mei Iacobi notarii (quondam Andreoli de Cella de Cremona) et Officialis etc., pro Gabella lignaminis et aliarum rerum etc. Anno Nativitatis Dom. MCCCLXXXIII etc., Sex mensibus inceptis in Kalendis Decembris etc. In 4.°, n. n. Guasto nei margini dall' umido. Non abbiamo altri libri di questa Gabella.
		VILLABASILICA (COMUNE E VICINIA)
1343-1458	91-93	*(Tit. est. e mod.)* Gabella di Villabasilica. 1343-1458. In 4.°, volumi 3, contenenti più registri.

TAGLIE DELLE CINQUANTASETTEMILA E DELLA PAGA DE' PEDONI

Colla presa di Lucca, fatta da Uguccione nel 1314, e co' susseguenti governi arbitrari, vennero meno, in massima parte, gli ordini di guerra della vecchia Repubblica, che possono vedersi nello Statuto del 1308, e che avevano per fondamento il concorso di tutto il popolo alle armi, e la divisione di esso in cavalieri e pedoni. È bensì vero che l' obbligo per tutti i cittadini di prestar servizio militare rimase scritto negli Statuti, e non cessò del tutto, fuorchè ai tempi della seconda dominazione pisana (1342-69); ma dappoichè Castruccio ebbe fatto nerbo di sua potenza i mercenari tedeschi e ghibellini, venuti di fuori e formati in squadre regolari, le milizie urbane, e più le rustiche, furono considerate come forza minore, e alcuna volta anche come incerta e malfida, onde o più raramente chiamate sotto le armi o usate in fazioni di minore

importanza, come guardare torri e castella. Però l' aggravio minore delle persone tirò con sè l' aumento delle imposte, reso necessario dalle spese esorbitanti per le soldatesche condotte; alcune anzi di tali imposte, messe o straordinariamente o per un tratto di tempo più o meno lungo, sono a considerarsi poste in luogo del servizio militare, come le due taglie delle Cinquantasettemila lire e dei Pedoni, che troviamo pagate dagli abitanti della campagna lucchese, e che probabilmente furono istituite sotto la dominazione di Castruccio. La prima era determinata nell' anzidetta somma di L. 57,000, e si spartiva sui respettivi Comuni in proporzione del numero de' fuochi e dell' estimo; l' altra si divideva del pari tra i Comuni, in ragione di un certo numero di pedoni, che avrebbero dovuto mandare sotto le armi, e questa specie di riscatto valutavasi lire **12** per ogni pedone. Dell' una e dell' altra taglia non rispondevano i singoli, ma bensì i Comuni in rate bimestrali o trimestrali, che si pagavano, almeno in certi anni, ad una Cassa apposita, con propri camarlinghi e notai. I Comuni poi se ne riavevano sui loro amministrati, che gravavano a ragione di estimo e di possesso, e così erano esse vere e proprie imposte dirette. Queste due taglie che facevano peso ad una stessa qualità di contribuenti, cioè ai contadini delle Sei Miglia e delle Vicarie, e che ambedue avevano per oggetto l' armamento e la difesa del territorio, il quale nel tempo stesso era quasi di continuo corso e guasto dai soldati amici e nemici, riuscivano molto gravose per i poveri contadini, e quasi mai potevano riscuotersi per intiero a causa appunto delle vicende di quelle piccole guerre, che di continuo sottraevano alla dominazione lucchese ora questa ora quella parte di paese; e così avvenne negli anni **1334**, **1335** e **1336**, come già si disse in questo stesso volume (pag. **28**). Gli Anziani di Lucca mandando ambasciatori a Mastino nell' Aprile del **1339** per ottenere la moderazione dei tributi, che erano intollerabili nelle tristissime condizioni di que' tempi, fecero anche istanza che almeno una delle due imposte militari si togliesse; *Tallia que dicitur Paga Peditum, et que esigitur a Comitativis, tollatur et removeatur in totum, considerata eorum maxima paupertate ad quam devenerunt propter guerrarum discrimina; considerata etiam Tallia LVII.*^m^ *et aliis oneribus, qui ipsis Comitativis ultra dictam Talliam imponuntur.* Ma il veronese, che non si curava d' altro che di sfruttare Lucca, non porse ascolto a questi lamenti, e le due Taglie, con tutte le altre imposte di cui dagli Anziani si chiedeva ripetutamente il sollievo, restarono. Quando la città cadde in mano de' Pisani, furono presi da costoro altri provvedimenti per ciò che riguardava i tributi, e benchè ne restassero molti e gravosissimi e ne trovassero de' nuovi, queste due Taglie cessarono. Infatti nel trattato fra Pisa e Lucca del **14** Agosto **1342** fu promesso che ambedue sarebbero sospese per anni quattro; nella nuova convenzione del **17** Ottobre **1345** si confermò la cessazione della Taglia de' Pedoni, e per quella delle Cinquantasettemila si disse che si ridurrebbe alla metà e si riscuoterebbe la sola parte delle Vicarie. Poi l' una e l' altra andaron dimenticate, avendo i Pisani imposti nuovi patti e altri modi di pagamento, per essere compensati di ciò che essi chiamavano la custodia e difesa di Lucca.

I conti relativi a queste due Taglie si scrissero in libri propri, per lo più insieme, ma con assai varietà di titoli e di circostanze: e alcuna volta anche colla giunta de' conti di altri balzelli, messi di sovrappiù per la speciale guardia di certe terre e castella, o per altri titoli. Per questa minore conformità abbiamo creduto bene di riferire singolarmente i titoli di essi libri che sono compresi fra gli anni **1331** e **1341**. Nell' Inventario più antico che si abbia della Camera delle scritture, appartenente agli anni **1344-45** (Arch. Publ. n. **1**. c. **63**), è registrato un più vecchio libro delle Cinquantasettemila del **1329**, ma non si è ritrovato.

Abbiamo fatto serie a parte di queste due Taglie, seguendo l' esempio de' primi inventari, e considerata la loro natura d' imposte ordinarie e fisse. Di altre, messe temporariamente per cagioni di cavalcate e spedizioni militari anche nello stesso secolo XIV, si troveranno le carte nella prossima serie delle ***Imposte Diverse e Straordinarie.***

TAGLIE DELLE CINQUANTASETTEMILA E DELLA PAGA DE' PEDONI 1331 Gennaio	1	Liber Introytus Tallie LVII.^m^ et Paghe Peditum et Salarii Judicis Viarum, factus et compositus tempore etc. Johannis, Dei gratia, Regis Boemmie, Pollonie et Domini Civitatum Briscie, Luce etc. et domini Filippi de Regalibus de Pistorio eiusdem Regis Locumtenentis. Existente Exactore dictarum Tallie, Paghe et Salarii ser Tano de Cepparello Maiore Officiale Lucane Custodie. Et Notario

TAGLIE DELLE CINQUANTASETTEMILA E DELLA PAGA DE' PEDONI		
		dictarum exactionum Bernardo Bonori de Luca notario; Scriba et Camerario dictarum exactionum etc. Bendinello Rossiglionis de Luca, sub A. N. D. M. CCCXXXI. Ind. XIIII.ª usque ad kalendas Septembris et a dictis kalendis in antea Ind. XV. pro Comunibus Sex Milliariorum. In 4.°, c. 23.
1333 Gennaio-Giugno	»	Liber Pagarum Comitatus, Sex Miliariorum et Suburbanorum vel quasi, quas solvere debent singulis duobus mensibus, ut ad ipsa Comunia est descriptum et denotatum, incipiendo in kalendis Januarii presentis, que solvuntur pro custodia Montiscaroli, facto et composito tempore dominatus egregii militis domini Symonis de Regalibus Locumtenentis Serenissimi Principis domini Johannis, Dey gratia, Boemie et Pollonie regis, Luceburgensis Comitis, et illustris Principis domini Karoli ejusdem domini Regis primogeniti Domini Luce. Existentibus Camerariis dictarum Pagarum Bonaiuncta Dombellingi et Puccinello Sbarre de Luca; et existente notario dictarum Pagarum Paulo Ceciarelli de Luca notario, sub A. N. D. MCCCXXXIIJ etc. In 4.°, c. 50.
1335 Gennaio-Giugno	»	Liber Crediti pagarum Tallie Lvij[m] ad quam Comunia Sex Miliariorum, Subburbanorum vel quasi, respondere et intendere debent singulis duobus mensibus, factus et compositus tempore magnifici et potentis domini, domini Petri Regii Luce Vicarii etc. Existente Cammerario dicte Talie Coluccino Savini, et notario Fredo Ciocie sub A. N. D. M. CCC. XXXV. etc. pro primis sex mensibus etc. In 4.°, c. 61.
1335 Gennaio-Giugno	2	Liber Crediti pagarum Custodie Montis Karoli, ad quam Comunia Sex Miliariorum et Subburbanorum vel quasi respondere et intendere debent singulis duobus mensibus. Factus et compositus tempore etc. Petri Regii Luce Vicarii etc. Existente Camerario dicte Tallie Coluccino Savini et Notario Fredo Ciocie, sub A. N. D. MCCCXXXV etc. pro primis sex mensibus etc. In 4.°, c. 50.
1336 Maggio	»	Liber Introytus denariorum recollectorum ab infrascriptis Comunibus Sex Miliariorum et Vicariarum pro Tallia Lvij[m] et Peditibus, de pagis preteritis a kal. May retro usque ad kalendas Julii proximi preteriti M. CCC. XXXV ultimorum sex mensium dicti anni, tam in Sex Miliariis quam Vicariis, factus et compositus tem-

TAGLIE DELLE CINQUANTASETTEMILA E DELLA PAGA DE' PEDONI

pore etc. Dominorum Della Scala. Existente Maiore Exactore ser Michele Chelis de Sancto Miniato, et Camerario Dectoro Dellieto, et me notario Francischo Ghianducci de Luca, sub A. N. D. M. CCC. XXXVJ. pro mense May.

In 4.°, c. 48.

1336 Maggio-Dicembre — »

Liber Crediti Pagarum custodie Montis Karoli, ad quam Communia Sex Miliariorum, Suburbanorum vel quasi respondere et intendere debent singulis duobus mensibus; factus et compositus tempore etc. Dominorum Della Scala. Existente in Civitate Lucana eorum Capitaneo Guerre egregio milite domino Giliberto domini Julinecti, et discreto viro ser Michele Chelis Exactore, et Camerario dicte Page Dectoro Dellieto de Luca, et notario me Francischo Ghianduccii de Luca, sub A. N. D. M. CCCXXXVI, etc.

In 4.°, c. 50.

1336 Giugno — »

Liber Introytus denariorum recollectorum ab infrascriptis Comunibus Sex Miliariorum et Vicariarum pro mense Julii tantum, pro iij^a paga Tallie Lvij^m, et pro tertia paga Custodie Montis Karoli et pro iij^a paga Custodie fortilitiarum et terrarum Lucane Fortie in dictis Vicariis, pro mense May et Junii huius presentis anni. Et denariorum recollectorum ab infrascriptis Comunibus Sex Miliarorum et Vicariarum pro residuis pagarum Tallie Lvij^m et Pagarum Peditum restantium ad solvendas, a kalendis May proximi preteriti MCCCXXXVI retro usque ad kalendas Julii preteriti MCCCXXXV ultimorum sex mensium dicti anni; factus et compositus etc. sub A. N. D. MCCCXXXVI, pro dicto mense Junii dicti anni.

In 4.°, c. 50, di cui mancano le c. 4 - 10, 14 - 20, 32 - 37 e 41 - 47.

1336 Luglio-Dicembre — »

Liber Introytus denariorum recollectorum ab infrascrictis Comunibus Vicariarum infrascriptarum de mense Julii presentis, pro solutione Custodie Peditum existentium ad custodiam bactifollorum contra Pontremolum, incipiendo ipsam solutionem die X dicti mensis ad rationem solidorum V pro quolibet pedite per diem; tempore magnificorum et potentum dominorum Della Scala etc. sub A. N. D. M. CCCXXXVI, indictione iiij^a, diebus infrascriptis.

In 4.°, c. 50, di cui mancano le c. 3-11, 13-14, 19-20, 22, 24-27, 29, 31-32, 40 - 48.

Erano tenuti a questo pagamento i Comuni delle Vicarie di Massa lunense, Pietrasanta, Camaiore, Valdilima, Barga, e Castiglione, e le terre del Capitolo Lucchese.

TAGLIE DELLE CINQUANTASETTEMILA E DELLA PAGA DE' PEDONI 1337 Gennaio-Giugno	»	Liber Crediti residuorum infrascriptarum Pagarum que Comunia Sex Milliariorum et Vicariarum restant et restaverunt solvere de infrascriptis paghis Tallie Librarum LVII.^{m} et Peditum custodie Montis Karoli etc. Factus et compositus tempore nobilis viri Guillielmi Canacci etc. Existente Maiore Exactore dicte Tallie et residuorum discreto viro Ser Bonaiuncta Chelis de Piscia, et Camerario Franceschino Passamontis cive lucano, et Notario me Francischo Lippi Acceptantis, lucano cive, sub A. N. D. M. CCC. XXXVIJ, etc. pro primis sex mensibus etc. In 4.°, n. n.
1337 Aprile	»	Liber introytus Tallie librarum Lvij^{m} et Page Peditum pro mense Aprilis presentis anni et denariorum recollectorum ab infascriptis Comunibus Sex Milliariorum et Vicariarum pro infrascriptis Pagis pro ut infra sub infrascriptis titulis continetur. Existente Camerario dictarum Pagarum Franceschino Passamontis de Luca. Et scriptus per me Francischum quondam Lippi Acceptantis Notarium dictarum Pagarum et aliorum dependentium ab eisdem sub anno N. D. M.° CCC. XXXVII, etc. In 4.°, c. 50.
1337 Maggio	»	Liber Introytus Tallie librarum Lvij^{m} et Paghe Peditum pro mense May presentis anni etc., scriptus etc. sub anno Nativitatis Domini M.° CCC.° XXXVII.° etc. In 4.°, c. 50.
1337 Giugno	»	Liber denariorum recollectorum pro mense Junii ab infrascriptis Comunibus Sexmilliariorum et Vicariarum, pro infrascriptis paghis etc. sub A. N. D. M. CCC. XXXVIJ etc. In 4.°, c. 50.
1337 Luglio-Dicembre	3	Liber Crediti pagarum Tallie librarum Lvij^{m} ad quam respondere debent Comunia infrascriptarum Vicariarum Lucani Districtus et Fortie, pro infrascriptis pecuniarum quantitatibus singulis tribus mensibus pro qualibet paga; factus et compositus tempore etc. Azzonis de Corigia Luce Capitaney pro Dominis nostris Della Scala. Existentibus Maiore Exactore Ser Bernardo de Castillione Aretino et Camerario eiusdem Tallie Franceschino Passamontis. Et Notario me Johanne Upethini lucano cive, sub anno Nativitatis Domini M.° CCC.° XXXVII, etc. pro ultimis sex mensibus. In 4.°, c. 100.

TAGLIE DELLE CINQUANTASETTEMILA E DELLA PAGA DE' PEDONI		A c. 51-100 di questo registro si trova: *Liber crediti Pagarum Peditum existentium ad custodiam fortilitiarum et terrarum lucane Fortie, que solvi debent per Comunia infrascriptarum Vicariarum singulis duobus mensibus, factus etc. Sub anno Nativitatis Domini M.° CCC.° XXXVIJ, etc. pro ultimis sex mensibus.*
1338 Gennaio-Giugno	»	*(Senza titolo)* **In 4.°, n. n.** **È un registro de' pagamenti per la Taglia delle 57,000 e per la Paga de' Pedoni.**
1338 Gennaio-Giugno	»	Liber Crediti Pagarum Peditum existentium ad custodiam fortilitiarum Lucani Comunis et pagarum custodie rocche de Masse Lunensi, ad quas Comunia infrascriptarum Vicariarum singulis duobus mensibus respondere tenentur et debent; factus et compositus tempore etc. Guillielmi Canaccii de Scannabecciis etc. existentibus Maiore Exactore dictarum pagarum etc. ser Symone Pauli de Pistorio, et Camerario Coluccino Bocchansocchii de Luca. Et scriptus per me Francischum quondam Lippi Acceptantis Notarium ad predicta deputatum, sub anno N. D. M.° CCCXXXVIII etc. pro primis sex mensibus etc. **In 4.°, c. 50.**
1338 Giugno	4	Liber denariorum recollectorum de mense Iunii de Tallia Lvij^{m} et Pagis Peditum et aliorum pro ut infra sub infrascriptis titulis describitur et notatum est. Factus et compositus etc. sub anno N. D. M.° CCC.° XXXVIIJ, etc. **In 4.°, c. 50.**
1338 Luglio-Dicembre	»	Liber Crediti residuorum infrascriptarum pagarum que Comunia Sex milliariorum et Vicariarum restant et restaverunt solvere de infrascriptis Pagis Tallie librarum Lvij^{m} et Peditum Montis Karuli, pro infrascriptis temporibus inferius declaratis, que page ad parvam monetam sunt reducte; factus et compositus etc. Existentibus Maiore Exactore dictarum Tallie, et Pagarum discreto viro . . . . . . et Camerario Johanne Pagani de Luca. Et scriptus per me Johannem Upethini de Luca notarium etc. sub A. N. D. MCCCXXXVIIJ etc. pro ultimis sex mensibus etc. **In 4.°, n. n.**
1338 Settembre	»	Liber denariorum recollectorum de mense Septembris de Tallia Lvij^{m} et Pagis Peditum et aliorum etc. factus et compositus etc. sub anno N. D. MCCC.XXXVIIJ, etc. **In 4.°, c. 50.**

TAGLIE DELLE CINQUANTASETTEMILA E DELLA PAGA DE' PEDONI 1338 Dicembre	»	Liber denariorum recollectorum de mense Decembris de Tallia Lvij^{m} et Pagis Peditum et aliorum etc.; factus et compositus etc. sub anno N. D. MCCCXXXVIIJ, etc. diebus infrascrictis. In 4.°, c. 50.
1339 Gennaio-Giugno	5	Liber Crediti Pagarum Peditum existentium ad custodiam fortilitiarum Lucani Comunis, et Pagarum custodie Rocche de Massa Lunensis, ad quas Comunia infrascriptarum Vicariarum singulis duobus mensibus respondere tenentur et debent; factus et compositus tempore etc. Guillielmi Canaccii de Scannabecciis etc. Existentibus Maiore Exactore dictarum Pagarum discreto viro . . . . . . et Camerario Coluccino Boccansocchi de Luca. Et scriptus per me Johannem Upethini de Luca Notarium ad pedicta deputatum, sub anno Nativitatis Domini Millesimo trecentesimo trigesimo nono, pro primis sex mensibus. In 4.°, c. 50.
1339 Gennaio-Giugno	»	Liber Crediti residuorum infrascriptarum Pagarum que Comunia Sexmilliariorum et Vicariarum restant et restaverunt solvere de infrascriptis Pagis Tallie librarum Lvij^{m} et peditum Montis Karuli, pro infrascriptis temporibus inferius declaratis, que page ad parvam monetam sunt reducte; factus etc. sub anno Nativitatis Domini millesimo trecentesimo trigesimo nono etc. pro primis sex mensibus. In 4.°
1339 Marzo	»	Liber denariorum recollectorum de mense Martii de Tallia Lvij^{m} et Pagis Peditum et aliorum etc.; scriptus etc. sub A. N. D. MCCCXXXVIIIJ°, etc. In 4.°, n. n.
1339 Aprile	»	Liber denariorum recollectorum de mense Aprelis de Tallia Lvij^{m} et Pagis Peditum et aliorum etc.; scriptus etc. sub A. N. D. MCCCXXXVIIIJ°, etc. In 4.°, n. n.
1339 Giugno	6	Liber denariorum recollectorum de mense Junii de Tallia Lvij^{m} et Pagis Peditum et aliorum etc.; scriptus etc. sub A. N. D. MCCCXXXVIIIJ°, etc. In 4.°, n. n.

TAGLIE DELLE CINQUANTASETTEMILA E DELLA PAGA DE' PEDONI 1339 Luglio-Dicembre	»	Liber Crediti Pagarum Tallie librarum Lvij^m, ad quam Comunia infrascriptarum Vicariarum respondere debent singulis tribus mensibus, factus et compositus tempore nobilis viri Guillielmi Canaccii de Scannabicciis etc., existentibus etc. Camerario Coluccino Boccansocchi de Luca, et Notariis dictarum Pagarum ser Ubaldo Spoletini de Luca et me Francischo Ghianduccii de Luca, sub A. N. D. MCCCXXXVIIIJ° etc., pro ultimis sex mensibus. In 4.°, n. n.
1339 Luglio-Dicembre	»	Liber Crediti Pagarum custodie Montis Karoli ad quam Communia Sexmilliariorum et Suburbanorum vel quasi respondere debent singulis duobus mensibus, ad parvam monetam; factus et compositus etc. sub A. N. D. MCCCXXXVIIIJ etc., pro ultimis sex mensibus dicti anni. In 4.°, c. 58.
1339 Ottobre-Dicembre	»	Liber Introitus Pagarum Tallie Lvij^m et Peditum Sexmilliariorum, pro sexta paga Tallie et Peditum Communium Sexmilliariorum, et pro sexta Paga Peditum Vicariarum pro mensibus Novembris et Decembris anni presentis, et pro iiij^a Paga Tallie Lvij^m Vicariarum pro mensibus Octubris, Novembris et Decembris anni presentis, et omnium residuorum Pagarum Tallie et Peditum Sexmilliariorum et Vicariarum pro preterito tempore usque ad kalendas Novembris sub A. N. D. MCCCXXXVIIIJ°, etc. In 4.°, c. 50.
1340 Luglio-Settembre	7	Liber Crediti Pagarum Peditum existentium ad custodiam fortilitiarum Lucani Comunis, et Pagarum custodie Rocche de Massa Lunensi, ad quas Comunia infrascriptorum Comunitatum et Vicariarum, singulis duobus mensibus respondere tenentur et debent; factus et compositus tempore egregii viri Guillielmi Canacii de Scannabecciis etc. Existente Exactore dictarum Pagarum discreto viro ser Bonaiuncta de Guarzonibus de Piscia, et Camerario Lando Marmi de Luca, et Notariis ser Fracischo Paffe et ser Joanne Upetini de Luca, sub A. N. D. MCCCXL etc., pro mensibus Julii, Augusti et Septembris dicti anni. In 4.°, c. 50.
1340 Ottobre-Dicembre	»	Liber Crediti Pagarum Tallie Lvij^m ad quam Comunia infrascriptarum Vicariarum respondere debent singulis tribus mensibus, factus et compositus etc. existentibus Camerario Nicolao Dectori Dellieto de Luca, et Notariis ser Guidone magistri Karoli et ser Johan-

TAGLIE DELLE CINQUANTASETTEMILA E DELLA PAGA DE' PEDONI		
		ne Upetini de Luca, sub a. n. d. MCCCXL, pro ultimis tribus mensibus presentis anni. In 4.°, n. n.
1340 Dicembre	»	Liber denariorum recollectorum de Pagis Tallie Lvij^{m} et Peditum Sexmilliariorum et Vicariarum, de mense Decembris presentis anni etc.; factus et compositus etc. sub A. N. D. MCCCXL, etc. In 4.°, c. 50.
1341 Gennaio-Marzo	»	Liber Pagharum Peditum, quas infrascripta Comunia Vicariarum Lucani Comitatus solvere debent Lucano Comuni singulis duobus mensibus; factus et compositus etc. sub A. N. D. M.° CCC.° XLJ°, indictione VIIIJ^{a}, existentibus Nicolao Frammi de Luca Camerario, et ser Johanne Nelli Upessini et me Johanne de Ciapparonibus hec scribente, lucanis civibus, Notariis ad predicta pro mensibus Januarii, Februarii et Martii dicti anni. In 4.°, c. 50.
1341 Gennaio-Marzo	8	Liber Pagharum Tallie Lvij^{m}, quas infrascripta Comunia Vicariarum Lucani Comitatus solvere debent Lucano Comuni singulis tribus mensibus; factus et compositus etc. sub A. N. D. M.°CCC.°XLJ.° etc. pro mensibus Januarii, Februarii et Martii dicti anni. In 4.°, c. 50.
1341.	»	*(Senza titolo).* In 4.°, c. 100, di cui manca la 1.^{a} È un registro di residui de' pagamenti delle Lire 57,000.

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE

Non trovarono luogo conveniente altrove le carte relative ad alcune contribuzioni o imposte che fecero carico alla città ed al paese di Lucca, in occasioni straordinarie o di guerra, e che per lo più furono messe per opera o per richiesta di esterni dominatori. Se n' è fatto pertanto una serie speciale, che per una tal quale somiglianza, è parso di far succedere alle contribuzioni militari istituite da Castruccio. Sono principalmente quelle che imposero i Pisani nel tempo della loro dominazione, i sussidi all' Impero, e le gravosissime dei Francesi degli ultimi anni del secolo passato. Molte altre furono l' imposte straordinarie che i Lucchesi ebbero a pagare nel corso dei tempi; ma o non se ne fece libri staccati e riunioni di carte particolari, o parve meglio che fossero da tenersi unite ad altre serie, come ai luoghi opportuni è stato dichiarato.

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE 1342

1 Copia Imposite lucani Cleri facte occasione Cappelle fiende per eos in Ecclesia Sancti Martini pro remotione Interdicti.

In 4.°, n. n.

Fino dall' Aprile del **1328** il popolo di Lucca era stato interdetto e scomunicato da papa Giovanni XXII, per aver riconosciuto Lodovico il Bavaro qual legittimo imperatore, ed obbedito a Castruccio, all' antipapa Niccolò V ed al vescovo intruso Rocchigiano. Più volte, ma senza frutto, vennero da' Lucchesi fatte calde pratiche e inviate ambascerie alla Corte di Roma in Avignone perchè l' interdetto fosse levato. Solo dopo lungo maneggiarsi, ottennero nel **1333** la sospensione per breve tempo, che poi non fu prorogata. Coll' interposizione però di Mastino della Scala, vennero finalmente assoluti da ogni censura il **27** Ottobre del **1340**; e tra gli atti di espiazione e di pentimento, a cui Lucca restò sottoposta, vi fu pur quello di edificare una Cappella a onore di S. Benedetto nella cattedrale di S. Martino, e di assegnarle una dote per l' uffiziatura. Ai **19** Aprile del **1342** si elessero dal Consiglio Generale i sindaci, con larghissima autorità per le spese occorrenti e per pigliare a mutuo il danaro che bisognasse. In gran parte fu esso cavato dal retratto della gabella delle merci, ma anche il Clero dovette concorrere alla spesa. Si ha infatti da questo registro che le chiese, monasteri e ospedali della diocesi, ch' erano fra tutti **502** di numero, vennero gravati del **2** e mezzo per cento sulla loro rendita annuale, che presa in complesso si stimò di lire **121,872**. La Cappella di S. Benedetto fu per la prima volta offiziata il **21** Marzo **1345**, come si ricava da un bando del Podestà, edito dal Bongi a pag. **110** de' *Bandi lucchesi del Sec. XIV*, nel qual libro si legge la particolareggiata storia di questo negozio (1).

1344 Marzo-Aprile

2 Seca XX dierum Martii A. MCCCXLIIIJ.

In 4.° num. e scritto fino a c. 37.

La Sega era un balzello straordinario a tanto per giorno, che si pagava propriamente per liberarsi dal servizio militare. Per estensione si dette tal nome anche ad imposte per altro titolo, quando fossero determinate in ragione di una somma giornaliera. Questa volta la Sega fu posta in occasione della spedizione fatta dai Pisani contro i figliuoli di Castruccio, il Vescovo di Luni ed i loro collegati lombardi, che avevano ribellata Massa lunense ed invasa la Garfagnana e la Versilia.

1344 Marzo

3 Liber extracti residuorum Sece facte civibus lucanis de mense Martii A. N. MCCCXLIIIJ, a denariis VJ usque in solidos sex per unum mensem. Et exacte pro XX diebus. Cuius Sece fuit Camerarius Landus Marmi.

In 4.°, c. 50.

---

(1) Pagg. 285 e segg., 358 e segg. Nel 1650 e 1651 era questione fra il Vescovo ed il Capitolo sul diritto a presentare il benefiziato per la Cappella di S. Benedetto, e fu deciso (*Coram Bichio*. 448. e *Decis*. 74. della parte XI della *Recentiores*), che apparteneva al primo. Nella sentenza fu riferito il catalogo de' benefiziati, cominciando dal 1371.

IMPOSTE DIVERSE
E
STRAORDINARIE
1348-1362

4

(Tit. est. e mod.) Pagamenti fatti ai Pisani. 1348-1362.

Membranaceo in fogl., c. 131.

Nel presente registro furono scritti in ottima forma e con le autenticazioni notarili gli atti de' pagamenti, che la Camera di Lucca ebbe a fare a quella di Pisa dal 1348 al 1362. A fine di sopperire a tale spesa il Comune di Lucca gravò necessariamente la mano sui disgraziati cittadini con più modi d'imposte, e spessissimo oltre le ordinarie ed usate, ne aggiunse di nuove e straordinarie. Per siffatta ragione abbiamo creduto di allogare gli atti di questi pagamenti nella serie presente.

In un altro libro già descritto (Capitoli, n.° 19) possono vedersi riunite le composizioni passate fra i Pisani ed i Lucchesi, nel tempo che i primi tennero a titolo di Custodia e Difesa il dominio di Lucca, che di fatto esercitarono con ogni crudeltà ed immoderatezza; composizioni del tutto usurpate, poichè i Lucchesi sopraffatti dai loro vicini, non ebbero altra parte in queste che di accettarle e di sostenerne il peso. In forza di essi trattati, che più volte si mutarono e si modificarono, Lucca ebbe a pagare ai Pisani in contante, dal 1342 al 1361, la somma di 813,875 fiorini d'oro; e che dal 1362 alla ricuperazione della libertà, i Pisani riscossero direttamente i proventi principali e le gabelle di Lucca; senza contare altri molti e svariati gravami che imposero sulla mal capitata città.

1349

5

Hic est liber Imposite facte civibus lucanis sub A. N. D. MCCCXLVIIII. Existente Maiore Exactore dicte Imposite Ser Vanne de Appiano cive pisano. Et existentibus Camerario etc. Puccinello Galganecti etc., et Notario Ser Filippo Ganghi etc.

In 4.°, con più numerazioni.

Non sappiamo con qual pretesto si mettesse questa straordinaria colletta, nè a quanto ascendesse nel totale. Ne' libri della Camera di Lucca dell'anno 1349, non vi abbiamo trovato memoria di questa riscossione; segno che fu fatta per conto de' Pisani direttamente.

1349

6

Hec est Imposita facta Comunibus Sex Miliariorum ac etiam Suburbanis, A. MIII^cXLVIIII.

In 4.° c. 21.

»

Hec est Imposita facta infrascriptis hominibus et personis infrascriptorum Comunium Vicarie Camaioris, de Imposita Mille Florenorum auri, que fieri debet in Vicariis et Sex Miliariis vel quasi etc., sub A. N. D. MCCCXLVIIII etc.

In 4.° c. 12.

Alle riscossioni di Camaiore fanno seguito quelle delle altre Vicarie, le quali, insieme col rimanente della Campagna, dovevano concorrere alla Imposta per fiorini mille.

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE

A questi registri ne sono aggiunti alcuni concernenti altra imposta straordinaria di fiorini tremila, di cui non si trova segnato l' anno, ma appartiene anch' essa a tempo de' Pisani.

1354 Marzo — 7

Hec est Imposita Florenorum Duorum Milium auri, facta et imposita Comitativis Sex Miliariorum et Vicariarum lucani Districtus et Fortie etc., de mense Martii A. N. D. M°CCC°LIIII etc. Que Imposita solvi debeat per illos de Sex Miliariis per libram eorum extimationis pro quinque partibus, et pro reliqua sexta per testam; et per illos de Vicariis solvatur et solvi debeat ut dictant forme eorum Statutorum, si ea habent, et si Statuta de his non habent, secundum formam Statuti Civitatis lucane.

In 4.° frammento.

1356 Maggio-Dicembre — 8

Liber Imposite Florenorum Octuaginta unius auri, facte certis civibus lucanis et aliquibus civibus silvestribus de mense May anni MCCCLVJ presentis, qui impositati non fuerunt de mense Julii anni MCCCLV, et nec postea impositati fuerunt in Impositam Florenorum M. M. CCCC. auri, factam de dicto mense May generalitati civium lucanorum. Que Imposita facta fuit mandato dominorum Antianorum Lucani Comunis ad opus lucani Comunis et pro expensis necessariis faciendis in negotiis lucani Comunis. Existente Camerario dicte Imposite Corte de Gallo lucano cive et me Johanne Symonis Notario dicte Imposite, scriba publico, de Sancto Angelo in Campo, cive lucano etc.

In 4.°, c. 50. Ha in fronte un repertorio delle contrade e de' bracci della città.
Come è chiaro dal titolo, due imposte straordinarie erano state raccolte negli anni 1355 e 1356; la prima per somma ignota, l' altra per fior. 2400. Non ne sono conservati i registri principali, ma solo questo ed il seguente, relativi a residui.

1356 — 9

(Senza titolo).

In 4.°, guasto dall' umidità.

1355-1356 — 10

Liber Sece facte in Comitatu luc., Sex Miliariis et Suburbanis et in Vicaria Camaioris, pro stipendiariis pro Exercitu Caprarie, de mense Julii A. N. D. MCCCLVI.

In 4.°, n. n.
Per una spedizione che i Pisani fecero contro la terra di Capraia in Garfagnana nel Luglio del 1356, i contadini lucchesi ebbero a pagare 500 fiorini, per il

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE		
		mantenimento di **250** fanti, a ragione di un mese. Nel registro descritto si hanno i pagamenti di questa Sega. Vi sono aggiunti alcuni altri quaderni relativi ad una antecedente « andata facta ad reparationem Caprarie de mense Novembris » **1355**, alla quale pare che fossero obbligati personalmente i contadini con armi e con bestie. Queste spedizioni erano dirette contro i fuorusciti lucchesi uniti cogli Antelminelli, che dalla banda di Garfagnana minacciavano i Pisani.
1357 (*Stil. Pis.*)	11	Hic est liber condepnationum factarum occasione Exercitus sive Cavalcate facte apud Subgromignum et Saltocchium, anno proxime preterito, factus et compositus tempore etc. Johannis ser Paganelli de Aritio Conservatoris boni et pacifici status Comunis lucani pro Comuni pisano, de facto et ex vigore et arbitrio sui officii. Currentibus annis Dom. ab incarnatione eius MCCCLVII (1356) etc. de mense Aprilis, sub regimine Domini Raynerii Bonifacii de Gualandis militis, Potestatis luc. pro luc. Comuni. Stefano de Gello et Jacobo de Cisanello, existentibus Notariis suprascripti Conservatoris ad predicta deputatis. In **4.º**, scritto fino a c. **26**. Nel **1355** una parte del popolo lucchese si sollevò contro i Pisani, ed avrebbe vinto la prova se la divisione non si fosse messa fra i principali cittadini. Allora i sollevati si sbandarono, parte riparando in altri Stati, parte trincierandosi nella vicina terra di Segromigno. Ma i Pisani cavalcarono il **26** Maggio contro questo adunamento di fuggitivi, che furono vinti e vennero a patti. L' anno di poi fecero processi e condannarono i Comuni del Contado, che non avevano mandato il loro contingente alla cavalcata.
1361	12	Liber continens partem crediti Imposite Florenorum Sex Millium auri, facte civibus lucanis de mense Aprilis presentis anni etc. Existentibus Notariis dicte Imposite Ser Nicolao filio Ser Opithi Dombellinghi de Luca et me Johanne filio qm. Domini Francisci de Piscia notario cive lucano, sub A. N. D. MCCCLXJ etc. Existente Camerario dicte Imposite, pro lucano Comuni recipiente, Micaele Del Caro cive lucano. In **4.º** Sono le c. **2-4** e **47-49** soltanto; il resto è perduto.
1362 Marzo-Aprile	13	Liber Imposite Florenorum Mille auri facte in Civitate lucana, Burgis et Suburgis eiusdem A. N. D. MCCCLXII, etc. de mense Februarii, pro solvendo mutuum Florenorum Octingentorum, factum suprascriptis anno et indictione de mense Januarii, a centum poderibus dicte Civitatis lucane Comuni lucano. Existente Ca-

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE

merario dicte Imposite pro Comuni Lucano Puccinello Turchii cive lucano; et existentibus notariis dicte Imposite Ser Jacobo Della Volpe et me Nicolao qm. Ser Nelli Sartoy, civibus lucanis.

In 4.°, scritto fino a c. 167.

Le imposizioni straordinarie erano in questi tempi frequentissime, benchè solo una piccola parte de' libri relativi sia conservata. Nel presente registro, in alcune annotazioni, si fa parola anche d' altra imposta di quattromila fiorini, messa nell' anno 1361, che pare diversa da quella de' seimila, di cui nel libro antecedente.

1362 Agosto 5 - Ottobre 15 — 14

Liber continens in se introitum Imposite Florenorum Mille Sexcentorum auri, facte infrascriptis civibus lucanis seu civibus lucanis descriptis in libro Crediti dicte Imposite per portas Civitatis lucane de presenti mense Augusti. Existente Notario dicte Imposite me Johanne domini Francisci de Piscia cive lucano notario; et existente Camerario dicte Imposite Tomeo Sbarra cive lucano, pro lucano Comuni, sub anno N. D. MCCCLXIJ°, etc. incipiendo die quinta Augusti, seu in kalendis Augusti dicti anni etc.

In 4.°, n. n.

1496 - 1515 — 15

Al nome dell' Onnipotente Signiore nostro Yh̃s Xp̃o e della sua Gloriosa Madre ec. In questo libro intitolato della Compra, e Presto per essa Compra, fatta dello castello et roca di Pietrasanta et Motrone dallo nobile homo e signiore messere Frãnceso da Sars francioso, Signiore d' Antrages nello Reame di Francia, possedditore e luogotenente di ditta Pietrasanta e sua roca et Motrone per la Cristianissima Maiestà del Re Carlo di Francia, per anni due e mesi addietro passati. La quale compra preghiamo esso etterno Iddio li sia di piacere et avere per accietta, perchè non per superbia ma per più sicureza della salute della libertà di questa nostra città di Luca, la quale sino a questo dì et anno MCCCC° LXXXXVI° miracolosamente et da Iddio et dalli suoi Santi di Paradiso giacenti li loro corpi in essa, è stata preservata et mantenuta. La quale di nuovo per sua clemenzia et misericordia preghiamo vogli ec. difendere e mantenere per lo avenire ec.

In fogl. c. 333, con un repertorio alfabetico staccato.

Per i capitoli della tregua de' cinquanta anni, segnati tra Firenze e Lucca il 27 Marzo 1441, i Lucchesi avevano dovuto consentire che i Fiorentini avrebbero per quel tratto di tempo tenuto in mano il castello marittimo di Motrone colla terra vicina di Pietrasanta: venuti poi a scadere i termini della tregua, questi non dettero segno di volerne fare la restituzione, nè i Lucchesi avevano modo nè possanza d' obbligarli. Quando ecco, che sceso in Italia Carlo VIII di Francia, i Fiorentini stessi, o per dir meglio Piero de' Medici, si determinarono di consegnare nelle forze del Re, come segno di buona amicizia e divozione, la città

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE

di Pisa insieme con Motrone e Pietrasanta. Parve questa ai Lucchesi una bella occasione per ritornare nel tanto ambito possesso: ed infatti riuscì loro, non già di persuadere il Cristianissimo del loro buon diritto, ma di muovere il Sire d'Entragues Capitano Francese a cedere Pietrasanta e Motrone per **25** migliaia di ducati. Ciò fu nell' anno **1496.** I Lucchesi però poterono tenere per breve tempo i paesi così ricomperati; perchè Luigi XII succeduto di lì a poco al Re Carlo, e calato esso pure in Italia, li richiese sotto colore che fossero stati malamente venduti dall' Entragues; bene inteso però, senza far segno di restituire la somma riscossa da quel Capitano. E tanto il Re minacciò la piccola Lucca, e tanto le fe' violenza, fino collo scacciare di Francia i mercanti lucchesi, che la Repubblica dovette venire al doloroso passo di restituire quelle due terre, che furono rimesse nelle mani de' Francesi l' anno **1500.** A chi non conoscesse l' umore di que' tempi e di quegli uomini parrebbe strano che a tal caso i Lucchesi non si perdessero d'animo e rinunziassero all' acquisto. Essi invece, non appena fatta la restituzione, pensarono di tentare per la seconda volta l' avidità de' Capitani francesi, e poterono con un nuovo trattato, stretto col Cardinale di Roano il **1501,** riavere quanto l'anno prima avevano perduto: e ciò mercè una nuova spesa che salì appunto, come si ricava dal libro ora citato, a **34,512** ducati; cosicchè si trovarono di avere sborsato in questi due pagamenti, più gli interessi ec., ducati d'oro **88,438,** per possedere Pietrasanta e Motrone, che poi toccò loro a perdere fra pochissimi anni. Imperocchè, per quanto Massimiliano I, nel privilegio col quale all' esempio degli altri Imperatori confermava i diritti del Comune di Lucca sul territorio, avesse nel **1509** riconosciuto il loro dominio anche su que' due luoghi, i Fiorentini non cessarono un momento di tentare ogni via per rifarne il conquisto. Seguitarono essi per alcuni anni un sistema di continue ostilità verso i Lucchesi, angariandoli in ogni verso e non di rado danneggiandoli con incursioni e devastazioni nel territorio; tantochè questi ultimi ben si dovettero accorgere alla fine come la pietra dello scandalo fossero i due infausti castelli, cui i Fiorentini in ogni modo volevano per sè. E sì fattamente furono i Lucchesi vessati e strinti dalle minaccie e dalle insidie, che dovettero infine compromettere la controversia in Leone X, allora vero padrone di Firenze. Il quale, come era a prevedersi, mediante un lodo che emanò il giorno **29** Settembre **1513,** giudicò che Motrone e Pietrasanta appartenevano di buon diritto al dominio Fiorentino. Ai Lucchesi convenne ingoiare l'amaro boccone, perchè, come dissero nell' atto d' accettare quella sentenza, « ai piccoli tocca sempre a pazientare e tollerare i torti ».

Nel libro ora descritto stanno i conti de' denari così inutilmente pagati per la ripetuta compra de' due castelli, e per i quali occorse far prestiti e porre balzelli straordinari. I conti vanno dal **1496** al **1504**; ma un pubblico scrittore, sotto il **15** Ottobre **1513,** vi ha in fine aggiunto la narrazione della perdita de' due paesi; concludendo che, poichè i vicini avevano ottenuto questo vantaggio sopra i Lucchesi, fosse a questi conceduto almeno di restar quindi innanzi in pace nel territorio diminuito.

1511-1565 | 16 | *(Senza titolo)*

Filza in 4.°, contenente le seguenti scritture divise in tre fascicoli.

1. Scritture sopra diversi pagamenti fatti sotto vari titoli in più occasioni ad Imperatori e ad agenti cesarei e spagnuoli, dal **1511** al **1565**.

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE

2. Dette sull' imprestito di Sc. 20,000 fatto all' Imperatore per la Guerra di Siena, e sulla restituzione di quella somma. 1550 - 1555.
3. Dette riguardanti la dimanda di un sussidio di Scudi 70,000, fatta da Massimiliano II per la guerra contro il Turco, ed il susseguente pagamento di soli 15,000. Anno 1565.

Siccome questi pagamenti si risolvevano alla fine in gravami ed imposte straordinarie per i cittadini, abbiamo creduto di metterne le carte nella serie presente.

1605 Luglio 28 - 1606 Novembre 24 — **17**

(Senza titolo)

In fogl. Quiderno di sole 5 carte scritte.

Per decreto del 28 Luglio 1605 fu messa una imposta di 40,000 Scudi, da pagarsi in quattro anni dagli abitatori della città, i quali avessero almeno beni stabili per 500 Scudi; e ciò per servire alle spese della fortificazione. Qui si hanno i Decreti del Cons. Gen. e le Deliberazioni degli Impositori.

1657 - 1664 — **18**

(Tit. est. e mod.) Contribuzione per le Differenze di Massa. 1657. Sussidi all' Impero. 1661-1664.

In fogl. pic.

Sono due registri, l' uno co' Decreti del Consiglio Generale e colle Deliberazioni degli Impositori; l' altro fatto a modo d' alfabeto dei nomi dei tassati.

Il Cons. Gen. aveva deliberato il 27 Luglio 1657, che ciò che occorresse spendere per le differenze col Principe di Massa, fosse ripartito sui cittadini ed abitanti nella città, il valsente de' quali arrivasse a Sc. 300. Per decreto del 20 Aprile 1661 si mise altra imposta per un donativo di 20,000 fiorini all' Imperatore per la guerra contro il Turco; e nuovamente per lo stesso oggetto una di egual somma, per decreti del 20 e 22 Maggio 1664.

1667 - 1669 — **19**

1667. Imposta de 10mila Fiorini al Sacro Imperio contro il Turco.

In fogl., a forma di vacchetta.

Contiene i nomi de' tassati, che furono al solito i cittadini ed abitanti in Lucca, ai quali si fece pagare un mezzo Scudo per ogni mille di valsente patrimoniale, in tre rate annuali. Crediamo che questo libro riguardi la riscossione arretrata dell' imposta antecedente de' 20,000 Fiorini.

1693 - 1695 — **20**

(Tit. est. e mod.) Sussidio per le Truppe Imperiali. Atti e Deliberazioni e Libri de' Tassati. 1693-1695.

In fogl., contenente i seguenti registri;

1. Decreti del Cons. Generale, e Deliberazioni degli Impositori, 12 Marzo 1693 — 28 Febbraio 1695.
2. Copia del Ripartimento de' Fiorini delle Vicarie. 1695.
3. Campione dell' Imposta de' Fiorini delle Vicarie, fatto dai trenta Impositori. 1695.

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE

4-5. Campioni de' cittadini tassati per Parrocchie.

Con decreto del Cons. Generale del 12 Marzo 1693 fu ordinato il pagamento di Scudi 30,000 milanesi, da L. 6 a Scudo, per sussidi agli Imperiali accantonati in Italia, e la somma, insieme colle spese a ciò necessarie, si repartì per tre quarti sopra gli abitanti della Città e delle Vicarie, i quali avessero almeno 300 Scudi. Si pagò in ragione di una Lira lucchese (da sette e dieci per Scudo) per 750 Scudi lucchesi di possesso.

1694-1695 | 21

(Tit. est. e mod.) Sussidio all'Impero. Campioni de'Tassati. 1694-1695.

In fogl.

Sono due registri; uno de' tassati della Città, l'altro di quelli delle Vicarie.

1707-1711 | 22

(Senza titolo).

In fogl. gr.

È il Libro Maestro delle somme pagate dalla Repubblica agli agenti imperiali in Italia, e specialmente al Principe Eugenio di Savoia, per sussidi all'Impero nella guerra di successione. Contiene i conti dal 1707 al 1711. Vi furono però sussidi accordati nei due anni appresso, che qui non si trovano notati. La somma totale sborsata dai Lucchesi agli Imperiali per questa guerra, fu di 48,000 doppie, pari a Scudi lucchesi 144,000. Si vegga il Tommasi, *Sommario Stor. Luc.*, 604.; dove sono citati anche i diversi decreti del Consiglio Generale che ordinarono i pagamenti.

1793-1795 | 23

(Senza titolo).

Filza in 4.°

Scritture e carteggi relativi ai sussidi pagati all'Imperatore Francesco II per le guerre contro la Francia. Tenue fu la rata di contribuzione chiesta alla Repubblica, essendo stata tassata in sole 1500 doppie nel 1794 per gli anni 1792 e 1793, e di altrettante nel 1795, pei due successivi; cosicchè furon pagati in tutto soli Scudi 9000. I prosperi successi delle armi francesi in Lombardia e l'occupazione di Milano avvenuta nel Maggio 1796, posero fine a questa contribuzione, non però ai travagli della Repubblica, che anzi incominciarono da quel punto a farsi senza paragone più gravi. Tommasi, *Op. cit.*, 609.

Il Con. Generale di Lucca informato degli avanzamenti de' Francesi in Lombardia e della presa di Milano, decretò il 20 Maggio 1796, che fossero praticati uffici di rallegramento ai capi degli eserciti vittoriosi, e si facesse ogni opera per convincerli che la Repubblica lucchese era stata fin qui neutrale, e che desiderava di mantenersi tale nel corso della guerra. Un brutto segno però della poca benevolenza de' vincitori, si ebbe tosto nella cattura di Cosimo Bernardini in Milano, dove era di commissione pubblica, essendo stato man-

IMPOSTE DIVERSE
E
STRAORDINARIE

dato presso il caduto Governo Arciducale, affine di esimersi dal pagare all'Impero una contribuzione di guerra per la difesa d'Italia; pagamento diverso da' soliti sussidi, e che avrebbe importato una suggezione e quasi confederazione, che i Lucchesi non volevano consentire. Essendo stato il Bernardini prontamente rilasciato, il cittadino Bartolomeo Arena corso faceva sapere al Governo Lucchese che la liberazione di quel gentiluomo era avvenuta per opera sua, essendosi egli indotto a rendere spontaneamente questo servizio alla Repubblica, per riconoscenza dell'essere stato ospitato fra noi quando, per le persecuzioni dai terroristi, aveva dovuto abbandonare la Francia. Avvertiva di più, sotto suggello del più alto segreto, che qualora la Repubblica si fosse indotta a pagare una somma in mano sua, avrebbe trovato modo di liberare i Lucchesi da ogni contribuzione di guerra, da passaggi di truppe e da ogni altro gravame per parte de' Francesi. Tanto era in Lucca lo spavento, visto i procedimenti di costoro verso gli altri Stati d'Italia, che parve di dovere abbracciare l'offerta dell'Arena, creduto agente misterioso del Buonaparte. Onde il dì 28 Giugno dello stesso anno 1796 fu concertata la somma della supposta liberazione in 60,000 Zecchini d'oro pari a 800,000 lire di Toscana; le quali furono passate a Gaspero Chifenti genero di esso Arena. Ma non fu possibile di mantenere il segreto di questo trattato; chè il Belleville Console Francese a Livorno n'ebbe spia e lo rivelò al Saliceti allora Commissario Generale presso l'Armata d'Italia; ed ambedue ne mostrarono grandissima alterazione, come di un fatto oltraggioso all'onore di Francia ed alla integrità dei suoi capitani. Nel mentre che da Lucca si niegava tutto, e con verbali proteste e mediante attestazioni scritte, l'Arena con lettere occulte dirette a particolari cittadini, faceva sapere, che essendosi oramai levata quella voce, la Repubblica non poteva scampare dal pagare alla Francia una contribuzione; ma che egli avrebbe fatta opera che fosse stabilita in piccola somma, e avrebbe inoltre restituito il denaro corrispondente. Infatti la contribuzione fu imposta da Saliceti, con decreto del 22 Ottobre 1796, in L. 300,000 fiorentine; e queste furono pagate con altrettante che l'Arena restituì, ritenendosi però il sopravanzo delle L. 500,000. Di questa tenebrosa faccenda, in cui i Lucchesi si trovarono avvolti senza colpa, ma con diminuzione certamente della loro dignità, non si è forse saputa mai la verità intiera.

Come è naturale, per la somma data all'Arena con tanto mistero, non si fecero imposte, e bisogna cercarne notizie ne' più segreti libri dell'Offizio sopra le Differenze. Così non si ha raccolta speciale di carte per la prima contribuzione delle L. 300,000 al Saliceti. I denari si cavarono dai pubblici depositi, non anche esausti, e specialmente dalla Tarpea.

1798-1805 | 24 | *(Tit. est. e mod.)* Imprestito al General Berthier. Contribuzione al General Brune, e Ricompra de' Beni Concistoriali. 1798-1805.

Filza in 4.°. Contiene le seguenti scritture.

1. Recapiti dell'imprestito fatto al Gen. Berthier Comandante in Capo l'Armata d'Italia (1798). Sono tre fogli, 27 Ventoso — 14 Germinale — 9 Floreale dell'anno VI, dai quali apparisce il pagamento di Lire tornesi 600,000 per conto della Repubblica di Lucca alla Tesoreria Nazionale di Milano, a titolo d'imprestito al detto Generale Berthier.
2. Scritture sopra i Beni Concistoriali, e Contribuzione al Gen. Brune. 1798-1805.

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE

3. Cambiali sodisfatte da Giuseppe Morganti per conto del Governo Lucchese, per pagamenti ai Francesi. 1798-1800.

A schiarimento delle carte ora citate sarà opportuno seguitare la storia delle contribuzioni francesi.

Il Generale Berthier Comandante in Capo dell' Armata d' Italia, nel Marzo 1798, chiese alla Repubblica un milione di Lire tornesi a titolo di prestito. Si venne alle trattative per diminuire la somma, che ben si sapeva sarebbe perduta per sempre, e finalmente si concluse per lire tornesi 600,000, le quali furono pagate in tre rate a Milano, avendone le ricevute, dove fu scritto che sarebbero restituite fra tre mesi. La restituzione, come è facile a credere, non avvenne giammai; tuttavia il Berthier dette in qualche modo segno della sua gratitudine verso Lucca, ordinando la liberazione di Montignoso, che arbitrariamente era stato occupato dalle soldatesche cisalpine. Ma di lì a pochi mesi la stessa terra fu nuovamente invasa, onde i Lucchesi ricorsero al Brune, succeduto al Berthier, per esser liberati una volta dalle soverchierie de' Cisalpini, o per dir meglio de' *giacobini* raccoglitìcci che facevano capo a Massa. Il Brune secondò le istanze de' Lucchesi, ma volle che sentissero subito quanto pesava l' amicizia francese di que' giorni. Mandò infatti a Lucca Andrea Briche, uno de' tanti Commissari che seguivano gli eserciti repubblicani; il quale, a dire del Mazzarosa, cominciava per promettere « mari e monti alla Repubblica in nome del Generale in Capo, vita quieta e felicità; a condizione però che i Lucchesi sovvenissero ai bisogni dell' esercito francese in Italia con generosità e prontezza. La dimanda fu di due milioni e trecentomila Lire tornesi, parte in contanti e parte in cannoni e munizioni da guerra, olio, corami, tele e panni. Passava poi destramente alle minaccie quando non si fossero volute appagare le richieste; come sarebbe la riunione di Lucca alla Cisalpina, la vendita a pro della Francia dei beni nazionali ed ecclesiastici per diritto di conquista. Aggiungeva che la Francia aveva già un diritto sopra una porzione di beni ecclesiastici, ch' eran quelli di collazione pontificia, detti Beni Concistoriali, e che di questo diritto sarebbesi potuta subito valere, come era accaduto nel Parmigiano e nel Piemontese, dopo il rovesciamento del Governo Papale ». (*Stor. Luc.*, *Op.*, vol. IV. 157.) Atterriti i Senatori da quelle minaccie e lusingati da queste speranze, specialmente nell' intento di salvare i Beni Concistoriali da un sequestro, consentirono (Ottobre 1798) di pagare al Briche 800,000 L. tornesi, a patto, che per la parte de' Francesi si rinunziasse a qualsiasi pretesa sui detti beni, si guarentisse il territorio dagli attentati de' Cisalpini, e si promettessero altre cose a quiete e tranquillità di Lucca. Il prezzo fu sborsato in più rate; e la Repubblica ordinò, che mediante i permessi canonici, la metà della somma si riavesse con un' imposta sul Clero, essendo stata pagata principalmente per difendere il patrimonio ecclesiastico dalla dispersione.

Oltre le contribuzioni e gli imprestiti senza restituzione, gli agenti francesi avevano infiniti modi di cavar denaro dalle innocenti città d' Italia; e Lucca nello stesso anno 1798 ebbe a contrastar con loro, per altri due pagamenti richiesti sotto titoli speciosissimi. Il cittadino Suchet venne fra noi nell' Aprile, per commissione dell' Agente in Capo delle Contribuzioni e Finanze francesi, chiedendo che il Governo Lucchese si facesse compratore e scontista di 150 mila piastre di cambiali sopra la Repubblica Romana. Il partito fu rifiutato dopo molte contestazioni; ma l' erario nostro dovette dare al Suchet la somma di L. 30,000 tornesi, a titolo di comporto o abbuonamento sopra quelle cam-

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE

biali. L' altro caso fu nel Novembre, quando uno de' soliti Commissari fece ogni opera perchè il Governo Lucchese si facesse compratore di 1500 azioni del vasto patrimonio della Mesola, che l' amministrazione francese aveva disegnato di alienare mediante una tontina. Sarebbe stata una spesa di 1,300,000 tornesi. Ma si ebbe tanta forza d' animo da resistere, e per questo capo nulla si pagò.

Nel mentre che si chiedevano danari a Lucca, come se la cassa della Repubblica fosse inesauribile, il Consiglio Generale aveva dovuto provvederne con mezzi straordinari. Fino dal Marzo 1798, allorchè si trattò dell' imprestito domandato dal Berthier, era stato ordinato che si fondesse per 15,000 Scudi di vasellame d' argento del Pubblico Palazzo, ed erano stati richiesti i cittadini ed i luoghi pii di spogliarsi a pro del pubblico degli argenti lavorati, promettendo di pagare un frutto conveniente sul capitale da restituirsi a tempo debito, ed a somministrare contante alle stesse condizioni. A quel primo invito succedette, ma in termini più risoluti, una nuova inchiesta, all' occasione della dimanda del Brune. E frattanto si prese quella risoluzione già altrove ricordata, di farsi restituire dalle famiglie nobili le Chiuse di Viareggio, loro allivellate, che furono vendute a vantaggio dell' erario. (Vedi in questo I. 347-348.)

1799-1835 | 25 | *(Tit. est. e mod.)* Imposizione di Due Milioni sui Nobili. 1799-1835.

Filza in 4.°

Le cose anzidette avvenivano innanzi che i Francesi si fossero fatti materialmente padroni della città ed avessero abbattuta la vecchia Repubblica. Il dì 2 Gennaio 1799 entrò in Lucca un primo corpo di quella milizia comandata dal Serrurier, il quale immediatamente richiese il pagamento di due milioni di lire tornesi come contribuzione sui Nobili lucchesi; procedendo intanto a perquisizioni, sequestri delle casse ec. « In tanta piena di mali (seguita il Mazzarosa) il Senato non si smarrì. Comandava una colletta d' oro, d' argento, di gioie, di numerario, da tutti i nobili senza distinzione di sesso nè di stato; chiedeva altrettanto alle chiese, ai corpi ecclesiastici, ai luoghi pii, per approntar danaro; spediva al Ioubert Generalissimo un Senatore, che fu Tommaso Trenta (1), per impetrare di poter disporre delle somme sequestrate nelle casse, in conto de' due milioni. Al che avendo condisceso il Ioubert, perchè forse comprese tutta la iniquità d' una negativa, si pagarono di quel del pubblico 700,000 tornesi per detto titolo; il rimanente per un milione e 300,000 dovette sodisfare la Nobiltà in men d' un mese, con aggravio pesantissimo de' singoli Nobili, alcuni de' quali ebbero a dare oltre il valore della rendita d' un anno del patrimonio loro ». (*Op. cit.*, *IV.* 165-166.)

Nella filza anzidetta stanno le carte di questa imposta, la quale essendo stata, in quella furia del pagare, distribuita con molta sproporzione fra i diversi nobili, dette motivo nel corso del tempo a cause ed a contestazioni, di cui si hanno qui alquanti documenti, che giungono fino all' anno 1835.

(1) Tra le carte di Tommaso Trenta, che si conservano in 5 filze nella Libreria di questo Archivio, si trovano anche varie scritture riguardanti questa sua missione.

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE 1799-1800	26	*(Tit. est. e mod.)* Contribuzione imposta dal Generale Ioubert, o dei 2 Milioni sui Nobili. 1799-1800.

In fogl. Sono due registri di Contabilità.

1799	27	*(Tit. est. e mod.)* Contribuzione imposta dal General Latour. 1799.

In foglio. Sono tre registri di Contabilità.

Il dì 4 Febbraio era avvenuto il mutamento di Governo, avendo il generale Serrurier sciolto il Senato, e istituita la Repubblica Democratica. Il 24 dello stesso mese il Generale di Divisione Froissac Latour, succeduto al Serrurier, consigliò al nuovo Governo, che decretasse una imposizione di 500,000 lire francesi, sopra il Clero. « La risoluzione di afforzare e vettovagliare la città servì di pretesto a questo gravissimo peso, ma la ragione doveva essere nel rubare. Era un' idea matta e da non poter capire in mente di chicchessia, purchè istruito anche mezzanamente nell' arte militare dei nostri tempi, il credere che Lucca fosse difendevole. Si fecero però le lustre di metter in sesto i parapetti delle mura e si spesero poche centinaia di scudi in alcuni lavori di questo genere. Del grano fu comprato per certa quantità con quei denari, a fine di averne un deposito, come si diceva, in tempo di assedio: che cosa ne fosse di questo grano avranno saputo i Commissari che lo tenevano in custodia ». Mazzarosa, *Op. cit., IV.* 185.

Frattanto il 17 Agosto 1799, i Francesi abbandonavano Lucca, ed il giorno dipoi vi entravano gli Austriaci guidati dal Generale Klenau. La Repubblica Democratica scomparve, e fu nominata la Reggenza.

1799-1801	28	*(Tit. est. e mod.)* Imposizione Generale Straordinaria del 5 per cento. Deliberazioni della Deputazione e Cassa. 1799-1801.

In 4.°, contenente tre registri.

1. Deliberazioni della Deputazione sopra questa imposta, 29 Luglio 1799 — 9 Marzo 1801.
2. Cassa di Denaro contante della Deputazione suddetta. 1799-1800.
3. Cassa corrente dell' esatto c. s. 1800-1801.

Le condizioni dell' erario lucchese, quasi disperate per tante spese sostenute, e per quelle che di giorno in giorno occorrevano per gli Austriaci succeduti ai Francesi, mossero la Reggenza a cercare da ogni parte i mezzi di radunare denaro. Fu però accresciuto il prezzo del sale, vendute l' imprese dei Lotti, del Tabacco e de' Liquori, e di più messa una Imposizione Straordinaria del 5 per cento su tutte le rendite territoriali e sui capitali, mediante denunzia. A cercare la maniera di far denari, era stata eletta una Deputazione di sei Cittadini, per decreto della Reggenza il 28 Luglio 1799; e la Imposta anzidetta, che da questa Deputazione fu studiata, proposta e quindi eseguita, ebbe la sanzione della Reggenza il dì 2 Dicembre dello stesso anno. Questa contribuzione fu poi rinnovata nel 1802 e nel 1805, come si vedrà appresso descrivendone i libri.

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE 1799-1800	29	*(Tit. est. e mod.)* Imposizione Generale ec. Debitori. 1799-1800. In fogl. È un registro generale delle persone soggette all' Imposizione.
1800	30	*(Tit. est. e mod.)* Imposizione Generale ec. Dichiarazioni di Possidenti Urbani. 1800. Filza in 4.° Sono gli stampati delle denunzie dei possidenti urbani, riempiute e sottoscritte, e messe per ordine alfabetico de' cognomi.
1800	31-36	*(Tit. est. e mod.)* Imposizione Generale ec. Dichiarazioni di Possidenti Rurali. A-V. 1800. Filze 6 in 4.° Sono le denunzie de' possidenti rurali messe per ordine alfabetico dei paesi, e divise in questo modo. A-B. (n.° **31**); C. (n.° **32**); D-L. (n.° **33**); M-O. (n.° **34**); P-R. (n.° **35**); S-V. più le denunzie degli Ecclesiastici, Luoghi Pii e Corpi Morali (n.° **36**).
1799-1802	37	*(Tit. est. e mod.)* Imposizione Generale ec. Carte diverse. 1799-1802. Filza in 4.°
1802	38	*(Tit. est. e mod.)* Imposizione Generale ec. Debitori superiori ai Cento Scudi. In fogl. Due registri riuniti. Il Potere Esecutivo della Repubblica Democratica, con decreto del **7** Aprile **1802**, rinnovava la riscossione di questa Imposta sopra i cittadini aventi una rendita maggiore di cento Scudi.
1802	39	*(Tit. est. e mod.)* Imposizione Generale ec. Debitori minori di Cento Scudi. 1802. In fogl. Due registri riuniti. Lo stesso Potere Esecutivo ordinava il **20** Luglio **1802** la percezione della Imposta anche sopra coloro che avessero una rendita minore di cento Scudi.
1802	40-42	*(Tit. est. e mod.)* Imposizione Generale ec. Debitori minori di Cento Scudi. 1802. In 4.° tre volumi di più libri. Sono i registri dei detti debitori divisi per luoghi, cioè; Città, Giurisdizione di Compito, di Nozzano e di Villa Basilica. (n.° **40**). Capannori e Lucca Campagna (n.° **41**). Borgo a Mozzano, Gallicano, Pescaglia, Castiglione, Minucciano e Camaiore (n.° **42**).

IMPOSTE DIVERSE
E
STRAORDINARIE
1805

43

(Tit. est. e mod.) Imposizione Generale ec. Debitori di Cento Scudi o più. 1805.

In fogl. più registri riuniti.

Con decreto del 5 Aprile 1805, fu rinnovata per la terza volta l' Imposizione Generale Straordinaria; ristretta però agli abbienti non meno di cento Scudi, ed in ragione dell' uno e mezzo per cento, per due mesi.

Mentre la Reggenza era intenta a mantenere l' ordine e guidare alla meglio la pubblica amministrazione, gli Austriaci entrati in Lucca la spogliavano dell' artiglieria e della munizione da guerra, come altrove è raccontato, e la gravavano del loro mantenimento; tantochè, dal 18 Luglio 1799 fino a tutto Aprile 1800, che furono di presenza fra noi, peggiorarono l' azienda lucchese di Ruspi o Zecchini d' Oro 127,635. Le istanze e le proteste della Reggenza per difendersi dalla rapacità degli Austriaci, erano in gran parte riuscite vane; e spesse volte i vecchi nobili che componevano quel governo ebbero a sentirsi chiamare *giacobini* anch' essi, perchè riluttanti alle voglie di quelli strani liberatori.

1800

44

(Tit. est. e mod.) Contribuzione imposta dal Generale Massena. Scritture. 1800.

Filza in 4.°

Per la tregua succeduta alla battaglia di Marengo, Lucca tornò in balìa de' Francesi, che nuovamente l' occuparono il 9 Luglio 1800. Di lì a pochissimi giorni il cittadino Baradere Commissario di Guerra, spedito dal Generale Massena, presentava al Governo Provvisorio una lettera di quest' ultimo in data del 27 Messidoro an. VIII, dove si leggevano le sequenti parole:

« D' après les rapports qui me sont faits par les autorités militaires, et par vous mêmes, il est notoire que l' on travaille le peuple Lucquois; cette circonstance doit vous faire redoubler de zèle et de vigilance. Comptez du reste sur mon appui dans toutes les demarches que vous feréz, qui tendront au bonheur et salut du peuple.

« J' ai du, Citoiens Gouvernans, autant pour subvenir aux besoins de l' Armée, que pour corriger les eternelles ennemis de l' Armée Francaise, et les faire repentir des outrages qu' ils ont fait à la République, et à son gouvernement, j' ai du frapper sur le pays et la ville de Lucques une contribution d' un million de Francs. C' est à Vous, dans la répartition que vous ferez de cette contribution de frapper sur les malveillants essentiellement. Au reste Vous apporterez à l' exécution de cette disposition toute l' activité possible (1) ».

Il Baradere, latore di quest' ordine e incaricato di farlo eseguire, scriveva più chiaramente che l' imposta doveva gravare gli ex-nobili, specialmente coloro che avevano avuto mano nella Reggenza, ed altri che mediante scritti avevano tentato di sommovere l' opinione popolare contro la Francia. La prima metà della contribuzione doveva pagarsi dentro ventiquattro ore (2). Il Go-

(1) Originale nella filza 9 del *Governo Provvisorio*.
(2) Lett. del Baradere, 3 Termidoro an. VIII, nella filza che si descrive.

IMPOSTE DIVERSE E STRAORDINARIE

verno Provvisorio, benchè a malincuore, si dette attorno per eseguire l'ordine; ma con poco frutto; chè addirittura gli ex-nobili erano oramai senza moneta e senza modo di procacciarne. Fu allora che Massena mandò qua un nuovo agente, quel tal Angles, Prefetto militare, che lasciò fra noi una confusa memoria di fiero e di pazzo. Costui, prima mutò il Governo a suo capriccio, restringendo il numero di que' che lo componevano; poscia si mise in sul voler riscuoter ad ogni costo, e venne alle cattive. « Mandava soldati francesi (scrive il Mazzarosa) a vivere a discrezione nelle case de' debitori; ordinava che si vendessero i loro mobili; gravava dell' imposta per un sesto anche i più ricchi fra i plebei, come li chiamò, per facilitarne la riscossione; comandava che si alienassero gli effetti delle Confraternite e delle Cappellanie, pur di trar denaro; poneva un dazio rovinoso sull' asportazione dell' olio e della seta al medesimo scopo: e per giunta, faceva sequestrare le casse pubbliche ed ancora quelle delle due società dei Lotti e dei Tabacchi ». (*Op. cit.* IV. **204**); e giunse fino a fare arrestare i governanti che aveva eletto egli stesso, perchè non volevano secondare i suoi eccessi.

Nella filza ora descritta stanno alquante carte che si riferiscono a questa imposizione; e ne apparisce chiaro che fu riscossa in principio a modo di saccheggio e senza ordine alcuno, prendendo ostaggi, invadendo co' soldati i conventi anche di monache ec. Si vede di più che molti e senza titolo erano i riscuotitori, che poi negavano di fare le quietanze, o le facevano di somme minori; talchè sarebbe forse impossibile il determinare precisamente quanto allora si pagasse (1). Riuscì però al Governo Lucchese di muovere il Generale Brune a richiamare da Lucca l' Angles; e ottenne anche un po' di respiro nel pagamento della contribuzione; con che si ebbe agio di farne la liquidazione, ed un reparto regolare sopra tutti gli abbienti, valendosi per norma dei ruoli delle contribuzioni antecedenti; nonchè di risarcire coloro che indebitamente erano stati gravati, come si ricava dal proclama del Governo stesso in data del 1 Settembre 1800, e meglio dal volume che segue.

1800-1801 | 45

1800. Reparto Generale del Residuo del Milione di Franchi stato imposto dal Generale in Capo Massena sopra lo Stato e Paese di Lucca, da liquidarsi a tenore del Proclama emanato sotto il dì primo Settembre.

In fogl.

Sono due registri riuniti, uno de' possidenti della Città, l' altro di quelli della Campagna.

---

(1) Per dare un esempio, diremo che in più spedizioni fatte alla Certosa di Farneta ed alle sue fattorie, fu preso fra olio e contante per L. 17,506. 13. 4, lasciando solamente una ricevuta di L. 1875, che poi dal Commissario Roux fu *violentemente ritirata*. In una specie di resoconto che si trova in questa filza è detto che non si è potuto tenere a calcolo ciò che avevano dovuto pagare quelli « che volevano stare in città sebbene fossero Lucchesi, e quelli che non volevano starvi ma portarsi alla campagna, secondo le differenti tasse, fino in 18 franchi al giorno per una famiglia e fino in zecchini 25 per una settimana ». Il discorso non è chiaro; ma basta per intendere che fra i pazzi partiti trovati dall' Angles, v' era stata l' imposizione di una tassa, probabilmente sui Nobili, per la loro abitazione in città e in campagna.

CURIA DE' RIBELLI E DE' BANDITI

È antica l' usanza d' impadronirsi de' beni di quelli che per avere attentato senza buona riuscita contro governi costituiti, o parteggiato a favore di governi che caddero, si dissero ribelli. A mezzo il dugento il Comune di Lucca ebbe a combattere contro la maggior parte de' feudatari di Versilia, di Garfagnana e Valdarno, che inclinavano a parte ghibellina e si erano accostati a Pisa; e, dopo averli debellati, s' impadronì dei loro estesissimi beni e li vendette. Di lì a pochissimi anni, nell' auge de' ghibellini dopo la giornata di Montaperti, pare cosa sicura che que' signorotti rientrassero ne' loro possedimenti e che poi li riperdessero dopo il fatto di Benevento. Certo è che nello Statuto del 1308 sono conservati tutti gli stanziamenti contro i ribelli o traditori del Comune, di cui si registrano i nomi, e con grande solennità di parole si dichiara che saranno in eterno ferme e irrevocabili le vendite de' patrimoni loro fatte per conto del pubblico. Sei anni appresso cadeva il reggimento guelfo; i Pisani con Uguccione erano padroni di Lucca; si restituivano i beni ai ghibellini, ed i guelfi alla lor volta diventavano traditori e ribelli. Nell' anno 1327, cioè nel colmo della dominazione di Castruccio, troviamo in uffizio Guineldo de' Linari Esattore della Camera, Esecutore de' Bandi e Officiale sopra l' esigere i Beni de' Ribelli (1). Nello Statuto rinnovato sotto la signoria del Re Giovanni di Boemia (1331) è un capitolo apposito dove si discorre dell' Offizio del Giudice della Curia de' Ribelli, cui si ordina che cerchi i beni d' essi, se ne impadronisca e li tenga a nome pubblico; non però distruggendoli, ma riscuotendone i frutti, se allogati, altrimenti si alloghino e si dieno a sfruttare e se ne riscuota un fitto a vantaggio del Comune di Lucca (III. 37). Nello Statuto riformato a tempo de' Pisani è mantenuto lo stesso capitolo; il Giudice però non si dice solamente della Curia de' Ribelli, ma anche de' Banditi e delle Esazioni, come presso a poco era stato chiamato al tempo di Castruccio. L' azienda de' beni de' Banditi o condannati consisteva in sostanza nella riscossione delle condanne pecuniarie, che erano gran parte dell' ordinario sistema punitivo degli antichi. I beni di costoro si vendevano all' incanto per detrarne la somma del bando o della pena; ma i beni stabili si allogavano per lo più ai Comuni nel cui territorio erano posti, ed il fisco si pagava sulle affittanze.

Nella collezione presente, dopo un libro o registro di Banditi che comincia col 1329, stanno i registri che rimangono; 1.° della Curia de' Ribelli dal tempo de' Principi di Boemia fino alla presa di Lucca fatta dai Pisani (1342); 2.° della Curia de' Ribelli, Banditi ec. del tempo della Signoria pisana. Cessata questa, gran parte dell' azienda della Curia de' Ribelli e Banditi pare che per un tempo si riunisse nell' Esattor Maggiore del Comune; poi nel cinquecento si rinnovasse, per così dire, coll' Offizio sopra i Beni Confiscati, le cui carte saranno descritte nella serie qui appresso.

CURIA DE' RIBELLI E DE' BANDITI 1329-1352	1	*(Senza titolo).* In 4.°, n. n. È un registro dei Banditi dal 1329 al 1332, di mano di Ser Tedaldino Lazari Gay, Custode della Camera delle Scritture. Rovesciando il libro, si trova che in alquante carte rimaste bianche, esso Tedaldino trascrisse, da libri ora perduti, alcuni decreti o stanziamenti della vecchia Repubblica, dei Faggiuolani e di Castruccio, de' quali crediamo utile di dare qui una brevissima indicazione, seguendo l' ordine con cui sono scritti.
1314 Settembre 4	»	Francesco della Faggiola Podestà di Lucca decreta che vengano cassi ed annullati tutti li statuti, ordinamenti, provvisioni e riformagioni fatte dal C. di Lucca avanti al 14 Giugno 1314.

(1) Libro degli Offiziali del 1327, c. 22. Vedi Serie de' *Libri di Corredo* ec.

CURIA DE' RIBELLI E DE' BANDITI 1317 Maggio 12	»	Estratto dai Capitoli di pace stipulati in Napoli davanti al re Roberto fra i CC. di Toscana, con cui si dichiara che debbano essere ribanditi gli estrinseci o fuorusciti lucchesi.
1317 Luglio 5	»	Stanziamento del C. di Lucca, col quale, in esecuzione del trattato anzidetto, si cancellano e annullano tutti li stanziamenti, ordini ec. fatti in pregiudizio dei fuorusciti lucchesi.
1318 Marzo 17	»	Altro di Castruccio relativo a' mutui della Camera Pubblica.
1325 Marzo 31	»	Ugolino delle Celle Vicario di Castruccio ordina che nessuno possa essere catturato per debito in casa propria o condotta, o in chiesa.
1316 Settembre 12	»	Castruccio ordina che non possano darsi nè prendersi in preda o in tenuta, cavalli, armi e fornimenti da letto.
1322 Maggio 10	»	Castruccio ordina che il Costituto delle Curie parlante delle successioni, ultime volontà, divisioni patrimoniali, livelli, doti ed altre cose, sia esteso anche nella Forza di Lucca. Inoltre ordina che dei maleficii dei cittadini, commessi nelle Vicarie o Capitanie, debbano conoscere i Vicari e i Capitani secondo lo Statuto di Lucca.
1315 Novembre 5	»	Gli Anziani, coll' approvazione di Filippo da Caprona Vicario d' Uguccione, dichiarano che per impedire che altri usurpi i beni altrui col pretesto che il possessore non ne abbia legittimo documento, quando manchino i titoli scritti, sieno tenute per valide le tenute e i possessi di fatto. E si dice che la mancanza de' documenti proveniva dal rubamento del Giugno 1314.
1314	»	I Dieci Prudenti ordinano che non possano gravarsi d' imposte o di taglie le mogli, le madri e le vedove, quando sieno già stati imposti i mariti e i figliuoli.
1322 Settembre 18	»	Decreto che i notari forensi esciticci e ghibellini possano celebrare contratti in Lucca e altrove.
1325 Dicembre 5	»	Ugolino delle Celle Vicario di Castruccio e gli Anziani di Lucca ordinano, che i contadini, i distrettuali e que' della Forza lucchese, venuti ad abitare nella Città dopo che fu ridotta a parte Imperiale, o che vi verranno di poi, non possano essere molestati nè in persona nè in beni, e che sieno liberi da imposte e gabelle per due anni avvenire.
1320 Ottobre 24	»	Stanziamento di un premio a coloro che faranno venire nelle Forze del Comune i banditi.
1316 Aprile 20	»	Gli Officiali del Comune di Lucca non possano essere molestati dai loro creditori nei *mutui* (depositi) fatti alla Camera di Lucca.
1296 Luglio 25	»	Guidiccione, Riccardo, Cecco e Adoardo Guidiccioni confessano di aver la libera possessione della terra, castello e rocca della Verrucula che si dice Gherardinga, e di tenerla per conto del C. di Lucca, e per concessione di questo, per il tratto di un anno.

CURIA DE' RIBELLI E DE' BANDITI 1299 Giugno 11	»	Bucello, Simonello e Ser Alberto de' Consorti di Dallo, consegnano al C. di Lucca il castello di Villa Terzana, e la rocca di Camporaghena. Quindi essi ed altri di Dallo, fanno eguale consegna del castello e terra di Verrucola de' Buozi, delle fortezze di Montale, del castello di Montefiore, della terra e Comune di Renza, e la casa o fortezza di Ghiddino *q. Domini Sulbogiori.*
1331 Aprile 3 - Luglio 1	2	Hec est Vacchetta Memorie preceptorum et aliorum extraordinariorum, actorum et actitatorum in Curia Rebellium luc. Comunis. Existente Maiore Officiale discreto viro Ser Nichola de S. Geminiano, et scripta per me Gratiam not. de S. Cruce, Cancellarium dicte Curie, sub A. N. D. MCCCXXXI etc., diebus infrascriptis. In 4.°, a forma di vacchetta, n. n. Vi sono riferiti in brevi note i primi atti delle rintegrazioni di coloro, che dopo essere stati ribelli dei reggimenti antecedenti, dopo la venuta del Re Giovanni di Boemia e del figliuolo, ed in forza di loro indulto, ritornarono in patria, giurarono fedeltà e furono rimessi nel possesso dei beni, per opera del Maggiore Officiale sopra indicato.
1331 Luglio-Dicembre	3	*(Titolo lacerato)* In fogl., c. **226**. Corroso in gran parte dall' umidità e non compiuto. Da altri documenti che citano questo registro si ricava che fosse intitolato; « *Liber petitionum et testium super eis examinatorum, citationum, nec non pronumptiationum, commissionum, relationum etc. Curie Rebellium lucani Comunis super restitutionem et reintegrationem Bonorum Rebellium, Absentium et Suspectorum, redeuntium ad mandata Dominorum Regis et Caroli eius primogeniti, factus et compositus tempore discreti etc. Ser Nichole de Sancto Geminiano Maioris Officialis Curie suprascripte etc. Existentibus Notariis dicte Curie Ser Moroso et Ser Lando de Sancta Maria in Monte, Ser Jacobo Marzucchi de Podio etc. Ser Johanne Bectori, et Camerario dicte Curie Davinuccio Martini, sub Anno Domini MCCCXXXI etc., pro ultimis sex mensibus etc.* ». I ribelli che rimpatriavano erano per lo più guelfi fuggiti fino dal **1314**, o loro discendenti.
1331	4	*(Tit. est.)* Curie Rebellium lucan. super restitutionibus et reintegrationibus. A. D. MCCCXXXI. Filza in **4.°** Guasta in parte per antica umidità. Sono i fogli originali delle dimande per restituzione, colle sentenze e cogli ordini relativi della Curia, anticamente riuniti e cuciti in una filza.
1330-1396	5	*(Senza titolo).* In **4.°** È una filza assai confusa, nella quale sono una lista di beni di ribelli del **1330**, alquanti estratti dal libro delle Restituzioni del **1331** riguardanti la famiglia de' Signori di Tassignano, ed altri simili spettanti ai possessi di persone diverse, cavati da' libri delle misure de' terreni di più paesi. I documenti meno antichi sono del **1396**.

CURIA DE' RIBELLI E DE' BANDITI
1334

6

Liber nominum et pronominum Rebellium et Absentium lucani Comunis, seu quorum pro Rebellibus et Absentibus trattari debent in Curia Rebellium luc. Com., secundum ordinem datum Ser Arrigo Melani et Ser Matheo Cenami, luc. civibus, Notariis ad reconveniendum bona predictorum etc. Sub A. D. MCCCXXXIIII, diebus et datalibus etc.

In 4.°, scritto fino a c. 89.

Mentre per la venuta del Re Giovanni e del suo figliuolo Carlo (Marzo 1331) alquanti nemici dei reggimenti passati, già trattati come ribelli, e tornavano in patria e riottenevano i loro beni, si veniva, per così dire, a formare una classe nuova dello stesso titolo. Infatti, per un ordine inserto nello Statuto Generale, che di lì a poco venne emanato, ogni cittadino lucchese di sesso mascolino fu obbligato a prestare giuramento di fedeltà ai nuovi Principi, sotto pena di decadere da ogni privilegio ed immunità, e di esser messo fuor della legge. In forza di così chiara e minacciosa prescrizione dovettero comparire e giurare, o personalmente o per mezzo di Sindaci, non solo gli abitanti della città e dello Stato, ma i forestieri abitanti nel lucchese, e finalmente i lucchesi assenti. La maggior parte di questi giuramenti si fecero nell' anno stesso 1331; ma altri ne seguitarono pure del 1332 e 1333, di renitenti e di lontani, invitati di nuovo co' bandi dei giorni 12 e 30 Gennaio, 2 Febbraio 1332 (*Bandi Lucchesi del Sec. XIV.*, pag. 268 - 269). Nel registro ora descritto ed in altri che seguono, sono i nomi di coloro che, passati i termini conceduti, non comparvero a far atto di sommissione, de' quali furono fatte due categorie, di Ribelli cioè, e di Assenti.

1334 »

Liber nominum Rebellium et Absentium Lucanorum Civium, factus et compositus tempore etc. Dom. Petri de Rubeis Regii Luce Vicarii, et existente Maiore Officiale Curie Rebellium etc. Ser Cielocto de Sancto Miniate etc., et me Notario Arrigo Melani etc. Sub A. N. D. MCCCXXXIIII.

In 4.°, c. 48. Vi sono alcune postille aggiunte, di grazie e liberazioni dal bando e dalla ribellione.

Dopo i nomi dei ribelli lucchesi si legge la lista delle terre ribelli e nemiche del Re Giovanni e del suo figliuolo, e come tali dichiarate *per consilium* il dì 8 Dicembre 1334. Sono; la città di Firenze, Contado e Forza; Pistoia col Contado e Forza; i Castelli di Prato e di Saminiato colla loro Forza; i Castelli di Ficecchio, S. Croce, Castelfranco, Montetopoli, Montecatino, Montevettolino, Monsummano, Massa del Gozile, Vellano, Uzzano, Sorana, Lignana; Castiglione di Garfagnana e Camporeggiana colle terre dipendenti ch' eransi sottratte dal dominio di Lucca; Rocca a Pelago e le altre terre sottomesse da Niccolò di Montegarullio; Sarazone; e in fine la città di Bologna col Contado e Forza.

1334 »

(Senza titolo).

In 4.°

È copia parziale dell' antecedente, cioè dei nomi degli Assenti, senza quelli de' Ribelli.

CURIA DE' RIBELLI E DE' BANDITI 1340 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Introytus denariorum receptorum per Danielem de Verona Maiorem Camerarium luc. Comunis, de denariis et bonis recollectis de Offitio et bonibus Rebellium luc. Comunis. Existente Notario et Offitiale Ser Petro Ormanni de Salensibus de Pistorio; sub A. N. D. MCCCXL etc., pro ultimis sex mensibus etc. In 4.° Occorrerebbero indagini particolari per sapere se il reggimento degli Scaligeri, cui appartiene questo registro, seguitasse a sfruttare i beni anche di coloro che erano stati dichiarati ribelli a tempo del Re Giovanni e de' Rossi.
1341 Febbraio 19 - Marzo 25	»	Hic est liber inquisitionum et processuum Curie Rebellium luc. Comunis, factus et compositus tempore etc. Guillelmi Canaccii, pro Magnificis Dominis Delaschala Luce Capitaneus Generalis. Existente Maiore Officiale dicte Curie dom. Thomaso de Mercatello etc., et scriptus per me Guidonem q. Nocchi Macigne de Pisis etc. anno N. D. MCCCXLI etc., diebus et mensibus infrascriptis. In 4.°, scritto fino a c. 11.
1341 Novembre 20 - 1342 Marzo 13	7	Liber inquisitionum, processuum, denunptiarum etc., actitatorum et aliorum dependentium ab eisdem, Curie Exactoris bonorum Rebellium, Bannitorum et Inimicorum Comunis Florentie et Civitatis lucane, factus et compositus tempore Capitaneatus etc. dom. Ghiberti de Folgliano, Capitanei Generalis dicte Civitatis pro dicto Comuni Florentie. Existente Maiori Officiali et Exactore dicte Curie etc. Ser Chiarito Ser Albertini de Spulizano not. Et existentibus Notariis ipsius Curie etc. Ser Dato Ser Ugolinetti, et Ser Cione Guerci de Luca, et Ciano Johannis de Corsanico etc. A. N. D. MCCCXLI, inceptus die XX mensis Novembris etc. Et postea pro primis sex mensibus anni MCCCXLII etc. In 4.°, n. n. I ribelli di cui si tratta in questo registro e nei tre seguenti, sono per lo più i ghibellini che abbandonarono Lucca allorchè dagli Scaligeri fu ceduta al Comune di Firenze, ed altri che nel tempo della guerra e dell' assedio fuggirono o furono condannati per intelligenza co' Pisani.
1341 Novembre 22 - 1342 Marzo 14	»	Liber continens bona mobilia, massaritias et res infrascriptorum Rebellium et Inimicorum luc. Comunis, et sequestrationes factas de ipsis bonis et rebus ex Officio Curie Rebellium luc. Com. Factus et compositus tempore Regiminis Com. Florentie. Existente Officiale et Exactore etc. Ser Chiarito etc., Existentibus Notariis etc., Ser Dato etc., Cione etc., et Ciano etc. et me Francisco Simonetti de Luca etc. A. N. D. MCCCXLI, de mensibus infrascriptis. In 4.°, scritto fino a c. 45.

CURIA DE' RIBELLI E DE' BANDITI

1341 Novembre 21 - 1342 Marzo 22 | »

Hic est liber defensionum, exceptionum et titulorum petitionum et causarum civilium et aliarum scripturarum dependentium ab eisdem Curie Exactoris Bonorum Rebellium, Bapnitorum et Inimicorum luc. Comunis, factus etc., tempore etc., dom. Ghiberti etc. pro Comuni Florentie in dicta civitate luc. Capitanei Generalis. Existente Maiore Officiali etc. Ser Chiarito etc. Notariis Ser Dato etc., Ser Cione etc., et Ciano etc. Inceptus sub anno N. D. MCCCXLI. . . die XXI Novembris etc.

In 4.°, n. n. Guasto in parte per antica umidità.

1341 Dicembre 5 - 1342 Maggio 6 | 8

Hic est liber continens in se Introytus omnes et singulos Curie Rebellium, et Exactionum luc. Comunis. Existente Maiore Officiale Ser Chiarito etc. Notariis etc. Ser Nicolao Peconis, Ser Dato etc., Ser Cione etc., Ser Ciano etc., Ser Johanne filio Ciuti Schiatte, et Petro Sacchi, etc. A. D. MCCCXLI, et MCCCXLII etc.

In 4.° n. n.

In questo libro è scritto anche il retratto delle Seghe poste ai cittadini assenti, inabili e vecchi, che erano così assoluti dal servizio militare della città allora assediata. V. *Bandi Lucchesi*, 339.

1341 Novembre - 1342 Aprile | »

Hic est liber continens in se bona Rebellium repertorum in Pleberio Moriani et Iurisditione dom. Episcopi Lucensis, et in terra Decimi. Existente Officiale Maiore et Exactore dictorum bonorum etc. Federico Ciampe de Luca, loco Ser Lippi de Ghivizano olim Officiale deputato supra dictis bonis; et scriptus per me Iohannem q. Ser Genovensis de Luca Notarium electum pro Pisano Comune ad dictum officium exercendum. Sub anno N. D. MCCCXLI etc.

In 4.°, c.

Nel mentre che la Curia de' Ribelli di Lucca operava contro i nemici di Firenze, i Pisani assediatori della città, ed in gran parte padroni della Campagna, avevano già costituito un simile officio per impossessarsi dei beni di quelli che alla lor volta considerarono per Ribelli, e che erano in generale i cittadini lucchesi, non anche passati dalla lor parte. Nel registro ora segnato si leggono gli atti eseguiti da questi ufficiali nel piviere di Moriano, e nella Jura del Vescovo, dove andavano sequestrando grano, olio, vino ed altro nelle ville e nelle cascine lucchesi, e riscuotendo dai contadini le affittanze dei cittadini.

È da notarsi che i Pisani, di lì a poco venuti in possesso di Lucca, dichiararono nulli tutti i bandi, le confische e le vendite di beni confiscati fatte dal reggimento caduto, avanti il 6 Luglio 1342, giorno della presa della città, ed ordinarono la restituzione dei beni ai loro vecchi padroni. *Stat. Com. Luc.* a. 1342. III. 37.

1345 Gennaio - 1346 Giugno | 9

Liber Imbapnitorum et Condennatorum extractorum de originali lucane Camere. A. N. D. MCCCXLV. Existente Maiore Officiale

CURIA DE' RIBELLI E DE' BANDITI		exactionum Bapnorum et Condennatorum luc. Comunis etc. Ser Paulo de Porciano etc.; et existentibus Notariis et Scribis etc. Ser Iohanne Ciapparonis, Ser Guidone Barellie etc. In 4.°, scritto fino a c. 77. Corroso dall' umidità nel margine laterale esterno.
1346 Gennaio-1347 Marzo	»	Liber Imbapnitorum et Condepnatorum estractus de originali luc. Camere sub. A. N. D. MCCCXLVI etc. pro primis sex mensibus. Existente Maiore Officiale exactionum bapnorum etc. Ser Johanne de Radicondoli etc.; Notariis et Scribis dicte Curie Ser Sasso Macchi, et me Guidone q. Magistri Caroli, luc. civibus etc. In 4.°, scritto fino a c. 83.
1346 Giugno-Novembre	»	Liber intesimentorum, petitionum, oppositionum et aliorum extraordinariorum Curie Exactoris Inbapnitorum et Condennatorum luc. Comunis. Existente Maiore Officiale dicte Curie etc. Ser Johanne de Radicondoli not.; et existentibus Notariis dicte Curie Ser Guido Barellie, et Ser Filippo Ganghi etc. A. MCCCXLVI etc. pro ultimis sex mensibus etc. Que quidem Curia detinetur et residet Luce, sub logia Conservatoris etc. in Brachio Sancti Sensii p. S. P. In 4.°, c. 50.
1347 Luglio-Dicembre	10	Liber Memorie etc. Curie Exactionis bapnorum et condepnationum luc. Comunis. Factus et compositus existente Maiore Officiale et Exactore super dictis bapnis et condepnationibus etc. Ser Johanne de Radicondoli notario. Et Notariis dicte Curie etc. Ser Jacopo Ser Mansi de S. Maria in Monte, et Guidone q. Magistri Karoli de Luca etc. Sub A. N. D. MCCCXLVII pro ultimis sex mensibus etc. In 4.°, numerato fino a c. 160, quindi n. n.
1354 Marzo 10-Novembre 9	»	Extractum Crediti Comunium debentium solvere etc. pro Salario Ser Mathei de Tuderto Officialis supra Bannitis etc.; pro sex mensibus inceptis die X Martii MCCCLIIII, et finitis die VIIII Novembris. In 4.°, scritto fino a c. 24.
1356 Gennaio-Giugno	11	Liber causarum etc. bonorum Inbannitorum et Condapnatorum etc., pro primis sex mensibus A. N. D. MCCCLVI etc. Existente Maiore Exactore etc. Ser Jacobo della Volpe luc. cive etc.; et Notariis etc., Ser Jacopo suprascripto, et me Torello Sornacchi etc. In 4.°, c. 92.

CURIA DE' RIBELLI E DE' BANDITI 1357 Gennaio-Giugno	12	Hic est liber causarum etc., et aliorum dependentium Curie Exactionis etc. Existente Maiore Exactore etc. Ser Johanne de Rasignano de Pisis, et existente Notario et Scriba dicte Curie me Francisco Salani luc. cive; pro primis sex mensibus anni Nativ. Dom. MCCCLVII etc., residente Curia supradicta in Palatio S. Michaelis in Foro in aula Maiori etc. In 4.°, c. 48.
1357 Luglio-1359 Giugno	13	Hic est liber causarum etc. bonorum Imbannitorum et condennatorum etc., et locationum de bonis dictorum Imbannitorum etc. Curie Exactionum luc. Comunis etc. Existente Maiore Exactore Ser Johanne etc.; et existentibus Notariis etc. Ser Francisco Liene, et me Jacopo q. Donis Dardagnini, lucanis civibus, pro ultimis sex mensibus MCCCLVII etc. In 4.° Dopo la c. 108 segue nello stesso volume il *Liber causarum* del primo semestre 1359, scritto essendo Maggiore Esattore lo stesso Giovanni da Rasignano, e Notari Giovanni Gigli e Jacopo Ser Mansi.
1358	14	Liber causarum motarum in Curia Exactionum Imbannitorum et Condennatorum luc. Comunis etc. Existente Maiore Officiale dicte Curie Ser Joanne etc., scriptus per Ser Lazarium q. . . . et me Fredum q. Guidi Perfettucci etc., pro primis sex mensibus anni Nat. Dom. Millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo etc. In 4.°, scritto fino a c. 52. Aggiuntovi un quaderno del libro del semestre successivo.
Sec. XIV.	15	*(Senza titolo).* Filza in 4.° Son poche e confuse carte, già conservate nella Tarpea, relative ai beni sequestrati dal C. di Lucca a Ser Neri e Antonio q. Belloni di Pescia, scritte in più anni della prima metà del secolo XIV. Vi è unito un documento di Ser Francesco Ser Uguccioni egualmente di Pescia, dichiarato ribelle per complicità con gli Antelminelli che si erano impadroniti di alcuni Castelli di Garfagnana.

OFFIZIO SOPRA I BENI CONFISCATI

Nello Statuto di Lucca era ordinato, che per i maggiori delitti, oltre le pene corporali, si procedesse alla confisca de' beni de' rei, con certi temperamenti relativi alle legittime ed ai debiti liquidi. Ma convien dire che questa prescrizione fosse caduta in desuetudine o si applicasse con gran trascuratezza, poichè nel Consiglio Generale del 23 Gennaio 1533, fu letta ed approvata una minuta, dove si asseriva che il Magnifico Comune « *nihil percipit ex bonis confiscatis occasione homicidiorum que committuntur in Civitate et Districtu,*

ex quo fit, quod dicta homicidia in dies magis committuntur »; onde per rimedio si chiedeva la istituzione d' un particolare uffizio di tre cittadini, che, con tanta autorità quanto lo stesso Consiglio Generale, inventariassero e prendessero possesso de' beni di que' rei, e li salvassero fino alla loro confisca da eseguirsi nel modo voluto dagli Statuti. I tre dovevano anche registrare ed esigere le sentenze ed i bandi pecuniari de' condannati per maleficii; ed era conceduta loro una partecipazione sui denari che effettualmente avesser fatto pervenire nel C. di Lucca. Seguendo una pratica ordinaria del nostro Senato, di procedere cioè nelle cose nuove a modo di esperimento, si disse che l' ufficio dovesse eleggersi annualmente per i prossimi tre anni; ma essendo riuscito alla prova di utilità, se ne rinnovò di mano in mano la elezione, finchè con un decreto del 5 Novembre 1566 fu dichiarato perpetuo. Con altre leggi dello stesso secolo furon fatte alcune aggiunzioni negli ordini di quella magistratura; come può vedersi ampiamente nei registri delle Autorità degli Offizi, che stanno fra i *Libri di Corredo alla Signoria.* L' Offizio durò poi per tutta la Repubblica aristocratica, essendo stato eletto l' ultima volta il 18 Gennaio 1798. Ma nell' ultimo mezzo secolo l' opera sua fu quasi nulla, e per assai anni ne' libri delle sue Deliberazioni non vi è altro che l' atto della nomina. Caduto quel reggimento, restò come dimenticato; tantochè non se ne fece neppur menzione nella legge del 28 Gennaio 1801, onde il Governo Democratico soppresse i vecchi uffizi ed istituì i Ministeri.

L' Officio sopra i Beni Confiscati può considerarsi come un rinnovamento della Curia de' Ribelli e de' Banditi del secolo decimoquarto. Nel lungo intervallo che passò fra la cessazione di questa e l' istituzione di quello, dovettero più volte eleggersi deputazioni temporarie con attribuzioni consimili. Tale fu di certo il caso della confisca de' beni di Forteguerra Forteguerra (1392), e l' altra de' possessi di alcuni ribelli di Pietrasanta (1505); delle quali abbiamo libri particolari, che sono accodati a questa serie. V' è pure altro libro di atti d' una confisca motivata nel 1611 da cause straordinarie, e che però fu affidata ad una Cura speciale.

OFFIZIO SOPRA I BENI CONFISCATI 1533 Gennajo 12-1798 Gennaio 18	1-13	(*Tit. est. e mod.*) Deliberazioni. 1533-1798. In 4.°, vol. 13, composti ognuno di più registri. In fronte al primo volume sta un quiderno di Decreti del Consiglio Generale relativi a confische, ed all' autorità di quest' Offizio. Nel medesimo è unito anche un particolare registro contenente la descrizione di beni confiscati nel C. di Benabbio.
1657-1684	14-16	(*Tit. est. e mod.*) Processi. 1657-1684. In 4.°, volumi 3 di più registri.
1599-1727	17	(*Tit. est. e mod.*) Indici per le Confische. 1599-1727. In 4.°, Sono due registri a modo d' alfabeto de' nomi dei condannati a confisca. Il primo corre dal 1599 al 1632; l' altro dal 1633 al 1727.
1733-1768	18-19	(*Tit. est. e mod.*) Scritture. 1733-1768. Due filze in 4.°, di scritture sciolte.
1392-1394	20	Hic est liber sive quaternus continens in se omnia bona mobilia et immobilia reperta in hereditate olim Forteguerre de Forteguerris de Luca, pro sententia confiscata luc. Comm. Et venditiones, consignationes facte de dictis bonis per Ser Nisternam Cicchini

OFFIZIO SOPRA I BENI CONFISCATI

de Tuderto, Joannem Testa, Ciucchinum de Advocatis de Luca, Sindicos deputatos super dictis bonis cum autoritate eis concessa per Consilium opportunum. Et introitus dictarum venditionum etc. et exitus etc. Scriptus per me Cone dom. Conradi de Monte Politiano Notarium et Coadiutorem dom. Exactoris luc. Comunis per dictos Sindacos deputatos, sub anno N. D. MCCCLXXXXII etc.

In 4.°, scritto fino a c. 129.

È notissimo che le due fazioni de' Guinigi e de' Forteguerra turbarono la pace e l' andamento della cosa pubblica in Lucca negli ultimi anni del trecento, ed ebbero quindi per effetto l' arbitraria signoria di Paolo Guinigi. La parte del Forteguerra, cui si accostavano gli amici della Repubblica e del regolato governo, ebbe a soccombere nello scontro armato che avvenne presso la piazza di S. Michele alla torre del Veglio, il 12 Maggio 1392. I vincitori inferociti invasero il Pubblico Palazzo, e scelleratamente uccisero Forteguerra Forteguerra, Gonfaloniere di Giustizia, gettandone dalla finestra il cadavere insanguinato. Così fu del pari trucidato nella pubblica via Bartolomeo Forteguerra, congiunto del Gonfaloniere e cittadino principalissimo. Venuta la cosa pubblica in mano della fazione de' Guinigi, si procedette alle condanne degli uccisi ed alla confisca dei loro beni; ed in questo registro si scrissero gli atti della confisca contro l' ucciso Gonfaloniere.

1505-1507 — 21

(Tit. est. e mod.) Confische contro alcuni di Pietrasanta. 1505-1507.

In fogl. c. 150.

Contiene la descrizione de' beni di quindici pietrasantini, cui furono confiscati per intelligenze co' Fiorentini, i quali si volevano impadronire di quella terra.

1611-1612 — 22

(Tit. est. e mod.) Confisca contro Francesco Di Poggio. 1611-1612.

In fogl. picc.

Francesco di Filippo di Poggio trovandosi sopraffatto da' debiti e condannato a pagarli, tentò vari modi di contratti obliqui e finte transazioni per salvare il suo patrimonio e sottrarsi dall' azione de' tribunali, ed impedì anche colla forza l' esecuzione delle sentenze. Il Consiglio Generale avendogli intimato di presentarsi a render conto del fatto suo, ed essendo rimasto contumace, ordinò la confisca de' beni di lui per servizio della giustizia. Trattò questo negozio una cura di sei cittadini eletti il 14 Ottobre 1611, de' quali abbiamo gli atti nel libro presente.

OFFIZIO SOPRA I BENI DEGLI ERETICI

Illustrando le carte dell' Offizio sopra la Religione, si disse come alcuni lucchesi abbracciassero la riforma, abbandonassero la patria e quindi fossero dichiarati ribelli ed i loro beni pubblicati (I. **352** e segg.). La prima volta che questa pena si infliggesse dal Consiglio Generale fu il dì **27** Settembre **1558**, contro Nicolao e Girolamo Liena, Cristoforo Trenta, Guglielmo Balbani, Francesco Cattani e Vincenzo Mei; che già da qualche tempo stabiliti a Ginevra, avevano abiurato il cattolicismo, onde erano stati in Roma condannati dal Santo Offizio, e bruciati in effigie *(declarati et pronunciati heretici et in urbe romana statuæ eorum fuerunt combustæ)*. In questa occasione il Consiglio Generale elesse un apposito uffizio di sei per ritrovare i beni di loro e degli altri che in seguito fossero dichiarati eretici dal S. Offizio, e incorporarli al Comune. Le faccende di questa magistratura durarono circa dieci anni; ma, per quanto apparisce, con poca conclusione; perchè i non molti lucchesi che vollero mutare religione, ebbero agio e modo di mettere in salvo le proprie sostanze.

OFFIZIO SOPRA I BENI DEGLI ERETICI 1558 Settembre 27 - 1569 Marzo 9	1	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni ec. 1558-1569. In 4.°, c. 189, con alquanti quaderni inserti n. n. Sono le Deliberazioni dell' Offizio, precedute dal Decreto di sua istituzione, fino al 9 Marzo 1569.
1578-1579	»	Copia delle gratie fatte a' figli di persone dichiarate eretiche, per le censure et inhabilità incorse per tal conto per Decreti dell' Illustrissimo Consiglio Generale. In 4.° I figliuoli degli eretici erano incorsi nella privazione degli onori per il fatto de' padri. Alcuni però, che erano rimasti in Lucca, perchè fanciulli, ed avevano perseverato nella fede cattolica, fatti maggiori, ricorsero al Santo Offizio di Roma, per esser dichiarati immuni; ed ottenuta l'assoluzione, furono riabilitati dal Gonfaloniere e dal Magistrato dei Segretari, aventi a ciò autorità dal Consiglio Generale. Qui si hanno gli atti di esse grazie nelle persone di Cesare e Lodovico di Cristoforo Trenta, di Biagio, Massinissa e Stefano di Guglielmo Balbani, e di Emilio di Vincenzo Mei.
1564 Novembre 10 - 1565 Luglio 20	2	*(Tit. est. e mod.)* Bandi e Cause per i Beni degli Eretici. 1564-1565. In 4.°, c. 135. Contiene bandi, e altri atti relativi alle confische de' beni, e specialmente dichiarazioni di terzi, che ne avevano fatto acquisto prima che i possessori fossero incorsi nella condanna. La esecuzione delle confische era affidata al Potestà in unione co' Deputati dell' Offizio, e questi pure conoscevano delle controversie e dei reclami.
1567 Novembre 13 - 1568 Luglio 22	3	*(Tit. est. e mod.)* Bandi e Cause per i Beni degli Eretici. 1567-1568. In 4.°, c. 122.

BALÌA SOPRA I LOTTI FORESTIERI

Si hanno esempi fino dai primi anni del cinquecento, e se ne troverà forse de' più antichi, di partiti o lotti, come si dissero dipoi con parola venuta di Germania, di palazzi, ville, oggetti preziosi ec., che si spacciavano a prezzo molto superiore del loro valsente, mediante un numero più o meno grande di polize, delle quali una sola o poche restavano privilegiate per mezzo della sorte. Non sdegnavano i Governi di ricorrere a questi provvedimenti in occasione di strettezze pubbliche, come fu in Lucca, quando il Consiglio Generale nell' anno **1533** ordinò l' alienazione del Palazzo dei Borghi, col mezzo di una lotteria. Più frequentemente siffatti giuochi si fecero per opera dei privati; nella qual cosa fra noi essendosi probabilmente verificati abusi ed inconvenienti, vi fu messo rimedio con una legge del **7** Gennaio **1609**, la quale ordinava; « Che per l' avvenire non si possa far Lotto alcuno nella Città e Stato senza licenza espressa dell' Eccellentissimo Consiglio ».

Ma non è da questi giuochi straordinari ch' ebbe origine il Lotto, divenuto poi una delle più grosse entrate dei Governi italiani. Nello stesso secolo XVI, e specialmente nella seconda metà, erasi suscitata una generale passione al giuoco delle scommesse; si scommetteva se alcuno morisse o no dentro un certo tempo, sulle nascite se di maschi o di femmine, se avvenissero certi casi de' quali i politici fossero dubitosi; ma soprattutto sulle morti e sulle elezioni de' Papi, e sulle elezioni de' Cardinali; e vi erano banchieri, sensali e compagnie che accettavano le scommesse, costituendo in tal modo veri giuochi pubblici, con regole ordinate fra chi faceva e chi teneva la scommessa. Oltre queste, si erano introdotte altre qualità di scommesse a Venezia ed a Genova; nella prima su coloro che sarebbero entrati in ballottaggio per il Consiglio coll' estrazione della palla d' oro; nella seconda sui nomi de' cinque che ogni sei mesi, per la legge del **1576**, dovevano entrare nei *Serenissimi Collegi*, e si cavavano dall' urna o *Seminario* dei candidati. Questi giuochi romani e veneziani, erano occasione a moltissime azioni illecite, e valevano mirabilmente ad attizzare le fazioni e le inimicizie; perlochè, sebbene alcuna volta si tollerassero, ed in certi casi si sanzionassero facendoli soggetto di regolamenti e di appalti, furono generalmente perseguitati ed in fine riuscì di sopprimerli. Non avvenne però così del giuoco di Genova. Questo, avendo per soggetto un fatto del tutto fortuito, ma con probabilità determinate entro limiti numerici immutabili, era stato da un oscuro computista ridotto a metodo, colla invenzione degli ambi e dei terni; e per opera di costui s' erano, per quanto è fama, stabilite in quella piazza compagnie mercantili, che accettavano le giuocate, non solo in Genova, ma anche quelle che si mandavano da altri luoghi. E benchè in principio la Repubblica facesse opera per impedirlo, il giuoco genovese, per diligenza di quegli industriosi mercanti, invadeva tutti gli Stati italiani, dove per mezzo di corrispondenti più o meno segreti si accettavano le giuocate, malgrado le proibizioni dei Governi, che vedevano di mal occhio uscire dai loro territori il denaro dei malcauti cittadini.

Lasciando ciò che avvenne nelle altre parti d' Italia, diremo che essendosi fatto esorbitante il concorso dei giuocatori lucchesi al Lotto di Genova, il Consiglio Generale adunato il **24** Dicembre **1695**, eleggeva una deputazione incaricata d' impedirlo; a che aggiunse altra proibizione sotto gravi pene, il **26** Marzo dell' anno appresso. Non bastata neppur questa, il **23** Gennaio **1711** si fe' nuovo e più rigoroso decreto, istituendosi una Balìa permanente di tre cittadini, perchè vigilassero e curassero l' osservanza di quelle leggi, con facoltà di condannare i contravventori *brevi manu* e ad arbitrio. Ma pareva che le crescenti proibizioni, ed i processi e le condanne che ne susseguivano, aguzzassero le voglie de' giuocatori; oltrechè le leggi in molti casi restavano ineseguite per l' intervento degli ecclesiastici, alcuni de' quali, abusando dell' abito e dell' immunità loro, s' eran fatti mezzani degli appaltatori genovesi. Le spie e le polize de' discolati avvertivano di continuo che frati ed altri religiosi ricevevano le giuocate, e che anzi ogni convento aveva a bella posta « il suo frate genovese »: e che ciò non fosse una vaga accusa, ne assicurano i replicati editti e le ammonizioni che l' autorità ecclesiastica dirigeva ai suoi dipendenti, e le deliberazioni della Balìa, la quale, fra le altre, nel **1712** dovette far mutare il Priore de' Serviti, e scacciare un padre Centurione dallo stesso convento. Nel mentre che durava questo conflitto fra le leggi ed una parte dei cittadini, era venuto in mente ad alcuno che forse sarebbe stato partito migliore il volgere a guadagno pubblico questo vizio, istituendo il giuoco dentro lo Stato, come del resto aveva già fatto la maggior parte degli altri Governi d' Italia. Questo concetto posto innanzi fino del **1704**, era stato approvato dal Consiglio Generale il **15** Gennaio **1717**; ma solamente in massima, e dando carico alla Balìa di studiare la maniera di metterlo in pratica. Essendo stato ordinato che si udisse il consiglio de' teologi,

questi rispondevano non potersi per giustizia approvare un giuoco siffatto, dove la sproporzione del rischio, fra coloro che mettono e que' che tengono, è sì enorme. Strascinato il negozio senza conclusione per cinque anni, il 21 Marzo 1721 fu letta in Consiglio la relazione de' deputati; i quali negarono che l' ingiustizia fosse tanta, dappoichè altri Principi pii e religiosi lo avevano ammesso, e dichiararono che col diminuire la sproporzione rendendo più facili le vincite, si sarebbero tirati qua tutti i giuocatori d' Italia, con disgusto degli altri Governi. Si vinse allora di sentire nuovamente i teologi, e si ordinò di avvertirli che il Governo, per molte spese fatte, specialmente per ragione di sanità, doveva esser rimborsato, e che coll' istituire il Lotto, avrebbe riparato senza mettere imposte nuove. Nei teologi vinse questa volta la massima che il giuoco fosse ammissibile, poichè sendone noto l' artificio, colui che si espone ad una perdita certa giuocando, a sè stesso non ad altri deve darne la colpa: massima, che venendo dalla scuola de' probabilisti, ebbe due sostenitori insigni in Costantino Roncaglia e Gio. Domenico Mansi. Ma nel tempo che ciò si stillava a Lucca (1721), a Roma Innocenzo XIII rimetteva il Lotto, accordando un grande aumento sulle vincite, con che si moderava la sfolgorata ladrerìa del giuoco di Genova, e dei suoi primi imitatori. Dopo questo esempio gli scrupoli dovevano essere diminuiti in gran parte, poichè il giuoco oramai avrebbe dovuto per necessità modellarsi sul sistema di Roma meno iniquo: come difatti deliberava il Consiglio Generale, che approvò di nuovo la introduzione del Lotto in Lucca, il 27 Marzo 1722. E pure, anche allora la repugnanza a far cosa nuova e sospettosa prevalse; e per lunghi anni, non solo schivò di venire all' esecuzione di quel decreto, ma si rinforzarono gli impedimenti ed i processi contro il giuoco fatto dai cittadini fuori del territorio. E da que' processi e dalle informazioni che si cavano dalle scritture della Balìa, apparisce chiaro che tutti giuocavano; che si avevano prenditorìe quasi pubbliche nei conventi, compagnie d' interessati *ex lege* che prendevano per Genova rilasciando i viglietti stampati; giuocavano i nobili, i cittadini, gli sbirri, i targetti e gli uomini del Palazzo facevano altrettanto, e fino Marco Bomberini notissimo Bargello di Lucca era *pigliarotto* o *bancherotto*, come si diceva. Peggio fu quando il Lotto venne stabilito a Massa ed in Toscana (1739); talchè da ogni parte e con pochissima fatica i lucchesi potevano giuocare. Tornò allora in campo l' introduzione del giuoco in Lucca, e se ne discorse nel Consiglio Generale il 24 Marzo 1740 a proposito delle istanze di Carlo Cugini di Modena e di Ottavio Cataldi, impresario del giuoco di Toscana; i quali chiedevano l' appalto, offerendo patti assai larghi e promettendo d' esser pronti a farne anche di più grassi quando si venisse alla risoluzione. Ma nemmeno allora si volle concludere; e forse queste offerte di appaltatori forestieri fecero paura. Però si tornò sulla materia in più adunanze del 1746 e 1747 e de' primi mesi del 1748; finchè, il 23 Aprile 1748, approvando definitivamente un metodo proposto da sei deputati, fu finalmente istaurata la Lotteria Lucchese, dopo quasi cinquanta anni di riflessioni e di studi.

Nè questa lunga ripugnanza dei reggitori di Lucca deve far maraviglia, quando si pensi ch' essi aborrivano per massima dalle cose nuove, specialmente quando si mostrassero, come era il caso, di effetto dubbio ed incerto. Ed in verità, sopra questa istituzione del Lotto erano non solamente contradittorii i giudizi de' teologi, de' giuristi e de' politici, ma i Governi tutti dei diversi Stati d' Italia avevano dato in proposito esempi mirabili di oscitanza e di contradizioni, alternando le proibizioni alle concessioni, i permessi ai divieti. La Repubblica di Genova, che l' aveva visto nascere e crescere nel suo seno, troviamo scritto che lo proibisse fino dal 1618, e nuovamente lo vietò con decreto dei Serenissimi Collegi del 20 Aprile 1627, nel tempo stesso che l' Arcivescovo lo dichiarò peccaminoso in tal grado, da riserbarsene l' assoluzione. Ma non molto dopo la Repubblica stessa lo aveva dato in appalto, facendone una istituzione erariale, che dovea tirare a sè tanta parte del denaro italiano. A Venezia, dopo le solite proibizioni, pare certo che si desse in appalto nel 1650, poi si sospendesse; ripristinato nel 1716, era stato di bel nuovo sospeso nei 1726, e fu rimesso di lì a non molto. A Milano istituito nel 1665, tolto nel 1679, rimesso nel 1702. A Torino appaltato nel 1699, si levò nel 1715, per rimetterlo definitivamente nel 1740. A Napoli, fattone impresa pubblica nel 1682, sospeso nel 1688, ricominciato nel 1715, cioè l' anno stesso che il Re di Sardegna lo aboliva. I Granduchi Medicei avevano proibito ripetutamente ogni sorte di giuochi e di scommesse, contradicendosi però di frequente coll' ordinare lotterie straordinarie a pubblico guadagno. Venuta la Toscana sotto i Lorenesi, può dirsi che questi inaugurassero la dinastia con una nuova proibizione del Lotto (1737); ma di lì a due anni (30 Maggio 1739) lo ammettevano solennemente, dandone l' impresa al Cataldi. Ma più incerti e confusi eran gli esempi venuti da Roma, i quali, se uniformi e costanti, sarebbero stati i più autorevoli. Cominciando da Alessandro VII, si ha per alquanti anni una serie di editti contro il Lotto di Genova e gli altri giuochi su quel modello; e minaccie

e censure non solo contro i prenditori e giuocatori degli Stati romani, ma fino d' altri Stati come di Spagna. Poi, allegando esser meno peggio che il giuoco fosse non clandestino ma regolato con pubbliche discipline e ne avesse guadagno il pubblico, si dette in appalto sotto Clemente X (**1670-1676**). Sospeso sotto i papi succeduti a Clemente X, fu nuovamente concesso nel **1712** da Clemente XI, *ad evitanda maiora mala et pro sublevamine locorum piorum ad quorum utilitatem erogatur lucrum;* e così fu dato in appalto per dodici anni, con tanto vantaggio degli impresari, che solamente nell' ultimo triennio, benchè amministrassero senza parsimonia alcuna, si fecero ricchi di **225,000** Scudi. Questo scandaloso guadagno fu però non ultima cagione che Benedetto XIII, in occasione del Giubileo del **1725**, sospendeva il giuoco e quindi solennemente lo aboliva e condannava colla bolla *Credite Nobis* del **12** Agosto **1727**. Ma ecco che il suo immediato successore Clemente XII lo ripristinava nel **1731**; e questa volta fu stabilmente, avendo però viepiù moderata la ingiustizia del giuoco mediante un nuovo e vistoso aumento delle vincite, riscuotendo applausi generali dai sudditi, anche per averne destinato il profitto in opere pubbliche ed a sussidio delle Comunità aggravate; di che si hanno molte testimonianze, fino di storici e di poeti. In conclusione, i reggitori di Lucca furono lungamente incerti dell' accogliere o rifiutare questa lusinghiera ma sospetta istituzione; e l' accolsero ultimi, quando era fatta comune a tutti gli Stati d' Italia; quando insomma era succeduta nei più la persuasione che il Lotto fosse, come ingenuamente esprimeva il Goldoni, « una buona rendita per il Governo, un' occupazione per li sfaccendati, una speranza per gl' infelici (1) ».

Il Consiglio Generale di Lucca, ordinando il Lotto, volle che fosse condotto a conto di privati, salvo un Censo all' erario. Appunto perchè era guadagno sicuro l' aver parte al banco, si volle che tutti i cittadini vi potessero concorrere, non più di una quota per famiglia, facendo che la sorte determinasse quando le dimande delle azioni o voci fossero soverchie. Ogni ingerenza di forestieri fu esclusa; ed invano tentò nuovamente il Cataldi di averne l' appalto con patti larghissimi anche verso i partecipanti lucchesi, benchè ricorresse fino a raccomandazioni di personaggi potenti. Il Censo fu determinato in L. **37,500** annuali da spendersi in tre maniere; a dotar fanciulle povere; a formare un fondo sufficiente a sgravare da ogni usura i piccoli pegni del Monte di Pietà; e per ultimo a sollievo del tesoro pubblico nelle così dette Spese per Moti d' Arme. Dalla Toscana si presero le regole del giuoco, le proporzioni delle vincite, ed anche l' artificio del Castelletto per limitare le giuocate dentro i limiti del capitale dell' impresa. Non si vollero fare le estrazioni in Lucca, attenendosi a quelle stesse della Toscana, e di Roma e di Massa. Grandissimo fu il concorso dei giuocatori nel principio; onde l' incasso del primo triennio **1749-1751** fu superiore di gran lunga ad ogni altro del secolo stesso, ed il frutto delle azioni passò il cento per cento. Dopo il primo triennio fu ordinato, che del Censo, due terze parti fossero destinate per la futura costruzione dell' Acquedotto; ed altrove dicemmo che fine avessero **89,000** e più Scudi che a questo oggetto eransi accumulati nella Tarpea (V. in questo Inventario, I. **299**.) Passati dieci trienni, cioè venuto il **1778**, il Consiglio volle che il negozio della Lotteria procedesse tutto a vantaggio del pubblico, restituendo il capitale agli interessati, e ciò per provvedere ad urgenti bisogni dell' erario; detraendone però il solito Censo, da erogarsi nel modo fissato, salvo una parte che si destinò a lavori d' acque e strade. Così durò per il tempo della Repubblica aristocratica. Nell' Ottobre **1799** si ritornò al sistema delle voci o azioni di privati, di cui si dettero fuori **500** a L. **750** l' una; e ciò ad effetto di raccogliere un capitale necessario a riparare all' inopia della Cassa pubblica, vuotata a causa degli avvenimenti politici e delle contribuzioni di guerra. Per una riforma decretata dal Principe Baciocchi sulla fine del **1806**, si restituì nuovamente il denaro ai partecipanti, e si riprese l' amministrazione a conto del Governo: ma di lì a poco anche la Lotteria fu compresa nella Gran Regìa di Francia, cogli altri capi principali dell' entrata lucchese. Col **1811** tornò ad amministrarsi per conto del Governo, ma nuovi bisogni di Cassa fecero chiedere nell' Ottobre **1814** il concorso dei capitali privati, come nel **1799**. Infine, nel **1817** ritornò al Governo, e non furono mutamenti nell' azienda fino al **12** Giugno **1847**; chè allora, prevenendo di qualche mese la cessazione totale dell' autonomia lucchese, la Lotteria, insieme colle Dogane e co' Sali e Tabacchi, venne incorporata nell' ammistrazione del Granducato Toscano. Il Marchese Antonio Mazzarosa presentava al Congresso degli Scien-

(1) Memorie, I. 198 ediz. di Lucca. Le vicende del Lotto nei diversi Stati d' Italia abbiamo desunte principalmente dalle dissertazioni in proposito degli avv. G. Ercoli (Roma, 1728) e P. G. Rodotà (ivi, 1769), e da altri libri del secolo passato, dove trovammo informazioni più sicure di quelle che abbiano generalmente i moderni.

ziati di Milano un discorso sulle vicende del Lotto in Lucca; ed ivi possono trovarsi assai notizie ed anche particolarità numeriche su questa amministrazione fino a tutto il 1843 (1).

Collo stesso Decreto del 23 Aprile 1748 onde il Consiglio Generale aveva definitivamente approvato il piano per il giuoco del Lotto in Lucca, erasi ordinato che i sei cittadini proponenti formassero un magistrato per dirigere la nuova amministrazione di concerto coi Deputati dei partecipanti al negozio. Fu insomma una trasformazione della Balìa sopra i Lotti Forestieri, di cui ritenne il nome, ed anche quell' incombenza che già era stata la sua principale, d' impedire cioè che i cittadini giuocassero fuor di Stato. Rimase questo ufficio non solo per tutto il tempo della Repubblica aristocratica, ma anche sotto i reggimenti che le fecero seguito; finchè fu soppresso con più decreti di Felice Baciocchi del 1806, quando la Lotteria fu ordinata su nuove basi. Allora si affidò ad un Direttore, sotto la sorveglianza d' un Consiglio d' Amministrazione composto di tre membri, che furono nominati per la prima volta il 26 Dicembre di detto anno. Come s' indennizzarono i possessori delle azioni è a vedersi nel decreto de' 25 Novembre.

Nella presente serie si leggono gli atti della Balìa, dalla sua istaurazione del 1711 a quest' ultima riforma. Dei libri e delle scritture relative alla contabilità della Lotteria, nemmeno degli anni in cui fu condotta totalmente per conto dell' erario, niente si conserva nell' Archivio.

BALÌA SOPRA I LOTTI FORESTIERI 1711 Gennaio 23 - 1806 Maggio 17	1-3	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni. 1711-1806. In 4.°, tre volumi composti di più registri.
1749 Agosto 13 - 1781 Agosto 13	4	*(Tit. est. e mod.)* Estrazione di Zittelle. 1749-1781. In 4.°, due registri riuniti. Si disse già che del Censo da prelevarsi sul guadagno della impresa, certa parte andava a dotare fanciulle povere.
1709 - 1806	5-8	*(Tit. est. e mod.)* Scritture. 1709-1806. In 4.°, quattro filze di scritture sciolte.

OFFIZI SOPRA IL SALE

Le prime notizie sul modo onde il reggimento lucchese si governava in materia di Sale si trovano in un Capitolo dello Statuto del Comune dell' anno 1308 (II. 53), parlante degli officiali sopra la Dovana, nome usato ad indicare il pubblico deposito di questa merce. Erano essi in numero di cinque; cioè due Soprastanti Maggiori, un incaricato di stare a banco per ricevere la moneta, e due Servienti per la vendita. Tutti erano stipendiati. I primi due dovevano essere mercanti buoni leali e ricchi; anzi de' più ricchi, leali e valenti massai che si avesse la città *(de divitioribus et legalioribus et utilioribus Civitatis lucane)*. A loro spettava l' elezione dei Servienti. Essi poi, insieme col ricevitore del denaro, dovevano esser nominati dal Maggior Consiglio; se non che, allora, per certo credito che i Mercanti di Lucca avevano sulla Dovana, a questi era stato ceduto il diritto di nomina, da ritornare al Comune quando il debito fosse estinto. Altri ufficiali subalterni per lo spaccio del Sale erano nelle Vicarie ed in più luoghi del territorio; e questi pure si sceglievano dai Soprastanti, ch' erano insomma i direttori del negozio e ne rispondevano in faccia al Comune. Maggiori notizie non si hanno nello Statuto del 1308; ed in conclusione se ne ricava solamente che il Sale era monopolio del

(1) A. Mazzarosa, *Due Discorsi in tributo alla Sesta Unione Scientifica Italiana*. Lucca, G. Giusti, 1844. 8.°

Governo, e che a vantaggio pubblico si vendeva dai suoi uffiziali. Dai più antichi libri che rimangono dell' entrata lucchese, che cominciano cessata la signoria di Castruccio (1330), si scorge che questa regalia si era già in parte trasformata in una imposta diretta, mediante l' assegnazione forzata di certa quantità fissa di Sale ad alcuna Comunità, i cui officiali lo distribuivano poi alle singole famiglie. Infatti nel Libro Generale de' Proventi del 1335 e 1336, tante volte da noi citato, è detto che la Dovana conteneva in sè tre capi di entrata, cioè; 1.° La vendita del Sale al minuto nella Dovana di Lucca ai cittadini non obbligati a riceverlo per imposizione (1); 2.° L' imposizione del Sale ai Comuni delle ville *(villarum)*, cui si dava due volte l' anno; 3.° Il Sale mandato dai Dovanieri nelle grosse terre del Distretto *(loca magna luc. Districtus)*, perchè potessero comprarlo gli abitanti di quelle e de' luoghi circostanti. Delle parti del territorio dove il Sale era dato per modo d' imposta, vengono ricordate specialmente le Vicarie di Coreglia, Massa e Pietrasanta, e sono espresse le quote che erano consuete di ricevere.

Questo doppio sistema di spacciare il Sale della Dovana, parte mediante la vendita a modo di bottega, parte assegnandone certe quantità determinate ai Comuni delle Vicarie, ch' erano lo spazio del territorio più lontano dalla città e meno accessibile, durò per più secoli; e si hanno su ciò leggi ed ordinamenti non pochi, nonchè convenzioni ed accordi colle Comunità stesse, e grazie e sgravi per ragioni che sarebbe troppo lungo il ridire. Così si strinsero convenzioni col Vescovo e col Capitolo della Cattedrale per l' assegnazione del Sale ai contadini delle due Iure o feudi ecclesiastici inserti nel territorio repubblicano; ed anche patti con i luoghi pii e religiosi, cui si concedette di fare le levate del Sale a prezzi di favore, con patti specialissimi. È verosimile che in antico l' uso delle assegnazioni fisse per qualche tempo si estendesse pure ai Comuni delle Sei Miglia ed ai Suburbani, cioè al piano ed al colle vicino alla città; dovendo questo metodo, ove altro non fosse stato, risparmiare alla Dovana le fatiche e le noie della vendita al minuto. Ma era certamente cessato da lungo tempo, quando per più decreti del Consiglio Generale, presi nel primo quarto del secolo XVII, il metodo stesso si estese come cosa nuova anche ai detti Suburbani ed alle Comunità delle Sei Miglia. Talchè con siffatta riforma l' obbligo delle levate fu applicato generalmente a tutto il territorio lucchese, esclusa la città. Queste assegnazioni si facevano in ragione di teste e di estimo, secondo le regole stabilite nello Statuto Generale per le imposte dei contadini; ed alcuna volta tenendo a calcolo anche il bestiame. Una molto importante mutazione avvenne però nel sistema, quando nel 1766, il Senato seguendo il consiglio di G. A. Arnolfini, calato ad un tratto da tre ad un soldo il prezzo del Sale, tolse ai Suburbani ed alle sei Miglia l' obbligo delle levate; ma, lasciando libere le famiglie di provvedere il Sale alle botteghe, assegnò a modo di Censo o imposta sulle Comunità quel tanto che l' azienda pubblica aveva perduto col rinvilio. Nel tempo stesso, mantenendo l' obbligo delle solite levate per le Comunità delle Vicarie e delle Iure, a queste s' impose come Censo l' equivalenza della perdita fatta. Nel 1803 il Governo Democratico trasformò il Censo in una vera imposizione, coll' abolire tutte le levate obbligatorie, gravando invece ogni individuo dello Stato, superiore a sette anni, sempre esclusa la città, di una tassa personale di quattordici soldi annuali, che poi nel progresso del tempo rimase, mutando più volte nome e misura.

Potrebbe scriversi una lunghissima lista di leggi e d' ordini in materia di Sale e di Dovana, che si succedettero, continuamente riformando, aggiungendo, e modificando dal trecento in poi. Più volte se ne fecero anche dei sunti col titolo di Capitoli e di Statuti, e di questi sono diverse stampe dei secoli XVI e XVII. Benchè anche la faccenda del Sale fosse in generale dipendente dall' Offizio sopra l' Entrate, spesso fu praticato di deputare un numero di cittadini per provvedervi più specialmente e per sorvegliare da presso l'opera degli ufficiali stipendiati. Era però da assai tempo e con publico danno vacante questa magistratura, quando dal Consiglio Generale del 12 Gennaio 1468 fu decretato, che quindi innanzi i tre *Consiliarii Dovanae Salis* dovessero eleggersi ogni anno. E furono difatti eletti regolarmente; e si dissero Consiglieri o Deputati, ovvero Offizio sopra la Dovana: ed alcuna volta si trova che operassero in unione all' Offizio sopra l' Entrate; come quando le due magistrature riunite facevano proposta per una riforma dei Capitoli anzidetti, che fu decretata dal Consiglio Generale il 16 Dicembre 1569. L' Offizio sopra la Dovana, e quell' altro di recente istituzione sopra il Censo del Sale, durati per tutta la Repubblica aristocratica, furono poi soppressi col decreto del 28 Gennaio 1801, e le loro faccende passarono nel Ministero dell' Interno e Finanze.

(1) I Banchi dove il Sale si vendeva a minuto si chiamavano Calamari *(Calamaria)*, e vi erano ordini speciali sul ricevere e custodire il denaro dello spaccio in cassette chiuse, che si aprivano poi di tempo in tempo dagli ufficiali superiori.

Delle carte relative a queste amministrazioni la più parte è stata distrutta o dispersa, e fatta eccezione di pochi registri del trecento, mancano tutte quelle relative allo spaccio del Sale. Le poche antiche sonosi salvate, perchè regolarmente consegnate alla Camera delle Scritture conforme la legge statutaria; e le altre per esser rimaste nel pubblico Palazzo da dove vennero nell' Archivio di Stato. Probabilmente son perdute tutte quelle che furono un tempo nelle case e ne' magazzini della Dovana. Le superstiti formano una raccolta di soli 29 volumi così distribuiti.

N.i **1-6**. Statuti della Dovana del Sale, e registri di contabilità della medesima, del sec. XIV.

N.i **7-10**. Deliberazioni e Scritture dell' Offizio sopra la Dovana, dalla riforma del **1570** al **1802**. Interrotte però le Deliberazioni col **1705**.

N.i **9-14**. Contratti e negoziati sulle levate obbligatorie del Sale fatte dai Contadini lucchesi, e Campioni delle Comunità che levano Sale. Questa parte d' amministrazione, in cui entrava la materiale consegna del Sale, era dipendente dall' Offizio sopra la Dovana.

N.i **15-25**. Atti dell' Offizio sopra il Censo del Sale, istituito nel **1766** per regolare la imposta di quel nome ne' Comuni delle Sei Miglia. Campioni di detta imposta.

N.o **26**. Registro della Tassa del Censo del Sale estesa nel **1803** a tutto il contado, senza distinzione di Vicarie e Sei Miglia.

N.o **27**. Processi di Sale e Macello, fatti per opera di straordinarie Deputazioni.

N.i **28-29**. Libri riguardanti i Censi o debiti fruttiferi costituiti dalla Repubblica sopra il provento del Sale.

OFFIZI SOPRA IL SALE 1371-1515	1	*(Tit. est. e mod.)* Dovana del Sale. Statuti vari. Sec. XIV-XVI. Membr. in 4.°, con alcuni fogli cartacei; in tutto pagine **106**. Il volume contiene principalmente uno Statuto della Dovana del Sale, senza data, ma compilato regnando Urbano VI pontefice e Venceslao imperatore, cioè dal **1378** al **1388**. È preceduto e seguitato da altri fogli con ordini sulla stessa materia, ora volgari ora latini, dal **1371** al **1515**, di scritture sincrone, spesso autenticate da Cancellieri pubblici.
1339-1359	2-5	*(Tit. est. e mod.)* Dovana del Sale. Entrata e Uscita ec. 1339-1359. In 4.°, volumi **4**, contenenti **19** registri, alcuni non compiuti. Sono registri di entrata e uscita, credito, cause e rendimenti di conti: appartengono agli anni **1339-1340**, **1344-1346**, **1351-1352**, **1355-1357** e **1359**.
1343-1345	6	*(Tit. est.)* Liber residuorum Imposite Salis, annorum Domini MCCCXLIII, XLIIII et XLV. In 4.°, scritto fino a c. 94. È un registro di debiti per Sale, messi in esazione nel **1346**.
1570 Gennaio 10- 1705 Ottobre 10	7-8	*(Tit. est. e mod.)* Officio sopra la Dovana del Sale. Deliberazioni e Processi. 1570-1705. In 4.°, sei registri in due volumi. Manca il resto della collezione.

OFFIZI SOPRA IL SALE 1636-1802	9-10	*(Tit. est. e mod.)* Offizio sopra la Dovana del Sale. Scritture. 1636-1802. Due filze in 4.°, di scritture sciolte.
1619-1640	11	*(Tit. est. e mod.)* Contratti per le Sei Miglia. 1619-1640. In 4.° Con più decreti dal 1619 al 1624 furono obbligati i Comuni delle Sei Miglia, dei Suburbani e delle Contrade, a levare il Sale dalla Dovana, conforme facevano le Vicarie. Fu determinato allora il prezzo in quattrini sette per libra, e la quantità in libre dodici per ogni anima e libre sette per ogni bestia. In questo volume si hanno uniti; 1.° Un quaderno colla descrizione delle Comunità suddette per ordine de' Pivieri, col numero delle anime e delle bestie, e la quantità del Sale loro assegnato. 2.° Un registro di contratti con cui quelle Comunità accettarono le levate loro respettivamente attribuite. Sono degli anni 1623 e 1624; ma in fine ne furono trascritti altri pochi degli anni 1633-1640, con cui si sgravarono certi Comuni a causa di popolazione diminuita dalla peste. 3.° I mandati o procure delle Comunità a' loro Sindaci per stipulare gli anzidetti Contratti.
Sec. XVII-XVIII.	12	*(Senza titolo).* Filza in 4.° di scritture sciolte. Riguardano negoziati e convenzioni col Capitolo di San Martino, sulla distribuzione del Sale, che si faceva dalla Dovana di Lucca nelle terre della Iura di essi Canonici.
1708	13	Nuova Descrizione per la Levata de' Sali che deve farsi ogni anno dalle Comunità delle appresso Vicarie, ordinata dall' Ecc. Consiglio per suo Dec.° de' 20 De.re 1708. Nella quale si contiene la porzione tangente a ciaschedun di esse secondo le note delle Bocche, e Bestiami, trasmesse dalli Sigg. Commissarj, che si conservano in questa Cancelleria. Qual porzione viene ragguagliata come si praticò l' anno 1686 ec. et è come appresso cioè; Per ogni Bocca sopra l'età di anni cinque Staia — libr. 12. Per ogni otto Capi di Bestiame grosso St. 1 — Per ogni venti Capi di Bestiame minuto St. 1 — Fogl. gr. pag. 42. Questa descrizione, e le altre che seguono delle Vicarie e delle Iure, non contengono le partite delle singole famiglie, come si ha nei Campioni delle Sei Miglia, bensì il ristretto complessivo delle Comunità.
1710	»	Campione delle Levate del Sale delle Vicarie, Iure del Vescovo e de' Canonici, e de' Conventi. 1710. In 4.°, pag. 52.

OFFIZI SOPRA IL SALE 1710-1734	»	1710. Secondo libro della Descrittione reformata delle Bocche delle Comunità e terre della Iura dell' Ecc. Sig. Cardinal Vescovo ec. per la Distributione de' Sali ai sudditi et habitanti di detta Iura, conforme alla Conventione tra il Vescovo e la Repubblica delli anni 1443 e 1647, da levarsi ogni tre mesi ec. In 4.° n. n. — Questo campione seguita fino al **1734**. Per le Convenzioni citate, ogni abitante della Iura doveva levare **15** libre di Sale all' anno.
1764	»	Campione delle Levate del Sale delle Vicarie, terre già della Iura del Vescovo e de' Canonici, e Comunità religiose. 1764. In 4.°, pag. **105**. Nella prima faccia del libro si legge il sunto di vari decreti ed ordini relativi alle Levate, specialmente per ciò che riguarda le Comunità della Iura del Vescovo, allora venute sotto il dominio della Repubblica.
1766	»	1766. Nuova Descrizione per la Levata dei Sali che deve farsi ogn' anno dalle Communità delle Vicarie e Communità delle Sei Miglia, quali già levavano il Sale, ordinata dall' Ecc. Cons.° li 21 Gennaio 1776, nella quale si contiene la porzione tangente a ciascheduna d' esse Communità ragguagliata al medio di quello levavano, con quello avrebbono dovuto levare secondo il Campione formato ec., da aver principio il dì p.° Luglio del presente anno 1766 ec. In fogl., pag. scritte **73**. È il Campione delle Levate del Sale delle Vicarie e terre delle Iure, secondo la nuova riforma del **1766**, mediante la quale il prezzo del Sale fu ridotto da nove a **3** quattrini per libra; riavendosi però il Governo, per i due terzi diminuiti, coll' imposta che si disse Censo del Sale.
1780	»	Campione delle Levate del Sale per le Vicarie e Comunità delle Iure. 1780. In 4.°, c. **81**.
1787-1801	14	*(Tit. est. e mod.)* Campioni delle Levate del Sale e Libro degli Scarichi. 1787-1801. In 4.°, quattro registri riuniti. Contiene altri tre Campioni senza titolo delle Levate del Sale per le Vicarie ec., formati gli anni **1787, 1797, 1798**: più un registro intitolato Scarichi del Sale a Viareggio, **1796-1801**.

OFFIZI SOPRA IL SALE 1766 Maggio 23 - 1804 Giugno 30	15	*(Tit. est. e mod.)* Offizio sopra il Censo del Sale delle Sei Miglia. Deliberazioni. 1766-1804. In 4.°, tre registri riuniti. Con decreto del **21** Maggio **1766** fu mutato il sistema di riscuotere la gravezza del Sale nei Suburbani, e nelle Sei Miglia, ed istituito un nuovo magistrato di sei cittadini per sopraintendere a tal faccenda, col titolo di Offizio sopra il Censo del Sale. In un Bando del **22** Giugno di detto anno possono vedersi i particolari della riforma; che consisteva in sostanza nel ribassare da nove quattrini a tre per libra il prezzo del Sale alla vendita, costituendo invece un' imposta in denaro detta Censo del Sale, su gli abitanti delle Sei Miglia; i quali, mentre erano liberati dall' obbligo delle levate forzate, per una somma equivalente a quella che l' Erario perdeva per la diminuzione del prezzo, venivano gravati a ragione delle teste, de' beni, del bestiame ec., in quel modo insomma che si distribuiva l' Estimo. Dal pagamento del Censo avevano obbligo le respettive Comunità, cui incombeva la esazione sui singoli. Però gli sgravi e gli aumenti dovevano farsi mediante denunzie dei Comuni, e coll' approvazione dell' Offizio, presso cui era il Campione dei tassati, da rinnovarsi ed emendarsi di mano in mano. Per le Comunità delle Vicarie e delle due Iure ebbe luogo egualmente la diminuzione; ma queste seguitarono a levare il Sale pagandolo al prezzo ridotto, e pagando i due terzi diminuiti a modo di Censo; talchè la differenza del regime fra le Sei Miglia e le Vicarie, era che le prime pagavano il Censo della diminuzione senza obbligo di levar Sale; le seconde levavano il Sale al prezzo ridotto, e pagavano a modo di Censo la differenza. Nel volume presente stanno gli atti dell' Offizio fino a tutto il **1800**. Vi è aggiunto un quaderno di Deliberazioni in materia di Sale, dal **3** Giugno **1803** al **30** Giugno **1804**, prese dal Magistrato delle Finanze succeduto all' Offizio medesimo.
1789	16	*(Tit. est. e mod.)* Offizio c. s. ec. Note di Parrochi per il Censo del Sale delle Sei Miglia. 1789. Filza in **4.°**
1766 - 1800	17	*(Tit. est. e mod.)* Offizio c. s. Scritture. 1766-1800. Filza in **4.°**
1766 - 1776	18	Reparto di Denaro sopra Comunità che non levano Sale. 1.° Campione delle Comunità Suburbane. 1766-1776. Fogl. gr. pagg. **1064**. È il primo volume d' un regolare Campione dei conti delle famiglie delle Sei Miglia, le quali, come già si disse, erano state esentate dalla compra obbligatoria del Sale, mediante una tassa o Censo di cui si addebitavano i Comuni, in ragione di L. **1** per ogni testa d' uomo o donna maggiori di anni cinque, ma che poi si distribuiva a ragione di soldi **14** per testa, ed il restante sopra il bestiame da frutto e sopra i beni, conforme all' Estimo. La compilazione di questi Campioni, che si eseguirono in forma assai nobile, ma che riuscirono però troppo massicci e faticosi a maneggiarsi, fu ordinata nel Decreto stesso del **21** Gennaio **1766**.

OFFIZI SOPRA IL SALE 1766-1776	19	Reparto di Denaro sopra Comunità che non levano Sale. 2.° Campione. Pivieri di Sesto, Brancoli, Marlia, Lammari, S. Macario, Vicopelago, Vorno, S. Paolo, S. Gennaro, Compito, Torre. 1766. Fogl. gr., pagg. 1545.
1766-1776	20	Reparto c. s. 3.° Campione. Pivieri di S. Pancrazio, Montuolo, Segromigno, S. Stefano, Massa Pisana, Arliano, Lunata. 1766. Fogl. gr., pagg. 1840. Il Decreto che ordinava questa imposta e la conseguente formazione dei Campioni, stabiliva che questi dovessero rinnovarsi ogni dieci anni; ed infatti i volumi descritti contengono la scrittura del primo decennio. Come poi si procedesse nel decennio incipiente col **1777**, non sappiamo; nè dai libri dell' Offizio che soprintendeva a questa imposizione abbiamo potuto ricavare se l' ordinata rinnovazione si facesse, o si procedesse invece alla riscossione mediante libri sussidiari. Certo è che non si conservano nell' Archivio i Campioni di questa contabilità dal **1777** al **1788**.
1789-1799	21	*(Tit. est. e mod.)* Tasse di Sale e Strade. 1.° Campione. Comunità Suburbane. 1789-1799. Fogl. gr., pagg. 1319.
1789-1799	22	*(Tit. est. e mod.)* Tasse di Sale ec. 2.° Campione. Pivieri di Sesto, Brancoli, Marlia, Lammari, S. Macario, Vicopelago, Vorno, S. Paolo, S. Gennaro, Compito, Torre. (Parte I.) Comunità A-L. 1789-1799. Fogl. gr., pagg. 2015. Contiene le Comunità delle Sei Miglia, i cui nomi hanno le iniziali A-L.
1789-1799	23	*(Tit. est e mod.)* Tasse di Sale ec. 2.° Campione. Parte II. Pivieri di Sesto ec. Comunità M-V. 1789-1799. Fogl. gr., pagg. 845. Seguito delle Comunità delle Sei Miglia, colle iniziali M-V.
1789-1799	24	*(Tit. est. e mod.)* Tasse di Sale ec. 3.° Campione. Parte I. Pivieri di S. Pancrazio, Montuolo, Segromigno, S. Stefano, Massa Pisana, Arliano, Lunata. Comunità A-L. 1789-1799. Fogl. gr., pagg. 916.
1789-1799	25	*(Tit. est. e mod.)* Tasse di Sale ec. 3.° Campione. Parte II. Pivieri di S. Pancrazio ec. Comunità M-V. 1789-1799. Fogl. gr., pagg. 2211.

OFFIZI SOPRA IL SALE
1804-1807

26

(Tit. est. e mod.) Tassa del Censo del Sale (e delle Strade). 1804-1807.

Vacchetta in fogl.

Per una legge della Repubblica Democratica del **17** Gennaio **1803**, erano state abolite le leggi antiche che obbligavano alcune Comunità dello Stato (cioè le Vicarie e le terre delle Iure) a levare una certa quantità di Sale dai Magazzini della Repubblica, ed era stata ***generalizzata*** l' imposta, obbligando tutti gli individui dello Stato, maggiori di sette anni (eccettuati quelli della Città), a pagare una tassa personale di soldi quattordici. Questa vacchetta contiene la distribuzione della nuova Tassa e le riscossioni degli anni **1804**, **1805**, **1806** e **1807**.

1686 Marzo 9 - 1724 Agosto 24

27

(Tit. est. e mod.) Processi per Sale e Macello. 1686-1724.

In **4.°**, quattro registri.

Sono atti di cittadini eletti straordinariamente dal Consiglio Generale, ed a diverse riprese, cominciando dal **18** Febbraio **1686**, per provvedere alla pubblica indennità in materia di Sale. Il **4** luglio **1687** la loro autorità fu estesa anche alle contravvenzioni per Macello.

1614-1726

28

(Tit. est. e mod.) Denaro preso a Censo sopra i Dazi del Sale e del Setificio. 1614-1726.

Fogl. gr. c. **175**.

Il Consiglio Generale ordinò il **17** Febbraio **1614** che si costitüisse un publico debito o Censo di scudi **150,000**, sopra gli aumenti del prezzo del Sale e della Gabella delle Sete e Drappi, fruttifero il **5** per cento, conforme la bolla di Papa Pio V. In principio i sovventori del denaro furono per la maggior parte mercanti genovesi, come si vede dal libro presente, che contiene i conti di quest' imprestito dalla sua origine fino al **1736**; essendo però negli ultimi tempi trasformato ed in mano di creditori lucchesi. Sulle vicende generali di questi Censi è a vedersi ciò che fu detto addietro a pag. **12**.

1661-1780

29

(Tit. est. e mod.) Denaro preso a Censo sopra il Dazio del Sale. 1661-1780.

Fogl. gr. c. **175**.

Per altro Decreto del Consiglio Generale votato il **29** Novembre **1661**, fu istituito un nuovo Censo per il capitale di scudi **365,000**, col frutto del **3** per cento, guarentito « sopra la vendita o avanzi de i Sali ». Qui si hanno i conti del medesimo, che ridotti a piccolissimi residui, si chiusero nel **1780**.

ESTIMO

Sono scarse le notizie sul modo con cui fosse anticamente in Lucca regolato l'Estimo, essendo quella una faccenda dipendente dal Capitano del Popolo, le cui norme erano in conseguenza scritte nel Costituto del Popolo, del quale non è arrivato a noi codice nissuno. I capitoli dello Statuto del Comune dell' anno **1308**, che ne parlano per indiretto, non servono a darcene una compiuta idea. Ciò che si ricava da questo e da altri documenti basta però a farci sapere, che nel dugento e sul principio del trecento, tutti i lucchesi, o abitanti in città o fuori, erano sottoposti ad un apprezzamento fiscale, nel quale cumulavasi il possesso stabile e mobile, e la persona; e che questo apprezzamento, che si diceva Estimo, era poi fondamento delle contribuzioni dirette che si raccoglievano, non solo dal Comune di Lucca sovrano, ma dai singoli Comuni sottoposti, e dalle Vicarie cui l' uomo apparteneva. E non solamente valeva per norma delle imposte ordinarie e straordinarie in pecunia, ma per quelle ancora dove si pagava della persona e dell' opera, e fino col servigio militare. Dall' altra parte alcuni diritti pubblici erano dipendenti dall' Estimo, come quando si ordinava che non potessero entrare nel Consiglio Generale i cittadini che non fossero stimati almeno **25** lire; condizione che si legge tuttavia nello Statuto del **1308**, benchè compilato allorchè Lucca era venuta in mano de' popolari.

Non si trova scritto nelle memorie che restano delle cose lucchesi, come e quando i cittadini propriamente detti cessarono poi di essere iscritti negli Estimi e gravati direttamente mediante la libra estimale. Ciò però dovette accadere quando al vecchio reggimento di Comune successero le signorìe; anzi probabilissimamente sotto quella di Castruccio Antelminelli. Una parte dei vecchi cittadini aveva cominciato ad abbandonare la città per i tumulti de' guelfi popolari; ed erano seguitati gli abbandoni ne' tempi molto peggiori di Uguccione, sapendosi anche come allora alquanti cittadini si ritirassero nelle ville e nei possessi rurali, dove acquistarono il nome e la qualità di Cittadini Selvatici. Venuto poi stabilmente il governo a parte ghibellina sotto Castruccio, a tener il posto de' guelfi o sbandati o fuggiti, vennero genti ghibelline e forestiere, e con promesse d' esenzioni dai gravami personali, si tirò nella città un numero di foretani o contadini (1). Col cambiamento che avvenne al tempo medesimo negli ordini di guerra, quando al servigio militare cittadino che si distribuiva in parte a forma dell' Estimo, succedettero altri modi e specialmente l' assoldamento di esuli e di tedeschi della fazione del principe, fu d' uopo di far denaro con metodi nuovi e in quantità troppo maggiore. In condizioni così mutate, l' Estimo della città si abbandonò, ma invece si trovò la Gabella sulle Vendite e sulle Successioni, e quella sulle Pigioni; ed in generale si accrebbe il complesso dei tributi gabellari ed indiretti, co' quali si investivano per altri modi il possesso ed i proventi de' cittadini. L' Estimo insomma restò solamente per gli abitanti dei Suburbani, del Distretto e delle Vicarie, la maggior parte tenutari e lavoratori di fondi cittadini ed ecclesiastici; e questa divisione di tributi fra la città e la campagna si mantenne fino alla istituzione del moderno Catasto: senzachè vi fosse nel trattamento in apparenza diverso una reale ingiustizia, pagando i contadini mediante l' Estimo in proporzioni mitissime, e godendo dall' altra parte di molti privilegi e franchigie. L' esenzione pertanto dei cittadini dalla gravezza diretta dell' Estimo, che deve riguardarsi come un fatto politico verificatosi sotto il governo di Castruccio, fu poi sottintesa negli Statuti lucchesi del **1331**, **1342** e **1372**; e quindi proclamata solennemente in quelli del **1446** e **1539**. È a notarsi ancora, che per ciò che riguarda il possesso fondiario, l' esenzione stessa, benchè parzialmente, era ammessa anche ne' tempi della repubblica avanti Castruccio, essendo legge che i cittadini estimati nella città non dovessero pagare cosa alcuna per i beni stabili che tenessero più là del Distretto, cioè nelle Vicarie e nella Forza (*Stat. Com.* **1308. III. 79**).

L' Estimo adunque, dopo essere stato un tempo comune alla città ed alla campagna, divenne ne' primi anni del trecento lo strumento, mediante il quale si distribuivano le imposte addosso ai contadini, il cui retratto in parte era ad utile del Comune di Lucca, in parte delle Vicarie e delle singole Comunità rurali. Gli elementi, per così dire, di cui si componeva, erano il possesso immobile e mobile e le bocche o teste; de' beni stabili affittati o allivellati, tenendo conto però solamente del frutto che toccava al colono. Le imposte contadinesche essendo un misto di pagamenti in denaro e in prestazioni d' opere, venivano distribuite con certe regole speciali, che possono leggersi negli Statuti del Comune, dal **1331** in poi, e con molta ampiezza ne' due ultimi del **1446** e **1539** (III libro in principio). Le imposte in denaro si raccoglievano per mezzo di colte

(1) V. il decreto del 3 Dicembre 1323, citato in questo a pag. 106.

dagli ufficiali de' Comuni rurali, e però i loro Capitoli danno molta luce sulle pratiche usate in queste, nonchè nella esecuzione delle opere e de' servigi personali. L' agricoltura essendo, se non l' unico, certamente il principalissimo provento de' contadini, la descrizione de' terreni fu in conseguenza la base principale dell' Estimo, ed alcune volte negli stessi libri si unì colla indicazione de' beni mobili e semoventi e delle teste: e perciò, i campioni speciali di misure de' beni si conservarono *ab antico* nell' archivio insieme con gli altri libri estimali. È però da avvertire che in Lucca le misure si fecero non solamente per ragione fiscale e tributaria, ma ancora e precipuamente nell' interesse de' proprietari; il che troviamo espresso in questo modo ne' due ultimi Statuti, riguardo ai terreni del Distretto: « Pro comuni hominum utilitate decernimus, quod omnes « et singulae terrae situatae in Districtu Sexmiliariorum et Suburbanorum debeant mensurari et declarari « ad quem pertinent et per quos cultiventur; sic enim dubia removentur, et quaestiones evitantur, quia ex « temporis cursu et ex confinium mutatione et ex dominii et possessionis trasulatione oriri consueverint, et « maxime prodest in refectione novorum Extimorum (1) ». Dopo di che è soggiunto che le misure debbano rifarsi ogni 25 anni; ottima prescrizione in verità, ma di tanto difficile eseguimento, che rimase troppo spesso lettera morta in que' codici di leggi.

Il sapere quando gli Estimi e le Misure si rinnovassero riuscirà assai opportuno a chi dovrà fare studi in questa serie del nostro Archivio, e sarà ad un tempo la più conveniente illustrazione della medesima.

Nel 1260 fu eseguito un censimento delle rendite delle chiese e luoghi pii di tutta la Diocesi di Lucca. Ma è dubbio se fosse a servizio di una tassa posta dal Papa in occasione della guerra contro i ghibellini, o dal Comune di Lucca forse per la stessa ragione. In quest' ultimo caso è probabile che si facesse un simile censimento per i laici. Dell' anzidetto estimo ecclesiastico rimane un catalogo sommarissimo, che fu più volte stampato, e di cui si ha qui solamente una copia del cinquecento.

Nel 1275 si fece un Estimo per autorità di Orlandino da Canossa Capitano del Popolo. Non ne rimane alcun registro, ma se ne hanno più estratti fra le pergamene, relativi a persone del Distretto.

Per ordine de' Camarlinghi della Nuova Entrata si eseguirono le Misure de' terreni dal 1284 al 1287. Se ne conservano parecchi libri, tutti di Comuni delle Sei Miglia, i quali probabilmente si salvarono per non essere nella Camera delle Scritture quando avvennero i sacchi ed i bruciamenti del 1314 e del 1329. Vi erano però nel 1344, e si descrissero minutamente nell' Inventario di quell' anno.

Da una pergamena del 1291 si ha notizia che si rinnovasse l' Estimo delle Sei Miglia; ma nissuni libri.

Rimangono più volumi di denunzie delle rendite, affitti e simili proventi, che i cittadini e gli ecclesiastici cavavano dai terreni della campagna, le quali appariscono fatte dinanzi all' ufficio della Gabella, dal 1308 al 1311. Sono anche questi descritti nell' Inventario del 1344, sotto la rubrica; *Filse confessionum factarum in MCCCVIII.* Probabilmente servirono per una riforma dell' Estimo della città.

Nel 1319 e poco dopo sembra certo che per un decreto di Castruccio si procedesse ad altra riforma d' Estimo della campagna. Ne restarono tre soli libri (n. 9. 68. 88). Nel 1344 erano nella Camera anche altri volumi della medesima raccolta, cioè gli Estimi della Vicaria di Camaiore; ma da lunghissimo tempo non se ne ha più traccia.

Nelle rovine degli anni 1314 e 1329 s' era perduta non solo la più parte de' libri estimali, ma quella pure in generale de' documenti e contratti che potevano far testimonianza dei possessi. Fra le provvidenze ordinate dal Re Giovanni di Boemia, probabilmente nel 1332 (e diciamo probabilmente, non avendo trovata la legge), vi fu la rinnovazione delle misure dei terreni, di cui si hanno tuttora assai libri, più o meno bene conservati. Sono di due maniere; libri minori, dove i misuratori, lavorando alla campagna, descrivevano di mano in mano le terre, e riportavano le confessioni de' contadini; altri maggiori, intitolati *Registri,* dove i possessi sono riferiti, sempre per ogni Comune, ma sotto i nomi de' possessori. Le misurazioni furono fatte generalmente fra il 1333 ed il 1335; ridotte poi ne' detti *Registri*, o *registrate,* come dicevano, fra il 1337 ed il 1339. Il lavoro, intrapreso sotto buoni auspici e condotto senza risparmio, sofferse però assai contrarietà, specialmente per parte de' contadini, cui forse dispiaceva questa solenne ricognizione dei terreni e dei diritti de' padroni. In una supplica letta nel Consiglio Generale del 23 Novembre 1334, si disse infatti che alquanti tenutari e lavoratori di terre altrui, *moltiplicati nelle malizie,* usavano frodi nel rispondere ai misuratori, e nelle confessioni spesso dicevano le terre essere libere, o denunziavano infedelmente a loro

(1) *Stat. Com. Luc.* 1446 e 1539. III. 13.

vantaggio gli affitti e gli altri obblighi verso i padroni. Per rimediare a ciò si proponeva che i libri delle Misure, prima che fossero copiati e messi nella Camera, si rivedessero. La supplica fu accolta, e si elesse un ufficio di *probi viri*, col titolo di Correttori, e con piena balìa; i quali eseguirono la commissione, sedendo a modo di tribunale, ricevendo i ricorsi de' danneggiati, facendo processi e giudicando (V. n. 60 di questa serie). Tuttavia non pare che queste Misure si potessero compiere regolarmente. Un certo numero dei grandi Registri rimasero per più anni senza titoli e senza sottoscrizioni autentiche, non avendo perciò valore giuridico; talchè nel 1359, per un decreto dei Cinquanta e degli Anziani, in data del 16 Novembre, furono ripresi in mano da una nuova balìa di sei cittadini, i quali, dopo averli rivisti, scrissero in calce ai volumi rimasti imperfetti una dichiarazione, colla quale si autenticavano, e si ordinava che avessero forza di documenti pubblici, e come tali si tenessero e si mostrassero dagli ufficiali della Camera.

Il misuramento iniziato sotto il Re Giovanni si estese non solo ai Comuni suburbani e distrettuali, ma anche ad una parte delle Vicarie. Non fu però fatto cosa alcuna per la Vicaria di Camaiore, dove rimasero in vigore fino al 1346 le misure fatte della medesima, al tempo di Castruccio, dal giudice Berretta di Gallicano. Ma nel corso di 25 anni si erano queste rese di uso fallacissimo, e gli Estimi che si compilavano annualmente sulla loro scorta riuscivano ingiusti e manchevoli. Le lagnanze e le suppliche, che que' popoli avanzarono in proposito, furono causa che Dino della Rocca governatore di Lucca per conto di Pisa, insieme col Collegio degli Anziani, ordinasse il 24 Marzo 1346, una riforma delle Misure e degli Estimi della Vicaria camaiorese, che comprendeva allora anche tutti i paesi di cui fu poi formata la Vicaria di Viareggio. Il lavoro fu eseguito fra detto anno 1346 ed il 1348, come può vedersi dai libri che in buon numero sono arrivati fin qui.

Verso la fine della dominazione pisana si rifece anche l' Estimo delle Sei Miglia, essendone incaricata una commissione di cittadini; ma ne restano pochi frammenti (n. 39).

Ritornata Lucca in libertà, nel 1372 e negli anni seguenti si fecero di bel nuovo le Misure del camaiorese; e quindi si dette ascolto alle lagnanze de' distrettuali contro l' Estimo compilato sotto la dominazione de' Pisani, quando ogni cosa si faceva tirannicamente; il che ebbe a dichiarare lo stesso Consiglio Generale il 22 Giugno 1379, nell' atto appunto di ordinare un Estimo nuovo delle Sei Miglia. E così, ascoltando sempre i ricorsi sopra gli Estimi e le Misure che di mano in mano andavano invecchiando, si rifecero parzialmente anche per altre parti del territorio lucchese, negli ultimi trenta anni del Sec. XIV.

Contuttociò Paolo Guinigi, fatto Signore di Lucca nel 1400, trovò che le faccende dell' Estimo procedevano alla peggio, e che i contadini sottraevano di frequente i loro beni dall' imposta, col pretesto di legati fatti in *articulo mortis*, di donazioni fra i vivi, ed anche d' essersi dedicati o fatti conversi di chiese e pii luoghi. A questo egli pose riparo con un decreto del 10 Novembre 1401, dove ordinò che tutte le possessioni de' contadini del dominio lucchese s' intendessero quindi innanzi tributarie, censuarie, annesse ed ipotecate alla Camera Pubblica per il pagamento delle gravezze. E questa massima, benchè venisse da un tiranno, piacque tanto ai repubblicani che gli succedettero, che fu scritta solennemente negli Statuti del 1446 e del 1539 (III. 4). Nel 1407 e nell' anno seguente, per ordine dello stesso Paolo, si ebbero riformati i libri estimali de' Comuni della Versilia, in piccola forma ed assai sommari: e nel 1411 si pose mano a più grosso lavoro, cioè a rifare in forma grande e con assai diligenza i Campioni delle Misure del Distretto e dei Suburbani, i quali si conservano forse tutti, ma pur troppo assai strapazzati e danneggiati dall' uso.

Già si disse che lo Statuto del 1446 aveva posto, che ogni 25 anni le Misure si facessero di nuovo. Invece n' erano passati cento dalle ultime fatte sotto Paolo, e per le mutazioni de' nomi e de' confini eransi rese quasi inutili, quando fu decretato dal Consiglio Generale di rinnovarle, cioè il 27 Febbraio 1512. Più riformagioni successive mostrano che l' operazione era in corrente, ma procedeva alla stracca; ed un decreto del 1520 concesse la proroga di altri due anni ai deputati sulla medesima. Qual si fosse poi la ragione, non si portò a compimento, se dobbiamo giudicarne dai nove registri che ne rimangono, e che sono que' medesimi ed i soli appartenenti alle Misure ordinate il 1512, che si mettessero allora nella Camera delle Scritture, come si ha dall' Inventario del 1537.

La legge della rinnovazione dei 25 anni, confermata dal nuovo Statuto del 1539, pare che si volesse eseguire rigorosamente, allorchè nel Luglio 1546 il Consiglio Generale ordinava che dentro tre anni le Misure fossero rinnovate. Ne furono incaricati Prete Piero Della Lena, Giuseppe Civitali, un Pergola, un Boccella ed altri agrimensori lucchesi, che nel loro lavoro procedettero con alquanto apparato professionale, se così può dirsi l' avere riferito in margine delle descrizioni i disegni perimetrali delle terre, i quali solo rarissime volte

si trovano nelle Misure dei Sec. XIV e XV. Non sappiamo però se il lavoro stesso, che si protrasse alcun poco al di là del triennio conceduto, fosse veramente condotto a fine col misurare tutti i Comuni suburbani, e del Distretto, come parlavano le leggi. In questo caso non è giunta fino a noi che una parte della raccolta; e potrebbe darsi mancassero sempre que' libri della medesima, che per essere stati rubati o tolti arbitrariamente dalla Camera, il Consiglio Generale, con bando del 12 Agosto 1574, ordinava sotto gravi pene si restituissero.

Malgrado la legge del rinnovamento, questa del 1546 fu l' ultima compilazione di Misure che si eseguì sotto la Repubblica. Di qui innanzi l' Estimo si tenne in corrente, per ciò che spettava a' beni stabili, mediante correzioni eseguite di mano in mano. A questo fatto dette causa probabilmente un decreto del 7 Agosto 1551, con cui si era istituito un ufficio di sei cittadini, incaricati non solo di comporre allora un Estimo nuovo, ma di fare in seguito, secondo i tempi, nelle liste degli estimati, le giunte, gli sgravi e le cancellazioni che fossero di giustizia. Agli atti che restano dell' Offizio sopra l' Estimo, appartengono i Campioni degli Estimati del Distretto, che in più volumi di grandissima forma si scrissero sotto la sorveglianza di esso, nel 1766 e nel 1782, e quello de' Suburbani del 1782. Son libri che possono anche oggi consultarsi con profitto per ragioni amministrative; ma più sarebbero utili, se i beni non vi fossero accennati con indicazioni sommarissime. In questi ultimi Campioni si trovano postille fino del 1801, anno in cui il sistema dell' Estimo può dirsi che fosse abolito virtualmente per l' art. 37 della Costituzione Repubblicana del 23 Dicembre, e di fatto mediante la istituzione del Catasto avvenuta nel 1802. Ma già, colla Imposizione Generale Straordinaria messa il 1799 sopra tutti i possessori di terre (V. addietro in questo a pag. 101), il pagamento dell' Estimo per il possesso stabile o *terratico*, era già stato sospeso, rimanendo solo in vigore la parte gravante le persone, cioè il *testatico*.

Meno le scritture dell' Offizio medesimo, e alcuni pochi libri straordinari ed aggiunti a corredo della serie, che furono un giorno fra le carte di Palazzo e di Tarpea, il grosso dei libri d' Estimi e di Misure, viene dall' Archivio de' Notari, che sotto il nome di Camera delle Scritture, era stato un tempo il deposito normale degli atti dell'amministrazione lucchese. In gran parte furono trasferiti nell' Archivio di Stato nell' anno 1836, a richiesta del nostro illustre antecessore Girolamo Tommasi (1): altri ne sopraggiunsero nel recentissimo ordinamento, trovati confusi e dispersi fra le masse dei libri delle Curie. Nell' ordinarli non abbiamo avuto la mano del tutto libera. De' libri d' Estimi e di Misure, che per antica legge dovevano mettersi nella Camera, s' era venuta a formare per opera de' custodi di quella, una collezione di volumi, composti di più registri, cui si dette certa numerazione, che fu anche riportata in un gran quadro che si teneva affisso ad uso del pubblico nella Camera stessa. E questa sorte di documenti sendo di uso continuo avanti il Catasto moderno, ne avvenne che frequentemente si citassero nelle perizie, ne' contratti, e negli atti de' tribunali, secondo quella numerazione. Abbiamo pertanto creduto opera prudente di non lavorare troppo di coltello, disfacendo quei volumi collettizi, nel dubbio di smarrire il filo di siffatta disposizione, oramai sancita dal tempo. Siccome poi, oltre la raccolta così composta, si trovarono tanti altri libri della stessa qualità, che erano rimasti dispersi, ci siamo ingegnati di avvicinarli, più che ci fosse possibile, agli altri, mettendoli come appendice alle diverse divisioni della raccolta vecchia, corrispondenti all' ingrosso alle compilazioni che per i tempi si fecero de' libri d' Estimo e di Misure. Per rimediare poi ad ogni inconveniente che avesse siffatta distribuzione, abbiamo eseguito uno spoglio diligente de' libri, cavandone fuori i nomi de' Comuni, de' Pivieri, delle Vicarie e delle altre spartizioni del territorio comprese in detti libri; il quale spoglio, ridotto a modo d' alfabeto, colla indicazione numerale dei libri corrispondenti, stampiamo qui sotto, sicuri che riuscirà utilissimo a coloro che avranno a fare ricerche in questa parte della vecchia amministrazione lucchese.

Non vogliamo dimenticare un' ultima avvertenza. Pochi sono i libri antichi che si hanno qui degli Estimi de' paesi al di là del Distretto, cioè nelle Vicarie; e pochissimi quelli dal trecento in poi. Anzi di certe Vicarie non se ne ha propriamente di nissun tempo. Ora è a ricordare che queste parti del territorio ebbero il maneggio delle imposte in gran parte indipendente dalla città, e che specialmente in grazia delle composizioni stipulate colla Repubblica nel secolo XV, di cui abbiamo già fatto cenno altrove, l' Estimo delle Vicarie fu cosa del tutto disgiunta dall' amministrazione della città. Pertanto i libri che ne saranno conservati, dovrebbero per la parte maggiore trovarsi presso que' nuovi Comuni, i quali ereditarono le aziende e le carte delle antiche Comunità e delle Vicarie stesse.

(1) Lettera del Ministro dell' Interno del Ducato, 26 Marzo 1836.

INDICE DE' LUOGHI EC. DI CUI SI HANNO ESTIMI O MISURE

(1) Tommasi, *Somm. Stor. Luc.* 139. Il Comune di Aquilata, disperso e spopolato a causa dell' avversità de' casi che tanto afflissero il Contado lucchese, fu aggregato a quello di Massaciuccoli, per istanza dei pochi superstiti e per decreto de' cittadini incaricati della riforma dell' Estimo, del 10 Gennaio 1368, il quale si legge nei frammenti aggiunti al n. 59 di questa Serie

Castel Durante (S. Alessandro), ora S. Ginese (e S. Alessandro), C. e P. nel Piviere di Compito. V. Villora. **9. 30. 64. 113. 207. 218.**

Castello (di Monsagrati). **102. 201.**

Castello di Moriano. V. S. Stefano di Moriano.

Castel Passerino (S. Bartolomeo). C. o Consortato con parrocchia, nel Piviere di Flesso, poi abbandonato restandone il territorio compreso nel C. e P. di Montuolo (1) **2.**

Castelvecchio (Ss. Giovanni e Andrea), C. e P. del Piviere di Compito. **9. 10. 47. 64. 94. 113. 207. 213. 218.**

Castiglione sul Serchio o Castiglioncello (S. Martino), C. e P. nel Piviere di Arliano, poi di Massaciuccoli ora di Balbano. **101. 112. 214. 217.**

Castiglione di Garfagnana. Castello e Comune, capoluogo della Vicaria di quel nome. **139.**

Cerasomma (S. Pietro), C. e P. nel Piviere di Flesso. **2. 16. 58. 206. 214. 218.**

Cerreto di Seravezza, in Vicaria di Pietrasanta. **93.**

Cerreto, uno de' Terzi di Torre. **46. 109. 200. 214. 217.**

Chiatri (S. Giusto), C. e P. già nel Piviere d'Arliano, poi in quello di Massaciuccoli. **27. 28. 59. 65. 118. 214. 217.**

Chiese e Luoghi Pii di Lucca. V. Lucca (Diocesi).

Ciciana (S. Bartolomeo), C. e P. nel Piviere di S. Pancrazio. **8. 23. 58, 108. 196. 213. 217.**

Cigliano, Terzo della Pieve S. Paolo. V. Pieve S. Paolo.

Cocombola, C. a sè, compreso nella cura pievanale di Montuolo. Aveva per il servizio religioso l'antica Cella di Prete Rustico. **214. 218.**

Colle, Vicinìa di Massa Lunese. **52.**

Colle di Compito (S. Maria Assunta) *(Commune Collis)*, C. e P. nel Piviere di Compito. **1. 47. 64. 113. 207. 213. 218.**

Colli di Compito *(Commune Collium)* (forse S. Giovanni). **113.**

Colognora (S. Michele Arcangelo), C. e P. nel Piviere di Compito. **64. 113. 213. 218.**

S. Colombano Contrada, ne' Sobborghi di Lucca, fuori delle Fosse Vecchie, a Pulia, ora frazione della Parrocchia di S. Concordio. **12. 121. 205. 215.**

S. Colombano di Compito, C. e P. del Piviere di Compito, poi soppressa e incorporata in S. Andrea di Compito. **9. 36. 64. 113.**

S. Colombano di Segromigno, C. e P. del Piviere di Segromigno. **49. 103. 115. 214. 216.**

Compignano (S. Frediano), C. e P. nel Piviere d'Arliano. **57. 112. 214. 217.** Probabilmente è una cosa sola con quel S. Frediano di Cassano, che si trova nelle antiche descrizioni ecclesiastiche del **1260** e **1342.**

Compito, in antico Compoto o Computo, (Pieve) (S. Gio. Battista), C. con Chiesa pievanale nelle Sei Miglia **36. 64. 113. 207. 213. 218. 219.**

Compito (Valle di). Beni comunali ivi posseduti dal C. di Lucca o da particolari cittadini, a causa del bonificamento de' Paduli di Sesto. **207. 218.**

Compito (Piviere). **213. 218.**

Compito (di), Colognora, S. Frediano, S. Michele, S. Ginese, Colle, S. Andrea, S. Giusto. V. questi nomi.

Conca (S. Lorenzo), C. con chiesa parrocchiale nel Piviere di Camaiore riunita poi con Bargecchia. **21. 26. 53. 62. 68. 74. 76.**

S. Concordio, Contrada ne' Sobborghi, un tempo compresa nella Cura di S. Pier Maggiore di Lucca, poi istituita parrocchia col riunirvi anche le Contrade di S. Pietro Maggiore, S. Ponziano e Pulìa. Ora è compresa nel Piviere di S. Paolo. **2. 12. 121. 206. 215.**

S. Concordio di Arsina o di Moriano, C. e P. nel Piviere di Sesto, poi in quello di Moriano. **26. 63. 103. 120. 203.**

(1) Castel Passerino fu eretto dai Lucchesi sopra una balza del monte soprastante a Cerasomma, contro i Pisani. Nel Catalogo ecclesiastico del 1260 è notata anche la chiesa di S. Bartolomeo attenente a detto Castello, nel quale il C. di Lucca aveva posto un consortato o riunione di cittadini con obbligo della residenza e della difesa, come può vedersi nello Statuto del 1308. Fu però disarmato ed abbandonato dagli stessi Lucchesi, per un decreto degli Anziani del 26 Luglio 1399, come è raccontato da Gio. Sercambi *(Cron. I. parte, mss. orig. dell' Archivio, c. 296.)* il quale disapprova questo fatto, attribuendolo all' avarizia di chi allora governava. Ne restano ora i ruderi, presso i quali abita una famiglia di agricoltori. Già nell' Estimo del 1368 il C. di Castel Passerino si considerava unito a quello di Montuolo. V. ne' frammenti in fine al registro n. 39.

Corsanico (S. Michele), C. e P. nel Piviere di Camaiore. **15. 67. 75. 79. 97. 136.**

Coselli (S. Paolo), C. e P. del Piviere di Vorno. **44. 59. 121. 213. 216.**

Cotone, castello edificato dai Lucchesi nel sec. XIII contro i Pisani, con popolazione a residenza forzata (V. nella Serie de' *Capitoli* n.° 1. c. 9-14, e nello Statuto del 1308), ascritto al Piviere d'Arliano, poi distrutto ed abbandonato. **57. 101.**

S. Cristoforo del Borgo, già C. e P. nel Piviere di Massa Pisana. **18.**

Curiceta o Curiceto, Vicinanza di Pietrasanta. **50. 131.**

Deccio di Brancoli (S. Frediano), C. e P. nel Piviere di Brancoli. **15. 51. 119. 199. 213. 216.**

Domazzano (S. Donato), C. e P. prima nel Piviere di Decimo, quindi in quello di Valdottavo. Come cura d'anime fu poi unito a S. Lorenzo. V. sotto. **29. 114. 197. 198. 214. 218.**

Domazzano (S. Lorenzo), C. e P. poi unito con S. Donato (V. sopra). **8. 29. 114. 198. 214. 218.**

S. Donato a Domazzano. V. Domazzano.

S. Donato, Contrada con P. ne' Sobborghi, poi nel Piviere di Montuolo. **121. 205. 208. 215.**

S. Donato di Marlia. Già C. e P., poi riunito con Marlia. **14.**

S. Donnino di Marlia. Già C. e P., poi riunito con Marlia. **14. 197. 213.**

Elice o Erice. V. Pieve ad Elice.

Fabbiano di Monsagrati. V. Fibbiano.

Fabbiano, Vicinanza di Pietrasanta. **50.**

Fagnano (S. Maria Assunta), C. e P. nel Piviere di Montuolo. **2. 16. 58. 119. 214. 218.**

Farneta (S. Lorenzo), C. e P. nel Piviere di Arliano. **57. 112. 214. 217.**

Farneta di Pietrasanta. **71. 96. 127.**

Farnocchia (S. Michele), C. e P. anticamente nel Piviere di S. Felicità, poi in quello di S. Martino a Stazzema. **96. 106. 129.**

Fiano (S. Pietro), C. e P. prima nel Piviere di Monsagrati, poi in quello di Valdottavo. **111. 201.** V. Alpi indivise.

Fibbialla de' Canonici (S. Pietro), C. e P. nel Piviere di S. Macario, già nel feudo o Iura del Capitolo di S. Martino di Lucca. **55.**

Fibbiano o Fabbiano Montanino o di Monsagrati (S. Francesco), C. e Chiesa curata con Cappellano, unita alla parrocchia d'Albiano e Antigiana. **13. 102. 111. 203. 214. 217.**

Fiesso o Flesso (*Flexus*, cioè voltata o gomito dell'Ozzori, *Auseris*) dette nome ad un tratto di campagna delle Sei Miglia, compresa in un Piviere di quel nome, che poi dalla chiesa matrice si disse di Montuolo. V. Montuolo.

S. Filippo, volgarmente S. Filipo, Contrada nel Sobborgo di Lucca, poi C. e P. nel Piviere di S. Paolo. **8. 12. 45. 124. 205. 215.**

Fondagno (S. Michele), C. e P. anticamente nel Piviere di Diecimo, poi in quello di Pescaglia, ora in quello di Valdottavo. **57. 114. 198.**

Forci (Ss. Michele e Lucia), già C. e P. nel Piviere di S. Stefano, come cura d'anime riunito poi alla Pieve. **10. 17. 48. 107. 214. 216.**

Formentale (S. Bartolomeo), C. e P. nel Piviere d'Arliano. **18. 57. 112. 214. 217.**

Forno (S. Pietro), Vicinìa di Massa Lunese, C. e P. nell'antico Piviere di S. Vitale al Mirteto. **42. 52.**

Fosciana (Pieve). V. Pieve a Fosciana.

Franchigia (Terre dette di), nel Piviere di Massaciuccoli, non dipendenti da verun Comune. **66.**

Fratta (Braccio della) in Contrada di S. Pietro Somaldi nei Sobborghi di Lucca, di là dai Fossi. **12.**

S. Frediano di Compito. Già C. e P. nel Piviere di Compito, poi soppressi. **36. 64. 113. 207.**

Frenello di Loppeglia, Casale già C. a sè nella P. di Loppeglia, Piviere di Monsagrati. **111. 196.**

Frigido (S. Leonardo?) nel C. di Massa Lunese. **42.**

Galleno di Pietrasanta, già C. nella parocchia di Valdicastallo. **71. 96. 131.**

Gello di Massa Pisana. V. S. Bartolomeo di Gello.

Gello (S. Martino), Vicinanza di Camaiore, già C. con chiesa ora proprietà privata, nella Prioria di Camaiore. **75. 75. 134. 138.**

S. Gemignano di Moriano, C. e P. nel Piviere di Sesto poi di Moriano. **23. 29. 120. 204. 214. 218.**

S. Gennaro, C. con chiesa pievanale nelle Sei Miglia. Si divide la sua popolazione in Castello e Borgo. **9. 114. 214. 218.**

S. Gennaro, Piviere. **214. 218.**

Gignano (S. Genesio o Ginese), C. con parrocchia nel Piviere di Brancoli, poi unita alla Pieve. **15. 51. 119. 199. 213. 216.**

S. Ginese (o S. Ginesio) e S. Alessandro di Compito. V. Castel Durante.

S. Ginese (o S. Ginesio) di Moriano. V. Mammoli.

S. Giovanni (Apostolo) in Escheto. Anticamente C. e P. nel Piviere di Massa Pisana, poi unito alla Pieve di Massa Pisana. **13. 56. 118.**

S. Giorgio (d' Orbicciano), C. nel Piviere di Monsagrati, con Parrocchia poi unita alla cura di S. Lorenzo. **217.** V. Orbicciano.

S. Giusto di Brancoli, C. e P. nel Piviere di Brancoli. **10. 51. 119. 199. 216.**

S. Giusto di Compito, anticamente di Massa Macinaia. C. e P. nel Piviere di Compito. **47. 64. 113. 207. 213. 218.**

S. Giusto di Marlia. C. con Parrocchia poi unita alla Pieve di Marlia. **14.**

Gomitelli o Gombitelli (S. Michele), C. e P. nel Piviere di Camaiore. **30. 53. 69. 75. 82. 102. 135.**

Gragnano (S. Maria Assunta), C. e P. nel Piviere di Segromigno. **9. 115. 214. 216.**

Greco (S. Andrea), C. nel Piviere di S. Stefano, con parrocchia poi unita alla Pieve matrice. **10. 48. 107. 214. 216.**

Gualdo (S. Giusto), C. e P. nella Pieve d' Elici. **27. 55.**

Guamo (S. Michele). Antica chiesa e canonica già de' Cappuccini, e dopo la soppressione di questi nei tempi napoleonici, istituita chiesa parrocchiale colla riunione de' popoli già di S. Cassiano e S. Pietro a Guamo. V. questi nomi.

Gugliano (S. Stefano), C. e P. nel Piviere di Torre. **20. 54. 109. 198. 214. 217.**

Guindolfo o Piano di Guindolfo, territorio dipendente in parte dalla Pieve S. Stefano. **101.**

S. Iacopo alla Tomba, Contrada ne' Subborghi di Lucca in Porta S. Frediano, con chiesa parrocchiale che nel rifacimento delle mura avvenuto nel sec. XVI, rimase dentro la cinta urbana, con divisione del territorio di sua dipendenza, parte in città parte in campagna. La porzione campestre fu poi data alla nuova parrocchia di S. Marco nel **1779**, e quella urbana unita alla cura di S. Leonardo nel **1820**, restando così soppressa in tutto la parrocchia di S. Iacopo, la cui chiesa si ridusse ad uso profano. **12. 45. 124. 205. 215.**

S. Ilario di Brancoli, C. e parrocchia antica nel Piviere di Brancoli, poi unita ad Ombreglio, ma modernamente restituita a sè. **8. 15. 51. 18. 202. 213. 216.**

Immagine. Terzo di Lunata e di Capannori. V. questi nomi.

Isola Brancagliana, territorio nel Piviere di Brancoli. **15. 51.**

Lammari (S. Stefano), C. e Pieve nelle Sei Miglia, in antico senza parrocchie filiali. **10. 18. 19. 39. 120. 214. 217.**

Lavacchio (S. Annunziata), Viciniа di Massa Lunese, nel Piviere di S. Vitale del Mirteto. **52.**

S. Leonardo Contrada. V. Acqua Calda. V. S. Marco.

S. Leonardo in Treponzio, o di Compito. C. nel Piviere di Compito, con chiesa un tempo curata, poi venuta in dipendenza del Monastero di Fregionaia, poi fatta nuovamente parrocchia ne' tempi moderni. **9. 213. 218.**

Livigliano, o Luvigliano, o Levigliani (Visitazione di S. Maria), C. e P. nella Vicaria di Pietrasanta. **71. 96. 131.**

Lombrici (S. Biagio), Vicinanza di Camaiore e C. e P. nel Piviere di Camaiore. **73. 75. 134. 138.**

Loppeglia (S. Maria), C. e P. nel Piviere di Monsagrati poi in quello di Valdottavo. **102. 111. 196.**

S. Lorenzo in Corte, C. nel Piviere di Brancoli, con parrocchia che fu poi riunita a S. Giusto. **15. 51. 119. 199. 213. 216.**

S. Lorenzo a Domazzano. V. Domazzano.

S. Lorenzo di Massa Macinaia. V. Massa Macinaia.

S. Lorenzo di Moriano o di Stabbiano di Moriano. C. e antica parrocchia unita poi con S. Michele di Moriano. **18. 26. 63.**

S. Lorenzo d' Orbicciano. V. Orbicciano.

S. Lorenzo alla Cappella. V. Cappella.

S. Lorenzo a Sorbano. V. Sorbano.

S. Lorenzo a Vaccoli, C. e P. nel Piviere di Massa Pisana. **13. 56 118. 214. 218.**

Lucca, Diocesi, Chiese e Luoghi pii. **11.**

S. Lucia in Vegghiatoia. V. Vegghiatoia.

Lunata (S. Frediano), C. con chiesa pievanale nelle Sei Miglia, il cui territorio si trova diviso in due Terzi, Chiesa, e Immagine. **5. 10. 22. 110. 213. 216.**

Lunata (Piviere). **5. 213. 216.**

S. Macario, C. con Pieve nelle S. M., il cui territorio negli Estimi meno antichi si trova diviso nelle due Sezioni di *Monte* e *Piano,* come è anche oggidì. **25. 54. 117. 213. 217.**

S. Macario, Piviere. **213. 217.**

Maggiano (S. Andrea), C. e Parrocchia nel Piviere di Arliano. **57. 112. 214. 217.**

Mammoli o Mammole (S. Genesio), alcune volte S. Ginese di Moriano. C. nel Piviere di Sesto, con chiesa parrocchiale, riunita poi a Mastiano. **14. 26. 63. 120. 202. 214. 218.**

S. Marco, C. e P. di recente istituzione (**1779**), comprendente il territorio *extra moenia* delle due chiese urbane, ma anticamente suburbane, di S. Leonardo in Capo di Borgo e S. Iacopo alla Tomba. **215.**

S. Margherita, C. e P. nel Piviere di S. Paolo **1. 12. 23. 116. 213. 217.**

S. Maria a Colle, (Assunzione della B. V.), C. e P. nel Piviere d' Arliano. **18. 112. 205. 214. 217.**

S. Maria a Colle di Compito. V. Colle.

S. Maria a Ripa, C. e Parrocchia, poi riuniti a Colle di Compito. **36. 64. 113. 207.**

S. Maria del Giudice *(S. Maria Lei Iudicis).* C. con chiesa parrocchiale dipendente in antico dalla Pieve di Massa Pisana detta poi la Pieve Vecchia. La quale essendo abbandonata, e trasferitone il servizio religioso nella chiesa di S. Maria del Giudice ivi prossima, questa ultima venne di fatto eretta in Pieve. **13. 118. 214. 218.**

Marlia anticamente Marilla (S. Maria Assunta), C. con Pieve nelle S. M.; nel **1260** aveva sotto di sè i C. e le chiese parrocchiali di S. Terenzio, S. Donato, S. Martino di Ducentola, S. Prospero, S. Venanzio e S. Giusto (si veggano questi nomi); ma queste furono poi tutte riunite ad essa Pieve, la quale da ultimo si suddivideva però nei Terzi della Pieve, S. Martino e S. Donnino (1). **14. 35. 44. 117. 213. 216.**

Marlia (Piviere). **213. 216.**

Marniano. Quarto della Pieve di Camaiore. **75.**

S. Martino di Ducentola. **14. 35. 197. 213. 216.** V. Marlia.

S. Martino di Pietrasanta. **50.**

S. Martino. Sesto di Camaiore. **73.**

S. Martino in Freddana, C. e P. prima nel Piviere di Monsagrati, poi in quello di Valdottavo. **111. 198. 214. 217.**

S. Martino in Vignale, C. e P. nel Piviere di S. Stefano. **17. 48. 107. 214. 216.**

Massa Lunense, o del Marchese o Ducale. Vicaria. **37. 42. 43. 105.**

Massa Lunense. Comune. **52. 105. 140.**

Massa Lunense. Sue Vicinie. V. Prato, Bagnora, Sopra Rocca, Rocca, Colle, Cogliella, Pariana, Berticagnana, Forno. V. anche S. Vitale e Antonia.

Massaciuccoli o Maciuccoli (S. Lorenzo), C. e Parrocchia pievanale. **59. 65. 118. 214. 217.**

Massaciuccoli (Piviere), già Diocesi di Pisa poi di Lucca. **66. 118. 214. 217.**

Massa Macinaia (S. Lorenzo), C. e P. nel Piviere di Compito. **6. 47. 64. 113. 207. 213. 218.**

Massa Pisana (S. Giovanni e S. Cristina). È la così detta Pieve Vecchia in prossimità del paese di S. Maria del Giudice, che cessò di esser residenza della Pieve, quando questa fu trasferita nella chiesa di quel paese, onde non si disse più di Massa Pisana ma di S. Maria. Dopo di ciò la chiesa de' Ss. Giovanni e Cri-

(1) Nel libro già citato dell' Estimo del 1368 si ha un decreto de' soliti riformatori, con cui, attesa la dispersione e lo spopolamento di questi piccoli Comuni e per istanza fatta dagli stessi contadini, vengono riuniti in un solo, cioè nella Pieve di Marlia.

stina, quasi abbandonata ed in grande materiale decadenza, rimase canonicamente unita con S. Ambrogio di cui qui sotto. 10. 13. 56. 118. 214. 218.

Massa Pisana (Piviere). 13. 56. 118. 214. 218.

Massa Pisana o a Escheto (S. Ambrogio), C. e P. nel Piviere già di Massa Pisana, ora in quello di S. Maria del Giudice, alla quale fu poi unita la chiesa de' Ss. Giovanni e Cristina antica Pieve di Massa Pisana. 13. 56. 118. 214. 218.

Massarosa anticamente anche Massagrogia (Ss. Iacopo e Andrea), C. e P. già nella Iura o feudo de' Canonici di S. Martino di Lucca, Piviere d'Elici. 55. 95.

Mastiano o Maschiano (S. Andrea), C. e P. nel Piviere di Sesto cui poi fu unito S. Genesio di Mammoli. 8. 14. 120. 202. 214. 218.

Matraia (S. Michele), C. e P. nel Piviere di S. Pancrazio. 8. 58. 62. 108. 196. 213. 217.

Meati *(ad Meata, Miate, Amiate)* (S. Michele), C. e M. nel Piviere di Flesso o Montuolo. 16. 58. 214. 218.

Meati (S. Pietro). C. nel Piviere di Massa Pisana, con chiesa parrocchiale poi soppressa, e riunita per la prebenda ad una cappellanìa della Cattedrale di Lucca, per la cura d'anime a S. Lorenzo a Vaccoli. 13. 56. 119.

Metato di Lombrici (S. Maria Assunta), Vicinanza di Camaiore, C. prima compreso nella parrocchia di Lombrici, ora diviso e faciente cura d'anime da per sè. 75. 138.

S. Michele. Uno de' Sesti di Camaiore. 73.

S. Michele al Colle di Monsagrati. Antico C. nel Piviere di Monsagrati, con chiesa curata poi unita alla Pieve di Sesto. 102. 111. 203. 214. 217.

S. Michele a Colombaio o Colombaia, o S. Michele di Compito, C. e P. antica nel Piviere di Compito. 9. 36. 64. 113. 207.

S. Michele in Escheto o a Scleto, C. e P. nel Piviere di Massa Pisana, poi di S. Maria del Giudice. 13. 56. 118.

S. Michele di Villaorbana o S. Michele di Moriano, C. nel Piviere di Sesto, poi in quello di Moriano; prima, parrocchia a sè, poi annessa a S. Lorenzo e modernamente eretta in Pieve. 26. 63.

Migliano o Migliano Montanino (S. Martino), una delle Vicinanze di Camaiore, C. e P. nel Piviere di Monsagrati. 24. 30. 69. 72. 75. 135.

Minazzana, Vicinanza di Pietrasanta. 50.

Molerna, luogo nel territorio del Castello di Moriano e Aquilea. 14.

Mommio (S. Andrea), C. e P. nel Piviere di Camaiore, 53. 67. 74. 77. 86, 99. 136.

Monsagrati, prima Mostesigradi, e più anticamente *Monusterium Sigradi* (1) (S. Gio. Battista), C. con chiesa pievanale poi unita alla Pieve di Sesto, cosicchè il Pievano di Sesto è anche Pievano di Monsagrati. 6. 214. 217.

Monsagrati (Piviere), 214. 217.

Monsagrati, Castello, e S. Reparata, V. questi nomi.

Monte S. Quirico, o S. Quirico in Monticello, C. e P. nei Suburbani, poi nel Piviere di Sesto, poi in quello di Moriano. 8. 65. 101. 122. 201. 215. V. Vallebuia.

Montecatino o Montecatinello (S. Maria Annunziata), C. nel Piviere di Torre, con chiesa curata, poi unita alla Cappella. 46. 103. 109. 201. 214. 217.

Monteggiori (S. Stefano), C. e P. nel Piviere di S. Felicita, poi in quello di Camaiore. 88.

Montemagno (S. Michele Arcangelo), C. e P. nel Piviere di Camaiore. 75. 76. 87. 99. 135.

Montemorli, Vicinanza di Camaiore. 75. 138.

Montigiano (S. Lucia), C. e P. nel Piviere d'Elici. 26. 30. 53. 74. 75. 97.

Montignoso (Ss. Vito e Modesto), C. e P. con chiesa pievanale, un tempo nella Vicaria di Pietrasanta, poi capoluogo di una Vicaria speciale, già Diocesi di Luni ora di Massa. 59. 76. 96. 125.

Montramito, in antico Montravante o Montegravato (S. Pietro poi S. Bartolomeo), C. nel Piviere di Elici, con P. unita poi a Schiava. 70.

(1) L' etimologia di Mostesigradi, che parve vocabolo inconcepibile al Repetti *(Diz. Geogr. Tosc. III.* 254.), ha chiara spiegazione in documenti antichi, come nella pergamena dello Spedale del 6 Giugno 1285, dove si legge « Paulus etc. de Orbicciano Cappelle S. Georgii Plebatus *Monasterii Sigradi* ».

Montuolo, in antico Flesso o Montuolo di Flesso (S. Martino), C. con chiesa pievanale nelle Sei Miglia. **16. 58. 119. 206. 214. 218.**

Montuolo o Flesso (Piviere). **2. 119. 214. 218.**

Moriano. V. Sesto, S. Michele di Villaorbana, Villaorbana, S. Cassiano, S. Concordio, S. Lorenzo, S. Stefano o Castello, S. Quirico, S. Gemignano, Aquilea e Molerna.

Morteto o Mirteto. Vicinìa di S. Vitale di Massa Lunese. **52.**

Mugnano (S. Michele), C. e P. nel Piviere di S. Paolo. **30. 116. 213. 217.**

Mutigliano o Mutilliano (S. Cassiano), C. e P. nel Piviere di S. Stefano. **10. 17. 48. 107. 214. 216.**

Nave, anticamente *ad Navem Eriprandi*, (S. Matteo), C. e P. nel Piviere di Flesso o Montuolo. **16. 58. 119. 214. 218.**

Nocchi (S. Pietro), C. e P. nel Piviere di Camaiore. **29. 72. 74. 87. 88. 135.**

Nozzano (S. Pietro) o S. Pietro a Corte di Nozzano, C. e P. nel Piviere d' Arliano. **57. 69. 101. 112. 214. 217.**

Ombreglio, anticamente Ambrellio (S. Pietro), C. e P. nel Piviere di Brancoli. **15. 51. 119. 202. 213. 216.**

Orbicciano (S. Lorenzo e S. Giorgio). Due C. con due chiese curate, poi riunite in una sola cura, nel Piviere di Monsagrati. **10. 21. 59. 200. 214. 217.**

Paganico (S. Maria Assunta), C. e P. nel Piviere di S. Paolo. **10. 23. 38. 100. 116. 213. 217.**

Palaia o Palaiola (S. Martino), C. con chiesa curata poi unita a Colle di Compito. **10. 47. 64. 113.**

Palleroso di Garfagnana, anticamente Palliarosa (S. Martino), C. e P. nel Piviere di Fosciana. **190.**

Palmata o Palmatora (S. Maria Assunta), C. e P. nel Piviere di S. Pancrazio. **8. 81. 108. 204. 213. 217.**

S. Pancrazio, C. con Pieve nelle Sei Miglia **3. 8. 58. 62. 67. 108. 204. 213. 217.**

S. Pancrazio (Piviere). **213. 217.**

S. Pantaleone. Chiesa e prima Monastero nel Piviere di Massa Pisana poi di S. Maria del Giudice, unita alla cura di quest' ultima. **218.**

S. Paolo, C. con Pieve nelle Sei Miglia, che si trova divisa nei due Terzi di Pieve e di Cigliano. **23. 38. 116. 213. 217.**

Parezzana o Parazzana (S. Giorgio), C. e P. nel Piviere di S. Paolo. **33. 116. 213. 217.**

Pariana, Vicinanza di Massa Lunese. **52.**

Partigliano (S. Giusto), C. e P. nel Piviere di Diecimo, poi in quello di Valdottavo. **57. 114. 198. 214. 218.**

Pedona (S. Jacopo), C. e P. nel Piviere di Camaiore. **53. 67. 75. 77. 99.**

Peralli, uno de' Quarti della Pieve di Camaiore.

Petrognano (S. Pietro), C. e P. nel Piviere di S. Gennaro. **9. 114. 214. 218.**

Piagge, dette anche le Piagge de' figliuoli Cannelle, sul fiume Serchio presso Lucca. **8. 30.**

Piazza di Brancoli (S. Maria Assunta), C. e P. nel Piviere di Brancoli. **8. 15. 51. 118. 199. 213. 216.**

Piazzano *(Plothano, Plossano)* (S. Frediano), C. e P. nel Piviere di S. Macario. **4. 21. 101. 117. 213. 217.**

Picciorana o Picciorano (S. Lorenzo), C. e P. nel Piviere di Lunata. **12. 27. 41. 110. 123. 213. 216.**

S. Pier Maggiore, tra le Fosse Vecchie. V. S. Pietro Maggiore.

Pietragalla o Pietrogallo di Compito. Già casale con C. nel Piviere di Compito. **64. 113.**

Pietrasanta (S. Martino), C. con chiesa parrocchiale e collegiata nel Piviere di S. Felicita, Capoluogo di Vicaria ec. **96. 106. 126. 131.** V. le sue divisioni qui sotto e le sue Vicinanze di S. Martino, Minazzano, Assano, Basata, Fabbiano, Curiceta.

Pietrasanta. Ruga Mastra di Sopra. **90. 132.**

Pietrasanta. Ruga di sopra dalla Piazza in Giù. **91.**

Pietrasanta. Ruga Mastra di Sotto. **92. 132.**

Pietrasanta (Cappella di). **94. 96. 130.**

Pietrasanta (Vicaria). **96.**

S. Pietro, uno dei Sesti di Camaiore. **73.**

S. Pietro in Corte. V. Nozzano.

S. Pietro a Forcone o Fultore o Forcore. C. nel Piviere di Compito, con chiesa già parrocchiale presso la torre di Compito, poi unita a S. Andrea. **36. 64. 113. 207.**

S. Pietro a Guamo, C. nei Suburbani poi nel Piviere di Vorno, con chiesa detta anche S. Pierino, che fu poi disfatta, essendosi riformata la parrocchia di Guamo nell' antico monastero di S. Michele (V. Guamo), colla riunione de' popoli di S. Pietro e di S. Cassiano. **2. 8. 65. 123. 215.**

S. Pietro a Marcigliano, C. e P. nei Piviere di Segromigno. **49. 115. 195. 213. 216.**

S. Pietro d' Ottavo o Valdottavo, C. e chiesa Parrocchiale nel Piviere di Decimo, poi eretta in Pieve. **8. 57. 103. 114. 202.** V. Valdottavo.

S. Pietro o Piero a Vico, C. e P. ne' Suburbani, poi nel Piviere di Lammari. **5. 8. 26. 45. 123. 207. 215.**

S. Pietro o S. Piero Maggiore tra le Fosse Vecchie, Contrada nel Sobborgo di Lucca. Fu intitolata dalla chiesa omonima posta fuor delle mura e della porta che si disse appunto di S. Pietro, la qual chiesa fu poi disfatta sul principio del cinquecento in occasione che si allargò la cinta urbana. Rifatta però allora altra chiesa sotto la stessa invocazione dicontro al Pubblico Palazzo, il territorio parrocchiale fu dipendente dalla medesima. Distrutta finalmente anche questa ne' tempi napoleonici, allorchè si fe' piazza davanti al Palazzo, la Contrada suburbana di S. Pier Maggiore venne compresa nella parrocchia di S. Concordio. **12. 121. 205. 215.**

S. Pietro Somaldi, Contrada. Era uno degli antichi Sobborghi della Porta S. Frediano di Lucca: poi compreso nella città mediante la nuova cinta. **12.** V. Fratta.

Pieve di Brancoli. V. Brancoli (Pieve).

Pieve di Camaiore. V. Camaiore (Pieve).

Pieve a Fosciana (S. Giovanbattista), C. con chiesa pievanale, nella Garfagnana poi estense, già Diocesi di Lucca, ora di Massa. **133.**

Pieve a Elici o Elice, anticamente Irici (S. Pantaleone), C. con chiesa matrice del Piviere d' Elici, nella Vicaria di Camaiore poi di Viareggio. **26. 53. 62. 70. 74. 75. 78. 89. 97. 194.**

Pieve S. Stefano, C. con chiesa matrice nelle Sei Miglia. **17. 48, 89. 101. 107. 214. 216.** V. Guindolfo, Rogano, Viano, Forci, Greco.

Parezzana (S. Sisto), C. e P. nel Piviere antico di S. Felicita, poi di Stazzema. **96. 106. 131.**

Porcari (S. Giusto), C. e P. nel Piviere di Lunata, ora in quello di Capannori. Ne' tempi più antichi, Porcari, diviso ne' due CC. del Castello e del Borgo, con due chiese di S. Andrea e S. Giovanni, si comprendeva ne' Suburbani. Nel secolo passato si divideva ne' Terzi di Rughi e Terzo di Sotto. **213. 216.** V. Rughi.

Pontemazzori (Ss. Lorenzo e Andrea), C. e P. nel Piviere di Camaiore. **22. 70. 74. 87. 135.**

Ponte S. Pietro, già Ponte del Marchese, C. e P. anticamente nei Suburbani, poi nel Piviere di Montuolo. **8. 30. 65. 122. 205** (doppio). **215.**

Pontetetto *(Pons tectus)* (S. Maria o Natività di S. Maria), C. e P. anticamente ne' Suburbani, poi nel Piviere di Vicopelago. **2. 12. 65. 123. 206. 215.**

S. Ponziano, Braccio ne' Sobborghi di Lucca dipendente da una antichissima chiesa di quel nome disfatta nel Sec. XV. Dura tuttora il nome al suo territorio, che ora è compreso nella Cura di S. Concordio. **12. 121. 205. 215.**

Pozzuolo (S. Stefano), C. e P. nel Piviere di Vicopelago. **34. 56. 121. 214. 216.**

Prato. Vicinanza di Massa Lunese. **52. 105.**

S. Prospero di Marlia, C. e P. poi uniti a Marlia. **14.**

Pruno (S. Nicolao), C. e P. nell' antico Piviere di S. Felicita, poi in quello di Stazzema. **71. 96. 132.** V. Voligno.

Pulia, *Apulia*, Braccio ne' Sobborghi di Lucca, il cui territorio è ora compreso nella P. di S. Concordio. **12. 124. 205. 215.**

Puosi, *Puothi*, C. compreso nella P. di Gomitelli. **40. 69. 75. 82. 135.**

Quercia, uno de' Terzi di Torre. **20. 54. 109. 200. 214. 217.**

Quiesa o Chiesa (Ss. Stefano e Michele), C. e P. nel Piviere di Massaciuccoli, già Diocesi di Pisa poi di Lucca. **59. 66. 118. 214. 217.**

S. Quirico in Licciana o di Moriano, C. e P. già nel Piviere di Sesto, ora in quello di Moriano. **26. 28. 63.**

S. Quirico in Petroio o Petrolio, C. nel Piviere di Segromigno, con P. poi unita a Valgiano. **49. 115. 214. 216.**

Rasignano, Ratignana, Ratignano, Retignano di Pietrasanta (S. Pietro), C. e P. nell' antico Piviere di S. Felicita, poi in quello di Stazzema. **71. 96. 128.**

S. Reparata di Sansano di Monsagrati. V. Sansano.

ESTIMO 1284	1	*(Senza titolo).* In 4.°, carta bambacina, acefalo, con mancamenti e rattoppamenti di fogli. Contiene la descrizione de' beni di Colle di Compito, ed appartiene evidentemente alla misurazione del 1284.
1284	»	Liber Mensurationum terrarum Comunis Sancte Margarite, factus et compositus tempore Dom. Thomasini Judicis et Ghiandonis Boccadivacca Camerari. Intrate luc. Sub anno Nat. Dom. MCCLXXXIIII. In 4.°, carta bambacina, molto consunto e rattoppato.
1332	2	*(Senza titolo).* In 4.° È un frammento o libro incompiuto delle bozze delle misure di S. Anna, eseguite nel 1332.
1284	»	Liber terrarum territorii Pleberii Fiexi . . . . et Castri Passarini et reddimenta et affict . . . . de ipsis fiunt seu de aliquibus earum, prout infra videbitur, datarum et datorum in scriptis in forma publica per infrascriptos homines et personas inscriptorum Comunium dicti Pleberii et extra, Nove Entrate luc. Comunis. Sub. A. N. D. MCCLXXXIIII . . . . In 4.°, carta bambacina.
1333	»	Certa Comunia suburbana et Contrata S. Concordii etc. Liber Mensurationum terrarum Contrate et Comunium suprascriptorum, factarum et mensuratarum in anno N. D. MCCCXXXIII de mense Junii, per Pellaccium Proficati agrimensorem ad predicta deputatum pro lucano Comuni, et per Ser Bonaiuntam Lupori eius Notarium, luc. cives., ad predicta deputatum. In 4.° Sono le bozze delle misure della Contrada di S. Concordio, e de' CC. di Pontetetto, Sorbano Ley Judicis, Aldepescio, S. Cassiano di Guamo e S. Pietro di Guamo.
1284	3	*(Titolo illeggibile per consunzione della carta)* In 4.°, carta bambacina.

ESTIMO		
		Sono le misure del Corpo della Pieve di S. Pancrazio, e della Cappellà di S. Andrea di Saltocchio, dell' anno **1284**.
1287 (?)	4	Liber Comunis et Universitatis hominum de Piothano de Pleberio S. Macarii in quo scripte sunt omnes . . . . (terras) etc. cum eorum mensuris, et extimationes . . . . ad quas Paulus Margheriti notarius fuit Scriba, ... Jacobus Suffredi fuit agrimensor in dicto Comuni, electi per donnum Benectum et donnum . . . Cammerarios Nove Intrate luc. Sub anno Dom. (1287?). In 4.°, carta bambacina. Titolo consunto e riportato, come è rattoppato e guasto anche il resto del libro.
1284 (?)	»	*(Senza titolo).* In 4.°, carta bambacina, consunto e manchevole. È la misura delle terre del Corpo della Pieve d' Arliano, probabilmente del **1284**, o dei due o tre anni appresso che durò l' opera delle misure.
1284	5	*(Titolo stracciato)* In 4.°, carta bambacina, in gran parte distrutto per antica umidità. Sono le misure fatte nel **1284** de' CC. della Pieve di Lunata, di Tempagnano e di Capannore.
1284-1285	»	*(Tit. est.)* Terre mensurate in territorio Comunis S. Petri de Vico, anni MCCLXXXIIII — LXXXV. In 4.°, carta bambacina; frammento in pessima condizione.
1286	6	Liber Mensurationum terrarum Comunis Corporis Plebis Mostesigradi, factus et compositus tempore dom. Corbisi Judicis et dopnorum Benedicti et Andree ordinis Cistercentium Camerariorum Intrate luc. Comunis, in anno Nat. Dom. MCCLXXXVI, per Conectum Risichi Not. et Baccum Bacucchini Lamberti de Moriano Mensuratorem, scripte fuerunt et mensurate. In 4.°, carta bambacina. Rovinatissimo. Altrove si notò come i Camarlinghi si scegliessero a vicenda fra i monaci di S. Michele di Guamo ed i Circestiensi di S. Pantaleone (V. in questo pag. 6). Alle misure di Mostesigradi o Monsagrati, seguono frammenti di altre misure coetanee di Massamacinaia, Salissimo, S. Angelo in Campo, e S. Stefano di Tassignano.
1284-1287	7	*(Senza titolo).* In 4.° Grosso volume contenente gli estratti dei libri delle misure di quarantotto Comuni del Distretto, per ciò che atteneva alle rendite del Vescovato di Lucca. Tutti questi libri, di cui si citano precisamente i titoli, appartenevano alle

ESTIMO		
		misure iniziate nel **1284** e seguitate per alcuni anni appresso. Questi sunti furono scritti nel principio del Sec. XIV, e forse fra il **1308** e il **1311**.
1308-1311	8	*(Senza titolo).* In 4.° Contiene le note dei possessi, rendite, soccide, collaie, e crediti posseduti da' cittadini ne' Comuni del Distretto e ne' Suburbani, a forma delle Date o Denunzie fatte dai medesimi agli ufficiali della Gabella negli anni **1308-1311**. Vi è aggiunta una copia del Secolo XVI del libro di misure del C. di Castagnori del **1412**.
1311	9	*(Senza titolo).* In 4.° Altre note di possessi e rendite di cittadini nel Distretto del **1311**.
1333-1338	»	Iste est liber seu quaternus in quo sunt scripte terre mensurate in Pleberio S. Januarii, per Vanuccium Micheli de Buggiano etc. et per Vannem Ridolfi de S. Martino in Collem Agrimensores terrarum, et scriptus per Gratiam Dati de S. Martino in Collem Notarium ad scribendum, sub annis Dom. MCCCXXXIII et MCCCXXXIIII. ec. In 4.° Contiene le misure del Terzo della Pieve di S. Gennaro, Terzo del Borgo id., Borgo Nuovo, Tofoli, e Petrognano.
1319	»	Hec est Extimatio Comunis Gragnani bonorum mobilium et inmobilium hominum et personarum dicti Comunis etc., factus et compositus per Iunctam q. Cacciari Mensuratorem et Extimatorem, et Matheum filium Guidi, Notarium et Extimatorem de Colle Buggiani, electos a dicto Comuni ad predictam extimationem faciendam etc. Sub anno Nat. D. MCCCXIX, etc. In 4.° Sono pochissimi i libri estimali de' tempi di Castruccio che siano giunti fino a noi, come questo di Gragnano.
1490	»	*(Senza titolo).* In 4.° Estimo delle Sei Miglia del **1490**.
1308-1332	10	*(Senza titolo generale).* In 4.° Altra unione di note di possessi e rendite dei cittadini nel Distretto e nei Suburbani, la maggior parte relativi alla richiesta fattane nel **1308** e nel **1311**; più alcune simili note degli anni **1331-1332**.

ESTIMO 1311	11	Liber Memorie mei Tomuccii Bardecti, factus sub A. N. D. MCCCXI. ad memoriam renveniendi redditus et afflctus et terras infrascriptarum Ecclesiarum et Hospitalium et Monasteriorum et Conventuum et Fraternitatuum, et Comunium, et Pontium, et Operarum, et Eremitorum, et aliorum ut infra continetur. In 4.°, c. **152**, con repertorio staccato. Vi è unita una copia del sec. XVI dell' Inventario delle possessioni ed entrate delle chiese, luoghi pii e religiosi della città e Diocesi di Lucca, fatto nel **1260**, e notissimo per essere stato stampato dal Di Poggio nel *Saggio di Storia Ecclesiastica di Lucca*, pag. **295** e segg., e dal Bertini, in *Mem. Doc. Stor. Luc.* IV. **37** e segg. ec., sopra il codice creduto originale, ora custodito nella Libreria Pubblica di questa città. Altro simile Inventario, rifatto nel **1342**, fu descritto a pag. **90**, qui addietro.
1332-1336	12	*(Tit. est. e mod.)* Estimo delle Comunità Suburbane e Sobborghi. 1332-1336. In 4.° Sono riuniti due grossi registri, in alcuna parte mancanti. Bozze di misure interessanti anche per la topografia della città, essendochè una parte dei Sobborghi di allora, venne poi racchiusa dentro le mura.
1333	13	*(Tit. est. e mod.)* Misure di terreni de' Pivieri di Massa Pisana e di Monsagrati. 1333. In 4.° Due grossi registri riuniti, il secondo de' quali mancante del primo quaderno. Sono bozze.
1333-1335	14	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. del Piviere di Marlia, Mastiano, Aquilea e Castello di Moriano ec. 1333-1335. In 4.° Due grossi registri di bozze.
1334-1346	15	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Corsanico. 1346. Piviere di Brancoli. 1334. In 4.° Due registri.
1333	16	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. del Piviere di Fiesso. 1333. In 4.°
1333-1334	17	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. del Piviere di S. Stefano. 1333-1334. In 4.°
1332-1389	18	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. del Piviere di Sesto di Moriano. 1332. S. M. a Colle e Formentale. 1332. Piviere di Lammari. 1389. In 4.° Tre registri.

ESTIMO 1332	19	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. de' Pivieri di Lammari e di Marlia. 1332. In 4.°
1286-1335	20	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Quercia di Torre e Gugliano. 1335. S. Maria di Vecoli. 1286. In 4.° Due registri, il secondo in carta di bambace.
1285-1347	21	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Orbicciano. 1334. S. Angelo in Campo e Salissimo. 1285. Vecoli e Piazzano. 1334. Conca. 1347. In 4.° Quattro registri; quello del 1285 in bambace.
1334-1389	22	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Pieve di Lunata. 1334. Pontemazzoli. 1347. Sesto di Moriano. 1389. Bozzano. 1347. In 4.° Quattro registri uniti.
1333-1389	23	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Stiava (s. a.). S. Bartolomeo di Ciciana (s. a.). Pieve S. Paolo, S. Margherita e Paganico. 1333. S. Gemignano di Moriano. 1389. In 4.° Quattro registri riuniti.
1333-1374	24	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. del Piviere di Segromigno. 1333-1334. Stiava. 1374. Migliano (s. a.). In 4.° Tre registri.
1333-1346	25	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. del Borgo di Camaiore (s. a.). Pieve di S. Macario. 1334. S. Stefano e S. Vincenzo di Verciano e Sorbano del Vescovo. 1333-1334. Bargecchia. 1346. In 4.° Quattro registri, il primo de' quali manchevole e senza titolo.
1334-1347	26	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di S. Pietro a Vico. 1334. Piviere di Sesto di Moriano. 1343. Bozzano. 1347. Pieve a Elici, Montigiano, Stiava, Conca e Bargecchia (s. a.). In 4.° Quattro registri, l' ultimo dei quali è composto di frammenti assai confusi ed incerti.
1333-1337	27	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. del Piviere di Vorno. 1333. Gualdo e Ricetri. 1333. Chiatri. 1337. Antraccoli, Tempagnano di Lunata, Picciorana e S. Vito (s. a.). In 4.° Quattro registri.

ESTIMO 1286-1336	28	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di S. Cassiano e S. Quirico di Moriano. 1336. Chiatri. 1286. In 4.° Due registri, il secondo in carta bambacina e guasto.
1333-1338	29	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Tofori. 1338. S. Gemignano di Moriano. 1333. Nocchi (s. a.). Domazzano. 1336. In 4.° Quattro registri.
1286-1348	30	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. del Ponte S. Pietro e S. Angelo in Campo. 1332. Piagge de' figli Cannelle. 1286. S. Bartolomeo di Vallebuia. 1335. Carraia, Mugnano e Toringo. 1332. Montigiano. 1348. Migliano. 1347. Gombitelli (s. a.). Villora e Castel Durante. 1345. In 4.° Otto registri riuniti.
1329	31	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Rontano. 1329. In 4.° Guasto nel basso. È un sunto del libro *Extimationum Comunis et hominum de Rontano etc. inceptarum sub anno Nat. Dom. Millesimo trecentesimo vigesimo nono etc. Die XV mensis Ianuarii*.
1335	32	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Tempagnano di Valdottavo. 1335. In 4.°
1335	33	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Parezzana. 1335. In 4.°
1333	34	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Vicopelago, Gattaiola e Pozzuolo. 1333 In 4.°
1333	35	*(Tit. est. e mod.)* Registro delle Misure della Pieve di Marlia e di S. Martino di Ducentola. 1333. In fogl. gr.
1333-1338	36	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di S. Michele in Colombaia, e Pieve di Compito. 1333-38. In fogl. gr.
1333	37	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di Massa Lunese. Sec. XIV. In fogl. gr. Frammenti riuniti.

ESTIMO 1333	38	*(Tit. est. e mod.)* Registro delle Misure della Pieve S. Paolo, Paganico ec. Sec. XIV.
		In fogl. gr. Sono frammenti di un libro della misurazione del **1333.**
1333-1368	39	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di Lammari, Castagnori ec. 1333-1368.
		In fogl. gr. Frammenti riuniti.
1333 (?)	40	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di Puoti, Bozzano, Bargecchia. 1333(?).
		In fogl. gr. Incompiuto.
1333	41	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di Antraccoli e Picciorana. 1333.
		In fogl. gr.
1338-1339	42	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di Massa Lunese ec. 1338-1339.
		In fogl. gr. Con alcune mancanze.
Sec. XIV.	43	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Massa Lunese ec. Sec. XIV.
		In fogl. gr. Con molte mancanze e guasti di carte. È il Campione dei conti estimali delle famiglie massesi, forse contemporaneamente scritto all' antecedente delle Misure, ma con postille posteriori.
1410-1412	44	*(Tit. est. e mod.)* Registro delle Misure di Cantignano, Coselli e Marlia. 1410-1412.
		Fogl. gr. Con difetti.
1333	45	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di S. Jacopo alla Tomba, S. Filipo, S. Cassiano, S. Pietro a Vico, SS. Annunziata ec. 1333.
		Fog. gr.
1338	46	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. della Cappella di Torre e Cerreto di Sotto. 1338.
		Fogl. gr.
1333	47	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di Colle, S. Giusto e S. Lorenzo di Massamacinaia, Ruota ec. 1333.
		Fogl. gr.
1333	48	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. del Piviere di S. Stefano. 1333.
		Fogl. gr.

ESTIMO 1333 (?)	49	*(Tit. est. e mod.)* Registro delle Misure del Piviere di Segromigno. 1333 (?). Fogl. gr.
1333	50	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di S. Martino di Pietrasanta, e Vicinie. 1333. Fogl. gr.
1334	51	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. del Piviere di Brancoli. 1334. Fogl. gr.
1397-1401	52	*(Tit. est. e mod.)* Estimo della Vicaria di Massa Lunese. 1397-1401. Fogl. gr. Ha un repertorio de' nomi scritto in pergamena. Dal lunghissimo titolo si ricava che questo libro contiene un nuovo Estimo di Massa, de' beni stabili, mobili, bestie e persone, ordinato nel **1397**, e compiuto, aperto e pubblicato il **1401**.
1332-1333	53	*(Tit. est. e mod.)* Registro delle Misure della Pieve a Elici ec. 1332-1333. Fogl. gr.
1333	54	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di Vecoli e Gugliano. 1333. Fogl. gr.
1333	55	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. di Massarosa, Fibbialla e Gualdo ec. 1333. Fogl. gr.
1333	56	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. de' Pivieri di Massa Pisana, Vicopelago e Lunata. 1333. Fogl. gr.
1333-1336	57	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. del Piviere d' Arliano, Partigliano, Fondagno, Valdottavo ec. 1333-1336. Fogl. gr. Due volumi riuniti.
1333-1334	58	*(Tit. est. e mod.)* Registro c. s. de' Pivieri di S. Pancrazio, e di Fiesso. 1333-1334. Fogl. gr. Due volumi riuniti.

ESTIMO 1333-1338	59	*(Tit. est. e mod.)* Registro delle Misure de' Pivieri di Massaciuccoli, Monsagrati, Vorno e Montignoso. 1333-1338. Fogl. gr. Quattro registri riuniti.
1334-1335	60	Liber denumptiarum et acusationum factarum de hominibus et personis comictentibus dolum seu fraudem in examinationibus de eis factis de terris et pro terris eis mensuratis, de redditibus et affictis, pensionibus aut livellis, quos et quas ex eis faciunt etc., et fideiussionum super ipsis denuntiis et accusationibus per eos propterea datarum, et etiam responsionum, oppositionum, processuum etc. Existente Maiore Officiale ad dictum officium dom. Blasio de' Quartaris de Parma, Maiore Sindaco luc. Comunis, et existentibus Notariis et officialibus etc. Ser Bonaiunta q. Lupori de Computo et me Pelegrino Ser Matthei Viviani, luc. civ. Sub A. N. D. MCCCXXXIIII etc., et MCCCXXXV etc. In 4.°
1335	61	Hic est liber omnium Comunium Sex Miliariorum et Suburbanorum, nec non singularium personarum ipsorum Comunium, combustorum et dannificatorum et captorum per inimicos ex incursu per eos facto per territoria et loca eorum, de mensibus Julii et Septembris anni proximi preteriti, que et qui propter danna et incendia que propterea pertulerunt, reducta et reducti sunt ad infrascriptas quantitates et summas eorum Extimi, per Magn. Dom. Petrum de' Rubeis Vicarium in Civitate lucana etc. Factus et compositus et ordinatus sub A. N. D. MCCCXXXV. In 4.°, c. 46.
1334-1336	«	Hic est liber Remunerationis facte per nobilem etc. Guillelmum Canaccii de Scannabiccis etc. de Extimo quorundam Comunium Sexmiliariorum et ipsorum Comunium singularium personarum, pro dannis eis illatis per inimicos de mensibus Iulii et Septembris A. N. D. MCCCXXXIIII. Compositus etc., et scriptus per Ser Stephanum Chelini de Sancta Cruce, notarium Cancellerie predicti Guillelmi de mensibus Februarii et Martii A. N. D. MCCCXXXVI. In 4.°, c. 54.
1336	«	L.r seu quaternus omnium Comunium et singularium personarum Sex Miliariorum Civitatis lucane combustorum et dapnificatorum in anno N. D. MCCCXXXVI etc. de mense Novembris, tam per gentes inimicorum dicte Civitatis luc., quam per gentes eiusdem. Factus et compositus tempore etc. Guillelmi Canaccii etc. Sub

ESTIMO

examine discretorum virorum Ser Federici Bindi de Montecatino, et Vanni Baractelle de Luca etc., spetialiter inventorum et deputatorum. Et scriptus per me Pacem Dini de Montecatino not. ad hec deputatum. Sub anno suprascripto de mense Decembris.

In 4.°, n. n.

I danni per i quali furono conceduti nel 1334 e 1336 gli sgravi sull' Estimo a diversi paesi della campagna lucchese, furono cagionati dalle invasioni dei Fiorentini, che mediante una continua ostilità volevano ridurre i Rossi di Parma, e poi, caduti questi, gli Scaligeri ad abbandonare loro il dominio della tribolata città. Nell' incursione dell' autunno 1336 le genti fiorentine erano capitanate da quello stesso Pietro de' Rossi, che due anni innanzi era stato tolto di signorìa, e che ora si vendicava usando le armi degli antichi nemici contro i suoi successori. In questa occasione vennero in mano di Firenze tutte le terre lucchesi di Valdinievole fino all' Altopascio; le quali rimasero poi a loro stabilmente per i Capitoli della pace, stipulati il 2 Dicembre fra gli Scaligeri ed i Veneziani. L' oste fiorentina in queste incursioni era giunta fino sotto le mura di Lucca, guastando e rubando parecchie terre delle Sei Miglia e de' Suburbani; benchè anche i soldati al servizio di Lucca avessero per parte loro fatto altrettanto; essendo amici e nemici d' accordo nel danneggiare gli innocenti. I nomi dei paesi rovinati si ricavano dall' ultimo de' tre registri descritti, e sono i seguenti (1).

Montuolo, S. Michele a Miate, S. Maria di Fagnano, Salissimo, S. Angelo in Campo, S. Matteo di Nave, Saltocchio, S. Brancazio, Ciciana, S. Ponziano e S. Concordio furono arsi del tutto dai nemici.

S. Gemignano fu arso tutto dai nemici, meno due case.

Palmatora arsa tutta dai medesimi, meno tre case.

Rognatico di Marlia, la Pieve di Marlia, S. Prospero, S. Renzio, S. Pier a Vico, S. Cassiano a Vico, S. Rolenzio o Lorenzo di Piccerano, S. Vito a Piccerano, e S. Andrea di Tempagnano furono arsi in parte nel Settembre, ed il residuo nel Novembre per opera de' nemici.

Lunata fu arsa in parte nel Settembre dai nemici; i nostri bruciarono il resto nel Novembre.

Castel Passerino e S. Giorgio a Parenzana furono arsi in parte dai nemici.

S. Donato a Carraia, Paganico e Capannori furono arsi interamente dai nostri.

S. Margherita, Tassignano, S. Michele, Antraccole e Pontetetto furono arsi in parte dai nostri.

Lammari fu arso nel Settembre dai nemici, restandovi salve 56 capanne.

S. Donato, S. Anna alle Piagge, S. Frediano d' Arsina, S. Concordio della Pieve di Torre e la Cappella di S. Lorenzo in detta Pieve furono arsi in parte dai nemici nel Settembre.

S. Alessio e S. Quirico in Monticello furono arsi del tutto dai nemici nel mese di Settembre, i quali distrussero anche il ponte sul Serchio che ha nome da quest' ultimo paese.

---

(1) Su questa guerra sono a leggersi le annotazioni ai *Bandi Lucchesi* tante volte allegati.

ESTIMO 1333-1372	62	*Tit. est. e mod.)* Misure di Terreni della Pieve a Elici e di Conca. 1372. S. Pancrazio. 1333. Saltocchio. 1333 (?). Matraia 1334. In 4.° Cinque registri riuniti di bozze.
1389	63	*(Tit. est. e mod.)* Misure c. s. del Piviere di Sesto di Moriano. 1389. In 4.°
Sec. XIV.	64	*(Tit. est. e mod.)* Misure c. s. del Piviere di Compito. Sec. XIV. In 4.°, c. 1042. Non vi abbiamo trovato indicazione di anni; ma apparisce scritto sulla fine del trecento. In margine vi sono figure descrittive mediante perimetri, che non vedemmo in nissuno dei libri fin qui indicati.
1389	65	*(Tit. est. e mod.)* Misure c. s. de' Comuni Suburbani. 1389. In 4.°, c. 611.
1389	66	*(Tit. est. e mod.)* Misure c. s. del Piviere di Massaciuccoli. 1389. In 4.°, con tre numerazioni diverse, cioè; CC. di Balbano, Quiesa e Chiatri, c. 276. C. di Massaciuccoli, c. 78. Terre di Franchigia non date nè attribuite fin qui a nessun Comune, c. 17.
Sec. XIV.	67	*(Tit. est. e mod.)* Misure c. s. di S. Andrea di Saltocchio e della Pieve di S. Pancrazio. Sec. XIV. Pedona, Mommio e Corsanico. 1394. In 4.° Sono tre registri.
1320-1374	68	*(Tit. est. e mod.)* Misure c. s. di Capannori. 1335. Bargecchia. 1320. Bargecchia. 1348. Conca. 1374. Bargecchia. 1374. In 4.° Cinque registri riuniti.
1374-1396	69	*(Tit. est. e mod.)* Misure c. s. di Nozzano. 1396. Torcigliano, Gomitelli, Migliano, Puosi e Valpromaro. 1374. In 4.° Due registri. Le Misure di Nozzano sono il primo libro che s' incontri in questa serie scritto in volgare.
Sec. XIV.	70	*(Tit. est. e mod.)* Misure c. s. di Pontemazzori. Sec. XIV. Pieve a Elici, Montramito, Schiava e Bargecchia. 1394. In 4.° Due registri.

ESTIMO Sec. XIV.	71	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Camaiore e suo Distretto ec. Sec. XIV. In 4.° Quattro registri riuniti, contenenti; Estimo del Borgo di Camaiore. **1346**. Id. di Galleno, Voligno e Pruni, e di Farneta di Pietrasanta. Sec. XIV. Id. di Terrinca, Livigliano, e Ratignano. **1376**. Id. de' beni posseduti da' cittadini lucchesi e forensi in Camaiore. **1345**.
1372-1394	72	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Camaiore e suo Distretto. Sec. XIV. In 4.° Tre registri, contenenti; Estimo del C. di Camaiore. **1394**. Id. della Pieve di Camaiore. **1372**. Id. di Nocchi, Puosi e Milliano. **1374**.
1374	73	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Camaiore e suo Distretto. 1374. In 4.° Contiene le dichiarazioni *(defensiones)* degli estimati dei Sesti di Camaiore, cioè S. Vincenzo, Sesto Genovese, Sesto Lucchese, S. Martino, S. Pietro e S. Michele; e di quelli delle Vicinìe di Gello, Casoli, Vado, Lombrici, Sommonte, della Pieve di Camaiore, e del Comune di Bozzano.
1394-1396	74	*(Tit. est. e mod.)* Estimo della Vicaria di Camaiore. 1394-1396. In 4.°, scritto fino a carte **375**. Contiene i CC. di Pontemazzori, Nocchi, Conca e Pieve di Camaiore.
Sec. XIV.	75	*(Tit. est. e mod.)* Estimo della Vicaria di Camaiore. Sec. XIV. In 4.°, Contenente i seguenti registri riuniti: Bozze dell'Estimo di Bargecchia, Pedona, Schiava, Corsanico, Montignoso e Pieve a Elici. Sec. XIV. Estimo di Montemagno, Valpromaro, Migliano, Gomitelli, Puosi, e Torcigliano. **1394-1396**. Libro de' beni posseduti nel borgo di Camaiore e suo territorio dai cittadini lucchesi, dalle chiese e dai forensi. **1346**. Estimo della Pieve di Camaiore, divisa nei suoi Quarti di Marniana, Salapreti, Sondori e Peralli. **1348**. Id. del borgo di Camaiore, diviso nei suoi sei Sesti, e nella e sue nove Vicinie, che sono Montemorli, Vado, Lombrici, Gello, Sterpe, Metato, Sommonte o Summonte, Villanuova e Casoli. **1347**.
1339-1348	76	*(Tit. est. e mod.)* Estimi di Montemagno. 1346. Montignoso. 1339. Torcigliano. 1347. Conca. 1346. Valpromaio. 1347-1348. In 4.° Sei registri riuniti, essendovi due copie dello stesso Estimo di Montemagno.
Sec. XIV-XVI	77	*(Tit. est. e mod.)* Estimi di Pedona e Mommio. 1347-1348. In 4.°

ESTIMO		
		Oltre gli Estimi di Pedona e Mommio degli anni **1347-1348**, stanno in questo volume frammenti di altri Estimi del trecento relativi agli stessi paesi; ed in fine un libro di misure di Pedona del secolo XVI, alquanto danneggiato dall' umidità.
1346-1348	78	*(Tit. est. e mod.)* Estimo della Pieve a Elici. 1346-1348. In 4.° Sono due registri riuniti relativi allo stesso Estimo, essendo però il secondo lo sbozzo o la selva su cui fu poi compilato il primo.
1346-1374	79	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Corsanico. 1346-1374. In 4.° Sono compilazioni diverse fatte nei due anni indicati.
Sec. XIV.	80	*(Tit. est. e mod.)* Misure delle Vicinie di Camaiore, prime bozze. Sec. XIV. In 4.° Frammento.
1343	81	Infrascripti sunt homines et persone Comunis Palmatore Plebatus Sancti Prancatii, eiusque Districtus et aliorum habentium terras, possessiones et bona in Comuni predicto etc. Sub anno MCCCXLIII etc. In 4.°, c. **21**.
1346-1347	82	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Puosi e Gombitelli. 1346-1347. In 4.°, n. n.
1346	83	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Valpromaro. 1346. In 4.°, n. n.
1346	84	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Borgo e Vicinanze di Camaiore e della Pieve di Camaiore. 1346. In 4.° Due registri di c. **600** e **250**.
1347	85	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Schiava. 1347. In 4.°
1346-1372	86	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Mommio. 1346-1372. In 4.° Due registri contenenti diverse compilazioni degli anni **1346** e **1372**, il secondo incompiuto.

ESTIMO 1374	87	*(Tit. est. e mod.)* Estimo e Misure della Pieve di Camaiore, Nocchi, Pontemazzori e Montemagno. 1374. In 4.°
Sec. XIV-XV	88	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Torcigliano, Nocchi, Monteggiori e Camaiore. Sec. XIV-XV. In 4.° Eccettuato l'Estimo di Nocchi del **1346**, gli altri sono registri più o meno incompiuti. Fra questi vi è un Estimo di Torcigliano, di cui per mancanza del titolo non si ricava l'anno, ma che mostra dalla scrittura di appartenere ai tempi di Castruccio.
Sec. XV.	89	*(Tit. est. e mod.)* Frammenti di Misure della Vicaria di Camaiore, e della Pieve S. Stefano. Sec. XV. In 4.° Sono frammenti di Misure de' tempi di P. Guinigi.
1377	90-92	*(Tit. est. e mod.)* Estimo e Misure di Pietrasanta ec. 1377. In 4.° Volumi tre. Sono così divisi; *Rugha Mastra di Sopra — Rugha di Sopra dalla Piazza in giù — Rugha Mastra di sotto.*
1377	93	*(Tit. est. e mod.)* Estimo c. s. di Serravezza e Cerreto. 1377. In 4.°
1377	94	*(Tit. est. e mod.)* Estimo c. s. della Cappella di Pietrasanta. 1377. Valico di Sotto. 1384. Castelvecchio. 1389-1412. In 4.° Più registri riuniti.
1386	95	MC(CCLXXXVI). Extimum factum in Comuni Massagrogie terrarum lucani Capituli per Michelem q. Ser Arrigi de Sartoriis Notarium lucanum civem, de mense Februarii anni suprascripti MCCCLXXXVI, specialiter electum et deputatum per dominos Canonicos lucani Comunis etc. prout continetur manus Ser Antoni Ser Iacopi Nicolay de Luca Notarii, et scriptum manus dicti Ser Antoni etc. In 4.°
Sec. XIV.	96	*(Tit. est. e mod.)*. Estimo della Vicaria di Pietrasanta. Sec. XIV. In 4.° Due registri. Il primo è l'Estimo (forse del **1377**) dei Comuni dipendenti dalla Vicaria di Pietrasanta, cioè Montignoso, Cappella, Ratignano, Galleno, Terrinca e Leviglia-

ESTIMO		
		no, Voligno e Pruno, Cardoso e Farneta, Stazzema, Mezzana, Farnocchia, Vegghiatoia, e Pietrasanta. Il secondo è un frammento d' altro Estimo di Montignoso, più antico.
Sec. XIV.	97	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Montigiano, Pieve a Elici, Corsanico, e Bozzano. Sec. XIV.
		In 4.° Riunione di registri incompiuti e frammenti di vari anni del Sec. XIV.
1346-1348	98	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Torcigliano. 1346-1348.
		In 4.°, c. 50.
Sec. XIV.	99	*(Tit. est. e mod.)* Frammenti di Misure di Montemagno, Pedona, Camaiore e Mommio. Sec. XIV.
		In 4.°
Sec. XIV.	100	*(Tit. est. e mod.)* Frammenti c. s. del Piviere di Moriano, di Carignano e Paganico — Estimo di Villa a Roggio. 1392.
		In 4.° Sono frammenti, salvo l' Estimo di Villa a Roggio, ch' è intero.
Sec. XIV.	101	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Nozzano, Balbano, Castiglioncello, Cotone, S. Angelo in Campo, Piazzano, Pieve S. Stefano, Guindolfo, S. Alessio, Monte S. Quirico. Sec. XIV.
		In 4.° Frammenti di più anni del Secolo XIV.
Sec. XIV.	102	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Piviere di Monsagrati. Sec. XIV.
		In 4.° Frammenti di più libri.
Sec. XIV.	103	*(Tit. est. e mod.)* Misure di S. Pietro d' Ottavo, Sesto di Moriano, Aquilea, S. Concordio di Sesto, Montecatino e Cappella, Ruchi, S. Colombano. Sec. XIV.
		In 4.° Riunione di libri incompiuti e frammenti, per lo più delle Misure del tempo del Re Giovanni e de' Rossi.
1371	104	*(Tit. est. e mod.)* Censimento dei beni affittati da' Lucchesi e da altri nella Vicaria di Camaiore. 1371.
		In 4.° È la riunione dei quaderni delle denunzie dei diversi Comuni della Vicaria.
Sec. XIV.	105	*(Tit. est. e mod.)* Misure della Vicaria di Massa Lunese. Sec. XIV.
		In 4.° Riunione di più frammenti, in gran parte guasti dall' umidità antica, di Misure della Vicaria suddetta, fatte attorno al 1335.

ESTIMO 1376	106	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Stazzema, Pomezzana, Farnocchia, Vegghiatoia, Val di Castello e Pietrasanta. Sec. XIV. In 4.° In parte guasto e manchevole.
1412	107	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Piviere di S. Stefano. 1412. In fogl. gr. Numerazione da carte 6 a 690, mancando le prime. Molte consunte dall' uso, furono rattoppate e risarcite; e così è generale di tutti i libri delle misure di questi anni. È il primo volume del Campione delle Misure riformate a tempo di Paolo Guinigi, e contiene le descrizioni dei paesi e luoghi seguenti; Carignano, Busdagno, Castagnori, Forci, corpo della Pieve S. Stefano, Greco, Mutigliano e S. Martino in Vignale.
1412	108	*(Tit. est e mod.)* Misure del Piviere di S. Pancrazio. 1412. In fogl. gr., c. 442. Contiene; la Pieve di S. Pancrazio, Ciciana, Saltocchio, Matraia, Palmatora.
1411	109	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Piviere di Torre. 1411. In fogl. gr., c. 2-410, mancando la prima. Ha un repertorio alfabetico staccato. Contiene; Arsina, Cappella di S. Lorenzo, Montecatinello, Gugliano, Pieve di Torre, Quercia, Torre di Sotto, Pieve di Torre, Cerreto.
1412	110	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Piviere di Lunata. 1412. In fogl. gr., c. 3-406. Contiene; Capannori, Pieve di Lunata, S. Lorenzo a Picciorano, Antraccoli, Tempagnano. In questo volume, come in altri relativi ai paesi posti in gran parte nella pianura, si trovano in margine le figure geometriche delle terre descritte, colle indicazioni delle misure; qual corredo suol mancare nei libri spettanti a paesi di colle e di monte, i cui possessi hanno ordinariamente dei confini naturali o più facilmente reperibili colle descrizioni verbali.
1413	111	*(Tit. est. e mod.)* Misure della Pieve di Monsagrati. 1413. In fogl. gr., c. 1-358. Contiene; Castello della Pieve di Monsagrati, Casciano, Loppeglia, Vetriano, Batone, Scilivano, Fiano, Alpi di Fiano e Loppeglia, Frenello, Torcigliano, S. Martino in Freddana, S. Reparata di Sanzano, Bozzano del corpo della Pieve di Monsagrati, S. Michele ai Colli, Fibbiano.
1412	112	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Piviere di Arliano. 1412. In fogl. gr., c. 484. Con repertorio alfabetico staccato. Contiene; Pieve d' Arliano, Maggiano, Compignano, Farneta, Stabbiano, Nozzano, S. Maria a Colle, Castiglioncello, Formentale.

ESTIMO 1412	113	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Piviere di Compito. 1412. In fogl. gr., c. 710. I rattoppi ed i guasti delle carte sono grandissimi in questo volume, che oltre il grande uso che lo ha logorato, mostra di aver sofferto in antico per l' umidità. Contiene; Castelvecchio, Ruota, Borgo S. Agostino, corpo della Pieve di Compito, S. Frediano, S. Michele a Colombaio, S. Pietro a Forcone, S. Maria di Ripa, S. Colombano, S. Andrea di Compito, Castel Durante, Comune de' Colli, Colle, Palaia, S. Giusto, Pietragallo, Villora, S. Lorenzo di Massa Macinaia, Colognora.
1412	114	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Piviere di S. Gennaro e delle Comunità riunite a Valdottavo. 1412. In fogl. gr. Due registri riuniti, il primo di c. 224, l' altro di c. 364. Il Piviere di S. Gennaro contiene; la Pieve di S. Gennaro, Petrognano, S. Maria di Tofori e Borgonuovo. I Comuni riuniti di Valdottavo sono; S. Pietro d' Ottavo, S. Giusto di Partigliano, Fondagno, Tempagnano e Domazzano.
1411-1412	115	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Piviere di Segromigno. 1411-1412. In fogl. gr., c. 600. Contiene; S. Lorenzo del corpo di Segromigno, S. Colombano, Camigliano, S. Andrea a Caprile, S. Pietro a Marcigliano, S. Quirico a Petroio, S. Frediano di Valgiano, Gragnano, Campi di Ruchi.
1412	116	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Piviere di S. Paolo. 1412. In fogl. gr., c. 3-392, con molte carte guastate e rattoppate. Ha un repertorio alfabetico staccato. Contiene; il corpo della Pieve di S. Paolo, Toringo, Parezzana, Paganico, Mugnano, S. Margarita, Tassignano, Carraia.
1411-1412	117	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Piviere di S. Macario e Comune di Marlia. 1411-1412. In fogl. gr. Due registri riuniti. Le Misure di S. Macario hanno c. 390; quelle di Marlia corrono da c. 10 a 204, con gravi guasti, avendo però il corredo di un repertorio staccato. Il Piviere di S. Macario comprende; il corpo della Pieve, S. Maria a Vaccoli e Piazzano.
1411	118	*(Tit. est. e mod.)* Misure dei Pivieri di Massa Pisana e di Massaciuccoli. 1411. In fogl. gr. Due registri, il primo c. 223, il secondo c. 220. Il Piviere di Massa Pisana comprende; il corpo della Pieve, S Lorenzo di Vaccoli, S. Maria Ley-iudicis, S. Ambrogio, S. Michele a Scheto, S. Bartolomeo a Gello, S. Giovanni a Scheto. Il Piviere di Massaciuccoli comprende; il corpo della Pieve, Balbano, Quiesa e Chiatri.

ESTIMO		
1411	119	*(Tit. est. e mod.)* Misure dei Pivieri di Brancoli e di Fiesso. 1411. In fogl. gr. Due registri; il primo c. 196, l' altro c. 326, ambedue con un repertorio staccato. Il Piviere di Brancoli contiene; S. Maria in Piazza, Ombreglio, Gignano, S. Ilario, S. Giusto, S. Lorenzo di Corte, Deccio, Tramonte, corpo della Pieve e S. Andrea di Croce. Il Piviere di Fiesso o Montuolo; contiene S. Masseo di Nave, Meati, Fagnano, Cerasomma e Montuolo.
1411	120	*(Tit. est. e mod.)* Misure della Pieve di Lammari e dei CC. di S. Gemignano, S. Concordio di Moriano, Mammoli e Mastiano. 1411. In fogl. gr. Due registri, il primo da c. 6 a 204, il secondo da c. 3 a 197, con molte carte guaste e strappate. Il primo, che comprende la Pieve di Lammari, è munito di un repertorio staccato.
1411	121	*(Tit. est. e mod.)* Misure dei Pivieri di Vorno e Vicopelago, e delle Contrade Suburbane. 1411. Fogl. gr. Tre registri di c. 4-147, 1-99, 4-184, coi soliti guasti e rattoppamenti. Il Piviere di Vicopelago ha repertorio staccato. Il Piviere di Vorno contiene; il corpo della Pieve, Cantignano e Coselli; quello di Vicopelago, il corpo della Pieve, Pozzuolo e Gattaiola. Le Contrade sono; S. Anna, S. Donato, S. Ponziano, S. Pietro Maggiore, Via Mezzana, S. Colombano e S. Concordio.
1411	122	*(Tit. est. e mod.)* Misure del Ponte S. Pietro, S. Angelo, Salissimo, Montesanquirico, S. Alessio. 1411. In fogl. gr. di c. 425.
1411	123	*(Tit. est. e mod.)* Misure di S. Vito a Picciorana, S. Cassiano e S. Piero a Vico, S. Cassiano e S. Pietro di Guamo, Pontetetto, S. Stefano e S. Vincenzo a Verciano, Sorbano del Giudice e Sorbano del Vescovo. 1411. In fogl. gr. Tre registri riuniti di c. 3-138, 1-132, 1-175.
1412	124	*(Tit. est. e mod.)* Misure di S. Bartolomeo in Silice, S. Iacopo alla Tomba, Pulìa, S. Filippo, Annunziata, Acqua Calda. In fogl. gr. Due registri di c. 121 e 88.
1407	125	Hic est liber Extimi Comunis Montistignosi Vicarie Petresancte etc., in se continens personas extimatas et res mobiles et immobiles cuiuscunque persone dicti Comunis et Universitatis eius etc. Anno Nativitatis Domini MCCCCVII. In 4.° c. 103.

ESTIMO 1407	126	Hic est liber Extimi Comunis Petresancte luc. Districtus, continens personas et res mobiles et immobiles etc. Anno Nativitatis Domini MCCCCVII etc. In fogl., c. 217.
1407	127	Hic est liber Extimi Comunis Farnete et Cardosi Vicarie Petresancte etc. Anno Nativitatis Domini MCCCCVII etc. In 4.°, c. 9.
1407	128	Hic est liber Extimi Comunis Ratignani Vicarie Petresancte. Anno Nativitatis Domini MCCCCVII etc. In 4.°, c. 19.
1407	129	Hic est liber Extimi Comunis Farnochie Vicarie Petresancte. Anno Nativitatis Domini MCCCCVII etc. In 4.°, c. 27.
1407	130	Hic est liber Extimi Comunis Capelle Vicarie Petresancte. Anno Nativitatis Domini MCCCCVII. In 4.°, c. 27.
1407	131	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Pietrasanta ec. 1407. In 4.° Più quaderni con diverse numerazioni, contenenti gli Estimi di Villa Curiceta, Vegliatoia, Livigliano, Pomezzana e Galleno.
1377-1407	132	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Pietrasanta ec. MCCCCVII ec. In 4.° Più quaderni con diverse numerazioni. Contiene gli Estimi di Volligno e Pruno, Terrinca, le due Rughe di Sotto di Pietrasanta, e Stazzema, tutti del 1407; e Pietrasanta, *Rugha di sopra dalla Piazza in su*, del 1377.
Sec. XV.	133	*(Tit. est. e mod.)* Estimo della Pieve a Fosciana. Sec. XV. In 4.°, c. 51.
Sec. XV.	134	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Camaiore (Vicinanze). Sec. XV. In 4.°, con più numerazioni. Contiene; Casoli, Lombrici, Gello e Vado.
1410	135	*(Tit. est. e mod.)* Estimo della Vicaria superiore di Camaiore. 1410. In 4.° Due Registri di c. 709 e 623.

ESTIMO		Comprendono; Nocchi, Torcigliano, Gomitelli, Puosi, Migliano e Valpromaio, Pieve di Camaiore, Pontemazzori, Montemagno.
1410-1411	136	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Corsanico e Mommio. 1410-1411. In 4.° Volume acefalo, corrente da c. 104 a 1155.
1410-1411	137	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Bozzano. 1410-1411. In 4.° Grosso registro di circa 1000 carte, ma che dal mezzo in giù è del tutto illeggibile e guasto per antica umidità.
1410-1411	138	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Camaiore e sue Vicinanze. 1410-1411. In 4.°, c. 940.
1392-1443	139	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Castiglione di Garfagnana. 1443. In fogl. gr. di c. 74, colle due prime stracciate. Vi è aggiunto un quadernetto del sec. XVI, contenente l' estratto di altro Estimo di Castiglione del 1392.
Sec. XIV.	140	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Massa Lunese. Sec. XIV. In fogl. gr. Acefalo e in gran parte guasto.
1383-1581	141-182	*(Tit. est. e mod.)* Estimo delle Sei Miglia. Contabilità. 1383-1581. In fogl. e in 4.°, volumi 42, alcuni de' quali composti di più registri. La maggior parte di questi libri contiene i nomi degli Estimati secondo i Comuni cui appartenevano, le somme del loro Estimo, e di ciò che dovevano pagare alla Camera lucchese, sì per titolo d' Estimo propriamente detto, come per altre tasse, cioè Salari agli ufficiali, al Bargello ec. Altri pochi si riferiscono alle tasse che i contadini pagavano, sempre a ragione d' Estimo, per lavori, strade ec., anche mediante opere e vetture ec.
Sec. XIV-XVI.	183-186	*(Tit. est. e mod.)* Estimo delle Sei Miglia. Indici e Frammenti. Secoli XIV-XVI. In 4.° Quattro volumi di più registri o frammenti di registri.
Sec. XIII-XV.	187	*(Tit. est. e mod.)* Estimo. Frammenti vari. Sec. XIII-XV. Busta contenente frammenti e fogli staccati, in fogl. e in 4.°
1469-1470	188	*(Tit. est. e mod.)* Ordini per l' Estimo delle Sei Miglia. 1469-1470. In 4.° Quaderno di poche carte n. n.

ESTIMO 1508-1535	189	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Camaiore. 1508-1535. In 4.° Grosso volume che contiene; L' Estimo e le Misure delle terre possedute da persone particolari e luoghi pii del Comune di Camaiore, fatto da Iacopo Domenichini misuratore, **1535.** Le Misure dei Beni Comunali di Camaiore, per lo stesso, anno **1535.** Date o portate originali degli estimati e possidenti della Vicaria di Camaiore, **1508.**
1534-1587	190	*(Tit. est. e mod.)* Estimo di Palleroso. 1534-1587. In 4.° Due registri contenenti due diverse compilazioni del **1534** e **1587.**
1520	191	Estimo del Comune di Casoli di Valdilima del 1520. In 4.°, c. 22.
1549	192	MDXXXXVIIII. Libro di Tasse e d' Estimo del Castello di Camaiore, di dove s' è novamente fatto il libbro del Camarlingo, acciò si possi vedere quello che in questo tempo si paga e gitta la entrata ec. In 4.°, c. 85. Da questo libro si ricava che i nomi delle Vicinanze di Camaiore non corrispondevano nel Sec. XVI a quelli del Sec. XIV (v. sopra n.° **75**), essendone scomparsi alcuni ed altri nuovi sopravvenuti. Nel **1549** si descrivevano così; Intorno a Camaiore, Vado, Gello e Lombrici, Pedona, Casoli, Metato, Salmonte (in antico Somonte) e Greppo Lungo. I Sesti, ossia le divisioni della terra murata, erano gli stessi che nel sec. XIV (vedi sopra n.° **73**).
1549	193	In Dei Nomine etc. Die secunda Septembris 1549. Bona Comunis Arsinæ. In 4.°, n. n. Bozza.
1533-1578	194	1578. Estimo del Comune della Pieve a Ilici fatto e ritratto segondo la forma del libro dell' Estimo della Vicharia di Chamaiore, fatto detto Estimo l' anno 1533, chome in quello appare. In 4.°, c. 35.
Sec. XVI.	195	*(Tit. est. e mod.)* Misure di Casoli e S. Pietro a Marcigliano. Secolo XVI. In 4.° Più quaderni e frammenti.
Sec. XVI.	196	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. Loppeglia, Frenello, Matraia, Saltocchio e Ciciana. Sec. XVI. In fogl. gr. Quattro registri riuniti. Cioè; Loppeglia, misurata da Giuseppe Civitali, Sec. XVI. Frenello, misurato da Gio. Battista Boccella, Sec. XVI. Matraia, misurata da prete Piero Della Lena

ESTIMO		
		de' Bagni, 1550. Saltocchio e Ciciana, misurati dal predetto Civitali e da Olivo Domenichini, 1550. Ciciana e Loppeglia hanno repertori staccati. Questi libri, come la maggior parte degli altri di Misure del 500, hanno in margine le figure geometriche dei diversi possessi.
1549-1550	197	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. Domazzano, Tempagnano di Valdottavo e Marlia. Sec. XVI. In fogl. gr. Tre registri riuniti, con due repertori staccati. Sono le Misure di Domazzano e di Tempagnano, eseguite dai suddetti Civitali e Domenichini nel 1549; di S. Martino di Marlia, per Iacopo Luporini, circa 1550; di S. Donnino di Marlia, per Agostino Pergola, 1550.
1549-1550	198	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di S. Lorenzo di Domazzano, Partigliano, Fondagno, Gugliano, S. Martino in Freddana. 1549-1550. In fogl. gr. Quattro registri con tre repertori staccati. Cioè; Domazzano e Partigliano, misurati per Gio. Battista Boccella e Ser Benedetto Casoli, 1550; Fondagno, misurato da Prete Piero della Lena, 1549; Gugliano, per gli anzidetti Boccella e Casoli; S. Martino in Freddana, per Agostino Pergola, 1550.
1547-1550	199	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. Piviere di Brancoli, S. Anna, Sorbano del Giudice e del Vescovo. 1547-1550. In fogl. gr. Quattro registri riuniti con due repertori staccati. Contengono; S. Lorenzo e S. Giusto di Brancoli, misurati da Olivo Domenichini, 1550; Piazza di Brancoli, dal solito Prete Piero, 1550; S. Anna Contrada, misurata da Agostino Pergola e Domenico Santucci, 1547; i due Sorbani del Giudice e del Vescovo, per Gio. Battista Boccella, circa 1550; Gignano, Tramonte e Deccio di Brancoli, misure del Pergola, circa detto anno.
1548-1549	200	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. S. Giorgio e S. Lorenzo di Orbicciano, Cappella, Quercia e Cerreto di Torre. 1548-1549. In fogl. gr. Due registri coi respettivi repertori staccati. S. Giorgio e S. Lorenzo furono misurati da Prete Piero nel 1548; la Cappella, Quercia e Cerreto, dal Pergola nel 1549.
Sec. XVI.	201	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Batone, Fiano, Castello e Antigiana, Montecatinello, Torre, S. Alessio, Monte S. Quirico e Vallebuia. Sec. XVI. In fog. gr. Tre registri riuniti coi loro repertori staccati. Comprendono; Batone, Fiano, Castello e Antigiano, misurati dal Pergola; Montecatinello, Torre di Sopra e di Sotto, senza nome degli agrimensori; S. Alessio e Vallebuia misurati da Prete Piero, tutti circa del 1550.

ESTIMO

1548-1550 — **202** — *(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Valdottavo, Mammoli, Mastiano, S. Ilario, la Pieve e Ombreglio di Brancoli. 1548-1550.

In fogl. gr. Cinque registri riuniti, con quattro repertori staccati.

Cioè; San Pier d' Ottavo, misurato da Prete Piero nel **1550**; Mammoli, dal Pergola, **1548**; Mastiano, dal Civitali, circa il **1550**; S. Ilario e Pieve di Brancoli, da esso Civitali e dal Domenichini, nel **1550**; Ombreglio, da Prete Meo da Carignano, circa lo stesso anno.

1548-1550 — **203** — *(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Casciana, Fibbiano Montanino, S. Concordio di Moriano, Arsina, Scilivano, Sansano, Bozzanello, S. Michele in Colle e Torcigliano. 1548-1550.

In fogl. gr. Tre registri co' respettivi repertori staccati.

Cioè; Casciana e Fibbiano Montanino, misure di Gio. Battista Boccella, circa al **1550**; S. Concordio di Moriano, dello stesso Boccella, **1548**; Scilivano, Sansano, Bozzano, S. Michele in Colle e Torcigliano, misurate dal Boccella nell' anno medesimo.

1547-1550 — **204** — *(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di S. Pancrazio, Palmata e S. Gemignano. 1547-1550.

In fogl. gr. Due registri riuniti coi loro repertori.

S. Pancrazio e Palmata non portano nè l' anno nè il nome dell' agrimensore; appartengono però senza dubbio alla misurazione ordinata nel **1546**. Le misure di S. Gemignano sono dell' anno **1548** e di Prete Piero.

Questo volume fu presentato nel Pubblico Archivio il 3 Ottobre **1734**, da un sacerdote che era stato invitato a farne la consegna, come da una nota in testa al volume medesimo.

1515-1547 — **205** — *(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Ponte S. Pietro, S. Angelo in Campo, S. Anna, S. Donato, S. Maria a Colle, S. Pietro, S. Colombano, S. Ponziano, S. Jacopo, S. Bartolomeo in Silice, S. Filippo, Pulìa, Acqua Calda. 1515-1547.

In 4.° Sei registri riuniti.

Cioè; Ponte S. Pietro, S. Donato, S. Ponziano, S. Anna, misure fatte dal **1515** al **1517**; S. Pier Maggiore, S. Colombano e S. Ponziano, misure di Agostino Pergola, **1546-1547**; S. Iacopo alla Tomba, S. Bartolomeo in Silice, S. Filippo, Pulìa, Acqua Calda misurate da Prete Piero e da Andrea de' Santi da Pontetetto nel **1547**; misure di S. Maria a Colle, del **1517** senza nome d' agrimensore; Acqua Calda e Ponte S. Pietro, misure del Pergola, anno **1547**.

Sec. XVI. — **206** — *(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di S. Stefano e S. Vincenzo a Verciano, Montuolo, Cerasomma, Pontetetto, e S. Concordio Contrada. Sec. XVI.

In 4.° Sei registri riuniti.

Cioè; S. Stefano e S. Vincenzo a Verciano, misurati dal Boccella, **1546-1547**; Montuolo, misurato da Filippo Lippi di Diecimo, Sec. XVI; Cerasomma, senza

ESTIMO		
		nome dell' agrimensore, Sec. XVI; Pontetetto, da Pier Della Lena e Andrea q. Gregorii Santi di Pontetetto agrimensori, 1547; S. Concordio, da Prete Piero, 1547.
1547-1561	207	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Compito, S. Casciano a Vico, S. Angelo in Campo, Camaiore e S. Pietro a Vico. 1547-1561. In 4.° Sette registri riuniti. Cioè; Misure dei beni comunali del Piviero di Compito, per Agostino Pergola, 1561; S. Casciano a Vico, per Gio. Battista Boccella, circa il 1550; S. Angelo in Campo, per Giuseppe Civitali; Beni del Comune di Lucca e dei Comuni della Val di Compito, goduti dai particolari a causa della bonificazione, e per ordine dell' Offizio sopra la medesima, misurati da Agnello di Maestro Tomeo scarpellino e da Gio. Ghivizzani pubblici agrimensori del 1561; Beni Comunali del Comune di Camaiore, descritti da Gio. Parpaglioni, Sec. XVI; S. Pietro a Vico, misurato da Iacopo Luporini di Lucca agrimensore, nel 1547.
1515-1547	208	*(Tit. est. e mod.)* Misure ec. di Tempagnano di Lunata, S. Vito, Capannori, Antraccoli, S. Donato e Salissimo. 1515-1547. In 4.° Quattro registri riuniti. Cioè; Misure di Tempagnano di Lunata, fatte da Iacopo Del Zoppo e Giuseppe Cagnoli, 1515; di S. Vito a Picciorana, da Prete Michelangelo da Villa e Domenico Santucci, 1546; di Capannori, dal suddetto Cagnoli e Michelangelo Landucci, 1520; di Antraccoli, probabilmente dagli anzidetti agrimensori e nello stesso anno; S. Donato, da Giuseppe Civitali e da Gio. Dalle Monache, 1547; Salissimo, da Ser Antonio delle Torri notaro ed agrimensore, nello stesso anno.
1654-1783	209-212	*(Tit. est. e mod.)* Estimo delle Sei Miglia. Manuali. 1654-1783. In 4.° 21 registri in 4 volumi.
1766-1785	213	*(Tit. est.)* Campione per l' Estimo del Distretto delle Sei Miglia. Pivieri di Brancoli, Compito, Lunata, S. Macario, Marlia, S. Pancrazio, S. Paolo, Segromigno (in parte) e Vorno. 1766-1785. In fogl. gr., pag. 1760. Contiene postille di sgravi e volture fino al 1785.
1766-1785	214	*(Tit. est.)* Campione per l' Estimo c. s. Pivieri d' Arliano, S. Gennaro, Lammari, Massaciuccoli, Massa Pisana, Monsagrati, Montuolo, Segromigno (in parte), S. Stefano, Torre, Valdottavo e Vicopelago. 1766-1785. In fogl. gr., pag. 1745.

ESTIMO

1782-1801 — **215** — *(Tit. est.)* Campione per l' Estimo delle Comunità Suburbane ec. 1782-1801.

In fogl. gr., pag. **962**. Ha postille fino al **1801**.

I Suburbani di Lucca erano allora; S. Piero a Vico, S. Cassiano a Vico, Arancio, Annunziata, Pulla, S. Iacopo alla Tomba, S. Marco, S. Vito, S. Filipo, S. Casciano a Guamo, S. Piero a Guamo, S. Concordio Contrada, S. Vincenzo a Verciano, S. Stefano a Verciano, Contrada di S. Pier Maggiore, S. Colombano Contrada, S. Lorenzo a Sorbano, Sorbano del Giudice, S. Alessio, S. Donato, Vallebuia, Salissimo, Ponte S. Pietro, S. Ponziano Contrada, Monte S. Quirico, S. Angelo e S. Anna.

1782-1801 — **216** — *(Tit. est.)* I. Campione per l' Estimo del Distretto. Pivieri di Brancoli, Lunata, Marlia, Segromigno, S. Stefano, Vicopelago, Vorno. 1782-1801.

In fogl. gr., pag. **1330**.

1782-1801 — **217** — *(Tit. est.)* II. Campione per l' Estimo del Distretto. Pivieri di Arliano, Lammari, S. Macario, Massaciuccoli, Monsagrati, S. Pancrazio, S. Paolo, Torre. 1782-1801.

In fogl. gr., pag. **1336**.

1782-1801 — **218** — *(Tit. est.)* III. Campione per l' Estimo del Distretto. Pivieri di Compito, S. Gennaro, Massa Pisana, Montuolo, Valdottavo. 1782-1801.

In fogl. gr., pag. **1338**.

1782 — **219** — A dì 23 Maggio 1782. Libro per la riforma dell' Estimo di Compito ec.

In 4.°, c. **96**.

Nei libri di contabilità dell' Estimo del Distretto, registrati addietro ai n.i **141-182**, già dicemmo comprendersi spesso anche la quota d' imposta che era destinata al pagamento di alcuni ufficiali addetti a quella parte della campagna, e specialmente al Bargello delle Sei Miglia. Ora i pochi registri, che qui sotto uniremo a modo d' appendice alla raccolta dell' Estimo, sono propri di quella imposta.

1351-1362 — **220** — *(Tit. est. e mod.)* Imposta del Salario del Capitano del Contado ec. 1351-1362.

In 4.° Registri sette.

Contengono le Imposte pagate da ogni Comune del Contado lucchese, *suo Extimo contingente,* per il Salario di Guidone da Pratovecchio, Conservatore di Lucca, *pro officio Conservationis Comitatus, Districtus et Fortiae Lucanae,* 1351; di Ser Nuto da Bibbiena, Officiale *super bamnitis et aliis in*

ESTIMO		
		Comitatu Lucano, **1355**; di Ser Giovanni da Rasignano, Capitano e Officiale sopra i Banditi *et aliis in Comitatu, Districtu et Fortia lucana,* **1356-1362**.
1394-1417	221	*(Tit. est.)* Solutiones Communium pro Salariis Vicariorum et pro aliis expensis. 1394-1417. In 4.°, mancante de' primi fogli.
1395-1396	222	Solutiones pro Salario Capitanei Comitatus. 1395-1396. In 4.°, n. n.
1445-1450	223	Solutiones pro Salario Capitanei Comitatus. 1445-1450. In 4.°, c. **226**.
1551-1800	224-230	*(Tit. est. e mod.)* Offizio sopra l' Estimo. 1551-1800. In 4.° Vol. **7**, composti di più registri. Il Cons. Gen. nella sessione del **7** Agosto **1551** decretò che quindi innanzi vi fosse un officio di sei cittadini con autorità di stimare, tassare e comporre un nuovo Estimo e le Composizioni delle Sei Miglia, Suburbani e Contrade, essendochè gli Estimi antichi, atteso la lunghezza de' tempi e le mutazioni delle facoltà private, non fossero più adatti per un' eguale distribuzione degli oneri pubblici. Fu del pari stabilito che quindi innanzi avesse autorità di eseguire nelle liste degli estimati le aggiunte, sgravamenti e cancellazioni, che fossero di giustizia. In progresso de' tempi gli ordini ne vennero in alcuna cosa modificati, anche restringendo a tre il numero de' suoi componenti. Caduta la vecchia Repubblica, invece d' Offizio, fu chiamato Comitato sotto i primi Democratici, e Deputazione sotto la Reggenza. Venne soppresso col solito decreto del **28** Gennaio **1801**, passando le sue attribuzioni nel Ministero dell' Interno.
1750-1800	231	*(Tit. est. e mod.)* Offizio sopra l' Estimo. Scritture. 1750-1800. Filza in 4.°, contenente scritture sciolte.

CATASTO (VECCHIO)

Cessate le spese straordinarie per ragione politica, fortificata la città, e stabilito fermamente il sistema del Governo col ridurlo nelle famiglie d' antica ed originale cittadinanza, la parsimonia diventò la massima principale dell' amministrazione lucchese; quindi una continua diminuzione delle imposte, il cui complesso scese negli anni più pacifici del settecento a circa lire sei di Lucca per testa (L. 4, 50 italiane). E pure, tanto si era assottigliata la spesa, e l' ingerenza del Governo erasi tanto ristretta, che anche con sì piccoli proventi, la Repubblica era netta da debiti, la cassa piena, e nel Palazzo s' era adunato un tesoro di moneta. Queste

cose mostrammo già illustrando le serie antecedenti; ma raccontammo del pari, come per i mutamenti politici e le invasioni forestiere, a cominciare dal 1796 ed in pochissimi anni, si fossero, non solo consumati gli avanzi secolari del pubblico, ma esaurita ogni riserva delle famiglie, strutti i metalli preziosi, e caricati in modi insoliti i cittadini d' imposte e di balzelli. Di più, colla caduta del vecchio reggimento, era cominciata quella riforma nel modo d' amministrazione, di cui ne' tempi moderni può dirsi che siasi raggiunto il colmo; imperocchè invece degli uffici gratuiti e mutevoli, con pochissimi cancellieri e notari a paga, era venuto un governo composto d' impiegati fissi, e tutti pagati. Insomma anche per Lucca, benchè tanto attaccata alle tradizioni e pochissimo inclinata a tentare nuove vie, era incominciato il tempo delle maggiori spese e conseguentemente delle molte imposte; per cui s' era fatta oramai generale l' opinione che occorresse provvedere alla necessità pubblica, istaurando un nuovo e potente mezzo di entrata, mediante la tassa sui beni immobili, da applicarsi stabilmente e in modo uniforme per tutti i possessori. Pochi anni innanzi un simile concetto sarebbe stato considerato come un sogno: ma nel 1802 si erano già viste tante novità e sopportati tanti carichi straordinari, che potè decretarsi e mettersi in esecuzione una riforma così importante, la quale interessava in generale tutte le classi della popolazione. Erano poi tempi di democrazia, e quel decantare che l' imposta dovesse pagarsi da tutti, egualmente, senza privilegi, in proporzione dell' avere, faceva buon suono nell' orecchio de' poveri; i contadini udivano volentieri che fosse ingiusto il pagamento dell' Estimo, che gravava essi soli; ed i ricchi, quelli cioè ne' quali stava la massima parte del possesso territoriale, e ch' erano i così detti ex-nobili ed il clero, benchè naturalmente ripugnassero da una istituzione per cui i frutti del loro patrimonio sarebbero per sempre decimati, pure erano stati negli ultimi tempi così spietatamente gravati, solamente perchè appartenevano a quelle classi già privilegiate, che quasi cominciavano a desiderare d' essere anch' essi in materia di tributi, trattati sul piede dell' eguaglianza. Il decreto del Governo Repubblicano Democratico, che stabilì in massima l' *imposizione territoriale*, fu del 15 Gennaio 1802. Per quell' anno si volle ricavarne Scudi trentamila, restando però abolito l' Estimo e le altre tasse campestri dirette, che in tutto montavano a Scudi 9560. La riscossione fu determinato di eseguirla per la prima volta con mezzi di compenso, promettendo che nel 1803 sarebbero in pronto i lavori occorrenti per applicarla regolarmente. A questo scopo si eleggeva una Commissione di cinque, ed il 29 Aprile dello stesso anno 1802, il Governo decretava le norme, con cui doveva formarsi il *Catasto Generale* dei beni posti nel territorio della Repubblica, per assoggettarli poi alla *Tassa Prediale*. Fu dichiarato che vi sarebbero compresi tutti i beni stabili di qualsivoglia qualità e natura, *previa l' opportuna licenza per i fondi ecclesiastici*, le case di città e di campagna, gli edifizi fruttiferi, i censi, le locazioni perpetue, l' enfiteusi, gli usufrutti e i vitalizi che gravavano i beni stessi, e i luoghi di delizie. Nissuna esenzione fu ammessa; tutti i fondi doveansi stimare alla ragione del 4 per cento, deducendo la parte colonica, le tasse per acque ed ogni detrimento del fondo. L' operazione della stima fu ordinato commettersi a tre o più Periti Agrari per ogni Comune, i quali Comuni erano tuttavia equivalenti alle parrocchie ed in certi casi a sezioni di parrocchie; ed i Periti si volle che eseguissero il lavoro, senza levare alcuna misura, ma solamente col descrivere i possessi per proprietario, frutto annuale, vocabolo e confini. Nei Comuni dove fossero Pubblici Stimatori, ch' erano in sostanza contadini pratici, fu conceduto alla Commissione di valersi anche di quelli; e solamente le fu permesso di ricorrere agli Agrimensori geometri per i reparti fra i direttari, livellari, e vitaliziati, quando i Periti Agrari fossero inetti ad eseguirli. Il termine assegnato per la compilazione delle stime nei respettivi Comuni fu di due mesi, dal giorno dell' elezione de' Periti. La Commissione poi, raccolte le stime dei Comuni, doveva aver compiuto il Catasto Generale, tempo tre mesi. Con due decreti del 3 e 9 Luglio 1802, furono pubblicate le particolari istruzioni ai Periti, i quali senz' altro si misero all' opera.

Il Cons. Bernardo Moscheni in una lezione accademica che è a stampa (1), raccontò pienamente le vicende di quella operazione, onde sarebbe inutile di ripeterle qui per minuto. Il comandare era stato facile; ma, alla prova, furono grandi le difficoltà che incontrarono que' poveri Periti, dovendo in così breve tempo e con mezzi tanto scarsi, portare a fine un' opera nuova e di sua natura così delicata. Fu fatto però quel più che potevasi; le stime furono consegnate al tempo prescritto, e nel 1803 potè su queste repartirsi la tassa. Ma quando si vennero a considerare le risultanze delle perizie, apparvero tutti i difetti d' un lavoro così tumultuario ed informe. i Periti, per vincere le ripugnanze dei possessori, da' quali dovevano avere lume e guida, non

(1) *Del Catasto Lucchese Ragionamento,* letto nell' Accademia Lucchese il 9 Settembre 1842. *Att. R. Acc. Lucc.* XII. 188-228.

avevano trovato modo più sicuro, che di tenersi straordinariamente bassi nelle stime; ma questa bassezza noceva ai direttari ed ai proprietari di pieno dominio, su quali cadeva tutto il peso della imposta, apparendo il prodotto dei fondi inferiore ai canoni convenuti. Inoltre, avendo i Periti dovuto lavorare simultaneamente, non avevano avuto agio di formarsi regole d' un criterio comune e d' istituire confronti; onde fu scoperto esser grandissimo divario fra le stime de' vari possedimenti, ed incoerenza fra l' un Comune e l' altro. I lamenti furono generali, e la Commissione si accorse che occorreva prendere qualche riparo per temperare la ingiustizia e la contradizione delle stime. De' molti partiti che furono proposti si abbracciò quello di crescerle, affinchè una parte dell' imposta venisse a gravare anche gli enfiteuti e così a dividersi in un maggior numero di contribuenti; e per trovare questo aumento si pensò di consultare gli antichi Estimi e le portate delle Comunità rurali, pigliandone la media d' oltre un trentennio. Per via di questo strano compenso si diè fine al lavoro, e siccome gli immobili della città non erano compresi negli Estimi, così il possesso urbano restò esente dall' aumento. Il rimedio fu in sostanza peggiore del male; ed i richiami e le lagnanze crebbero invece di diminuire. Allora parve necessario di promettere che quanto prima l' operazione mal riuscita sarebbe stata rifatta sopra nuove basi; ed il Governo con un proclama singolarissimo, che fece pubblicare dalla Commissione Catastale il 15 Gennaio 1804, invitava *tutti i cittadini della Repubblica a comunicare alla medesima tutti i loro lumi e presentare quelle osservazioni, progetti o regolamenti, che credessero i più utili per formare o rettificare col miglior metodo possibile, esattezza e giustizia, il censimento generale della tassa fondiaria.*

Intanto si seguitò ad applicare la tassa come si poteva, sulle basi di quel Catasto, ed i cittadini si rassegnarono in attesa della promessa riforma, anche perchè il saggio dell' imposta era mitissimo, e nel 1805 scese fino all' uno ed un quarto per cento. Ma appunto in quell' anno, alla Repubblica democratica che aveva ritenuto assai della moderazione amministrativa del vecchio reggimento, succedette il principato de' Napoleonidi, e con loro il lusso e lo splendore di una corte; s' intrapresero opere pubbliche grandiose, ogni parte della macchina governativa si mutò, gli impieghi già cresciuti si crebbero, e la finanza ricca richiese maggior quantità di tributi. Fu forza allora crescere anche l' imposta territoriale, e coll' aumento si fecero più che mai vivi i lamenti sulla non equità del reparto. Era un governo prontissimo a fare e disfare, e perciò si risolvette senz' altro di mutare le stime con un metodo tutto nuovo. Fu questo determinato per un decreto del Principe Felice del 16 Novembre 1807, cui era annesso un Regolamento dello stesso giorno del Ministero delle Finanze; ed era in sostanza, che i proprietari dovessero esibire i libri domestici, le mappe e gli strumenti delle proprietà; ed in mancanza di questi documenti, dovessero dichiarare con giuramento l' ammontare delle loro rendite: chi avesse mancato, sarebbe stato soggetto a pene severissime; e le trasgressioni potevano provarsi con testimoni ed altri mezzi speciali. Il Moscheni, che dice stranissimo il concetto del decreto, aggiunge che conteneva due prescrizioni addirittura inique; che cioè, quindi innanzi, le occupazioni per parte del Governo si pagherebbero a forma della stima catastale, e che per il valore delle grascie si starebbe a quello medio del ventennio allora decorso, il quale comprendeva tanti anni di guerra e di carestia. A ricevere ed esaminare siffatte dichiarazioni furono istituite tre Commissioni per le Prefetture di Lucca, Massa e Castelnuovo, composta ognuna di dieci persone. Ma, messe all' opera e raccolte le dichiarazioni, fu chiaro che si era chiesto ai privati quello che non volevano e forse non potevano dare. Una notificazione del 26 Febbraio 1808 fece sapere, che nelle stime rettificate si era rilevata « una enorme e quasi generale disparità « in difetto fra le prime e le seconde in dettaglio, ed una anche più forte differenza fra il complesso delle « nuove stime col totale delle antiche stime dei Comuni (cioè dell' Estimo) », e che ciò non poteva accadere che per infedeltà o per difetto assoluto delle nuove dichiarazioni, quando non si volessero supporre le antiche eccessive oltre il doppio. Si tentò allora di riparare con nuove verificazioni, riscontri e inviti ai cittadini; ma la strada era sbagliata, e si consumò in esperimenti inutili il tempo, si ammassarono inconcludentissimi fogli, e, sono sempre parole del Moscheni, bisognò finalmente darsi per vinti, abbandonare l' impresa. Però, nel mentre, ch' era stato forza di ritornare al primo Catasto in mancanza di meglio, l' intenzione di riformarlo non si abbandonò, ed anzi con una legge solennemente deliberata dal Senato e proclamata dal Principe il 28 Febbraio 1810, si ordinò un nuovo Catasto, da eseguirsi dentro un termine che il Principe avrebbe dichiarato, « sulle basi della misurazione e del valore delle terre in ragione della loro attività e della qualità attuale « della loro coltivazione ». Era questa la vera strada da battersi; ma tuttavia si scorge che la risoluzione fu presa a mezzo, perchè si disse che non verrebbero misurati i beni di cui i privati avessero presentate le

mappe, e che per tutti i terreni compresi nei così detti Circondari di Acque, si prenderebbero quelle già esistenti negli Archivi. Ma la riforma rimase allora nei desideri, chè presto vennero tempi di nuove vicende politiche, per cui a tutt'altro fu d' uopo di porre la mente.

Passò dunque il tempo dei Baciocchi, quello susseguente dei governi transitori ed il primo decennio dei Borboni, senza che si mettesse mano a rifare l' opera improvvisata ed abbozzata del 1803. I lamenti non erano cessati mai, nè la volontà di far meglio era stata messa da parte. Anzi era parso nel 1817 che la riforma dovesse effettuarsi per ordine diretto dell' Imperatore d' Austria, essendo Lucca tenuta col titolo di Provincia di lui. Fu allora che il Governatore Werklein ridusse quell' ordine a modo di decreto (23 Giugno 1817), dove considerando *gli infiniti reclami di quasi tutti i possidenti sulla mostruosa diseguaglianza delle stime*, era detto che si sarebbe eseguita la legge del 1810, cioè un Catasto nuovo mediante misure, e si prescrissero le norme perchè l' operazione fosse condotta regolarmente e secondo la scienza. Fu creduto per un momento che l' opera dovesse compiersi rapidissimamente, essendo venuti qua apposta dei geometri austriaci; ma questi, appena giunti, furono richiamati per lavorare nel Catasto del Lombardo-Veneto. Talchè il Werklein, pochissimi giorni dopo quel suo decreto (8 Luglio 1817), dovette dichiarare che il lavoro sarebbe sospeso fino a nuove disposizioni. La sospensione però non fu assoluta, perchè allora appunto si pose mano alla triangolazione del territorio che doveva servire di base alle mappe catastali. Di questa ebbe l' incarico Carlo Brioschi, Astronomo I. e R., che insieme con una comitiva di ufficiali del Genio Austriaco, fu tra noi dal Luglio al Novembre dello stesso anno, e rilevò alcuni triangoli appoggiati al lato di Parma-Modena, già misurato nel 1808 dai geografi francesi. Ma l' affare non aveva avuto altro seguito; e si era col tempo sempre più peggiorata la condizione del Catasto Lucchese, cui oltre i vizi della formazione, si andava aggiungendo il peso degli anni. Le *Volture* sopravvenute a migliaia avevano già confuse le proprietà per guisa che riusciva difficilissimo il non perdere il filo di quelle divisioni e di que' mutamenti. Bisognava ormai andar brancolando per parti aliquote, calcolare i reparti per presunzioni e per supposti; e se fu possibile allora e poi di valersi di una macchina così mal composta, se ne deve solo il merito alla diligenza ed alla pratica di quelli ufficiali che l' ebbero in consegna. Il limitrofo Ducato di Massa, sotto il governo della Duchessa Maria Beatrice, aveva ottenuto un Catasto che si vantava degno di esser preso a modello; lo stesso aveva fatto Parma; la Toscana e gli Stati Romani vi lavoravano attorno; e questi esempi servirono di eccitamento al Governo Lucchese. Il decreto del 17 Novembre 1829, emanato dal Duca Carlo Lodovico, ordinò finalmente anche per Lucca la tanto desiderata formazione di un Catasto geometrico, quello insomma che in vano si era decretato nel 1810 e nel 1817.

Ma lunga e difficile fu l' esecuzione del lavoro. Le misure dovevano essere precedute dalla triangolazione, che questa volta fu affidata al padre Michele Bertini (17 Agosto 1830). Egli, valendosi de' punti già fissati dal Brioschi e della triangolazione del contiguo Granducato fatta dall' Inghirami, n' ebbe compiuta la parte primaria nel 1835, la secondaria, cioè quella parziale per circondari, nel 1845. Come poi fosse condotta l' opera delle misure e delle stime, e quanti regolamenti ed ordini su ciò si pubblicassero, e quanto vi si spendesse attorno di danaro e di noie, il raccontarlo chiederebbe troppo lungo discorso. Basterà dire che un decreto del 17 Giugno 1845, diretto a sollecitare il lavoro, ordinava che dovesse essere compiuto in uno spazio non maggiore di dodici anni, incominciando dal prossimo 1846; e che in quel tempo non si era nemmeno cominciato il Catasto urbano, per cui si pubblicò di lì a qualche mese un apposito regolamento. La prima applicazione che se ne fece a modo di esperimento, fu nel Comune di Montignoso per la tassa del 1846; e nell' anno appresso, ultimo del Ducato Lucchese, per quella vasta parte della campagna ch' è compresa nel moderno Comune di Capannori. Venuta Lucca a fare parte del Granducato, la riforma catastale lucchese fu interrotta, e disciolto l' ufficio che la dirigeva. I lavori per gli altri Comuni, ch' erano più o meno avviati, servirono poi per la compilazione del Catasto a modo Toscano, che si intraprese dopo la riunione; e che fu poi messo in vigore, di mano in mano che si compieva, dal 1860 al 1869; restando, così, ma solo dopo sessantasei anni, interamente fuor d' uso quell' arruffatissimo Catasto del 1803. E pure i lucchesi l' ebbero a rammaricare per una cosa buona che pure aveva, quella cioè di tener conto, per i possessi livellari, che son tanta parte del loro territorio e che hanno condizioni speciali, del dominio diretto e dell' utile; mentre nel nuovo censimento si volle solamente impostato il possessore, il che si è sperimentato esser di molto imbarazzo e cagione di continue incertezze e quistioni fra i direttari ed i livellari, per il rimborso delle imposte.

A dirigere la formazione del Catasto era stata in principio eletta una Commissione, la quale ebbe a curarne anche l' applicazione ed eseguire le *Volture*. Sotto i Baciocchi vi fu il *Burò* del Catasto con un

Capo-Burò. Il Werklein per decreto del 30 Maggio 1815 istituiva un Officio apposito di Conservazione, con a capo un Conservatore. Il 10 Febbraio 1823 fu nominato un Direttore del Catasto, che poi si tolse il 15 Maggio 1824, essendo sperimentato superfluo. A condurre la riforma ordinata nel 1829 vi fu in principio una Commissione, poi una Deputazione. Il 6 Agosto 1841 ebbe titolo di Direttore dell' Offizio del Nuovo Censimento il Cons. Bernardo Moscheni. Il 17 Giugno 1845 si riunirono i due Catasti, nominando Ispettore Generale della Riforma il Conservatore del Catasto Vecchio, e ordinando che gli uffici avessero una residenza sola. Dopo l' unione al Granducato, la Direzione Catastale lucchese fu disciolta, essendo sottoposta alla Direzione Generale del Censimento Toscano residente in Firenze (17 Gennaio 1850). La parte che dicevasi di Conservazione passò allora negli Offizi o Cancellerie del Censo, che secondo il sistema toscano si vollero introdotte a principiare col 1850.

Ora rimane a fare una breve storia delle carte e dei libri. Nella mente di chi ordinò il Catasto lucchese, queste dovevano esser custodite tutte e sempre nella Città, che è di accesso facilissimo per la maggior parte degli abitanti del territorio. Altri sistemi erano in uso nel Granducato di Toscana, e si vollero applicare anche per Lucca, tostochè fu avvenuta la riunione; onde nello stesso decreto Granducale del 17 Gennaio 1850 che sopprimeva i due uffici riuniti della Conservazione del Catasto Vecchio e della Riforma, si ordinava che l'Archivio catastale lucchese si dividesse in due; la parte delle scritture relative alla Direzione, coi carteggi, protocolli etc.; l' altra di libri estimali, bozze agrarie, e volture; e che quindi le prime si mandassero alla Direzione Generale di Firenze, le seconde si ripartissero fra i diversi Offizi del Censo, allora appunto estesi al territorio lucchese. Era, come oggi si direbbe, un' operazione doppia di accentramento, e di discentramento. Il vecchio Conservatore, che anche dopo la soppressione era rimasto in ufficio per stralciare gli affari pendenti, si provò a dimostrare le difficoltà dell' impresa, specialmente del dividere i libri e le filze già composte per restare riunite. Ma i comandi furono reiterati ed assoluti; e bisognò lavorare con le forbici, e ridurre i libri scritti per alfabeto di nomi e di sezioni, ad ordine di Comuni; affine poi di dividere la raccolta delle Volture, bisognò, non solo scomporne tutti i volumi, ma ricopiare i fogli, dove si trattava di Volture in Comuni diversi. Così raffazzonati, questi libri che erano in grandissima parte indecifrabili fuorchè per pochissimi pratici, e per gl' impiegati che ci avevano spesa attorno la vita, furon messi in mano d' ufficiali nuovi, ignari, non solo di essi, ma di tutta l' amministrazione lucchese. L' Offizio del Censo di Lucca ebbe i volumi de' Comuni di Lucca, Capannori, e Villabasilica; l' Offizio del Borgo a Mozzano ebbe quelli del Borgo stesso, Bagni, e Pescaglia; l'Offizio di Camaiore ebbe gli altri di Camaiore e di Viareggio; infine, i libri di Coreglia si mandarono a Barga, perchè sottoposta in materia di Censo a quest' ultimo capoluogo. Siffatte consegne accaddero nel Maggio del 1850. I libri di Castiglione, Minucciano, Gallicano e Montignoso furono contemporaneamente reclamati dal Governo Estense, fatto padrone di questi antichi possessi lucchesi; e però si mandarono a Massa di Lunigiana, ed a Castelnuovo di Garfagnana. Al Conservatore lucchese riuscì di far sospender l' ordine di togliere da Lucca le carte della Direzione, le quali furono deposte presso la Prefettura. Ma ecco, che 15 anni dopo, la Direzione del Censimento Toscano le volle in ogni modo (21 Settembre 1865) e bisognò contentarla. Però, poco tempo si trattennero in Firenze; giacchè, saputosi in Lucca che restavano neglette, e forse in pericolo di smarrirsi nell' ufficio fiscale succeduto a quella Direzione Generale, che alla sua volta era stata soppressa, la rappresentanza Provinciale le richiese; e per concessione del Ministro delle Finanze del Regno in data 3 Dicembre 1868, furono rimandate a Lucca, e consegnate al nostro Archivio il 14 dello stesso mese. La collezione ricuperata si compone delle carte delle Commissioni, del Conservatore ec., degli uffici, insomma, che formarono il Catasto, e che quindi n' ebbero la direzione, e la custodia. V' è pure un grosso corpo di Matrici de' Ruoli per Imposta Fondiaria, dai quali si cavarono i ruoli per l' esazioni. L' altra classe dei libri catastali (Bozze Agrarie, Campioni, e Volture), che furono già dati agli Offizi del Censo, sono oggi presso le Agenzie delle Imposte Dirette, dove rimangono del tutto fuor d' uso, essendo in corso generalmente il nuovo Catasto, e non trovandosi la menoma corrispondenza fra il nuovo ed il vecchio. Perlochè giova sperare che anche questa parte di scritture possa essere un giorno riunita coll' altra nell' Archivio di Stato.

Le carte del Catasto, che ora nell' uso dicesi Catasto Vecchio, abbracciano tutti i reggimenti che si sono succeduti nei primi sessanta anni del secolo attuale; ma noi abbiamo dovuto collocarle nella prima spartizione dell' Archivio, perchè l' istituzione ebbe principio sotto un Governo che in quella è compreso, cioè la quarta Repubblica Democratica. Per non moltiplicare le serie e le suddivisioni, abbiamo messo in fine gli atti della Commissione che sotto il Principato (1807-1808), con pochissimo effetto, si provò a riformare o

modificare il Catasto del **1802**. Delle carte che sono nell' Archivio, relative alla Riforma decretata sotto la dominazione Borbonica, per la quale fu iniziato un Censimento del tutto nuovo, si è fatta naturalmente serie a parte nella divisione del Ducato.

CATASTO (VECCHIO) 1802 Maggio 4-1805 Settembre 26	1-3	*(Tit. est.)* Commissione del Catasto. Deliberazioni. 1802-1805. In 4.° Volumi tre.
1802 Aprile 8-1805 Settembre 27	4-5	*(Tit. est.)* Commissione ec. Dispacci e lettere alla Commissione del Catasto. 1802-1805. In 4.° Due filze di lettere originali.
1803-1805	6	*(Tit. est.)* Commissione ec. Lettere al Segretario della Commissione. 1803-1805. In 4.° Filza di originali.
1803-1804	7	*(Tit. est.)* Commissione ec. Scritture diverse. 1803-1804. Filzetta in 4.°
1805 Ottobre 12-1815 Marzo	8-10	*(Tit. est.)* Burò del Catasto. Rapporti e Corrispondenze del Capo-Burò. 1805-1815. In 4.° Tre registri di minute originali.
1805-1815	11	*(Tit. est.)* Burò ec. Dispacci e lettere al Capo-Burò. 1805-1815. Filza in 4.°, di lettere originali, petizioni ec.
1815-1862	12-16	*(Tit. est.)* Offizio di Conservazione del Catasto ec. Protocollo. 1815-1862. In Fogl., volumi cinque. Il volume che contiene gli anni **1815-1817** è alfabetico per materie e nomi. La soppressione dell' uffizio Catastale lucchese decretata nel **1850**, non fu compiuta, perchè il Governo seguitò a valersi dell' opera del Conservatore Niccolao Falconi, e di alcuni suoi dipendenti, avendoli però aggregati alla Prefettura, dove anche materialmente si trasferì l' amministrazione *soppressa*. Il Falconi seguitò a prestare questo qualsifosse servigio fino all' Agosto **1861**, cioè finchè non fu impedito dalla malattia per cui poi morì. Nel protocollo sono registrati anche alcuni atti posteriori a quella data, che riguardano la definitiva chiusura dell' uffizio, che dopo morte di quel vecchio e benemerito impiegato venne definitivamente a cessare.

CATASTO (VECCHIO) 1818-1853	17-19	*(Tit. est.)* Indice del Protocollo del Catasto. 1818-1853. In 4.° Volumi tre. Per gli anni **1815-1817** si supplisce col volume primo del Protocollo, ch' è fatto a modo d' alfabeto. Dopo il **1853** non pare che l' Indice fosse proseguito.
1815-1817	20-21	*(Tit. est.)* Offizio di Conservazione ec. Scritture. 1815-1817. In 4.° Filze due. Contengono scritture registrate nel Protocollo, e qui suddivise in fasci secondo la loro contenenza, cioè; I. Sgravi per occupazioni, **1815-1817**. Sgravi per il Serchio. Correzioni. II. Rapporti del Conservatore, **1815-1817**. Dispacci diversi, **1815-1817**. Stati di Aggravi e Sgravi, **1815-1817**.
1818-1861	22-26	*(Tit. est.)* Offizio ec. Scritture. 1818-1861. In 4.° Filze quindici. Sono le scritture corrispondenti al Protocollo e poste per ordine di numerazione. Le poche carte scritte dopo la morte del Falconi, benchè richiamate nel Protocollo, qui non si trovano.
1848-1850	37	Liste Elettorali. 1848-1850. In fogl. Grossa filza di liste elettorali compilate dall' uffizio catastale sui registri censuari. Hanno numerazione corrispondente al Protocollo, ma per la loro forma si tennero materialmente divise dalle filze ordinarie delle scritture.
1796-1801	38	*(Tit. est.)* Prodotto dell' Olio dello Stato Lucchese, degli anni 1796-1801. In 4.° Servì di norma per le stime.
1803	39	Spoglio del Fruttato dei Periti Agrari levato dalle Bozze delle Stime. 1803. In 4.°
1803	40	*(Tit. est.)* Riassunto del Prodotto de' diversi generi panizzabili (1803). In fogl.
1803-1812	41-48	Registro di richiami per Sgravi e Correzioni. 1803-1812. In 4.° Registri otto, così suddivisi secondo le circoscrizioni; N.° **41**. Lucca-Città, Sei Miglia (**1804-1805**); n.° **42**. Lucca-Città, Sei Miglia, e Compito (**1804-1807**); n.° **43**. Borgo e Bagno (**1803-1812**); n.° **44**. Camaiore (id.); n.° **45**. Coreglia (id.); n.° **46**. Pescaglia (id.); n.° **47**. Viareggio (id.); n.° **48**. Villa Basilica (id.).

CATASTO (VECCHIO) 1803-1813	49-52	Documenti di Correzioni. 1803-1813. In 4.° Filze quattro, così suddivise; N.° 49-50. Sei Miglia (1803-1809); n.° 51. Borgo, Bagno, Camaiore, Coreglia, Lucca-Città, Pescaglia, Viareggio e Villa Basilica (1803); n.° 52. Borgo e Bagno (1804-1812); Camaiore (id.); Compito (1804-1809); Coreglia (1804-1812); Lucca-Città (1804-1809); Lucca, Capannori, Villa Basilica (1804-1813); Pescaglia (1804-1812); Viareggio (1804-1812).
1819-1827	53	Istanze per Correzioni. 1819-1827. Filza in 4.° Sono gli originali delle petizioni dirette ad ottenere correzioni per errori di fatto.
1810-1813	54	*(Tit. est.)* Registro di Emendazioni. 1810-1813. In 4.°
1813-1814	55	*(Tit. est.)* Istanze, Perizie e Processi Verbali per Remissioni e Moderazioni d' Imposta. 1813-1814. Filza in 4.° La Legge del 1 Luglio 1812 dava diritto alla *Remissione* dell' Imposta prediale quando il possidente avesse, per infortuni senza colpa, perduta la totalità dei frutti; se la perdita era parziale, vi era luogo ad una *Moderazione proporzionale*.
1821-1830	56-57	*(Titolo a stampa)* Registro dei Beni fondi danneggiati da infortuni straordinari per regolare le Remissioni e Moderazioni d' Imposte, a' termini del rispettabile Sovrano Decreto del 23 Luglio 1818. A-V. 1821-1830. In fogl. Volumi due, per ordine alfabetico delle Sezioni A-L, M-V. Il decreto del 1818, riguardante la riscossione delle imposte, manteneva il disposto della legge del 1812 sulle Remissioni e Moderazioni.
1821-1824	58-61	*(Tit. est.)* Perizie di Danni. A-V. 1821-1824. In 4.° Volumi quattro. Sono le perizie dei Danni, messe per ordine alfabetico di Sezioni. Si sottoscrivevano dal proprietario danneggiato, dal Presidente della Sezione, e da uno o più Periti Commissari eletti dall' uffizio catastale.
1811-1847	62-75	Stati di Aggravi e Sgravi. 1811-1847. Volumi quattordici, il primo in 4.°, gli altri in foglio. Sono i prospetti degli Aggravi e Sgravi d' Imposte, per Correzioni o per Volture di possessi.

CATASTO (VECCHIO) 1822-1850	76-79	Registro delle Volture. 1822-1850. In fogl. Volumi quattro. Registro sommario delle Volture o passaggi di possessi, e delle riscossioni dei Dazi relativi.
1814-1819	80	*(Tit. est.)* Domanio Vecchio. 1814-1819. In 4.° Registro assai iuforme delle imposte gravanti i possessi residuali del Demanio.
1822	81	Anno 1822. Registro delle Possidenze dell' Amministrazione del Patrimonio Ecclesiastico. In fogl.
1822-1830	82	Anno 1830. Estratto di partite voltate a discarico della Commissione Ecclesiastica dal 1822 al 1830. In fogl.
1805-1807	83	Matrice de' Ruoli *(della Imposta prediale)*. Comunità di Lucca. 1805-1807. In fogl.
1805-1807	84-97	Matrice dei Ruoli dei Comuni dello Stato di Lucca. 1805-1807. In 4.° Volumi quattordici. Sono per ordine alfabetico dei Comuni secondo l' antica circoscrizione, nella quale i Comuni corrispondevano alle Parrocchie o a parte di Parrocchie.
1805-1807	98-99	Matrice ec. Vicaria di Compito. A-V. 1805-1807. In fogl. due volumi.
1805-1807	100	Matrice ec. Vicaria di Minucciano. 1805-1807. In fogl.
1808-1809	101	Matrice ec. Comunità di Lucca. 1808-1809. In fogl.
1809-1813	102-150	Matrice ec. dei Comuni dello Stato. 1809-1813. In 4.° Volumi quarantanove. Sono per ordine d' alfabeto di Comuni, secondo però la circoscrizione rinnovata sotto il regime de' Baciocchi, quando soppressi gli antichi Comuni parrocchiali si riunirono nei seguenti; S. Angelo in Campo, Bagni, Borgo a Mozzano, Ca-

CATASTO (VECCHIO)		
		maiore, Camigliano, Capannori, Castiglione, Compito, Coreglia, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Marlia, Massa Pisana, Minucciano, Monte S. Quirico, Montignoso, Nozzano, Pescaglia, Sesto, Viareggio e Villa Basilica.
1814-1818	151-163	Matrice ec. del Principato Lucchese ec. 1814-1818. In 4.° Volumi tredici. L' alfabeto non è più secondo i Comuni ora indicati, ma secondo le Sezioni parrocchiali, equivalenti ai Comuni antichi.
1819-1826	164-270	Matrice ec. del Ducato Lucchese. 1819-1826. In fogl. Volumi centosette. Alfabeto per Sezioni o Parrocchie. Si avverta che da questa raccolta furono levate le matrici de' paesi passati sotto la dominazione estense, le quali furono consegnate sullo scorcio del 1849 e sul principio del 1850 alle autorità di Castelnuovo e di Massa Ducale.
1827-1835	271-333	Matrice ec. del Ducato Lucchese. 1827-1835. In fogl. Volumi sessantatre. Alfabeto per Sezioni o Parrocchie; mancando per la ragione ora detta le Matrici dei paesi passati sotto il dominio estense.
1836-1844	334-395	Matrice ec. del Ducato Lucchese. 1836-1844. In fogl. Volumi sessantadue. Alfabeto per Sezioni; mancando le solite Matrici. Le Matrici della Città sono nel volume seguente.
1836-1844	396	Matrice ec. di Lucca-Città. 1836-1844. In fogl.
1827-1836	397	Matrice ec. di Collodi e Veneri. 1827-1836. In fogl. Nelle raccolte antecedenti al 1827 le Matrici di Collodi comprendevano anche la Sezione di Veneri. Si vollero poi divise e si rifecero in questo volume.
1840-1844	398	Matrice ec. di Coreglia (Castello e Piano). 1840-1844. In fogl. Nelle Matrici di Coreglia non era fatta distinzione fra il Castello, Gromignana, e Piano. Nel 1840 si vollero divise in due, Coreglia-Castello e Piano di Coreglia.
1803-1805	399	Registro Generale delle Comuni passate in esazione. 1803-1805. In fogl. gr., contenente più registri.

CATASTO (VECCHIO) 1806-1844	400-403	Prospetti della Contribuzione Fondiaria. 1806-1844. Filze quattro, la prima in 4.°, l' altre in fogl. Comprendono gli Stati delle Imposte per Comuni e Sezioni, resi annualmente esecutivi dal Ministro delle Finanze, portanti l' indicazione della Massa Imponibile, della Tassa, Soprattasse ec.
1813-1815	404-405	*(Tit. est.)* Maggiori Possidenti. 1813-1815. In fogl. Volumi due. Più volte si chiesero anticipazioni d' imposta ai maggiori possidenti, de' quali s' era venuto a formare un ruolo di 180.
1814-1842	406	Maggiori Possidenti. 1814-1842. Filzetta in 4.° di Ruoli.
1832	407	Anno 1832. Lucca Città. Ruolo dei Possessori di Utili Dominii, i quali non si trovano portati nella Matrice del Ruolo della Contribuzione. In fogl.
1834	408	Anno 1834. Registro dei Possessori di Livelli Negativi della Campagna, non portati sulle Matrici dei Ruoli. In fogl. Si dissero Livelli Negativi quelli che nelle tavole censuarie avevano la Massa Imponibile apparentemente minore del canone.
1818-1836	409-410	*(Tit. est.)* Benefizi Parrocchiali 1818-1836. Due volumi, il primo in 4.°, l' altro in fogl. Sono i registri dei redditi dei Benefizi ecclesiastici, per regolare l' esenzioni della contribuzione fondiaria. Nella prima formazione del Catasto fu detto che s' imporrebbero tutti i possessi, previa licenza per quelli ecclesiastici. Pio VII con breve del 18 Giugno 1802 accordò la licenza per un decennio, escludendo i beni de' Benefizi Parrocchiali che non fruttassero una congrua di Scudi 100 annuali e quelli degli altri Benefizi ecclesiastici che non dessero almeno il fruttato di Sc. 36. Il decreto del Principe Baciocchi del 20 Febbraio 1807, estese l' imposta su tutte le possidenze senza tener conto dell' eccezioni. Caduto quel regime, ed essendo compiuto il decennio, il Governo provvisorio Lucchese del 1814, chiese nuova facoltà, e l' ottenne per bolla del 5 Agosto 1814, colle solite condizioni. Il Governo Austriaco di lì a poco succeduto, non curò questa prescrizione, e levò le tasse al modo de' Baciocchi. Venuta la Duchessa Maria Luisa, col decreto del 5 Marzo 1818, rimise in osservanza la prescrizione papale del 1814. Una licenza rinnovata per breve del 7 Settembre 1822, parve limitasse l' eccezione alle sole Congrue parrocchiali, il che dette occasione a controversie fra le due autorità. Ma infine, per tutto il tempo borbonico, si esentarono le due indicate qualità di patrimoni. È a notarsi anche che nel 1824 lo stesso Governo chiese ed ottenne la sanatoria papale, per

CATASTO (VECCHIO)		
		quelle somme che erano state, contro la lettera del breve, esatte sui patrimoni ecclesiastici sotto il regime austriaco, e che poi l' Austria aveva comprese nella liquidazione colla Duchessa Maria Luisa.
1818-1850	411	*(Tit. est.)* Stati dei Benefizi Parrocchiali ed Ecclesiastici. 1818-1850. Filza in 4.° Sono le dimostrazioni o certificati autentici relativi all' entrate e spese di detti Benefizi, presentate all' effetto di ottenere l' esenzione dalla tassa prediale, dall' anno **1818** al **1850**. Vi sono uniti alcuni prospetti e spogli relativi ai beni ecclesiastici, appartenenti agli anni in cui il Catasto era in formazione, o al tempo del Principato.
1822-1850	412-415	*(Tit. a stampa)* Registro dell' annua Massa Imponibile e sue variazioni. 1822-1850. In fogl., volumi quattro.
» »	416	Tariffe per i Reparti. In fogl. gr., parte a stampa parte mss. È una raccolta di tabelle per servire ai reparti della Tassa Fondiaria, secondo i diversi saggi della medesima.
1817 Gennaio 2- 1850 Aprile 29	417-425	*(Tit. est.)* Certificati. 1817-1850. In fogl. pic. Volumi nove. Sono i registri o minutari originali dei certificati catastali rilasciati dall' officio.
1832 Giugno 12- 1845 Settembre 9	426-432	Registro dell' esazione dei Dazi di Cancelleria. 1832-1845. In fogl. Volumi sette. Sono i registri de' dazi incassati dall' Offizio Catastale per visti, certificati ec.
		Già si avvertì che i Campioni Estimali o Primi Libri furono distribuiti nel **1850** alle diverse Cancellerie del Censo, per i Comuni che seguitarono a far parte del Granducato, e che quelli del territorio devoluto al Duca di Modena, furono trasmessi a Castelnuovo ed a Massa. Era stato un tempo pensato di rinnovarli, tenendo conto delle Volture e delle mutazioni; e per saggio si fece la trascrizione di alcuni volumi, come i seguenti di Maggiano e di Montignoso, che essendo staccati dalla collezione originale, rimasero colle carte della Direzione, e quindi vennero nell' Archivio.
» »	433	Campione Estimale della Sezione di Maggiano. In fogl.
» »	434	Campione ec. di Montignoso. In fogl.

CATASTO (VECCHIO) 1807-1808	435	*(Tit. est.)* Commissione del Nuovo Catasto. Atti vari. 1807-1808. Filza in 4.° Quali cose facesse la Commissione eletta il **16** Novembre **1807** per riformare il Catasto, e come poco le opere corrispondessero alle speranze, fu già raccontato. Qui si hanno riunite le sue scritture, così suddivise; I. Bozze e Registro delle Deliberazioni, **16** Gennajo — **20** Luglio **1808**. II. Bozze e Registro delle Corrispondenze, **16** Gennaio — **1** Settembre **1808**. III. Scritture varie e Lettere responsive. **1807-1808**.

(Revisione de' Conti, ed Arretrati)

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE

Benchè nello Statuto del Comune fatto l' anno **1308** si discorra in più luoghi di officiali che maneggiavano i danari e la roba del pubblico, e si accenni anche alle revisioni cui naturalmente dovevano andare soggette le loro gestioni, non ci è riuscito di trovare notizia alcuna del come e da chi queste revisioni si facessero. Forse gli ordini a ciò relativi erano scritti in quel Capitolo dell' Entrata, del quale non arrivò a noi copia nissuna. Il Libro degli Officiali del **1327** (c. **27-28**), ch' è l' unico rimasto dei tempi di Castruccio, ci insegna che esisteva allora un magistrato apposito, mutabile ogni semestre, e composto di un Ragioniere Generale *(Generalis Ratiocinator)*, e di tre Ragionieri *(Ratiocinatores)*. Coll' anno **1331** cominciano poi libri speciali di questo uffizio, che corrono per cinquanta anni. In questo tratto di tempo non pare che l' officio loro fosse soggetto a mutamenti di sostanza, non potendo dirsi tali il cambiare alcuna volta il numero ed i titoli di quelli che lo componevano. Dal tempo del Re Giovanni fino ad una parte di quello degli Scaligeri, si trova che erano quattro, tutti col titolo di Ragionieri Generali, e che due di loro erano notai. Dopo il **1337**, per alcun tempo, vi fu un Ragioniere Maggiore notaio, due Ragionieri laici, cioè non notai, ed altro notaio scrittore delle Ragioni. Dopo il **1350** si hanno per solito due soli Ragionieri, un laico, l' altro il notaio scrittore. Nel titolo di un registro del **1373**, si ha di già cenno di una qualsiasi dipendenza dei Ragionieri dall' Esattore Maggiore, che è detto ***Revisor Rationum*** in altro registro del **1378**. Fu poi esso Esattore che incorporò, per così dire, nella sua Curia l' ufficio dei Ragionieri, in forza dei nuovi ordini del **30** Maggio **1381**; ed appunto col primo semestre dello stesso anno terminano i libri propri dei medesimi.

Formano questi una raccolta assai importante, che supplisce alcuna volta alle mancanze che s' incontrano in altre serie dell' antica amministrazione, perchè nel breve processo cui erano sottoposti i gestori delle diverse entrate e delle spese del pubblico, vi è il ristretto delle loro gestioni. È ben vero che anche qui alquanti libri fanno difetto, e che non se ne ha di più antichi del **1331**; il che deve attribuirsi agli incendi e rubamenti seguiti avanti quell' anno, perchè già mancavano nel **1344**, come si ricava dal primo inventario della Camera delle Scritture. Da questa, poi divenuta Archivio de' Notari, proviene ciò che resta dei Ragionieri.

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE 1331 Giugno-Agosto	1	Liber Rationum factarum per Ser Stefanum Buzolini not., Risichum Risichi, Coluccinum Scandaleonis et Rustichellum Pontadoris not., Ratiocinatores Generales luc. Com.; quorum officium incoavit in kal. Junii A. D. MCCCXXXI etc., de infrascriptis officialibus et Camerariis ad quorum manus de avere et pecunia dicti Comunis pervenit etc. In 4.° c. 33 scritte.

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE 1335-1340	»	Quaternus in se continens omnes qui rationem reddere tenentur de pecunia et rebus perceptis quantumque de causa a luc. Camera, prout apparet per libros generales Exitus dicte Camere etc. In 4.° n. n. Questo libro, che contiene le ragioni scritte assai irregolarmente dei diversi offizii che maneggiarono roba o denaro del Comune dal 1335 al 1340, è diviso come in due parti che hanno titolo identico, e porta anche la trascrizione di documenti ed ordini che si riferiscono alla materia, per più anni, cominciando col 1331.
1335 Febbraio- 1339 Febbraio	»	Liber Rationum Camarariorum, Gabellariorum et aliorum officialium et personarum ad quos seu quas de pecunia et avere et introitibus Regie luc. Camere et Com. luc. in Civitate lucana et extra pervenit, factarum, examinatarum et calculatarum etc., per Ser Nicolam de Sancto Geminiano Maiorem Ratiocinatorem Cam. et Com. predicti, Vannem dom. Moncelli Peri, Rustichinum Romagnoli laycos et me Ugolinum quondam Davini Borelli not., Generales Ratiocinatores Camere suprascripte et Comunis luc., et scriptus per me Ugolinum notarium antedictum. Sub anno Nat. Dom. Millesimo trecentesimo trigesimo quinto, in ultimis sex mensibus. In 4.° c. 85 scritte.
1336 Aprile-Maggio	2	Liber Memorie Rationum Camarariorum luc. Civitatis et Comitatus, visarum et calculatarum per sapientes et discretos viros dominos Matheum de Piegafetta de Vincentia et Bartholomeum de Veritate de Verona, Ratiocinatores pro Magnifico dom. Mastino etc., ac etiam per Ser Nicolam etc., Vannem etc., et Rustichinum etc., Generales Ratiocinatores etc., et scriptus per me Ugolinum etc. sub anno N. D. MCCCXXXVI etc., de mensibus Aprilis et May. In 4.°, n. n. Dal titolo si ricava che Mastino, il quale in materia di denari non usava fidarsi troppo, aveva aggiunto ai soliti Ragionieri lucchesi, due Ragionieri de' suoi dominii veronesi.
1336 Maggio-Luglio	»	Liber Rationum Camarariorum, Gabellariorum et aliorum officialium et personarum etc., examinatarum et calculatarum etc., de mandato etc. Bartholomei etc., et Mathei etc. Ratiocinatorum prefatorum dominorum della Scala etc., per Ser Gentilem de Santo Geminiano Maiorem Ractiocinatorem etc., et Nicolaum Moccindentis et Lemmum q. Ranucci Boni laycos et me Filippum de Ganghis de Luca Not., Generales Ratiocinatores luc. Comunis et Camere etc. Et scriptus per me Filippum notarium supradictum

sub A. N. D. MCCCXXXVI, in ultimis octo mensibus anni predicti etc.

In 4.°, scritto fino a c. 23.

1338? »

Liber sive breviarium Memorie dationum et consignationum librorum factarum infrascriptis Ratiocinatoribus Camere luc. Comunis, per officiales et Camerarios et Gabellarios et eorum notarios Civitatis et Comitatus lucani, tam preteritos quam futuros et presentes, habentes reddere seu facere rationem lucano Comuni de pecunia et aliis per ipsos in dictis eorum officiis perceptis, et preceptorum et terminorum ipsis officialibus dictis occasionibus factorum et assignatorum, factus et compositus A. N. D. M. CCC. XXXVIII etc., existentibus Ratiocinatoribus lucane Camere Ser Gentile de Sancto Geminiano, Maiore, Lando Schiacte et Nerio Fulceri, lucanis civibus, laycis, et me Blasio Mariani notario lucano.

In 4.° n. n., con pochissima scrittura.

1339 Luglio - 1340 Aprile »

Hic est liber Memorie Ractionum Camerariorum et aliorum officialium luc. Comunis, ad quorum manus de pecunia et avere luc. Comunis etc. pervenit etc. Ac etiam Ractionum extraordinariarum expensarum factarum per ipsos Camerarios et alios pro libris, cartis et cera et aliis necessariis officiis ipsorum etc. Factus et compositus etc. et scriptus per me Johannem de Ciapparonibus de Luca not. Inceptus in kalendis Julii sub A. N. D. M.° CCC.° XXXVIIII.° Existentibus Ractiocinatoribus dicte Camere et Comunis Ser Gentile Ser Iacobi de S. Geminiano Maiore Officiale, Paghano Tadolini et Andreuccio Schiacte, luc. civibus laycis etc.

In 4.° n. n.
Vi fu scritto fino all'Aprile del 1340, essendo col nuovo anno succeduti ai Ragionieri laici soprindicati altri tre, i cui nomi sono in poscritto nel frontespizio, ed al notaio Ciapparoni, Jacopo Colucci Buiamonti.

1339 Luglio - 1340 Novembre »

Hic est liber Rationum factarum de blado recomendato Fundacariis luc. Comitatus et aliis personis tam intra quam extra Civitatem lucanam, habito per eos a lucano Fundaco seu aliunde etc., factus et compositus etc., existentibus Ratiocinatoribus luc. Camere Pagano etc., Andruccio etc., et Ser Iohanne, notario etc., et me Gentile de Sancto Geminiano etc. sub anno Nat. Dom. MCCCXXXVIIII etc., inceptus in kal. Julii etc.

In 4.°, n. n.

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE 1341 Settembre-Dicembre	3	Liber Rationum Camerariorum et aliorum quorumcunque officialium ad quorum manus etc., factarum et ascultatarum per Lemmum de Porticu et Andreuccium Schiatte luc. cives, Ratiocinatores laycos etc., et Petrum de Gallo de Luca notarium et Ratiocinatorem usque ad kalendas Octobris presentis anni, et ab inde in antea, per me Nicolaum Birri de Luca, notarium et Ratiocinatorem loco dicti Ser Petri etc., videlicet pro tempore Domini Mastini etc., usque in diem XXV Septembris etc., et ab inde in antea tempore regiminis Comunis Florentie etc. Sub A. N. D. MCCCXLI. In 4.°, n. n. In parte guasto dall' umido.
1342 Luglio-1343 Maggio	»	Liber Rationum Camerariorum etc. a die VI Julii proximi preteriti etc., usque ad proximas futuras kalendas Januarii etc., factarum diebus et mensibus infrascriptis A. N. D. MCCCXLII. Existentibus officialibus et notario ipsarum Rationum me Rustico Francisci Rustici, et Nicolao Moccindentis et Andreuccio Schiatte etc. Ratiocinatoribus etc. Residente ipso officio Rationum in Camera inferiori apoteche domus filiorum Neri Saggine in qua Camera et Gabella lucana tenetur etc. In 4.° Scritto fino a c. 85, e assai guasto nel margine interno per antica umidità.
1343 Gennaio-Giugno	»	Liber Rationum etc. Existentibus Ratiocinatoribus etc. Ser Petro Balbani notario, Maiore Ratiocinatore, et Prince Peri et Ingherrame Bettori luc. civ., et Notario ipsarum Rationum me Urso Barzellotti de Luca, pro primis sex mensibus anni Nativ. Dom. MCCCXLIII etc. In 4.°, scritto fino a c. 91.
1343 Luglio-1345 Gennaio	»	Liber Rationum etc. in sex ultimis mensibus A. N. D. MCCCXLIII et Esistentibus etc. Ser Flammi de Flammis, Maiore Ratiocinatore, Ingherrame etc., Andrea q. Biti Schiatte et me Stefano q. Nicolay Notario Rationum etc. In 4.° c. 50.
1344 Gennaio-Giugno	4	Liber Rationum etc. per Ser Petrum Balbani notarium, Federigum Sartoriis, Rustichinum Romagnoli et me Nicolaum Bini notarium, luc. cives, Generales Ratiocinatores etc., in primis sex mensibus A. N. D. M. CCCXLIIII etc. In 4.°, scritto fino a c. 81.

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE 1342-1344	»	*(Senza titolo)* In 4.°, c. 57. Sono fogli riuniti sotto una sola numerazione, contenenti, a quanto pare, Ragioni di Proventi e di Gabelle arretrate dal **1342** al **1344**, fatte in questo ultimo anno.
1334 Giugno-1345 Marzo	»	Liber Rationum etc. Sex ultimis mensibus A. N. D. MCCCXLIIII etc. Ser Marco Savini Maiore Ratiocinatore, Nicolao Moccindentis, Macteo filio Colucci Calcinelli et me Fredo Ciocie notario etc. In 4.°, c. 99.
1345 Luglio-Dicembre	»	Liber Rationum etc. per Ser Petrum Balbani not., Joannem Anguille, Matheum Bernardini et me Gerardum Sbarre not., lucanos cives, Generales Ratiocinatores etc. In ultimis sex mensibus anni Nat. Dom. Millesimi trecentesimi quadragesimi quinti etc. In 4.°, c. 145.
1349 Gennaio-Giugno	5	Liber Rationum etc. per Federicum Ciapparonis etc., loco Colucci Savini et me Gerardum etc. Generales Ratiocinatores etc., pro primis sex mensibus anni Nat. Dom. Millesimi trecentesimi quadragesimi noni etc. In 4.° Sono due quaderni di 50 fogli l' uno, numerato solo il primo. Vi sono poi fogli, che già furono volanti, che appartengono alle contabilità rivedute e descritte nel libro. Tali fogli sono più o meno anche in calce ad altri registri.
1349 Luglio-Dicembre	»	1349. Memoria de le Ragioni, le quali per noi Giovanni di Mess. Franceschino, Bendinello Castiglioni, Arigho Rodelosso et. . . . . Dati, sono rivedute come diremo appresso per ordine. In 4.°, n. n. Deve appartenere ai Secondi del **1349**.
1350 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Rationum etc. factus et compositus sub anno Nat. Dom. M.° CCC.° L.° pro primis sex mensibus etc. Existentibus Ratiocinatoribus etc. Federico Ciapparonis et Bartholomeo q. Bonotelli de Villabasilica notario, luc. civibus. In 4.°, c. 91.
1350 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Rationum etc. factus et compositus sub anno Nat. Dom. Millesimo trecentesimo quinquagesimo etc., pro ultimis sex mensibus etc. Et existentibus Ratiocinatoribus etc. Federigo etc., et me Gerardo Sbarre not., luc. civibus. In 4.°, n. n.

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE		
1351 Gennaio-Giugno	6	Rubrice Rationum etc. primorum sex mensium A. N. D. MCCCLI etc., factarum per Nicolaum Sexmondi et Cionellum de Flammis not., Ratiocinatores etc. In 4.°, scritto fino a c. 83.
1351 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Rationum etc. factus et compositus sub A. N. D. MCCCLI etc., pro ultimis sex mensibus dicti anni inceptis die kalendarum Julii. Esistentibus Racciocinatoribus etc. Ciato Schiacte et me Lazaro Saggine not., luc. civibus. In 4.°, n. n.
1352 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Rationum etc. per Coluccinum Savini et Gregorium Ronghi not., lucanos cives, Ratiocinatores etc. pro primis et in primis sex mensibus anni Nat. Dom. Millesimi trecentesimi quinquagesimi secundi etc. In 4.°, c. 99.
1352 Luglio-Dicembre	»	Rubrice Rationum etc. ultimorum sex mensium A. N. D. MCCCLII etc., factarum per Federicum Ciapparonis et Cinellum de Flammis not., Ratiocinatores etc. In 4.° La scrittura non va oltre la c. 52.
1353 Gennaio-Giugno	7	Rubrice Rationum etc. primorum sex mensium A. N. D. MCCCLIII etc. factarum per Nicolaum Sexmondi et Jacobum della Volpe not., Ratiocinatores etc. In 4.°, scritto fino a c. 75. Guasto dall' umido.
1353 Luglio-Dicembre	»	Iste est liber Rationum factarum etc. per Coluccinum Savini et me Opisonem Dombellinghi not., cives lucanos, Ratiocinatores etc., pro ultimis sex mensibus An. Dom. M.° CCCLIII etc. In 4.°, scritto fino a c. 54.
1354 Gennaio-Giugno	»	*(Senza titolo).* In 4.°, scritto fino a c. 84. Sono le Ragioni fatte nei primi sei mesi del 1354 da Federigo Ciapparoni e Iacopo Perfettini notaio; ma alcune riguardano aziende arretrate fino del 1352.
1354 Luglio-Dicembre	»	Liber Registrum Rationum factarum etc. per discretos viros Iohannem Tolomei de Camaiore et me Iohannem q. Ser Landi Leonis

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE		
		de Luca not., Ratiocinatores etc., in ultimis sex mensibus inceptis in kalendis Iulii Anni N. D. MCCCLIIII etc. In 4.°, c. 106.
1355 Gennaio-Giugno	8	Hic est liber Rationum etc. per Iohannem quondam Andree Anguille et me Iacobum quondam Nicolai de Domaschis notarium, cives lucanos et Ractiocinatores etc., pro primis sex mensibus presentis Anni Nat. Dom. MCCCLV etc. In 4.°, n. n.
1356 Gennaio-Giugno	»	Liber Rationum etc. (per Nicolaum Sexmondi etc., et me Cionem Guerci notarium, Ratiocinatores etc.,) pro primis sex mensibus (A. N. D. MCCCLVI) etc. In 4.° L' antica umidità ha distrutta la parte superiore del registro.
1356 Luglio-Dicembre	»	Liber Rationum etc. factarum per Franciscum Reguli et Iacobum della Volpe notarium, Ratiocinatores etc., pro ultimis sex mensibus Anni N. D. MCCCLVI etc. In 4.°, n. n.
1357 Gennaio-Giugno	»	Liber Rationum etc. per me Iohannem Lotti notarium, et Federigum Ciapparonis cives electos a Comuni lucano pro primis sex mensibus anni Nat. Dom. MCCCLVII etc. In 4.°, c. 88.
1357 Luglio-Dicembre	»	Liber Rationum factarum per Vannem quondam Gadducci delo Strego et me Bernam notarium quondam Ser Alonis, lucanos cives, Ratiocinatores etc. pro ultimis sex mensibus anni Nat. Dom. millesimi trecentesimi quinquagesimi septimi. In 4.°, numerate fino a c. 64; il resto, benchè scritto, non ha numeri.
1358 Gennaio-Giugno	9	Liber Rationum etc. per etc. Federigum etc., et me Niccolosum Michelis not. de Luca, Ratiocinatores pro primis sex mensibus A. N. D. MCCCLVIII etc. In 4.°, c. 108.
1358 Luglio-Dicembre	»	Liber Rationum factarum per etc. Federigum Ciapparonis Ratiocinatorem laycum etc., incipiendo die prima kalendarum Iulii anni MCCCLVIII pro ultimis sex mensibus et finiendo die XXIIII

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE		
		Augusti dicti anni. Et a dicta die in antea per etc. Nicolaum Sexmondi Ratiocinatorem laycum etc., et me Nicolaum q. Puccinelli Manni notarium, lucanos cives et Ratiocinatores etc. In 4.° Scritto fino a c. 60.
1359 Gennaio-Giugno	»	Liber Rationum etc. per Federigum quondam Ser Landi Ciapparonis et Iohannem Lensi notarium, luc. cives, Ratiocinatores etc. pro primis sex mensibus A. N. D. MCCCLVIIII etc. In 4.°, c. 99.
1359 Luglio-Dicembre	»	Liber Rationum etc. per Nicolaum Sexmondi et Federicum de Montecatino notarium, luc. cives, Ratiocinatores etc. pro ultimis sex mensibus A. N. D. MCCCLVIIII etc. In 4.° Scritto fino a c. 80.
1360 Gennaio-Giugno	10	Liber Rationum etc. per Federigum Ciapparonis et me Marchese q. Dom. Nicolai Gilii notarium, Ratiocinatores etc., sub anno Nat. Dom. Millesimo trecentesimo sexagesimo etc., pro primis sex mensibus etc. In 4.° Scritto fino a c. 34.
1361 Luglio-Dicembre	»	Liber Rationum etc. per Nicolaum Sexmondi et Iacobum della Volpe, Ratiocinatores etc. pro ultimis sex mensibus A. N. D. MCCCLXI etc. In 4.°, c. 29 scritte.
1362 Gennaio-Giugno	»	Liber continens in se Rationes etc. tempore Stefani Incapestre layci Ratiocinatoris et Cionelli Flammi notarii, etiam Ratiocinatoris etc., pro primis sex mensibus anni N. D. M. CCC. LXII etc. In 4.°, c. 38.
1362 Luglio - 1367 Giugno	»	*(Tit. est.)* Registrum Rationum lucani Comunis pro ultimis sex mensibus A. N. D. MCCCLXII, ac etiam pro anno MCCCLXIII, ac etiam pro anno MCCCLXIIII, ac etiam pro anno MCCCLXV, ac etiam pro anno MCCCLXVI, ac etiam pro anno MCCCLXVII in primis sex mensibus. In 4.° c. 204.
1372 Gennaio-Giugno	11	Hic est liber Rationum factarum per Iohannem q. Guccii Mansi civem lucanum, et me Michelem q. Ser Arrigi de Sartoriis notarium

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE		
		de Luca, Ratiocinatores etc., pro primis sex mensibus anni N. D. MCCCLXXII etc. Existente Maiore Exactore etc. Ser Nicolao q. Ser Andree de Sancto Geminiano. In 4.°, c. 57.
1372 Luglio-Dicembre	»	Liber Rationum factarum per Talianum q. Guiducci Mangialmacchi etc., et me Cione Guerci notarium etc., Ratiocinatores etc., pro ultimis sex mensibus etc. Millesimi trecentesimi septuagesimi secundi etc. In 4.°, c. 92.
1373 Gennaio-Giugno	»	Liber Rationum etc. per discretum virum Federigum Ciapparonis etc., et per me Niccolosum Michelis etc., notarium, Ratiocinatores etc. pro primis sex mensibus A. N. D. MCCCLXXIII etc. In 4.°, c. 151.
1373 Luglio-Dicembre	»	Registrum Rationum factarum in ultimis sex mensibus A. N. D. MCCCLXXIII, per Federigum de Ciapparonibus, Ratiocinatorem etc. In 4.°, c. 81.
1374 Gennaio-Giugno	12	Hic est liber Rationum etc. per Federicum de Ciapparonibus etc., et me Iacobum q. Ser Michelis Provinsalis notarium de Luca, Ratiocinatores etc., pro primis sex mensibus anni N. D. MCCCLXXIIII etc. In 4.°, c. 100.
1374 Luglio-Dicembre	»	Liber Rationum etc. per Federigum etc., et me Iohannem Lotti notarium etc., Ratiocinatores etc., pro ultimis sex mensibus anni Nat. Dom. MCCCLXXIIII etc. Que quidem Rationes facte fuerunt in apoteca domus palatii residentie Dom. Antianorum etc. ubi dicitur Paradiso. In 4.°, c. 83.
1375 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Rationum etc. per Iohannem q. Ser Gerardi Sbarre etc., et me Antonium Ser Tomasii de Camaiore notarium, lucanum civem, Ratiocinatores etc. Anno N. D. MCCCLXXV in primis sex mensibus etc. In 4.° Scritto fino a c. 59.

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE 1375 Luglio-Dicembre	»	Liber Rationum etc. tempore etc. Federigii Ciapparonis etc., et mei Niccolosi Michelis notarii, et Ratiocinatorum pro ultimis sex mensibus A. N. D. MCCCLXXV etc. In 4.°, c. 50.
1377 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Rationum etc. per Iohannem q. Ser Ghirardi Sbarre etc., et me Antonium Bartholomei Gratie de Limano notarium, civem luc., Ratiocinatores etc., sub anno Nativitatis Trecentesimo septuagesimo septimo etc., pro primis sex mensibus etc. In 4.°, c. 29.
1376 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Rationum etc. pro ultimis sex mensibus anni N. D. MCCCLXXVI etc. Existentibus Ratiocinatoribus etc. Iohanne q. Simonelli Sembrini et me Pace notario filio q. Dini de Montecatino etc. In 4.°, c. 101.
1377 Luglio-Dicembre	13	Rationes luc. Comunis facte per Federigum Ciapparonis et me Guilelmum Sabolini notarium, Ratiocinatores etc. pro ultimis sex mensibus anni MCCCLXXVII. In 4.°, c. 123.
1378 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Rationum etc. per Ser Federigum etc., scriptus per me Andream q. Nicolai de Ghivizzano etc. notarium dicti Ratiocinatoris et Rationum etc. Et existente Maiore Exactore etc. et Revisore Rationum luc. Comunis etc. Ser Nicolao q. Andree de Santo Geminiano, pro ultimis sex mensibus anni Nat. Dom. Millesimi trecentesimi septuagesimi octavi etc. In 4.°, c. 96.
1378 Luglio-Dicembre	»	Liber Rationum etc. per Paulum filium Ser Nicolozi Michelis de Luca Ratiocinatorem etc., et scriptarum per Ser Nicolam q. Mineche de Berretanis notarium etc., pro ultimis sex mensibus A. N. D. MCCCLXXVIII etc. In 4.°, c. 204.
1379	14	*(Senza titolo)*. In 4.° Sono tre quaderni frammentari dei libri delle Ragioni del 1379.

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE 1380 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Rationum etc. sub anno Nat. Domini Millesimo trecentesimo optuagesimo pro primis sex mensibus etc. Existentibus Ratiocinatoribus etc. Federigo Ciapparonis et Cionello Volpastri, lucanis civibus, et me Alidibrando filio q. Francisci q. Ser Aldebrandini Salani luc. civibus, notario etc. In 4.°, n. n.
1380 Luglio-Dicembre	»	Hic liber Rationum factarum secundis sex mensibus anni N. D. MCCCLXXX etc., per Cionellum Volpastri etc. Ractiocinatorem etc., scriptus per me Petrum quondam Francisci q. Pieruccini de Perfettuccis etc., notarium etc. In 4.°, c. 113.
1381 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Rationum factarum per Iohannem q. Federigi de Ciapparonibus de Luca et per nos Iacobum q. Nicolay de Domaschiis et Iacobum q. Ser Michaelis Provinsalis notarios de Luca, Ratiocinatores luc. Comunis etc. pro primis sex mensibus An. N. D. Milleximi CCCLXXX primi etc. In 4.°, c. 57.
1333 Gennaio-Giugno	15	Questo si è lo quaderno quine sono le Ragioni de le Vicharie . . . per li primi sei mesi, facte per me Nicholao Isquarcialupi in MCCCXXXIII, per li primi sei mesi. Ichominciai a die VIIII Gienaio MCCCXXXIII. Vacchetta dell' altezza di 4.° Deve riguardare una straordinaria revisione, perchè lo Squarcialupi non era de' Ragionieri ordinari di questo semestre, dei quali si ha i nomi in una vacchetta del volume susseguente.
1333-1337	16	*(Tit. est. e mod.)* Ragionieri. Vacchette. 1333-1337. Riunione di più libri manuali in forma di vacchetta, dell' altezza di foglio grande. Sono; I. *Breviarium Rationum,* primi sei mesi 1333. II. *Memoriale breviarium Rationum,* ultimi otto mesi 1336. III. Simile per l' anno 1337.
1338-1345	17	*(Tit. est. e mod.)* Ragionieri. Vacchette. 1338-1345. Simile riunione, della stessa forma, contenente; I. *Liber Memorie Rationum;* Secondi sei mesi 1338. II. *Liber in se continens presentationes et consignationes librorum Camerariorum et aliorum officialium de quibus Rationes vidende sunt* etc.; Primi 1343.

RAGIONIERI DELLA CAMERA E DEL COMUNE		III. *Liber seu Vacchetta Memorie presentationum librorum* etc.; Primi 1344. IV. *Liber Memorie* etc.; Primi 1345.
1348	18	Hec est Vacchetta Ractionum Camerariorum, Gabellariorum etc. Sub A. N. D. MCCCXLVIII etc. incipiendo die XVIII Novembris. In 4.°, a forma di vacchetta.
1350-1359	19	*(Tit. est. e mod.)* Ragionieri. Vacchette. 1350-1359. In 4.°, più vacchette riunite, cioè; I. *Vacchetta Memorie Rationum;* Primi 1350. II. *Vacchetta expensarum factarum per Officiales luc. Comunis, visarum per etc. Ratiocinatorem* etc.; Primi 1357. III. Vacchetta di memorie ed altro senza titolo; Secondi 1359.

ESATTORE MAGGIORE

Ne' documenti anteriori al tempo di Castruccio non si trova indizio di un officiale pubblico col titolo di Esattore. Nel tempo di lui si ha però il nome di un Esattore della Camera, Esecutore de' Bandi e Officiale sopra l' esigere i Beni de' Ribelli, come fu accennato a pag. 105 di questo volume. Dopo Castruccio sparì quel primo titolo di Esattore della Camera, e restò l' Offizio e l' Offiziale sopra i Beni de' Ribelli. Sotto il dominio de' Pisani vi fu un Esattore o Maggiore Esattore, del quale già sono stati descritti alcuni libri riguardanti i beni de' banditi e de' condannati, in cui pare che stesse allora la sua principale incombenza. Cogli ordini che si adottarono dopo la ricuperata libertà, l' Esattore Maggiore divenne titolo ed ufficio di primaria importanza nell' amministrazione lucchese, riunendo in sè la molteplice natura di agente di contabilità per ciò che spettava agli arretrati, di revisore de' conti, di giudice in materia amministrativa, e quasi di avvocato e tutore dei diritti del fisco. Nella qualità di revisore de' conti succedette all' officio dei Ragionieri della Camera e del Comune, come notammo qui addietro.

Anderemmo troppo in lungo se volessimo ricordare le diverse leggi che riguardano l' Esattor Maggiore e la sua Curia; delle quali può dirsi che si facesse un' ampia riunione nel capitolo 43 dello Statuto *de Regimine* del 1446, intitolato: *De Offitio et Potestate Exactoris.* Quasi a generale definizione della sua autorità, questo lunghissimo capitolo comincia colle seguenti parole: *Fiscalibus iuribus observandis proponi debet Exactor qui iurisdictionem habeat et cognitionem omnium et singularum questionum, litium, causarum que verterentur quomodocumque, et ex quacumque causa inter Comune lucanum et aliam quamcumque personam vel universitatem* etc.; soggiungendo però, che nella definitiva sentenza dovesse avere consenziente il consiglio del Podestà o del suo Vicario, quando fossero dottori di leggi. Le altre sue incumbenze a forma di esso Statuto erano le seguenti:

Insieme cogli Anziani e coi Sei sopra l' Entrate abbia diritto di vendere ed alienare gli stabili e crediti dei debitori del Comune.

Possa dare in allogagione i beni del Comune, a termini però non maggiori di dieci anni; chè per i patti più lunghi si ricerca il consenso degli Anziani e dei Sei suddetti.

Abbia autorità di esigere per il Comune di Lucca, o per cause di condanne e bandi, o di proventi o per qualsiasi altra causa, a forma degli Statuti e dei patti.

Possa e debba investigare, ritrovare ed applicare al fisco tutti i beni mobili ed immobili che appartengono ai debitori del Comune di Lucca, ed i Consoli ed i Comuni sieno obbligati a denunziargli questi beni.

Rivegga e calcoli le ragioni ed i conti di tutti i Camarlinghi, e ne esiga i residui, fatta eccezione alla Dovana del Sale.

Riveda i conti della Condotta per ciò che spetta a' pagamenti de' soldati, e tenga l' inventario delle armi e degli altri mobili esistenti nel Pubblico Palazzo e presso ogni altra casa, castello ec. dipendente dalla Repubblica; eccetto quelli dell' Abbondanza e della Dovana.

Abbia autorità di riscontrare i ceppi e le casse degli altri ufficiali.

Per tutte queste aziende possa costringere e punire col mezzo delle multe e tasse ordinate negli Statuti; e nei casi non preveduti, possa multare d' arbitrio fino in 10 fiorini le persone, e 25 fiorini le Comunità.

Dai suoi precetti, gravamenti e condanne non possa appellarsi, supplicare e muovere querela; solo sia lecito appellarsi dalle sue sentenze, quando eccedano la somma determinata generalmente per gli appelli in cause civili.

Nell' esercizio del suo ufficio debba conferire ed essere d' accordo coll' Offizio sopra l' Entrate; e ne' casi maggiori, con questo e cogli Anziani.

Debba avere in scritto le vendite dei Proventi, per essere informato dei medesimi, ed occorrendo, per esigere quello che rimanesse da pagarsi.

Abbia un libro dove siano registrati i mandati de' pagamenti rilasciati dagli Anziani e dell' Offizio sopra l' Entrate, per servire poi alla revisione di queste spese.

Oltre il salario fisso, abbia de' denari che effettivamente farà entrare nella cassa del Comune da' debitori della medesima, 12 denari per lira (5 °/₀), salvo per le condanne e bandi; nel qual caso, invece di 12 danari ne prenda sei soltanto per ogni lira. Bene inteso che queste riscossioni siano di poste arretrate ed in mora, e la mora debba contarsi passati 30 giorni dalla scadenza.

Sia tenuto d' esercitare il suo ufficio personalmente, risedendo nella città di Lucca, d' onde non possa uscire senza licenza; debba prestare giuramento in mano del Maggior Sindaco, e star poi a sindacato ad ufficio finito, e venire assoluto per sentenza della buona e fedele esecuzione dell' ufficio.

Anche nell' ultimo Statuto del Comune del 1539, si ha indirettamente notizia in più luoghi dell' azienda del Maggiore Esattore, e specialmente nel cap. 36 del libro V. intitolato: *Dell' ordine che hanno a tenere i Notari della Corte dell' Esattore* ec.; senza dire dei moltissimi decreti e provvisioni che nel progresso dei tempi furono emanati dal Consiglio Generale e dall' Offizio sopra l' Entrate, coi quali si aggiunse e mutò più cose circa l' autorità del medesimo. L' Esattore in principio si eleggeva ogni sei mesi; poi divenne annuale, e fu uno dei primi fra i pochi offizi d' utile a' quali concorressero i cittadini lucchesi, cioè quelli appartenenti alla classe che governava. In certi tempi, il maneggio del denaro fu per parte dell' Esattore piccolissimo, in quantochè le somme esatte dovevano tosto versarsi nella cassa del Camarlingo; altre volte l' Esattore ebbe cassa, e perciò fu obbligato a prestare cauzioni in somme ed in modi che spesso vennero mutati e modificati. Per causa delle infedeltà ed irregolarità avvenute nel corso di tre Esattorati avanti il 1717, allora e nei susseguenti anni furono pubblicati nuovi ordini e rigorosi in questa parte del servizio pubblico. Negli ultimi tempi l' Esattore aveva perduta quasi del tutto l' antica qualità di magistrato e non aveva più Curia, essendo passate gran parte delle sue attribuzioni di giudicatura fiscale nei tribunali ordinari o nell' Offizio sopra l' Entrate. Era perciò ridotto a un vero e proprio ufficio di esazione per gli arretrati e per certe qualità speciali di pubblici redditi, come quelli per acque, strade ec.; e così rimase finchè durò la Repubblica. Durante il Principato Napoleonico venne, come ogni altra cosa, mutato anche quanto riguardava le riscossioni, adottando modi e nomi alla francese. Colla restaurazione ritornò pure l' Esattore Maggiore, per un decreto del Governo Provvisorio de' 28 Febbraio 1815; e si mantenne fin che Lucca ebbe governo autonomo, con quelle stesse attribuzioni che ebbe negli ultimi tempi della Repubblica, la riscossione, cioè, degli arretrati degli altri minori Camarlinghi e di certe speciali imposizioni e crediti pubblici.

La serie attuale comincia dal tempo con cui cessa la Curia dei Ribelli e dei Banditi; quando cioè l' Esattore Maggiore, già ristretto alla riscossione dei bandi e delle condanne, divenne la prima fra le magistrature fiscali ed amministrative della Repubblica restaurata. Ma gli atti suoi come magistratura giudicante oltrepassano di poco il principio del secolo XVI, e non altri ne pervennero dall' antica Camera o Archivio de' Notari. Dopo questi si hanno i libri di contabilità dell' Esattore Maggiore, quali hanno principio col secondo decennio del secolo passato; chè allora per nuove leggi fu ordinato agli Esattori il deposito di alcuni libri presso l' Offizio dell' Entrate. Questi ultimi, dalle Cancellerie Palatine, vennero nell' Archivio di Stato al tempo della sua istaurazione.

ESATTORE MAGGIORE 1371-1505	1-80	*(Tit. est. e mod.)* Atti e Cause. 1371-1505. In 4.° Ottanta volumi, per lo più nella loro antica legatura. La raccolta ha frequenti lacune.
1375-1446	81-87	*(Tit. est. e mod.)* Libri di sentenze e condanne rimesse al Maggiore Esattore. 1375-1446. In 4.° Sette volumi. Contengono le condanne proferite dalle diverse Curie, e rimesse all' Esattore per la loro esecuzione.
1476 Luglio-Dicembre	88	Vacchetta Provisionum de solvendo condennationes ed alia debita Lucani Comunis. 1476, Secundorum. Vacchetta in 4.°
1713-1804	89-175	*(Tit. est. e mod.)* Libro Maestro. 1713-1804. In fogl. Ottantasette volumi, alcuni de' quali comprendono più registri. Mancano gli anni **1716-1718, 1800, 1802.**
1720-1804	176-186	*(Tit. est. e mod.)* Cassa. 1720-1804. In 4.° Volumi undici, composti di più registri.
1766-1789	187	*(Tit. est. e mod.)* Rimanenze dei Camarlinghi. 1766-1789. In 4.° Sono due registri uniti; uno generale delle rimanenze dei Camarlinghi, rimesse all' Esattor Maggiore dal **1766** al **1789**; l' altro speciale del debito del Camarlingo del secondo semestre **1788.**
1723-1805	188	*(Tit. est. e mod.)* Quiderni di Reparti. 1723-1805. Filza in 4.°, contenente i ruoli de' Reparti per diverse spese, rimessi all' E. M. per la riscossione.

(Debito Pubblico)

IMPRESTITI

Sarebbe cosa oziosa il ricercare quali fossero i più antichi debiti fatti dal Comune di Lucca, de' quali rimanga memoria nei documenti. A questo facile e pericoloso rimedio, tanto gli antichi quanto i moderni reggitori hanno fatto ricorso ogni volta che l' entrata è stata superata dalla spesa. Anzi le nostre repubbliche, governate da mercanti e da prestatori, conobbero ogni qualità di debiti, cioè i volontari, ed i forzati ch' ebbero per lo più nome di Prestanze e si imposero a ragione d' estimo e di possesso; quelli redimibili a scadenze fisse;

altri a scadenza incerta e volontaria per parte del Governo; ora senza speciale garanzia, ora assicurati particolarmente sopra qualche pubblica rendita; ora con interesse fisso, altre volte con interesse eventuale da ricavarsi dal fruttato di certe regalìe, alla cui amministrazione partecipava la massa de' creditori mediante rappresentanti. Così i creditori usarono di trasmettere in altre persone il credito, o per vendita o per altro contratto; e se non è ricordo che in Lucca si facesse quello che i fiorentini antichi dissero *incantare il Monte*, e che i moderni chiamano giuoco di borsa, non è però inverosimile che tale malizia si praticasse anche fra noi. Ma ciò che può dirsi a gloria del Comune di Lucca, che per tanto tempo fu principe ed assoluto, ed ebbe a sostenere tante e sì dure vicende, è che mai venne meno alla pubblica fede e che i patti osservò sempre con rigore, onde niuno mai fu defraudato nè de' frutti nè del capitale fidatogli.

Le principali vicende degli imprestiti lucchesi si accenneranno coll' enunciare i libri che ne rimangono.

N.° **1.** Libro delle Ragioni del prestito di **40** mila fiorini d' oro, contratto nel **1329** da Gherardino Spinola, o per meglio dire dal Comune di Lucca, con quattro mercanti genovesi, a fine di liberare il territorio dai mercenari tedeschi.

N.ⁱ **2-8.** Nel tempo della signoria pisana il Comune di Lucca, per aver modo a pagare delle somme che si richiedevano dai poco discreti padroni a brevissime scadenze, dovette ricorrere al sistema delle Prestanze forzate sopra un piccol numero di cittadini ricchi, da rifondersi poi sopra il frutto di talune gabelle. Queste Prestanze furono assai frequenti, ma ne rimangono solamente pochi registri sotto questi numeri.

N.° **9.** Il Comune di Lucca in occasione di francarsi dalla signoria di Pisa, ebbe a contrarre molti debiti con cittadini e con forestieri, a patti e condizioni diverse, e provvedere quindi alle restituzioni di mano in mano, con mezzi di compenso, come accade per i debiti che oggi si dicono *fluttuanti*. Di questi fu il piccolo imprestito de' fiorini **1200**, del Novembre **1369**, di cui rimangono due registri sotto il n.° **9**. Di altri libri d' imprestiti anteriori al **1371** si ha memoria nei documenti, ma non furono conservati.

N.ⁱ **10-20.** Questi debiti erano stati ordinariamente guarentiti mediante cessioni parziali od oppignorazioni di gabelle, il che recava grandissimo danno alla pubblica azienda, la quale con ciò aveva oramai impacciati quasi tutti i suoi proventi. A tanto disordine provvide però il Consiglio Generale, quando il **24** Gennaio **1371** decretava che tutti i debiti, fatti dal **1** Settembre **1368**, si riunissero in uno solo, col frutto del **10** per cento, liberando le diverse entrate del Comune da ogni singola garanzia, ed assegnando invece per sicurtà de' creditori, sì per il capitale come per gl' interessi, l' entrata della Dovana del Sale. A questa sicurtà si volle dare la più solenne sanzione con altro decreto del **28** dello stesso mese, dove fu ordinato che in futuro nè al Comune di Lucca nè a qualsiasi altro Consiglio fosse conceduto di metter mano nel provento del Sale, mutandone gli statuti o volgendone il guadagno a qualsiasi altra necessità; ma questo rimanesse intatto e colle leggi attuali, per i pagamenti dell' interesse, e per la restituzione del capitale a tempo opportuno. Qualsiasi decreto in contrario sia nullo; il Comune di Lucca resti condannato in **4000** fiorini d' oro e più, se toccherà il denaro della Dovana, e la pena cada a vantaggio della Chiesa di Roma. Il Podestà sia obbligato a condannare il Gonfaloniere e gli Anziani che lasciassero consigliare in tal senso, ed anche i consultori ed aringatori, in fiorini **200**. Il Podestà si opponga in Consiglio che su ciò si consulti e si voti; e mancando anch' egli, sia condannato nel suo sindacato in **500** di quelle monete. Di tutto questo si debba dai Magistrati anzidetti e dal Podestà prestare un giuramento particolare; ne sia fatta scrittura nel libro degli Statuti del Comune; e ciò si osservi, finchè i creditori non sieno pagati ed il debito estinto. In altro amplissimo decreto del **16** Marzo, sempre dello stesso anno **1371**, il quale non si trova nei registri del Consiglio, ma negli Statuti della Dovana descritti in altra serie *(Offizi sopra il Sale,* n.° **1**, pag. **55** e segg.), può leggersi il regolamento di questa istituzione, che si disse la *Massa del Sale*, la cui amministrazione fu affidata ad una magistratura di sei cittadini, scelti fra i partecipanti alla Massa, che si chiamarono i Consiglieri della Dovana. Nelle pene prescritte nel decreto di fondazione non credettero d' incorrere gli Anziani, quando adunati insieme con altri cittadini, ordinarono il **21** Luglio **1377** (Lib. cit., pag. **71**) che dall' introito del Sale fosse detratta la somma di **15000** fiorini, da custodirsi in cinque chiese della Città, per servirsene in caso di bisogni straordinari, e che il resto andasse nel pagamento degli interessi, e nell' estinzione del debito, mediante una graduale ricompra dei diritti, o come altrimenti si chiamassero, dei creditori. A quanto ammontasse nel suo colmo questa Massa non sappiamo; e poco sappiamo anche del suo successivo diminuire e del tempo in cui potè dirsi cessata colla ricompra dei crediti. Queste cose si ricaverebbero forse facilmente dai libri della Dovana, ma di quel tempo non ne abbiamo alcuno. I libri propri

della Massa che si conservano nella serie presente, sarebbero insufficienti a farne una compiuta storia. Questi non vanno oltre il **1411**, e probabilmente la Massa fu estinta dal Governo di Paolo Guinigi.

N.° 21. Nuovi imprestiti si richiedettero per la guerra contro i Fiorentini, che durò circa un decennio, cioè dal **1429** al **1438**. Furono però solamente debiti speciali, a brevi scadenze. Si provvide al pagamento de' frutti e alla restituzione de' capitali, con assegnazioni parziali di pubblici proventi, e vi fu un ufficio di sei *super Satisfactionibus Debitorum*, eletto il **24** Maggio **1434**. Se però alla Repubblica lucchese, restaurata dopo la cacciata del Guinigi, riuscì di liberarsi da questi nuovi debiti, lo dovette in gran parte allo smisurato patrimonio di quel signore, che confiscò e quindi in pochi anni ebbe distrutto.

N.i 22-73. Segue una grossa raccolta di libri di Mutui o Prestanze, contratte in più modi, e in diverse maniere estinte di mano in mano, la quale corre quasi senza interruzione dal **1477** al **1606**. Non vi si comprendono però fuorchè i libri di debiti contratti a modo straordinario. D'altri, di natura diversa, a lunghe scadenze, si hanno i libri sotto i numeri seguenti.

N.° 74. La vicina guerra di Firenze degli anni **1529-1530**, e più i tumulti di Lucca che sopravvennero, necessitarono spese eccedenti. Fu perciò nel **1532** ordinato un imprestito regolare, guarentito colla cessione dei tre quarti della Gabella delle Farine.

N.i 75-79. L'entrate non furono sufficienti a far testa alle spese, nemmeno quando l'Italia parve alquanto posarsi dopo la metà del cinquecento. Principale ragione per Lucca di questo disequilibrio lungamente protratto fu la spesa per la fortificazione della città. A liberare l'amministrazione dalla necessità dei debiti straordinari o a brevi scadenze, nell'anno **1580** si fece nuovamente ricorso a quella sorta di mutui col nome di Censi sopra certe pubbliche entrate, che erano stati poco avanti dichiarati leciti da Papa Pio V. Già se ne fece parola quando avemmo a registrare la collezione dei contratti de' Censi stessi, che fanno parte dell'Archivio dell'Offizio sopra l'Entrate (V. addietro, pag. **12-13**). Nella serie presente si hanno i Campioni o libri grandi dei Censi sulle Gabelle o Proventi delle Farine e delle Carni, che per diverse somme si costituirono dal **1580** al **1635**, e che via via si rinnovarono con vantaggio dell'erario, attesa la diminuzione del saggio dell'interesse, quasi continua per il corso di più secoli. Infatti, mentre i denari della Massa del Sale nel trecento fruttarono il **10** per cento, il Censo primo del **1580** fu al saggio del **6** per cento. Il Censo sulle Carni del **1590** fu del **5** per cento; quelli sulle Carni e sulle Farine, istituiti nel **1613** e nel **1635**, furono al **4**, e si ridussero poi al **3** e mezzo per una legge del **30** Aprile **1655**, che metteva tutti i creditori del pubblico nell'alternativa di ripigliare il capitale o consentire alla diminuzione. Il Censo del Sale decretato nel **1661**, ebbe il frutto del **3** per cento. Nel **1720** essendo stata ordinata la restituzione di tutti i capitali che facevano debito alla Repubblica, la maggior parte de' creditori chiesero ed ottennero per grazia che fossero ritenuti al **2** e mezzo per cento. Frattanto, crescendo sempre i risparmi dell'erario, e non avendo potuto erogarli quando avrebbe voluto in estinzione di debiti, il Governo lucchese bisognò che si facesse prestatore alla sua volta; onde l'Offizio dell'Abbondanza, nelle cui mani colavano gli avanzi della Repubblica, potè sfogare una parte del tesoro accumulato nella Tarpea, sovvenendo altri di capitali, e specialmente i mercanti ed il Monte di Pietà. Mà l'esito riusciva sproporzionato al bisogno; ed essendo cosa assurda che tenesse denari d'altri chi n'avea troppi de' suoi, il Consiglio Generale ordinava di bel nuovo nel **1754**, che gradatamente e con certe cautele si restituissero tutti i capitali passivi, di cui una parte erano i residui de' Censi, che per sentimento di carità verso luoghi pii ed ecclesiastici si erano trattenuti. E pure, non bastando nemmeno siffatta totale restituzione a togliere l'eccessivo ristagno dei denari giacenti, si dovettero trovare altri partiti per alleggerire la Tarpea, come fu quello di prestare nel **1779** all'Imperatrice Maria Teresa **500,000** fiorini, pari a scudi di Lucca **231,000**. La qual somma, cresciuta di **80,000** fiorini d'interessi non pagati, ed unita ad altri capitali di pubblica pertinenza, ebbe la misera fine che si legge negli atti segreti del Governo Provvisorio del Dicembre **1801** (n.° **6**) (**1**).

(1) Le ultime convenzioni passate fra la Corte di Vienna e la Repubblica di Lucca, erano del 23 Aprile 1793, e portavano in sostanza, che il capitale del mezzo milione di fiorini sarebbe stato reso in quattro rate annuali, dal 1802 al 1805, pagando per intero su tutta la somma e fino all'ultima scadenza, il frutto del 4 per cento. Il credito così patteggiato, con 80 mila fiorini d'interessi già maturati e con quelli avvenire, fu per due diversi strumenti del 21 Ottobre e 15 Dicembre 1801, venduto al cittadino Antonio Sala q. Pietro di Genova, con un ribasso enorme, cioè per lire correnti di Milano 694,240. E questi denari, uniti con altri raccolti in più modi, ed ammontanti in tutto a lire lucchesi 887,803, furono, come ampiamente risulta da più decreti del Governo Provvisorio, recapitolati in quello del 29 Dicembre 1801, erogati « a vantaggio di diversi soggetti, a favore dei quali era indispensabile una tale erogazione, perchè cooperassero efficacemente per il bene gene-

I libri contenuti in questa serie degli Imprestiti hanno due provenienze, la Cancelleria di Palazzo e la Camera o Archivio Notarile. Oltre i libri de' Censi sulle Farine e sulle Carni, che sono qui descritti, si hanno fra le carte degli Offizi sopra il Sale (n.i 28-29) i Campioni di due altri Censi guarentiti su quella regalìa. I contratti relativi ai Censi d' ogni qualità si troveranno, come fu detto, nell' Offizio sopra l' Entrate.

IMPRESTITI
1333 Maggio 15

1

Hec est Ratio et Memoria Rationis Mutui facti lucano Comuni per Jannoctum Gentilis, Bonifatium de Triba, Polinum de Mari et Petrum Basso de Ianua, pro se et eorum sociis, visa et calculata per Dinum Guinigij, Landum Schiacte, Nicolaum Pettinati, Bonaiuntam Dombellinghi, Francischum Burlamacchi et Bandinellum Rossilionis, providos viros, cives lucanos, Ratiocinatores ad hec electos. Sub A. N. D. M. CCCXXXII. etc.

In 4.° n. n.

Sono due grossi quaderni contenenti due copie dello stesso atto; la prima, originale soscritta dal notaro Nicolao Birri il 15 Maggio 1333, l' altra una trascrizione sincrona.

Quando Gherardo Spinola comprò Lucca dai masnadieri tedeschi, della somma pattuita di fiorini 60,000 (non 30,000, come per errore scrisse il Villani) ne dette a conto 20,000, il 2 Settembre 1329, nell' atto di pigliare possesso della città. Era patto però, che i tedeschi avrebbero sloggiato solo quando fosse compiuto il pagamento. Fu allora necessità ricorrere ad un imprestito per la somma residuale di fiorini 40,000; e si ebbero il dì 8 dello stesso mese da quattro mercanti genovesi, per restituirsi dentro un anno in rate di tre mesi, dando come pegno Pietrasanta, Massa e Camaiore colle loro Vicarie e fortezze, e colle relative entrate. Tal prestito, da cui dipendeva la liberazione del territorio e della città dall' intollerabile giogo di que' ladroni, fu consentito in un Generale Parlamento del Comune, come si vede dagli atti già descritti nella Serie dei *Capitoli* al n.° 30. La liquidazione del medesimo non fu sì pronta come era stato pattuito, e fu causa di liti e rappresaglie fra Genova e Lucca.

1344 Giugno 4 - . . . . . .

2

Hic liber continet nomina civium lucanorum, quibus est imposita Prestantia infrascriptarum quantitatum florenorum, pro quibus est eis et cuilibet eorum obbligatus redditus Proventus Farine luc. Comunis, pro ipsis infrascriptis quantitatibus etc. Imposita tempore sapientis etc. Ser Scarlacti olim Maffei de Raginopoli ec., Capitanei Custodie et Conservatoris Civitatis lucane pro Comuni pisa-

« rale a conservazione della Repubblica ». La verità è che per una piccola parte furono spesi in mancie allo Stato Maggiore francese in Milano, ed al Generale in Capo Murat; ma la somma più grossa, cioè lire lucchesi 763,795, furono consegnate ad una misteriosa persona designata colla iniziale P., che si sa essere stato il Saliceti o un suo confidente. Il Marchese Mazzarosa, che conobbe questi turpi fatti, afferma che la somma totale che venne pagata al Saliceti fu di lire lucchesi 825,000 (franchi 618,750), ma che non la conseguì per intero « perciocchè i negoziatori vollero averne la loro parte »; e ciò è più che probabile. Sbaglia però quando asserisce che nella somma suddetta si comprendesse la cessione fattagli del credito di Vienna, che invece era stato venduto al genovese (*Mazzarosa,* Opere, IV. 219). Fu però in grazia del Saliceti, il quale allora aveva arbitrio di fare e disfare a suo piacimento, che Lucca potesse rimanere indipendente, e costituirsi di lì a pochi giorni con assai ragionevole governo, come già fu raccontato (I. 397 e segg.).

IMPRESTITI

no, sub anno Dom. a Nativitate eiusdem Millesimo CCCXLIIII etc. et Imposita fuit die IIII Iunii.

In 4.° Frammento d' un quaderno di 48 c. numerate, mancando quelle intermedie 11-38. Ha la soscrizione di Ser Angelo Pecorari d' Arezzo, scrittore anche del registro seguente, che attiene alla stessa Prestanza.

Chi fosse questo Ser Scarlatto, persona di autorità grande in Lucca ne' principii della dominazione pisana, è detto nel libro tante volte citato dei *Bandi Lucchesi del Sec. XIV*, pag. 343.

1344 Giugno - Agosto — 3

Infrascripte sunt solutiones Prestantie facte et solute per infrascriptos Cives lucanos, quibus est obligatus Proventus Farine luc. Comunis etc., scripte per me Angelum Ser Pecorarii not. de Aretio, Offitialem etc. Ser Scherlatti olim Maffei etc. Sub anno Dom. a Nativitate Millesimo CCCXLIIII.° etc.

In 4.° n. n.

1349 — 4

Hoc est Mutuum florenorum Triumilium factum per infrascrittos Imponitores, ad ipsum Mutuum inventos per Dom. Antianos luc. Comunis, sub anno Nativitatis Dom. MCCCXLVIIII etc. Pro Porta S. Donati. Quod Mutuum debet haberi respectum et considerationem ad Mutuum florenorum Quatuormilium trecentorum auri, factum de mense Iulii proxime preterito etc.

In 4.° n. n.

Non contiene altro che i cittadini imposti del quartiere di Porta S. Donato.

1357 — 5

Liber Mutui florenorum IIII.m auri facti in Civitate lucana infrascriptis civibus, pro solvendo Comuni Pisano floren. IIII.m auri, pro reparatione Compagne, quod Mutuum rehabere debent dicti Cives lucani a Camerario Dovane Salis, secundum provisionem dominorum Antianorum pisani Populi, factus et compositus sub A. N. D. M. CCCLVII etc.

In 4.°

Quando i pisani ebbero a pagare al Conte di Lando la loro parte del riscatto consentito insieme col Cardinale Egidio e co' maggiori Comuni di Toscana, pensarono di cavare 4000 fiorini da Lucca, e li ebbero mediante una prestanza sopra *ottanta poderi e cittadini*, i quali poi furono risarciti dalla cassa della Dovana del Sale. Matteo Villani che racconta di questo trattato, del quale scrive, che « se senno vi fu, troppa codardia vi si nascose dentro », non ricorda di quanta somma fosse la taglia pagata dai Pisani, e se per avventura tutta intera fu da loro messa a carico de' Lucchesi, soggetti alla loro signoria (*M. Vill.* VII. 89). Nel registro ora descritto si tace che la Compagna fosse quella del Conte. Negli atti dei Ragionieri del primo se-

IMPRESTITI

mestre 1358 (c. 101) è detto che i 4000 fiorini erano stati spesi *pro reparatione inique Societatis.*

1362 Gennaio-Dicembre — 6

(Titolo illeggibile).

In 4.° Scritto fino a c. 62. Il titolo è illeggibile per esser mutilata la prima carta; il resto del libro ha sofferto dall' umidità, ed in certi luoghi lo scritto è quasi del tutto dileguato.

Nell' occasione che i Pisani nel Gennaio 1362 fecero esercito contro Petrabuona, non richiesero il concorso dei pedoni di Lucca, tuttavia sotto la lor dominazione, ma il pagamento di fiorini 800, per indennità degli stipendiari, che di quei pedoni dovevano tener luogo. Per pagarli prontamente si mise una Prestanza, che poi fu restituita dentro l' anno co' denari di una speciale imposizione di fiorini mille. Il registro ora descritto si riferisce a detta Prestanza ed all' Imposta. Più documenti su ciò sono a vedersi nelle deliberazioni degli Anziani del 7 Gennaio 1362 e giorni seguenti *(Anziani avanti la Libertà,* n. 42, c. 2 e segg.).

1362 Maggio-Dicembre — 7

Hic est liber seu quaternus Mutui florenorum duorum milium tercentorum, facti Comuni lucano a ducentis poderibus Civitatis lucane, quod Mutuum facere impositatum fuit dictis ducentis poderibus anno N. D. M. CCCLXII etc. die XXII mensis May etc.

In 4.° Scritto fino a c. 39.

I Lucchesi erano rimasti debitori ai Pisani di 2300 fiorini, sopra i 40,000 che in forza delle Composizioni erano tenuti a pagare nell' anno 1361. Per raccogliere il denaro occorrente si ordinò un' imposta speciale, la quale si mise in esazione con grandissima violenza e con angherie siffatte, che i cittadini, già disperati da tante gravezze, ricorsero agli Anziani ed agli stessi Rettori Pisani, perchè l' iniqua e turpe operazione si sospendesse. Se ne trattò il 22 Maggio 1362 davanti agli Anziani ed ai 50 Buonomini, in presenza del Vicario Pisano, i quali dovettero ordinare che l' imposta si cassasse e si bruciassero i libri dell' esazione; e che invece si trovassero i 2300 fiorini mediante una delle solite Prestanze forzate sopra i 200 maggiori poderi. A questa Prestanza appartiene il registro ora segnato.

» » — 8

(Senza titolo).

In 4.°

Sono frammenti di libri di Prestanze del tempo de' Pisani, ma di anno incerto.

1369 Novembre 29- . . . . . . — 9

Hic est liber Mutui secundarii facti Comuni lucano de mense Novembris, per ipsos Cives lucanos qui etiam mutuaverunt de mense

IMPRESTITI		Septembris et Octobris proxime preteritis etc. Scriptus et ordinatus etc. Anno N. D. M. CCC. LXVIIII etc., die XXVIIII Novembris. In 4.° Scritto fino a c. 42. Furono molti gli imprestiti che dovettero fare i Lucchesi quando a forza di denaro riuscì loro di ottenere dall' Imperatore Carlo IV la liberazione dalla servitù pisana. Questo registro ha relazione con un piccolo debito di fiorini 1200, che improntarono a fine di pagare gli stipendiari del Cardinale Guidone, come apparisce dal decreto degli Anziani del 29 Novembre 1369.
1370 Gennaio-Maggio	»	Liber Restitutionum medietatis Mutui impositi in Civitate lucana de mense Decembris MCCCLXVIIII, facte per Nicolaum Guinigii civem lucanum, Camerarium dicti Mutui etc. In 4.° n. n. Riguarda la restituzione della metà del debito decretato il 29 Novembre 1369, la quale ebbe effetto ne' primi mesi del 1370 sugli introiti delle Gabelle.
1368-1375	10	Hic liber Tercerii Sancti Pauli *(sic)* est pars totius Radicalis et Primeve Masse Creditorum lucani Comunis, composite, scripte et ordinate in quatuor libris per me Nicolaum quondam Ser Nelli Sartoy, not. et Officialem eiusdem, de quibuscumque Mutuis et Impositarum solutionibus, tam voluntarie quam coacte, factis Comuni predicto, ab adventu serenissimi Principis etc. Karoli Romanorum Imperatoris semper Augusti et Boemie Regis, hoc est a kalendis Septembris anni N. D. MCCCLXVIII citra etc. In fogl. gr., scritto fino a c. 760. Fatta la Massa de' Creditori per imprestiti dal 1368 in poi, a forma della legge del 1371, furono i loro nomi descritti in quattro libri a modo di Campioni; cioè, tre corrispondenti ai Terzieri di S. Paolino, S. Salvatore e S. Martino, ed uno per i Cittadini Silvestri ed assenti, e per le Comunità rurali. Questo contiene i Creditori del Terziere di S. Paolino.
1368-1373 Gennaio 1.	11	Hic liber Terzerii Sancti Martini est pars totius Radicalis et Principalis Masse Creditorum lucani Comunis etc. a kal. Septembris anni MCCCLXVIII citra etc. Nec non sit omnibus notum, qualiter quibuscumque creditoribus dicte Masse, quibus quidem sicut in decretum eiusdem Masse debet persolvi et satisfieri, per eorum interesse a Comuni lucano de introytu Dovane Salis ad rationem decem pro centenario pro anno et ad rationem anni, est integre satisfactum usque ad kalendas Ianuarii anni MCCCLXXIII etc. In fogl. gr. c. 603. È il secondo de' quattro volumi della raccolta primitiva. Manca del tutto quello de' Creditori del Contado ec. Del Terziere S. Salvatore si ha solamente il seguente frammento.

IMPRESTITI 1368-1375	12	*(Senza titolo)* In fogl. gr. È un residuo del libro del Terziere S. Salvatore, cioè l' ultimo quaderno, scritto da c. **604** a **619**.
1373-1375	13	Hic liber est pars Primi Exempli integre Masse creditorum luc. Comunis, que est per tres libros Civium luc. et per alium librum videlicet Comitativorum, Comunium et Civium Silvestrium, nec non Civium absentium, facte et exemplate de primis libris dicte Masse, satisfactis de interesse et pro interesse ipsorum creditorum usque ad kalendas Ianuarii anni MCCCLXXIII ut patet etc. In fogl. gr. c. **283**. Appartiene ad una seconda collezione dei Campioni della Massa, e vi sono descritte le poste de' Creditori del Terziere di S. Martino co' pagamenti degli interessi dal **1373** a tutto il **1375**. Gli altri tre volumi della raccolta non si hanno. E così mancano del tutto i libri che dovettero succedere a questi, cioè una terza compilazione del triennio **1376-1378**.
1379-1395	14	*(Titolo illeggibile per strappo della carta)* In fogl. gr. di c. **490**, di cui la prima è guasta e la seconda mancante. È la descrizione dei Creditori della Massa, coi pagamenti dal **1379** al **1395**, del Terziere S. Salvatore.
1379-1395	15	*(Senza titolo)* In fogl. gr., da c. **2** a **300**. È il Campione della Massa, per i crediti dei Comuni rurali, Cittadini Silvestri ec., dal **1379** al **1395**. Di questa raccolta, che dovrebbe essere al solito di quattro registri, mancano quelli dei Terzieri S. Paolino e S. Martino.
1379-1395	16	Hic est liber appellatus Secretus, super quo scripti sunt quamplures creditores Cives forenses et Comunia habere debentes super Massa luchana, extracti de libris cuiuslibet Tercerii Civitatis luchane et de libro Forensium et Comunium extra Civitatem luchanam, inceptis de anno 1379 et finitis in ultimo semestri 1395, per me Iacobum q. Fillippi de Pinatensibus de Sancto Miniate Maiore Officiale Dovane Salis et Masse lucane, anno Nativitatis 1396, seriatim prout in ipso videbitur ad partita contineri etc. In fogl. gr. Precede un quaderno di **9** carte in membrana col titolo e l' indice; segue il libro in carta ordinaria, con numerazione **1-572**. Come si ricava dal titolo è una estrattura di tutti i Campioni de' Creditori dal **1379** al **1395**.
1396-1411	17	Hic est liber super quo scripti sunt omnes creditores Cives luchani permanentes in Civitate luchana in Tercerio sancti Paulini, habere debentes super Massa luchana, scriptus et extractus a libris

IMPRESTITI		vetteribus dicte Masse, inceptis de anno 1379 et finitis in ultimis sex mensibus 1395 etc. Et sic, Christi Nomine invocato, super ipso inceptus est fieri prima paga 1396 etc. In fogl. gr., c. **465**, precedute da un quaderno membranaceo col titolo e il repertorio. È il nuovo Campione, dal **1396** al **1411**.
1396-1411	18	Hic est liber super quo scripti sunt omnes Creditores Cives luchani in Civitate comorantes in T. S. M. (*Tercerio S. Martini*) habere debentes etc., inceptus est fieri prima paga in primo semestri 1396 etc. In fogl. gr., c. **2-382**, col solito quaderno membranaceo in testa.
1396-1411	19	Hic est liber etc. comorantes Tercerio Sancti Salvatoris etc. prima paga in primo semestri 1396 etc. In fogl., gr. c. **2-384**, col solito quaderno.
1396-1411	20	Hic est liber super quo scripti sunt omnes creditores comorantes extra Civitatem luchanam, omnesque Cives Silvestres, Forenses et multe alie diverse persone habitantes extra Civitatem luchanam, nec non Comunia Vicariarum et Sex Miliarium luchani Comitatus, habere debentes etc. prima paga in primo semestri 1396 etc. In fogl. gr., c. **2-216**, col solito quaderno. Con questo quarto volume, la raccolta dal **1396** al **1411** è compiuta.
1431-1438	21	(*Tit. est. e mod.*) Imprestiti. 1431-1438. In **4.°** Riunione dei seguenti **10** registri; I-IV. Libri o manuali delle Prestanze e dei relativi pagamenti d' interessi ed altro, cominciati in più mesi dell' anno **1431**. V-VI. Libri *Prestantiarum*, del Gennaio e Marzo **1432**. VII. *Liber Prestantie mensis Mai* **1432**, *videlicet dimidia facta pro expensis Imperatoris.* VIII. *Liber Prestantiarum, May* **1432**. IX. *Liber duorum Tertiorum Tertie Page Prestantie Novembris et Decembris anni* **1434**, *etc.* X. *Liber assignationum factarum Creditoribus lucani Comunis ex officio honorabilium Sex super Satisfactionibus Debitorum etc. electorum etc. die* **24** *mensis May* **1434** *etc.* Quest' ultimo registro contiene le ordinanze di detti Sei, dal **22** Giugno **1436** al **13** Ottobre **1438**, onde si ricava che le restituzioni si facevano di mano in mano e personalmente, con assegnazioni parziali di gabelle o altre regalìe specialmente del Sale all' ingrosso ed al minuto, col retratto di confische, condannazioni ec.

IMPRESTITI 1477-1609	22-73	*(Tit. est. e mod.)* Imprestiti. 1477-1609.

In 4.° Volumi **51**, la maggior parte composti di più registri.

Estinti i debiti fatti per le guerre contro Firenze, ch' ebbero termine colla tregua del **1438**, prorogata poi per cinquanta anni nel **1441**, la Repubblica potè alquanto riaversi, ed in generale l' amministrazione procedette alcun tempo senza bisogno di contrarre debiti. Le vicende politiche insorte nell' ultimo trentennio del secolo, furono causa però che si dovesse di bel nuovo ricominciare il giuoco degli imprestiti, i cui libri formano una lunga fila, corrente dall' anno **1477** al **1609**. Quasi tutti i principali avvenimenti di questo tratto di tempo, hanno, per così dire, la loro corrispondenza ne' presenti volumi, l' ultimo de' quali attiene a prestiti per la guerra di Garfagnana.

Si noti però, che qui sono riuniti i libri de' prestiti straordinari, fatti generalmente per improvvise necessità della Cassa pubblica. Altre operazioni di credito, a lunga scadenza, si fecero colla costituzione dei Censi, di cui alcuni sono del tempo stesso ch' è compreso nella raccolta presente.

1532-1546	74	MDXXXII. Apresso saranno denotati tutti quelli che partecipano nella compra di $^3/_4$ della Gabella della Farina, comprata dal Magnifico Comune di Lucha per Ducati 30.^{m}, diviza in Luoghi MCC di Ducati 25 per Luogo, con ricompra perpetua.

In fogl. gr., c. **416**.

Questo debito, che si disse Censo della Farina, fu decretato dal Consiglio Generale il **21** Agosto **1532**, approvando una *minuta* stabilita in un Colloquio di cittadini, a fine di sollevare il Comune dagli imbarazzi in cui si trovava a causa delle troppe spese, « *quas mala tempora produxerunt, et maxime ob tumultos proxime elapsos* ». In quel documento sono estesamente riferite tutte le condizioni del prestito, ed il modo del suo estinguimento mediante la ricompra forzata per parte della Camera pubblica dei Luoghi o titoli del medesimo. Invece d' un frutto determinato, i partecipanti o possessori dei Luoghi si dividevano *pro rata* tre quarti del guadagno netto di questa regalìa. Il Censo fu estinto nel **1546**.

1580-1620	75	*(Tit. est. e mod.)* Denaro a Censo sul Dazio di Macinazione. 1580-1620.

In fogl. atlantico, di c. **214**, con repertorio staccato.

Per decreto del Consiglio Generale de' **2** Settembre **1580** fu ordinato un annuo Censo di scudi **5400** sopra l' entrate della Gabella della Farina, per **900** Rate di Scudi **100** ognuna, fruttanti il **6** per cento ad anno; col solito patto della restituzione forzata per parte del Comune. Questa avvenne poi colla creazione del Censo sulle Carni, fruttifero solamente il **5** per cento.

1590-1726	76	*(Tit. est. e mod.)* Denaro preso a Censo sul Provento del Macello. 1590-1726.

In fogl. atlantico, di c. **335**, con repertorio staccato.

Con decreto de' **2** Aprile **1590** fu costituito un debito di **108,000** Scudi, al cinque per cento, co' soliti patti. Anche di questo Censo presto cominciarono le restituzioni. Gli ultimi e menomi residui appariscono sotto l' anno **1726**.

IMPRESTITI 1590-1615	77	Libro del Censo delli Δ 20.^{m} sopra la Gabella della Carne constituito a 6 per cento dal Ec.^{mo} Cons.^{o}, per suo decreto a 16 Agosto 1590. In fogl. atlantico. Sono riunite due copie dello stesso libro, composte ugualmente di c. **91**, con repertorio staccato. Col decreto anzidetto fu stabilito un altro Censo sulla Gabella delle Carni per Scudi **20,000** di capitale, al **6** per cento, che poi venne aumentato di altri **20,000** nel **1592**. Alla restituzione si provvide di mano in mano collo spendervi il ricavato di un quattrino per libra di aumento sopra la detta Gabella. Si faceva per via d' estrazione.
1613-1678	78	*(Tit. est. e mod.)* Denaro a Censo sul Dazio di Macinazione. 1613-1678. In fogl. atlantico. Due registri riuniti, uno di c. **114**, l' altro di c. **228**, con repertorio staccato. Nuovo Censo guarentito sulla Gabella delle Farine, istituito col decreto del Consiglio Generale **11** Ottobre **1613**, per il capitale di Scudi **135** mila, al **4** per cento, e col solito patto della restituzione forzata. Fu poi ridotto al **3** e mezzo per cento mediante il decreto del **30** Aprile **1655**, col diritto ai prestatori di ritrarre i capitali, ove non consentissero alla diminuzione. Gli ultimi residui arrivarono al **1678**.
1635-1720	79	Libro de' Censi sopra le Gabelle delle Carni macellate et suo Augumento, principiato nel presente anno 1635, come per decreto dell' Ecc.^{mo} Cons.^{o} de' 3 Aprile 1635, et scritto da me Giuseppe dell' Orafo Cancelliero alle Scritture del Molto Ill.^{re} Offitio dell' Entrate del Ecc.^{ma} Rep.^{a} di Lucca. Qual Censo deve essere della somma di Δ.^{di} 100.^{m}, compresovi quello delli Agumenti, ma sopra questo Censo solo non ci deve essere che 70^{m}, come è stabilito per dichiaratione fattane il med.^{o} Offitio sotto li 16 Nov.^{o} 1638. In fogl. atlantico, c. **205**. I capitali investiti in questo nuovo Censo, al **4** per cento, si destinarono alla estinzione dell' altro sulle Farine, ch' era fruttifero in ragione del **5**. Anche questo fu soggetto alla diminuzione dell' anno **1655**.

(Annona e Depositi di denaro, Grascia ec.)

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA

Ne' tempi passati, così differenti dai nostri per le condizioni del commercio, fu frequentissimo il caso delle carestie, e quindi ai governi parve necessità l' usare ogni mezzo per ripararvi. Nello Statuto del **1308** s' ha quanto basta per conoscere le principali regole annonarie del vecchio reggimento del Comune; che posson compendiarsi nella proibizione assoluta di cavar fuori del territorio i grani e l' olio; favore e privilegi a chi recasse vettovaglie nel medesimo e specialmente nella città; libertà della fabbricazione del pane, ma sottomessa a dazio ed a tutela fiscale la vendita pubblica del medesimo. Queste massime generali non escludevano

però che l' ingerenza del governo si facesse maggiore in caso di sospetto e di carestia. Di qui le cerche, i sequestri e le compre forzate delle granaglie per uso pubblico, l' ordinare spesso che si trasferissero tutte nella città, il proibire che si portassero da un luogo all' altro anche dentro il territorio, le pene a chi ne facesse incetta o raduno; ed altri ordini più o meno arbitrari e violenti, che furono del resto comuni ad ogni paese ne' tempi antichi, ed anche in quelli a noi prossimi. Di approvigionamenti di grani, ordinati direttamente dal Comune in annate di scarsità o in occasione di guerre, s' hanno comunissimi esempi, ed a ciò fare si trovano eletti officiali e sindaci. Ma un sistema annonario, con una propria legislazione e con magistrati appositi, s' introdusse a poco a poco dalla Repubblica restaurata dopo la dominazione pisana. Il **20** Settembre **1369** si fece decreto che la città fosse a pubbliche spese provveduta di frumento, e si elessero a tale effetto sei cittadini. Ma fu questa una deputazione temporaria; e di egual natura appariscono altri uffici, di cui si reiterò la elezione negli anni susseguenti, come quello nominato il **13** Luglio **1375**, che si disse *super Abundantiam*. Nome siffatto rimase anche nei Capitoli che sulla materia dell' approvigionamento si fecero dipoi, e specialmente gli anni **1389** e **1390**; e si chiamò Officiale sopra l' Abbondanza un massaio esecutore di essi e custode del grano pubblico; così, Palagio dell' Abbondanza ebbe nome il luogo della sua residenza, che si fabbricava di nuovo nella Contrada di S. Pietro in Cortina sulla fine di quel secolo (1).

Sarebbe inutile il ricordare tutti i decreti e le leggi che si succedettero. Nel **1473** parve che si volesse rendere perpetuo il magistrato annonario de' sei, essendo stato ordinato che si rinnovasse ogni anno dagli Anziani del terzo bimestre; ma un altro decreto del **1483** lo soppresse coll' affidarne le attribuzioni all' Offizio sopra l' Entrate. Vacò pertanto fino al **1513**; che allora si rinnovò l' uffizio de' sei, staccando la cura dell' annona dall' Entrate, ed ordinando anche l' erezione dei magazzini per la conserva *(munitione)* dei grani in una parte della diroccata Cittadella di Paolo Guinigi; sul qual lavoro trovandosi ordini anche di alcuni anni dipoi, è segno che l' esecuzione fu lenta o per alcun tempo sospesa. Ma il decreto onde di fatto l' Offizio sopra l' Abbondanza divenne magistratura ordinaria, è a riputarsi quello del **21** Aprile **1525**, col quale nuovamente si ordinava che i sei cittadini dovessero rinnovarsi per metà nel secondo bimestre d' ogni anno. Da allora in poi non pare che l' Offizio vacasse fin che durò la vecchia Repubblica.

L' oggetto principalissimo di questa magistratura, fino da' primi tempi della sua istituzione, e ragione del suo nome, era che la città abbondasse di grani, e che ciò si ottenesse comprandone fuori dello Stato, ed impedendo nel tempo stesso che quelli raccolti nel territorio ne fossero esportati. Ma siccome i grani riuniti ne' magazzini era necessità che di mano in mano si rivendessero o si consumassero per rinnovarli, ne conseguirono più effetti; prima, che il Governo per mezzo dell' Offizio sopra l' Abbondanza dovesse far bottega del grano e delle farine, e diventasse di poi il fabbricatore e lo spacciatore pubblico del pane e delle paste. A questa ultima conseguenza, dopo varie prove, si venne il **7** Gennaio **1534**, quando il Consiglio Generale ordinò che fosse d' allora in avanti proibito ad ogni persona della Città, Borghi, Sobborghi e Distretto, di fare pane da vendere, eccetto all' Offizio sopra l' Abbondanza o a chi esso avesse conceduto il provento. E benchè alcuna volta l' ordine si sospendesse e si restituisse parzialmente la libertà di questo commercio, l' esercizio di tal libertà fu così impacciato e condizionato, che parve subito miglior partito di tornare al monopolio. Tale fu la sospensione conceduta nel **1585**, che venne revocata nell' anno appresso, dopo lunghi esami e dopo lo studio di più cittadini. Confermato nel **1586**, il monopolio durò per oltre due secoli, e diventò, per così dire, parte necessaria dell' amministrazione di Lucca. Il Marchese Antonio Mazzarosa, in un ragionamento scritto nel **1822**, ricercò le cause e gli effetti di questo sistema, per dedurne argomento in favore della libertà commerciale (2): a noi basterà di recapitolare in brevi parole i fatti che costituivano il sistema medesimo. Era proibita ai fornai la fabbricazione e la vendita del pane, ma si concedeva di cuocerlo per le famiglie particolari; la Repubblica avea riservato a sè questo ramo di commercio, tanto per il consumo della città quanto per le Sei Miglia o Distretto, e lo esercitava per mezzo dell' Offizio dell' Abbondanza. Il vasto locale della Cittadella, posto presso il Condotto, conteneva granai, molini, forni e tutto ciò che bisognava per la panizzazione; e più botteghe dette Canove, situate in luoghi separati della Città, servivano per la vendita. Le vistose provviste di granaglie che l' Abbondanza faceva all' estero, non tutte però si consumavano nella fabbri-

(1) Decreto del 1 Giugno 1393, nella serie presente n. 1, c. 8 tergo.

(2) *Sopra l' Annona lucchese, Osservazioni lette nella R. Accademia Lucchese il* 1822, *Mazzarosa, Op.* II. 153 e segg., e prima in *Att. Acc. Luc.* III. 35 e segg.

cazione, perchè una parte di esse si distribuiva ai popoli delle campagne, in caso di cattive raccolte, tenendo conto aperto colle respettive Comunità. Nelle Vicarie, cioè nel territorio posto al di là del Distretto, non era esteso il privilegio dell' Abbondanza per la vendita del pane, ma questa era per lo più soggetto di provento e di monopolio dei Comuni a forma de' particolari Statuti. Frattanto, antiche leggi confermate negli anni 1532, 1538 e 1539 e frequentemente richiamate in osservanza, vietavano alle particolari persone la compra de' generi frumentari per farne rivendita, il trasferimento de' medesimi fuori dello Stato, ed anche dal Distretto nelle Vicarie. Non fu però tolta mai la libertà della fabbricazione del pane nelle famiglie, e sempre furono botteghe di fornai per cuocere il pane de' privati, e fu lecito sempre comprare grano per proprio consumo.

Una serie di fatti, l' un coll' altro legati, crebbero di continuo l' autorità dell' Offizio sopra l' Abbondanza, che diventò una delle più importanti istituzioni di Lucca, e quella che avesse più svariate incombenze. La provvista de' grani si faceva per lo più *di pelago*, cioè dalla parte di mare, e scendeva allo scalo di Viareggio. Essendo pertanto necessario farne deposito su quella spiaggia, toccò quindi all' Abbondanza di fabbricarvi magazzini, tenervi fattori e ufficali che li custodissero, provvedere alle strade per i trasporti e fino agli alberghi ed all' osterie di quel luogo. La fabbricazione del pane portava seco l' uso de' molini prossimi alla città, mossi dall' acqua del Condotto e d' altre fosse che vi hanno comunicazione; così all' Offizio fu attribuita la cura di que' corsi d' acqua, e passò quindi sotto la sua dipendenza anche l' irrigazione della pianura lucchese, che ne dipende. Ma più singolare fu, che il negozio annonario richiedendo capitali, si cominciò ad accettarne dai privati a mutuo o in deposito fruttifero; poi, essendosi fatte eccedenti all' uso le somme raccolte, ne conseguì il bisogno d' impiegare denari in altri mutui e negozi; talchè l' Abbondanza diventò anche come banca che dava e riceveva denari. A questa qualità d' ufficio di depositi, si congiunse per più leggi l' obbligo di tenere nel tesoro riservato della Repubblica una somma giacente per servire ne' pubblici bisogni, onde ne seguì che avesse le chiavi della Tarpea, ed autorità non solo sul denaro, ma anche sugli argenti ed oggetti preziosi che vi si custodivano. Così, per essere considerata come un pubblico banco, sotto la garanzia del pubblico, alquanti cittadini usarono di lasciare per testamento dei capitali all' Abbondanza, perchè se n' erogassero i frutti in più modi e specialmente in opere di beneficenza, ordinando anche che di siffatti legati l' Offizio dovesse curare l' esecuzione. A dirigere tanti negozi essendosi sperimentati insufficienti i sei che componevano quel collegio, nel 1683 si portarono a nove. Questi, oltre le faccende che richiedevano risoluzione comune, usarono di spartirsi in tre sezioni per la vigilanza e la esecuzione degli affari. Dall' Abbondanza dipendevano poi cancellieri, scritturali, magazzinieri, fattori e lavoranti assai, che ricevevano un salario.

Resta a dirsi come l' Abbondanza cessasse, col venir meno quasi ad un tratto tutti gli oggetti della istituzione. Caduta la Repubblica aristocratica, i democratici che le successero, in quella prima furia di novità (6 Luglio 1799), dichiararono libero lo spiano e la vendita del pane; ma il decreto non s' era anche forse cominciato ad eseguire, che la Reggenza sopravvenuta annullava tutte le disposizioni di quel reggimento. Ritornata la cosa pubblica in mano de' democratici, le risoluzioni che si presero di nuovo in materia annonaria furono meno risolute, anzi del tutto confuse e contradittorie. Infatti il Governo Provvisorio del 1801 prima permetteva la libera fabbricazione del pane, per un tempo determinato e brevissimo; poi aggiungeva riserve sulla qualità della merce, e stabiliva che lo spaccio si facesse a forma di tariffe approvate di mano in mano dal Governo medesimo; quindi istituiva un forno normale perchè servisse di freno ai fornai (Decreti degli 11 e 13 Giugno 1801). Ma perchè con questi impacci il commercio libero del pane non pigliava piede, si fece nuova riforma dei forni pubblici della Cittadella e si creò un Comitato detto dell' Annona, per amministrarla, liberando così da tal carico la vecchia Abbondanza (30 Novembre 1801). Ma, appena trascorsi due mesi, il nuovo Comitato si soppresse, mettendo in vece di lui un Soprintendente stipendiato (9 Febbraio 1802). In questo modo aveva fine in Lucca la magistratura annonaria. La vendita del pane dei forni pubblici, che seguitarono di fatti ad esser privilegiati per le condizioni imposte ai fabbricanti privati, durò anche per un tratto del Principato Napoleonico, ora essendo data a provento ora esercitata direttamente dal Governo. Finalmente, apparendo evidente la sconvenienza ed anche lo scarso profitto fiscale di quel sistema, il libero commercio del pane fu davvero istaurato dalla Principessa Elisa, che il 21 Maggio 1811 sopprimeva la Cittadella con tutti i suoi privilegi (1). Sotto il Governo della Duchessa Maria Luisa, per un decreto del 17

(1) I magazzini ed altri locali che l' Abbondanza possedeva a Viareggio, furono venduti all' asta nel 1800. Il locale della Cittadella di Lucca rimase di pubblica proprietà, anche cessato il panificio governativo nel 1844, e fu quindi ridotto per la fabbrica de' tabacchi.

Settembre 1825, fu tentato di porre nuovi vincoli a questa industria; ma appena le successe Carlo Lodovico, meglio avvisato, annullò l' improvvida risoluzione della madre (1).

Per le vicende che Lucca ebbe a sopportare dal 1796 in poi, e che tante volte abbiamo ricordate, la Tarpea fu vuotata e scomparve in breve ora il patrimonio del pubblico amministrato dall' Abbondanza. I capitali liberi de' particolari furono ritirati, salvo pochi residui che nel 1811 s' inclusero nella liquidazione del Debito Pubblico. L' asse de' legati per opere di beneficenza che avevano effetto pubblico, fu rispettato finchè durò il Governo paesano, e l' amministrazione rimase nel Comitato dell' Abbondanza, ch' essendo esonerato del negozio del pane, fu per il decreto del 18 Ottobre 1805 ridotto di sette membri, col nome di Comitato della Pubblica Amministrazione de' Legati. I legati dotali furono però soggetti da un' arbitraria riforma nell' anno appresso, venendo cioè *generalizzati*, ossia ridotte tutte le doti ad una somma fissa ed ammesse le ragazze d' ogni classe e d' ogni parte dello Stato a concorrervi; mutando così le disposizioni de' testatori. Succeduto il Governo Napoleonico, dopo una serie di atti che qui sarebbe troppo lungo il raccontare, il capitale de' Legati amministrati dall' Abbondanza, insieme con quelli di molte altre pingui istituzioni di beneficenza, vennero nelle mani del Demanio, e caddero infine, per il decreto del 29 Dicembre 1806, nella Cassa senza fondo che si disse dello Straordinario, affidata all' Intendente de' Principi. Lo stesso giorno 29 Dicembre il Comitato de' Legati si adunava per l' ultima volta (2). In questo modo aveva termine la magistratura dell' Abbondanza, essendo, come si disse, mancati ad uno ad uno gli oggetti delle sue attribuzioni. Quelle che avevano relazione colle acque, erano già passate al Comitato delle Acque, Fabbriche ec. per il decreto del 28 Gennaio 1801.

Il palazzo dell' Abbondanza che si fabbricava sullo scorcio del secolo XIV nella contrada di S. Pietro in Cortina, non sappiamo qual fosse. Ne' tempi più vicini, l' Offizio ebbe sua residenza in una casa aderente al Palazzo Pretorio, la quale prospetta sulla Piazza di S. Michele. Qui dovette tenere la Cancelleria, le cui carte passarono nell' Archivio di Stato. La serie scarseggia di libri antecedenti alla seconda metà del cinquecento; ma da una deliberazione del 5 Luglio 1565, colla quale si ordinò l' impianto di nuovi registri, si deduce che la scrittura per l' innanzi fosse tenuta scarsa e sommaria. Alla collezione di queste scritture abbiamo dato l' ordine che segue.

Statuti e libri di autorità.

Deliberazioni, Decreti del Consiglio e Relazioni al medesimo in materia dell' Offizio, Lettere, Scritture, e Contratti.

Martilogi, Libri Maestri, ed altri riguardanti l' amministrazione in generale.

Scritture proprie del Negozio annonario.

Dette in materia d' Acque.

Dette relative del Banco, ed ai Depositi di denaro.

Libri de' diversi Legati, messi per ordine del tempo delle istituzioni.

Processi staccati, per lo più di speciali Cure che ebbero a trattare affari relativi all' Abbondanza.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1387 Dicembre 23-1507 Dicembre 15	1	*(Senza titolo).* Membranaceo in 4.°, di c. 16. Contiene lo Statuto dell' Offizio, compilato dal Collegio degli Anziani con alcuni cittadini aggiunti, in esecuzione d' un decreto del Consiglio Generale del 23 Dicembre 1387. Vi sono giunte posteriori, autenticate da pubblici Cancellieri, fino al 15 Dicembre 1507.

(1) Decreto 31 Ottobre 1824. Il Marchese Mazzarosa aveva fatta una critica del decreto del 1823 in una lettura accademica. *Mazzarosa, Op.* II. 173 e segg.

(2) La fine di queste istituzioni è raccontata in una relazione scritta, per commissione pubblica, dal Direttore dell' Archivio lucchese, che si conserva negli atti della Direzione del 1868, n. 16.

OFFIZIO SOPRA L'ABBONDANZA
Sec. XVII-XVIII

2 — *(Tit. est. e mod.)* Autorità dell' Offizio sopra l' Abbondanza. Sec. XVII-XVIII.

In **4.°**
Sono tre registri riuniti, contenenti le note e spesso anche il testo dei diversi decreti relativi all' autorità dell' Offizio.

1712-1761

3 — Memorie per me Pier Ang.° Guinigi Cancelliero dell' Ill.e Magistrato sopra l' Abbondanza, eletto a 2 Sett.e 1712.

Vacchetta dell' altezza di **4.°**, c. **196**.
Sono note sull' autorità e sugli ordini dell' Abbondanza, messe in ordine alfabetico di materie, per opera di detto Cancelliero. Vi sono giunte fino al **1761**.

1565 Luglio 3 - 1800 Dicembre 31

4-24 — *(Tit. est. e mod.)* Offizio sopra l'Abbondanza. Deliberazioni. 1565-1800.

In **4.°** Volumi **21**, composti di più registri riuniti.
Essendo stato ordinato l' impianto del libro delle Deliberazioni nell' adunanza dell' Offizio del **3** Luglio **1565**, par certo che per l' innanzi non si riducessero in regolare scrittura. Da quel giorno corrono al **31** Dicembre **1800**, ed in fine dell' ultimo volume di n.° **22** è aggiunto un registro di Deliberazioni Segrete, dall' **11** Maggio **1778** al **29** Dicembre **1797**. Per il seguito si vegga il volume qui sotto.

1801 Gennaio 2 - 1806 Dicembre 30

25 — *(Tit. est. e mod.)* Deputazione o Comitato dell' Abbondanza, poi della Pubblica Amministrazione de' Legati. Deliberazioni. 1801-1806.

In **4.°**, composto di più registri.
È questo il seguito alla raccolta ora descritta, contenendo le Deliberazioni delle Magistrature che succedettero alla vecchia Abbondanza.
Più avanti, in testa ai libri di materie annonarie, si hanno due volumi di Deliberazioni speciali relative al panificio ed alla provvista delle granaglie.

1473 Gennaio 21 - 1799 Gennaio 29

26-28 — *(Tit. est. e mod.)* Decreti del Consiglio Generale relativi all' Abbondanza. 1473-1799.

In **4.°** Tre volumi, composti c. s.
Nell' ultimo registro si hanno i Decreti Segreti sullo stesso soggetto, dal **26** Novembre **1709** al **3** Ottobre **1798**.

1597 Maggio 30 - 1796 Settembre 30

29-33 — *(Tit. est. e mod.)* Relazioni al Consiglio Generale relative all' Abbondanza. 1597-1796.

In **4.°** Volumi cinque, composti c. s.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1586 Dicembre 22-1801 Agosto 22	34-41	*(Tit. est. e mod.)* Offizio sopra l' Abbondanza. Lettere Missive. 1586-1801. In 4.° Volumi otto, composti c. s. Copialettere originale dell' Offizio.
1783 Giugno 13-1801 Gennaio 16	42-47	*(Tit. est. e mod.)* Offizio c. s. Lettere Responsive. 1783-1801. In 4.° Filze sei di lettere originali dirette all' Offizio.
1555-1805	48-102	*(Tit. est. e mod.)* Offizio c. s. Scritture. 1555-1805. In 4.° Filze cinquantacinque di scritture sciolte. Nella filza n.° **102** è un pacco di Scritture Segrete, dal **1773** al **1799**.
1643 Febbraio 23-1805 Giugno 22	103-108	*(Tit. est. e mod.)* Contratti. 1643-1805. In 4.° Volumi sei, composti c. s.
1604	109	Martilogio del Molto Ill.re Offitio d' Abondanza dell' Eccellentissima Repub. di Lucca. MDCIIII. In fogl. c. 33. Ha un elegante frontespizio a colori, collo stemma compiuto della Repubblica, e con quello dell' Offizio. Contiene le piante e gli alzati delle fabbriche ed altri possessi dipendenti dall'Abbondanza in Lucca e nello Stato, con qualche diligenza disegnati e coloriti.
1800	»	*(Senza titolo).* In 4.° È l' unione delle mappe e delle stime delle case e magazzini che l' Abbondanza teneva in Viareggio, da vendersi al pubblico incanto nel **1800**.
1542-1639	110-137	*(Tit. est. e mod.)* Contabilità del Negozio e Depositi. 1542-1639. In fogl. gr. Volumi **28**, contenenti più registri. Dopo il **1639** la raccolta si divise in due rami, staccando i conti del Negozio da quelli del Deposito, come si vede qui sotto.
1640-1806	138-163	*(Tit. est. e mod.)* Contabilità dei Depositi. 1640-1806. In fogl. gr., volumi **26**, c. s. Seguito della raccolta ora descritta, per ciò che attiene ai Depositi de' Denari.
1640-1801	164-183	*(Tit. est. e mod.)* Contabilità del Negozio. 1640-1801. In fogl. gr. Volumi **20**, c. s. Seguito della raccolta anzidetta, per ciò che attiene al Negozio annonario.
1599-1802	184-201	*(Tit. est. e mod.)* Registro di Cassa. 1599-1802. In 4.° Volumi **18**, c. s.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1771-1801	202	*(Tit. est. e mod.)* Abbozzi di Registri di Cassa. 1771-1801 In 4.°
1572-1801	203-206	*(Tit. est. e mod.)* Bilanci. 1572-1801. In 4.° Volumi quattro, c. s. Sono i Bilanci riferiti in appositi registri.
1635-1796	207	*(Tit. est. e mod.)* Bilanci. 1635-1796. In 4.° Grossa filza di Bilanci nel loro originale.
1666-1801	208-220	*(Tit. est. e mod.)* Mandati di Riscossione. 1666-1801. Filze 13 in 4.°
1649-1801	221-243	*(Tit. est. e mod.)* Mandati di Pagamento. 1649-1801. Filze 13 in 4.°
1714-1793	244-248	*(Tit. est. e mod.)* Conti di Spese. 1714-1793. Filze 5 in 4.°
1722 Gennaio 14-1801 Luglio 15	249	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni per la Cittadella. 1722-1801. In 4.° Composto di più registri. Raccolta a parte delle Deliberazioni risguardanti il panificio.
1777 Giugno 28-1801 Febbraio 3	250	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni per Provviste di Grani. 1777-1801. In 4.° Composto c. s.
1724-1805	251-254	*(Tit. est. e mod.)* Contabilità della Cittadella. 1724-1805. In fogl. Volumi quattro c. s. Sono i Libri Maestri dello spaccio del pane.
1712-1805	255-256	*(Tit. est. e mod.)* Conteggi per la Cittadella. 1712-1805. In 4.° Volumi due c. s. Sono quasi tutti libri minori della Contabilità del panificio.
1769 Maggio 11-1801 Ottobre 31	257	*(Tit. est. e mod.)* Provviste di Grano per la Cittadella. 1769-1801. In 4.° Composto c. s.
1749 Gennaio 27-1805 Maggio 31	258-261	*(Tit. est. e mod.)* Giornale di Cittadella. 1749-1805. Quattro volumi c. s.; il primo in 4.°, gli altri in fogl.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1767-1805	262-264	*(Tit. est. e mod.)* Cassa della Cittadella. 1767-1805. In fogl. Volumi tre, composti c. s.
1738-1801	265-266	*(Tit. est. e mod.)* Spese Annonarie. 1738-1801. Due filze in 4.°
1743-1800	267	*(Tit. est. e mod.)* Carte Annonarie. 1743-1800. Filza in 4.°
1755-1795	268	Scandagli di Grani Esteri. 1755-1795. In 4.°, a forma di vacchetta.
1630-1801	269-285	*(Tit. est. e mod.)* Bilanci di Cittadella. 1630-1801. In 4.° Filze 17.
1586-1805	286-291	*(Tit. est. e mod.)* Atti Giudiciari. 1586-1805. In 4.° Filze sei. Sono ordinariamente processi per trasgressioni in materia di pane, delle quali giudicava l' Abbondanza a modo di Curia.
Sec. XVII-XVIII	292	Libbro attenente all' Acque. Condutto. Fraga. Formica e Picilla. In 4.° c. 71, più un quadernetto in fronte, n. n. Contiene un ristretto dei decreti e degli ordini, di più qualità e tempi, riguardanti i canali ed i fossi, sui quali aveva giurisdizione l' Abbondanza. Vi è annesso l' elenco delle grazie concedute dal Consiglio per l' uso dell' acque del Condotto a causa di irrigazione, delle quali si fece la ricognizione e l' elenco col decreto del 10 Luglio 1713.
1641-1794	293	*(Tit. est. e mod.)* Proventi. 1641-1794. In 4.° Cinque vacchette riunite. Contengono le note delle allogagioni a modo di provento delle fosse e canali per irrigazione. Ve ne sono pure di alcuni speciali proventi annonari, come quelli dei Buccellati, Pastumi ec.
1654-1801	294-298	*(Tit. est. e mod.)* Reparti di spese per la Fraga. 1654-1801. Volumi 5, parte in 4.°, parte in fogl., contenenti ognuno più registri. Libri Maestri delle spese consorziali per la Fraga.
1737-1783	299	*(Tit. est. e mod.)* Reparti di spese per la fossa Media. 1737-1783. In 4.°, contenenti c. s.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1723-1801	300-302	*(Tit. est. e mod.)* Quaderni di Reparti. 1723-1801. In 4.° Volumi tre. Unione dei quaderni o ruoli per le riscossioni de' reparti per spese intorno alla Fraga ed altre acque dipendenti dall' Abbondanza.
1780-1782	303	*(Tit. est. e mod.)* Copertura del Fosso di Lucca. 1780-1782. Filzetta in 4.° Il Consiglio Generale approvava co' decreti de' 30 Marzo e 11 Settembre **1781**, la copertura mediante volta del Fosso o Condotto, in quella parte che traversava la città dal Molino della Porta S. Pietro al Magazzino Nuovo. Qui si hanno raccolte più relazioni e decreti relativi a tal disegno, il quale però avendo suscitato dispareri nella cittadinanza e negli uomini d' arte, non fu allora mandato ad esecuzione. Il lavoro, nuovamente decretato sotto il governo di Maria Luisa di Borbone, venne effettuato nel **1820**.
1677 Aprile 13-1800 Settembre 23	304-317	*(Tit. est. e mod.)* Cedole di Depositi. 1677-1800. In 4.° Volumi **14** di più registri ognuno. I Depositi, cioè quella parte dell' azienda dell' Abbondanza che può dirsi bancaria, si scritturarono in principio negli stessi Libri Maestri dove erano i conti del Negozio annonario. Nel **1640** si fecero Libri Maestri a parte delle due aziende; ma avendoli noi considerati come una stessa raccolta, non abbiamo creduto conveniente di allontanarli, e già sono stati allogati ai numeri **110-183**.
1766-1797	318	Consegne dall' un Camarlingo all' altro de' Denari di Tarpea, fatte dagli anni 1766 al 1797. In 4.° Più registri riuniti. L' Abbondanza custodiva il suo tesoro nella Tarpea del Palazzo.
1766-1799	319	*(Tit. est. e mod.)* Denaro in Tarpea. 1766-1799. In 4.° È l' unione di più vacchette relative alle consegne del medesimo denaro ai Camarlinghi che si succedevano.
1761-1799	320	*(Tit. est. e mod.)* Denaro in Tarpea ec. 1761-1799. Filza in 4.° di scritture sciolte. Contiene. I. Scritture sopra la vendita di una quantità di doppie d' Italia, **1761**. II. Fogli di Cauzioni prestate a favore dell' Abbondanza, **1768-1798**. III. Fatture del denaro di Tarpea, **1769-1799**.
1689 Settembre 1-1799 Ottobre 3	321	*(Tit. est. e mod.)* Argenti di Tarpea. 1689-1799. In 4.° Grosso volume di più registri.

OPFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA

Sono inventari dell' argenteria del Pubblico Palazzo, che serviva ad uso della Signoria, e si consegnava anche agli ambasciatori presso le Corti estere. Era sotto la custodia dell' Abbondanza.

1705-1799 | 322 | *(Tit. est. e mod.)* Argenti in Tarpea. 1705-1799.

Più vacchette riunite dell' altezza di 4.°
Sono manuali dove si scrivevano le argenterie cavate di Tarpea per servizio della Signoria, per trattamenti di principi, per gli ambasciatori ec.

1782-1807 | 323 | *(Tit. est. e mod.)* Argenti. Capitali della Corte de' Mercanti. 1782-1807.

In 4.° Composto de' seguenti registri;
I. Requisizione d' Argenti lavorati, tanto del pubblico quanto di Luoghi Pii e particolari persone, fatta per decreto del Consiglio del **7** Marzo **1798**.
II. Altra Requisizione come sopra, in forza de' decreti del Consiglio de' **3** Ottobre **1798** e **3** Gennaio **1799**.
III. Stato dei ridetti proprietari d' Argenti, coi loro respettivi interessi.
IV. Contabilità per Capitali della Corte de' Mercanti depositati nella Cassa di Abbondanza. **1796-1807**.
V. Bilanci di tale amministrazione per detto tempo.
VI. Contratti a ciò relativi. **1782-1795**.

1726-1803 | 324 | *(Tit. est. e mod.)* Capitali dati a Cambio ai Mercanti. 1726-1803.

In 4.° Quattro registri uniti.
Vi sono più leggi sui capitali che l' Abbondanza dava in prestito a mercanti e specialmente ai setaioli. Per un decreto del **26** Marzo **1722** ebbe facoltà di eseguire tali mutui coll' interesse del **3** per cento.

LEGATI

LEGATO DEL FABBRO

Quel Lorenzo Del Fabbro che si mostrò altre volte poco amorevole cittadino (V. in questo Inventario, I. 356), facendo testamento in Pisa per Ser Lorenzo Mazzuoli il **9** Febbraio **1596**, ordinò che de' suoi beni si cavassero **3,000** scudi, per investirli sul Comune di Lucca, ed erogarne quindi i frutti in tante doti di scudi quaranta, per maritare fanciulle della sua parentela, o mancando queste, fanciulle povere. All' esecuzione del legato s' interposero indugi e difficoltà, onde il Consiglio Generale e l' Offizio sopra l' Abbondanza dovettero più volte farlo soggetto di deliberazioni. Per cagione della diminuzione degli interessi sui capitali che riteneva il pubblico, decretata nel **1655**, la somma di quelle doti si ridusse in proporzione. La nomina delle zittelle da dotarsi spettava al Vescovo di Lucca. Nel **1804** il capitale del legato Del Fabbro di scudi **3,000**, aveva la rendita annuale di scudi **109. 10**.

1596-1804 | 325 | *(Tit. est. e mod.)* Legato Del Fabbro. Atti vari. 1596-1804.

In fogl.
Sono qui riuniti un libretto di memorie dal **1596** al **1682**, il Libro Maestro ed i Bilanci dal **1774** al **1804**.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA

LEGATO BUONVISI

Girolamo Buonvisi, per un codicillo degli **11** Maggio **1602** scritto dal notaio Benedetto de' Benedetti, lasciava il capitale di scudi **30,000** all' Offizio dell' Abbondanza, perchè col frutto allora consueto del **5** per cento, si assegnassero, ogni due anni, quindici doti di scudi **200** ad altrettante fanciulle nobili, o sia figlie di persone che sedessero od avessero seduto nel Consiglio Generale, da distribuirsi mediante estrazione. Nel **1804** il capitale del legato ammontava a scudi **29,999. 2. 10**, col frutto di scudi **1,164**.

1602-1804 — 326 — *(Tit. est. e mod.)* Legato Buonvisi. Notizie e Contratti. 1602-1804.

In 4.° Quattro registri riuniti, cioè;

I. Codicillo del Buonvisi. Deliberazioni sul legato. Estrazione di zittelle. **1602-1761**.
II. Nota di zittelle imbussilate ed estratte. **1603-1776**.
III-IV. Contratti. **1761-1804**.

1602-1804 — 327 — *(Tit. est. e mod.)* Legato Buonvisi. Contabilità. 1602-1804.

In fogl.
Sono due Libri Maestri, ed i Bilanci.

LEGATO FEDERIGHI

Vincenzo Federighi, per testamento rogato da Ser Paolo Garzoni l' **8** Settembre **1607**, ordinava il deposito sul Banco dell' Abbondanza di scudi **500**, perchè co' frutti si dessero annualmente alcune doti di scudi **5** a fanciulle povere e dabbene della città e territorio, facendone estrazione sopra quel numero che piacesse all' Offizio. Fu compreso poi nella massa dei piccoli ***Legati Pii*** fatta nel **1785**.

1655-1805 — 328 — *(Tit. est. e mod.)* Legato Federighi. 1655-1805.

Più vacchette riunite in fogl. picc. Contengono i nomi delle zittelle imbussilate ed estratte dal **1655** al **1805**.

LEGATO VANNI

Iacopo Vanni, testando il **5** Settembre **1608** per Ser Pietro Barsanti, ordinava che nel caso di totale estinzione della propria linea, il suo asse ereditario passasse al monastero degli Angeli di Lucca, con la condizione e gravezza di vestire ogni anno tre fanciulle nobili, senza alcuna dote o elemosina; e pel caso che il patto non fosse accettato da esso Monastero, ne nominava altri in luogo suo ec. Il fatto della estinzione si verificò nel secolo passato, con la morte di Filippo Vanni. I monasteri nominati ricusarono il lascito; onde la Repubblica intervenne, chiedendo in grazia a Papa Benedetto XIV, che i fondi dell' eredità fossero invece destinati a doti di tre zittelle nobili, sia per maritarsi come per monacarsi, e che ne venisse tenuta l' amministrazione dall' Offizio sopra l' Abbondanza. Il Pontefice, con breve de' **7** Settembre **1742**, rescrisse che la dotazione delle tre fanciulle nobili si facesse alternatamente, in modo, cioè, che un anno si assegnassero le tre doti per monacarsi, e un anno quelle per andare a marito. L' asse del legato nel **1804** era di sc. **43,152. 12. 3**, colla rendita di sc. **1,017. 1. 4**.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1584-1745	329	*(Tit. est. e mod.)* Notizie e Mappe. 1584-1745. Busta in fogl. atlantico, contenente; I. Libro delle disposizioni testamentarie di Iacopo Vanni e provvedimenti intesi a moderarne l' esecuzione, **1608-1745.** II. Terrilogio de' beni di esso Vanni, cominciato nel **1584.** III. Mappe sciolte di beni. IV. « Terrilogio dei beni dell' eredità Vanni, rinnovato nell' anno **1743** ». V. Filza di scritture sulla moderazione del testamento, chiesta e dal Pontefice conceduta. VI. Martilogio de' beni rimasti nell' eredità del Sig. Paolo Lipparelli attenenti allo Spett. Gio. Iacomo Vanni ec. **1668.**
1742-1804	330	*(Tit. est. e mod.)* Legato Vanni. Contabilità. 1742-1804. In fogl. gr., più registri riuniti.
1743-1802	331	*(Tit. est. e mod.)* Legato Vanni. Contratti. 1743-1802. In **4.°** c. s.
Sec. XVII-XVIII.	332	*(Tit. est. e mod.)* Legato Vanni. Scritture. Sec. XVII-XVIII. Filza in **4.**
LEGATO BARSOTTI		Pompeo di Vincenzo Barsotti, col suo testamento rogato da Ser Orazio Donati l' **8** Giugno **1611,** ordinava che, mancando la sua linea mascolina, tutto il suo si riducesse in danaro contante, s' investisse nell' Offizio sopra l' Abbondanza e se ne spendessero i frutti in tante doti di scudi venticinque, per maritare fanciulle testore o figlie di testori, purchè oneste, di buona fama e della città di Lucca. L' Abbondanza, esecutrice testamentaria insieme con altri, doveva procedere all' assegnazione mediante le solite estrazioni. La sostituzione avvenne nel **1679** per la morte di Vincenzo Barsotti, ed il legato diventò esecutivo per decreto del Consiglio Generale de' **10** Marzo di quell' anno. Nel **1804** il capitale era di sc. **11,196. 2. 4**; il frutto sc. **440. 1. 9.**
1679-1806	333	*(Tit. est. e mod.)* Legato Barsotti. Contabilità. 1679-1806. In fogl. gr., contenente **4** registri.
1682-1804	334	*(Tit. est. e mod.)* Legato Barsotti. Contratti. 1682-1804. In **4.°** Più registri riuniti.
Sec XVIII.	335	*(Tit. est. e mod.)* Legato Barsotti. Scritture. Sec. XVIII. In **4.°** Filzetta di consultazioni legali.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA

LEGATO CENAMI

Bartolomeo Cenami, in forza di codicillo fatto in Parigi li 6 Dicembre 1611 per mano de' notari Guglielmo Herben e Francesco Bergeon, lasciava il capitale di 10 mila scudi d' Italia, da erogarsene i frutti annualmente a profitto di cinque figlie nobili destinate a monacarsi, sotto l' amministrazione dell' Offizio sopra l' Abbondanza. Nel 1804 il capitale era di sc. 10,015; frutto sc. 380. 2. 5.

1617-1805 | 336 | *(Tit. est. e mod.)* Legato Cenami. Contratti, Contabilità ec. 1617-1805.

Grosso volume dove sono riuniti cinque registri, parte in fogl. parte in 4.°, cioè;

I. Codicillo di Bartolomeo Cenami. Provvedimenti sopra il legato da lui istituito — Estrazione di zittelle — Contabilità, 1617-1699.

II. Seguito di detta Estrazione, 1700-1776.

III. Seguito della Contabilità, 1700-1759.

IV. Contratti, 1760-1804.

V. Contabilità, 1760-1805. Bilanci.

1676-1776 | 337 | *(Tit. est. e mod.)* Legato Cenami. Note di Zittelle da estrarsi. 1676-1776.

In fogl., a forma di vacchetta.

LEGATO MAGRINI

Francesco Magrini, testando il 10 Gennaio 1612 per Ser Basilio Bondacca, istituiva un perpetuo fedecommesso a favore di un Pierangelo Guinigi e suoi discendenti, a patto che dovessero prendere il cognome de' Magrini, tenerne l' arme e valersi della sepoltura del testatore. Lasciava però sul fedecommesso medesimo l' obbligo di erogare ogni anno 200 scudi per venti doti di dieci scudi in favore di fanciulle della città e del territorio. Essendo però riuscito eccessivo il gravame ai fedecommissari che succedettero, l' esecuzione del legato fu alquanto trascurata e alcuna volta sospesa; finchè, sulle loro istanze, Papa Benedetto XIV ridusse l' onere alla metà. Furono però quindi innanzi tenuti i Guinigi-Magrini ad eseguire regolarmente l' estrazione delle doti, depositando il danaro corrispondente sull' Abbondanza o altro luogo pubblico; e si elessero per i tempi dagli Anziani tre cittadini a ciò deputati.

1612-1795 | 338 | *(Tit. est. e mod.)* Legato Magrini. Scritture diverse. 1612-1795.

Filza in 4.°

LEGATO MEI

Vincenzo Mei, facendo testamento per Ser Benedetto Sercambi l' 8 Maggio 1630, ordinava un fedecommesso, a patto che mancando la sua linea mascolina, tutti i beni fosser venduti ed impiegati sul Banco dell' Abbondanza ad onesto guadagno, per distribuirne i frutti in doti alle fanciulle discendenti dalla sua famiglia, e da tre persone dei casati Orsucci, Buiamonti e Vanni. Di questa disposizione fu esecutore l' Offizio sopra l' Abbondanza. Non essendo questo un legato a titolo pubblico, non fu compreso nel libro de' Legati Generalizzati.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1630-1797	339	*(Tit. est. e mod.)* Legato Mei. Atti vari. 1630-1797. In 4.° Più registri riuniti, di notizie, contabilità ed altro.
LEGATO DI GENNARO		Il Capitano Giovanni Gabbrielli di Lucca, figliuolo adottivo di Giuseppe Di Gennaro cavaliere napoletano, faceva testamento per Ser Tommaso Ungari il 1 Dicembre 1631; e costituendo eredi i suoi discendenti legittimi, disponeva che, mancando essi, dell' eredità si facesse un fondo sopra l' Offizio dell'Abbondanza per l' erogazione in quattro doti annuali a fanciulle della sua agnazione, e, in loro difetto, a fanciulle del Comune di Cardoso ec. Non sappiamo la fine di questo legato.
1631-1716	340	*(Tit. est. e mod.)* Legato Di Gennaro. 1631-1716. In 4.°, c. 24. Piccolo registro contenente il sunto delle disposizioni testamentarie, i nomi delle zittelle dotate ec.
LEGATO MACARINI		Cesare del fu Vincenzo Macarini, gentiluomo di Lucca, testava per Ser Antonio Carelli il dì 17 Marzo 1644, ed ordinava che pagati certi legati, la sua eredità si mettesse in danaro sul Banco dell' Abbondanza, il quale avesse ad amministrarla e spenderne ogni anno il frutto in maritare fanciulle della sua casata, e, spenta questa, fanciulle della campagna, e ciò per anni 40; passati i quali, la prestazione delle doti s' intendesse in parte cessata ed erede il Comune di Lucca.
1644-1729	341	*(Tit. est. e mod.)* Legato Macarini. Contabilità e Deliberazioni. 1644-1729. In 4.° Tre registri riuniti.
1645-1716	342	*(Tit. est. e mod.)* Zittelle. 1645-1716. In fogl. gr. Otto vacchette riunite.
LEGATO GRATTA		Lo spettabile Nicolao Gratta, con testamento per mano di Ser Antonio Carelli de' 13 Gennaio 1645, lasciava all' Abbondanza un capitale investito in pubblici Censi, perchè dei frutti si assegnassero annualmente alquante doti, col solito sistema dell' estrazione, ad altrettante figliuole di cittadini d' ogni condizione, nati in Lucca, ed esse pure native della città, le quali si maritassero o si rendessero monache. Nel 1804 il capitale del legato era sc. 22,313. 4. 6; il frutto sc. 807. 10. 9.
1649 Luglio 19-1803 Dicembre 27	343-345	*(Tit. est. e mod.)* Legato Gratta. Notizie e Contratti. 1649-1803. In 4.° Tre volumi, composti di più registri.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1650-1806	346-348	*(Tit. est. e mod.)* Legato Gratta. Contabilità. 1650-1806. In fogl. gr. Tre volumi, composti c. s. Sono Libri Maestri e Bilanci.
1716-1805	349-350	*(Tit. est. e mod)* Legato Gratta. Zittelle. 1716-1805. In fogl. gr. Due volumi a forma di vacchetta.
Sec. XVII.	351	*(Tit. est. e mod.)* Legato Gratta. Scritture. Sec. XVII. Filzetta in 4.°

LEGATO VECOLI

Lorenzo Vecoli, con sue tavole testamentarie per mano di Ser Vincenzo Giusti de' 30 Dicembre 1645, lasciava 1,400 scudi sopra l' Offizio dell' Abbondanza per cavarne cinque doti annuali in sussidio d' altrettante povere fanciulle nate in Lucca. Questo legato fu nel 1785 compreso nella massa de' *Luoghi Pii.*

1645-1806	352	*(Tit. est. e mod.)* Legato Vecoli. Deliberazioni e Contabilità. 1645-1806. In 4.° Due registri riuniti.
1683-1806	353	*(Tit. est. e mod.)* Legato Vecoli. Zittelle. 1683-1806. In fogl. gr. Più vacchette riunite.

LEGATO SANTINI

Il nobile Cesare q. Nicolao Santini, con suo testamento de' 25 Luglio 1648, rogato Ser Lorenzo Pieri e confermato in posteriori codicilli, lasciava una porzione del suo pingue patrimonio, perchè ne fossero spesi i frutti in tante pensioni di scudi 10 al mese, per anni quattro, a giovani nobili di Lucca che andassero a studiare in qualsivoglia Università, più un donativo di 50 scudi in occasione della loro laurea dottorale; col patto però, che non raggiungendo questo grado, dovessero farne restituzione. Del qual legato, unito anche colla istituzione di diverse doti a fanciulle nobili di Lucca ed altre disposizioni, fu chiamato esecutore l' Offizio sopra l' Abbondanza. Fu poi reso esecutivo per la morte del testatore l' 8 Giugno 1654; e la porzione patrimoniale che venne assegnata al legato, ascese a scudi 52,451. 6. 4. Caduta la Repubblica aristocratica, per ordine del governo che le successe, si ammisero al godimento delle pensioni di studio e delle doti, giovani e zittelle di qualsivoglia condizione. Ma le pensioni di studio cessarono anche prima delle doti, perchè del Legato Santini, la parte che era destinata a ciò venne assegnata all' Università di S. Frediano, in forza del decreto del Potere Esecutivo della Repubblica Democratica de' 7 Aprile 1802.

1648-1732	354	*(Tit. est. e mod.)* Legato Santini. Notizie e Contratti. 1648-1732. In 4.° Due registri riuniti.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1733 Febbraio 23-1804 Agosto 3	355-356	*(Tit. est. e mod.)* Legato Santini. Contratti. 1733-1804. In 4.° Due volumi di più registri.
1720-1806	357-358	*(Tit. est. e mod.)* Legato Santini. Entrate. 1720-1806. In fogl. Volumi due, composti c. s.
1685-1806	359	*(Tit. est. e mod.)* Legato Santini. Capitali. 1683-1806. In fogl., composto c. s.
1675-1804	360	*(Tit. est. e mod.)* Legato Santini. Bilanci. 1675-1804. In 4.°, composto c. s.
1725-1804	361	*(Tit. est. e mod.)* Legato Santini. Pigioni e Rendite. 1725-1804. In 4.°, c. s.
1720	362	*(Tit. est. e mod.)* Legato Santini. Inventari. 1720. In 4.°, c. s.
1720-1758	363	*(Tit. est. e mod.)* Legato Santini. Vendita di Mobili. Nota di Zittelle. 1720-1758. Due vacchette in fogl. riunite.
Sec. XVII-XVIII.	364	*(Tit. est. e mod.)* Legato Santini. Scritture. Sec. XVII-XVIII. Filza in 4.°
LEGATO SIMONI		Giuseppe q. Nicolao Simoni lucchese faceva testamento per Ser Lodovico Garzoni il 6 Agosto 1651, e lasciata erede usufruttuaria la moglie, ordinava che alla morte di lei o nel caso si rimaritasse, di tutto il suo ne fosse fatto un cumulo sul Banco dell' Abbondanza, e che del frutto del 4 per cento, al quale saggio pregava il Consiglio lo tenesse, se ne cavassero poi ogni anno otto doti per maritare o monacare fanciulle legittime o di buona condizione, che non avessero nè padre nè madre, quattro della città e quattro della campagna. Nel 1804 il capitale del legato era di sc. 2,050, col frutto di sc. 83. 10.
1651-1806	365	*(Tit. est. e mod.)* Legato Simoni. Contabilità ec. 1651-1806. In 4.° Più registri riuniti.
1674-1806	366	*(Tit. est. e mod.)* Legato Simoni. Zittelle. 1674-1806. In fogl. Più vacchette.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1804-1806	367	*(Tit. est. e mod.)* Legato Simoni. Zittelle. 1804-1806. Filza in 4.° Sono liste delle orfane di campagna.
LEGATO GADDI		Nicolao Gaddi, esercente l' arte della cuoieria, disponeva d' un capitale di 5,000 scudi per distribuirsene i frutti in dote a povere fanciulle, con que' patti che si leggono nel suo testamento rogato da Ser Bernardino de' Barbieri il 25 Settembre 1660, e nelle deliberazioni dell' Abbondanza, ch' ebbe ad eseguire detto lascito.
1660-1728	368	*(Tit. est. e mod.)* Legato Gaddi. Deliberazioni e Contabilità. 1660-1728. In 4.°
1699-1806	369	*(Tit. est. e mod.)* Legato Gaddi. Zittelle. 1699-1806. Vacchetta in fogl.
LEGATO LAMBERTI		Gio. Lamberto del fu Stefano Lamberti patrizio lucchese, con testamento rogato da Ser Urbano Parensi il 16 Maggio 1672, vincolava la sua eredità a fedecommesso, colla condizione, che spenta la linea de' chiamati, succedesse un legato dotale a favore di fanciulle nobili, da amministrarsi dall' Abbondanza ec. Il caso della sostituzione avvenne per la morte del Priore Bernardino Torre (+ 3 Giugno 1733), come da relazione al Consiglio Generale letta il 12 detto mese. Nel 1804 l' asse del legato era di scudi 15,694. 12. 2, col frutto di scudi 557. 1. 6.
1672-1804	370	*(Tit. est. e mod.)* Legato Lamberti. Notizie e Contratti. 1672-1804. In 4.°, composto di più registri.
1666-1806	371	*(Tit. est. e mod.)* Legato Lamberti. Contabilità. 1666-1806. In fogl. gr., c. s.
LEGATO CONTI		Giuseppe Maria Conti del q. Gio. Maria faceva testamento il 16 Dicembre 1726, con cui costituiva un legato di doti a fanciulle nobili ed ignobili, con più e diverse regole ed altri più lasciti, per i quali assegnava la maggior parte del suo patrimonio, che però rimaneva in usufrutto alla moglie vita durante. Per l' esecuzione di questo legato vi fu un particolare uffizio indipendente da quello dell' Abbondanza, la quale però ebbe nel suo Banco la maggior parte de' capitali di esso. A tempo della indemaniazione napoleonica si trovò che il Legato Conti aveva una rendita annua, netta da ogni carico, di lire italiane 9,635.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1726 Dicembre 16 - 1741 Maggio 17	372	*(Tit. est. e mod.)* Legato Conti. Testamenti. In 4.°, c. 52. È la copia autentica del testamento anzidetto, con varii codicilli, aperto e pubblicato il **17** Maggio **1741**, giorno della morte del Conti. Non si hanno qui altri libri, non dipendendo l' amministrazione di questo legato dall'Abbondanza.
CASSA GENERALE DEI LEGATI		Il Consiglio Generale approvava il **20** Dicembre **1776** un piano di riforma sui modi di distribuire i sussidi dotali alle zittelle nobili, e in quest' occasione fu ordinato che si facesse una cassa sul Banco dell' Abbondanza di tutte le somme indisposte o avanzate dei legati stessi, a fine di costituire nuovi capitali e quindi avere nuovi frutti da distribuirsi egualmente in doti. Di questa, che fu detta ***Cassa Generale dei Legati***, si cominciò a far libro a parte nel **1778**.
1777-1805	373	*(Tit. est. e mod.)* Cassa Generale dei Legati. Contratti. 1777-1805. In 4.° Tre registri riuniti.
1778-1806	374	*(Tit. est. e mod.)* Cassa Generale dei Legati. Contabilità. 1778-1806. In fogl. È il Libro Maestro ed il libro de' Bilanci riuniti. Nell' ultimo Bilancio della Cassa Generale appariva un asse di scudi **55,545. 13. 1.**
LEGATI PII		Per più decreti del Consiglio Generale, dal **1760** al **1784**, l' Offizio sopra l' Abbondanza dovette formare una sola amministrazione di una quantità di piccoli capitali lasciati per elemosine, sussidii e doti, perlochè se ne fece libro a parte sotto la complessiva denominazione di ***Legati Pii***, a cominciare col **1786**. In questa azienda così riunita colarono i capitali anche di alcuni legati già descritti, come quelli Vecoli e Federighi. La massa de' ***Legati Pii*** ammontava nel **1804** a scudi **33,356. 5. 9**, fruttanti scudi **1,428. 19. 11**.
1785-1806	375	*(Tit. est. e mod.)* Legati Pii. Contabilità e Deliberazioni. 1785-1806. In fogl. gr. Contiene due Libri Maestri dal **1786** al **1806**, ed il registro delle Deliberazioni sopra questa speciale azienda, dal **19** Gennaio **1785** al **4** Maggio **1805**.
LEGATI GENERALIZZATI		Già fu detto che per la legge de' **13** Gennaio **1804** i legati dotali di ragione pubblica, che si amministravano dall' Abbondanza, erano stati *generalizzati*, cioè ridotte le doti a una somma fissa di scudi quaranta, ed ammesse a concorrervi le ragazze d' ogni condizione di tutto lo Stato. Allora venne formato un libro unico di tutti questi legati, e si trovò che la massa era in possesso del capitale di scudi **231,919. 6. 1.**, fruttanti all' anno scudi **8,452. 12. 10.**

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1804	376	1804. Registro dei Capitali di Censo e di Cambio appartenenti ai pubblici Legati e dimostrazione del fondo e rivenuto d'ogni Legato. In fogl., c. 569.
1804	377	1804. Legati Generalizzati. Registro generale delle Zittelle estratte dai Bussoli Comunali per il Legato delli Scudi Quaranta. In 4.°, c. 91.
1804	378	*(Tit. est. e mod.)* Legati Generalizzati. Liste di Zittelle. Filza in 4.°

PROCESSI STACCATI

1349-1369	379	*(Senza titolo).* In 4.° Abbiamo creduto di dar luogo qui, a modo di appendice, a ciò che resta di libri relativi a cerche od acquisti di grani, fatte per conto pubblico da persone a ciò incaricate straordinariamente, anche prima che fosse istituito l' Offizio sopra l' Abbondanza. Sono pochi registri ed assai informi, cioè; I. Grano messo nel Fondaco, Luglio - Agosto 1349. II. Libro della Cerca del grano, biada e olio fatta da Iacobo Cini di Uzzano a ciò deputato dai Vicari e Rettori di Pisa in Lucca, 1353. III. Altra Cerca simile, eseguita da Spinello della Querciola e Michele Gittalebraccia notaio, officiali a ciò eletti, 1354. IV. Compre di grani fatte per conto del C. di Lucca da due Sindaci ed ambasciatori lucchesi in Pisa, 1360-1361. V. Licenze di trasmissione di biade, nel Sec. XIV, senz' anno. VI. Vacchetta di pagamenti fatti *de pecunia grani luc. Comunis,* 1369.
1563 Gennaio 22- 1564 Gennaio 13	380	Liber Deliberationum Dom. Iudicum electorum a Magn.co et Hon.i Cons.o in causis inter Sp.lia Off.a Abundantiae et Munitionis Stabilis, ac Paulum Burlamacchi. In 4.°, c. 96.
1565 Novembre 20- 1577 Novembre 13	381	*(Senza titolo).* In 4.°, c. 104. Sono gli atti d' una inchiesta, ordinata dal Cons. Gen. e commessa a tre cittadini, sull' amministrazione di Giovanni Arnolfini agente dell' Abbondanza.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1583-1639	382	Più e diverse scritture legali, relationi, lettere, editti, et altro sopra la materia di Grani contro gli Ecclesiastici. Filza in 4.°. Queste scritture riguardano la proibizione di estrarre grani fuori del territorio. Per tali controversie, nuovamente suscitate, si veggano qui appresso i numeri 388-395.
1626	383	1626. Diario di tutto il Negotiato col Clero di Lucca per l' accordio delle Gabelle, come per la facoltà datane *(da)* Papa Urbano VIII, per suo breve del mese di Luglio 1626, descritto et tenuto da me pontualmente Daniello de' Nobili uno de' Deputati dal Molto Illustre Officio d' Abondanza et III signori Dottori, quali si compiacquero di darne la cura a me, col signore Attilio Arnolfini et dapoi col signor Martino Gigli. In 4.°, c. 1010.
1626	384	*(Senza titolo).* Filza in 4.° Sono scritture sul detto negoziato.
1626 Agosto 1 - 1631 Aprile 19	385	*(Senza titolo).* In 4.°, c. 230 con repertorio. Registro delle convenzioni passate col clero regolare e secolare, in materia di gabelle, a seconda della facoltà conceduta da Urbano VIII. Per il rinnovamento di queste convenzioni si vegga qui appresso il n.° 387.
1630-1755	386	*(Senza titolo).* Filza in 4.° Scritture del negoziato per esimere dalle Gabelle di Livorno e di Pisa i grani provveduti dai magistrati lucchesi.
1677 Gennaio 25 - 1680 Novembre 29	387	Decreto del Negotiato per la renovatione delle Compositioni con li Ecclesiastici, fatto dall' Em.mo Sig. Cardinale Spinola Vescovo di Lucca, dell' anno 1680. In 4.°, c. 106. Anche questa rinnovazione fu negoziata dall' Offizio sopra l' Abbondanza in unione a sei Dottori.

OFFIZIO SOPRA L' ABBONDANZA 1695 Marzo 23 - Dicembre 8	388	*(Tit. mod.)* Deliberazioni della Cura del Negoziato con la S. Congregazione dell' Immunità, sulla vendita del pane che si faceva dai religiosi a danno del privilegio dell' Abbondanza. 1695. In 4.°, c. 308.
1695-1696	389	*(Senza titolo).* Filza in 4.° Vi sono raccolte le scritture relative alla detta controversia.
1696-1698	390	Sunti e Colloquiati sopra il Negoziato seguito a Roma per la compra dei grani degli Ecclesiastici. In 4.°, n. n.
1696-1700	391-394	*(Tit. est. e mod.)* Lettere, Relazioni ec. sulle controversie e negoziati per la vendita del pane e del grano degli Ecclesiastici. 1696-1700. In 4.° Quattro filze.
1696-1700	395	*(Tit. est. e mod.)* Scritture sulle controversie e negoziati c. s. Filza in 4.°
1608-1785	396	*(Tit. est. e mod.)* Ricordi. 1608-1785. Filza in 4.° Contiene due registri di ricordi o notamenti dell' Offizio, insieme con un pacco di que' fogli di ricordi annuali, che il collegio cessante trasmetteva a quello venturo. Gli ultimi sono dal 1681 al 1785. La filza attuale, ritrovata dopo la distribuzione delle altre carte, è stata allogata qui a modo di aggiunta.
1801 Giugno 11 - 1802 Aprile 4	397	*(Tit. est.)* Decreti della Commissione di Vigilanza sulla vendita del Pane. 1801-1802. In 4.°, n. n. Quando il Governo Provvisorio decretò quella effimera libertà dello spiano del pane (11 e 13 Giugno 1801), di cui abbiamo fatto cenno qui addietro a pag. 204, fu eletta una Commissione di Vigilanza, della quale si hanno i pochi atti in questo registro e nella filza seguente, che abbiamo creduto di porre a modo d' appendice alle carte dell' Abbondanza.
1801-1802	398	*(Tit. est. e mod.)* Commissione di Vigilanza ec. 1801-1802. Filzetta in 4.° di scritture sciolte.

OFFIZIO SOPRA LA MUNIZIONE STABILE

Le faccende relative al sistema annonario della Repubblica lucchese non restarono sempre tutte affidate all' Offizio sopra l' Abbondanza. Fra queste, il carico di tenere ne' magazzini pubblici un deposito fisso di granaglie e di farine per averle pronte ad ogni necessità, fu di tempo in tempo attribuito a speciali deputazioni di cittadini, come quella eletta il dì **11** Luglio **1476**, che si disse pro *Stabili et perpetua Munitione Lucani Comunis*. Questo nome restò nell' uso; e quando il Cons. Gen. adunato il **27** Gennaio **1540** eleggeva nuovamente un uffizio col carico di provvedere stabilmente al deposito annonario, ebbe titolo appunto di Offizio sopra la Munizione Stabile, che venne composto di sei cittadini annualmente mutabili, a' quali venne assegnato il maneggio di un capitale proporzionato di denaro. Non tenendo conto d' alcune temporarie vacanze, siffatta magistratura fu quindi innanzi perpetua; alcune volte però operando in unione coll' Abbondanza, e formando un solo collegio di ambedue gli Offizi.

Le granaglie della Munizione Stabile non potevano naturalmente rimanere intatte nei magazzini, ma si rinnovavano di mano in mano che si esaurivano; il che accadeva col fornirne l' Abbondanza fabbricatrice del pane venale, col venderle ai cittadini, e col prestarle o *incredenziarle*, come dicevano, ai Comuni fuori della Città, per renderle poi al tempo della raccolta o pagarne il prezzo. Questi ultimi alla lor volta ne facevano la distribuzione alle famiglie che n' erano sprovvedute; e l' Offizio teneva conto corrente coi Comuni stessi ed anche coi singoli debitori, regolandosi con certe norme che sono a vedersi nei documenti. Dopo le vicende che furono comuni a tutte le magistrature nei due anni che succedettero alla caduta della Repubblica aristocratica, l' Offizio sopra la Munizione Stabile fu soppresso col solito decreto del **28** Gennaio **1801**, passando le sue incombenze al Ministero dell' Interno. L' approvigionamento della campagna, ch' era una delle principali di quell' istituto, non fu del tutto abbandonato, o almeno le sue conseguenze in faccia all' amministrazione durarono fino ai tempi del Principato. Infatti i libri di Contabilità della Munizione Stabile cessano solamente col **1808**.

Nel cinquecento si trova che l' Offizio sopra la Munizione Stabile si adunasse, non solamente in Palazzo, ma secondo le occorrenze anche nella Loggia della Piazza, nella Piazza stessa, e fino nella prossima chiesa di S. Michele.

Gli antichi magazzini dei grani erano quelli fabbricati per conto dell' Abbondanza nel luogo della Cittadella. Nel **1599** fu conceduto all' Offizio di Munizione Stabile di valersi per ciò anche di una parte del Palazzo Pubblico sottoposta alla Sala del Consiglio Generale. Ma infine quest' ultimo, col suo decreto del **29** Maggio **1609**, ordinò che per la migliore conserva dei grani si costruisse di pianta una grande ed apposita fabbrica presso porta S. Pietro, sul pubblico Condotto, alla quale era attiguo il vasto lastricato usato a soleggiare i grani, che dicevasi lo *Sciorinatoio*. Il nuovo edificio, chiamato allora *Magazzino nuovo*, fu nei tempi moderni ridotto a quartiere di soldati.

Le carte che restano di questa serie vennero dalla Cancelleria di Palazzo.

OFFIZIO SOPRA LA MUNIZIONE STABILE 1556 Gennaio 5 - 1806 Luglio 6	1-11	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni. 1556-1806. In 4.° Volumi undici composti di più registri. Col **27** Gennaio **1801** terminano gli atti dell' Offizio, ma seguitano quelli del Ministro dell' Interno sulla stessa materia di Munizione Stabile.
1540 Gennaio 27 - 1798 Novembre 27	12	*(Tit. est. e mod.)* Decreti del Consiglio Generale relativi a Munizione Stabile. 1540-1798. In 4.°, composto c. s.
1592 Agosto 23 - 1801 Novembre 27	13-15	*(Tit. est. e mod.)* Relazioni al Consiglio. 1592-1801. In 4.° Volumi tre c. s.

OFFIZIO SOPRA LA MUNIZIONE STABILE		Le relazioni fatte ai governi succeduti alla Repubblica aristocratica sono in fine dell' ultimo registro.
1570 Maggio 3 - 1799 Ottobre 13	16	*(Tit. est. e mod.)* Contratti. 1570-1799. In 4.°, c. s.
1594 Gennaio 11 - 1805 Giugno 21	17-19	*(Tit. est. e mod.)* Lettere Missive. 1594-1805. In 4.° Tre volumi c. s. È il minutario originale.
1764-1778	20	*(Tit. est. e mod.)* Lettere delle Vicarie. 1764-1778. Filza in 4.° di lettere originali venute dalle Vicarie.
1783 Agosto 11 - 1803 Novembre 2	21	*(Tit. est. e mod.)* Relazioni dell' Assessore Legale. 1783-1803. Filza in 4.° Sono gli originali riuniti e fattone corpo mediante la numerazione. L' Assessore Legale, oltre assistere l' Offizio, conosceva dei richiami dei debitori per vettovaglie incredenziate, e delle differenze fra questi ed i respettivi Comuni.
1748-1801	22	*(Tit. est. e mod.)* Libro Cassa e Venditori. 1748-1801. In 4.° Sono riuniti tre Libri di Cassa, correnti dal 1748 al 1801, ed un Libro dei Venditori delle granaglie per conto dell' Offizio, dal 1779 al 1803.
1570-1808	23-30	*(Tit. est. e mod.)* Libro Maestro. 1570-1808. In fogl. Otto volumi di più registri.
1779-1806	31	*(Tit. est. e mod.)* Giornale di Cassa. 1779-1806. In fogl. Più registri riuniti.
1779	32	*(Tit. est. e mod.)* Debiti messi in rate. 1779. In fogl.
1672 Gennaio 1 - 1801 Gennaio 31	33-34	*(Tit. est. e mod.)* Bilanci originali. 1672-1801. Due filze in 4.° di quaderni originali.
1767-1806	35	*(Tit. est. e mod.)* Bilanci. 1767-1806. In 4.° Sono Bilanci riferiti in libro.
1552-1803	36-51	*(Tit. est. e mod.)* Scritture. 1552-1803. In 4.° Sedici filze di scritture sciolte.

OFFIZIO SOPRA L' ESTRAZIONE DELLE BIADE

Le cure del governo lucchese perchè la Città e lo Stato fossero forzatamente provvisti di granaglie sarebbero rimaste vane, se queste si fossero potute estrarre dal territorio per opera de' cittadini. Ma c' erano leggi antiche, fino nello Statuto del 1308, e più volte confermate, che ponevano impedimento a siffatta estrazione. Per ciò non fece cosa nuova il Consiglio Generale, quando il 9 Dicembre 1550 trasmise tutta la sua autorità in tre cittadini, i quali, condannando a pene pecuniarie, personali e miste, fino a quella di morte inclusive, e da applicarsi senza ricorso, dovessero impedire che i frumenti, le castagne e qualsiasi genere di biada o legume panizzabile, fosse portato fuori de' confini, senza licenza: aggiungendo loro l' autorità di fare, quando lo credessero utile a conoscere le necessità della pubblica sussistenza, la descrizione delle bocche e delle vettovaglie di tutto il popolo. Chi volesse minutamente conoscere le discipline che furono determinate perchè l' Offizio potesse raggiungere il suo scopo, può vederle raccolte nel libro de' *Decreti Penali* (Ediz. 1640, pag. 255-262, 473, 476), e nel Bando Generale che l' Offizio stesso pubblicava nell' atto della sua annuale rinnovazione. Un decreto del 21 Giugno 1611, non solo aveva dichiarate perpetue le leggi in materia d' Estrazione di Biade, ma aveva estesa la proibizione anche ai risi ed a tutti i legumi.

Del primo secolo di questa magistratura restano pochissime scritture, cioè le Deliberazioni dal 1579 al 1583, ed alcuni atti del 1591. Dal 1670 gli atti si hanno, con poche lacune, fino al 28 Gennaio 1801; giorno in cui l' Offizio venne soppresso per il solito decreto del Governo Provvisorio, e le sue incombenze furono devolute al Ministero dell' Interno.

La proibizione di estrarre grani dal territorio fu rimessa in vigore nel 1810; perchè i Ministri dei Principi Baciocchi, dicendosi fautori *in massima* della libertà di commercio, si riserbavano di applicarla o toglierla secondo le circostanze. Sotto il Governo Borbonico il commercio dei grani coll' estero fu libero; ma più volte si modificarono i dazi doganali, sì dell' entrata come dell' uscita, ad effetti di protezione.

OFFIZIO SOPRA L' ESTRAZIONE DELLE BIADE 1579 Gennaio 15- 1591 Dicembre 13	1	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni. 1579-1591. In 4.°, contenente; I. Deliberazioni dell' Offizio, 15 Gennaio 1579 - 21 Febbraio 1583. II. Atti di Fabio Arnolfini, uno de' tre Commissari sopra l' Estrazione delle Biade, 27 Settembre - 13 Dicembre 1591.
1670 Gennaio 7- 1801 Gennaio 28	2-3	*(Tit est. e mod.)* Deliberazioni ec. 1670-1801. In 4.° Due volumi composti di più registri. Questi due volumi contengono il seguito quasi compiuto delle Deliberazioni, dal 1670 alla soppressione dell' Offizio. Nel n.° 3, dopo le Deliberazioni ordinarie, seguono i quaderni qui sotto descritti. Deliberazioni Segrete, 1764-1798. Decreti del Consiglio relativi ad Estrazione di Biade, 1743-1797. Lettere dell' Offizio, 1766-1800. Scritture diverse, 1764-1800.
1591	4	Libro della discritione di tutto il Comune di Lammari, tanto di fuochi che di bocche e robba da vivere, fatto per me Fabio Saminiati per ordine dell' Ill.re Offitio sopra l' Estrazione delle Biade, in esecutione del Decreto dello Ecc. Consiglio. Fatto questo di 18 Genn.° 1591. In 4.°, c. scritte 172.

OFFIZIO SOPRA L'ESTRAZIONE DELLE BIADE 1766-1800	5	*(Tit. est. e mod.)* Descrizione di Biade. 1766-1800. Busta in 4.° Racchiude alquanti specchi o prospetti dimostranti la raccolta delle biade nel territorio repubblicano, dal **1766** al **1800.**
1753-1801	6	*(Tit. est. e mod.)* Mandatorie. 1753-1801. In fogl. Due vacchette riunite.

OFFIZIO SOPRA GLI APPALTI

Quello che più volte abbiamo chiamato sistema annonario lucchese, non sarebbe stato compiuto, se dopo avere posto impedimento all' uscita delle biade dal paese, si fosse poi conceduto ai mercanti interni di farne incetta per rivenderle con guadagno. Ma anche il raduno di essi generi operato a tal fine, che si diceva in antico *incanovare, infondacare,* o far *fondaco* o *canova,* e ne' tempi più vicini *appalto* o *appaltare,* era proibito in Lucca per legge antica, che può vedersi nello Statuto del Fondaco, sotto la rubrica *De non infondacando bladam extra Civitatem lucanam vel intra* (1), e che fu poi nel seguito de' tempi, a diversi intervalli, riconfermata, corretta e richiamata all' osservanza. Una di queste conferme e correzioni avvenne per decreto del **27** Novembre **1590.** Di lì a poco tempo sappiamo che fosse in carica un Offizio di tre cittadini sopra gli Appalti, di cui non ci è avvenuto di rintracciare la prima elezione. Troviamo bensì che questi tre, uniti in collegio con altri sei deputati, fecero quel più ampio e ragionato riassunto di tutti gli ordini sopra gli Appalti, che il Consiglio Generale approvava il **26** Gennaio **1593**, e che durò poi come legge principale in questa materia. Chi voglia leggerlo lo troverà a stampa, con alcune posteriori addizioni, nel solito libro dei *Decreti Penali* (ediz. **1640**, pag. **291**), e ne caverà che era intendimento della legge, che le granaglie e l' altre robe panizzabili non potessero mai crescere di prezzo, per l' intromissione dei mercanti e dei rivenditori, fra il produttore ed il compratore; che insomma, il grano esposto in vendita dal primo dovesse dal secondo esser comperato direttamente (2). Questo intento doveva raggiungersi con un numero non piccolo di prescrizioni dirette ed indirette, e con una vigilanza assidua, armata dei soliti mezzi dello spionaggio, de' processi e delle condanne. Le leggi sugli Appalti non furono mai fatte perpetue, ma il Consiglio Generale le prorogava di mano in mano, ordinariamente per il corso di dieci anni; tanto che furono in vigore per tutto il tempo della Repubblica. L' Offizio, ch' ebbe la fastidiosa incombenza di metterle in esecuzione, durò fino alla solita riforma generale dell' amministrazione lucchese operata per il decreto del **28** Gennaio **1801.**

Delle sue Deliberazioni si hanno oggi due soli registri; e manchevoli, specialmente nell' antico, sono anche le altre scritture di questa serie.

OFFIZIO SOPRA GLI APPALTI 1692 Gennaio 5 - 1800 Dicembre 20	1	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni. 1692-1800. In 4.° Sono due registri; il primo dal **5** Gennaio **1692** al **31** Dicembre **1720**, il secondo dal **1** Febbraio **1765** al **20** Dicembre **1800.** Gli altri fanno difetto.

(1) Nella compilazione del 1371, che è la prima di cui resti copia, è questo il capitolo LII. Ma da altri riscontri si ha che tale proibizione è molto più antica.

(2) È superfluo avvertire che non era caso d' appalto la conserva che si facesse dai proprietari de' grani raccolti nei loro possessi.

OFFIZIO SOPRA GLI APPALTI 1670-1795	2	*(Tit. est. e mod.)* Contratti e nomi di Mugnai, ec. 1670-1795. In 4.° Più registri riuniti. Sono Contratti e registri di granaioli e di mugnai. I primi potevano tenere e vender grani per conto dei possidenti, ma dovevano ottenere licenza dall' Offizio, che richiedeva le opportune garanzie per contratto. I mugnai potevano vendere i grani ricevuti in pagamento del loro lavoro, ossia le molende.
1597 Agosto 9-1759 Agosto 1	3-7	*(Tit. est. e mod.)* Cause. 1597-1759. In 4.° Cinque volumi. Il primo contiene le Cause dall' Agosto 1597 al Giugno 1598; gli altri quelle dal Settembre 1678 all' Agosto 1759, con alquante lacune.
1707-1800	8	*(Tit. est. e mod.)* Scritture. 1707-1800. Filza in 4.°, di scritture sciolte.
1769-1800	9	*(Tit. est. e mod.)* Mandatorie. 1769-1800. In fogl. Due vacchette riunite.

BALÌA SOPRA LE CANTINE E I FORNAI

Tra gli inconvenienti che nascevano dal pubblico monopolio annonario, era quello principalissimo, che in occasione di buoni raccolti, le Canove pubbliche, dovendo smaltire i vecchi depositi di grani, provveduti senza risparmio e a prezzi maggiori de' correnti, erano necessitate a tenere il prezzo del pane più alto di quello che fosse richiesto dalle attuali condizioni del mercato. Allora moltiplicavano le vendite clandestine per parte de' privati, e specialmente delle persone ed istituti ecclesiastici; il che era spesso cagione di controversie fastidiose col Clero. Per impedire queste vendite illegali aveva più volte il Consiglio Generale fatte e rifatte leggi, come avvenne il **7** Luglio **1677**, quando a provvederne l' osservanza elesse anche una Cura o Balìa di tre cittadini. Rinnovandosi però le stesse condizioni del commercio, si ripetevano i medesimi abusi. Ai quali il Consiglio nella seduta del **9** Aprile **1695**, pensò di rimediare adottando un insolito temperamento, che gli veniva suggerito in una lunga e raggirata relazione di alcuni deputati e che portava in sostanza; che fosse permesso agli ecclesiastici di vender pane lavorato col grano che avanzava loro delle proprie rendite, e che agli osti ed ai cantinieri fosse egualmente conceduto di vendere pane di lor fattura, purchè nel tempo stesso ne comprassero d' obbligo una quantità determinata alle Canove dell' Abbondanza. Ma non appena siffatta concessione fu messa in pratica che se n' ebbero effetti maggiori di quelli previsti e di grave scapito alla pubblica amministrazione, che vide grandissimamente diminuito lo spaccio del pane suo, peggiore e più caro di quello che vendevano i privati. Il Consiglio fu allora pentito dell' opera propria, e nella seduta del **2** Settembre dello stesso anno **1695**, coll' approvare una nuova relazione (il che fece in seduta segreta, trattandosi sempre sotto giuramento di silenzio gli affari che toccavano in qualche modo le questioni col Clero) dichiarò annullata la legge del **9** Aprile, ritornate in vigore tutte le prescrizioni proibitive, e istituito nuovamente un numero di tre cittadini con autorità speciale di procurarne l' osservanza.

Quali fossero questi ordini, non che le processure e le pene per ottenerne l' effetto, può vedersi nel bando che il giorno susseguente alla legge si pubblicò per le stampe, ed a cui non molte nè radicali mutazioni si fecero nel processo de' tempi. Alla proibizione di vender pane che non fosse delle Canove pubbliche,

ch' obbligava non solo i fornai (1) ma ogni qualità di persone, si aggiungeva il divieto speciale a chi tenesse Cantine o vendite di vino a minuto, equivalenti alle moderne *fiaschetterie*, di somministrare cibi cotti, il che sarebbe stato di danno a proventuali delle Osterie. Però i tre cittadini deputati furono detti ordinariamente Balìa sopra le Cantine e i Fornai. Questa fu in ufficio per quasi tutto il tempo della Repubblica aristocratica. L' ultimo suo atto è del 31 Dicembre 1798; e non ci fu luogo a rinnovarla nei pochi giorni che sopravvisse quel reggimento. Perciò, come di ufficio già cessato di fatto, non se ne fece menzione nella riforma amministrativa del 28 Gennaio 1801.

Delle scritture che ne restano sono le più antiche le Cause per contravenzioni, che cominciano col 16 Settembre 1695. Tutte appartengono per conseguenza alla Balìa nuovamente istituita il 2 dello stesso mese.

BALÌA SOPRA LE CANTINE E I FORNAI 1712 Dicembre 14 - 1798 Dicembre 31	1	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni. 1712-1798. In 4.° Tre registri riuniti. Corrono senza interruzione fra le due date qui scritte in margine.
1695 Settembre 16 - 1746 Agosto 20	2-6	*(Tit. est. e mod.)* Cause. 1695-1746. In 4.° Sei volumi composti di più registri.
1713 - 1787	7	*(Tit. est. e mod.)* Licenze di vender Vino. 1713-1787. In 4.° Tre registri alfabetici riuniti. La Balìa ebbe anche la cura di concedere i permessi ai possidenti privati per vendere a minuto il vino dei propri beni, nelle cantine per lo più poste a terreno delle loro case. Nella dimanda di queste licenze doveano indicare con giuramento la quantità e provenienza del vino che si proponevano di spacciare.
1765 - 1797	8	*(Tit. est. e mod.)* Licenze di spianare Pane ec. Mandatorie. 1765-1797. Tre vacchette in fogl. riunite. Due vacchette contengono licenze ai fornai di fabbricare certe determinate quantità di pane ec. per distribuirsi nelle Confraternite in occasioni di festività. L' altra contiene Mandatorie.
1724 - 1798	9-10	*(Tit. est. e mod.)* Scritture. 1724-1798. In 4.° Filze due di scritture sciolte.

OFFIZIO SOPRA L' OLIO

Agli antichi lucchesi non erano ignoti i vantaggi del commercio d' esportazione, e ne sono chiara prova le continue provvidenze colle quali fu sempre promosso e favoreggiato il traffico delle seterie e di altre manifatture di lusso, che lavorate in Lucca si spargevano nel mondo. Ma la paura che venissero loro a man-

(1) Per chiarezza di que' lettori cui facesse maraviglia che vi fossero botteghe di fornai mentre era proibita la vendita del pane, avvertiamo che il loro mestiere consisteva nel fabbricare e cuocer pane del grano dei privati cittadini e per conto di essi, guadagnando sulla lavorazione. Moltissimi cittadini mandavano anche al forno il pane crudo, e sono usanze domestiche non del tutto cessate.

care i generi necessari alla vita, non solo li riteneva da prestare un simile favore al libero commercio di questi, ma fu cagione che certe industrie s'impedissero addirittura, quando anche per indiretto riuscissero a danno della produzione delle cose necessarie alla vita del popolo; di che fu il caso quando vollero chiuse le fabbriche del ferro, dove specialmente si lavoravano le spade ch' erano di grande spaccio fuori del territorio, perchè ne conseguiva la distruzione de' castagni. Così dell' olio d' oliva, benchè fosse anche in antico il raccolto superiore all' interno consumo, si volle proibita la estrazione senza licenza e la compera o raduno ad effetto di attendere il rincaro, fino dallo Statuto del **1308** (II. 40). Questo regolamento, osservato con più o meno severità secondo i tempi, fu per più secoli costante nella legislazione lucchese. La sua esecuzione appartenne prima alla Curia del Fondaco; ma il Consiglio Generale, il dì **14** Gennaio **1594**, nell' atto che sanciva certa nuova compilazione di quegli ordini, istituiva un ufficio di tre cittadini collo speciale incarico di « vigilare sopra gli appalti et estratione dell' olio et altro che occorresse in questa materia, colla medesima autorità in procedendo et condannando che ha l' Offitio degli Appalti ». (*Decreti Penali, edizione* **1640**, *pag.* **294**).

L' Offizio sopra l' Olio, che ne' tempi più vicini si disse Deputazione, ebbe naturalmente a regolare la sua condotta a seconda delle annate più o meno ricche di quel prezioso raccolto, ora restringendo ora allargando la mano alle licenze per l' esportazione, e sempre tentando di regolarne la vendita all' interno, in modo che il popolo non si trovasse gravato dagli appaltatori. Provvedimenti insoliti si presero nell' anno **1709**, quando per il freddo eccessivo che aveva ruinato gli ulivi, si temette che dovessero susseguitare anni di totale mancamento de' frutti. Ne' tempi ordinari e d' abbondanza le faccende dell' Offizio dovevano restringersi alla spedizione delle licenze; ed anzi si trova che per più anni si lasciò che vacasse, essendo allora probabilmente, secondo l' usanza, supplito dal Collegio degli Anziani. Era faccenda dell' Offizio anche il sopraintendere alle botteghe di città dove l' olio si vendeva a minuto, e regolarne i prezzi. Le condizioni de' tempi e la scarsità del raccolto avendo però prodotto nel **1797** un malcontento universale nel popolo, che comprava al minuto olio pessimo e carissimo, mossero il Consiglio Generale (**27** Giugno **1797**) ad ordinare che la vendita al minuto si facesse d' ora innanzi per conto pubblico in apposite botteghe sotto la direzione dell' Offizio, come appunto faceva l' Abbondanza per il pane. Curiosissimo fu il modo trovato per condurre questo commercio con soddisfazione de' compratori. Si vendeva a perdita; ma l' Offizio si rifaceva coll' incassare il retratto d' un aumento di gabella sull' olio che si portava fuori de' confini mediante licenza. Il Governo Provvisorio avendo trovato l' Offizio intento in questa azienda, ed impacciato in provviste ed in conti correnti, l' escluse fino a nuove disposizioni dalla generale soppressione degli uffizi del vecchio regime, fatta col decreto del **28** Gennaio **1801**. La soppressione venne di lì a un mese (**28** Febbraio **1801**), insieme colla nomina di una Deputazione nuova per ricevere i conti del negozio, e presentare un nuovo piano. Ma il **1.°** Febbraio dell' anno susseguente lo stesso Governo soppresse anche la Deputazione rinnovata, e cessò quella vendita, la quale, per confessione del Ministro delle Finanze, era ridotta d' aggravio al venditore che lavorava a perdita, ed al compratore che pagava la merce di più del prezzo che allora correva in commercio. La licenza per l' estrazione dell' olio rimase nelle attribuzioni del Ministro dell' Interno, finchè non fu tolta, come inutile *formalità,* con un decreto della Prefettura di Lucca il **17** Luglio **1807**.

Delle carte dell' Offizio sopra l' Olio non abbiamo trovate che le poche di cui segue la descrizione.

OFFIZIO SOPRA L' OLIO 1641 Novembre 28 - 1802 Febbraio 4	1	(*Tit. est. e mod.*) Deliberazioni. 1641-1802. In 4.° Tre registri riuniti. Fra i due anni segnati non vi è lacuna nella scrittura delle Deliberazioni, se non che mancano per que' tratti di tempo in cui l' Offizio non fu eletto, specialmente dal **1721** al **1727**, dal **1772** al **1791** ec.
1709 - 1801	2	(*Tit. est. e mod.*) Descrizione dell' Olio, e Contabilità. 1709-1801. In 4.°, contenente i seguenti registri;

OFFIZIO SOPRA L' OLIO		I-III. Descrizioni dell' Olio per gli anni **1709, 1741, 1792-1795.** IV. Contabilità del Negozio dell' Olio, **1797-1801.**
1709-1801	3	*(Tit. est. e mod.)* Scritture e Mandatorie. 1709-1801. Filza in 4.° di scritture e Mandatorie sciolte.

BALÌA SOPRA I VINI FORESTIERI

L' abbondanza del vino fu sempre tanta nel paese di Lucca che non troviamo mai che se ne proibisse l' estrazione. Invece c' era legge che vietava l' ingresso ai vini forestieri, senza licenza degli Anziani, e fatta eccezione ad una certa qualità di vini navigati, per i quali era solito vendersi un provento a parte. Ma erano pochissimo osservate queste prescrizioni, tantochè gli stessi cittadini ch' ebbero a riferire al Consiglio Generale sopra il modo di riparare agli abusi dei fornai e de' cantinieri, che vendevano il pane in frode, aggiunsero essere necessario provvedere anche alla contravenzione continua che si faceva in materia di vini forestieri, ed essere opportuno che pure su ciò vigilasse particolarmente un numero di cittadini. Il qual suggerimento essendo gradito al Consiglio, con quello stesso decreto del **7** Luglio **1677** già ricordato, fu eletta la Balìa sopra i Vini Forestieri, composta al solito di tre cittadini da rinnovarsi ogni anno. Un bando sottoscritto da costoro insieme con gli altri eletti in materia di Cantine e Fornai, e mandato di lì a due giorni (**9** Luglio), richiamò in osservanza la proibizione, ed assegnò pene severe ai contraventori. La Balìa venne poi di mano in mano rinnovata, benchè alcuni anni vacasse, o, anche eletta, l' opera sua fosse quasi niente. Per un decreto del **23** Aprile **1748**, si crebbe il numero dei suoi membri da tre a sei. Così rimasero nelle susseguenti elezioni, l' ultima delle quali fu il **30** Dicembre **1797**; onde non era più in vita quando il Governo Provvisorio pubblicò il decreto del **28** Gennaio **1801**.

Restano tre soli volumi delle sue scritture, che comprendono però quasi tutti gli atti di questa piccola magistratura.

BALÌA SOPRA I VINI FORESTIERI 1677 Luglio 12-1797 Dicembre 30	1	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni. 1677-1797. In 4.° Quattro registri riuniti.
1696-1797	2-3	*(Tit. est. e mod.)* Scritture. 1696-1797. Due filze in 4.° di scritture sciolte.

OFFIZIO SOPRA LA GRASCIA

Più volte si fece menzione di un' antica Curia o Corte, che, forse dal luogo della sua prima residenza, si disse del Fondaco, la quale ebbe in principio più ed assai svariate incombenze relative agli artefici ed al commercio plateale, alla politezza e buona tenuta della città e delle vie, ed ai buoni costumi; colla quale parola si indicavano gli ordini in materia suntuaria. Questa Curia perdette però di mano in mano tutti siffatti carichi che passarono ad uffizi nuovi; e ne' suoi libri, per una singolare consuetudine che durò più secoli, si presero a scrivere gli atti di altre magistrature, cioè quelli del Maggior Sindaco e del tribunale d' appello

in materie civili. Da ciò ne avvenne, come già avemmo luogo d'avvertire (I. 205), che nella distribuzione del nostro Archivio le scritture del Fondaco si dovessero allogare fra le magistrature giudiziarie, perchè la maggior parte a tale sezione si riferiscono.

Ciò premesso, diremo che lo studioso dovrà ricorrere ai libri del Fondaco per gli atti in materia di grascia e delle discipline relative ai minuti artefici, solamente per il tempo anteriore al **1547**. Imperocchè per effetto d'una riforma dello Statuto di essa Corte, che fu approvata dal Consiglio Generale il **4** di Gennaio di quell'anno, tali attribuzioni si affidarono ad un nuovo e speciale Offizio che si disse sopra la Grascia, composto di sei cittadini, da rinnovarsi al solito ogni anno. Le leggi ch'egli ebbe ad eseguire furono quelle scritte nello Statuto del Fondaco, di cui si pubblicò l'ultima riforma nel **1590**. Però le non poche modificazioni ed aggiunte fatte nel corso del tempo susseguente, per decreti particolari del Consiglio Generale, resero necessario che degli ordini in materia di Grascia si compilassero di mano in-mano dei sunti, e si pubblicassero a stampa a modo di Bando Generale in occasione che l'Offizio si rinnovava. Alla materiale esecuzione ed alla vigilanza provvedeva uno stipendiato, che si disse ora Officiale ora Provveditore della Grascia, il quale aveva sotto di sè alcuni esecutori o *grascini*, ed era anche investito della facoltà, per certi casi, di processare e condannare; il che si faceva poi, per altre trasgressioni e con maggiore autorità, da esso insieme coll'Offizio a modo di tribunale collegiale. Nella Grascia era passata tutta la giurisdizione della vecchia Corte del Fondaco sopra i macellari, fornai, venditori di commestibili, lavoratori e venditori di cose di lino e di cotone, di mercerìe, calzolai, calzettai, rigattieri, ferraioli o venditori di ferrami, orefici ec.; e, per certi effetti e dentro certi limiti, sopra i fabbricieri di ferri, tintori, vetturali, pannaioli e speziali. Questa magistratura fece sua residenza nello stesso luogo del Fondaco, cioè nella casa detta delle *Cantore*, posta nella via di Pozzotorelli a ponente del Palazzo Pretorio: ma per un decreto del Consiglio Generale del **4** Gennaio **1691**, si concedette per le adunanze collegiali dell'Offizio una stanza del Pubblico Palazzo. Cessata la Repubblica vecchia, le faccende della Grascia si trasferirono nel Ministero di Giustizia e Polizia, restando però il Provveditore stipendiato co' suoi dipendenti. A questo succedette un Commissario. Ma dopochè sotto il Principato Napoleonico fu istituita un'amministrazione municipale di Lucca divisa dallo Stato, la faccenda della Grascia co' suoi impiegati venne affidata alla medesima, per legge del **31** Dicembre **1806**.

Un decreto del Consiglio Generale del **29** Luglio **1738**, con cui si ordinava che le scritture della Grascia non si consegnassero quindi innanzi all'Archivio Pubblico, e che anche si ripigliassero quelle del decennio antecedente per tenerle presso la sede dell'Offizio, fu senza dubbio la cagione innocente che le scritture di esso dal **1728** in qua sieno quasi tutte perdute.

OFFIZIO SOPRA LA GRASCIA 1547 Gennaio - 1784 Dicembre	1-134	(*Tit. est. e mod.*). Deliberazioni. 1547-1784. In fogl. Volumi **134**. Il volume secondo, del **1548**, è in forma di vacchetta. La raccolta procede quasi compiuta fino al **1728**, e non oltre; e già notammo la cagione di questo fatto. Delle Deliberazioni posteriori a quell'anno restano solamente due piccoli registri riuniti sotto il n.° **133**, contenenti quelle degli anni **1771-1774**, **1781-1784**.
1585 Marzo - 1728 Dicembre	135-145	(*Tit. est. e mod.*). Manuali di Deliberazioni. 1585-1728. In **4.°** Undici volumi composti di più registri.
Sec. XVI - XVII.	146	1593-1629. Decreti del Consiglio relativi a cose di Grascia e Bandi dell'Offizio sopra la Grascia. In **4.°** c. **76**.

OFFIZIO SOPRA LA GRASCIA		Vi sono però anche Decreti anteriori e susseguenti ai due anni notati nel titolo
1565 Gennaio-1737 Dicembre	147-163	*(Tit. est. mod.)*. Cause. 1565-1737. In 4.° Volumi diciassette di più registri o protocolli riuniti. Sono gli originali delle Cause per contravenzioni, istruite e giudicate dall' Offizio e dall' Offiziale della Grascia. Vi sono lacune assai, specialmente ne' primi volumi.
1618-1635	164	Libro alfabetato nel quale saranno descritti li condannati dal Molto Illustre Offitio sopra la Grascia detto il Libro della Vita, cominciato li 2.di 1618, mentre era Offitiale Ser Lorenzo Thieri. In 4.° n. n. Nell' uso delle Cancellerie lucchesi si diceva Primi e Secondi di un anno, per indicare i primi ed i secondi sei mesi dell' anno stesso.
1713-1727	165-167	*(Tit. est. e mod.)*. Contabilità. 1713-1727. In 4.° Volumi tre di più registri.
1547-1708	168-188	*(Tit. est. e mod.)*. Composizioni di Artefici e Pagherie. 1547-1708. In 4.° Ventuno volumi. La prescrizione antichissima che gli esercenti di alcune arti e mestieri dovessero presentarsi annualmente per prendere licenza e dare pagherìa di bene esercitarle, passò dalla Curia del Fondaco all' Offizio della Grascia. Però i libri relativi dopo il 1547 si trovano nella presente raccolta, e gli antecedenti nella serie del Fondaco. Già fu specificato quali fossero gli artefici e mestieranti che erano principalmente tenuti ad obbedire a tale formalità,
1172-1727	189-195	*(Tit. est. e mod.)* Licenze ec. 1712-1727. In fogl. Volumi sette di più vacchette riunite.
1705-1708	196	1705. Libro del Repartimento de i Luoghi della Piazza di S. Michele di Lucca correlativo alli Nummeri della Pianta e Cartone di essa Piazza, con li nomi di ciascheduna persona che s' è data in nota di volere vendere in detta Piazza e Nummero del Posto e Luogo che a sorte gli è toccato, e Tazza *(tassa)* che annualmente deve pagare alla Camera Pubblica per tal Luogo,

OFFIZIO SOPRA LA GRASCIA		repartita a proportione secondo il profitto maggiore e minore della qualità della Mercanzia che venderà, conforme dispone il Decreto dell' Ecc.mo Consiglio delli 24 Settembre 1699, fatto di Commissione dell' Ill.mo Offitio sopra la Grascia per cura hauutane dall' Ecc.mo Consiglio ec. da Ser Gio. Francesco Gabrielli publico Agrimensore. In 4.° picc. c. 84. Il detto Repartimento fu messo in pratica nel 1705.
1691-1710	197	*(Tit. est. e mod.)* Scritture. 1691-1710. Filza in 4.°, di scritture sciolte.

(Commercio, Industria ed Arti)

CORTE DE' MERCANTI

La storia della nostra antica mercatura doveva raccogliersi in un volume delle *Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca;* ma il Consigliere Giuseppe Pellegrino Frediani, e dopo lui il Marchese Antonio Mazzarosa, che n' ebbero l' incarico dalla R. Accademia, qualunque si fosse la ragione, non l' eseguirono (1). Aspettando che altri con un' opera proporzionata all' importanza del soggetto, voglia togliere siffatta lacuna in quella nobile collezione, conviene che oggi gli studiosi si contentino di ciò che ne fu detto in alcune dissertazioni o in lavori parziali (2).

Nel secolo XII la classe de' mercanti era in Lucca ordinata con una Corte o Curia propria; ed è prova della sua molta autorità in quel tempo il vedere che i Consoli de' Mercanti, in unione co' Consoli Maggiori della Città, stipulavano convenzioni con altri popoli; di che si ha documento solenne nella concordia pattuita con Modena il 22 Febbraio 1182, stampata dal Muratori *(Antiq. Ital. Diss. XXX)*. È verosimile pertanto che le magistrature ed i Consigli de' Mercanti avessero qualche parte nel governo della città, e che quindi esercitassero un' azione diretta nelle fazioni politiche della medesima. Infatti sappiamo da Giovanni Sercambi, che ne' tumulti accaduti in occasione di eleggere un Podestà nel 1214, i Consoli e i dipendenti dalla Mercanzia furono in arme contro i grandi. Ma quando la fazione popolare venne raccolta nelle Compagnie d' Armi e queste furono preponderanti nello Stato, si volle esclusa l' ingerenza delle rappresentanze de' mercanti e delle arti nelle cose della Repubblica. Il che è fatto palese dallo Statuto del Comune scritto nel 1308 (III. 29-30), dove sotto gravissime pene si trova ordinato che il Collegio ovvero università de' Mercanti si dovesse adunare soltanto nella sua residenza, e non per altro che per gli affari relativi alla Mercanzia. È detto bensì che il Collegio stesso fosse in quelli pienamente libero, e dovesse conoscerne e giudicarne colla stessa assoluta balìa ed autorità di cui erano investiti il Comune ed il Popolo. Questa ed altre notizie relative agli ordini antichi in materia di esso Collegio, che si leggono nello Statuto del Comune del 1308, hanno una speciale importanza per essere smarriti tutti gli Statuti propri de' Mercanti antecedenti alla riforma del 1376.

(1) Alquanti spogli di libri e di documenti fatti a questo fine dal Frediani, si conservano nella Biblioteca dell' Archivio, nel sesto volume de' *Sunti*.

(2) Sono fra questi a consultarsi; Massei C. *Dell' arte della Seta in Lucca dalla sua origine fino al presente, Ragionamento Storico.* Lucca, Bertini, 1843; Bini T. *Sui Lucchesi a Venezia, memorie dei Sec. XIII e XIV.* In *Att. Acc. Luc. XV-XVI;* Bongi S. *Della Mercatura dei Lucchesi nei Sec. XIII-XIV.* Lucca, Canovetti, 1858.

Quali fossero i *tenuti* o sottoposti alla giurisdizione ed al governo della Corte de' Mercanti, è scritto in un Capitolo degli Statuti medesimi, con piccole varietà nelle loro diverse compilazioni. Erano coloro che in qualsiasi modo dessero mano al traffico ed al lavoro della seta e della lana, e degli ori ed argenti filati o battuti, veri o falsi; tutti i commercianti uniti in compagnie; i banchieri, prestatori, cambisti e sensali; gli speziali ed i trafficanti di droghe e di colori; i fondachieri in grosso di granaglie e di spezierìe; i guidatori e vettori di merci sotto qualsiasi nome; i navicellai, i padroni di navi, marinai, corrieri e maestri di poste; ed infine i cuoiai e lavoranti di pelli, ed i fabbrichieri, coloro cioè che trafficavano vena di ferro o di quella lavoravano. Erano questi, e specialmente la seta ed il cambio, i più grossi capi della industria lucchese e fondamento principale della ricchezza del paese. Però siffatta università, costituita con leggi e con magistrati propri, fu lungamente la istituzione pubblica più potente che fosse in Lucca dopo il Comune; la cui prevalenza sulla Mercanzia era quasi limitata alla sanzione degli ordini e degli Statuti della medesima, che di mano in mano si riconoscevano necessari di riforme e di correzioni. L' autorità giudiciaria della Curia mercantile poteva dirsi assoluta, sì nel criminale come nelle cause civili, e di queste conosceva in prima istanza ed in appello, mediante due diversi collegi di giudici eletti fra i suoi componenti. Così aveva larghissima balìa sull' esercizio delle arti e delle professioni che da lei dipendevano, e queste governava mediante regolamenti e bandi, o scritti nel corpo del suo Statuto, o con altro modo divulgati. Esercitava anche altre ingerenze, aliene in qualche modo dalla sua istituzione. Fra queste fu il patronato e la direzione del maggiore Spedale di Lucca, che si disse della Misericordia e poi di S. Luca, il quale nella seconda metà del Secolo XIII era stato appunto fondato in gran parte col denaro de' mercanti e per opera loro. Dette mano ad altre istituzioni di pietà; e tenne anche uno Spedale in Pietrasanta ch' ebbe nome di S. Maria o de' Mercanti di Lucca. La Corte de' Mercanti diresse il primo Spedale fino al **1807**; ma quello di Pietrasanta era stato abolito per una bolla papale del **1** Luglio **1514**, colla quale s' istituiva nella stessa terra un nuovo Spedale sotto il titolo d' Ognissanti, affidato ad una comunità di Clarisse. Ma quali fossero le costituzioni, l' autorità ed i regolamenti dell' università mercantile lucchese, e come queste si eseguissero mediante un Consiglio Generale de' *tenuti*, i Consoli, i Giudici ec., è a vedersi ne' suoi Statuti, di cui abbiamo le compilazioni più volte rifatte dal **1376** al **1610**, delle quali tre si misero a stampa: senza dire di altre leggi posteriori o parziali, che parimente si conservano.

Per quanto le condizioni del commercio e delle arti lucchesi, e specialmente della seterìa, si fossero profondamente mutate col progresso de' tempi, la Corte de' Mercanti ebbe vita operosa e non senza effetti, finchè durò la Repubblica. Venuto il Principato Napoleonico, alla tutela ed incremento delle industrie e del commercio si credette dovesse riuscire di gran vantaggio un' istituzione nuova, cioè la Commissione o Comitato d' Incoraggiamento dell' Agricoltura e delle Arti, ordinata col decreto del **5** Maggio **1807**. A questo cenno della prossima abolizione della vecchia Corte, succedette un decreto del **23** Luglio dello stesso anno, che stabiliva in Lucca un Tribunale di Commercio di cinque giudici, eletti fra i mercanti, mediante il suffragio di essi raccolti in assemblea; i quali giudici dovessero conoscere delle cause commerciali come faceva la Corte dei Mercanti, la quale per incidenza si dichiarava *soppressa*. Per ciò che riguardava la giudicatura, era poco più d' una mutazione di nome, perchè si lasciavano le leggi solite, ed i giudici non stipendiati cavati dalla corporazione, come s' era fatto sin allora. Ma di lì ad un anno (**14** Luglio **1808**) la mutazione fu intera, essendosi annullate tutte le leggi ed i regolamenti paesani in materia di mercatura, esteso al Principato Lucchese il Codice di Commercio dell' Impero di Francia, soppresso il Tribunale de' Commercianti e passate le sue attribuzioni a quello di Prima Istanza Civile. Nelle quali cose quanto si operasse con precipitazione ed inconsideratezza, lo dimostra il fatto dell' essere stato adottato questo ed altri Codici francesi senza saputa del Senato, che pure, secondo la Costituzione del **1805**, doveva sanzionare le leggi nuove; tantochè fu d' uopo che nel Luglio del **1812** il Senato stesso sanasse questa curiosa dimenticanza, dichiarando *leggi dello Stato* i Codici che già da quattro anni erano in vigore. Nè fu meno singolare che in una *nuova organizzazione* de' tribunali, che l' irrequieto Governo de' Baciocchi ordinava il **28** Luglio **1813**, s' istituisse a Massa, allora unita al Principato, un Tribunale speciale di Commercio, simile a quello abolito in Lucca.

Caduto il reggimento Napoleonico, il Governatore di Lucca per l' Impero d'Austria fece alla sua volta (**22** Giugno **1815**) una riforma de' Tribunali, dichiarando quella del **1813** « incompatibile col nuovo ordine delle cose e coll' angustia delle pubbliche Finanze ». In questa riforma riebbe luogo un Tribunale di Commercio in Lucca, di tre giudici, due *negozianti* ed un Auditore della Rota Civile col titolo di Presidente, i quali dovessero rendere ragione delle cause mercantili in prima istanza, mentre alla Rota si serbavano gli appelli o

seconde istanze. Per testo di legge si lasciò il Codice francese. Contemporaneamente fu detto che la Corte dei Mercanti era ristabilita, e che questa dovesse presentare un disegno per riordinare sè medesima « sulle basi della legislazione attuale, e per determinare i suoi poteri relativi all' esercizio della Mercatura ed alla nomina de' Giudici ». Ciò fu eseguito col Regolamento che venne approvato il dì 8 Luglio 1816 dal Governatore suddetto, nel quale si rifece in qualche modo la vecchia istituzione, mutando però i nomi assai infelicemente; essendosi chiamata Corte de' Negozianti l' adunanza o Consiglio Generale dei Mercanti, e Camera di Commercio il collegio ristretto che prima si componeva de' Consoli. La Corte e la Camera dovevano avere due diversi Presidenti, ed un terzo Presidente era il giudice salariato capo del tribunale. Ma, salvo l' ufficio di questo, l' autorità e l' opera della istituzione erano ridotte a pochissimo, dopo che l' esercizio della mercatura e delle arti erano venute libere, e cessati soprattutto i regolamenti in materia del setificio. Nel corso del Ducato Borbonico rimase in atto il Regolamento del 1816 e durò il Tribunale di Commercio. Questo ebbe poi termine, quando accaduta l' unione col Granducato, il decreto del 26 Febbraio 1848 introdusse in Lucca il sistema giudiciario toscano, dove anche le cose di commercio si portavano innanzi ai tribunali ordinari. Rimase allora l' istituzione con quel doppio nome di Corte e di Camera, con piccola autorità ed attribuzioni indeterminate, per esser poi sostituita dall' odierna Camera di Commercio ed Arti, a forma della legge del 6 Luglio 1862.

L' insegna dell' antica Mercanzia lucchese fu un fardello o *torsello* di seta di color bianco: la quale pare si riducesse in bandiera, sovrapponendola ad un campo turchino (1); ed in arme, associandola ai colori del Comune (2). De' suggelli la Corte n' ebbe di tre fogge, secondo la qualità delle scritture; il più grande col S. Martino a cavallo, che fu usato del pari negli atti più solenni della Repubblica; altro col Volto Santo; l' ultimo col solito fardello (3). Il Sercambi nel luogo citato racconta di un convegno de' mercanti lucchesi preseduti da' Consoli, avvenuto nella chiesa di S. Giusto nel 1214. Forse fu questo il luogo primitivo delle loro adunanze. Ma nel progresso del secolo, avendo l' università mercantile rifatta la chiesa di S. Cristofano, in questa si fecero quindi innanzi dette congregazioni, e nella stessa contrada la Corte pose la sua residenza. Era questa in una fabbrica composta di due membri, formanti un corpo solo mediante una loggia aperta ad archi e colonne, che si disse appunto la Loggia de' Mercanti (4). Quando la Corte fu soppressa nel 1807, i suoi possessi vennero nel Demanio che li mise in vendita, e la loggia fu demolita e fattone piazza nel 1809 (5). Fu caso che restasse allora invenduta una porzione di detta fabbrica, onde la Corte ripristinata nel 1815 potè rifarvi la sua residenza, ridotta poi ad assai elegante struttura negli anni 1845 e 1847, a spese della Finanza Borbonica e sotto la direzione dell' architetto Giuseppe Pardini. Perchè rimasta stremata d' ogni patrimonio, fu anche necessità di sovvenire la Corte con una piccolissima imposta sulle merci estere pervenute nelle Dogane dello Stato (Decr. 25 Gennaio e 17 Febbraio 1825).

Le scritture di questa serie provengono quasi tutte dalla Corte de' Negozianti e Camera di Commercio che le consegnarono all' Archivio nostro il 4 Dicembre 1861. Fra i patti del deposito fu che dovessero conservarsi in una sala apposita con una iscrizione che attestasse la provenienza; il che fu eseguito fedelmente. La serie non si può vantare di libri anteriori al 1366; e neppure nel 1640, di cui abbiamo un inventario, se ne avevano de' più vecchi. Inoltre, nell' antico, le raccolte sono saltuarie e manchevoli. Quando perissero le scritture de' tempi antecedenti al 1366, non ci è noto. Le lacune de' tempi susseguenti debbono, in parte almeno, attribuirsi ad un famiglio della Corte stessa, che profittando delle baldorie politiche del 1799, prese a vendere ai bottegai e libri e carte, onde nell' anno stesso ebbe processo, condanna e destituzione. Alle scritture provenienti dalla Corte furono nell' ordinamento attuale aggiunti pochi pezzi, che già erano nell' Archivio di Stato. Sono questi i numeri 5, 6, 7, 110, 111, 508 - 510, 520, 521, 821, 822, e vennero contrassegnati nell' inventario con un asterisco. Dal 1815 al 1848 gli atti riguardano quasi tutti il Tribunale di Commercio. Dall' Agosto 1807 al Luglio 1815 non si hanno naturalmente nessune scritture, perchè la Corte in quell' intervallo rimase soppressa, ed in altri depositi si debbono cercare i fogli de' tribunali che allora trattarono gli affari commerciali.

(1) Così è rappresentata la bandiera de' Mercanti, nel Cod. originale delle Croniche del Sercambi, ad an. 1214.

(2) Si vegga la miniatura nel Cod. originale dello Statuto del 1468, qui descritto al n. 5.

(3) L' uso di questi tre sigilli è determinato negli Statuti, cominciando da quello del 1376. I. 29.

(4) Se ne vegga il disegno e la pianta nel Terrilogio n. 1, nella Serie de' *Beni e Fabbriche Pubbliche*.

(5) La demolizione, approvata nel Dicembre 1808 (Segreteria del Principato a. 1808. n. 1375), fu eseguita nell' anno appresso.

Descrivendo l' Archivio Diplomatico (I. 11.) si notò una piccola raccolta di pergamene appartenenti alla Corte de' Mercanti, e relative allo Spedale di S. Luca, di cui la Corte aveva il patronato. Diremo in fine, che la serie presente ha molta corrispondenza con quelle che vengono appresso di matricole e speciali uffizi sopra l' arte della seta e della lana, e sulla cuoieria.

CORTE DE' MERCANTI 1640-1799	1	*(Tit. est)* 1640. Inventario de Libri della Corte de Mercanti. Rifatto 1666. In 4.° n. n. Sono due inventari riuniti, l' uno colla data **28** Marzo **1640** eseguito da Lodovico Garzoni Notaro della Corte; l' altro compilato nell' ultimo trimestre del **1666** da Nicolao Ghivizzani e Bartolomeo Niccolini, che avevano lo stesso ufficio in quell' anno. Vi sono giunte posteriori, specialmente nel secondo, dove sono aggiunti i libri scritti fino al **1799**.
1722	2	*(Tit. est.)* 1722. Inventario de Libri ec. In 4.° Fu eseguito da Ser Ambrogio Narducci copista della Corte, e per ordine di questa. Ma è incompiuto e di niuno uso.
1376-1468	3	*(Tit. est.)* Statuti della Corte del 1376. In fogl. membranaceo di bellissima lettera, di c. **107**, con un quadernetto cartaceo anteposto, n. n., contenente la copia acefala delle convenzioni cogli ebrei prestatori del **1468**, di cui si disse in altro luogo (I. **211**). Nelle prime **3** c. stanno copiati quattro decreti, di cui ecco il sunto. I. Il Consiglio Generale del **17** Marzo **1376**, attesa la vecchiezza dello Statuto antecedente, ormai venuto in desuetudine ec., ordina una nuova compilazione da farsi da un numero di cittadini che si sceglieranno dagli Anziani. II. Il **20** detto mese gli Anziani eleggono dodici cittadini a tal uopo. III. Il Consiglio Generale il **30** Gennaio **1381** dà autorità agli Anziani di eleggere nuovamente quattro cittadini per la compilazione dello Statuto, in luogo di altrettanti, i quali, già eletti, *carnis debitum persolverunt*. Aggiunge che col primo semestre dell' anno cessi l' autorità degli statutari, e l' opera sia compiuta. IV. Lo stesso giorno gli Anziani eleggono i Quattro. Segue lo Statuto scritto in volgare, diviso in quattro libri; ognuno de' quali ha innanzi la tavola de' Capitoli in rosso; come in rosso ed in altri colori sono le iniziali del testo. Il Capo ultimo del IV libro è intitolato *La confermagione et approvagione delli Staduti*, e comprende gli atti relativi alla sanzione, pubblicazione ed esecuzione di questi, che furono in pronto e terminati il **27** Febbraio **1381**. Alcune correzioni e giunte, fino al dì **25** Giugno **1382**, vi furono apposte dagli stessi compilatori e scritte dallo stesso amanuense. Ne seguitano in fine altre di scrittura diversa, che giungono al **5** Gennaio **1453**, autenticate da' Notari della Corte secondo i tempi. Il non trovarsi più nissun codice degli Statuti mercantili più antichi, e l' essere il presente unico di questa riforma, cresce il pregio di un documento già importantissimo e per la materia e per la lingua.

CORTE DE' MERCANTI 1420	4	*(Tit. est.)* Statuti della Corte de' Mercanti, dell' anno 1420. In fogl., scritto fino alla c. 123. Copia sincrona dello Statuto rinnovato sotto la dominazione di Paolo Guinigi, soscritto e chiuso il 3 Settembre 1420. Ha in fine un decreto dello stesso Signore in materia mercantile del 1 Luglio 1409.
1468-1555	5	* Al nome di Dio amen. Questo è lo volume delli Statuti della Corte de' Mercatanti della Città di Lucca, nel quale si contengono le infrascritte cose ec. In fogl. picc. membranaceo di c. 214. È originale, ma per deperimento o perdita d' alcune carte, queste sono state riscritte posteriormente. A c. 8, dove comincia il testo dello Statuto, si ha una iniziale ad oro e colori colla immagine di S. Cristoforo protettore del Collegio ed Università de' Mercanti lucchesi, e nel margine sottoposto l' arme del Comune, cui nella partita rossa, è inserito il fardello della seta, emblema della Mercanzia lucchese. Nuova compilazione, ordinata per più decreti del Consiglio Generale del Comune, degli anni 1466 e 1467, e deliberata dagli Statutari il 20 Giugno 1468. Seguono aggiunte fatte in più tempi, per nuovi ordini del Consiglio, fino al 1555, e qui riferite da Notari della Corte, colla loro soscrizione.
1468-1490	6	* Incipit prologus. | Al nome didio. Amen ec. *(in fine)* Finito li statuti della corte di merchadanti con le additioni suoi. per | mi maestro rigo di colonia. Anno. m. ccc. lxxxx. die xvii. novembri. Stampato in fogl. pic. got. Carte 82 non numerate, comprese in 11 fascicoli segnati a-l, alcuni di 8, altri di 6 fogli, ed in un quadernetto in fine non registrato di carte 4. La soscrizione dello stampatore è a tergo della carta corrispondente alla segnatura l 2. Il libro non ha titolo espresso, cominciando col prologo dei compilatori. Volume di eccessiva rarità, che comprende la compilazione anzidetta del 1468 con aggiunte, l' ultima delle quali è del 29 Maggio 1489. Lo stampatore tedesco usò gli stessi tipi che si veggono nello Statuto del Comune stampato egualmente nel 1490, ed altrove descritto (I. 36).
1554-1557	7	* Li | Statuti | de la Corte | de Mercadanti | de la Magnifica Città | di Lucca. | In Lucca, per Vincenti | Busdraghi. MDLVII. Stampato in fogl. pic. Carte 4 n. n., pagg. 1-205, più un foglio bianco. Contiene una nuova riforma ordinata e quindi approvata dal Consiglio Generale, co' decreti del 9 Marzo 1554, 17 Novembre e 18 Dicembre 1556.
1610	»	* Li | Statuti | de la Corte | de Mercadanti | dell' Eccellentis. Repub. | di Lucca. | In Lucca, | Appresso Ottaviano Guidoboni. | MDCX. Stampato in fogl. picc. C. 16 n. n., pagg. 1-328. Nuova compilazione, accresciuta di un quinto libro, nella quale furono introdotti tutti gli ordini nuovi in materia mercantile pubblicati in Lucca fino al 1610.

CORTE DE' MERCANTI 1767-1770	»	* Ordini | sopra l' Arte della Seta | da osservarsi | nella Città e Stato | della | Serenissima Repubblica | di Lucca, | riformati | da dodici M. M. e Spp. Cittadini | per decreto dell' | Eccellentiss. Consiglio Generale | celebrato il dì XIV di Luglio MDCCLXVII. | In Lucca, MDCCLXX | Appresso Giuseppe Rocchi. 4.° Stampato. Pagg. 1-136.
1610-1724	8	Li | Statuti ec. 1610. In fogl. Altra copia dello Statuto stampato il 1610, cui sono stati aggiunti alquanti bandi ed ordini sulla stessa materia, dal 1675 al 1724, parte stampati parte manoscritti.
Sec. XVII-XVIII.	9	*(Tit est.)* Repertorio dello Statuto della Corte de Mercanti et ancora un libbro di note particolari di ciò che deve farsi alla Corte de' Mercanti dalli Egregi Notari. In 4.° Due quaderni riuniti, scritti nell' ultima metà del sec. XVII e ne' primi anni del XVIII.
1558-1606	10	Liber Additionum Curie Mercatorum Lucensis Civitat. In fogl. picc. Due registri riuniti di addizioni agli Statuti, dal 1558 al 1606.
Sec. XVIII.	11	Annotationi allo Statuto della Corte de' Mercanti fatte da me Paulino Sergiusti in tempo che servivo i Signori Consoli. In 4.° picc.
1626	12	Statuti della Maggior Gabella di Lucca. In fogl. picc., legato in corame con le armi della Repubblica. Stava presso la Corte de' Mercanti per uso della medesima. È scritto nel 1626
1698	13	Decreti Penali | et | Compilatione di Leggi. | Lucca, | Appresso Iacinto Paci e Domenico Ciuffetti. | MDCXCVIII. Stampato in fogl. pic. Questa copia dell' ultima edizione delle leggi penali della Repubblica, in giunta allo Statuto del Comune, si teneva dalla Corte de' Mercanti per uso proprio.
1370 Novembre 15-1797 Dicembre 31	14-29	*(Tit. est.)* Libro di Consigli e Memorie ec. 1370-1797. Volumi sedici, parte in 4.°, parte in fogl. È la raccolta, alquanto svariata nella forma, delle riformagioni o decreti del Consiglio dei Mercanti, e degli altri atti più solenni e principali della Corte. Si hanno però solamente libri degli anni seguenti, gli altri essendo perduti; 1370, 1380, 1389, 1415 al 1434, 1498 al 1509, 1520 al 1538, 1554 al

CORTE DE' MERCANTI		
		1621, 1645 al **1797.** Per i tempi più antichi la redazione cancelleresca è in latino, ma con molti documenti riferiti nel loro originale volgare; ne' tempi prossimi si trova usato in tutto il volgare.
1677 Gennaio 2- 1806 Giugno 30	30-63	*(Tit. est.)* Deliberazioni de' SS. Consoli. 1677-1806. In fogl. Volumi **34.** Mancano le Deliberazioni dal Gennaio **1729** al Giugno **1733**, e quelle del triennio **1797 - 1799.**
1647 Gennaio 2- 1786 Dicembre 31	64-68	*(Tit. est. e mod.)* Manuali. 1647-1786. Filze cinque in 4.°, contenenti ognuna molti quaderni staccati. Contengono le prime note delle Deliberazioni de' Consoli. Mancano gli anni **1731 - 1733.**
1598 Gennaio 2- 1787 Marzo 17	69-70	*(Tit. est.)* Bandi. 1598-1787. In 4.° Due volumi.
1589 Luglio 24- 1797 Ottobre 6	71-79	*(Tit. est.)* Memoriali e Relazioni. 1589-1797. In fogl. Volumi nove. Sono Memoriali e Relazioni della Corte al Consiglio Generale della Repubblica. Mancano gli anni **1601 - 1603**, e dal Settembre **1626** all' Aprile **1656.**
1615 Gennaio 13- 1724 Luglio 18	80-81	*(Tit. est.)* Decreti fatti dall' Ecc. Cons. sopra Memoriali e Relationi della Corte de' Mercanti. 1615-1724. In fogl. Volumi due.
1371-1488	82-86	*(Tit. est. e mod.)* Libri de' Mercanti ec. 1371-1488. In 4.° Volumi cinque. Contengono i nomi dei Mercanti sottoposti alla Corte, con quelli de' loro compagni e garzoni, non che le marche o segni delle diverse case mercantili. Sono degli anni **1371, 1372, 1381, 1407** e **1488.** L' obbligo per i tenuti alla Corte di dare ogni anno per iscritto i compagni, fattori e garzoni, si trova negli antichi Statuti mercantili, ed anche in quello del **1468.** Manca però nella compilazione del **1557** e nelle susseguenti.
1557 Ottobre 20- 1804 Aprile 17	87-93	*(Tit. est. e mod.)* Libri delle Date. 1557-1804. In fogl. Vol. sette. Nello Statuto del **1557** (**I. 22**) fu imposto l' obbligo per que' tenuti della Corte che costituissero una compagnia mercantile, di denunciarla alla Cancelleria della Corte stessa, mediante dichiarazione delle persone, patti, capitali ec. I libri dove queste dichiarazioni o *date* si registravano corrono interi dal **1557** in poi.

CORTE DE' MERCANTI 1409-1482	94-99	*(Tit. est. e mod.)* Libri de' Sensali. 1409-1482. In fogl. Volumi sei. Sono degli anni **1409, 1415, 1417, 1423-1424, 1453-1468, 1475-1482,** e scritti in volgare. Contengono le denuncie dei mercati fatti per intermezzo dei Sensali, ch' erano eletti ed approvati dalla Corte.
1656-1719	100	*(Tit. est.)* Scritti. 1656-1719. In fogl. Scritto fino a c. 54. Contengono le copie autentiche degli *scritti,* ossia dichiarazioni di debiti mercantili, presentati alla Corte a certi effetti di legge.
1653-1799	101-108	*(Tit. est.)* Pagherie. 1653-1799. In fogl. Volumi otto. Contengono i Contratti delle pagherie prestate alla Corte per l' esercizio di alcune arti ed uffici da essa dipendenti, cioè da' Bagnatori, Cuocitori, Filatori, Marchiatori e Tintori di seta, da' pubblici Pesatori, dal Camarlingo della Corte, dal Maestro di Posta ec.
1699-1737	109	Libro delle Pagarie de' Sensali fatte l' anno 1699. In fogl. Seguita fino al **1737**, dopo il qual anno le pagherie de' Sensali sono riferite nella raccolta antecedente.
1713-1806	110	* *(Tit. est. e mod.)* Libro Maestro. 1713-1806. In fogl. più registri riuniti.
1778-1807	111	* *(Tit. est. e mod.)* Bilanci e Giornale. 1778-1807. In 4.° Sono più registri contenenti; I. Bilanci dal **1778** al **1806.** II-III. Giornale dal **1777** al **1807.**
1693-1802	112-123	*(Tit. est.)* Mandatorie. 1693-1802. Dodici volumi, il primo in **4.°**, gli altri in fogl. a forma di vacchette.
1729-1751	124-129	*(Tit. est.)* Debitori di fuori. 1729-1751. Sei volumi, parte in forma di vacchette, parte a modo di libro quadrato, in fogl.

CORTE DE' MERCANTI 1666-1760	130-135	*(Tit. est. e mod.)* Vendite con Privilegio. 1666-1760. In fogl. Sei volumi. Sono gli atti delle vendite de' beni de' falliti eseguite dai Sindaci e Procuratori de' Creditori, a forma dello Statuto Mercantile del **1610. III, 3.**
1366-1807	136-507	*(Tit. est. e mod.)* Cause Civili. 1366-1807. In fogl. Volumi **372.** In questa gran raccolta de' registri delle Cause Civili agitate davanti alla Corte, fanno difetto quelli degli anni che seguono; **1367-1370, 1374, 1376-1377, 1379, 1381-1407, 1409-1412, 1414, 1416, 1419-1422, 1429-1431, 1433-1452, 1455-1456, 1461-1473, 1478-1479, 1481, 1483-1484, 1487, 1494-1495, 1500, 1502, 1507-1508, 1513, 1516, 1533, 1566, 1568, 1577, 1579, 1581-1582, 1585-1586, 1598-1599, 1625, 1631, 1652, 1669, 1673, 1681, 1687-1690, 1695, 1699-1701.**
1416-1496	508-510	* *(Tit. est. e mod.)* Processi staccati. 1416-1496. In 4.° Tre fascicoli. Sono processi di cause; **1.°** Tra Baldassare Guinigi procuratore di Jacopo di Nicolao Guinigi e Francesco Birindelli e soci, **1416. 2.°** Tra Filippo e Paolino Santini, **1495. 3.°** Tra Giovanni Gottifredi e gli Arnolfini e i Franciotti, **1496.**
1577-1774	511-519	*(Tit. est. e mod.)* Manuali degli Atti Civili. 1577-1774. In 4.° Nove filze, contenenti ognuna più Manuali.
1575-1595	520-551	* *(Tit. est.)* Testimoni. 1575-1595. In 4.° Due filze di quaderni di testimoni in cause Civili e Criminali.
1636-1768	522-524	*(Tit. est.)* Testimoni. 1636-1768. In 4.° Tre filze c. s.
1727-1806	525-530	*(Tit. est.)* Reclami. 1727-1806. Sei vacchette, parte in 4.°, parte in fogl. Contengono reclami diretti alla Corte per piccoli debiti mercantili, come mercedi di setaioli ec., risoluti per lo più all' amichevole coll' intervento dei Consoli.
1556-1803	531-555	*(Tit. est.)* Cause Criminali. 1556-1803. In 4.° Volumi venticinque.
1552-1714	556-560	*(Tit. est.)* Cause Delegate. 1552-1714. In 4.° Volumi cinque. Contengono processi di Cause, delegate dal Cons. Generale della Repubblica alla Corte de' Mercanti, degli anni **1552, 1643, 1657, 1663, 1714.**

CORTE DE' MERCANTI 1697-1801	561-562	*(Tit. est.)* Difese. 1697-1801. In 4.° Due registri.
1718-1763	563	*(Tit. est.)* Répertorio de' Condannati. 1718-1763. In 4.°
1619-1699	564	*(Tit. est.)* Catture. 1619-1699. In fogl. in forma di vacchetta.
1601-1731	565-644	*(Tit. est.)* Vacchette dei Messi. 1601-1731. In fogl. Ottanta vacchette.
1506-1740	645-809	*(Tit. est.)* Straordinari. 1506-1740. In 4.° fino al n.° 670, dal n.° 671 all' 809 in fogl. In tutto, vacchette centosessantacinque. Col titolo di Straordinari s' indicavano i registri manuali, dove si notavano le Sessioni de' Consoli, le Dazìe riscosse, le Licenze di più qualità, le Fideiussioni, i Colloqui, le Limosine, le Mandatorie ec.
1519 Aprile 18-1796 Dicembre	810-818	*(Tit. est. e mod.)* Decreti sopra lo Spedale di S. Luca. 1519-1796. In fogl. Volumi nove. Questa importante raccolta de' Decreti presi dalla Corte de' Mercanti relativamente al governo ed all' amministrazione dello Spedale di S. Luca e sue dipendenze, corre non interrotta fra i due anni segnati.
1694-1803	819	*(Tit. est. e mod.)* Bilanci dello Spedale di S. Luca. 1694-1803. Grossa filza in 4.°
1711-1790	820	*(Tit. est. e mod.)* Scritture dello Spedale di S. Luca. 1711-1790. Filza in 4.° di scritture sciolte.
		Alderigo q. Matteo Martini, mercante e cittadino di Lucca, col testamento rogato da Ser Piero di Guidone Pieri da Pistoia il 9 Gennaio 1426, ordinò che si vendesse una porzione del suo patrimonio e s' investisse poi su prestiti di Venezia, a fine di cavarne l' entrata di 300 fiorini d' oro, da spendersi annualmente in tante doti a fanciulle vergini di Lucca o del suo Contado. Non essendosi potuto eseguire il rinvestimento a Venezia, la rendita fu assicurata sopra la Massa del Sale di Lucca, e dopo varie mutazioni inutili a ricordarsi, dell' esecuzione del legato ebbe carico la Corte de' Mercanti. Disciolta la Massa del Sale colla restituzione de' capitali, quelli appartenenti al Le-

CORTE DE' MERCANTI		
		gato ebbero altri impieghi a cura degli amministratori, che eseguirono la volontà del testatore fino ai tempi dei Principi Baciocchi. Per la legge del 14 Maggio 1806, anche il fondo del Legato Martini cadde nel Demanio, e fu quindi distrutto.
1626-1806	821	* *(Tit. est. e mod.)* Legato Martini. Libro Maestro. 1626-1806. In fogl. Due registri riuniti.
1533-1806	822	* *(Tit. est. e mod.)* Legato Martini. Mandatorie ec. 1533-1806. In 4.° Sono quattro registri uniti, contenenti: Bilanci, 1780 - 1806. Mandatorie, 1533 - 1655. Contratti, 1775 - 1806.
1650-1803	823-342	*(Tit. est. e mod.)* Legato Martini. Zittelle. 1650-1803. In fogl. Vacchette venti dei nomi delle zittelle concorrenti alle doti.
1722-1803	843	*(Tit. est. e mod.)* Legato Martini. Scritture. 1722-1803. Filza in 4.° di scritture sciolte.
Sec. XVI-XIX.	844	*(Tit. est. e mod.)* Bandi. Filza in 4.° Raccolta di Bandi a stampa mandati a nome della Corte, per lo più nel sècolo passato. Vi sono uniti alquanti bandi pubblicati in Bologna in materia di setificio, fino dal secolo XVI.
1573-1808	845-867	*(Tit. est. e mod.)* Scritture Amministrative. 1573-1808. In 4.° Ventitre filze di scritture sciolte.
1545-1807	868-919	*(Tit. est. e mod.)* Scritture Giudiciarie. 1545-1807. In 4.° Cinquantadue filze di scritture sciolte.
1528-1840	920-924	*(Tit. est. e mod.)* Libri e Scritture di Mercanti presentate in cause di fallimento. 1528-1840. In 4.° Cinque filze. Contengono libri e vacchette mercantili, nonchè altre scritture presentate alla Corte in cause di fallimento. Nell' ultima filza ne sono alcune appartenenti al moderno Tribunale di Commercio.

CORTE DE' MERCANTI		TRIBUNALE DI COMMERCIO
1815-1848	925-1153	(*Tit. est.*) Tribunale di Commercio. Protocollo. 1815-1848. In fogl. Volumi 229. Sotto il titolo di Protocollo si hanno in questa grossa raccolta gli atti giudiciari del Tribunale rinnovato il 1815, uniti alle carte processuali.
1815-1848	1154-1176	(*Tit. est.*) Tribunale c. s. Repertori del Protocollo. 1815-1848. In 4.° Volumi ventitre.
1815-1848	1177-1191	(*Tit. est.*) Tribunale c. s. Ruolo delle Cause. 1815-1848. In fogl. Registri quindici.
1815-1848	1192-1268	(*Tit. est.*) Tribunale c. s. Registro de' Dazi di Cancelleria. 1815-1848. In fogl. Registri settantasette.
1825-1848	1269	(*Tit. est.*) Tribunale c. s. Depositi per esecuzioni personali. 1825-1848. Busta in 4.°, contenente nove fascicoli. L' esecuzioni ed arresti personali per debiti mercantili furono regolate dalle leggi dei 25 Giugno 1825 e 27 Luglio 1827. I depositi stavano a garanzia delle spese giudiciarie.
1815-1848	1270-1274	(*Tit. est.*) Tribunale c. s. Scritture Giudiciarie. 1815-1848. In 4.° Filze cinque.
Sec. XIX.	1275	(*Tit. est.*) Tribunale c. s. Documenti Commerciali vari. Filzetta in 4.° Sono alquanti documenti in materia commerciale, che vennero mandati il 26 Marzo 1857, dal Tribunale di Prima Istanza alla Camera di Commercio. Riguardano gli ultimi anni del Tribunale mercantile.
1829-1847	1276	(*Tit. est.*) Tribunale c. s. Procure *ad Lites*. 1829-1847. Filza in 4.°
1815-1847	1277-1279	(*Tit. est.*) Tribunale c. s. Lettere alla Presidenza. 1815-1847. Tre filze in 4.° di lettere originali.
1837-1844	1280	(*Tit. est.*) Tribunale c. s. Indice della Corrispondenza. 1837-1844. In fogl. Incompiuto e molto sommario.

ARTE DELLA SETA

Crediamo che non sarebbe facile, nè forse possibile, di trovare quando in Lucca si cominciasse a lavorare la seta. La tradizione riferita più comunemente dai cronisti è, che l' arte vi fosse portata da alcuno di quegli artefici di Grecia, che Ruggero re di Sicilia condusse in Palermo nel **1146**; seppure fu in quell' anno ch' egli ritornò vincitore e carico di prede dalla spedizione contro le terre dell' Imperatore di Costantinopoli. Altri asseriscono che fosse già stata imparata nelle parti d' Oriente dai lucchesi che furono nella prima Crociata; nè manca infine, chi nelle pergamene de' secoli VIII, IX e X abbia trovato non dispregevoli indizi che fino da que' tempi in Lucca o nel suo territorio si lavorassero drappi di seta (1). Ma queste testimonianze son forse contradittorie solamente nell' apparenza, potendo agevolmente restare concordate, ove si argomenti che l' arte, già nota a' tempi Romani, non fosse dimenticata del tutto ne' secoli più scuri dell' età di mezzo; e che quindi si moltiplicasse e perfezionasse per opera de' reduci dalle Crociate, e per l' insegnamento de' setaioli portati da Atene, da Tebe e da Corinto dal vittorioso Normanno. Più che un' arte nuova, deve essere stata insegnata ne' paesi d' Oriente o da maestri di que' luoghi, la fabbricazione delle drapperie di più artificiosa manifattura, come quelle dove le sete di più modi e colori si sommettono e sovrappongono, e s' intrecciano anche coll' oro e coll' argento filato. In ogni modo, da documenti autentici e numerosi è accertato che il setificio ebbe in Lucca incremento rapidissimo, e che nel milledugento era nel suo massimo fiore e causa principale della ricchezza della città. Tutte le sorti di drapperìe, dalle più leggiere come i velami e gli zendadi, andando alle più ricche ed elaborate, si fabbricavano in Lucca per conto di mercanti, ch' erano i principali fra i cittadini, e per mano di operai paesani. E non la sola tessitura, ma tutte le arti preparatorie o di corredo, come la filatura, la tintura ec., erano in Lucca; e qui pure si acconciava la seta per cucire e per ricamare, si fabbricavano cordelle, fregi, nastri, borse ed altre simili mercerie; senza dire che v' era inoltre esercitata ed in grosso l' arte dei battilori, che acconciavano l' oro e l' argento filati. E non solo le stoffe si lavoravano secondo una particolare usanza di Lucca, ma si contraffacevano ancora quelle d' altre città, e specialmente i drappi d' oro e di seta all' usanza genovese, e quelli di Venezia ed Arezzo (*Stat. Com. Luc.* ann. **1308. III. 139**). La seta greggia veniva di Spagna e dalle parti d' Oriente; e così la più parte delle materie atte a colorirla ed acconciarla si cavava da quelle regioni, dove all' occorrenza si conducevano i nostri in persona a farne provvista. Il frutto poi del lavoro lucchese si spargeva in ogni luogo d' Europa, per mezzo ordinariamente di mercanti lucchesi che stanziavano nelle principali città o si recavano sulle fiere di maggior concorso, avendo anche un modo di conduttori sottoposti a speciali regolamenti, che trasportavano o *guidavano* le balle delle drapperìe.

Già nello stesso secolo XIII l' arte apparisce che fosse sottoposta ad un molteplice sistema di regolamenti, dipendendo ad un tempo stesso da leggi che emanavano dalla suprema autorità del Comune, da quelle speciali della Corte de' Mercanti, e dai Capitoli o patti delle diverse maestranze. Come saggio di questi ultimi, rimane lo Statuto de' Tintori di zendadi, fatto nel **1255** e messo modernamente a stampa (2). La mancanza de' testi primitivi degli Statuti della Corte è compensata in parte dallo Statuto del Comune promulgato nel **1308**, dove si leggono alquanti ordini relativi all' industria serica, che dovettero esser riputati di tanto momento per l' esercizio della medesima, da volerli scritti nel codice fondamentale della Repubblica. È notevole tra questi la prescrizione, che ogni anno, per il corso di uno o di due mesi, la lavorazione de' zendadi dovesse restare sospesa *pro generali utilitate omnium mercatorum*. Il vero motivo e l' occasione di siffatto provvedimento, che a prima vista parrebbe indizio di produzione esuberante, non ci sono certi; come pure resta ignoto quanto nelle dissenzioni fra grandi e popolari, che turbarono la quiete della città negli ultimi anni del dugento e ne' primi del trecento, avesse parte quella che i moderni economisti chiamano lotta fra il lavoro ed il capitale. Ma pur troppo è certo che le discordie cittadine e le pubbliche sciagure che si tirarono dietro, furono causa principale della rapidissima decadenza dell' arte fra noi. Alcuno de' lucchesi, soliti a mutar luogo per esercitare le loro industrie, aveva probabilmente cominciato a lavorare la seta anche fuori della città propria assai prima della fine del dugento. Che in Bologna l' arte fosse in tempo assai remoto

(1) Bini T. *Lucchesi a Venezia. Att. Acc. Luc.* XV. 16.
(2) *Statuto de' Tintori in Lucca del* 1255. Lucca, Canovetti, 1864. In 8.°

portata da un lucchese, è tradizione riferita nelle Storie di quella città; ed è anche aggiunto, che fu egualmente uno de' nostri che vi montò il primo filatoio nell' anno **1272**. Tuttavia, il grosso dell' arte rimase fra noi per quasi tutto quel secolo, benchè non di rado il paese fosse commosso per guerre e tumulti. Ma il dì primo dell' anno **1300** i cittadini, già divisi anche qui in bianchi e neri, ma che tuttavia campavano insieme, vennero a quel sanguinoso tumulto, che fu principio d' una serie di violenze per cui la città cadde in balìa d' una fazione estrema di popolari, con grande abbassamento de' cittadini principali e più ricchi, una parte de' quali, o fu cacciata, o volontariamente abbandonò la città fatta malsicura. Ma senza paragone avvenne maggiore la fuga de' cittadini quando la città divisa cadde nelle mani crudeli d' Uguccione, poi sotto il reggimento soldatesco e tirannico di Castruccio. L' abitare in Lucca e sotto tali padroni, fu reso impossibile a coloro che abborrivano da parte ghibellina, i quali erano i più della città, per genio e per tradizione guelfissima. Questi fuggitivi, d' ordinario spogliati de' beni e de' possessi, si davano naturalmente ad esercitare l' arte al modo lucchese, e quindi a propagarla, ne' luoghi dove ricevevano ospizio; con danno della ingrata città nativa, ma con generale benefizio della civiltà. Il Tegrimi, scrittore autorevole delle cose di Castruccio, non tenendo conto delle antecedenti e più limitate emigrazioni, così discorre di quella avvenuta per causa di lui; « Cacciò fuori di Lucca **300** famiglie di cittadini con tutti i loro seguaci in quel primo combatti- « mento, quando che insieme con Uguccione ne discacciò gli Obizi; e troviamo che in grandissimo numero, « chi per paura chi per sospetto, allora si partirono di Lucca, i quali ne' luoghi convicini si ritirarono ad « abitare, con speranza di dover ritornare; ma oppressi dalla necessità e veggendo i desideri loro andare « per la lunga, se n' andarono chi a Vinegia, chi a Fiorenza, altri a Milano e a Bologna, parte in Alemagna, « parte in Francia e in Inghilterra; e quindi il mestiero dei drappi di seta, mediante il quale solo i lucchesi « erano in Italia ricchissimi e famosissimi divenuti, cominciò per tutto ad esercitarsi (1) ». Lo stesso autore aggiunge che Castruccio tentò d' impedire con minacce e con aspre pene, forse anche nelle famiglie e nella roba, che i fuggitivi applicassero al mestiero della seta; ma invano, perchè avendo essi bisogno di lavorare per campare, preponevano la vita al pericolo della vita (2). Forse fu maggiore rimedio quello di tirare qua mercanti forestieri invece de' paesani; ed anche fra i ghibellini rimpatriati non dovette mancare qualcuno che esercitasse il setificio. Il difetto di documenti da ricavarne in qualche modo la somma dell' industria nel suo miglior tempo e negli anni della sciagurata potenza di Castruccio, toglie che si possa, anche all' ingrosso, giudicare a che termini allora si riducesse. Questa ricerca potrà tentarsi per i tempi de' quali si conservano libri pubblici. Fatto uno scandaglio in alcuni registri della Gabella del tempo degli Scaligeri, ci è parso di poterne concludere che si estraesse dalla città annualmente il peso approssimativo di libre **125,000**, fra drappi e seta tinta ed acconciata in più modi. Negli anni peggiori della dominazione pisana, prossimamente successivi alla gran pestilenza, il commercio era caduto in condizioni più che mai miserabili; e dalla Gabella del **1351** si scorge che la quantità di essa merce mandata fuori fosse scesa presso a poco a libre **50,000**. È detto da molti, e pare anche verosimile, che ricuperata la libertà e ricomposta la città a governo proprio, il lavoro ripigliasse prontamente vigore; ma non ci è riuscito di trovare in documenti di contabilità riprove effettive di produzione cresciuta negli anni prossimi susseguenti alla liberazione. Certamente si fece allora ogni sforzo per parte del Governo acciocchè l' industria risorgesse, e ne fanno testimonianza alquanti provvedimenti decretati nel **1381**, e che si misero in appendice allo Statuto mercantile del **1376**: ma come si ottenesse l' intento allora non sappiamo, e forse alcuni di quegli ordini dovettero produrre effetti non buoni. È certo bensì, che in seguito l' arte riprese a risorgere di fatto, e pareva tornata in auge sul principio del cinquecento, quando, per testimonianza dell' Arnolfini, si spedivano annualmente da Lucca **1440** casse contenenti libre **360,000** di seta lavorata, con un guadagno netto, venuto di fuori dello Stato, di Scudi **500,000** (3). Ma questa ripresa, dovuta probabilmente a circostanze eccezionali, non poteva esser duratura, dappoichè il lavorìo della seta ogni giorno si andava estendendo in tante parti d' Europa. Occasione, più che causa vera, del principio d' una nuova, e questa volta irreparabile decadenza, furono le guerre che si combatterono a

(1) Tegrimi Nicolai *Vita Castruccii etc. una cum etrusca versione Georgii Dati nunc primum vulgata*. Lucae, Cappuri, 1742. In 4.° a pagg. 33.

(2) Op. cit., 57.

(3) Si vegga l' opera di G. A. Arnolfini descritta sotto il n. 33 della Serie presente, a pag. 45. Le Casse contenevano normalmente un'*anima* di Libre 240 di drappi; non contando i *cavezzi* o capi delle pezze, ch' erano oltre dieci Libre per ogni cassa.

noi vicine nel primo trentennio del secolo stesso, col sacco di Roma e l' assedio di Firenze. Il commercio delle seterie lucchesi ne fu disturbato; la richiesta della merce fu presto inferiore alla produzione, e quindi il numero degli operai maggiore del bisogno. Le nuove leggi che i mercanti, nell' anno 1531, vollero emanare in materia de' tessitori, e che furono la prima causa della sollevazione detta degli *Straccioni*, erano rese necessarie dalla diminuzione dello spaccio. Nel corso del secolo, altri lucchesi abbandonarono la patria per causa di religione; e di qui nuove seterìe a Ginevra, ed in altre parti d' oltremonte, e soprattutto a Lione.

Diminuito il guadagno insieme collo smercio, i mercanti seguitarono i lavori nella speranza di tempi migliori, e per compassione de' poveri che ci campavano. Ma presto vennero i fallimenti, e fu d' uopo per i più di ritirarsi da una industria che oramai non era rimunerata. Dal 1585 al 1645 i negozi di seta che si chiusero in Lucca furono 88. Nel 1713 erano ridotti a 32, nel 1767 a 15. De' 700 telai che in principio del secolo decimottavo fabbricavano damaschi, nello stesso anno 1767 rimanevano in azione appena 300. I cittadini delle case antiche avevano cominciato fino dal declinare del cinquecento a mostrarsi alquanto schivi dalla mercatura; quando alcuni fallimenti, come quello celebre di Benedetto ed altri Buonvisi del 1629, crebbero questa ripugnanza, producendo addirittura la sfiducia nei traffichi. I capitali che si ritiravano dalle botteghe e dalle compagnie commerciali si cominciarono a mettere ne' Vacabili di Roma ed in altri impieghi oziosi; e le casate de' vecchi mercanti si trasformarono in famiglie di gentiluomini, curanti non di crescere il loro patrimonio col lavoro, ma di conservarlo colle primogeniture e col celibato. Nel cambiamento, vi fu tuttavia di buono che quindi innanzi crebbe l' attenzione de' padroni verso i terreni; tantochè può dirsi che la bella agricoltura lucchese avesse origine dalla decadenza del commercio. Sul principio del settecento i negozi di seterie, *cantanti* sotto nome di cittadini nobili, erano forse una decina, i quali di mano in mano cessarono, dando luogo ad altri pochi mercanti di condizione comune, che per lo più lavoravano co' denari somministrati dalla Camera Pubblica. Ultima fabbrica condotta da famiglia nobile fu quella di G. B. Talenti che cessava nel 1785 (1). L' anno di maggiore lavoro nel secolo scorso era stato il 1708, nel quale s' erano mandate fuori libre 95,620 di drappi; ma nel 1750, seguitando una continua e quasi regolare declinazione, l' esito era sceso sotto la metà. Il terremoto di Lisbona del 1755 riuscì di perdita al commercio lucchese, che in quella opulenta città aveva depositi e corrispondenti; ma più grave danno s' ebbe il 1756 per l' editto del Re di Prussia, imitato poi di lì a poco da altri principi tedeschi, che vietava l' introduzione nei suoi Stati delle drapperie forestiere. E per effetto di questi casi la diminuzione non ebbe tregua, onde nel 1766 lo spaccio fu di sole libre 33,840: e, sempre procedendo su questa via, salvo effimeri rialzi prodotti da cause artificiali, la decadenza seguitò e fu estrema sul principiare del Principato Napoleonico. Imperocchè nell' anno commerciale secondo l' usanza lucchese, che corse dall' 1 Settembre 1805 al 30 Agosto 1806, i drappi che si vendettero fuori del paese si limitarono alla misera quantità di libbre 12,436. Così la fine dell' arte antica potè dirsi contemporanea alla fine dell' antico regime.

A questa fatale conclusione si venne, benchè per più secoli, non solo il Governo della Città, ma i mercanti e gli altri interessati nell' arte, avessero tentato con ordini e provvedimenti d' ogni qualità di mantenerla in fiore o almeno impedirne la perdita. Il concetto supremo dell' antica legislazione serica lucchese fu che si mantenesse la reputazione della merce mediante la perfezione del lavoro. Di qui tutte le prescrizioni severissime sull' uso delle sete e de' colori leali, la proibizione d' usare ripieni scadenti e falsi, di menomare la compattezza e la misura delle tele, di falsificare, insomma, ed avvilire a fine di buon mercato, la manifattura legale e tradizionale. Di qui tutti i minuti regolamenti sulle manifatture che occorrono nell' arte e nella fabbricazione delle diverse qualità di stoffe, che tengono tanta parte negli Statuti della Corte de' Mercanti e di cui alcuni, a maggior solennità, si trovano fino riferiti nello Statuto del Comune. E poichè il tempo, l' usanza mutevole e l' interesse de' singoli la vincevano di continuo sulle leggi, allora queste si rinnovavano e si rincalzavano con pene maggiori o con apparato fiscale più minaccioso. Il timore d' esser venuti meno all' antica riputazione per aver trascurate le regole, è confessato in più documenti, come nello Statuto Mercantile del 1376, dove nelle parole che appunto precedono le norme relative alle diverse qualità di tele, fu scritto, essere « necessario di ponere regola et ordine come fare si debbiano le drapperìe di qualunque con- « ditione di seta sia, acciocchè si rivegna nella prima buona fama dell' arte » (IV. 15). Ed è notevole che

(1) Dopo la caduta della Repubblica aristocratica, si ebbe la compagnia mercantile di F. Burlamacchi e D. Donati, appartenenti a famiglie dell' antico Governo, che per un tempo esercitò anche il setificio.

i nostri legislatori, i quali erano in grandissima parte gli stessi mercanti, chiudendo gli occhi all' evidenza, volessero attribuire sempre la diminuzione della vendita a ragioni locali, e non al fatto che l' arte si allargava ogni giorno nel resto del mondo, e che l' usanze mutate avevano reso di poca ricerca le ricche e forti drapperìe, di cui i lucchesi erano specialmente maestri. Il Governo non credette nemmeno di limitare l' opera sua ai regolamenti interni, ma tentò anche altri partiti che dovevano riuscire egualmente inutili. Fino dal **1605** venne ordinato che i mercanti di seta fossero provvisti di capitali dall' erario pubblico, corrispondendo di un interesse sempre moderato, e che nel **1722** fu ridotto al **3** per cento. Poi si tentò, per que' mezzi che oggi si direbbero diplomatici, di estendere l' esito delle manifatture lucchesi in paesi lontani, cioè in Spagna, in America, in Russia ed in Turchia; assegnando anche premi e rifusione di gabelle (poichè v' era un' antica gabella d' estrazione e per abitudine fiscale si ripugnava a levarla) a que' mercanti che vi facessero spedizioni. Si fecero venire disegnatori esteri, e si mandarono anche giovani in altre città ad apprendere nuovi modi di lavoro. Poi si assegnarono addirittura de' donativi a spese pubbliche per ogni cassa di drappo che si mandasse fuori del territorio. Per un decreto del **1766** questo premio, per ogni cassa di damasco o altra stoffa pesante, si portò a cento scudi, ed a venti per ogni cassa di lavoro leggiero come l' ermesino. Per diligenza di una Cura speciale di cittadini che si disse *sopra la Dilatazione del Commercio*, istituita nel **1732**, furono tenuti per più anni a spese pubbliche due fattori in Amburgo per lo spaccio delle drapperìe. Nel **1766**, per sollevare i mercanti, fu dal Consiglio Generale ordinata una nuova e più scarsa tariffa delle mercedi dei tessitori. Ma l' anno dipoi si risolvette di venire a provvedimenti più radicali, della necessità de' quali s' era fatto promotore Gio. Attilio Arnolfini, giovine gentiluomo, che ad una cultura scientifica svariatissima congiungeva zelo grande per il pubblico bene. Eletto insieme con altri cinque cittadini a consigliare le riforme che credesse capaci di scongiurare la ruina del commercio lucchese, presentava nella seduta segreta del **14** Luglio **1767** un apposito trattato storico e scientifico sull' Arte della Seta, accompagnato da una importante relazione, dove erano esposte a modo di corollario le conclusioni del libro e le riforme espedienti per infondere nuova vita all' arte medesima in Lucca. Principale fra queste era l' abolizione dell' assurda e contraddittoria gabella d' estrazione, nonchè di molte delle fastidiose prescrizioni relative ai lavori, di cui si disse che fin allora solamente la *inosservanza* era stato il correttivo. Il Consiglio ordinò, che sul fondamento del libro e della relazione, si facesse un nuovo Codice del setificio lucchese, dando balìa larghissima ai Sei uniti ad altrettanti cittadini. I quali infatti, dopo alcune proroghe, ebbero compiuto il lavoro che fu pubblicato il **30** Dicembre **1769**, stampato colla data del **1770** e col titolo di *Ordini sopra l' Arte della Seta ec. riformati dai dodici M. M. e Spp. Cittadini*. Paragonati questi ordini col complesso degli antichi, era notevole il cambiamento nel senso di libertà; ma l' esercizio dell' arte restava tuttavia vincolato in più guise, e sotto la tutela di un magistrato col vecchio nome di Provveditori e Conservatori. Concetti più larghi ed assoluti non sarebbero stati possibili in que' tempi (**1**). L' esempio di Vicenza, dove per mezzo di una moderata libertà, era modernamente venuto in fiore il lavorìo della seta, dava speranza che il simile potesse avvenire fra noi. Ma oramai qualunque rimedio era vano, e tale riuscì anche il piano proposto dall' Arnolfini; che però si deve lodare, non solo per la buona intenzione che lo mosse, ma per aver raccolto sul commercio lucchese e sull' industria serica copiose notizie, che sempre saranno consultate con profitto. Oramai il mercato della seta era passato in altre regioni, e l' Italia, arbitra un giorno di questo commercio, s' era fatta tributaria delle nazioni cui l' aveva insegnato. L' ultimo sbocco che ai lucchesi restò nel settentrione d' Europa fu Amburgo; ma lo smaltimento de' drappi che vi si mandavano, che sempre era stato difficile, s' era in fine ridotto a niente, tantochè nel **1789** si dovettero richiamare gli agenti che vi manteneva il pubblico. Fu già detto a che quantità fosse scesa la seterìa mandata fuori nel primo anno de' Principi Baciocchi. Quello che fu tentato sotto il loro governo per restaurare l' industria, si dirà descrivendo le carte del Comitato d' Incoraggiamento.

In moltissime cose l' arte della seta dipendeva, come si disse, dalla Corte de' Mercanti, e le sue leggi principali facevano parte dello Statuto di essa, finchè non se ne fece la compilazione staccata nel **1770**. Ma ad eseguire molti di questi ordini, si eleggeva dalla stessa Corte la magistratura de' Provveditori e Conservatori dell' Arte della Seta. Altri uffici e Cure relative all' arte stessa, anche affatto indipendenti dalla Corte, furono

(1) Cesare Lucchesini in nota al suo Elogio dell' Arnolfini ristampato nel 1832, così ingenuamente giudica di questi *Ordini*. « Le leggi « stabilite in questo libro correggevano alquanto le antiche. Erano però cattive anch' esse, perchè dettate non secondo i buoni principi del- « l' economia politica, che pochi allora conoscevano in Italia e pochissimi altrove ». Lucchesini, *Op. edit. e ined.* I. 152.

istituiti in diversi tempi, ed ebbero vita più o meno lunga ed effettiva. Così vi furono certi particolari ufficiali, che diremo tecnici, con incombenze speciali e che tennero libri propri. Le carte che rimangono di tali Cure ed uffiziali, delle maestranze addette alla seta, e certi particolari processi sulla stessa materia, vennero insieme colle altre della Corte de' Mercanti nell' anno **1861**. Unitovi l' autografo del trattato dell' Arnolfini, che dalla Tarpea, dove forse fu depositato un tempo, era passato nella libreria dell' Archivio, facemmo d questi documenti una serie, la quale si suddivide nel modo seguente:

1 - 26. Atti diversi d' una Cura o Deputazione di Sei Cittadini (ed altre volte di Tre) che si cominciò ad eleggere dall' Ecc.° Consiglio nel **1600**, per riparare ai disordini dell' arte della seta, col punire specialmente le frodi ed i trafugamenti che avvenivano per parte degli artefici. Le carte che rimangono cominciano col **1622** e non vanno oltre il **1769**, perchè probabilmente a cagione della riforma del **1770**, i Sei non furono rieletti.

27 - 28. Processi di Cause Delegate in materia di seta.

29. Colloquiati sulla stessa materia, degli anni **1711 - 1712**.

30 - 31. Atti della Cura sopra la Dilatazione del Commercio, a. **1732 - 1789**.

32. Studi e Relazioni al Consiglio Generale di più cittadini ed uffizi in materia di riparare alla decadenza dell' arte, a. **1748**.

33 - 37. Atti dei Dodici e quindi de' Nove Cittadini per riformare gli Ordini sul setificio, **1767 - 1780**.

38 - 44. Atti de' Provveditori e Conservatori dell' Arte della Seta, secondo i nuovi Ordini del **1770**. Anni **1770 - 1806**.

45 - 203. Libri de' Marchiatori dei drappi, **1742 - 1806**.

204 - 212. Idem de' Piegatori, **1715 - 1718**.

213 - 268. Idem degli Incontratori o Incassatori, **1747-1806**.

269. Idem de' Cercatori, **1663 - 1677**.

270 - 286. Libri di diverse Maestranze.

287 - 289. Scritture sulla seta introdotta in città e sulla vendita dei Bozzoli.

ARTE DELLA SETA 1622 Settembre 19 - 1643 Dicembre 24	1	1622. Libro nel quale saranno notate le sedute, autorità, deliberationi, cure et obblighi delli Sei Spett.li Cittadini eletti dall' Ecc.mo Cons.° Generale per sopraintendere alli rubbamenti et altri Disordini che seguono intorno all' Arte della Seta, come per suo Decreto sotto li 19 Settembre 1622. **In 4.,° c. 168.**
1655 Settembre 3 - 1692 Dicembre 22	2	1655. Libro nel quale saranno notate le sedute, authorità, deliberationi cure et obblighi delli Sei ec. eletti per soprintendere alli rubbamenti et altri Disordini ec., dall' Ecc.mo Consiglio Generale come per suo Decreto del 3 di Settembre del presente anno 1655. **In 4.°, c. 1 64.**
1670 - 1714	3	Manuale de' Sei *(o Tre)* Spp. Cittadini sopra i Disordini dell' Arte della Seta. 1670-1714. **In 4.°** **Ne' due quaderni qui riuniti stanno le prime note delle Deliberazioni de' Sei Cittadini (ed alcuna volta dei Tre) sopra i Disordini dell' Arte.**

ARTE DELLA SETA 1684 Luglio 7 - 1769 Ottobre 31	4	Deliberationi delli Sei Sp.^{li} Cittadini sopra l' Osservanza delle Leggi sul esercitio della Seta. 1684-1769. **In 4.° c. 65.** **La Magistratura qui chiamata nel titolo *sopra l' Osservanza* ec. è la stessa che si diceva *sopra i Disordini*.**
1626	5	*(Tit. est.)* 1626. Denuntie davanti li Spettabili Sei Cittadini. **In 4.°**
1675 - 1700	6	*(Tit. est.)* Denuntie c. s. 1675-1700. **In 4.°**
1655 - 1671	7-8	*(Tit. est.)* Accuse e Denuntie e Inditii davanti li Sei Sp.^{li} Cittadini. 1655-1671. **In 4.° Volumi due.**
1680 - 1692	9	*(Tit. est.)* Denuntie e accuse davanti ec. 1680-1692. **In 4.°**
1710 - 1714	10-12	*(Tit. est.)* Denuntie e Querele avanti a' Sei Sppet. Cittadini sopra i Disordini dell' Arte della Seta. 1710-1714. **In 4.° Volumi tre.**
1637 - 1645	13-14	*(Tit. est.)* Libro d' Inditii davanti li Sei Cittadini. 1637-1645. **In 4.° Volumi due.**
1663 - 1669	15-19	*(Tit. est.)* Sei Cittadini sui Disordini dell' Arte della Seta. Criminali. A-E. 1663-1669. **In 4.° Volumi cinque.**
1633 - 1714	20-25	*(Tit. est.)* Difese avanti li Sei Cittadini. 1633-1714. **In 4.° Volumi sei.**
1735 - 1743	26	*(Tit. est.)* Tre Cittadini sopra i Disordini ec. dell' Arte della Seta. Cause Criminali 1735-1743. **In 4.° n. n.**

1630 - 1634	27	*(Tit. est. e mod.)* Cause Delegate per Disordini di Sete. 1630-1634. **In 4.°** **I giudici delegati dal Consiglio Generale furono in queste cause i Consoli della Corte de' Mercanti insieme coi Proveditori e Conservatori dell' Arte della Seta.**

ARTE DELLA SETA 1697-1710	28	*(Tit. est.)* Defese per Cause avanti li Sig. Giudice e Consoli e Proveditori dell' Arte della Seta. 1697-1710. In 4.°
1711-1712	29	Colloquiato de' SS. Mercanti e Testori fatto per Decreto dell' Ecc. Cons. delli 25 Agosto 1711. In 4.°, n. n.
1732 Dicembre 2-1789 Gennaio 26	30	*(Tit. est. e mod.)* Cura sopra la Dilatazione del Commercio. Deliberazioni e Lettere. 1732-1789. In 4.° Scritto fino a c. 119, più un quaderno di minute delle lettere missive, n. n.
1749-1788	31	*(Tit. est. e mod.)* Cura sopra la Dilatazione del Commercio. Scritture. 1749-1788. Filza in 4.° di scritture sciolte, divisa in due mazzi; uno di scritture ordinarie, l' altro di carte speciali sul commercio de' drappi lucchesi in Amburgo.
1748 Marzo-Aprile	32	*(Tit. est.)* 1748. Relazioni, Scritture e Revisioni date dall' Ecc.mo Consiglio sopra l' Arte della Seta. Filzetta in 4.° di scritture originali.
1767	33	* Del Ristabilimento dell' Arte della Seta e di altri economici oggetti della Città e Stato Lucchese. Trattato di G. A. Ar.i *(Gio. Attilio Arnolfini)*. In 4.° Pag. 288. Autografo. Sull' occasione e sugli effetti di questo importantissimo lavoro dell' Arnolfini, il quale fu presentato al Cons. Generale il 14 Luglio 1767, si discorse nella generale illustrazione della serie. È rimasto inedito.
1767 Luglio 14-1769 Settembre 16	34	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni de' Dodici Cittadini, deputati dall' Ecc.mo Cons. con suo decreto 14 Luglio 1767, per riformare le Leggi e Decreti sull' Arte della Seta. In 4.° n. n. Con repertorio alfabetico, ed inserti originali.
1767-1770	35	*(Tit. est.)* Dodici Cittadini Deputati ec. Scritture. 1767-1770. In 4.° Filza di scritture sciolte.

ARTE DELLA SETA 1767	36	Ordini sopra l'Arte della Seta da osservarsi nella Città e Stato della Serenissima Repubblica di Lucca, riformati da' Dodici MM. e Spp. Cittadini per Decreto dell' Eccellentis.mo Consiglio Generale, celebrato il dì XIV di Luglio MDCCLXVII. **In 4.° n. n.** **Originale con autentica notarile.**
1767-1770	37	Ordini | sopra l'Arte della Seta | da osservarsi ec. | In Lucca, MDCCLXX. | Appresso Giuseppe Rocchi. **Stampato in 4.° Pag. 136.** **È la stampa fatta sopra l'originale ora descritto, cui si aggiungono le**
1779-1780	»	Addizioni e Riforme | agli | Ordini sopra l'Arte della Seta | compilate | da' Nove Spettabili Cittadini | per Decreto dell' | Eccellentiss. Consiglio | Generale | celebrato il dì VI di Agosto MDCCLXXIX. | In Lucca MDCCLXXX. | Appresso Giuseppe Rocchi. **Stampato in 4.° Pag. XVI.**
1770 Gennaio 3 - 1779 Dicembre 28	38	*(Tit. est.)* Deliberazioni degl' Ill.mi S.ri Proveditori e Conservatori dell' Arte della Seta. 1770-1779. **In 4.° c. 168 con repertorio staccato.**
1770 Gennaio 3 - 1774 Dicembre 30	39	*(Tit. est.)* 1770-1774. Manuale delle Deliberazioni degli Spp. Proveditori e Conservatori dell' Arte della Seta. **In 4.° Due libretti riuniti.**
1770-1796	40-41	*(Tit. est. e mod.)* Provveditori e Conservatori dell' Arte della Seta. Scritture relative alle Deliberazioni. 1770-1796. **In 4.° Filze due di scritture sciolte.**
1770-1806	42	*(Tit. est. e mod.)* Provveditori e Conservatori c. s. Note di Drappi spediti fuor di Stato. Istanze e licenze per il Commercio della Seta. 1770-1806. **Filza in 4.° di scritture sciolte.**
1770-1797	43	*(Tit. est. e mod.)* Provveditori e Conservatori c. s. Note di Bozzoli raccolti, e Caldaie esercitate nelle Comunità dello Stato. 1770-1797. **Filza in 4.° di scritture sciolte.**

ARTE DELLA SETA 1770-1791	44	*(Tit. est.)* Reclami avanti gli Spli. Proveditori e Conservatori dell'Arte della Seta. 1770-1791. In 4.°, a forma di vacchetta.
1742-1805	45-125	*(Tit. est.)* Marchiatori. Domaschi. 1742-1805. In fogl. Vacchette ottantuno. Lo Statuto della Corte de' Mercanti ordinava che i drappi, prima d' esser bagnati e piegati, fossero misurati, *marchiati* o notati in appositi libri. Di ciò avevano l' incarico tre Marchiatori eletti a segreto scrutinio dai Consoli della Corte e da' Provveditori e Conservatori dell' Arte della Seta, fra coloro che avessero esercitata l' arte stessa e ne fossero intendenti. I Marchiatori scrivevano in due vacchette separate i Domaschi co' drappi pesi ed operati, e gli Ermesini coll' altra drapperìa leggiera. Oltre ciò che se ne legge nello Statuto suddetto, si hanno raccolti a stampa in un libretto senza data, ma del secolo XVII, gli *Ordini da osservarsi dalli Marchiatori et Incassatori.*
1743-1806	126-203	*(Tit. est.)* Marchiatori. Ermesini. 1743-1806. In fogl. Vacchette settantotto.
1713-1718	204-212	*(Tit. est.)* Piegatori. 1713-1718. In 4.° Volumi nove. Era obbligo per i fabbricanti di seta di far piegare le tele dai pubblici Piegatori proventuali, i quali esercitavano la loro industria nel chiostro del convento di S. Francesco. V' era una tariffa approvata per la piegatura delle diverse stoffe, ed i Piegatori o proventuali erano eletti ed approvati dalla Università de' Testori. Per decreto del Consiglio Generale del 20 Settembre 1712, fu loro imposto l' obbligo di dare scritte tutte le tele piegate. A tale ordine si debbono i libri che sopra.
1747-1806	213-268	*(Tit. est.)* Incontratori *(o Incassatori)*. 1747-1806. Vacchette cinquantasei. Si eleggevano annualmente anche due cittadini di Lucca intendenti dell' arte per *scontrare* i drappi che si acconciavano nelle casse, e per vigilare all' incassatura. Si chiamarono per ciò indifferentemente *Incassatori o Incontratori.* Nelle vacchette indicate sono riferite le *fatture* delle casse. Si hanno i loro ordini negli Statuti della Corte de' Mercanti, ed anche raccolti in libretto a parte insieme con quelli de' Marchiatori.

ARTE DELLA SETA 1663-1677	269	*(Tit. est.)* Cercatori. Denunzie del Marchio. 1663-1677. In 4.°, a forma di vacchetta. Lo Statuto della Corte de' Mercanti (IV. 14, ediz. 1610) ordinava anche che i Consoli d'essa, uniti ai Proveditori, eleggessero ogni anno due uomini da bene ed intelligenti, col titolo di Cercatori, i quali dovessero invigilare che tutti gli esercenti dell'arte osservassero le leggi ed i regolamenti. Quando l'Arnolfini scriveva il suo trattato, l'ufficio de' Cercatori era andato in disuso, e non se ne faceva più l'elezione (pag. 35). Di loro si ha solamente questa vacchetta.
1756-1798	270-271	*(Tit. est.)* Caldaie e Maestre Caldaiole date in nota. 1756-1798. In fogl. Vacchette dodici legate in due volumi.
1770-1773	272	*(Tit. est.)* Maestre Caldaiole. 1770-1773. Vacchetta in fogl. Vi sono scritte le Maestre Caldaiole, esaminate ed approvate a forma del cap. 6 degli *Ordini sopra l'Arte della Seta,* pubblicati nel 1770.
1769-1785	273	*(Tit. est)* Libro Ceppo delle Maestre Caldaiole. 1769-1785. In 4.° c. 236, con due repertori volanti.
1746-1763	274-275	*(Tit. est.)* Maestre di Seta Cruda. 1746-1763. In 4.° Due volumi.
1740-1742	276-277	*(Tit. est.)* Maestre di Seta Cotta. 1740-1742. In fogl. Due vacchette.
1797-1800	278	*(Tit. est.)* 1797-1800. Maestranza d' Incannatrici per le Sete Grezze. In 4.°
1711-1759	279	*(Tit. est.)* Filatori, Tintori ec. 1711-1759. In fogl. Più vacchette riunite. Riguardano per lo più le pagherìe che detti artefici doveano prestare per l'esercizio dell'arte.
1747-1752	280-281	*(Tit. est.)* Cuocitori e Tintori. 1747-1752. In 4.° Volumi due.

ARTE DELLA SETA 1654-1701	282	*(Tit. est.)* 1654-1701. Nella presente bacchetta saranno descritti tutti quelli che si daranno in nota per volere fabbricare Nastri. Vacchetta in fogl.
1726-1763	283-286	*(Tit. est.)* Tessitori di Nastri. 1726-1763. In 4.° Volumi quattro.
1730-1801	287-288	*(Tit. est.)* Seta introdotta in Città. 1730-1801. In 4.° Filze due composte di molti quaderni staccati. Dal dì primo di Giugno a tutto il Settembre, due appositi Deputati prendevano nota alle porte della città dei bozzoli che si introducevano, scrivendo il nome dei portatori e la quantità.
1768-1770	289	*(Tit. est.)* Bozzoli venduti nelle Sei Miglia e Vicarie. 1768-1770. In foglio. Vacchette sedici riunite in due volumi. Per i bozzoli raccolti nelle campagne, dal 1770 in poi, si vegga la filza n.° 43.

SCUOLA DE' TESTORI

La dipendenza dalla Corte de' Mercanti non impediva che quelli che esercitavano le singole arti formassero particolari associazioni, e avessero statuti e capi per il governo delle medesime. Una Scuola o Matricola dei Testori di seterie, si trova che fosse nel Secolo XIV costituita sotto la invocazione di S. Marco Evangelista, e che facesse le sue adunanze nella chiesa de' Ss. Marco e Leonardo *estra moenia*, la quale oggi è detta solamente di S. Leonardo (1). Ma c' è ragione di credere che il sodalizio fosse poi disciolto; poichè il Consiglio Generale, nella seduta dei 7 Settembre 1482, dava autorità ai Consoli de' Mercanti di esaminare ed approvare i Capitoli de' Testori, ed anche di concedere loro la Matricola, come se questa allora non esistesse. Il che poi è confermato dalle parole che si leggono nel proemio dei Capitoli medesimi, che furono approvati dalla Corte il 25 dello stesso mese; dove è detto che « l'arte dello tessere drappi di seta in la nostra città era stata per molti e più anni senz' ordine alcuno e quasi in confuso, non havendo regula nè norma quelli in fra sè alcuna, che quella exercitavano »; non che dall' essere stato eletto e proclamato allora per protettore e patrono S. Francesco e scelta la sua chiesa per luogo di riunione; segno certo che fosse dimenticata l' antica invocazione di S. Marco, e perduta l' usanza di raccogliersi nella chiesa ad esso intitolata. Fu infatti nella vasta chiesa di S. Francesco, edificata nella parte più popolosa della città, che nell' anno 1531 si adunarono minacciosi ed in armi i tessitori lucchesi, come largamente racconta la storia. Qui pure i medesimi eressero un altare proprio, dove è scolpita l' iscrizione DIVO FRANCISCO PAUPERTATIS AMANTI, DEPAUPERATA TEXTORUM UNIVERSITAS; non che la loro insegna, cioè due spole incrociate sottoposte al solito fardello della seta.

Gio. Attilio Arnolfini nell' opera descritta nella serie antecedente così parla (pag. 8); « Oltre i tribunali, Magistrati e Cure di nobili cittadini, abbiamo ancora per l' arte e manifatture delle sete l' onoranda Scuola de' Testori, la cui istituzione è antica molto nella nostra città. Forma l' onorando Consiglio composto di 30 Consiglieri, che per un anno intervengono nel medesimo e per un anno sono in vacanza. Presiedono alla Scuola ed al Consiglio tre Capitani con la Banca formata da altri offiziali della Scuola. I Capitani godono per due mesi la lor carica, e si fa per essi un assortimento simile a quello delle Tasche. Al Consiglio de' Testori

(1) Bini T. *Lucchesi a Venezia. Att. Acc. Luc.* XV. 62. Guerra A. *Delle Antiche Società religiose degli Operaj lucchesi.* Id. XIX. 337.

appartiene la economica amministrazione di alcuni suoi fondi e capitali, e di alcune tasse imposte sopra la maestranza; chè la maestranza dipende in molte cose dal Consiglio e da' Capitani, i quali, unitamente con la Banca, devono risiedere ogni sabato per rendere ragione e giudicare sommariamente di varie piccole trasgressioni, e condannare secondo i loro Capitoli i trasgressori, fino ad una determinata pena pecuniaria ».

Il numero de' tessitori lucchesi, e la loro maggiore o minore prosperità, furono naturalmente dipendenti dalle vicende dell' arte della seta. Quante volte si rinnovassero i Capitoli della Scuola, dal 1482 in poi, non sappiamo precisamente; ma la compilazione ch' era in vigore negli ultimi tempi del sodalizio apparteneva all' anno 1633. Il Principe Baciocchi volle fondare il 16 Agosto 1808 una Scuola Normale per tutte le arti relative alla seta, che fu messa sotto la vigilanza del Comitato d' Incoraggiamento. Con altro decreto del 7 Ottobre dell' anno stesso, considerando che la Scuola anzidetta rendeva oggimai inutile la Matricola de' Testori, « la quale già molto tempo si era allontanata dal suo scopo », e che tutto ciò che v' era « di interessante e d' utile », era già trasfuso nel Comitato suddetto, la Scuola o Matricola de' Testori fu dichiarata soppressa, ed il suo piccolo patrimonio si ordinò che venisse in mano del Comitato.

Pochissimi libri di questa serie stavano presso la Corte de' Mercanti, da cui la Scuola de' Testori aveva dipendenza, e vennero insieme con gli altri il 4 Dicembre 1861. Quelli co' numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, segnati con asterisco in questo Inventario, erano già nell' Archivio di Stato.

SCUOLA DE' TESTORI 1482 Settembre 7 - 1618 Agosto 7	1	* Al nome di Dio ec. Questi sono li capituli et statuti dell'Arte et Scuola de' Textori, facti et formati adì XXV Settembre MCCCCLXXXII per lo honorevile et savio Consiglio della Corte et Università de' Mercadanti, per autorità a quello data et attribuita dal Magnifico et potente Consiglio Generale del Magnifico Comune di Lucca. Membranaceo in 4.° picc., di c. 40. Fino a c. 30 è scritto in carattere semigotico con iniziali rabescate a più colori, e con figure grossolane; ne' fogli susseguenti stanno addizioni dal 1546 al 1618, scritte in carattere ordinario, da' Cancellieri e Notai pubblici per i tempi. Il Consiglio Generale, adunato il 7 Settembre 1482, dette il carico ai Consoli ed al Consiglio de' Mercanti di esaminare i Capitoli de' Testori, e quindi approvarli e dar loro la legale sanzione. Furono questi compilati da tre Maestri setaioli, e approvati nello stesso mese come si ha dal titolo surriferito. Anche le giunte e correzioni posteriori furono sempre ordinate ed approvate con decreti del Consiglio Generale e della Corte de' Mercanti.
1633-1802	2	* Libbro de' Capitoli della Scuola de' Testori, approvati dall' Ecc.mo Consiglio l' anno 1633. Fatto copiare dall' Università de' Testori, come per Decreto del 16 Novembre 1802. In 4.° Scritto fino a c. 72, dopo la quale si hanno fogli bianchi fino a c. 140. Dal 141 al 145 vi è l' indice. Il testo de' Capitoli è scritto nel *recto* delle carte; nella pagina dicontro stanno richiami, annotazioni e giunte.
1651-1779	3	* (*Tit. est.*) Ordini e Bandi in materia di Seta. Stampato in 4.° Sono due bandi stampati nel 1651 e 1708, uniti col noto libro degli *Ordini* del 1770 e colle addizioni del 1779.

SCUOLA DE' TESTORI 1722 Agosto 10-1808 Maggio 1	4-5	* *(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni del Consiglio de' Testori. 1722-1808. In fogl. gr. Quattro registri in due volumi. Questa raccolta delle Deliberazioni dell' onorando Consiglio de' Testori corre intera fra le due date segnate in margine. Le più antiche sono perdute. Alle adunanze era deputato ad assistervi uno de' Consoli della Corte de' Mercanti; e negli ultimissimi tempi, dopo la soppressione della Corte, uno del Comitato d' Incoraggiamento.
1653-1712	6	Nota de' Maestri e Maestre disaminate dall' anno 1653 fino a questo giorno . . . Novembre 1712. In 4.° n. n.
1726-1787	7	Filza delle Polize ed estratti de' Discolati della Scuola de' Testori. Filzetta in 4.°
1698-1809	8-9	* *(Tit. est. e mod.)* Libro Maestro della Scuola de' Testori. 1698-1809. In fogl. gr. Tre registri in due volumi. Al n.° 9 sta unito un quaderno di Bilanci dal 1801 al 1807. Vi è anche un foglio intitolato *Dimostrazione dell' Entrata e Spesa della soppressa Scuola de' Testori*, 1808-1809.
1781-1808	10	* *(Tit. est. e mod.)* Scuola de' Testori. Contratti e Cassa. 1781-1808. In 4.° Due registri riuniti, cioè; I. Contratti. 1781-1806. II. Cassa del Camarlingo. 1787-1808.
1715-1716	11-13	*(Tit. est. e mod.)* Camarlingo de' Testori. Pagamenti. 1715-1716. In 4.° Tre volumi.
1674-1708	14	*(Tit. est. e mod.)* Vacchetta di Debiti de' Testori. 1674-1708. Vacchetta in fogl.
1750	15	*(Tit. est.)* Imprestito di Scudi 2000 fatto l' Ecc. Consiglio *(sic)* alla Scuola de' Testori, per Decreto del 20 Febbr. 1750. In 4.° n. n. Il Consiglio Generale usò più volte di venire in soccorso alla classe de' testori, in momenti di miseria o di scarsità di lavoro, col mezzo di prestiti gratuiti, di cui si riaveva poi mediante ritenzioni sopra le mercedi. Si hanno libri speciali solamente degli imprestiti del 1750 e 1761.
1761	16	*(Tit. est.)* Imprestito di Scudi 2000 c. s., per Decreto del 17 Marzo 1761. In 4.° n. n.

SCUOLA DE' TESTORI 1694-1790	17	*** Terrilogio dell' Onoranda Corte de' Testori fatto il MDCLXXXXIV da me Pub. Agr. Lorenzo Martinelli.** In fogl. atl. di pag. 34, con piante e prospetti di fabbriche, benissimo eseguiti all' acquarello da quel Pubblico Agrimensore. È in principio dipinta l' arme della Scuola; in fine sono giunte del geometra Domenico Merli, dell' anno 1790.
1795-1808	18	*** Scritture diverse. 1795-1808.** Filza in 4.° di scritture sciolte.

ARTE DELLA LANA

La tradizione che i panni di lana si fabbricassero con qualche abbondanza fra noi nel Secolo XIII, è confermata da più documenti. Lo Statuto del Comune appartenente all' anno 1308, offre gli ordini principali di questa industria, e ci mostra come allora si lavorassero anche le qualità sopraffine che s' indicavano sotto il nome *di panni di Garbo (Stat. Luc. Com. a.* 1308, III. 110). Maggiori notizie si avrebbero, ove non fosser perduti gli antichi Statuti della Corte de' Mercanti, dalla quale il lanificio aveva dipendenza, ed ove anche quello del 1376 non si riferisse in materia di lana ai capitoli d' uno *Statuto vecchio (Stat. Merc.* 1376. IV. 63). Altre notizie dell' interno regolamento dell' arte saranno state per avventura nel Costituto de' Lanaioli, i quali sappiamo che anticamente erano riuniti in Matricola, e facevano le loro adunanze nella chiesa di S. Michele in Piazza.

Ma bisogna dire che il lanificio, probabilmente per le vicende politiche che scompigliarono le cose pubbliche e private de' lucchesi fino da' primi anni del secolo XIV, fosse non solo caduto in declinazione ma del tutto abbandonato, perchè nei provvedimenti che si decretarono in proposito negli ultimi mesi del 1381 e nell' anno dipoi, se ne discorse addirittura come di mestiero cessato e da introdursi di nuovo. Fu allora che il Consiglio Generale (26 Febbraio 1382) concesse diversi privilegi per l' esercizio di esso, invitando specialmente i lanaioli forestieri ad accorrere in Lucca con promesse di franchigie e di sicurtà, e fu parimente di quel tempo che si ordinò l' erezione a spese pubbliche del tiratoio e d' altri stabili occorrenti per quel lavorìo. L' invito ai forestieri, benchè fatto sulle generali, è a credere che fosse più specialmente indirizzato ai lanaioli fiorentini, per molti de' quali, dopo la repressione dei tumulti de' Ciompi, Firenze s' era fatta stanza poco sicura. Principale fra coloro che tennero l' invito, fu Michele di Lando, che rendendosi contumace al decreto che lo confinava a Chioggia, compariva invece in Lucca, ed il 28 Marzo 1382 otteneva gratissima accoglienza dal Consiglio Generale, che non solo gli conferiva con amplissimo decreto tutti i privilegi promessi ai lanaioli esterni, ma lo dichiarava cittadino lucchese e lo ammetteva agli onori della Repubblica. Le concessioni d' immunità a chi venuto di fuori si proponesse di esercitare in Lucca l' arte della lana, furono ripetute e confermate negli anni successivi, anche sotto il Governo di Paolo Guinigi e della Repubblica che fu restaurata dopo di lui. Ma il Samminiati con altri cronisti del cinquecento, ricordati i decreti del 1382, aggiungono che gli sforzi fatti allora per rimettere l' arte in Lucca avessero pochi o nissuni effetti. Ed invero, leggendo la lunga sequela delle provvisioni relative all' arte stessa dal 1381 in poi, due cose appariscono egualmente chiarissime; che cioè il Governo non mancò mai di favorirla e sostentarla con una perseveranza che potrebbe dirsi anche ostinazione; ma che questa non trovò mai in Lucca terreno propizio per estendersi e radicarsi, e vincere la concorrenza delle fabbriche vicine, specialmente di Firenze e di Prato. Tutti i mezzi della protezione governativa furono usati a tale effetto; cioè proibizione d' entrare ai panni d' altri paesi e di uscire alla lana greggia; sovvenimento di capitali ad interesse modicissimo; concessione gratuita di fabbriche e di macchine, ed infine premi in denaro per ogni pezza di panno che si lavorasse. Siffatti privilegi furono prima conceduti universalmente a chiunque si applicasse all' esercizio dell' arte; poi essendo questa abbandonata, si prese il sistema di suscitare co' favori una Impresa unica, con che si venne ad aggiungere alla protezione il monopolio. Il primo fra gli impresari crediamo che fosse Bastiano Paoli da

Villabasilica, che tolto da Pisa, dove lavorava con stipendio del Granduca, Bartolomeo Minaschi da Fabriano, sotto la sua maestrìa aprì in Lucca l' anno **1604** una fabbrica di panni, che, almeno in principio, si dissero degni di comparire al paragone di quelli d' altri luoghi di fama. Nel **1619** il privilegio si concedette a Pietro Franchi egualmente di Villabasilica, e nella famiglia di lui durò per quasi tutto il secolo XVII. Poi troviamo un Carlo Banchieri, un Lorenzo Granchi ed un Francesco Maria Cinacchi; ed ogni volta che queste concessioni si rinnovavano, eran sempre le stesse parole, che l' arte fosse annichilata e da risuscitarsi come cosa morta. Dopo il Cinacchi, fu lo Spedale della Carità o Quarquonia, recentemente aperto per raccogliere i vagabondi, che ottenne di fare andare a conto suo l' arte della lana (**1732**). Ma ecco che nel **1750** si prese a discorrere nuovamente nel Consiglio della necessità di far rivivere la fabbricazione; a rammaricare i denari che da Lucca andavano a Prato ed in altri luoghi per provvedere i panni che non si lavoravano qui; ed a citare l' esempio di Venezia, che per favorire le fabbriche di Padova, aveva chiuso il confine ai panni forestieri d' ogni qualità. Fu concluso di concedere l' impresa ad una privilegiata compagnia rappresentata da Girolamo Matteo Sesti poi da Gaetano Pelzer, per il corso di un decennio da cominciare col **1752**. Questa volta, qualunque si fosse la cagione, il negozio riuscì assai prospero, onde gli interessati chiesero alla scadenza di prorogare la convenzione. Ma invece il buon esito avea suscitato fra i senatori un partito contrario alla rinnovazione; onde, non ostante alcune opposizioni e consulte contrarie, fu vinto nel Consiglio Generale il **12** Aprile **1763** un piano, per cui il Governo stesso avrebbe seguitato direttamente il lavoro de' panni per conto suo. Questo monopolio fu esercitato mediante una speciale Balìa di sei cittadini, eletta annualmente per tutto il tempo della vecchia Repubblica, ed anche ne' primi anni della democrazia. La lavorazione, limitata però ai panni grossi e mezzani (perchè l' esperienza anche degli impresari antecedenti aveva dimostrato che le qualità fine e sopraffine non riuscivano a bene), produsse un discreto guadagno all' erario; seppure è possibile di fare sinceramente i conti d' una impresa siffatta. Il decreto del Governo Provvisorio in data del **28** Gennaio **1801**, con cui si fece una generale riforma degli uffizi repubblicani, conservò provvisoriamente la Deputazione che soprintendeva alla fabbrica. Ma nell' anno appresso, la Repubblica democratica si risolvette di abbandonare la regalìa, e di far denaro cogli avanzi, vendendo a pronto contante all' incanto l' *inventario*, cioè le macchine, la mobilia ed il magazzino (**16** Marzo **1802**). Non essendosi però presentato nissun compratore, fu risoluto di cedere l' azienda ad un progettista che offerisse patti vantaggiosi per la *Nazione*. Si fe' innanzi allora il cittadino Rocco Felice Giannini di Viareggio, che accollatosi l' inventario per la somma di Scudi **7750. 5**, da pagarsi in più rate, ebbe per un certo numero d' anni l' uso gratuito della fabbrica e della gualchiera o *folle* (Decreto **5** Giugno **1802**). Questi due edifizi già fabbricati dalla Repubblica, lungo il Condotto verso la chiesa di S. Iacopo, quando la ditta Giannini si ritirò dal commercio, ritornarono in possesso del Governo Borbonico, il quale (a. **1835**) li cedette in enfiteusi ad un' altra Compagnia rappresentata da Francesco Burlamacchi e Donato Donati; e sono tuttavia la sede d' un opificio che dura prosperando sotto il nome di *Fabbrica Burlamacchi* (1). Il sistema privilegiato e l' ingerenza diretta del Governo nell' arte della lana ebbe fine pertanto nel **1802**. Un tal Michele Conti da Empoli aveva portato nel luogo di Villabasilica il lavorìo de' panni alla foggia empolese e del Casentino; ed il Consiglio Generale, il giorno **27** Marzo **1565**, gli era venuto in soccorso col proibire ch' entrassero nello Stato le manifatture della stessa qualità e colle solite sovvenzioni di capitali. Il **25** Aprile **1611** fu letta anche una supplica degli Uomini e della

(1) Francesco Burlamacchi e Donato Donati erano ammessi nell' anno 1802 a condurre il negozio della seteria all' ingrosso, ognuno sotto il proprio nome. Riunitisi poi in compagnia, non solo applicarono al setificio, ma esercitarono la lavorazione de' berretti di lana alla levantina, che furono un tempo l' occupazione ordinaria delle donne povere della città; le quali li lavoravano nelle proprie case, con maglia a mano a foggia di calza; dopodichè, resi all' opificio, si follavano e si tingevano di cocciniglia. Per un tempo fu negozio fiorente, occupando oltre 800 persone, malgrado la concorrenza di Prato. Cessato il monopolio de' pannilani, la stessa società aprì anche una fabbrica di questi, che poi restò la sua unica occupazione, avendo abbandonato il setificio ed il lavoro de' berretti. Quest' ultimo, già molto declinato, perchè di mano in mano diminuito lo smercio, fu interrotto del tutto verso il 1848. Ne' tempi moderni non vi è stata impresa commerciale privata che abbia somministrato tanto lavoro al popolo lucchese, quanto la società Burlamacchi e Donati. La ditta Giannini, utente dei pubblici edifizi della lana, dette per un tempo il lavoro a 150 persone. Un rescritto ducale del dì 8 Gennaio 1834 aveva prorogato al Giannini l' uso gratuito degli edifizi anzidetti, ma esso volontariamente rinunziò alla concessione. Sulle due fabbriche Giannini e Burlamacchi e Donati sono a consultarsi il *Saggio di Statistica del Principato lucchese*, scritto da Domenico Merli, ed inserto nell' *Almanacco di Corte per l' anno* 1811; Lucca, Bertini, pag. 56-57; ed i *Cataloghi* delle Esposizioni industriali, stampati per cura dell' ab. Tomeoni Segretario del Comitato d' Incoraggiamento, negli anni 1808-1812.

Comunità di Camaiore per introdurre in quel castello l' arte della lana, sperando con « questo mezzo d' esser « sollevati dall' otio nel quale erano stati lungamente immersi »; ed essi pure trovarono grazia presso il Consiglio, che concedette loro eguali favori. La minore importanza di queste due fabbriche poste nelle Vicarie, ci scuserà del non aver fatto indagini sulle loro vicende.

Ad eseguire i decreti sul lanificio che il Consiglio Generale emanò nel **1381** e negli anni appresso, furono deputati più cittadini. Nei Capitoli del **21** Aprile **1466**, fu ordinato che quindi innanzi fossero eletti ogni anno dalla Corte de' Mercanti quattro Capitani o Provveditori dell' arte, due cavati dal seno della medesima e due estranei. Questa magistratura, ridotta poi a tre membri, fu in esercizio fino a tutto il secolo XVII, salvo negli intervalli che il lavorìo fu sospeso. Nel secolo susseguente le stesse faccende furono affidate a Cure speciali, che di mano in mano si elessero dal Consiglio Generale o dai Trentasei; ed una di queste, col titolo di Balìa sopra la Fabbrica della Lana, ebbe la direzione del negozio quando procedette a conto del pubblico, che fu dal **1763** al **1802**, come si è raccontato. De' Capitani si hanno alquanti registri, di cui il più antico contiene una riforma de' loro Capitoli approvata nel **1549**; e questi vennero dalla Corte de' Mercanti insieme con le altre collezioni qui addietro descritte. Fanno seguito le carte dei diversi uffici sopra la lana, che cominciano col **1725**, e che stavano già nell' Archivio di Stato. Per non confondere le due provenienze, queste ultime sono distinte nell' Inventario con un asterisco.

ARTE DELLA LANA 1549-1635	1	*(Tit. est.)* Capitoli et Ordini delli Capitani dell' Arte della Lana. In fogl. c. **66** scritte. I Capitoli furono raccolti nel **1549** per ordine del Consiglio Generale; e le giunte e riforme che fanno loro seguito, e che sono di mano di Cancellieri pubblici, corrono dal **22** Agosto **1550** al **18** Ottobre **1619**. Vi sono postille marginali fino al **17** Dicembre **1635**.
1568 Gennaio 5- 1699 Settembre 4	2-8	*(Tit. est.)* Deliberationi degli Spettabili Capitani (e Conservatori) dell' Arte della Lana. 1568-1699. In fogl. volumi sette. Insieme colle Deliberazioni stanno gli altri atti, come Mandatorie, Bandi, Memoriali ec. Mancano gli anni **1624-1626**, e **1664-1681**.
1564-1626	9-18	*(Tit. est.)* Libro del Marchio de' Panni. 1564-1626. Volumi dieci in **4.°**, i due ultimi in forma di vacchetta. Comprendono gli anni **1564**, **1568**, **1581**, **1590**, **1601-1626**.
1725-1798	19	* *(Tit. est. e mod.)* Cura sopra l' Arte della Lana. 1725-1798. In **4.°** c. **39**, con più carte originali aggiunte. In questo piccolo registro sono scritti gli atti dei Sei eletti sopra l' Arte della Lana nel **1725** in occasione che si trattò di dare nuovamente ad impresa la fabbricazione dei panni. Si seguitò fino al **1798** ad eleggere questa Cura, benchè l' opera sua restasse limitata a pubblicare ogni anno un solito bando che proibiva l' estrazione della lana. In fine al registro sono riunite alquante scritture sciolte dal **1725** al **1750**.

ARTE DELLA LANA 1750 Aprile 9- 1802 Gennaio 30	20	* *(Tit. est. e mod.)* Balìa sopra la Fabbrica della Lana. Deliberazioni. 1750-1802. In 4.° Tre registri riuniti. Precedono poche scritture di Sei Cittadini eletti dal Consiglio Generale il 9 Aprile 1750 per consigliare sul modo di ristabilire in Lucca la fabbrica de' panni, che allora fu di nuovo data ad un' impresa di privati; e seguitano le Deliberazioni della Balìa o Deputazione, egualmente di Sei Cittadini, che diresse la fabbrica stessa, dopochè fu condotta a conto del Governo, in forza del decreto del 12 Aprile 1763.
1763-1802	21	* *(Tit. est. e mod.)* Balìa c. s. Lettere ed Inventari. 1763-1802. In 4.° Quattro registri riuniti, cioè; I. Copialettere del Negozio, 1790-1802. II. Inventario de' mobili e utensili della Fabbrica, 1763. III-V. Inventari delle Mercanzie, correnti dal 1764 al 1802.
1763-1807	22-25	* *(Tit. est. e mod.)* Balìa c. s. Libro Maestro, 1763-1807. Volumi quattro. I tre primi in fogl. gr., il quarto in fogl. atlantico. Benchè la fabbrica cessasse di andare a conto del pubblico nel 1802, la contabilità proseguì fino al 1807, per l' esazione degli arretrati.
1763-1802	26	* *(Tit. est.)* Balìa c. s. Giornale. 1763-1802. In 4.° Più registri riuniti.
1768-1800	27-28	* *(Tit. est. e mod.)* Balìa c. s. Debitori. 1768-1800. Due volumi, il primo in 4.° l' altro in fogl., composti di più registri.
1763-1802	29	* *(Tit. est. e mod.)* Balìa c. s. Cassa. 1763-1802. In 4.° Più registri riuniti.
1752-1802	30	* *(Tit. est. e mod.)* Balìa c. s. Scritture. 1752-1802. Filza in 4.° di scritture sciolte.

ARTE DELLA QUOIERIA

È molto probabile che i nomi di *Pelleria* e di *Quoieria* (come quasi sempre usarono i lucchesi di scrivere invece di *Cuoieria)* significassero due differenti industrie; la prima forse della concia e dell' apparecchio delle pelliccerie e delle pelli minute, la seconda dei corami e delle pelli grosse. Troviamo infatti che in Lucca in tempi assai remoti e particolarmente nel dugento, queste arti fossero fra loro distinte, esercitandosi specialmente la *Pelleria* presso S. Andrea e la *Quoieria* presso S. Tommaso o Tomeo, alle quali chiese si aggiungevano l' indi-

cazioni delle due arti (1). Nella chiesa di S. Pier Cigoli poi del Carmine, vicinissima a S. Andrea, faceva sua adunanza l' associazione de' pellai e de' cartolari, i quali dovevano essere uniti in consorzio per il fatto della pergamena, allora principalissima merce di questi ultimi (2). Ma quando si perdette o si tolse il fosso che traversava il cuore della città da levante a ponente, e passava presso S. Andrea, i pellai dovettero spargersi in altre contrade dove fosse il comodo dell' acque, e probabilmente si accostarono al luogo de' cuoiai di S. Tommaso; dove col tempo vennero a raccogliersi le concie d' ogni qualità di pelli, in forza anche di ordini del governo, che volle sequestrare in quell' estremo della città una lavorazione fastidiosa ai vicini. Difatti collo Statuto del Comune del 1308, per togliere la putredine dalle altre vie della città, si ordinò che non vi si potessero tendere nissuni cuoi in concia, salvo nella piazza di S. Pietro Somaldi, escludendo però dalla licenza alquanti giorni dell' anno (Stat. Com. Lucc. a. 1308, III. 141); quindi per decreto del 9 Novembre 1352, vinto dal Consiglio de' Cinquanta preseduto dagli Anziani e dal Vicario o Rettore per Pisa, anche i conciatori di pelli abitanti su quella piazza (ch' erano i fabbricatori di scudi e di tavolacci) dovettero sgomberare e portarsi con gli altri nell' Aringo o nella Contrada di S. Giorgio in vicinanza di S. Tommaso (Anziani avanti la Libertà. n.° 34. c. 65).

L' arte della Quoieria non solo fu sottoposta come tante altre alla Corte de' Mercanti, ma per essere relativa ad un oggetto di uso necessario, interessante la pubblica igiene e collegata colla macelleria ch' era provento fiscale, si considerò come una dipendenza assoluta del Governo, il quale la regolò di continuo mediante leggi di più qualità. Lasciando andare le più antiche, diremo che quelle de' tre ultimi secoli della Repubblica possono vedersi anche nelle diverse edizioni de' *Decreti Penali*, o in particolari libretti a stampa ed in bandi da affiggersi. Sottomessa a tanti ordini, l' industria non ebbe infine nissuna parte che potesse dirsi libera. Era proibita l' introduzione delle pelli e delle cuoia forestiere lavorate; proibita l' estrazione delle mortelle ed altre materie usate nelle concie; proibita più che mai l' estrazione delle pelli fresche, ed ordinata ai macellatori la vendita delle medesime a prezzo di tariffa agli esercenti la cuoieria in città; questi eletti ed approvati dal Governo; tassati infine i prezzi di vendita della roba da loro fabbricata. Il dì 11 Marzo 1565 il Consiglio Generale aveva bensì conceduta l' apertura di una concia al Borgo a Mozzano, che fu poi confermata con altri successivi decreti; ma anche questa concessione era stata sottoposta alle stesse regole che vigevano nella città, e la fabbrica era del pari sotto la vigilanza della Corte de' Mercanti di Lucca. Contuttociò pare che l' industria fosse assai vantaggiosamente esercitata e che i pellami lucchesi riuscissero di buona qualità, per merito senza dubbio di buone pratiche e della diligenza degli operai (3); onde potè sorgere e fiorire per qualche tempo fra noi anche l' arte succursale de' cuoi dorati ed argentati ad uso di spalliere e di paramenti di stanze. Per questa il Consiglio Generale concesse aiuti e privilegi al gentiluomo lucchese Camillo Gambarini, che pare fosse il primo ad introdurla (24 Maggio 1549), e quindi ad un Enea . . . . . bolognese che la seguitò (13 Ottobre 1562) (4).

L' applicazione delle leggi sulla Quoieria e la direzione di essa risedette per più secoli in un collegio di Capitani che si eleggeva ogni anno dai Consoli de' Mercanti. Il decreto del 19 Novembre 1567 avea determinato che detto collegio si componesse di tre persone; un Console cittadino e due esercenti effettivamente l' arte. Siffatta magistratura durò finchè il Consiglio Generale, per rimediare a vari inconvenienti che sopravvennero in quel sistema bastardo di protezione e d' ingerenza, non risolvette di tirare a sè addirittura l' esercizio dell' arte. Con tale riforma, che fu deliberata il 23 Febbraio 1725, cessò l' elezione de' Capitani, ed in loro vece fu istituita una Balìa sopra il Negozio della Quoieria composta di sei cittadini, che dovevano

(1) La chiesa di S. Andrea *di Pellaria* è ricordata in una bolla di Celestino III del 16 Novembre 1196, conservata nel nostro Diplomatico. Il notissimo Catalogo delle chiese lucchesi del 1260 registra nella Porta di S. Gervasio *Ecclesia S. Andreae in Pelleria*, e nella Porta di S. Donato *Eccl. S. Tomae in Cojaria*.

(2) Si cita un' adunanza *Artis Pellariorum et Cartorariorum* in S. Piercigoli, all' oggetto di eleggere il Capitano, dell' anno 1307. Guerra A. *Delle Antiche Società Religiose degli Operai Lucchesi. Atti Acc. Lucc.* XIX. 340.

(3) Nelle Deliberazioni della Balìa, di cui si dirà fra poco, si ha un regolamento, che oggi si chiamerebbe *tecnico*, per la concia delle pelli, nel quale probabilmente si confermò il metodo antico e tradizionale di quel lavoro. Deliberaz. 19 Luglio 1747.

(4) L' arte de' *Cuoi d' Oro, stata nè passati tempi assai florida e molto utile per questo Stato*, era ridotta nel 1770 in estrema decadenza, essendo esercitata solamente da Gio. Alberto Matraia, vecchio settuagenario che solo ne aveva conservato il segreto. L' Offizio sopra le Nuove Arti tentò allora d' impedirne la perdita, concedendo una sovvenzione al Matraia perchè facesse qualche allievo; ma in ogni modo l' intento non si ottenne e l' arte si perdette.

mutarsi ogni triennio, quando cioè si chiudeva la ragione e si rinnovavano i conti. A questi sei toccò quindi innanzi a condurre il negozio per conto del pubblico, col vigilare il lavoro delle fabbriche di Lucca e del Borgo a Mozzano e provvedere allo spaccio delle pelli, godendo d' una partecipazione del 5 per cento sui profitti. I quali fu decretato che si ponessero, non già ad entrata dell' erario, ma in denaro sonante, come capitale perduto, nella cassa di Tarpea, per servire un giorno a compiere la fabbrica del Palazzo; con una moderazione però, che il deposito non dovesse eccedere Scudi sessantamila (Legge 4 Luglio 1732). Ma questo, come tutti gli altri risparmi della Repubblica, ebbe fine assai differente da ciò ch' era stato pensato da que' vecchi. Già negli ultimi e travagliati anni della medesima si dovette in più occasioni metter mano nel deposito della Quoieria per provvedere alle pubbliche urgenze. Si seguitò più che mai, sempre incalzando le necessità, sotto i reggimenti temporari che le successero, tantochè il deposito fu presto esaurito. Un decreto del Governo Provvisorio del 25 Agosto 1800 fece vuotare anche la cassa del negozio tuttavia in esercizio, e di lì a poco si venne nel concetto di far denaro del negozio stesso, vendendone tutto l' asse, cioè le fabbriche, gli utensili, le provviste ed i magazzini delle pelli lavorate. Questo disegno fu sanzionato dal Governo Provvisorio della Repubblica democratica con più decreti del Gennaio e Febbraio 1801, ed annunziato al pubblico con bandi stampati. Le ragioni allegate erano, che crescendo i bisogni dello Stato, esso, prima che gravare di troppo i cittadini, dovesse spendere il patrimonio suo, o, come si diceva, il *patrimonio nazionale;* e che in oltre un governo libero, in omaggio alla libertà del commercio, doveva cessare di porre limiti all' industria privata. Si aggiungeva però che le pelli di qualunque provenienza, che nel tempo susseguente fossero poste in vendita, sarebbero sottoposte ad un dazio di bollo capace d' indennizzare l' erario di ciò che perdeva rinunziando al monopolio. Posti all' incanto tutti gli effetti della Quoieria, cioè gli stabili ne' quali si esercitava, posti in parrocchia di S. Tommaso, co' mobili, gli attrezzi ed i magazzini pieni, nonchè il magazzino del Borgo a Mozzano, furono aggiudicati per la somma di 45,451 Scudi lucchesi, pagabili in cinque rate. Dette nome di compratore Antonio Frateschi di Collodi, il quale però acquistava per una compagnia d' intraprenditori, di cui facevano parte Angelo Giorgetti e Francesco Zaverio Petri (Contratto per Ser Bonaventura Bartolomeo Biscotti, 6 Marzo 1801). I denari delle prime tre rate furono spesi come entrate ordinarie; quelli delle due rimanenti, liquidati in Scudi 17,490. — 6, per il Decreto del Governo Provvisorio preso il 29 Dicembre 1801 e scritto sul libro segreto, furono subissati insieme colla molta maggior somma del credito di Vienna, in quel modo che si raccontò qui addietro a pagina 194.

La serie presente si compone di due qualità di libri. I primi contengono le Deliberazioni de' Capitani della Quoieria dal 1647 al 1725, avanti cioè che fosse istituito il monopolio governativo; e stavano fra le scritture della Corte de' Mercanti, depositate nel 1861. I secondi sono gli atti della Balìa che condusse il negozio per conto pubblico dal 1725 al 1801; e questi, che al solito vengono distinti con una stella, erano già nell' Archivio di Stato avanti il suo ingrandimento.

ARTE DELLA QUOIERIA 1647 Agosto 7- 1725 Marzo 7	1-4	Libro delle Deliberationi delli Spettabile Cittadino et Capitani dell' Arte della Quoiaria ec. 1647-1725. In 4.° Volumi quattro. Oltre le Deliberazioni propriamente dette, sono inseriti in questi libri altri atti appartenenti all' Arte.
1725 Febbraio 23- 1801 Luglio 19	5-6	* *(Tit. est. e mod.)* Balìa sopra il Negozio della Quoieria. Deliberazioni. 1725-1801. In 4.° Quattro registri in due volumi.

ARTE DELLA QUOIERIA 1794-1801	7	* *(Tit. est. e mod.)* Balia c. s. Libro Maestro della Quoieria di Lucca. G. 1794-1801. In fogl. gr. c. 164, con repertorio staccato. È l' ultimo libro dell' azienda, non essendo conservati gli antecedenti volumi segnati A-F.
1757-1801	8	* Libro Maestro del Negozio della Quoieria di Lucca al Borgo, segnato B. di conto pubblico. 1757-1801. In fog. picc. c. 139, con repertorio staccato. Riguarda la Concia del Borgo a Mozzano. Manca l' antecedente volume segnato A.
1779-1801	9	* *(Tit. est. e mod.)* Balia sopra il Negozio della Quoieria. Bilanci. 1779-1801. In 4.° Due registri riuniti.
1725-1801	10	* *(Tit. est. e mod.)* Balia c. s. Scritture. 1725-1801. Filza in 4.°, di scritture sciolte.

ARTE DE' MARESCALCHI

I Marescalchi di Lucca formavano una matricola posta sotto la protezione di S. Eligio, nella cui chiesa, detta indifferentemente S. Maria in Palazzo o S. Alò (storpiatura del nome francese *Eloi)* tenevano le loro adunanze. Erano uniti in consorzio co' Marossieri o Sensali di cavalli, muli ed altri simili animali. Ne' tempi napoleonici l' università de' Marescalchi, considerata come Confraternita, fu soppressa per il Decreto del 15 Maggio 1808, e venne disfatta fino la chiesa delle sue riunioni, che occupava una parte della piazza ora detta dell' Erba, presso quel palazzo che già fu de' Re d' Italia e de' Marchesi di Toscana. Cessato il reggimento francese, alcuni di quegli artieri tentarono di rinnovare l' antico sodalizio, chiedendo nel 1818 alla Duchessa Maria Luisa la conferma de' vecchi Statuti *adattandoli ai veglianti regolamenti.* Ma i loro voti non poterono essere accolti, essendo ormai abbandonato il sistema de' collegi delle arti.

De' Capitoli o Statuti di questa università è citata qual compilazione più antica una del 1409 sanzionata da Paolo Guinigi; e dopo questa se ne citano altre di tempi successivi sempre convalidate dai Governi. Qui abbiamo il codicetto autentico dell' ultima riforma fattane nell' anno 1691, che porta in calce le approvazioni reiterate dal 27 Dicembre 1703 al 10 Maggio 1804; la più moderna del Magistrato della Giustizia della Repubblica Democratica. Fu questo volume presentato alla Duchessa Maria Luisa insieme colla supplica già detta, e rimase come dimenticato nel Gabinetto o Segreteria di Palazzo, dal quale l' ebbe l' Archivio.

ARTE DE' MARESCALCHI 1691 . . . . - 1804 Maggio 10	1 *(e unico)*	Capitoli della Università dell' Arte de Marescalchi nella città di Lucca sotto la protetione di S. Eligio eretta nella chiesa di S. Maria in Palazzo reformati l' anno 1691. In 4.° La scrittura corre dalla pag. 4 alla 71, ma è preceduta da tre carte senza numeri, assai ragionevolmente ornate e dipinte a colori, contenenti il fron-

ARTE DE' MARESCALCHI		tespizio, l' immagine di S. Eligio e l' arme de' Marescalchi, una mano con martello battente l' incudine. Il sunto dei presenti Capitoli, insieme con varie notizie sopra l' Università de' Marescalchi, può leggersi nel lavoro già citato dell' ab. Guerra sulle Società degli Artieri lucchesi (1).

OFFIZIO SOPRA LE NUOVE ARTI

In un generale statuto riguardante l' esercizio delle arti, decretato dal Consiglio il 27 Febbraio 1454 (2), si ha una rubrica *de Artibus augumentandis et inducendis in Civitate lucana;* ma v' è solamente prescritto che nissuno possa esercitare certe indicate industrie nel territorio della Repubblica, se non le eserciti palesemente, e ne tenga bottega aperta anche nella città. Da concetto assai maggiore fu consigliato invece il Decreto del 15 Gennaio 1544, col quale, per bene ed utile pubblico, si dette autorità, cura ed onere ad un numero di cittadini di esaminare il modo e la via d' introdurre nella città arti nuove, col cercare e ritrovare anche gli uomini che a ciò fossero atti ed esperti. Gli eletti furono allora tre, con autorità durevole un anno. Si venne dipoi a nuove conferme e nuove elezioni, finchè nel 1606 il numero dei componenti si portò a sei; e quindi innanzi l' Offizio sopra le Nuove Arti si considerò come ordinario e però da rinnovarsi ogni anno regolarmente.

L' incarico di questa magistratura fu di promuovere in ogni miglior modo l' introduzione o l' incremento nello Stato e specialmente nella città, di tutte quelle arti od industrie che potessero giovare alla civiltà paesana ed alla pubblica e privata ricchezza. E ciò cercò di conseguire impetrando dal Consiglio Generale privilegi e franchigie, ottenendo sovvenzioni e premi in denaro, e procurando che i giovani fossero avviati nell' insegnamento e nella pratica delle arti; al quale effetto si davano pensioni e soccorsi, piccoli ma efficaci. Anche il progresso dell' agricoltura si considerò non estraneo all' Offizio, e si trova che alcuna volta di ciò s' ingerisse, come quando eccitava la moltiplicazione de' gelsi e delle api. Fra le molte benemerenze del valente pittore Pietro Paolini morto nel 1681, era stata la fondazione ed il mantenimento d' un' Accademia, dove i giovani studiosi del disegno si esercitavano specialmente nel ritrarre dal nudo, e nella copia de' gessi. Quell' artistico convegno era rimasto in qualche modo anche dopo la morte di lui, e durava nel 1738, quando gli alunni che ne facevano parte chiesero al Consiglio Generale una sovvenzione. La quale essendo stata conceduta (21 Marzo 1738), con appoggiare all' Offizio sopra le Nuove Arti la commissione di soprintendere a quelli studi, ciò fu principio a riformare, come poi avvenne di lì a poco, l' Accademia di Pittura e Disegno, che venne posta sotto l' effettiva direzione del medesimo, e procedette mediante i sussidi del Governo.

Quest' Offizio fu soppresso, come la maggior parte delle antiche istituzioni, per il decreto del 28 Gennaio 1801, e le sue incombenze passarono nel Ministero dell' Interno. Le carte che ne rimangono sono tutte posteriori alla conferma del 1606. Sono poche di numero, ma di notevole importanza e curiosità.

OFFIZIO SOPRA LE NUOVE ARTI 1606 Maggio 12- 1801 Gennaio 14	1	*(Tit. est. e mod.)* Deliberazioni. 1606-1801. In 4.° Cinque registri riuniti. Corrono dal 12 Maggio 1606 al 14 Gennaio 1801, salvo una lacuna dal 1718 al 1727. Nel primo registro precede il sunto d' alcune leggi in materia d' arti, degli anni 1454, 1544, 1545, 1559 e 1566.

(1) *Att. Acc. Luc.* XIX. 360 e seg.

(2) Si avverta che molte prescrizioni di questo Statuto dovettero apparire dannose ed ineseguibili, perchè furono abrogate di lì ad un anno cioè il 25 Febbraio 1455.

OFFIZIO SOPRA LE NUOVE ARTI 1616-1660	2	*(Tit. est. e mod.)* Denunzie. 1616-1660. In 4.°, con numerazione interrotta a c. 74. Sono denunzie e processi per contravenzioni sulla fabbricazione della cera, delle quali conosceva l' Offizio.
1766-1779	3	Capitoli ed Ordini | per l' Accademia Lucchese | di Pittura e Disegno | approvati | dall' Illustrissimo Offizio | sopra | le nuove Arti | con sua deliberazione | degli 8. d' Agosto 1766. | In Lucca MDCCLXXIX. | presso Giuseppe Rocchi. Stampato in 4.°, di pag. XVI, più una tavola incisa in rame da Ferdinando Gregori sul disegno di Bernardino Nocchi, contenente lo stemma allegorico dell' Accademia. Sono venti copie unite in un pacco. Vi furono due altre compilazioni di questi Capitoli del 1748 e 1754. Invece di fare addizioni e correzioni ai vecchi, fu nel 1766 determinato di formarne addirittura una nuova e pubblicarla colle stampe, il che si eseguì nello stesso anno. Esaurita la prima edizione, il 18 Giugno 1779 se ne ordinò la ristampa in numero di cento copie.
1652-1800	4	*(Tit. est. e mod.)* Scritture. 1652-1800. Filza in 4.°, di scritture sciolte.

(Amministrazione delle Comunità Soggette e delle Vicarie, loro tutela, Beni Comunali)

AMMINISTRAZIONE DELLE COMUNITÀ SOGGETTE E DELLE VICARIE

In altro luogo dell' Inventario (I. 37) fu raccontato come essendo soppressi sotto il Principato Napoleonico i piccoli Comuni della campagna, quasi sempre equivalenti alle parrocchie, nonchè le Vicarie co' parlamenti e colle proprie amministrazioni, si perdettero molte delle loro carte, per incuria di chi doveva raccoglierle o per malavoglia di chi dovea consegnarle. Erano in generale libri di due qualità; particolari Statuti o Decreti Comunitativi autenticati dagli Anziani della Repubblica; Deliberazioni de' Consigli de' Comuni e de' Parlamenti, e conti di entrata e spesa, frequentemente confusi e scritti negli stessi volumi. Dei tanti che dovevano essere, atteso il gran numero de' comunelli soppressi, pochi vennero in mano de' Comuni maggiori di nuova istituzione. Uno solo di questi ultimi, il Comune di Capannori, nell' anno 1867 depositò nell' Archivio di Stato quelli venuti in suo possesso, e che erano alquanti Statuti, Deliberazioni ed altri atti di vecchie Comunità e Vicarie, comprese nella sua moderna giurisdizione. Con essi e con altri pochi di provenienza diversa, potemmo formare due serie, veramente non ricche, ma non senza importanza per la storia amministrativa del paese. La prima, degli Statuti di Comunità Soggette (sotto il qual nome s' intesero anche le Vicarie, considerate come unione di più Comuni), fu messa in coda agli Statuti del Comune di Lucca, e descritta a suo luogo. Delle Deliberazioni ed altri atti amministrativi fu composta la seconda, che descriveremo qui appresso. È disposta secondo l' ordine alfabetico de' paesi, che sono i seguenti:

N.° 1. Barga (Vicaria). Libri d' Entrata e di Spesa, anni 1333-1339. Dall' antica Camera delle Scritture, poi Archivio de' Notari.

2-3. Camaiore (Vicaria). Libri c. s., a. 1337-1380. Dalla stessa provenienza.

4. Camaiore (Comune). Atti dell' Offizio sopra l' Abbondanza, a. 1606. Già nell' Archivio di Stato, fra i documenti non ordinati.

5-12. Compito (Vicaria). Parlamenti ed atti diversi, a. **1677-1805.** Dal Comune di Capannori.
13-23. Compito (Comune). Deliberazioni ed atti diversi, a. **1640-1807.** Dallo stesso.
24. Compito (Colle di) (Comune). Deliberazioni, a. **1745-1804.** Dallo stesso.
25. S. Concordio Contrada (Comune). Deliberazioni ec. **1728-1808.** Consegnato dal sig. Domenico Agostino Cerù.
26. Controne (S. Gemignano) (Comune). Deliberazioni, a. **1774-1805.** Dall' Archivio di Stato, fra i libri non ordinati.
27. Coreglia (Vicaria). Libri d' Entrata e Spesa, a. **1330-1332.** Dall' antica Camera, poi Archivio de' Notari.
28. Gallicano (Vicaria). Libri c. s., a. **1347-1359.** Dalla stessa provenienza.
29. S. Martino in Colle (Comune). Deliberazioni ec., a. **1778-1796.** Dal Comune di Capannori.
30. Massarosa (Comune). Deliberazioni, a. **1671-1679.** Consegnato dagli eredi del sig. Vincenzo Puccianti.
31-33. Matraia (Comune). Deliberazioni ec., a. **1630-1810.** Dal Comune di Capannori.
34. Montefegatesi (Comune). Deliberazioni ec., a. **1770-1808.** Già nell' Archivio di Stato, fra le carte non ordinate.
35. Pietrasanta (Vicaria). Entrata e Spesa, a. **1331-1378.** Dall' antica Camera ec.
36-41. Pietrasanta (Terra e Comune). Deliberazioni ed altri atti, a. **1329** — Sec. XVI. Dalla Tarpea o Archivio segreto della Repubblica.
42. Ruota (Comune). Deliberazioni, a. **1757-1806.** Dal Comune di Capannori.
43. Tereglio (Comune). Scritture sui pascoli, **1767.** Già nell' Archivio di Stato, fra le carte non ordinate.
44-45. Valdilima (Vicaria). Entrata e Spesa, a. **1332-1384.** Dall' antica Camera.
46. Valleariana e Villabasilica (Vicaria). Entrata e Spesa, **1343-1381.** Dalla stessa.
47. Viareggio (Comune). Atti della Municipalità democratica. **1799.** Già nell' Archivio di Stato, fra le carte non ordinate.

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE		BARGA (VICARIA)
BARGA (VICARIA) 1333 . . .	1	MCCCXXXIII. Libbro della Intrata et della Iscita, sichome dicie apresso per partite, inchominciato di VI Dicembre i MCCCXXXIII, fatto per Choluccio Forteguerra Chamarlingho de Vicharia di Bargha. In 4.° Quadernetto in volgare, di cui sono scritte le carte **1-4, 10-13.**
1333 Settembre-Dicembre	»	Liber Introitus et Exitus Curie Vicarie Barge, factus et compositus tempore nobilis et potentis militis Dom. Ranuccii Porci de Podio, Vicarii Vicarie Barge, pro serenissimo etc. Iohanne Rege Bohemie etc. et Karulo eius primogenito Dominis lucanorum etc., et pro etc. Nicolao de Bruna Vic. Generali pro prefatis Dominis Regis et eius primogeniti etc. Me Filippo Diversi notario etc., pro ultimis quatuor *(mensibus)* anni MCCCXXXIII etc., incipiendis in kalendis Septembris dicti anni et finiendo in kalendis Ianuarii proximi futuri anni MCCCXXXIIII. Et etiam existente Vicario in Civitate lucana etc. pro prefatis etc. Regis et eius primogeniti Dom. Marsilio de Rubeis de Parma. In 4.°, n. n.
1334 Gennaio-Giugno	»	Liber Introitus et Exitus Curie Vicarie Barge, factus etc. tempore etc. Iacobi de Puctaleys de Parma, Vicarii Vicarie Barge et

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE		
		Capitanei totius Provingie Garfagnane, pro etc. Dom. Iohanne etc. et Karulo etc. Dominis lucanis etc., et pro etc. Marsillio et Petro de Rubeis de Parma Vicariis etc., et me Filippo Diversi notario de Luca, pro primis sex mensibus A. N. D. M.° CCC.° XXX.° IIII etc. In 4.°, n. n.
1335 Gennaio-Giugno	»	Liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Barge, factus etc. tempore Dom. Iohannis etc. Existentibus etc. Marsillio et Petro etc. Et existente Vicario Curie dicte Vicarie Andriolo de Iambernardis de Parma et Capitaneo totius Provincie Garfagnane etc. Me Filippo Diversi notario etc., pro primis sex mensibus A. N. D. MCCCXXXV etc. In 4.°, n. n.
1339 Gennaio-Giugno	»	Hic est Liber Introitus et Exitus Vicarie Barge . . . . tempore egregii viri Guillelmi Canaccii . . . lucani Capitanei pro magnificis Dominis Della Scala . . . . etc. . . . . existente Vicario . . . . Be(ctuccio de la) Fracta de Bononia. Sub A. N. D. MCCCXXXV (IIII) in primis sex mensibus etc. In 4.°, n. n. Molto deperito per l' umidità. Il titolo è pressochè illeggibile, e mancano le ultime lettere indicanti la data dell' anno. Sapendosi però da altri libri che Bettuccio della Fratta fu Vicario di Barga nel secondo semestre 1338 e per una parte del primo semestre 1339, è chiaro che debba attribuirsi a quest' ultimo.
1339 Gennaio-Giugno	»	Al nome di Dio Amen. Questo (è lo) libro della Intrata di me Pessino Marani, facto e chomposto in MCCCXXXVIIII de denari richolti per me, sechome Chamarlingo della Vicharia di Barga, per li primi sei mesi ditto anno, ella Uscita per me facta è a mezo questo quaderno. In 4.° Scritto saltuariamente fino a c. 35, parte in volgare parte in latino. Da una mandatoria a c. 34 si ricava che Bettuccio della Fratta fu nell' ufficio di Vicario fino a tutto Aprile, succedendogli nel Maggio Lancellotto dei Martini.
CAMAIORE (VICARIA)		CAMAIORE (VICARIA)
1337 Luglio-Dicembre	2	Liber seu quaternus Introytus et Exitus Curie Vicarie Camaioris etc. Manu mei Quintavallis de Corvis de Bononia, Notarii dicte Curie etc. Anno Nat. D. MCCCXXXVII etc., pro ultimis et postremis sex mensibus etc. In 4.° Scritto fino a c. 61.
1337 Agosto-Dicembre	»	Questo Quaderno si è dello Chamarlingo della Vicharia di Chamaiore, delli ultimi cinque mesi, chominciando lo primo die d' Ogosto

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE		
		di MCCCXXXVII, et fue ischritto in questo la 'ntrata et l' Uscita, chomincia prima la 'ntrata. In 4.°, n. n. È tutto in volgare.
1342 Agosto 15-Dicembre 31	»	*(Senza titolo generale).* In 4.°, n. n. Contiene l' Introito e l' Esito della Vicaria di Camaiore per gli ultimi quattro mesi e mezzo dell' anno 1342 (15 Agosto - 31 Dicembre), essendone Vicario Castagnaccio de' Castagnacci di Lucca.
1343 Luglio-Dicembre	»	Liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Camaioris etc., tempore nobili Militis Dom. Labri Symonetti de Quartigianis de Luca etc. Me Andrea Mei de Luca *(notario)*. Sub A. N. D. MCCCXLIII etc., pro ultimis sex mensibus. In 4.° Scritto fino a c. 28.
1345 Luglio-Dicembre	»	Liber Introytus denariorum qui pervenerunt ad manus Andree q. Ciomei Barochi lucani civis, Camerarii Curie Vicarie Camaioris, pro ultimis sex mensibus anni infrascripti, inceptis in kal. Iulii, scriptus per me Opithonem Dombellinghi et Gerardum Buozi lucanos cives, Notarios dicte Curie. Existente Vicario etc. pro tribus primis mensibus Dom. Bernardo Morla, et pro aliis subsequentibus tribus mensibus Dom. Guillelmo Savarigi lucanis civibus. Sub A. N. D. MCCCXLV etc. In 4.° Scritto fino a c. 37.
1347 Gennaio-Giugno	»	Liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Camaioris, factus et compositus tempore nobilis Viri Becti q.m Dom. Francisci de Antelminellis Vicarii etc. Existentibus notariis Curie etc. Ser Iohanne filio Nelli Upethini et Nicolao q.m Opithi de Lanfredis, not. luc. civibus etc. Sub A. N. D. MCCCXLVII etc., pro primis sex mensibus etc. In 4.° n. n.
1347 Agosto-Dicembre	»	*(Senza titolo).* In 4.° Frammento. Non vi è data dell' anno; ma essendo scritto nel tempo del Vicario Uberto del Veglio e del notaro Filippo Diversi, è certo che appartiene al secondo semestre 1347.
1348 Febbraio 7-Marzo 29	»	Liber Introytus denariorum exactorum etc. Curie Vicarie Camaioris, de condennationibus factis tempore Vicariatus nobilis viri Gui-

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE		
		dere (?) Dom. Colay Porci de Podio etc. Scriptus per etc. me Iohannem Homodei de Luca etc. Sub A. N. D. MCCCXLVIII etc., diebus et mensibus infrascriptis. In 4.° Quadernetto n. n. molto guasto dall' umido. Vi è scritto dal 7 Febbraio al 29 Marzo e non oltre, a causa probabilmente della gran pestilenza che prese ad infierire sul principio della primavera.
1355 Luglio-Dicembre	3	Hic est liber Introytus etc. *(et Exitus)* Curie Vicarie Camaioris etc., tempore nobilis militis Dom. Burnetti Malizardi Vicarii etc. Me Terello de Luca not. Sub A. N. D. M.° CCC.° LV.° etc., pro ultimis sex mensibus etc. In 4.° Scritto fino a c. 13.
1359 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Introytus *(et Exitus)* etc. Curie Vicarie Camaioris, pro primis sex mensibus anni MCCCLVIIII etc. In 4.°, n. n.
1359 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Introytus *(et Exitus)* etc. Vicarie Camaioris, pro ultimis sex mensibus anni N. D. MCCCLVIIII, tempore Mathei Savarigi de Luca Vicarii dicte Vicarie etc. In 4.° C. 6 scritte.
1361 Luglio-Dicembre	»	*(Senza titolo).* In 4.°, n. n. Mancano le prime carte. È il libro dell' Introito ed Esito del secondo semestre 1361, sendo Vicario di Camaiore Rabbuino de' Berettani.
1362 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Introitus et Exitus Curie Vicarie Camaioris etc. Vicario etc. nobili viro Bectuccio Mezolumbardo de Interminellis de Luca etc., me Cionello Gilii not. Anno Nativitatis Domini Millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, pro primis sex mensibus etc. Que quidem Curia detinetur et residet pro iure reddendo in Comuni Burgi Camaioris in platea S. Marie dicti Burgi, sub logia iuxta domum Petri Vannelli de Camaiore luc. civis, positam in dicta platea etc. In 4.° Scritto fino a c. 26.
1372 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Camaioris etc., Vicario etc. Ugone de Borgognonibus de Luca etc. et me Cionello Gilii *(Notario)* etc. Sub anno Nativitatis Domini Millesimo trecentesimo septuagesimo secundo etc., pro primis mensibus etc. Que quidem etc. In 4.° Scritto fino a c. 26.

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE 1372 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Introytus et Exitus etc. tempore nobilis viri Lutii de Opithiis de Luca *(Vicario)* etc. et me Nicolao Manni *(Notario)* etc., pro ultimis sex mensibus anni MCCCLXXII etc. In 4.° Scritto fino a c. **11**.
1380 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Introytus et Exitus etc., tempore etc. Iohannis q. Dom. Franceschini militis de Honestis de Luca honorabilis Vicarii etc., me Iacobo Ser Michelis Provinsalis de Luca, not. Sub anno Nativitatis Dom. M.° CCC.° LXXX.°, pro primis sex mensibus etc. Que quidem Curia detinetur et residet pro iure reddendo in Burgo et terra Camaioris, in Ruga de medio, in apoteca domus habitationis dicti Dom. Vicarii, que est Ser Antonii q. Ser Tomazi notarii de Camaiore civis luc. etc. In 4.° Scritto fino a c. **36**.
CAMAIORE (COMUNE)		CAMAIORE (COMUNE)
1606 Ottobre 15 - 1607 Agosto 23	4	*(Tit. est. e mod.)* Offizio sull' Abbondanza di Camaiore. 1606. In 4.° Scritto fino a c. **15**. Il Consiglio del Castello ed Uomini di Camaiore, adunato il **15** Ottobre **1606**, istituiva un apposito Offizio detto dell' Abbondanza, ad effetto di far provvista di grani, per farne pane ad uso della Comunità a prezzo onesto, « correndo l' annata assai scarsa e stretta di biade ». Gli atti di quest' Offizio si chiudono col **23** Agosto **1607**.
COMPITO (VICARIA)		COMPITO (VICARIA)
1677 - 1691	5	*(Tit. est.)* 1677. Parlamenti, Danni Dati e Paghe di Essecutori di Compito. In 4.°, c. **145**. È scritto confusamente, come la maggior parte di questi libri contadineschi. I parlamenti che contiene, pare che sieno compresi fra il Marzo **1677** ed il Giugno **1680**. Ma le date di altri atti si protraggono al **1691**. La Vicaria di Compito, istituita solamente nel **1636**, riuniva dodici Comunità i cui deputati formavano il Parlamento, cioè; **1**. Compito. **2**. Ruota. **3**. Colle di Compito. **4**. Vorno. **5**. Castelvecchio. **6**. Massa Macinaia. **7**. S. Giusto. **8**. Castel Durante, Villora e S. Ginese, formanti un solo Comune. **9**. Badia di Cantignano. **10**. Coselli. **11**. S. Leonardo in Treponzio. **12**. Colognora di Compito.
1705 - 1798	6	1705. Libbro del Parlamento di Compito e sue Comunità unite. Ne' primi fogli di esso saranno registrate le Comunità che compongono detto Parlamento, et appresso i nomi de' SS.ri Commissari et Egr. Notari, che sono stati e saranno a Compito. A fogl. 176

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE		
		saranno alcuni Notabili ricavati dagli altri libbri esistenti nel Banco del detto Parlamento. A fogl. 184 sarà registrato l'Inventario de' mobili della casa del Sig. Commissario. A fogl. 188 sarà l'Inventario della casa del Sig. Egregio. In 4.°, c. 188. I Parlamenti vanno dal Giugno **1705** al Marzo **1743**. Vi fu scritto però alcuna cosa anche dipoi, come la serie de' Commissari e de' Notari, che giunge al **1798**.
1743 Luglio 14-1785 Aprile 8	7	*(Tit. est.)* Libro del Parlamento della Vicaria di Compito dell'anno 1743 fino all'anno 1785. In 4.°, c. 97.
1785-1805	8	1785-1801. Libbro del Parlamento della Vicaria di Compito. Fogl. pic. scritto fino a c. 35. L'ultimo Parlamento è del **19** Luglio **1801**. Vi è la serie de' Commissari e Notari dal **1785** al **1805**.
1694-1801	9	1694. Libro de' Sindacati della Vic.ª di Compito. In 4.°; c. 150. Sono le revisioni de' conti de' Camarlinghi, e corrono fino al **1801**.
1759-1765	10	*(Tit. est.)* Libro de' Sindacati della Vicaria di Compito, e Danni Dati e Denunzie di Bestiami. 1759-1765. In 4.°, c. 57. Vi sono in principio alcuni Sindacati che già si leggono nel libro antecedente, ma la maggior parte della scrittura è di processi per Danni Dati.
1787-1805	11	*(Tit. est.)* Bacchetta delle Accuse Segrete. 1787-1805. Vacchetta in fogl. picc. n. n.
1788-1794	12	*(Tit. est.)* Pescatori del Lago. Compito. 1788-1794. In fogl. in forma di vacchette. n. n. Contiene per alfabeto i nomi de' pescatori del Compitese che ottennero licenza di pescare nel Lago di Sesto.
COMPITO (COMUNE)		COMPITO (COMUNE)
1640 Gennaio 8-1807 Giugno 12	13-18	*(Tit. est.)* Decreti della Comunità di Compito. 1640-1807. A-F. Sei volumi; i primi cinque in 4.°, l'ultimo in fogl. Contengono l'adunanze ed i decreti della Comunità di Compito e delle sue rappresentanze, che furono alquanto variate secondo i tempi; cioè de' Gover-

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE

natori, de' Venticinque, de' Trenta, de' Novanta, de' Cento uomini ec. Corrono, con lievissime, lacune fra gli anni notati in margine. In fine sono alcuni pochi atti della Municipalità di Compito, dopo i mutamenti avvenuti nel sistema comunale per le leggi dei Principi Baciocchi.

1694-1806 | 19 | *(Tit. est.)* 1694-1806. Tasche de' Governatori et Cento Huomini del Comune di Compito.

In 4.°, c. 60.

1671-1807 | 20-21 | *(Tit. est.)* Libro degli Offitiali del Comune di Compito. 1671-1807.

Due volumi; il primo in 4.°, l' altro in fogl.

1696-1807 | 22 | 1696-1807. Libro del Sindacato del Camarlingo della Comunità di Compito.

In 4.° Scritto fino a c. 102.

1603-1784 | 23 | *(Tit. est. e mod.)* Contratti del Comune di Compito. 1603-1784.

In 4.°, c. 1-113, 1-4, 1-4.

COMPITO (COLLE DI) (COMUNE)

COMPITO (COLLE DI) (COMUNE)

1667-1804 | 24 | *(Senza titolo).*

Vacchetta in fogl. gr. n. n.

Era in origine la vacchetta della Compagnia del SS. Sagramento di Colle, cominciata il 1667. Ma essendo in gran parte rimasta in bianco, fu usata per registro delle Deliberazioni ed altri atti della Comunità di detto luogo, i quali sono scritti qua e là, con mirabile confusione. Pare che comincino col 1745 e cessino col 1804.

S. CONCORDIO CONTRADA (COMUNE)

S. CONCORDIO CONTRADA (COMUNE)

1728-1808 | 25 | *(Senza titolo).*

In 4.°, picc. n. n.

Piccolo libro di Deliberazioni ed altri atti della Comunità di S. Concordio posta nel Suburbio di Lucca.

CONTRONE (S. GEMIGNANO) (COMUNE)

CONTRONE (S. GEMIGNANO DI) (COMUNE)

1774 Dicembre 26 - 1805 Dicembre 31 | 26 | *(Tit. est. e mod.)* S. Gemignano di Controne. Deliberazioni ed altri atti.

In fogl. n. n.

Sono le Deliberazioni ed altri atti della Comunità, de' Trentasei, e de' Governatori, scritti con buon ordine ed in buona lettera; cose che generalmente si desiderano ne' libri di questa sorta.

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE		
		COREGLIA (VICARIA)
COREGLIA (VICARIA) 1330 Agosto-Dicembre	27	Liber seu quaternus Generalis Introytus et Exitus Curie Vicarie Corellie et terrarum acquisitarum et acquirendarum Vicarie Barge, factus et compositus tempore etc. Gerardi Spinole de Luculo, Civitatis et Districtus lucani Pacificatoris et Domini Generalis. Existente Vicario dicte Vicarie nobili milite Dom. Salvaggio de Mordecastellis etc. Sub anno Nativitatis Domini Millesimo trecentesimo trigesimo etc., pro quinque ultimis sex mensibus inceptis in Kalendis Augusti etc. In 4.° n. n.
1331 Giugno	»	*(Senza titolo).* In 4.°, n. n. È il frammento d' un egual libro, colle date di Giugno 1331, sendo Vicario di Coreglia Guglielmo Savarigi.
1332 Gennaio-Giugno	»	*(Senza titolo).* In 4.°, n. n. Altro frammento del libro del primo semestre 1332, al tempo di Veglio de' Corbolani Vicario.
GALLICANO (VICARIA)		GALLICANO (VICARIA)
1347 Luglio-Dicembre	28	Liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Gallicani, factus et compositus tempore nobilis viri Ciuccii de Kastracanis Vicarii Gallicani et Vicarie, et scriptus per me Martinum Cini de Gallicanum notarium etc. Sub A. N. D. MCCCXLVII, pro ultimis sex mensibus etc. In 4.°, n. n.
1348 Luglio-Dicembre	»	Liber Introytus et Exitus Mactei Nosi notarii de Ghivizano, Camerarius *(sic)* Vicarie Galicani, pro ultimis sex mensibus anni Nativitatis Dom. M.° CCCXLVIII. In 4.° con pochissima scrittura. Era sempre Vicario Ciuccio Castracani.
1349 Luglio-Dicembre	»	Liber Introitus et Exitus expensarum Curie Vicarie Galicani, pro ultimis sex mensibus presentis anni N. D. M.° CCC.° XLVIIII. etc. In 4.° Scritte fino a c. 11. Vicario Uberto del Veglio.
1356 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Introytus et Exitus etc. Vicarie Gallicani, scriptus etc. per me Niccolaum *(filium Magistri Michelis de Piscia)* Notarium

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE		et Scribam pubblicum dicte Curie, pro primis sex mensibus A. N. D. MCCCLVI etc. Existente Vicario et Capitaneo dicte Vicarie nobile et potenti viro Colo Guelfi Nazzarii de Lanfranchis de Pisis etc. In 4.° Scrittto fino a c. 6.
1359 Luglio-Dicembre	»	Liber Introytus et Exitus Ser Miliani Bonaventure de Barga commorantis Gallicanii, Camerarii Generalis Vicarie Gallicani etc., factus per me Symonem Ser Iohannis Symonis de Sancto Angelo in Campo civem lucanum, notarium etc. Existente Vicario dicte Vicarie etc. Domino Ludovico del Turchio de Pisis etc. Sub anno N. D. M. CCCLVIIII etc. pro ultimis sex mensibus etc. In 4.° Scritto fino a c. 10.
S. MARTINO IN COLLE (COMUNE)		S. MARTINO IN COLLE (COMUNE)
1778-1796	29	*(Senza titolo).* In fogl. n. n. Descrive, mediante note sommarissime, le Deliberazioni e la Contabilità di quel Comune.
MASSAROSA (COMUNE)		MASSAROSA (COMUNE)
1671 Novembre 9-1695 Febbraio 25	30	1674. Libro della Comunità di Massarosa, ove si noteranno e si registreranno i Decreti del medesimo Comune et ogni sua Deliberazione. In 4.°, c. 62. In testa al libro è trascritto un decreto del Capitolo di S. Martino di Lucca, cui era sottoposto a modo di feudo il paese di Massarosa, in data del 6 Novembre 1671, col quale s' investono di pieni poteri due Canonici, a fine di rivedere i conti e dar ordini per il buon governo di quel Comune. Segue una dichiarazione di detti due deputati, i quali avendo trovato esso Comune nella massima confusione, e male scritti i suoi libri, ordinarono che questi si rifacessero, determinandone la contenenza e la tenuta. Le Deliberazioni del Comune che fanno seguito cominciano col dì 8 Gennaio 1679.
MATRAIA (COMUNE)		MATRAIA (COMUNE)
1664 Settembre 1-1795 Marzo 30	31	*(Tit. est.)* Libro de' Partiti validati dagli Ecc. Sigg. della Comunità di Matraia. Libbro Secondo. In 4.° Scritto fino a c. 42.
1650-1809	32	*(Tit. est.)* Libro delle Misure della Comunità di Matraia. Deliberationi e Contratti appartenenti alla detta Comunità. In fogl. c. 78. Può ritenersi come un libro di memorie e documenti sui diritti ed obblighi del Comune.

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE 1776 Agosto 15 - 1810 Maggio 25	33	1776. Libbro de' Partiti Giornali dell' Comune di Matraia. In 4.° Scritto fino a c. 80. L' appellativo di *Giornali* pare che si desse alle deliberazioni d' ordinaria amministrazione, che non richiedevano l' approvazione della Signoria di Lucca. Gli altri partiti validati da questa erano le risoluzioni più importanti e quasi statutarie per il Governo del Comune.
MONTEFEGATESI (COMUNE)		MONTEFEGATESI (COMUNE)
1770-1808	34	*(Tit.est.e mod.)* Comune di Montefegatesi. Deliberazioni ed atti vari. In fogl. Sono due registri n. n. insieme uniti, il secondo di assai minor forma e peggio tenuto.
PIETRASANTA (VICARIA)		PIETRASANTA (VICARIA)
1331 Maggio-Giugno	35	Liber Introytus Condepnationum et Datiarum Curie Vicarie Petresancte, factus et compositus tempore nobilis viri Perocti dello Strego Vicarii etc., scriptus per me Tedicem (Michelis Anguille) notarium etc. Sub A. N. D. MCCCXXXI etc. In 4.°, c. 34.
1337 Gennaio-Giugno	»	Liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Petresancte etc., tempore nobilis viri Ceccorini Arrigi de Podio, Vicarii dicte Vicarie, a Kalendis Iannuarii A. N. D. MIII^cXXXVII usque ad kalendas Maii proximas subsequentes etc. Tempore nobilis viri Guiducci Dom. Andree della Fracta de Bononia item Vicarii etc. a dictis kalendis Maii usque ad kalendas Iulii etc. Sub dicto anno, primis sex mensibus dicti anni. In 4.°, n. n.
1339 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Introytus et Exitus Bellucci Dombellinghi lucani civis, Camerarii Curie Vicarie Petresancte, etc. tempore etc. Dom. Brunetti de Malizardis de Luca honorabilis Vicarii etc. Scriptus manu mei Quintavallis (de Corvis de Bononia) not. sub A. N. D. MCCCXXXVIIII etc., pro ultimis sex mensibus etc. In 4.° Frammento.
1340 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Introytus et Exitus etc. Vicarie Petresancte etc., tempore etc. Brunecti de Malizardis etc. Vicarii etc., me Quintavalle de Corvis de Bononia etc. *(Notario)*. Sub A. N. D. MCCCXL, pro primis sex mensibus etc. In 4.°, n. n.

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE

1340 Luglio-Dicembre — »

Hic est liber Introytus et Exitus etc. tempore etc. Brunecti etc., me Quintavalle etc. Sub A. N. D. M. CCCXL etc., pro ultimis sex mensibus etc.

In 4.° Scritto fino a c. 27.

1375 Maggio-Luglio — »

Hic est liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Petrasancte lucani Districtus, tempore Vicariatus etc. Mathei Captani de Luca etc., scriptus per etc. Ser Cionellum (q. Gigliucci Gilii de Luca) et per me Antonium (Bartholomei Gratie de Soldaneriis de Limano) notarios etc. Sub anno Nativitatis Domini M°CCC°L°XXV, diebus et mensibus infrascriptis.

In 4.° Scritto fino a c. 15.

1378 Luglio-Dicembre — »

Hic est liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Petresancte etc. in ultimis sex mensibus anni N. D. MCCCLXXVIII etc., tempore Vicariatus etc. Iannini filii Filippi de Arnolfini civis lucani etc., me Opitho q.m Guelfi de Camaiore notario etc. Que quidem Curia detinetur et residet in terra Petrasancte in domo filiorum olim Perocti dello Strego de Luca, posita in Terranuova de suptus.

In 4.°, n. n.

PIETRASANTA (TERRA E COMUNE)

PIETRASANTA (TERRA E COMUNE)

1329-1382 — 36

Quaternus continens in se solutiones factas domino Petro Basso et Federigho Homodei, tempore quo fuerunt in terra Petrasancte, videlicet a die XII mensis Novembris in M. CCCXXVIIII usque in MCCCXXX die XVIII Decembris ut infra. Exemplatus de libris Comunis Petresancte per Simonem (Venture) notarium de Montecatino, Officialem ad predicta deputatum per Magnifichum Dom. Filippum Locum tenentem etc.

In 4.°, c. 73, colla giunta di più altre scritture in fogli n. n., che giungono agli anni 1382.

Gerardo Spinola per eseguire la compra di Lucca tenuta violentemente da' tedeschi, ebbe a contrarre debiti con alcuni genovesi suoi concittadini, che vollero in pegno per alcun tempo le terre di Pedona, Camaiore, Pietrasanta e Massa Lunese. Il registro descritto contiene la liquidazione de' conti per il tempo che due di essi tennero e sfruttarono Pietrasanta. Vi è anche un quadernetto de' conti per Massa Lunese, occupata dall' altro genovese Bonifazio di Tiba. Questa sovvenzione fatta allo Spinola dai genovesi, fu pagata dal C. di Lucca, e fu causa di controversie fastidiose, che si protrassero per oltre un mezzo secolo.

1410 Gennaio-Giugno — 37

Hic est liber Consiliorum et Reformationum, Iuramentorum Antianorum et aliorum Officialium terre et Comunis Petresancte luc. Comitatus, Sindacatuum Recollectorum Rugarum et Vici-

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE		
		niarum et Camerarii Generalis dicti Comunis, Introytus solutionum factarum et aliorum Proventorum ad manus Camerarii Generalis Comunis predicti, Munitatum, Gratiarum, Provixionum, Mandatoriarum, Instrumentorum et Expensarum occurrentium in dicto Comuni, lectarum et declaratarum in Publico et Generali Consilio Comunis predicti, et aliorum negotiorum actitatorum in Cancellaria dicti Comunis in primo semestri Anni N. D. MCCCCX, etc. tempore Vicariatus officii etc. Antonii de Giglis de Luca pro magnifico et potenti domino Paulo de Guinigiis Domino lucano etc., scriptus etc. per me Petrum fil. q.m Ser Galvani de Carraria notarium etc. In 4.° La scrittura cessa a c. 89. In testa al volume sono in fogli separati due suppliche del Comune di Pietrasanta, relative a determinare le spese del medesimo, coll' autentica approvazione di Paolo Guinigi, dell' anno stesso **1410**.
1435 Luglio-Dicembre	38	*(Senza titolo).* In 4.°, c. **41**. Sono gli atti del Consiglio Generale del Comune di Pietrasanta nel secondo semestre **1435**, essendone Vicario per la Repubblica lucchese Guarzone de' Guarzoni da Lucca. Il registro ha l' autentica del Cancelliere Giovanni q. Nicolai Nesi da Lucca.
Sec. XIV-XVI.	39	*(Senza titoto).* Filzetta in 4.°, di scritture sciolte. Sono poche e svariate scritture relative a Pietrasanta ed ai vicini paesi, dal volgere del secolo XIV al principio del XVI.
1410-1435	40	*(Senza titolo).* In 4.°, n. n. molto danneggiato dall' umido. È un quadernetto degli atti del Consiglio Generale di Pietrasanta relativi al Giuspadronato della Prepositura di S. Martino di detta terra, correnti dal **1410** al **1435**, coll' autentica soscrizione del Cancelliere Giovanni Nesi suddetto.
1356 Dicembre 26 - *(Stile lucch.)* 1378 Dicembre 12	41	*(Tit. est. e mod.)* Contratti di Francesco Ser Lotti notaio da Pietrasanta. 1356-1378. In 4.° Due registri uniti e n. n. Nel primo si contengono gli strumenti dal **26** Dicembre **1356** (stile di Pietrasanta e di Lucca, cioè **1355** stile volgare) al **6** Giugno detto anno. Nel secondo, quelli degl' interi anni **1374 - 1378**. Qual si fosse la ragione per cui siffatti protocolli notarili venissero custoditi nella Tarpea o Archivio segreto della Repubblica, non ci è noto: ma probabilmente per contenere atti relativi alla cosa pubblica ed ai diritti di quel Comune.

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE		RUOTA (COMUNE)
RUOTA (COMUNE) 1757-1806	42	*(Tit. est.)* Libbro della Comunità di Ruota. In fogl. c. **111.** Contiene le Deliberazioni della Comunità, ed atti e conti de' suoi officiali, scritti assai confusamente e sommariamente.
TEREGLIO (COMUNE)		TEREGLIO (COMUNE)
1767	43	*(Tit. est. e mod.)* Comunità di Tereglio. Scritture varie relative ai Pascoli. 1767. Filza in **4.°**
VALDILIMA (VICARIA)		VALDILIMA (VICARIA)
1332 Luglio-Dicembre	44	Liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Vallis Lime et Terrarum Civium etc., tempore nobilis militis dom. Ruggerii Overardi de Luca Vicarii dicte Vicarie etc. Existente Nicolao Lanfredi Notario et Camerario dicte Vicarie etc., sub anno Nativitatis Domini MCCCXXXII, pro ultimis sex mensibus etc. In **4.°**, n. n.
1335 Gennaio-Giugno	»	Liber Introytus *(et Exitus)* mei Iohannis Bavoxii Not. Curie Vicarie Vallis Lime et Camerarii eiusdem etc., tempore mag. Dom. Fenssii Comitis Pallatini, Capitanei Vicariarum Vallium Lime et Ariane etc. M°CCC°XXXV etc., in primis sex mensibus etc. In **4.°**, n. n.
1336 Maggio-Dicembre	»	Hic est liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Vallis Lime etc., tempore Magnifici Dom. Spinette Marchionis Malaspine, Vicarii lucani pro Magnificis etc. Dominis Della Scala de Verona. Existente Vicario dicte Vicarie nobili Milite Dom. Vellio del Vellio etc. Notario et Scriba publico Iohanne Ser Genovensis de Luca. Sub anno N. D. M.° CCC° XXXVI etc. Incipiendo dictum officium in Kal. Mag., duraturum usque ad Kal. Ianuarii ad beneplacitum dicti Marchionis. In **4.°**, n. n.
1337 Gennaio-Giugno	»	*(Senza titolo).* In **4.°**, n. n. Frammenti di simile libro de' primi sei mesi del **1337**, essendo Vicario di Valdilima Uberto del Veglio.

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE 1338 Luglio-Dicembre	»	Liber Introytus Gerii Ser Ughi de Luca Generalis Camerarii Vicarie Vallislime etc., tempore etc. Dom. Guillelmi Savarigi de Antelminellis etc. honorabilis Vicarii Vicarie predicte etc. Scriptus per me Iohannem Lenzii de Piscia Notarium etc. A. M.CCCXXXVIII etc., ultimis sex mensibus etc. In 4.°, n. n.
1344 Gennaio-Giugno	»	Liber Introytus *(et Exitus)* denariorum qui recolliguntur ex officio Curie Vicarie Vallis Lime etc., pro primis sex mensibus presentis Ann. Dom. Millesimo CCC X LIIII etc. Existente Vicario dicte Vicarie etc. Dom. Guido de Berrectanis de Bargha. Scriptus per me Opithum Dombellinghi Notarium etc. In 4.°, n. n.
1350 Gennaio-Giugno	»	Hic est liber Introytus et Exitus Bartholomei Arnolfi Camerarii Curie Vicarie Vallis Lime, tempore Nardi Salvi de Ghivizano Vicarii etc., scriptus per me Guidone Ser Dominici de Buggiano not. A. N. D. M.° CCC.° L. etc., in primis sex mensibus etc. In 4.°
1351 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Vallis Lime etc., tempore etc. Bonaiuncte Dombellinghi de Luca Vicarii etc. Et existente Notario et Scriba dicte Curie etc. me Iohanne filio olim Dom. Francisci Dom. Lippi de Bellonibus de Piscia Notario etc., pro ultimis sex mensibus anni Nativitatis Domini MCCCLI etc. In 4.° Scritto fino a c. 27.
1352 Luglio-Dicembre	»	Liber Introytus et Exitus Iohannis Mei Bellomi de Luca Camerarii Curie Vicarie Vallis Lime etc., tempore etc. Iohannis Dini de Honestis de Luca Vicarii etc., per me Nicolaum q.m Guidi de Montecatino Notarium etc., sub anno Nat. Dom. M°CCCLII etc., ultimis sex mensibus etc. In 4.°, n. n.
1355 Luglio-Dicembre	45	Hic est liber Introitus et Exitus Iohannis q. Dom. Guillelmi Savarigii de Antelminellis de Luca Camerarii Generalis Curie Vicarie Vallislime etc. Vicario Currado de Podio etc. Scriptus per me Iohannem Lenzii de Piscia luc. civem Notarium etc. Sub anno Nativitatis Dom. M. CCC L V etc., ultimis sex mensibus etc. In 4.°, n. n.

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE
1356 Luglio-Dicembre »

Hic est liber Introytus etc. ac etiam Exitus Curie Vicarie Vallis Lime etc., tempore etc. Mactei filii q. dom. Guillelmi Savarigi de Anterminellis honorabilis Vicarii dicte Vicarie etc., scriptus per me Iohannem Gilii de Luca Notarium etc. Sub anno Millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto etc., pro ultimis sex mensibus etc. Que quidem Curia residet et moratur pro iure reddendo in terra de Casabasciana dicte Vicarie, in apotheca domus Ciomei Trenta de Luca.

In 4.° Scritto fino a c. 10.

1358 Gennaio Giugno »

Liber Introitus et Exitus Curie Vicarie Vallislime etc., tempore etc. Dom. Iohannis Curradi de Podio civis lucani etc. Vicarii etc., et mei Iohannis filii Nicolai Arlocti etiam lucani civis, Notarii et Scribe etc. Sub anno Nat. Dom. M° CCC° LVIII etc., pro primis sex mensibus etc. Que quidem Curia detinetur et residet etc. in Comuni Manabbii in capanna seu logia Truffe Lemmi etc., posita iusta plateam ecclesie S. Marie dicti Comunis, a kal. Ianuarii usque ad diem vigesimam Aprilis; et ab inde antea detinetur et residet in Comuni Corsene in loco dicto al Bagno Caldo.

In 4.°, n. n.
Sulla coperta è disegnata a penna un armetta bipartita con leone rampante, e sbarre bianche e colorate (?), la quale non appartenendo a niuno degli ufficiali descritti nel libro, può credersi quella della Vicaria. Infatti tutte le Vicarie ed anche i singoli Comuni avevano un' arme propria, di cui, per la maggior parte, si perdette la memoria.

1359 Gennaio-Giugno »

V' è aggiunto il solo titolo del libro del primo semestre 1359, essendo Vicario Uberto del Veglio.

1367 Gennaio-Giugno »

Hic est liber sive quaternus totius Introitus et Exitus Generalis Curie Vicarie Vallislime etc., tempore etc. Mactei Savarigi de Luca Vicarii etc., scrittus per me Boemmum q. Puccini de Lizzano Not. etc., pro primis sex mensibus etc. A. N. D. MCCCLXVII etc.

In 4.° Scritto fino a c. 15, e guasto dall' umidore.

1367 Luglio-Dicembre »

Hic est liber sive quaternus Introitus et Exitus Generalis Curie Vicarie Vallis Lime, ultimorum sex mensium presentis anni etc., tempore etc. Nicolai del Veglio militis Vicarii dicte Vicarie etc., scrittus est per me Boemmum etc. Anno N. D. MCCCLXVII etc.

In 4.° Scritto fino a c. 12.

1370 Luglio-Dicembre »

Hic est liber Introitus etc. Curie Vicarie Vallislime etc. pro ultimis sex mensibus anni MCCCLXX etc., existente Vicario etc. Anthonio de Porcari lucano cive, et scriptus per me Nicolao Manni de Luca not. etc.

In 4.°, n. n. Guasto dall' umidità nel margine esterno laterale.

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE 1378 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber sive quaternus totius Introitus *(et Exitus)* Generalis Curie Vicarie Vallislime ultimorum sex mensium anni infrascripti etc., tempore etc. Vallerani dello Strego de Luca Vicarii etc. Et scriptus per me Iacobum filium olim Ser Stefani Nosi de Ghivizzano not. etc. Anno Nat. Dom. MCCCLXXVIII etc. In 4.° Frammento.
1384 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Introytus et Exitus etc. Vicarie Vallis Lime etc., tempore Vicariatus etc. Nicolai del Veglio civis lucani etc., pro ultimis VI mensibus anni N. D. MCCCLXXXIIII etc. Scriptus per me Iacobum Michelini civ. luc. Not. etc. In 4.°, c. 14.
VALLEARIANA E VILLABASILICA (VICARIA)		VALLEARIANA E VILLABASILICA (VICARIA)
1343 Gennaio-Giugno	46	Hic est liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Vallis Ariane et Plebatus Ville Bazilice etc., tempore etc. Uberti del Vellio Vicarii etc., publico Scriba Iohanne q. Ser Genovensis de Luca, pro primis sex mensibus etc. Sub anno Nat. Dom. Millesimo. CCC°XLIII etc. In 4.°, n. n.
1353 Marzo-Maggio	»	Liber Introytus (et Exitus Mactei) q. Dom. Guillelmi Savarigi de Antelminellis Camerarii Curie Vicarie Vallis Ariane (et Plebatus Ville) Bassilice, sub A. N. D. MCCCLIII etc. In 4.° Gravissimamente sciupato dall' umidità, e con poche pagine scritte.
1355 Gennaio-Giugno	»	Liber Introytus (et Exitus) etc. Vicarie Vallis Ariane et Plebatus Ville Basilice etc., tempore Bonaiunte (Dombellinghi) Vicario etc. sub anno N. D. MCCCLV, pro primis sex mensibus etc. In 4.° Molto guasto dall' umidità.
1355 Luglio-Dicembre	»	Liber Introytus et Exitus Curie Vicarie Vallis Ariane et Plebatus Ville Basilice etc., existente Vicario etc. Nicolao Boccansocchi etc., Scriptus per me Nicolam (?) not., pro ultimis sex mensibus A. N. D. MCCCLV etc. In 4.°, n. n. Guasto dall' umido.
1359-1362 (?)	»	Hic est liber Introytus (et Exitus Curie) Vicarie Vallis Ariane et Plebatus etc. Existente Vicario etc. . . . . . de Podio etc., pro ultimis sex mensibus A. N. . . . . . In 4.° n. n. L' umidità rende illeggibile il libro nella data dell' anno, nè giova il vedere che fu scritto sotto il Vicariato d' un di Poggio, quale fu certamente Giovanni di

AMMINISTRAZIONE DELLE CC. SOGGETTE		Lemmo: imperocchè costui fu in quell' ufficio dal 1359 al 1362, come si ricava da altri libri.
1366 Luglio-Dicembre	»	Hic est liber Introitus et Exitus etc. Curie Vicarie Vallis Ariane et Plebatus Ville Basilice etc., pro ultimis sex mensibus anni M°CCC°LXVI etc. Existente Vicario etc. Dom. Nicolao Maulini milite de Luca etc., et Notario dicte Curie me Nicolao Manni de Luca etc. In 4.°, n. n.
1371 Luglio-Dicembre	»	Liber Introytus et Exitus Vicarie Vallis Ariane et Plebatus Ville Bassilice etc., tempore etc. Antonii q. Guidi de Porcario Vicario etc. Scriptus per me Nicolaum q. Vannis dello Strego de Luca not. etc. Sub anno N. D. MCCCLXXI etc. pro ultimis sex mensibus etc. Que quidem Curia et banchum eiusdem destinetur et residet in apotheca palatii Comunis Ville predicte, positum in platea dicti Comunis. In 4.° Scritto fino a c. 10.
1373 Gennaio-Giugno	»	Si aggiunge il solo frontespizio d' egual libro per il primo semestre 1373, essendo Vicario di Vallealariana Rabbuino q. Loctucci de Berrettani di Barga.
1381 Gennaio-Giurno	»	Hic est liber etc. totius Introytus etc. Curie Vicarie Vallisariane terrarumque Montecarli et Collodi etc. Vicario Vicarie prefate etc. Iohanne Puccinelli de Mingogis de Luca etc., me Antonio Bartholomei Gratie de Limano Not. pro primis semestribus *(sic)* anni Nat. Dom. MCCCLXXXI etc. Que quidem Curia et bancum iuris dicte Curie Vicarie et terrarum predictarum detinetur et residet pro iure reddendo in domo sive palatio dicti Comunis Montiscaruli, in qua seu quo dictus Dom. Vicarius habitat et residentiam facit, posita est in predicta terra Montiscaruli que coheret in omnibus partibus viis publicis.
VIAREGGIO (COMUNE)		VIAREGGIO (COMUNE)
1799 Maggio-Luglio	47	*(Tit. est. e mod.)* Municipalità di Viareggio. 1799. Filza in 4.° Era il paese di Lucca venuto sotto il regime democratico da pochissimi mesi, quando per una falsa voce che i francesi fossero stati battuti e dovessero ritirarsi, il popolo delle campagne si sollevò in armi il 4 Maggio 1799, abbattè gli alberi della libertà e scacciò i magistrati democratici. Svanì quel moto, tosto che si seppe la notizia non esser vera. Solo Viareggio continuava, e fu sommesso colla forza dal Comandante Nadal, il quale a 9 di detto mese *istallò* la nuova Municipalità democratica, la cui prima deliberazione fu di togliere la campana della torre, che aveva sonato a stormo per conto de' sollevati. Qui stanno gli atti della rinnovata Municipalità che sedette poco più di due mesi, essendo cessata col sopravvenire degli Austriaci e della Reggenza.

OFFIZIO SOPRA I DISORDINI DELLE COMUNITÀ DELLE VICARIE

Le Comunità del territorio si tenevano per massima come libere nella loro interna amministrazione, ma frattanto riconoscevano nel Comune di Lucca i diritti di un' assoluta sovranità, ed anche spontaneamente ricorrevano al Consiglio ed alle autorità della Repubblica, ogni volta che si sentissero impotenti a provvedere a' casi propri. Anche il sistema delle sovvenzioni in vettovaglie ed in denaro, per cui le Comunità tenevano conti correnti cogli uffici annonari della città e col Banco dell' Abbondanza, per non dire dei debiti che quasi sempre contraevano con istituti o con famiglie cittadine, rese in certi casi necessaria l' ingerenza del Governo nelle loro aziende, il quale ebbe anche ad istituire temporarie Cure e Deputazioni per vigilarvi; come fu il caso nell' anno **1595**, quando si elessero tre cittadini per sorvegliare alle faccende del Comune di Camaiore. Nella prima metà del seicento, essendo per mal governo e per causa de' debiti, disordinati generalmente tutti i Comuni delle Vicarie, frequenti reclami si avanzarono al Consiglio Generale perchè riparasse con qualche stabile provvedimento.

In seguito di che una muta di cittadini eletti appositamente presentava a' **15** Ottobre **1646** una relazione, dove, ripigliando la proposta fatta altre volte e rimasta sospesa, si concludeva; « Che per porgere per quanto « si può qualche remedio a sì gran male . . . si venisse all' elettione di un numero di sei cittadini con nome « di Offitio o Cura, da continuarsene la riforma ogni anno fino a che il bisogno lo richiedesse, per esaminare « lo stato de' Comuni, per udire i loro Mandati, per informarsi de' loro bisogni e de i ripieghi che potessero « havere per l' aggiustamento de i fatti loro, atteso che in questa forma si potrebbe sperare, che a quelli « che maneggiassero questo negotio fossero per essersi dalla loro saggezza suggeriti sempre ripieghi e modi « proprii et atti a poter giovare quando ad un Comune e quando all' altro, a segno che a poco a poco riu« scirebbe forse di rimetterli tutti in buono stato, cosa che non può farsi in breve tempo, come non può « darsi che un ripiego solo sia per potersi adattare a tutti indifferentemente ». Aggiungendo; « che mentre « l' Ecc.^{mo} Consiglio si compiacesse di approvare il suddetto ripiego, fosse necessario di dare autorità al « medesimo Offitio di poter fare venire avanti di sè quei sudditi che li occorressero per occasione del ne« gotio commessoli. . ., dando anche facultà al detto Offitio di ordinare libri, registri di partite et altro che « stimasse necessario in ordine al chiarir conti, et far pagare, per conseguire quanto si desidera in benefitio « delli detti Comuni ec. ». Coll' approvazione di siffatta consulta, si ebbe istituita regolarmente e perpetuamente una novella magistratura che si disse Offizio sopra i Disordini delle Comunità delle Vicarie della Montagna (ovvero Offizio sopra i Disordini, senz' altro), coll' intento speciale di vigilare e tutelare l' amministrazione de' Comuni. La sua autorità, determinata all' ingrosso da quella prima legge, fu poi per altri decreti più particolarmente definita ed accresciuta. Il numero de' membri restò sempre di sei, mutevoli ogni anno; ma un decreto del **17** Luglio **1675** aggiunse che vi fossero anche ventisei cittadini col titolo di Deputati, cui fosse attribuita speciale soprintendenza ai singoli Comuni, col fare de' medesimi apposita spartizione. Costoro, scelti fra i nobili possidenti dei luoghi, furono dai contadini ossequiati col nome di Illustrissimi Protettori, esercitando generalmente un' opera di protezione, che in quel modo di vivere, riusciva ai clienti vantaggiosa e gradita.

L' autorità dell' Offizio sopra i Disordini, restò sempre limitata, come nella sua fondazione, ai Comuni delle vecchie Vicarie, cioè della parte lontana dalla città, e quasi tutta di montagna. Per gli altri suburbani e delle Sei Miglia, per lo più messi in pianura o ne' colli vicini, con pochi o nissuni beni comunali, e non soggetti alle stesse condizioni annonarie della montagna, bisogna dire che si credesse superflua questa tutela.

Per il solito decreto del **28** Gennaio **1801** l' Offizio sopra i Disordini cessò, passando l' autorità e le attribuzioni di lui nel Ministero della Giustizia. Così finì anche avanti di quella radicale trasformazione nell' ordinamento dei Comuni, che avvenne sotto il Principato Napoleonico. Benchè detto Offizio avesse la sua origine nel **1646**, non restano i suoi atti antecedenti al **1662**; chè di tal anno sono le più antiche deliberazioni che ne rimangono, cominciando anche da tempo più basso gli altri libri superstiti. Rimanendo però gli atti dei Tre sulle cose di Camaiore, eletti la prima volta nel **1595**, con autorità molto simile a quella che poi ebbe l' Offizio, gli abbiamo posti in appendice alla serie; le cui scritture, tutte provenienti dalle Cancellerie palatine, erano nel vecchio Archivio di Stato.

OFFIZIO SOPRA I DISORDINI

1646-1767 — **1**

Sunto Arnolfini.

In 4.° n. n.

Il Cons. Generale con suoi Decreti del **2** Maggio **1653, 13** Aprile **1668** ec. approvava un Sunto o Prontuario delle regole riguardanti l' amministrazione delle Comunità, ad effetto di renderne più agevole l' applicazione ai cittadini dell' Offizio sopra i Disordini. Di queste si fece nuova compilazione con giunte per opera di Ottavio Arnolfini verso la fine del secolo XVII, onde ne venne il nome di Sunto Arnolfini. Nelle diverse copie che ne rimangono, si trovano altre appendici di tempi più prossimi. In questa l' ultime sono del **1767**.

1646-1707 — **2**

Estratto della Autorità dell' Ill.^{mo} Magistrato dei Disordini delle Comunità delle Vicarie e degli Sp.^{li} Commessari delle Vicarie e Sp.^{li} Deputati, cavato dai libbri delle Deliberationi di d.^{o} Ill.^{mo} Mag.^{to} Con un ristretto dei Decreti dell' Ecc.^{mo} Cons.^{o} per la loro Autorità, fatto dall' Egr.^{o} Paulino di S.^{r} Pellegrino Sergiusti Cancelliero di d.^{o} Ill.^{mo} Magistrato l' anno 1707.

In 4.° picc. c. **280**.

Contiene il Sunto già descritto, con giunte fino al **1707** e col repertorio alfabetico delle materie. Altra copia del Sunto Arnolfini si trova nel libro dell' Autorità degli Offizi, fra i Libri di Corredo n.° **3**.

1662 Aprile 3 - 1801 Gennaio 23 — **3-8**

(Tit. est. e mod.) Offizio sopra i Disordini ec. Deliberazioni. 1662-1801.

In 4.° Sei volumi composti di più registri.

Mancano le antecedenti dal **1646** al **1662**.

1667-1805 — **9-13**

(Tit. est. e mod.) Libro Maestro di Contabilità de' Comuni. 1667-1805.

In fogl. grande. Cinque grossi volumi, composti c. s.

Sono i Libri Maestri de' Debiti e Crediti delle Comunità, tenuti a cura dell' Offizio.

1695-1763 — **14**

(Tit. est. e mod.) Contabilità de' Comuni. Pagamenti sul Banco dell' Abbondanza. 1695-1763.

In fogl. gr. Grosso volume, composto c. s.

Sono i Libri Maestri dei Conti de' Comuni col Banco dell' Abbondanza, anche questi tenuti dall' Offizio.

1662-1791 — **15-20**

(Tit. est. e mod.) Ripartimenti di Tasse. 1662-1791.

In 4.° Sei volumi, composti c. s.

Le Comunità provvedevano al pagamento degli interessi dei loro debiti ed anche al parziale estinguimento, mediante *Tasse* che si riscuotevano a cura dell' Offizio.

OFFIZIO SOPRA I DISORDINI 1656-1712	21-22	*(Tit. est. e mod.)* Manuali di Cassa per la riscossione delle Tasse. 1656-1712. In 4.° Due volumi c. s.
1692-1804	23-24	*(Tit. est. e mod.)* Scritture. 1692-1804. Due filze in 4.°, di scritture sciolte. Sono scritture in appoggio alle Deliberazioni dell' Offizio.
1703-1803	25-26	*(Tit. est. e mod.)* Sentenze di Deputati. 1703-1803. Due filze in 4.° Originali delle Sentenze pronunciate dai Deputati delle diverse Comunità delle Vicarie.
1749-1801	27-28	*(Tit. est. e mod.)* Appelli. 1749-1801. Due filze in 4.° Comprendono gli atti originali delle cause di appello davanti l' intero Offizio, contro le sentenze dei singoli Deputati.
1595 Luglio 19-1624 Maggio 25	29	*(Tit. est. e mod.)* Protettori di Camaiore. Deliberazioni. 1595-1624. In fogl. c. 84. Nel Consiglio Generale del 19 Luglio 1595, in seguito della lettura di una relazione sopra le cose di Camaiore, che procedevano alla peggio e confusamente, fu deliberata l' elezione di tre Deputati col carico ed autorità di porvi ordine e vigilare il governo di quel Comune. Furono costoro più volte rinnovati ed ebbero il titolo di Protettori.

OFFIZI SOPRA I BENI COMUNALI

È quasi affatto ignoto se ne' tempi barbarici i popoli della campagna, sottoposti per lo più a signorotti d' origine forestiera, od a feudi ecclesiastici, mantenessero qualche residuo degli ordini antichi municipali; e solo per le generali si sa che i Comuni rurali si rinnovarono sulle rovine della feudalità, aiutati dalle città vicine divenute libere. Anche l' origine de' beni comunali non è ben saputa, ed è certamente dipendente, secondo i luoghi, da fatti molteplici. Per quel che spetta al territorio nostro, è noto per più documenti che una parte di essi, specialmente quelli paduligni della marina, furono ne' secoli XIII e XIV acquistati dai Comuni ivi prossimi, che li ebbero a prezzo dai discendenti de' dinasti di origine longobarda. Ma altri dovettero esser loro assegnati dal Comune di Lucca successore ne' diritti fiscali degli antichi Re e de' Marchesi. Infatti una legge del Consiglio Generale del dì 11 Aprile 1473, dice che i beni comunali furono da principio conceduti ai

Comuni delle Sei Miglia e delle Vicarie, perchè restassero ad uso comune degli abitatori, per i pascoli e per altre necessità dell' agricoltura: ma che invece alcuni di essi, ingannati da una comodità del momento, non considerate le future necessità, gli avevano alienati o spartiti fra i singoli, contro la giustizia ed il bene universale. Dimodochè si ordinava che detti beni fossero restituiti, con rivalsa del prezzo contro chi gli avesse illecitamente venduti; salvo per i beni, su cui fossero state fabbricate delle case o ridotti a cultura, i quali resterebbero nei presenti possessori, purchè pagassero alla Camera del Comune due ducati per coltre. Per togliere dubbiezza su quali beni dovesse avere effetto la legge, si dichiarò ch' eran quelli designati come Comunali negli Estimi delle Vicarie e nelle Misure Pubbliche conservate nell' Archivio di Lucca. Ma tal ordine pare che restasse in gran parte ineseguito, perchè il Consiglio stesso ebbe bisogno di ripeterlo con forse maggiore apparato il **28** Maggio **1510**, intimando di nuovo ai possessori illeciti che restituissero ad uso de' popoli i beni usurpati, se tuttora incolti, e quelli bonificati affrancassero, pagando al Comune di Lucca tre ducati a coltre, sotto pena di perderli e di altre minaccie. Anche questa volta apparisce chiaro il concetto che i beni si riputassero di origine erariale, e solamente conceduti ai Comuni come per un temporario godimento. In una sola parte la legge è meno larga dell' antecedente, parlando cioè de' soli beni delle Sei miglia o Distretto, non di quelli delle Vicarie.

La legge del **1510** incaricava delle vendite gli Esattori della Camera. Ma non essendo nemmeno questa volta esauriti i beni su cui cadeva la disposizione della legge, (quelli, cioè, già Comunali delle Sei Miglia venuti illegalmente in mano di privati), si ordinarono ripetutamente altre ricognizioni e vendite de' medesimi, con modi poco dissimili, affidandone la cura a particolari uffizi, de' quali probabilmente fu primo quello istituito il **16** Ottobre **1530**. Le vendite pare che cessassero verso la fine del cinquecento, e con esse il bisogno di chi ne avesse l' incarico. Tuttavia il **19** Novembre **1648**, e così dopo una sospensione di molti anni, il Consiglio Generale risuscitò l' Offizio dimenticato perchè curasse che i Comunali superstiti non fossero occupati da' particolari. Ma l' opera sua fu pressochè nulla, e solo per forma si seguitò ad eleggerlo fino al **1788**.

Gli atti che rimangono di queste diverse magistrature e delle vendite, sono descritti qui sotto. I più antichi si riferiscono alle alienazioni del **1510**, non essendosi trovati libri propri delle prime ordinate il **1483**. Vengono tutti dalle Cancellerie di Palazzo.

OFFIZI SOPRA I BENI COMUNALI 1530 Dicembre 16- 1577 Marzo 23	1	Liber pro Bonis Comunalibus (*Sex Miliariorum*), vigore decreti editi super eis per M.cum Cons. Generalem die 16 Xbris 1530. In fogl., c. **150**. Precede il Decreto del Cons. Gen., e seguono le Deliberazioni dell' Offizio sopra i Beni Comunali delle Sei Miglia, dal **3** Gennaio **1531** al **23** Marzo **1577**. Vi sono infine alcuni documenti staccati sulle stesse materie, di tempi compresi in dette date; non che una scrittura del **1506**, relativa ai Beni Comunali di Camaiore. Gli atti di vendita di questo Offizio dal **1531** al **1536**, sono a cercarsi nel libro qui sotto descritto al n.° **4**.
1561 Maggio 17- 1577 Febbraio 13	»	Manuale per l' Offitio de' Beni Comunali di Vald' Ottavo. 1567. In **4**.° Scartafaccio delle Deliberazioni di questo speciale Offizio dal **1561** al **1577**.
1577 Ottobre 11- 1579 Dicembre 30	2	Qui saranno notate le sedute dello Sp. Off.° de i Comunali della P.ma Muta. In fogl., c. **101**. In una rinnovazione dell' Offizio per la vendita dei Beni Comunali delle Sei Miglia, decretata dal Consiglio l' **11** Ottobre **1577**, fu questo costituito di sei cittadini, da dividersi in due *Mute*. Alla prima Muta toccò di provvedere ai

OFFIZI SOPRA I BENI COMUNALI		
		Comunali degli infrascritti Pivieri; S. Gromigno, Massa Pisana, Arliano, Torre, Fiesso, Monsagrati, Compito, Vorno, S. Macario, S. Stefano, Mastiano e Sesto.
1578 Settembre 26-1605 Aprile 9	»	Qui saranno notate le sedute etc. della 2.ª Muta. In fogl. Numerato fino a c. 50, e quindi innanzi n. n. Alla seconda Muta furono assegnati i Pivieri di S. Pancrazio, S. Gennaro, Vicopelago, Valdottavo, Brancoli, e Massaciuccoli. Segue uno scartafaccio delle Deliberazioni del Settembre-Novembre 1579.
1559 Maggio 9-1585 Agosto 21	3	*(Senza titolo).* In fogl., c. 199. Comprende le Deliberazioni dell' Offizio rinnovato il giorno 11 Maggio 1582, che giungono fino al 21 Agosto 1585, e sono precedute da pochi altri Decreti del Consiglio sulla stessa materia, il primo de' quali è del 9 Maggio 1559.
1585 Maggio 30-1595 Aprile 20	»	*(Senza titolo).* In 4.°, c. 96. Seguito delle Deliberazioni dal 30 Maggio 1585 al 20 Aprile 1595.
1648 Novembre 19-1788 Gennaio 8	»	*(Senza titolo).* In fogl., c. 52. Nel Consiglio Generale del 19 Novembre 1648 fu letta una relazione, dove premesso come l' elezione dell' Offizio sopra i Beni Comunali fosse da più tempo tralasciata, colla perdita specialmente delle scritture, si proponeva di *riassumere* detto Offizio per vigilare alla conservazione de' beni stessi. La qual proposta essendo stata accolta, l' elezione fu fatta quindi innanzi, se non ogni anno e regolarmente, almeno di frequente, fino all' anno 1788. L' opera sua dopo questa rinnovazione fu menoma, e negli ultimi anni non si ha nulla di lui fuorchè l' elezione.
1510 Maggio 28-1536 Maggio 18	4	*(Tit. est. e mod.)* Vendita di Beni Comunali. 1510-1536. In fogl., c. 251. Vi sono scritti gli atti, o come oggi si direbbero i Processi Verbali, delle vendite de' Beni Comunali delle Sei Miglia, di quelli cioè ch' erano descritti come tali nell' Estimo Guinigiano del 1412; le quali vendite era stato ordinato dal Consiglio Generale, con decreto del 28 Maggio 1510, che si facessero a certi prezzi determinati a que' privati che di fatto le occupavano. La esecuzione di tal ordine in principio appartenne ai Maggiori Esattori della Camera Pubblica, quindi ai Sei Cittadini costituiti in apposito Offizio nel 1530, de' quali già descrivemmo le Deliberazioni.
1574-1576	5	Libro di Beni Chomunali venduti lo *(sic)* Sp. Off.° del 1574. In fogl., c. 19. Non va oltre il 1576.

OFFIZI SOPRA I BENI COMUNALI 1582-1596	»	*(Senza titolo).* In fogl., c. **149**. Simil libro, corrente dal **1582** al **1596**.
1599	»	Registro delle dichiarazioni e distinzioni de' Beni Comunali di Camaiore e di Pedona, dati in nota dalli Sigg. Deputati sopra detto negozio. 1599. In 4.°, c. 59.
1579	6	Nel presente libro saranno notati tutti li debitori del M.co Comun di Lucca per causa di Beni Comunali compri et contractati dallo Sp. Off.° sopra la vendita di essi Comunali, per me Ser Silvio di Ser Bartolomeo del Massaiolo Cancelliere di esso Sp. Off.°, cominciato questo dì p.° Nov. 1579. In fogl., c. **111**. È relativo alle vendite eseguite dalle due Mute di cittadini.
Sec. XVI.	7	*(Tit. est. e mod.)* Terrilogi (di Beni Comunali) Sec. XVI. Massa Macinaia — Montuolo — Dezza — Vetriano — Villa a Roggio — Partigliano — Tempagnano di Valdottavo — Domazzano — S. Donato — Pieve di Valdottavo — Nozzano — Castiglioncello — Farneta — Coselli — Massa Pisana — S. Lorenzo a Vaccoli — S. Maria del Giudice — Convalle — Fiano. Più registri e quaderni in fogl. ed in **4.°**, formanti un solo volume. Questi Terrilogi, come pure i susseguenti, furono descritti in occasione delle vendite dei Comunali delle Sei Miglia eseguite nel secolo decimosesto.
Sec. XVI.	8	*(Tit. est. e mod.)* Terrilogi ec. Sec. XVI. Piviere di Compito, Piviere di Brancoli, e paesi diversi. In 4.° Sono tre registri in 4.° L' ultimo contiene descrizioni relative ai Comunali della maggior parte de' paesi delle Sei Miglia, che vi sono notati in apposito repertorio.
Sec. XVI.	9	*(Tit. est. e mod.)* Terrilogi ec. Colle di Compito. S. Martino in Freddana. Torcigliano. Frenello. Loppeglia. Fiano. Batone. Pieve di Monsagrati. Casciana. Castello. Antigiana. Fibbiano Montanino. Sansana. Orbicciano. S. Michele in Colle. In 4.° Più registri riuniti.
Sec. XVI.	10	*(Tit. est. e mod.)* Terrilogi ec. Vorno. Ruota. Piazza di Brancoli. S. Andrea di Compito. Più registri in fogl. e in 4.°, riuniti in un volume.

OFFIZI SOPRA I BENI COMUNALI Sec. XVI.	11	*(Tit. est. e mod.)* Terrilogi ec. Camigliano. Gragnano. S. Piero a Marcilliano. S. Andrea in Caprile. Valgiano e S. Quirico. S. Gemignano. Piviere di Monsagrati. SS. Annunziata. In fogl. gr. Più registri riuniti.
Sec. XVI.	12	*(Tit. est. e mod.)* Terrilogi ec. Vecoli. Piazzano. Paesi diversi. Ruota. Brancoli e Tramonte. Villa a Roggio. In fogl. gr. e in 4.° c. s.
Sec. XVI.	13	*(Tit. est. e mod.)* Terrilogi ec. Vorno. Borgo. S. Agostino. Arsina. Cappella. In fogl. e in 4.° c. s.
Sec. XVI.	14	*(Tit. est. e mod.)* Mappe. Filza in 4.° Sono mappe o cartoni di Beni disegnati nel secolo stesso. V' è unito un repertorio col nome dei paesi cui appartengono. ☞ Si avverta che altri Terrilogi di Beni Comunali, eseguiti nel cinquecento, si trovarono nella serie dell' Estimo, uniti a libri riguardanti possessi di particolari, e non si trasmutarono per quelle ragioni che già furono espresse. (Vedi in questo a pag. **130.**) Sono i seguenti: Misure de' Comunali di Camaiore, del **1535.** (Ivi n.° **189**). » del Piviere di Compito, **1561.** (n.° **207**). » de' Beni del Comune di Lucca e de' Comuni della Valle di Compito goduti dai particolari a causa della Bonificazione del **1561.** (n.° **207**). » de' Comunali di Camaiore, Sec. **XVI.** (n.° **207**).

COMUNE DI LUCCA

(PARTE III.)

COMUNE DI LUCCA

(PARTE III.)

(Antiche Curie Civili Ordinarie)

Cominciando dai tempi longobardici abbondano in Lucca le carte portanti sentenze ed altri atti di Giudici, Scabini, Messi, Loci-servatori e di quanti altri esercitarono, secondo i riti allora in uso, la giustizia civile nei secoli oscuri del medio evo. Grandissima parte di que' documenti sono a stampa, e quindi in mano di chi voglia farne lo studio. A noi non occorre risalire a tanta antichità, dovendo solamente discorrere de' tribunali di cui abbiamo i registri nell' Archivio nostro; di quelli, cioè, ch' ebbero cominciamento insieme colla libertà e col governo di popolo. Dicendo così non intendiamo di affermare che il cambiamento fosse allora tanto assoluto, che nelle istituzioni nuove non si trasfondesse alcuna parte delle vecchie; anzi pensiamo che, come la libertà non si acquistò improvvisamente per effetto d' una rivoluzione vincitrice, ma per lento e continuo risorgimento, così anche la riforma dei tribunali e dei giudici fosse preparata da fatti antecedenti. Le concessioni contenute nel diploma di Arrigo IV attribuito al **1081**, che quindi innanzi gli uomini della Città e de' Sobborghi non sieno giudicati *sine legiptima judicatione;* che il cittadino non debba essere obbligato all' esperimento *per pugnam vel duellum* in causa di possessi e di diritti goduti da trenta anni; che i giudici longobardi non possano pronunziare placiti o giudizi nella Città o ne' Borghi, fuorchè alla presenza di esso Imperatore o del figliuolo o del Cancelliere suo, (1) pare a noi che dovessero costituire assai notevole avviamento verso il sistema dei giudici naturali e paesani. Tuttavia riteniamo che il mutamento sostanziale seguisse allorquando si ebbero in Lucca, come nelle città vicine, giudici che rendessero ragione a nome della Città e del Popolo. La loro istituzione fu senza dubbio una nuova conquista sopra l' autorità degli Imperatori e su quella più vicina de' Duchi e de' Marchesi; e, quel che più importa, il nuovo ordinamento giudiziario si ebbe insieme colla riforma degli ordini politici, colla costituzione, insomma, del governo libero o di Comune. I nuovi magistrati si dissero generalmente Consoli, nome che ricordava l' antica gloria di Roma: onde l' apparire di essi nelle memorie cittadine si tiene per prova dell' acquistata libertà, e cominciamento di una nuova condizione politica. Nel determinare questo fatto per Lucca non sono però concordi gli scrittori delle storie nostre. Per alcuni essa ebbe addirittura governo di Repubblica e Consoli dopo le concessioni di Ottone il Grande. Altri più discreti affermano che avesse Consoli, e precipuamente i Treguani, nel **1075**; e aggiungono fino i nomi de' Consoli Maggiori che sarebbero stati in ufficio nel **1088** (2). Ma finchè non si veggano documenti,

(1) Serie de' *Capitoli*. I. c. 20. Stampato fra i Documenti aggiunti al *Sommario* del Tommasi. 5.

(2) Si veggano i passi di questi autori presso il Cianelli, in *Mem. Doc. Stor. Luc.* I. 185.

sarà prudenza di non credere a siffatte affermazioni. Francesco Bendinelli, raccontando l' acquisto che nel **1115** fece il Vescovo di Lucca del castello di Rapida da Raniero del conte Guido, scrive che la cessione avvenne col beneplacito de' Consoli Foretani (1); ma nell' atto autentico della medesima non è nominata quella magistratura (2). Anche i moderni non seppero guardarsi in questa parte dagli errori, e nello stesso *Sommario Storico* del Tommasi, che è pure il lavoro più diligente che s' abbia sulla storia lucchese, fu stampata una carta del 3 Dicembre **1107**, col titolo di « *Primo documento nel quale si trova fatta menzione de' Consoli Maggiori in Lucca* »; ma avendone noi visto l'originale, abbiamo trovato essere invece del 5 Dicembre **1173** (3). Il vero è che mancano testimonianze sicure sull' esistenza di Consoli Maggiori o Minori in Lucca vivente Matilda, che mancò il **24** Luglio **1115**. Fu infatti la morte della Gran Contessa che dette l' ultimo tracollo alla potenza de' Duchi e de' Marchesi in Toscana; ed i pochi eletti dipoi, disprezzati o combattuti, si risolvettero di vendere alle città, per così dire, a contante e alla spicciolata, un' autorità che oramai non era temuta nè obbedita, dopodichè potè sorgere in quelle il reggimento elettivo e popolare.

Tolomeo Fiadoni ricorda per la prima volta i Consoli Lucchesi sotto l' anno **1126**, registrando la cessione che fece loro il Marchese Corrado del Castello di Nozzano colle sue adiacenze. Ma già sei anni prima, cioè nel **1120**, Corrado aveva veduti dinanzi a sè Enrico, Fulcerio e Inghilfredo, tre de' Consoli di Lucca, ed aveva in loro mano confermate le antecedenti concessioni imperiali e marchionali; e la carta di cui l' Archivio nostro ha copia autentica, è veramente fin qui il più antico monumento del Consolato lucchese (4). Benchè meno antica, è anche più importante per la storia nostra la carta del **18** Ottobre **1124**, contenente la sentenza arbitrale in una questione fra il Vescovo di Luni ed alcuni de' Marchesi Malaspina, profferita dalla Città di Lucca, di cui è invocata nell' esordio la preminenza sopra il resto della Toscana, per ragione dell' essere stata capo del Marchesato (5). Comparvero in quest' atto solenne quasi *(fere)* sessanta Consoli Lucchesi, che il Muratori, il quale per il primo avea correttamente pubblicato il diploma nelle *Antichità Estensi*, interpetrò poi male a proposito nelle *Antichità Italiane* essere Consoli Maggiori della Città (6). A formare sì gran torma dovettero convenire oltre questi (che regolarmente furono cinque, corrispondenti alle porte urbane), anche gli altri, che diremo Minori, preposti alle diverse Curie, alle Contrade ed ai Collegi popolari, i quali tutti insieme formavano, come oggi si direbbe, la rappresentanza del Governo Consolare nuovamente costituito. In quell' adunanza, dove si dovea sentenziare d' una controversia per ragione di possesso, erano senza dubbio anche i Consoli eletti sopra i piati civili, i quali, se non allora, in tempo non molto lontano, restarono distribuiti in sette Curie, colle seguenti denominazioni:

Curia di S. Cristoforo.
Curia delle Querimonie.
Curia de' Foretani o di S. Alessandro.
Curia de' Treguani.
Curia Nuova di Giustizia.
Curia dell' Esecutore.
Curia de' Visconti o Gastaldioni.

(1) Bendinelli Francesco, *Abbozzi di alcuni successi d' Italia e Toscana*, opera mss. in cinque grossi volumi, che si conserva nella Pubblica Libreria di Lucca, fra i codici già di S. Romano. 1. 200.

(2) Sta nell' Archivio dell' Arcivescovato Lucchese, segnata * G. 45. Rapida fu già un castello posto sull' Arno nel territorio pisano, rimasto ignoto al Repetti.

(3) Tommasi, *Sommario* 56, e *Documenti* 5. Anche questa pergamena è dell' Archivio Arcivescovale, dove è segnata ✠ ✠ Q. 65. La data dell' anno è *Millesimo centesimo septuagesimo tertio, nonas Decembris, Indictione septima*, e fu letto invece *Millesimo centesimo septimo, tertio nonas Decembris etc.* Aggiungiamo qui che nel nostro Archivio Diplomatico, fra le pergamene dell' Altopascio, n' è una autenticissima colla data chiaramente scritta del 31 Luglio 1106, dove è posta la formula ordinaria dei contratti nel tempo del sistema consolare, cioè *sub pena Consulum et Treguanorum*; ma questa volta fu il notaro che per astrazione scrisse *centesimo sexto* invece di *centesimo octuagesimo sexto*, come abbiamo potuto certificare, considerata l' indizione, il tempo in cui viveva esso notaro, ed il nome del Rettore dell' Altopascio che interviene all' atto.

(4) Tommasi, Op. cit., pag. 5 de' Documenti.

(5) *Gloriosa civitas Luca multis dignitatibus decorata, atque super universam Tuscie Marchiam ab exordio constituta.*

(6) *Antichità Estensi*, Parte I. cap. XVII. *Antiq. Ital. Med. Ævi*, Diss. XLVI.

Quali fossero le attribuzioni delle medesime, e quando venissero di mano in mano a scomparire, col passare infine tutta la loro giurisdizione nel Potestà di Lucca, sarà avvertito nelle notizie particolari che anteporremo alla descrizione de' libri che rimangono di ciascuna. Furono esse regolate da leggi e costituti speciali, dei quali i più antichi non giunsero fino a noi. Se ne fece di poi una raccolta complessiva col titolo di *Statutum Curiarum Lucane Civitatis*, di cui si ebbero più compilazioni nel corso del tempo, e che anzi si dovette riformare ogni volta che si rinnovava lo Statuto del Comune, correndo fra loro forse più corrispondenza che non ne sia oggidì fra i Codici Civili e Criminali ed i Codici di Procedura. D' una compilazione formata volgendo il secolo decimoterzo, ma d' anno incerto, si conserva un solo benchè importante capitolo, trascritto nel cinquecento (1). D' altra eseguita nel **1331** quando Lucca fu venuta sotto la dominazione del Re Giovanni di Boemia, se ne ha un codice autentico nel privato archivio dei signori Guinigi, volume assai prezioso per essere il solo che s' abbia intero di questa e delle altre riforme (2). Gli accademici Cianelli e Gigliotti ebbero modo di studiare anche quella del **1342**, che fu in vigore nel tempo della dominazione di Pisa (3); ma il codice che stava nella Pubblica Biblioteca fu perduto nell' incendio del **1822**. Quando riavuta la libertà, si rifece lo Statuto del Comune (**1372**), non fu rinnovato quello di tutte le Curie, ma solamente si ricorressero i capitoli relativi alla Curia Nuova ed all' Esecutore, e si aggiunsero al primo. Anche negli antecedenti Statuti del Comune s' incontrano alquanti ordini relativi alle Curie; ed è singolare ciò che si legge nello Statuto del **1308** (IV. **2**), che cioè tutte, meno la Curia di S. Cristoforo, sieno tenute a seguitare la Curia del Potestà, ossia a portare la loro residenza nella Porta dove egli sarà nel mese di Gennaio, ed ivi restare tutto l' anno. Il che significa che i tribunali minori, benchè istituiti prima e indipendenti, si consideravano già come sottoposti in qualche modo alla sua giurisdizione e vigilanza.

I registri delle Curie che sono giunti a noi provengono tutti dalla vecchia Camera delle Scritture, poi trasformata nell' Archivio Notarile, dove nissuno ebbe agio di consultarli, onde si possono considerare come affatto inesplorati dai moderni.

CURIA DI S. CRISTOFORO

Da una pergamena dell' anno **1136** si ricava che vi fossero tre « *in Civitate lucana, ad causas et lites audiendas et diffiniendas inter lucanos homines Consules electi* ». In altre carte di anni susseguenti, questi tre sono intitolati *Consules de Placito ad iustitiam fiendam, Consules de Placito lucani Populi, Consules Causarum Lucensium*, nomi che hanno riscontro contemporaneo in altre città e specialmente in Genova (4). Al governo di popolo, costituito non per la totale cessazione della autorità marchionale ed imperiale, ma solo per una diminuzione parziale di quella, non pare che toccasse nissuna delle fabbriche appartenenti al demanio ed al fisco dei Principi; onde i Consigli e le magistrature del Comune dovettero in origine stabilirsi nelle chiese o in case prese a pigione. Fino dal **1150** si trova che i Consoli delle Cause Lucchesi pronunciavano le sentenze in S. Cristoforo (5), avendo trovato luogo opportuno per la loro cancelleria in alcune case ivi prossime, che nel **1217** appartenevano ai figliuoli Falabrine e di Tangrande (6). Per causa di tale residenza, che per lungo tratto di tempo fu stabile, a poco a poco venne a questa Curia il titolo di S. Cristoforo, che le rimase anche quando ne' suoi ultimi anni ebbe a mutare la stanza.

(1) Serie degli Statuti del C. di Lucca, n. 2. In fronte a questa copia è scritto « 1288 *immo* 1270 », e più sotto si ha un altro numero annale riaccomodato, da cui resta incerto se siasi voluto scrivere 1273 o 1278. Un' altra simile trascrizione, vista dal Gigliotti e da lui spesso citata nella *Storia della Legislazione Lucchese*, era attribuita a quest' ultimo anno 1278. *Mem. Doc. Stor. Luc.* III. II. 45. ec.

(2) Del codice guinigiano si ha un assai largo sunto fatto dall' Archivista Girolamo Tommasi, che trovasi in altro volume miscellaneo dell' anzidetta serie degli Statuti del C. di Lucca, n. 48.

(3) *Mem. Doc. Stor. Luc.* I. 191. ec. III. II. 26 ec.

(4) Si veggano le pergamene de' giorni 11 Marzo 1136, 27 Maggio 1140, 2 Marzo 1141, 24 Luglio 1144, 22 Novembre 1146, 8 Maggio 1137, 16 Febbraio 1163 ec. Arch. Diplomatico.

(5) Pergamena del 27 Maggio 1150, ivi.

(6) Pergamena del 10 Novembre 1217, ivi.

Dagli atti più antichi, che sono quelli che si leggono in pergamene staccate, risulta che il suo principale ufficio fosse fino dal principio di giudicare delle controversie per somme maggiori a venticinque lire; cui si aggiunse un tempo l' autorità sopra i pupilli (1). Il Bendinelli, il quale ebbe occasione di vedere memorie e documenti che a noi sono ignoti, afferma che i Consoli del Placito, in occasione della guerra combattuta l' anno **1144** tra i Fiorentini e Senesi, per ordine de' Consoli Maggiori condussero alquante compagnie di nostri soldati in aiuto de' secondi: la qual cosa non è inverosimile, perchè ne' reggimenti di popolo si videro spesso gli stessi magistrati attendere alle armi ed alla giustizia (2). Ciò che non abbiamo potuto ritrovare, è quali persone fossero in principio sottoposte al loro tribunale, e come fosse distinta la giurisdizione del medesimo dalla Curia de' Treguani. Una delle principali attribuzioni di quest' ultima, come vedremo meglio fra poco, fu il conoscere delle cause dove fossero mescolate persone o cose ecclesiastiche. E frattanto in più pergamene del secolo XII troviamo che di cause che a noi paiono d' egual natura, si ingerissero un tempo i Giudici del Placito o delle Cause Lucchesi. La formula che ne' contratti di que' tempi si aggiungeva a convalidare le obbligazioni, *sub poena Consulum et Treguanorum;* il titolo di *Consules Causarum Lucensium et Treguani* o di *Consules Treguani Causarum Lucensium,* ch' ebbero in principio i Treguani (3), ci ha perfino fatto accogliere il sospetto che allora fosse fra le due istituzioni alcun che di comune, e che un' assoluta divisione accadesse di poi. Così vi è luogo a credere che per un tempo i Consoli *de Placito* stendessero la loro giurisdizione anche sopra i Foretani, i quali si ebbero poi una Curia speciale. In ogni modo è certo che le incombenze delle diverse Curie erano già da assai tempo determinate, quando si formò la raccolta dei loro Statuti. Il passo che riguarda la Curia di S. Cristoforo, secondo il primo capitolo del libro secondo, intitolato *De Distributione iurisditionis inter Curias,* il solo che rimane della compilazione attribuita alla fine del XIII, è del seguente tenore; « *Volentes distributionem iurisditionis inter Curias lucane Civitatis facere, assignamus Curie que dicitur Sancti Christofori omnes causas et querimonias a 25 libr. in sursum, seu quarum extimatio excedat dictam summam, vertentes inter personas laicas lucane Civitatis, Burgorum et Suburgorum, seu que essent de Burgis lucane Civitatis, ita quod de Suburbio Civitatis intelligantur omnes persone de S. Petro ad Vicum et de S. Cassiano ad Vicum, et de S. Vito et de S. Filippo et de Sorbano Episcopi et de Sorbano Ley Iudicis et de Pontetecto, de S. Angelo in Campo, et de S. Quirico in Monticello, et de S. Allexio, et ipsa loca, et ab inde infra versus Civitatem et alii Suburbani* ». Queste stesse parole furono letteralmente ripetute nella compilazione del **1331**, e non si ha notizia che negli ordini di essa Curia fossero mutamenti notevoli fino al **1357**. Col principio di quell' anno, in vigore certamente di un ordine di poco antecedente e che non abbiamo potuto trovare, mancando i decreti del **1356**, alla Curia di S. Cristoforo fu riunita l' altra delle Querimonie, che giudicava delle somme minori a L. **25**, con che in sostanza furono sottoposte ad un solo tribunale le liti per qualsiasi valore. Era questo un primo segno di ciò che oggi dicesi accentramento, e che fu poi compiuto dalla Repubblica restaurata nel **1369**. Infatti in quest' anno la Curia cominciò col lasciare il luogo dell' antica residenza da cui aveva ricevuto il nome, la casa cioè presso S. Cristoforo, allora appartenente all' Opera della chiesa, per portarsi, insieme colle altre Curie dipendenti dal Potestà, nella loggia del Comune di Lucca posta nel Braccio de' figliuoli Beccafave a Porta S. Pietro. Di lì a poco doveva poi mutarsi la composizione del collegio giudicante. Era questo in principio di tre Consoli, un giudice e due laici, ai quali per qualche tempo furono aggregati due altri giudici detti *di salario* (4). Ne' tempi di Castruccio il collegio si ridusse a due, un giudice ed un laico; ed a costoro, in forza dello Statuto del Comune del **1372** (IV. **2**.), fu imposto anche l' onere di giudicare nella Curia de' Treguani, la quale tuttavia rimase come uffizio a parte. Nel secondo semestre **1376** si elesse addirittura un giudice solo col titolo di Maggior Console. Nel Consiglio Generale del **17** Gennaio **1379** fu quindi deliberato, che essendo l' ufficio di notaio presso la Curia de' Treguani di pocbissimo gua-

(1) Lo *Stat. Com. Luc.* a. 1308, IV. 4, stabilisce che il Potestà ed i Consoli di S. Cristoforo possano obbligare i tutori al rendiconto, e farlo rivedere da giudici neutri da loro eletti ec. Ma dubitiamo che allora la giurisdizione in materia di tutela fosse esercitata comunemente dal Podestà.

(2) Francesco Bendinelli. *Abbozzi* ec. I 216. I. Consoli del Placito che secondo lui condussero quelle masnade, son veramente quelli che furono in ufficio del 1144, come risulta dalla Pergamena del 24 Luglio di detto anno, ivi.

(3) Pergamene del . . . Ottobre 1138, 2 Aprile 1142, 29 Maggio 1168, 17 Settembre 1170, 20 Maggio 1175, 30 Dicembre 1176 (1175), 7 Maggio 1177, 19 Aprile 1184 ec., ivi.

(4) *Stat. Com. Luc. an.* 1308. II. 14.

dagno, e però mancando i concorrenti, si dovesse congiungere con altra Curia a beneplacito degli Anziani; onde essi, il giorno di poi, ordinarono che fosse riunita con quella di S. Cristoforo. Sempre seguitando su questa via, nello stesso anno **1379** si cominciò ad eleggere un solo giudice per tutte le Curie, scegliendo un forestiero, che fu generalmente il Vicario del Podestà. Dell' antica autonomia non restava pertanto alla Curia di S. Cristoforo fuorchè il titolo, e l' uso de' notari di scriverne gli atti in libri a parte: talchè, forse senza bisogno che neppure intervenisse un decreto, l' antichissimo tribunale fu in ogni parte cessato quando si cominciarono a scrivere ne' libri ordinari del Podestà; il che pare che fosse sul principio della signoria di Paolo Guinigi, e precisamente nel secondo semestre del **1401**.

Per un' eccezione che non abbiamo modo di spiegare, i libri di questo tribunale non erano stati consegnati in antico alla Camera delle Scritture; talchè quando si fecero gli Inventari degli anni **1344** e **1348** non ve n' era nissuno. Si deve probabilmente all' essere stati fuori di posto, che se ne salvasse alquanti di più antichi del **1329**, anno dell' incendio della Camera. Quando poi vi fossero trasferiti non sappiamo; ma certamente tutti quanti erano stati conservati v' erano nel **1537**, allorchè si rifece la ricognizione delle pubbliche scritture, di cui altrove abbiamo fatto ricordo. Quelli che rimangono oggi, vanno dal **1260** al **1399**, ma con assai frequenti lacune. Negli Inventari per uso dell' Archivio sono descritti singolarmente. Qui basterà la seguente indicazione sommaria.

CURIA DI S. CRISTOFORO		CURIA DI S. CRISTOFORO
1260-1356	1-172	*(Tit. est. e mod.)* Curia di S. Cristoforo. 1-172.
		Volumi **172**, la maggior parte in **4.°**, ed alcuni pochi de' più antichi in forma di foglio; quasi tutti nella loro antica coperta in cartapecora, con titoli sincroni e qualche volta con armi, stemmi e motti di mano degli antichi scrivani. Quelli numerati **1-6**, **9**, **15**, **20**, **40**, **43**, **55**, **68**, **77**, **86**, **91**, **95**, **98**, **103**, **115**, **122**, **123**, **134**, e **141** sono interamente scritti in membrana.
		Contengono ciò che resta degli originali registri della Curia, avanti che fosse congiunta con quella delle Querimonie.
		CURIE DI S. CRISTOFORO E DELLE QUERIMONIE
1357-1378	173-248	*(Tit. est. e mod.)* Curia c. s. 173-248.
		In **4.°** Volumi **76**, quasi tutti colla loro originale copertura in cartapecora.
		Comprendono gli atti delle Curie riunite di S. Cristoforo e delle Querimonie.
		CURIE DI S. CRISTOFORO, DELLE QUERIMONIE E DE' TREGUANI
1379-1399	249-287	*(Tit. est. e mod.)* Curia c. s. 249-287.
		In **4.°** Volumi **39**, coperti c. s.
		Alle due Curie già riunite si aggiungono qui gli atti de' Treguani.

CURIA DELLE QUERIMONIE

Gli Statuti delle Curie nel capitolo *de Distributione Iurisdictionis*, dopo il passo relativo alla Curia di S. Cristoforo che abbiamo già riferito, e che determina che questa debba conoscere delle questioni maggiori di L. 25 fra i lucchesi della Città, de' Borghi e de' Sobborghi, aggiungono; « *Et Consulibus Querimoniarum, a dicta summa vel extimatione infra, inter dictas personas et loca et universitates.* Crediamo assai verosimile che questo minor tribunale fosse nel primitivo ordinamento delle Curie, imperocchè nelle più antiche carte dove appaiono sentenze e altri atti de' Giudici del Placito o di S. Cristoforo, non abbiamo mai trovato che si trattasse di somma a quella inferiore. Il primo ricordo della Curia delle Querimonie che si abbia in questo Archivio, è in una pergamena del 29 Dicembre 1185 (1184). In altre dello stesso secolo ed in parte del susseguente, si trova che la Curia facesse sua residenza nella casa dell' Opera di S. Michele; nel 1261 comparisce sedente *in domo filiorum Panichi in turre Balbanense que est in angulo* (1). A forma dello Statuto del Comune del 1308 dovette poi seguitare la Porta dove abitava il Potestà: seppure la prescrizione non fu abrogata da altri ordini. Nel 1347 era nella Contrada di S. Maria in Palazzo in *apotheca domus filiorum Bambacharii.*

La Curia delle Querimonie fu unita a quella di S. Cristoforo a cominciare dal 1357, come si disse, cessando così di aver giudici propri. Questi erano stati in principio tre, un giureperito e due laici: ma poi era stato conservato il solo Console giudice. I libri di questo tribunale stavano nell' antica Camera delle Scritture. Ma, forse perchè si riferivano a liti di piccolo valsente, bisogna dire che si trascurasse affatto la loro custodia; tantochè, mentre dall' Inventario del 1344 risulta che se ne conservavano 60 registri contenenti gli atti fino a tutto quell' anno, ora dello stesso spazio di tempo ne restano solamente sei.

CURIA DELLE QUERIMONIE 1333-1347	1-12	*(Tit. est. e mod.)* Curia delle Querimonie. 1-12. In 4.° Dodici volumi nella loro originale copertura in cartapecora. Sono degli anni 1333, 1335, 1344, 1345 e 1347. Gli atti dal 1358 al 1399 sono a cercarsi fra quelli della Curia di S. Cristoforo.

CURIA DE' FORETANI O DI S. ALESSANDRO

C' è una pergamena del 27 Maggio 1150, dove appariscono i Consoli *de Placito* giudicare nella chiesa di S. Cristoforo *de Arco*, d' un litigio di alcuni uomini di Compito. Ciò parrebbe buon argomento per concludere che allora non fosse anche stabilito un tribunale speciale per le controversie fra i cittadini lucchesi ed i contadini delle Sei Miglia, e de' contadini fra loro, del quale si trovano però documenti fino nel 1207 (2). Fu questo la Curia de' Foretani, che si disse anche di S. Alessandro, perchè ebbe un tempo la sua residenza presso la Chiesa di S. Alessandro Maggiore; luogo che abbandonò per andare quindi vagando in più parti della città, seguitando forse il comodo de' giudici che ogni anno si mutavano (3). Le attribuzioni di questi sono così espresse nel solito brano dello Statuto delle Curie del secolo XIII. *Consulibus Curie Foretanorum, que dicitur S. Alexandri, assignamus omnes causas et questiones vertentes inter cives lucanos et foretaneos*

(1) Pergamene 29 Dicembre 1185 (stile lucchese), 9 Marzo 1191, 2 Agosto 1213, 20 Gennaio 1220, 20 Dicembre 1233, 12 Settembre 1243, 17 Marzo 1261. Diplomatico.

(2) Pergamena 21 Settembre 1207. Diplomatico.

(3) Nel 1233 era nella casa de' figliuoli q. Normanno Avvocati, nel 1237 in casa di Scorcialupo q. Pandolfi uno de' Consoli, nel 1259 in quella di Lamberto Pinelli, ec. come apparisce da pergamene di detti anni.

Sex Miliariorum vel quasi, et Episcopatus et Fortie, seu aliunde undecumque sint, et loca et universitates; et inter foretaneos Sex Miliariorum vel quasi et foretaneos et omnes qui sunt de extra Districtum Sex Miliariorum vel quasi, qui non sunt de Vicariatu, et loca et universitates inter foretaneos lucensis Episcopatus et Fortie vel aliunde undecumque fuerint. Itaquod de contractibus factis Luce vel in Districtu lucano Sex Miliariorum vel quasi, omnes de Fortia lucana et Episcopatu et illi de Valle Serchi Luce conveniri possint». A tale definizione, nella riforma dello stesso Statuto fatta nel **1330** parve però necessaria una lunga giunta dichiarativa, che qui abbiamo creduto superfluo di riferire, avendone già dato un sunto il Gigliotti (1).

I Consoli de' Foretani furono da principio quattro, un giudice e tre laici. Poi si ridussero a due, un giudice ed un laico. Nello Statuto del Comune riformato nel **1372** si ordinò che i due Consoli de' Foretani da quel tempo in poi s' intendessero Consoli anche della Curia Nuova di Giustizia (IV. 3). Nel **1376** si tolse il giudice laico restando l' altro solo col titolo di Maggior Consolo. Nel **1379** si prese ad eleggere un giudice solo e forestiero per tutte le Curie, che generalmente fu uno de' Vicari del Podestà, come già fu esposto. In conclusione, la Curia de' Foretani, come quella di S. Cristoforo, cessò anche di nome quando i suoi atti si cominciarono a scrivere nei libri del Potestà; nel quale di fatto, o per dir meglio, nei giudici da lui dipendenti, erano da qualche anno passate le attribuzioni di questa e delle altre Curie urbane.

Anche i libri de' Foretani hanno sofferto molto per l' incuria degli antichi Custodi della Camera. Basti dire che risulta dall' Inventario del **1344** che a tutto quell' anno ve ne fossero **116**. Di questi ne rimane oggi solamente **48**; che uniti ad altri d' anni susseguenti fino al **1399**, formano **117** pezzi, alcuni de' quali non sono registri interi, ma frammenti.

CURIA DE' FORETANI O DI S. ALESSANDRO 1312-1399	1-117	*(Tit. est. e mod.)* Curia de' Foretani. 1-117. In 4.° Volumi **117**, molti de' quali nella loro originale legatura. Sono degli anni **1312, 1330-1332, 1336-1340, 1342-1350, 1355, 1356, 1359-1360, 1362-1363, 1368, 1369, 1371, 1372, 1374-1376, 1378, 1380, 1382, 1385, 1386, 1389, 1390, 1394, 1395, 1399.**

CURIA DEI TREGUANI

I Consoli Treguani o Treuguani non furono solamente in Lucca, ma anche nella vicina Pisa ed in altre città governate a popolo. Che avessero autorità di far tregue e sospensioni d' armi, è congettura che il loro titolo suggeriva al Cianelli (2); la quale però non trova conforto ne' documenti e non fu ripetuta dall' altro accademico Gigliotti, che nella storia della legislazione lucchese discorse con insolita larghezza della stessa istituzione (3). Noi, lasciando le congetture, diremo ciò che mostrano i documenti.

Le prime memorie de' Treguani lucchesi sono molto antiche, perchè fino dal **1121** comparisce più o meno frequente nei contratti, nelle sentenze, lodi ed arbitraggi, la dichiarazione *sub poena Consulum et Treguanorum*, o poco differente; da cui si comprende che a questa magistratura toccava l' applicazione delle multe che s' imponevano alle parti inosservanti: la qual cosa si trova poi espressa chiaramente negli Statuti che si hanno, benchè di tempo meno antico. Non è chiara però la ragione di quel titolo quasi doppio di *Consules et Treguani*, o *Consules Causarum Lucensium et Treguani*, il quale ci ha fatto dubitare alcuna volta. che i Consoli del Placito o delle Cause Lucchesi uniti ai Treguani, formassero una specie di tribunale misto, Così non sappiamo sopra chi si estendesse in origine la giurisdizione degli uni e degli altri; specialmente

(1) In *Mem. Doc. Stor. Lucc.* III. II. 44.
(2) Id. I. 191.
(3) Id. III. II. 44.

trovando che per un tempo i Consoli del Placito giudicavano di cause dove avevano parte cose e persone ecclesiastiche, come abbiamo già detto parlando della Curia di S. Cristoforo. Ma questa, che a noi pare confusione e che è mancanza di documenti che ci informino della vera condizione delle cose, scomparisce appunto nel 1170; trovandosi che da quell' anno in poi le cause anzidette son trattate esclusivamente dai *Consoli e Treguani*, i quali poco dopo prendono addirittura il titolo unico di Treguani (1). Bisogna dire pertanto che lo Statuto delle Curie, che si pubblicò sul volgere del dugento, non facesse che confermare consuetudini più vecchie d' un secolo, quando definiva la competenza della Curia Treguana colle seguenti parole; « *Consulibus Curie Treguanorum assignamus omnes causas et questiones et querimonias omnium Ecclesiarum et Venerandorum Locorum et Monacorum et Monacarum, et Conversorum et Operarum et Pontium lucane Civitatis, Burgorum et Suburgorum et lucani Districtus Sex Miliariorum vel quasi, si coram eis litigare voluerint. Duntamen, si agant reconvenire possint, sive agant inter se sive cum aliis personis lucane Civitatis vel Burgorum aut Suburgorum, vel de Suburbiis aut lucani Districtus Sex Miliariorum vel quasi, vel cum aliqua universitate et loco lucane Civitatis, Burgorum, Suburgorum seu Suburbiorum seu lucani Districtus. A quibus excipiuntur cause spirituales de quibus dicti Consules Curie Treuganorum principaliter se intromittere non debeant, preter quam de Parochiis et Cimiteris et de Jure Patronatus, de quibus rationem facere possint ut infra in eorum Sacramento continetur. Item assignamus eisdem causas omnes de Foro S. Reguli, et causas omnes de assignandis Pensionibus seu Redditibus et Affictis, et de terris et pro terris affictandis, et etiam de Maseis a Manentibus derelictis, et de ipsis tenendis et laborandis, et omnes causas et questiones que oriuntur ex Interdicto vel occasione Interdictorum. Et causas de Nutricationibus filiorum. Et causas omnes Penarum tam de contractibus quam de sententiis et laudamentis et arbitriis.* ».

Dicemmo che questo Statuto doveva essere conferma di consuetudini antiche, perchè par che in origine gli ecclesiastici lucchesi avessero consentito volontariamente, non in forza di leggi nè di concordati, di essere convenuti o convenirsi fra loro dinanzi alla Curia de' Treguani. Infatti l' abbate di Fucecchio avendo mosso ricorso al Pontefice contro il Vescovo di Lucca, che nel 1205 l' aveva citato dinanzi a loro, esso Vescovo fondò la difesa sulla sola ragione della consuetudine, la quale non venne ammessa (2). Altre questioni e difficoltà dovettero sorgere in proposito, e finalmente si dovette cercare modo di accomodamento mediante il concorso delle due potestà nella composizione della Curia. Era questa fino da' primordi di tre giudici; cioè un legale *(judex)* e due non legali *(laici)*, tutti tre secolari; e durò in quel modo per la massima parte del dugento, di che ne danno sicurtà gli atti che se ne conservano staccati nelle pergamene, dove i nomi e le qualità de' Consoli sono riferiti. Al dire del Gigliotti, è per la prima volta in una cartapecora del 1292 che apparisce uno de' tre giudici rivestito di carattere ecclesiastico; e siffatta riforma fu introdotta nello Statuto delle Curie già citato (che probabilmente è di pochissimo antecedente all' anno suddetto, e forse del 1288), con un assai lungo paragrafo che si legge dopo la distribuzione delle Curie, ed ha questo principio; « *Item, ad hoc ut processus et sententie Curie Treguanorum facti et lati in causis inter clericum et laicum valeant et teneant, Statuimus et ordinamus, quod per Potestatem presentem requiratur Episcopus lucanus quod eligat vel eligi faciat unum clericum in Consulem Curie Treguanorum etc.* ». Colla facoltà di eleggere il giudice chierico, che fu regolarmente esercitata dal Vescovo, dovette scomparire in lui e nel suo clero ogni ripugnanza di accedere al tribunale treguano. Restava però da contentare la parte non piccola del clero esente, cioè non dipendente dal Vescovo o dal Capitolo di Lucca; perciò nello Statuto medesimo, prima si invitarono essi Esenti (sotto forma di supposizione) ad assoggettarsi spontaneamente al tribunale stesso; poi si concluse, che in caso di rifiuto, sarebbe rimesso al Consiglio Generale, a modo di revisione, il particolare Costituto de' Treguani, perchè vi provvedesse. L' accordo non deve essere seguito, perchè i riformatori dello Statuto del Comune del 1308, *volentes materiam cavillationis amputare*, bisognò concedessero che anche gli

(1) Si leggono atti de' Consoli del Placito o delle Cause Lucchesi, dove hanno parte persone ecclesiastiche, nelle pergamene di questo Archivio colle date 22 Novembre 1146, ... 1155, 8 Maggio 1157, 31 Dicembre 1158 (1157), 3 Dicembre 1163. Ma del 17 Settembre 1170 comparisce una sentenza in causa della stessa qualità, pronunciata da Lotteringo *Giudice delle Cause lucchesi e Treguano*, e quindi innanzi non si trovano altri atti della stessa natura dove al titolo della Curia o de' Giudici non sia l' aggiunto di *Treguano*.

(2) Sopra questa controversia stampò alcuni documenti il Lami in *S. Eccles. Florent. Monumenta*, che sono esaminati dal Gigliotti, *Op. cit.* 50.

Esenti potessero eleggere uno de' loro, *quem voluerint*, ed anche questo fosse Console treguano (1). Ma benchè la concessione si ripetesse nelle riforme statutali degli anni 1331 e 1342, non abbiamo veduto scritture dove comparisca questo specialissimo giudice degli Esenti.

Per buona parte del secolo XIV, cioè finchè durò la suggezione dei Pisani, nulla fu mutato negli ordini e nella composizione del tribunale treguano, che si compose dei soliti tre giudici, uno dei quali ecclesiastico. Ma nel 1371 scomparisce quest' ultimo, restando un Maggior Console giurisperito ed un Console laico. Altri cercherà se per avventura il cambiamento fosse concordato fra le due potestà. Certo è che gli affari della Curia si erano fatti così scarsi, che non c' era guadagno ragionevole per i notari che si pagavano principalmente sui dazi, onde non si trovava chi volesse servirla. Ciò valse di motivo al Consiglio Generale per ordinarne la soppressione sul principio del 1379, sotto colore di unirla ad altra Curia, che fu quella di S. Cristoforo, come già raccontammo.

I Treguani ne' loro primi tempi fecero residenza o lessero le loro sentenze per lo più nella chiesa di S. Senzio di Poggio. Cominciarono poi a vagare in più luoghi, e delle case e chiese dove essi comparirono sedenti, si farebbe una lista non breve. Da ultimo erano trasferiti in quella stessa loggia de' figliuoli Beccafave nella Porta di S. Pietro, dove erano ridotte anche le altre Curie. De' loro libri ne restano soli 98 di numero, compresi fra il 1328 ed il 1378, ma con alquante lacune. Vengono dalla Camera delle Scritture, dove però non furono guardati con diligenza; come lo mostra il confronto de' vecchi Inventari, dove ne apparisce un numero assai maggiore di quello che sia oggidì.

CURIA DEI TREGUANI 1328-1478	1-98	*(Tit. est. e mod.)* Curia dei Treguani. 1-98. In 4.° Volumi 98, la maggior parte con la loro originale legatura in cartapecora. Alcuni sono sciolti e non interi.

CURIA NUOVA DI GIUSTIZIA E DELL' ESECUTORE

Il titolo stesso di Curia Nuova di Giustizia (che alcuna volta fu detta scorrettamente Curia di Nuova Giustizia) dà ragionevole argomento per credere che fosse istituita in tempo meno antico delle antecedenti, o, per usare le parole del Gigliotti, non facesse parte della primitiva istituzione de' tribunali (2). Egli è però d' opinione che esistesse prima del secolo XIII; la qual cosa non sapremmo accertare, giacchè nell' Archivio nostro non ne vedemmo atti più antichi degli anni 1235 e 1236 (3). Singolare è il contenuto di una pergamena del 7 Settembre 1242 dove compariscono i Consoli della Curia Nuova sedenti sotto una tenda nel foro di S. Regolo (dove allora si teneva la fiera), in atto di spedire in Francia un loro commissario, e di accettare una sua procura. L' ufficio suo principale, o quello che almeno le rimase in seguito, fu di giudicare dei reclami promossi contro chi non avesse osservate le sentenze d' altri tribunali, i lodi de' giudici arbitrali, o altre obbligazioni derivanti da pubblici atti e strumenti. Nei soliti Statuti delle Curie è scritto: « *Assignamus Consulibus Nove Curie Iustitie pronunciationes omnes sententiarum et laudamentorum et cartarum per Portam et tenutarum, et omnes causas, que pro his non observatis coram ipsis mote fuerint* ». Questi Consoli furono in principio tre, un giudice ed un laico. Nello Statuto del Comune del 1372, si ordinò che s' intendessero Consoli della Curia Nuova quelli stessi ch' erano eletti Consoli de' Foretani (IV. 4). Poi tutte le Curie furono ridotte in un giudice solo, al quale ufficio si elesse ordinariamente il Vicario del Potestà, come raccontammo. Infine, anche la Curia Nuova cessò quando gli atti suoi si scrissero ne' volumi del Potestà.

(1) *Stat. Com. Luc. an.* 1308. II. 43.

(2) In *Mem. Doc. Stor. Luc.* III. II. 64.

(3) Pergamene del 27 Aprile 1235, e 13 Gennaio 1236. Diplomatico.

La Curia Nuova usava questo procedimento. Ricevuto il reclamo, co' soliti mezzi processuali conosceva del fondamento o della insussistenza di quello, e verificato che fosse il dritto del reclamante, ordinava che la sentenza, o l' arbitraggio o il patto non osservato avessero luogo, incaricando dell' esecuzione un pubblico ufficiale detto l' Esecutore. Questi era parimente scelto nella classe de' giudici e teneva Curia a sè, con notari ed altri uffiziali. Il quale, vista la pronuncia della Curia Nuova, per l' autorità che teneva dal Podestà e dal Comune, provvedeva all' esecuzione. Erano pertanto due magistrature diverse, ma in effetto si consideravano come congiunte insieme, in grazia del pubblico ufficio cui dovevano provvedere. L' ultima riforma dei loro ordinamenti fu del **1372**, e si scrisse in calce allo Statuto del Comune rifatto in quell' anno.

Siccome molte liti hanno origine dalla inosservanza dei giudicati e de' patti, così le faccende della Curia Nuova non furono scarse; come lo mostrano i suoi libri assai pingui, de' quali se ne scriveva assai numero ogni anno. Ne rimangono **154**, compresi fra gli anni **1328** e **1396**, con parecchie lacune che possono vedersi nel particolare Inventario ad uso d' uffizio. Fino al **1350** sono tutti relativi alla Curia Nuova, ma dal **1351** in poi vi sono compresi, come è detto generalmente nelle intitolazioni, anche gli atti degli Esecutori. Libri propri di questi non si hanno, e non apparisce che ve ne fosse neppure in antico. Nell' Inventario del **1344** i registri della Nuova Giustizia, dal **1328** a quell' anno, erano **92**; ora dello stesso spazio di tempo ne restano **65**.

CURIA NUOVA DI GIUSTIZIA E DELL' ESECUTORE 1328-1349	1-82	(*Tit. est. e mod.*) Curia Nuova di Giustizia. 1-82. In **4.°** Volumi **82**, quasi tutti nelle loro originali legature.
1351-1396	83-154	(*Tit. est. e mod.*) Curia Nuova di Giustizia e dell' Esecutore. 83-154. In **4.°** Volumi **72**. c. s. Contengono anche gli atti dell' Esecutore.

CURIA DE' VISCONTI O DE' GASTALDIONI

Ne' tempi antecedenti allo stabilimento de' governi popolari, molti furono gli ufficiali pubblici e regii che si chiamarono Visconti e Gastaldi, e le loro attribuzioni assai svariate furono ora di maggiore e ora di minore dignità. Questi nomi rimasero anche dipoi, ed anche sotto il reggimento del Comune fu in Lucca una Curia che si disse indifferentemente de' Visconti e de' Gastaldioni o Gastaldi. La qualità degli affari che vennero loro affidati fu causa probabilmente che si mettesse poca cura di conservarne gli atti. Infatti non ne abbiamo trovato in quest' Archivio nissuno più antico di quello che si legge in una pergamena del **16** Dicembre **1245**, dove apparisce Ruggero Roncigliati Visconte del Comune di Lucca (consenziente Lamberto suo socio) giudicare di un reclamo per causa di sette pesi di lana dati a filare e non restituiti fedelmente. Questa sentenza è data in casa de' figliuoli q. Lutterio Bernardi, ed il notaro sottoscrive chiamandosi Cancelliere de' Signori Visconti. Di un particolare Statuto *Curie Vicecomitum, que dicitur Castaldiorum,* sanzionato il **10** Marzo **1304**, si formò l' ottavo libro dello Statuto Generale delle Curie secondo la compilazione del **1331**. Qui potrà vedersi precisamente quali fossero le sue attribuzioni, che si esercitavano sopra persone ed oggetti alquanto diversi, cioè sopra i fornai, le lavandaie, i mugnai, i macellai, i caciaioli, i sarti, i vinattieri, i venditori di panni vecchi, i copritetti, i tessitori e filatori di lana e di lino, i pubblici acquai, il riattamento delle strade, gli ingombri nelle vie, il letame, la rottura delle siepi, i danni campestri ec. Era loro ufficio anche di riconoscere le differenze per confini fra i vicini, e quindi la posizione dei termini *(guiffarum)* ec.

Per le riforme avvenute dopo la restaurazione repubblicana del **1369**, e specialmente col nuovo rifacimento dello Statuto del Comune che si pubblicò il **1372**, tutte le attribuzioni di questa Curia, erano passate in altre

magistrature, e specialmente nel Fondaco. Fu perciò soppressa con un capitolo dello Statuto medesimo intitolato *De Curia Castaldionum sublata* (IV. 6). Restano di essa 81 registri, che vanno senza molte lacune dal 1331 al 1372, ultimo anno della sua esistenza. Anche questa raccolta proviene dalla vecchia Camera delle Scritture, dove però un certo numero di volumi che la componevano andette perduto.

CURIA DE' VISCONTI O DE' GASTALDIONI 1331-1372	1-81	(*Tit. est. e mod.*) Curia dei Visconti o de' Gastaldioni. 1-81. In 4.° Sono 81 volumi, per lo più nella loro antica legatura.

(*Magistrature civili e criminali della Città*)

POTESTÀ DI LUCCA

Stabilita che fu nell' alta Italia la carica di Potestà, come rappresentanza suprema dell' autorità imperiale, in forza di que' fatti politici che tutti sanno, non tardarono molto le città della Toscana ad introdurla nei loro ordinamenti. In che anno si cominciasse in Lucca l' elezione di questo magistrato non è noto; e crediamo che non sia neppur certo che vi fosse stato effettivamente qualche anno avanti il 1181, come pare al Tommasi di dover desumere dalle convenzioni fermate, appunto nel 1181, fra i Pisani ed i nostri (1). Infatti, essendovi detto che d' allora in poi *a Consulibus, vel Potestate, seu Rectore, vel Dominatore, qui pro tempore in Lucana Civitate fuerint,* saranno giurati e mantenuti que' patti (2), non ci sembra che ne venga per rigorosa conseguenza che i Potestà vi fossero già stati anche avanti, o che piuttosto si prevedesse il caso che vi potessero essere in futuro sull' esempio delle altre città. In ogni modo i nomi credibili dei Potestà lucchesi compaiono solo nel 1187; anzi Tolomeo ricorda il primo sotto l' anno susseguente; mentre il documento più antico e certo che se ne abbia sia del 1189, nel quale, peraltro, Alcherio conferma genericamente i privilegi conceduti anche dai Potestà suoi antecessori. Il titolo di Potestà era nei documenti più solenni accompagnato da espressioni denotanti la supremazia sopra ogni altra autorità e il derivare di quella da Dio e dall' Imperatore (3). L' avvenimento di questa magistratura, nata in qualche modo da un elemento esterno e non cittadino, deve riguardarsi come una rivoluzione politica, o almeno come modificazione del primitivo governo della Città, ch' ebbe il suo fiore sotto il regime de' Consoli Maggiori. Infatti, benchè non sia impossibile che qualche volta fossero in ufficio contemporaneamente ed i Consoli ed i Potestà, è certo che questi ultimi esclusero quasi sempre i primi, ed in fine li surrogarono del tutto; non senza però che si ritornasse a tempo a tempo al sistema consolare, che si ebbe l' ultima volta in Lucca nel 1264, ma che tuttavia nello Statuto del 1308 si ammette che vi possa essere ripristinato. Il contrasto, che durò per molti anni fra le famiglie consolari o grandi e le famiglie popolari, non ebbe soltanto per effetto d' alternare i Consoli al Potestà, ma ben anche di occupare a vicenda quest' ultimo uffizio, o far sì che in cambio della fazione avversa l' occupasse un forastiero. Le più ostinate fazioni in questa specie di guerra civile furono combattute dalla schiatta longobarda de' Signori di Porcari, onde vennero i Poggi, e più specialmente da un Ingherramo che spesso colla violenza s' impadronì di quella carica, favorito dal popolo: mentre la cittadinanza più alta o i grandi era rappresentata specialmente da un' altra casata della stessa origine, quella cioè de' Signori di Montemagno, che poi furono i Bernardini. I Porcaresi spinsero il loro odio fino ad uccidere nel 1209 Guido da

(1) *Somm. Stor. Lucch.* 144.
(2) Carli, *Monete e Zecche d' Italia.* II, 160 e segg.
(3) Si veggano esempi di questi titoli in Tommasi, op. cit. 159.

Pirovano, Potestà forastiero, onde ebbero a sostenere gravi repressioni per parte dell' Imperatore Ottone, che nella violenza contro quel magistrato, vide uno sfregio alla sua autorità. Nelle potesterìe occupate colla forza o per moto di fazioni, si trasgredì alla regola della mutazione a tempo fisso, o ad anno o a semestre, ma si tennero anche per più anni consecutivi, come fece Ingherramo da Montemagno della fazione de' grandi, che sedette nel biennio 1203 e 1204, giurando però d' esser Potestà e de' grandi e del popolo. La speranza di mantenere la quiete fra le sette deve aver suggerito il temperamento, che vediamo praticato nel 1227, d' eleggere due Potestà insieme; i quali, essendo delle due casate rivali de' Montemagno e de' Porcaresi, è chiaro che fu come un compromesso o accordo tra le fazioni. Se la prova riuscisse v' è luogo a dubitarne, non trovandola più rinnovata; ma appunto dopo di quella, cioè a cominciare col 1228, si prese la pratica, che prima era stata messa in uso ad intervalli, d' eleggere il Potestà forastiero; consuetudine che venne osservata rigorosamente senza eccezione alcuna per cinquecento settantatrè anni, benchè forse non fosse scritta in nissuna legge (1). Fu bensì per un tempo scritto negli Statuti che non si potesse confermare mediante nuova elezione la potesterìa in una stessa persona, ed anzi che non si potesse eleggere Potestà di quella città o diocesi di cui fosse il Potestà allora in carica (1). Fu anche vietato per un tempo di eleggere Potestà nativo di Brescia, per rappresaglia contro i Bresciani che avevano catturato a tradimento Aliotto Marroncini ambasciatore lucchese (2). Così fu obbligo, finchè Lucca si resse a libertà, che il Potestà fosse guelfo e non ribelle o esciticcio d' altri paesi. Ma com' è naturale, queste prescrizioni non furono attenute col mutare de' governi, salvo quella dell' esclusione de' cittadini. Già nel dugento s' erano dovuti qualche volta eleggere Potestà di parte ghibellina quando il guelfismo fu momentaneamente sopraffatto, e s' era anche dovuto chiamare Potestà il Re Carlo, per raccomandare alla sua potenza le sorti di Lucca. Caduta questa sotto Uguccione, e da lui cominciata la serie dolorosa de' governi tirannici, s' ebbero per lo più Potestà ghibellini; ed i Pisani sfruttarono addirittura la potesterìa e le altre magistrature d' utile, mandandovi sempre uno dei loro. Così fu trasgredito di nuovo e più apertamente alla regola del mutare i Potestà a semestre o ad anno ne' tempi di Paolo Guinigi, che non curante delle consuetudini vi tenne per interi decenni uno de' marchesi Malaspina ed un Gozzadini da Bologna. Il Governo repubblicano che venne di poi ritornò alla pratica stessa e l' osservò, fuorchè negli ultimi anni quando il Potestà non era oramai fuorchè un giudice criminale, e la condizione de' tempi quieti e sicuri, pareva che avesse resa inutile l' applicazione delle antiche regole di governo. Infatti, questa magistratura nella sua lunghissima vita, ebbe qui, come nella maggior parte delle altre città d' Italia, benchè in modo lento, gravemente mutata la sua condizione ed autorità, sebbene anche negli ultimi tempi durasse ad esserne il nome riverito e temuto. In brevi parole accenneremo a questa sua trasmutazione.

In principio adunque l' autorità sua fu grandissima, anzi ogni autorità di governo faceva capo in lui; e a buon diritto si espresse colle parole *potestà, dominazione, regime*. A suo nome veniva amministrata la giustizia, e si eseguivano le sentenze anche de' tribuali che direttamente non gli erano sottoposti; presiedeva i Consigli del Comune e del Popolo; avea l' esecuzione de' decreti; chiamava il popolo alle armi; guidava le spedizioni e le guerre. Ma verso la metà del dugento comparisce nell' amministrazione lucchese un cambiamento, che senza dubbio è segno di una nuova commozione politica, di cui però ignoriamo i particolari. Questa deve aver avuto per effetto una certa divisione fra il Comune ed il Popolo, e l' elezione di speciali Consigli e magistrature; restando, per così dire, dal lato del Potestà il Comune, e comparendo come capo del Popolo il Capitano. Per tal fatto necessariamente dovettero in qualche maniera modificarsi le attribuzioni ed il potere del Potestà. La declinazione peraltro fu non solo lenta, ma forse soggetta ad oscillazioni e vicende, a seconda del sopravvento maggiore o minore che pigliavano le diverse tendenze politiche che covavano nel grembo degli antichi governi liberi; dal pendere, cioè, la bilancia o dalla parte plebea e nuova o dalla classe cittadinesca ossia i grandi. Però anche nello Statuto del 1308, benchè scritto in un momento d' intero trionfo della democrazia e informato dalle massime popolari, il Potestà si considera sempre come ufficio principale della Repubblica, si chiama *Lucanum Regimen* o *Maius lucanum Regimen*, e l' intiero Statuto stesso è formato a modo dell' editto pretorio, vale a dire mediante il giuramento del Potestà o Pretore. Si ricava poi dallo Statuto medesimo quanta e grande fosse la sua giurisdizione. Oltre quella politica, già altrove accennata, per ciò che riguarda il maneggio della giustizia, dipendeva da lui l' intera giudicatura criminale della

(1) Nello *Stat. Luc. Com. a.* 1308, II, 12 si concede chiaramente che il Potestà possa essere lucchese.
(2) Id. II, 53.

Città, Borghi Sobborghi, e Distretto e per i delitti maggiori anche quella delle Vicarie. Uguccione della Faggiola e suo figlio Francesco, avendo poco dopo preso il comando di Pisa e di Lucca, l' uno si disse Potestà di Pisa e l' altro di Lucca; ed in fine, morto il figliuolo, Uguccione assunse il titolo di Potestà dei due Comuni, titolo che pareva tuttavia più d' ogni altro esprimesse il concetto della dominazione. Succeduto però nella Signoria di Lucca Castruccio degli Antelminelli, e chiamatosi prima Capitano, poi Signore e Duca, la potesterìa perse affatto la parte politica e restò un ufficio meramente giuridico, ed anzi la già larga giurisdizione antica, per questa parte venne ad accrescersi a mano a mano che si soppressero le vecchie Curie urbane civili; che, come già raccontammo, finirono di sparire affatto sul principio del secolo XV. Innanzi che la detta soppressione avesse luogo, la giurisdizione del Potestà in materie civili era relativa all' esecuzione delle sentenze degli altri tribunali e ad affari eccezionali, come quelli per causa di mercanzia in persone e cose non soggette alla Corte de' Mercanti, di discordie e divisioni fra coniugi, fra padre e figlio, di emancipazioni, di alimenti, di tutele e di vedove, di torri, di terre abbandonate, d' imposte militari, d' eredità relitte, di differenze in occasione di eserciti e di cavalcate, ed altre che possono vedersi negli Statuti del 1308 e de' tempi susseguenti avanti alla cessazione delle vecchie Curie. Senza gravi modificazioni durò fino al 1530 la sua doppia giurisdizione civile e criminale, che esercitava col mezzo di Giudici o Vicari subalterni, così civili come criminali, uno de' quali, quello cioè de' Danni Dati, aveva faccia e scritture proprie, quasi di un tribunale staccato. Nel 1530 si fece l' esperimento di un nuovo metodo giudiziario, decretato il 30 Aprile dell' anno avanti. Fu questa la prima introduzione del sistema della Rota, per cui il maneggio della giustizia restò affidato a tre consiglieri, chiamati per un triennio, i quali bisognava che fossero dottori, d' età d' oltre i 30 anni e nati in paese lontano da Lucca 50 miglia, colla qual condizione si veniva a sanzionare la consuetudine invalsa già da più tempo di non voler giudici del dominio fiorentino. A vicenda e sei mesi per ciascheduno toccava loro essere Potestà criminale. Sindaco o Giudice degli Appelli e della Mercanzia e Consultore, cosicchè al termine del triennio ognuno di essi aveva per due volte esercitato ciascheduno di questi tre uffizi. Eleggevasi anche un Giudice Ordinario per le cause civili, fin allora giudicate dal tribunale civile del Potestà. Seguitarono poi frequenti le modificazioni. Il 6 Dicembre 1532 si stabilì che la Rota si componesse invece di quattro; cioè del Potestà, del Giudice degli Appelli e della Mercatura, del Giudice Ordinario civile, e di un Consultore. Dal 1535 al 1542 non venne fatta più menzione di Rota, e l' elezioni si praticarono al modo antico. Nel 1542 si ritornò al sistema rotale di tre, mantenendo però come ufficio a parte l' Ordinario Civile, ed affidando al Consultore la conoscenza delle cause delle Vedove e de' Pupilli, con quell' autorità e giurisdizione che aveva esercitato dal 1525 in poi il particolare Offizio dei tre protettori. Finalmente in una nuova e più radicale riforma, decretata il 24 Marzo 1557, la Rota si compose in modo definitivo di tre giudici, Maggior Sindaco, Consultore, e Giudice delle Vedove e Pupilli, i quali riuniti dovevano poi giudicare in appello le cause civili e criminali; e si determinò che quindi innanzi, fuori di questi, si eleggesse un Giudice Ordinario Civile, ed il Potestà per il criminale. Riassumendo quello che si è detto, la storia dei Potestà di Lucca, per ciò che attiene alla loro autorità giudiziaria, può dividersi in tre *epoche* principali, per usare le parole dell' accademico Biagio Gigliotti, che n' ebbe a trattare nelle sue dissertazioni sulla Storia della Legislazione lucchese, già altrove citata. L' epoca prima, può comprendersi dalla sua origine fino al 1400, in cui ebbe giurisdizione sulla parte criminale e su quella civile che diremo straordinaria, essendo l' ordinaria esercitata dalle vecchie Curie urbane. La seconda, che durò dall' incorporazione delle Curie anzidette, compiuta al principio del secolo XV, per cui venne ad abbracciare la giudicatura civile e criminale, fino all' istituzione della Rota o meglio all' istituzione del Giudice Ordinario. La terza ed ultima, dall' istituzione del Giudice Ordinario fino al 1802 in cui ebbe soltanto la giudicatura criminale. L' ultimo Potestà trovato dalla rivoluzione nel Febbraio del 1799 era Tommaso Battaglioni di Sinigaglia, che copriva la carica dalla fine del 1791; uomo venerato per imparzialità, e così affetto ai lucchesi che fu mantenuto in ufficio anche dai Governi che si succedettero fin che durò la potesterìa. Questa cessò al finire del 1801 colla istituzione del Tribunale di Prima Istanza Criminale, che avvenne nella riforma giudiziaria ordinata dalla Costituzione del 23 Dicembre 1801, e così dopo aver durato più di seicento anni.

Fra i molti lavori onde il P. Nicolao Cianelli è benemerito dell' antica storia di Lucca, va annoverata anche la serie dei Potestà, che forma una delle sue dissertazioni stampate a cura dell' Accademia (1). Esso però

(1) *Mem. e Doc. Stor. Luc.* II, 315. e segg.

non ebbe modo di vedere molti de' documenti che sono stati ritrovati dopo, e neppure, per quanto crediamo, la serie degli atti propri di quel magistrato; per la qual cosa varie sono le correzioni ed aggiunte da farsi al suo lavoro. Abbiamo per ciò determinato di compilarlo di nuovo e di metterlo qui sotto a comodo della presente illustrazione.

Probabilmente la residenza del Potestà, fino dai suoi primordi, fu nel palazzo posto nel lato settentrionale della piazza di S. Michele in Foro presso la chiesa di questo nome, nella quale si adunava anche il Consiglio Maggiore del Comune. E che esso vi fosse insieme colle altre principali autorità, se ne ha riscontro in una pergamena de' 3 Aprile **1201**. Nel secolo susseguente si trova colla sua curia nella casa e bottega grande de' figliuoli di Bartolommeo Beccafava, che passò poi a Brunetto de' Malizardi; la qual casa era situata nella contrada di S. Senzio. La lasciò nel **1369**, e recossi nella loggia posta nel braccio de' figliuoli Beccafava in Porta S. Pietro, ma per breve tempo, essendo tornato nel **1371** a risiedere nel vecchio palazzo di S. Michele. Nel corso del quattrocento ebbe di nuovo a mutarsi. Lo troviamo infatti a render giustizia in una loggia sulla piazza stessa di S. Michele dalla parte di mezzogiorno; che però essendo ristretta, fetida e per ogni rispetto indecorosa, dovette il Consiglio Generale comprarla coi denari pubblici e rinnovarla con costruirvi sopra una fabbrica opportuna, perchè il Potestà vi risiedesse colla famiglia e con gli altri officiali criminali, cioè il Capitano ed il Bargello (1). Compiuta ne' primi decenni del secolo XVI, riuscì non ultimo ornamento della città; ed è sempre del pubblico, e sede di Tribunali.

Gli atti dei Potestà di Lucca, che formano la serie più ingente dell' Archivio nostro, provengono tutti dall' antica Camera delle Scritture poi Archivio de' Notari e cominciano dal **1324**; ma degli anni antecedenti al sacco ed all' incendio del **1329** se ne hanno due pezzi soltanto. Sono formati da una doppia collezione di atti appartenenti alla giurisdizione civile e di atti appartenenti alla giurisdizione criminale. I primi finiscono col primo semestre del **1530**, essendo dopo quel tempo entrato in ufficio il Giudice Ordinario civile, che fu cosa distinta e indipendente dal Potestà, per cui se n' è fatto una serie a sè, a cominciare dal secondo semestre di detto anno. La serie criminale segue invece fino a tutto il **1801**, cioè finchè vi fu il Potestà.

SERIE DEI POTESTÀ DI LUCCA

I nomi scritti in corsivo non sono accertati da documenti, ma desunti da Tolomeo Fiadoni o da altri cronisti.
I nomi de' più antichi Potestà, di cui non è indicata la patria, erano di casate lucchesi.
Le pergamene citate senz' altra indicazione appartengono alla raccolta diplomatica di questo Archivio.

Anno **1187**. *Paganello da Porcari* e *Guido Paganelli*.
Sono citati dal cronista Bendinelli. Che Guido Paganelli fosse antecessore nel grado di Potestà (benchè in anno ignoto) a Pagano Ronzini, risulta da una pergamena del 9 Aprile **1191**.

1188. *Pagano Ronzini*.
È ricordato da Tolomeo.

1189. Alcherio.
Alcherius, Dei gratia, lucane Civitatis Potestas, Rector ac Dominus conferma al monastero di S. Bartolomeo in Moio i privilegi dei Potestà e de' Consoli suoi antecessori. Perg. 23 Marzo **1189**. Un Alcherio Vecchi era Console Maggiore nel **1182**, e nel **1184** si trova nello stesso grado Alcherio Pagani. Ma forse i due genitivi indicavano una stessa persona, che potè anche essere il Potestà del **1189**.

1190. Pagano *(Ronzini?)*.
Perg. **11** Agosto.

1191. Pagano Ronzini.
Perg. **9** Aprile.

1192. Guido Paganelli.

(1) Decreto de' 20 Luglio 1492.

1194. . . . . . .
In due pergamene già dei Serviti, ora perdute, l'erudito Baroni trovò la testimonianza che in quest' anno 1194 fu in Lucca un Potestà del cui nome non potè leggere, per guasto di que' documenti, fuorchè la parola *Buronis*, o *Burbovii*. Notulario in Bibl. Lucc. Il fatto raccontato dai cronisti, che un tumulto popolare impedisse la elezione del Potestà per l' anno susseguente 1195, confermerebbe che nel 1194 tale magistratura fosse stata in ufficio.

1199. Guido degli Alberti da Firenze.
Perg. 27 Giugno e Capitoli n.° 15 c. 261. Pare certo che negli anni 1195-1198 la Potesterìa vacasse, e governasse sola la magistratura consolare.

1200. Ingherramo *de' Signori di Montemagno.*
Perg. 24 Maggio.

1201. Ingherramo suddetto. *Ildebrandino da Porcari.*
Una pergamena del 3 Aprile mostra che in quel giorno Ingherramo era tuttora in ufficio. Un cronista citato dal Cianelli mette come Potestà del 1201 Ildebrandino da Porcari, che da' documenti apparisce in quella carica nell' anno veniente. Ma forse in questi tempi tumultuosi l' elezioni avvenivano anche ad anno interrotto.

1202. Ildebrandino da Porcari. *Guido degli Uberti da Firenze*, poi *Ingherramo da Porcari.*
Perg. 12 Marzo. Non è però sì chiaro il contesto di questo documento che nomina Ildebrandino come Potestà, che sia assicurato che fosse allora appunto in ufficio, o non piuttosto nell' anno antecedente 1201.
Raccontano gli storici che essendo stato eletto per la seconda volta nel 1202 Guido degli Uberti Potestà forestiero, fu cacciato a furore di popolo insieme co' principali magnati della città, ed eletto nuovamente in sua vece Ingherramo, capo della fazione popolare.

1203 - 1204. Ingherramo da Montemagno.
Ci sono documenti che attestano che Ingherramo fu in ufficio nei due anni 1203 - 1204. Il cronista Puccini racconta che in quest' ultimo anno esso giurò d'esser Potestà del Popolo e de' Grandi, e fece carta della promessa.

1205. Ranuccio Albertini.

1206. Aldobrandino Malpigli.

1207. Ildibrandino da Porcari.
Perg. 25 Giugno. Alcuni pongono in quest' anno la pretura e la morte di Guido da Pirovano: ma il più autorevole cronista, cioè Tolomeo, la racconta sotto l' anno seguente.

1208. Guido da Pirovano milanese.
Fu ammazzato dai Porcaresi, i quali però ebbero bando da Ottone Imperatore, e spianate le loro case e castella. In una pergamena del 21 Gennaio 1209 è citata una licenza conceduta da esso Guidone; ma può essere stata rilasciata nell' anno antecedente. Grande confusione vi è nei cronisti circa ai fatti di questi tempi. Degli anni 1209 e 1210 non si trovano nomi di Potestà.

1211. Ranuccio q. Albertini? *Ingherrame da Montemagno?*
Perg. 12 Dicembre. Vi comparisce una licenza conceduta da esso Ranuccio, e si suppone dell' anno stesso, benchè non sia impossibile che si riferisca alla sua prima potesterìa del 1206. Alcuni cronisti raccontano che fu in quest' anno nuovamente Potestà Ingherramo da Montemagno, ch' ebbe a combattere colla fazione de' Porcaresi sbanditi.

1212. Ildebrandino Malpigli.
Perg. 21 Giugno.

1213. *Guido Uberti.*
I cronisti chiamano il Potestà di questo anno Guido Uberti, ed aggiungono che a lui succedette per tumultuaria e violenta elezione Ingherramo da Porcari. Dubitiamo alquanto che sia lo stesso Guido Guerra che troviamo nel Marzo dell' anno susseguente 1214. Perg. 18 Marzo 1214.

1214. Guido Guerra. *Ingherramo da Porcari.*
La potesterìa di Guido o Guido Guerra nel 1214 è certificata dalle pergamene del 18 Marzo e 31 Maggio. Ma tra esso e Andalone da Bologna, vi fu la podesterìa violenta d' Ingherramo da Porcari, di cui parlano tutti gli storici.

1215. Andalone da Bologna.
Perg. 28 Gennaio, 3 Giugno e 10 Settembre. Del 1216 e 1217 non si hanno nomi di Potestà.

1218. Ranuccio q. Albertini.

1219. *Rodolfo del Conte Guido Borgognoni de' Signori di Monsummano.*

1220. Lo stesso *Rodolfo Borgognoni,* poi *Parenzo nobile Romano.*

1222. Lo stesso *Parenzo,* poi Pietro Vento da Genova.
La potesterìa di quest' ultimo nel 1222 è certificata dalla perg. del 19 Ottobre. Seguitò anche nell' anno appresso.

1223. Lo stesso Pietro Vento.

1224. Rogerio Guerra Conte Palatino di Toscana.
Perg. 29 Ottobre 1224, e 29 Dicembre 1225 (1224 *Stil. Com.).*

1225. Brancaleone del Caro.
Perg. 26 Aprile.

1226. Oddo degli Oddi da Perugia.
Perg. 10 Ottobre.

1227. Oddo suddetto, poi Bernardino da Bozzano e Ingherramo da Montemagno insieme.
Che la potesterìa d' Oddo durasse anche in quest' anno pare assicurato da un documento citato dal Cianelli La potesterìa unita di Bernardino e d' Ingherramo risulta dalle pergamene del 22 Agosto e 14 Dicembre.

1228. Ugolino Ugolini di Latino, poi Parenzo Console de' Romani.
In una perg. del 26 Gennaio comparisce Ugolino, ed in altra del 31 Marzo Parenzo, che seguitò anche nell' anno appresso, come da altri documenti.

1229. Parenzo suddetto.

1230. Uberto da Sommo cremonese.
Perg. 9 Novembre.

1231. Aldebrando e Lambertesco dei Lamberteschi fiorentino.
Così il Cianelli, che cita una carta dell' Arcivescovato.

1232. *Aldebrandino degli Adimari da Firenze.*

1233. *Bernardo di Romagna,* e Uberto da Sommo per la seconda volta.
Che Bernardo di Romagna o Bernardo Console romano fosse Potestà nel 1233, si ha da Tolomeo e da altri cronisti. Della seconda potesterìa di Uberto da Sommo in questo stesso anno il Cianelli cita un documento. Dal 1233 al 1238 non si hanno più testimonianze sicure di Potestà, e forse vacò l' ufficio essendo ripristinato il sistema de' Consoli Maggiori. Il Bendinelli pone però come Potestà del 1236 un Conte Gabriello da Gubbio, ma pare senza alcun fondamento.

1238-1240. Manfredo da Cornazzano da Parma.
I cronisti affermano che Manfredo fu eletto nel 1238. Noi ne abbiamo documenti del 1239 e 1240, i quali rendono inammissibile la potesterìa di Morando Morandi genovese, che sarebbe entrato in carica il 15 Maggio 1239, secondo il Bendinelli. Perg. 29 Aprile e 9 Giugno 1239 e 26 Maggio 1240.

1241. Conte Gherardo da Lodi.

1242. Filippo da Barbavara da Castello.
Perg. 10 Aprile, e 9 Ottobre. Alcuni mettono sotto quest'anno la prima potesterìa di Guiscardo da Pietrasanta, ma senza fondamento.

1243. Tommaso da Malanotte.
Perg. 5 Febbraio e diploma di Pandolfo da Fasanella per il Capitolo di S. Martino, 8 Aprile. Arch. Capitolare.

1244. Rogerio de' Moliano o de' Molliani.
Perg. 26 Marzo, e 5 Dicembre.

1245. Arrigo Del Testa d'Arezzo.
Perg. 6 Dicembre.

1246. Ferrarino Cane da Pavia, poi Acerbo da Borgo S. Sepolcro.
Il Cane era Potestà il 20 Aprile, come da pergamena di quel giorno; ma in altra del 12 Maggio comparisce Acerbo da Borgo S. Sepolcro, che si trova tuttavia in ufficio nel Dicembre. Quindi la potesterìa di Borgognone Malfigliastri da Cremona, messa in quest'anno dal Bendinelli, non parrebbe che dovesse aver luogo.

1247. Aliotto Catenacci.
Così il Cianelli, citando un documento dell'Arcivescovato.

1248. Uberto de Muzo (da Bergamo).
Perg. 10 Gennaio e 18 Dicembre.

1249. Borgognone de' Bonfigliastri o Malfigliastri da Cremona.
Nella perg. 20 Dicembre è detto de' Bonfigliastri, mentre i cronisti lo dicono de' Malfigliastri. Il Bendinelli che già lo aveva registrato sotto il 1246, lo chiama, benchè senza fondamento probabile, Potestà per la seconda volta.

1250. Tommaso da Malanotte, per la seconda volta.
Perg. 15 Dicembre.

1251. Matteo Galluzzi da Bologna.
Perg. 8 Dicembre.

1252. Guidesco da Brescia.
Da documento citato dal Cianelli: in una antica cronica è detto Guidotto.

1253. Filippo degli Ugoni.
Perg. 10 Novembre e 17 Dicembre.

1254. Conte de' Prendeparti da Bologna.
Perg. 24 Febbraio.

1255-1257. Guiscardo da Pietrasanta da Milano, per la prima, seconda e terza volta.
Documenti citati dal Tommasi, *Sommario ec.* 159, perg. 14 Dicembre 1256, ed altre citate dal Cianelli.

1258. Nicolao de' Baccellieri da Bologna.
Perg. 26 Febbraio.

1259. Guido Visconti da Milano.
Da documenti citati dal Cianelli.

1260. Guido da Correggio da Parma.
Nel titolo del registro della Curia di S. Cristoforo, ad. an.

1261. Guiscardo da Pietrasanta, per la quarta volta.
Da più pergamene.

1262. Bertoldo de' figli Ursi o Orsini.
De *filiis Ursi* è detto nelle perg. 25 Marzo e 5 Dicembre. I cronisti lo chiamano degli Orsini.

1263. Filippo degli Asinelli da Bologna.
Perg. 21 Febbraio, ed altri documenti.

1264. Gualtrotto da Maona.
Perg. 15 Dicembre.

1265. Gonzello Gonzaga da Gazzuolo, Vicario in Lucca del Conte Guido Novello, poi Potestà.
Perg. 20 Febbraio, 27 Agosto.

1266. Lo stesso Gonzello, poi Lanfranchino de' Malugelli Potestà e Capitano del Popolo; Carlo Re di Sicilia Potestà di Lucca, e per lui il Conte Guidoguerra de' Conti Guidi.
Da una perg. del 30 Gennaio apparisce tuttavia in ufficio Gonzello Gonzaga. Di Lanfranchino che gli succedette col doppio titolo di Potestà e di Capitano, si ha ricordo anche in una antica iscrizione riferita dal Paoli, nella raccolta mss. conservata nella Publ. Libreria, c. 62. Per l' acclamazione del re Carlo a Potestà, e per l' accettazione a suo nome da parte del Conte Guidoguerra, si vegga il Cianelli.

1267. Carlo Re di Sicilia Potestà di Lucca e per lui il Conte Guidoguerra suddetto.
Perg. 12 Febbraio.

1268. Carlo Re di Sicilia, e per lui Umberto d' Ancona (?) di Provenza, Vicario.
Le antiche croniche chiamano quest' ultimo con nomi diversi, come Umberto provinciale, Imberto Antonii di Provenza ec. In una lettera del re Carlo a lui diretta è detto Umberto d' Ancona.

1269. Carlo suddetto, e per lui *Niccolò de' Baccellieri* da Bologna, Potestà per la seconda volta. *Malatesta da Rimini.*
Da varie croniche, non avendosi documenti.

1270. Carlo suddetto, e per lui Taddeo Conte di Montefeltro e d' Urbino, Vicario Generale di Lucca.
Il Re Carlo elesse Taddeo suo Vicario Generale, il 22 Gennaio. Minieri - Riccio, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I. d' Angiò ec.* pag. 95.

1271. Carlo suddetto, e per lui Enrighetto Gonfalonieri, Vicario Regio e Potestà.
Perg. 17 Aprile.

1272. Carlo suddetto, e per lui Pietro Visconti da Faenza, Vicario e Potestà.
Perg. 13 Novembre e 19 Dicembre.

1273. Giovanni de Bray o Brayda.
Perg. 14 Dicembre.

1274. Armanno Citadini *Monaldi.*
Perg. 24 Dicembre 1274, e 28 Dicembre 1275 (1274 *Stil. Com.*).

1275. Rinaldo Boscoli d' Arezzo.

1276. Giovanni de Bray o Brayda, per la seconda volta.
Arch. Arciv. *Liber Iurium* c. 33.

1277. *Alberico Landi da Piacenza.*

1278. Sturio o Sturia della Porta da Parma.
Costui fece sommergere nelle acque chiuso in un sacco Capparone de' Capparoni, perchè poneva in derisione la pietà del popolo verso la beata Zita, morta in detto anno.

1279. Matteo de' Maggi da Brescia.
Perg. 18 Febbraio, e 12 Dicembre.

1280. Giovanni Cenci Malabranche romano.
L' intiero nome di questo Potestà si legge nell' autenticazione della copia di una pergamena del 30 Dicembre 1279 (1278).

1281. *Nicoletto de Griffi*, poi Guicciardo Ciacco da Pavia.
Del Ciacco si ha testimonianza nelle pergamene 10 Luglio, 17 Settembre, e ne' Capitoli n.° 28. Il Bendinelli dà il nome dell' altro Potestà Nicoletto de' Griffi, di cui non abbiamo documenti. La sua magistratura è fatta probabile dal vedere che anche negli anni susseguenti si usò di eleggere il Potestà ogni semestre.

1282. *Ugolino de' Rossi*, per i primi sei mesi. *Azzone de' Manfredi*, per i secondi.
Il Rossi è chiamato Ugolino da Tolomeo, il Bendinelli pone invece Iacopino de' Rossi da Parma.
1283. Corrado de Palazzo da Brescia, primi. Gerardo de Arcellis o de Arcile da Piacenza, secondi.
Perg. 6 Settembre e 9 Ottobre.

1284. Azzo *dal Borgo* di Cremona, primi. Garzione de' Garzioni da Modena, secondi.
Perg. 30 Maggio, e atto della lega guelfa contro Pisa del 13 Ottobre, in Dal Borgo, *Dipl. Pis.* 13. Il secondo è chiamato da Tolomeo Carsindone de' Carsindoni.

1285. *Tommasino da Lanciola di Parma.*
Di costui non conosciamo documenti, benchè fosse in ufficio per tutto l' anno, come si ricava da Tolomeo. Il Cianelli lo pone erroneamente nel 1284.

1286. *Carsidone de' Lupicini da Reggio.*
Egualmente ricordato da Tolomeo.

1287. Bernardino della Porta da Parma.
Si hanno di lui documenti. Fuggì avanti la fine dell' ufficio per paura del sindacato.

1288. *Pietro Gonfalonieri della Branca da Brescia*, ne' primi sei mesi. *Francesco da Spoleto*, ne' secondi. Tolomeo.

1289. Roberto de Grotta da Bergamo.
Perg. 6 Aprile, e Tolomeo che lo chiama Uberto.

1290. Guelfo Visconti da Piacenza, primi. Guglielmo de' Rossi di Parma, secondi.
Per Guelfo si ha la testimonianza di Tolomeo, e d' una pergamena del 22 Marzo: per il Rossi si cita un documento dal Cianelli. Abbiamo perciò escluso Brodario da Sassoferrato che si pone invece di quest' ultimo dal Bendinelli, che forse interpetrò male qualche memoria del 1296, nel qual anno esso Brodario fu veramente Potestà.

1291. Miletto de' Griffi da Brescia.
Costui è indicato in una pergamena del 29 Aprile. Tolomeo, chiamandolo *Mobertus de Griffis*, racconta che avvenne sotto di lui la spedizione contro il Castello del Bosco, eseguita il 1 Ottobre. Questo fatto non è conciliabile con una potesterìa del secondo semestre attribuita dal Bendinelli a Nicolao de' Baccellieri, che così sarebbe stato per la seconda volta in Lucca.

1292. Guglielmo degli Oldoini.
Perg. 5 Marzo.

1293. Guglielmo o Guglielmino de' Rossi da Parma, per la seconda volta.
Il Rossi figura in ufficio nell' Aprile per un documento che si legge in una sequela di attestati messi nel Diplomatico sotto il 27 Agosto 1291. Comparisce poi nello stesso grado nel trattato di pace fra la lega guelfa e Pisa, del 12 Luglio 1293, in Dal Borgo, *Dipl. Pis.* 286.

1294. Ponzino de' Pincinardi o Ponzinardi da Cremona.
Perg. 12 Luglio 1297. Costui fu ammazzato in una imboscata dai Saminiatesi nel 1311, per rappresaglia contro i Cremonesi che avevano tagliata la testa a Mangino de' Mangiadori essendo Podestà di Cremona, come si ha da un' antica cronica. *Balut. Misc.* I. 458.

1295. Ugolino dom. Iacopini de' Rossi da Parma, fino a mezzo Aprile, e quindi Ugolino da Correggio.
Perg. 21 19 Gennaio e 31 Dicembre.

1296. Ugolino da Correggio, e poi Brodario o Brodaio da Sassoferrato.

Che Ugolino da Correggio fosse tuttavia in ufficio il 25 Luglio di quest' anno apparisce da un documento nel registro della Curia de' Banditi del 1329. Ma il 27 Agosto si trova in carica Brodaio, come da pergamena di quel giorno.

1297. Fiorino de Ponte Caroli da Brescia

1298. Gonzelino o Gonzolino da Osimo.

1299. Guglielmo Bertolini de' Maggi da Brescia, poi Bino de' Gabrielli da Gubbio.

Che il Gabrielli succedesse al Maggi sulla fine del 1299 risulta da documenti nel registro dell' Opera di S. Croce, n.° 4. c. 19.

1300. Bino de' Gabrielli da Gubbio, poi Nicoluccio de' Mainelli o Mainetti da Cingoli.

1301. Nicoluccio suddetto, nè primi sei mesi. Cello da Spoleto, nei secondi.

1302. Lamberto o Lambertaccio de' Bisdomini o Visdomini da Piacenza, primi. Ugolino Novelli de' Rossi da Parma, secondi.

Altri danno al Visdomini il nome di Vamberto, ma nel titolo del protocollo notarile di Ser Tommaso Clavari è detto Lambertaccio.

1303. Duccio de' Todini da Massa Marittima, primi. *Manno della Branca da Gubbio*, secondi.

Il nome del primo è accertato da documenti.

1304. Pantaleone de' Buzzaccarini da Padova.

Documenti citati nei *Bandi Lucchesi del secolo XIV*. pag. 234. Anche per gli anni susseguenti fino al 1370 si consulti lo stesso libro.

1305. Giovanni da Doara di Cremona.

1306. Pietro Corradi della Branca da Gubbio. Lambertino de' Paci da Bologna.

1307. Capoleone de' Guelfucci da Città di Castello. Iacopino da Cornazzano da Parma.

1308. Ricciardo da Pietrasanta. Matteo de' Monaldeschi da Orvieto.

La potesterìa di Ricciardo nel primo semestre è ricordata nel titolo del protocollo notarile di Ser Finocchio Martini, e in una perg. del 25 Febbraio 1319. Il Monaldeschi comparisce nel prologo dello Statuto del 1308, che fu compilato nel secondo semestre dell' anno. Il Bendinelli, invece di Ricciardo, pone Guido Visconti; ma non avendone documenti, lo abbiamo tralasciato.

1309. *Ricciardo da Pietrasanta. Pietro Rainaldi da Montoro.*

Sono ambedue citati dal Bendinelli. Ma del primo dubitiamo vi sia equivoco colla sua potesterìa accertata da documenti nel primo semestre dell' anno antecedente.

1310. *Francesco da Calvolo. Guarnaccia Meli da Macerata.*

Si pongono sulla fede dello stesso Bendinelli, non avendone riscontro di documenti.

1311. *Bornia de' Samaritani da Bologna. Conte Guidiccione Gabrielli da Gubbio.*

Non si ha documenti de' Potestà di questo anno, e si citano sulla fede de' cronisti, avvertendo però che il Bendinelli trasporta il Gabrielli all' anno seguente, e lo chiama Giuliano.

1312. Giovanni q. Aceti da Bittonio. *Conte Giuliano de' Gabrielli da Gubbio.*

Ne' documenti lucchesi è ignoto il nome dell' Aceti, ma nell' Archivio di Firenze si ha una lettera del 14 Dicembre 1311, da cui risulta che esso era allora di passaggio dal territorio di quel Comune, diretto verso Lucca dove era stato eletto Potestà. (*Filza Signori. Carteggio. Minutari. I. Cancelleria. n.° interno* 111). Il Cianelli pone Giuliano Gabrielli per il secondo semestre.

1313. Nello d' Inghirame della Pietra de' Pannocchieschi da Siena; poi Gerardo da S. Lupidio Vicario del Re Roberto.

Nello fu il marito della Pia, già vedova de' Tolomei. Non si hanno carte che attestino la sua potesterìa, la quale però è accertata per un' iscrizione sincrona, che già fu sopra una delle porte di Camaiore, poi trasferita nell' atrio del palazzo di quel Comune. *Bandi Lucchesi*, pag. 236. Negli ultimi mesi dell' anno, essendo stato chiamato Signore di Lucca il Re Roberto, il Pannocchieschi dovette cessare dall' ufficio, e tenne il suo luogo, benchè con titolo diverso, Gerardo da S. Lupidio Vicario regio.

1314. Gerardo da S. Lupidio suddetto fino al 14 Giugno; poi Francesco d' Uguccione della Faggiuola da Pisa, Potestà e Capitano Generale di Lucca.

Uguccione della Faggiuola ebbe Lucca per forza e per il tradimento d'alcuni cittadini il 14 Giugno 1314, e nello stesso giorno fuggì il Vicario del Re Roberto. Francesco figliuolo di Uguccione si trova già investito del doppio titolo di Potestà e di Capitano in un documento del 29 dello stesso mese.

1315. Francesco della Faggiuola suddetto, poi Uguccione suo padre.

Francesco moriva il 1 Settembre nella battaglia di Montecatino. Uguccione che aveva fin qui tenuto il supremo comando di Pisa e di Lucca col titolo di Potestà del C. e del Popolo di Pisa e della Lega de' Pisani, assunse allora anche il titolo di Potestà di Lucca.

1316. Uguccione della Faggiuola, fino al dì 11 Aprile, poi Umberto da Colle, poi Pietro dal Verme.

Espulso Uguccione da Lucca il giorno 11 Aprile e liberato Castruccio Antelminelli, la potesterìa fu affidata ad Umberto o Roberto da Colle, il quale trovasi come Potestà anche nell' elezione di Castruccio a Capitano delle Masnade Lucchesi del 12 Giugno. Pietro dal Verme comparisce poi in ufficio in un atto del 1 Luglio.

1317. Iacopino da Cornazzano da Parma.

1318. Ghino o Ghinaccio de' Principi da Bologna.

1319. Busone da Gubbio.

Era ignota questa potesterìa di Busone, che trovammo indicata nel titolo dei libri della Curia di S. Cristoforo, ad anno.

1320. Ugolino dei Bozzoni da Gubbio detto il Crotto, poi Boschino de' Montegazza da Milano.

1321. Tebaldo de' Curatacci d' Arezzo.

1322. Bindino de' Cappucciani da Sticciano, poi Dino della Rocca.

Bindino fu marito di Fresca figliuola di Nello della Pietra. Il suo nome come Potestà di Lucca apparisce nel titolo dei registri della Curia di S. Cristoforo, ad anno. Il Cianelli sbagliò posponendo di un anno la potesterìa di Dino, per averne veduto il nome in atti pubblici del 29 e 31 Dicembre 1323, ignorando il computo dell' anno alla lucchese, che cominciava col 25 Dicembre.

1323. Giovanni marchese Malaspina, Potestà e Capitano di Guerra della Città di Lucca, poi Tarabotto de' Tarabotti, Potestà.

1324 - 1325. Gonzello di Poggio Ghiere da Perugia.

1326. Gonzello suddetto, poi Ricciardo da Modigliana, Conte Palatino in Toscana.

Gonzello fu in carica a tutto Febbraio. Dal 1 Marzo alla fine dell' anno fu Potestà Ricciardo.

1327. Vanne da Poppi.

1328. Vanne suddetto.

Vanne fu probabilmente in ufficio per tutta la vita di Castruccio, cioè fino al 2 Settembre, e sotto l' effimera signoria di Arrigo suo figliuolo, che durò fino al 7 Ottobre. Per i primi tempi della tumultuaria signoria dei tedeschi, che cominciò il 7 Ottobre, non si trovano nomi di Potestà.

1329. Beccario da Beccarìa, ed in sua vece, dal 18 Luglio alla fine dell' anno, Alessandro da Parma.

Di qui innanzi i nomi si intendono desunti dai libri propri della Curia, sì civili che criminali.

1330. Lotto de' Caponsacchi da Firenze, fino al 1 Aprile. Antonio di Camilla da Genova dal 1 Aprile alla fine dell' anno.

1331. Antonio suddetto, fino al **10** Giugno. Pulcetto de' Pulci da Gubbio, dal **10** Giugno alla fine dell' anno.

1332. Maffolo di Muccio Guidarelli de' Fringuelli da Città di Castello.

1333. Ghino marchese di Petriolo, fino al **30** Giugno. Uberto o Roberto marchese Pallavicino da Parma dal **20** Ottobre in poi.

Nel tempo intermedio fra il **30** Giugno e **20** Ottobre esercitarono la potesterìa due assessori.

1334. Uberto suddetto, per i primi sei mesi. Manfredo Filippi da Pontremoli detto Pertichetta, per i secondi.

1335. Alessandrino de' Nauli, Pietro de' Fredulfi, Francesco de' Coppi e Iacopo dal Borgo, tutti di Parma, Luogotenenti del Potestà, fino al **1** Agosto. Fenzo da Prato Conte Palatino, Potestà dal **1** Agosto in poi.

1336. Fenzo suddetto, a tutto Aprile. Guglielmo Canacci degli Scannabecchi da Bologna, dal **1** Maggio a tutto Settembre. Sandrino de' Baratti da Parma, dal **1** Ottobre alla fine dell' anno.

1337. Sandrino suddetto, fino a tutto Novembre. Gerardo o Gardo della Fontana da Parma, nel Dicembre.

1338. Gerardo suddetto, poi Federigo degli Uberti da Firenze, poi Francesco q. Borrazzo Conte de' Gangalandi da Firenze.

1339 - 1340. Francesco de' Gangalandi suddetto.

1341. Francesco de' Gangalandi suddetto, a tutto Aprile.

Costui ebbe lo stipendio a tutto Aprile. Non troviamo altri nomi di Potestà nel restante dell' anno. Si noti che Lucca fu nell' Agosto cinta d' assedio dai Pisani.

1342. Francesco de' Salimbeni da Siena; poi Chiolo o Chivuolo di Filippo dei Guazzalotti da Prato, Conservatore della Città di Lucca e Luogotenente del Potestà; poi Montefeltrano o Feltrano o Feltraymo di Federigo de' Brancaleoni del Monte della Casa; poi Ceccarone da Massa d' Ancona o di Fermo; poi Giovanni dei Gianfigliazzi da Firenze.

Il Salimbeni sedette in ufficio nei primi mesi, ma non terminò il semestre, trovandosi che nel Maggio la potesterìa vacava. Il Guazzalotti fu eletto Luogotenente il **26** Maggio. Il Brancaleoni, primo Potestà dei Pisani vittoriosi, comparisce nel Luglio, e il **18** Settembre esce di carica, succedendogli Ceccarone che vi stette fino al dì **8** Novembre, giorno in cui entrò in ufficio il Gianfigliazzi.

1343. Giovanni de' Gianfigliazzi suddetto, a tutto Aprile. Pino di Giovanni de' Rossi da Firenze, da Maggio alla caduta del Duca d' Atene. Montefeltrano de' Brancaleoni, la seconda volta, per il resto dell' anno.

Nella pace fra Pisa e il Duca d' Atene era stato stipulato che ai Fiorentini spettasse la elezione del Potestà di Lucca. Caduto il Duca, questo patto non fu confermato.

1344. Montefeltrano suddetto, per i primi sei mesi. Federigo di Buonagiunta Giuberti da Città di Castello, secondi.

1345. Federigo suddetto, primi sei mesi. Ciupo degli Scolari da Firenze, secondi.

1346. Ciupo suddetto, rappresentato da Domenico suo figliuolo col titolo di Vicario.

1347. Ciupo suddetto, con Domenico suo figliuolo Vicario, primi sei mesi. Nicolao de' Gualandi da Pisa, secondi

1348. Nicolao suddetto, poi Ranieri Gualterotti de' Lanfranchi da Pisa, con Andrea suo figliuolo Vicario; infine Rosso degli Zacchi parimente da Pisa, dal **1** Novembre in appresso.

1349. Rosso suddetto, ne' primi sei mesi. Pero Buglia de' Gualandi da Pisa, secondi.

1350. Albizo di Ceo o Giucco de' Lanfranchi da Pisa, primi sei mesi. Napoleone Conte di Donoratico, secondi.

1351. Giovanni di Buglia de' Gualandi da Pisa, primi sei mesi. Uberto del Pellaio de' Lanfranchi id., secondi.

1352. Iacopo di Nino Buzzaccarini de' Sismondi da Pisa, primi sei mesi. Ranieri Bonifazio de' Gualandi id., secondi.

1353. Bonifazio Guinizzelli de' Sismondi da Pisa, primi sei mesi. Guido de' Taschi da Caprona id., secondi.

1354. Guelfo Gualterotti de' Lanfranchi da Pisa, primi sei mesi. Mariano da Caprona id., secondi.

1355. Tomeo di Simone Rosso dei Lanfranchi da Pisa, primi sei mesi. Francesco degli Zacchi id., secondi.

1356. Ranieri di Bonifazio de' Gualandi da Pisa, primi sei mesi Ranieri Gallo id., secondi.

1357. Rosso degli Zacchi da Pisa, primi sei mesi. Guido di Napoleone Conte di Donoratico id., secondi.

1358. Andrea de' Vernagalli da Pisa, primi sei mesi. Giovanni Buzzaccarini de' Sismondi id., secondi.

1359. Lemmo di Corte da Pisa, primi sei mesi. Nicolao di Buglia de' Gualandi, secondi.

1360. Lodovico di Dino della Rocca da Pisa, primi sei mesi. Andrea Gualterotti de' Lanfranchi id., secondi.

1361. Ranieri Gallo di Casa Ley da Pisa, primi sei mesi. Uberto o Roberto della Rocca id., secondi.

1362. Nicolao di Buglia de' Gualandi, primi sei mesi. Giovanni di Uberto o Roberto della Rocca id., secondi.

1363. Giovanni suddetto, primi sei mesi. Iacopo di Ceccolo de' Lanfranchi da Pisa, secondi.

1364. Guido da Caprona da Pisa, per tutto l' anno.

1365. Giovanni di Ranieri Bonifazi de' Gualandi da Pisa, primi sei mesi. Pietro de' Conti figlio di Uberto della Rocca id., secondi.

1366. Gaddo de' Galli da Pisa, primi sei mesi. Iacopo q. Buglia de' Gualandi id., secondi.

1367. Rosso degli Zacchi da Pisa, primi sei mesi. Lodovico di Bartolommeo del Turchio di Casa Ley id., secondi.

1368. Iacopo di Manente de' Gualandi da Pisa, primi sei mesi. Giovanni q. Betto Gioggi de' Visconti id., secondi.

1369. Guido da Caprona da Pisa, primi sei mesi. Ugolino q. Guidicchiero de' Galluzzi da Bologna, dal 6 Settembre in appresso.

Non sappiamo precisamente quando finisse il Da Caprona ch' era in ufficio allorchè cessò la signoria pisana su Lucca. Il 6 Settembre entrò in carica il Galluzzi.

1370. Ugolino de' Galluzzi predetto, poi Giovanni de' Beccignolli da Brescia, poi Cinello dom. Ugolini de Savignano da Modena.

1371. Cinello suddetto (ed in sua assenza Becchino de' Marani da Ferrara, 12 Marzo - 10 Aprile), primi sei mesi; Francesco Andreotti da Spoleto Conte di Campello, secondi.

1372. Francesco suddetto fino al 21 Gennajo; dal 21 al 30 di detto mese Corrado Puccini da Montepulciano Potestà luogotenente; quindi dal 1 Febbraio al 31 Agosto Pietro dalla Marina da Macerata; dal 1 Settembre in appresso Francesco de' Fortebracci da Montone da Perugia.

1373. Francesco suddetto fino al 5 Marzo; per il restante del mese di Marzo Corrado da Montepulciano; quindi Francesco da Campello, dal 1 Aprile al 1 Ottobre; in fine Ugolino de' Galluzzi da Bologna, per il resto dell' anno.

1374. Ugolino suddetto, a tutto Marzo. Nicolao Francisci della Scala d' Ancona, 1 Aprile - 1 Ottobre. Manetto q. Lomi de' Simonetti da Iesi, per il resto dell' anno.

1375. Manetto suddetto, fino al 30 Settembre. Manfredo q. Ranalducci degli Ilberti o Illiberti da Spoleto, 1 - 31 Ottobre. Rainiero Ugolinucci de' Nobili di Baschio, dal 1 Novembre in poi.

1376. Rainiero suddetto, a tutto Aprile. Manfredo q. Ranalducci degli Illiberti a tutto Settembre. Aldobrando Andronici de' Conti d' Elci, dal 1 Ottobre in appresso.

1377. Aldobrando suddetto, fino a mezzo Novembre. Berardo da Melatino della provincia d' Abruzzo, dal 15 Novembre in poi.

1378. Berardo suddetto, 1 Gennaio - 15 Maggio; Alberto de' Galluzzi da Bologna, 15 Maggio - 15 Novembre. Ghino de' Forteguerri da Siena, dal 15 Novembre in poi.

1379. Ghino suddetto, fino a mezzo Maggio. Iacopo q. Giovanni De' Preti *(de Presbiteris)* da Bologna, dal 15 Maggio alla fine dell' anno.

1380. Iacopo suddetto, fino a mezzo Maggio. Opizo q. Gentile degli Alidosi da Imola, nel resto dall' anno.

1381. Opizo suddetto, fino a mezzo Gennaio. Ninalberto q. Ranaldi de' Carrocci da Todi, per il resto dell' anno.

1382. Ninalberto suddetto, fino al 5 Gennaio. Antonio Aceti da Fermo, per il resto dell' anno.

1383. Antonio Aceti suddetto, fino a mezzo Gennaio. Andrea de' Tebaldi o Tebaldetti da Bettona, per il resto dell' anno.

1384. Ugolino q. Antoni De' Preti da Bologna.

1385. Giovanni q. Corraducci da Monterocco d' Ascoli, fino al 23 Settembre. Guasparo Nelli de' Bravi da Città di Castello, Vicepotestà, dal 24 Settembre in poi.

1386. Guasparo Nelli suddetto, nel Gennaio. Raniero q. Simonis de' Ranieri da Perugia, dal 30 Gennaio in poi.

1387. Raniero suddetto, fino al 28 Gennaio. Tommaso Bartolommei de Gazzaria da Siena, dal detto giorno al 29 Luglio. Andrea Tebaldi da Bettona, per il resto dell' anno.

1388. Andrea suddetto, a tutto Maggio. Sante Massucci q. Pedasi de' Ronconi o Trinconi da Fermo, per il resto dell' anno.

1389. Sante suddetto, fino al 20 Marzo. Giovanni q. Paoli degli Accoramboni da Gubbio, fino al 20 Dicembre. Gregorio q. Ser Filippi da S. Miniato, Vicepotestà, per il resto del mese.

1390. Gregorio suddetto Vicepotestà, fino al 29 Aprile. Fortunato q. Ranaldi de' Carrocci da Todi, per il resto dell' anno.

1391. Fortunato suddetto, fino al 28 Gennaio. Giovanni q. *Magistri* Iacobi dei Talgardi o Tesalgardi da Fermo, per il resto dell' anno.

1392. Giovanni suddetto, a tutto Febbraio. Giovanni da Palazzo da Cesena, dal 1 Marzo in poi.

1393. Giovanni da Palazzo suddetto, a tutto Febbraio. Buzone o Bozone q. Bozonis Ungaro de' Raffaelli da Gubbio, per il resto dell' anno.

1394. Buzone suddetto, a tutto Agosto. Pietro q. Contis da Montevetulo, per il resto dell' anno.

1395. Pietro suddetto.

1396. Pietro suddetto, a tutto Febbraio. Pietro Bianchi de' Bianchi da Bologna, per il resto dell' anno.

1397. Pietro Bianchi suddetto, a tutto Settembre, poi Antonio Federici de' Nuvolari da Mantova.

1398. Antonio suddetto, primi sei mesi. Carlo de' Malugelli o Marugelli da Genova, secondi.

1399. Carlo suddetto, a tutto il 13 Marzo. Ruggero de Antignalla da Perugia, dal 14 Marzo al 1 Aprile. Nicolao de' Calvi da Roma, per il resto dell' anno.

1400. Roberto di Mario de' Camporini da Ascoli o da Camerino.

1401. Roberto suddetto, fino al 13 Luglio. Alberguccio q. dom. Valdiserre de' Nobili da Montecuculo, per il resto dell' anno.

1402. Alberguccio suddetto.

1403. Alberguccio suddetto, fino al 10 Marzo. Conte Ruggero q. Nicolai de Antignalla da Perugia, per il resto dell' anno.

1404 - 1405. Ruggero suddetto.

1406. Ruggero suddetto, fino a mezzo Marzo. Francesco de' Guidotti Conte di Vallebuona da Bologna, dal 16 Marzo in poi.

1407. Francesco suddetto, fino al dì 8 Marzo. Mignanello de' Mignanelli da Siena, Vicepotestà, per il resto del primo semestre. Antonio q. Ranaldi Conte di Prefoglio o Perfoglio da Camerino, per il secondo semestre.

1408. Antonio suddetto, fino al 30 Agosto. Mignanello suddetto col titolo di Potestà, dal 30 Agosto in poi.

1409. Mignanello suddetto.

1410. Mignanello suddetto, fino a mezzo Marzo. Giovanni Iacopo q. Azzolini de' Marchesi Malaspina di Luzolo, dal 16 Marzo in poi.

1411 - 1420. Giovanni Iacopo suddetto.

1421. Giovanni Iacopo suddetto, ma sulla fine dell' anno Gozzadino de' Gozzadini da Bologna.

1422 - 1429. Gozzadino suddetto.

1430. . . . .

Dai libri che restano di quest' anno, nel quale avvenne la mutazione di stato per la caduta di Paolo Guinigi, non è riuscito di ricavare il nome di chi ebbe l' ufficio di Potestà, che pure non fu vacante, come da più documenti apparisce.

1431. Mariotto degli Alessandrini da Viterbo, fino al 3 Novembre. Ottolino Zoppi da Alessandria, Commissario Generale in vece del Potestà, da quel giorno in appresso.

1432. Ottolino suddetto, fino al 9 Aprile. Cassano o Casciano degli Spinola da Genova, Potestà, nel resto dell' anno.

Si avverta, che per la lega recentemente stipulata fra Lucca e Genova, i Potestà dovevano essere scelti in una quaderna di cittadini genovesi. Questo patto fu atteso solamente fino all' anno 1435.

1433. Cassano suddetto, fino al dì 8 Aprile. Ottobono Imperiale degli Imperiali da Genova, per il resto dell'anno.

1434. Ottobono suddetto.

1435. Ottobono suddetto, fino al 14 Aprile. Oberto Spinola da Genova, per il resto dell' anno.

1436. Oberto suddetto, fino al 21 Maggio. Stefano de' Folperti da Pavia, per il resto dell' anno.

1437. Stefano suddetto, fino al 3 Luglio. Mariotto degli Alessandrini da Viterbo, col titolo di Vicepotestà, per il resto dell' anno.

1438. Mariotto suddetto, Vicepotestà.

1439. Michele q. Antoni de' Micheli da Siena, primi sei mesi. Angelo da Campigia o Campige da Pavia, Vicepotestà, secondi.

1440. Angelo suddetto, Vicepotestà, primi sei mesi. Antonio dei Lanti da Siena, Potestà, secondi.

1441. Antonio suddetto.

1442. Antonio suddetto, a tutto Aprile. Franceschino de' Lucarini da Trevi, per il resto dell' anno.

1443 - 1444. Franceschino suddetto.

1445. Franceschino suddetto, per i primi sei mesi. Giovanni degli Zuccanti d' Amelia, secondi.

1446. Giovanni suddetto, primi sei mesi. Carlo de' Ghislieri da Bologna, secondi.

1447. Carlo suddetto.

1448. Giovanni de' Mignanelli da Siena, a tutto Marzo. Pollione de' Trentaquattro da Todi, per il resto dell'anno.

1449. Pollione suddetto.

1450. Pietro de' Falconieri da Ascoli, primi sei mesi. Francesco Gattola da Gaeta, secondi.

1451. Pietro de' Falconieri da Ascoli, primi sei mesi. Antonio de' Micheli da Siena, secondi.

1452. Taddeo de' Cataldi da Urbino.

1453-1454. Amadio o Amadeo de' Giustini da Città di Castello.

1455. Bartolomeo Salimbeni de' Benassai da Siena, primi sei mesi. Pietro de' Trotti d' Alessandria, secondi.

1456. Bartolomeo Salimbeni suddetto, primi sei mesi. Conte Cristoforo de' Valeri da Parma, secondi.

1457. Pietro de' Trotti d' Alessandria.

1458. Niccola degli Allegri da Rieti.

1459. Niccola suddetto, fino ad Aprile. Francesco degli Arringhieri da Siena, per il resto dell' anno.

1460. Berardo Maggi da Brescia.

1461. Berardo de' Bancaroni da Spoleto, primi sei mesi. Stefano de' Manassei da Terni, secondi.

1462. Stefano suddetto, nel Gennaio. Giovanni q. Giovanni degli Orsatti da Padova, Febbraio-Luglio. Angelo degli Isilieri da Iesi, resto dell' anno.

1463. Angelo suddetto nel Gennaio. Ranieri de' Maschi da Rimini, a tutto Luglio. Andrea degli Scotti da Siena, nel resto dell' anno.

1464. Giovanni de' Samerini d' Arezzo, Gennaio-Aprile. Lodovico de Gattego da Mantova, Maggio-Ottobre. Marcantonio degli Scalamonti d' Ancona, Novembre-Dicembre.

1465. Marcantonio suddetto, a tutto Giugno. Iacopo da Castello da Brescia, secondo semestre.

1466. Pietro Paolo Gallerani da Siena, primi sei mesi. Giovanni Niccolao Faella da Verona, secondi.

1467. Giovanni degli Aceti da Fermo, primi sei mesi. Pietro de' Falconieri d' Ascoli, secondi.

1468. Andreuccio Gerardi da Siena, a tutto Luglio. Lodovico degli Zatti da Mantova, Agosto-Dicembre.

1469. Amadeo de' Giustini da Città di Castello, Febbraio-Settembre. Bartolomeo de' Salvani da Siena, per il resto dell' anno.

1470. Bartolomeo suddetto, a tutto Agosto. Natimbene de' Valenti da Trevi, per il resto dell' anno.

1471. Natimbene suddetto, a tutto Febbraio. Battista de' Castellensi da Corneto, Febbraio-Agosto. Giulio degli Astancolli da Todi, Settembre-Dicembre.

1472. Giulio suddetto, a tutto Febbraio. Silvestro degli Ubaldi da Perugia, Marzo-Agosto. Battista de' Gerardini d' Amelia, Settembre-Dicembre.

1473. Battista suddetto, a tutto Febbraio. Azzo de' Lapi da Cesena, Marzo-Agosto. Giusto di Lello Giusti da Verona, Settembre-Dicembre.

1474. Giusto suddetto, a tutto Febbraio. Cristoforo de' Bianchi da Parma, Marzo-Settembre. Niccolao de' Bongianni da Reggio, Ottobre-Dicembre.

1475. Niccolao suddetto, a tutto Febbraio. Alessando de' Dottori da Bologna, Marzo-Agosto. Cipriano degli Antonini da Fuligno, Settembre-Dicembre.

1476. Cipriano suddetto, a tutto Febbraio. Francesco Tonsi da Cremona, Marzo-Agosto. Silvestro de' Baldoli da Fuligno, Settembre-Dicembre.

1477. Silvestro suddetto, a tutto Febbraio. Antonio da Montecatino, Marzo-Agosto. Giovanni Pensi da Palermo, Settembre-Dicembre.

1478. Giovanni suddetto, a tutto Febbraio. Antonio de' Conti di Palazzo S. Martino da Padova, Marzo - Agosto. Bornio de' Colli da Alessandria, Settembre - Dicembre.

1479. Bornio suddetto, a tutto Febbraio. Antonio de Crema da Mantova, Marzo - Giugno. Antonio de' Conti di Palazzo S. Martino da Padova, Luglio - Dicembre.

1480. Antonio suddetto, a tutto Agosto. Alberto de' Magalotti da Civitavecchia, Settembre - Dicembre

1481. Alberto suddetto, a tutto Febbraio. Iacopino de' Ciniselli da Modena, Marzo - Agosto. Francesco de' Vimercati da Crema, Settembre - Dicembre.

1482. Francesco suddetto, a tutto Febbraio. Bartolommeo de' Maggi da Cremona, Marzo - Agosto. Gaspare de' Malvezzi da Bologna, Settembre - Dicembre.

1483. Gaspare suddetto, a tutto Marzo. Alessandro de' Petrucci da Siena, Aprile - Agosto. Giovanni Francesco degli Aldrovandi da Bologna, Settembre - Dicembre.

1484. Giovanni Francesco suddetto, a tutto Febbraio. Aldobrandino de' Guidoni da Modena, Marzo - Agosto. Andalò di Iacopo Bentivoglio da Bologna, Settembre - Dicembre.

1485. Andalò suddetto, a tutto Febbraio. Giovanni de' Pandolfucci di Città di Castello, Marzo - Agosto. Alessandro de' Ruggeri da Reggio, Settembre - Dicembre.

1486. Alessandro suddetto, a tutto Febbraio. Bartolommeo de' Cartari da Reggio, Marzo - Agosto. Giovanni de' Carigiari da Genova, Settembre - Dicembre.

1487. Giovanni suddetto, a tutto Febbraio. Ettore dom. Iacobi di Montecalvo da Bologna, Marzo - Agosto. Orlando de' Saraceni da Siena, Settembre - Dicembre.

1488. Orlando suddetto, fino a tutto Febbraio. Bartolommeo de' Pioli da Ferrara, Marzo - Agosto. Bartolommeo di Giorgio Anguissola da Reggio, Settembre - Dicembre.

1489. Bartolommeo suddetto, a tutto Febbraio. Callisto de' Succi da Città di Castello, Marzo - Agosto. Giovanni de' Vallari da Vigevano, Settembre - Dicembre.

1490. Giovanni suddetto, a tutto Febbraio. Bernardino Minutelli da Modena, Marzo - Agosto. Francesco de' Monari da Correggio, Settembre - Dicembre.

1491. Francesco suddetto, a tutto Febbraio. Andrea de Asciaria da Siena, Marzo - Agosto. Galeazzo Trotti da Alessandria, Settembre - Dicembre.

1492. Galeazzo suddetto, a tutto Febbraio. Angelo di Girolamo Ranucci da Bologna, Marzo - Agosto. Filippo de' Coccapani da Carpi, Settembre - Dicembre.

1493. Filippo suddetto, a tutto Febbraio. Francesco Puccio da Camerino, Marzo - Agosto. Francesco de' Tonsi da Parma, Settembre - Dicembre.

1494. Francesco de' Tonsi suddetto, a tutto Febbraio. Melchiorre o Marchione degli Aquari d'Ancona, Marzo - Agosto. Giovanni Pellegrino de' Merli da Correggio, Settembre - Dicembre.

1495. Giovanni Pellegrino suddetto, a tutto Febbraio. Antonio Gazuolo o Gazzuoli da Reggio, Marzo - Agosto. Gabriello Bracco o de' Bracci da Reggio, Settembre - Dicembre.

1496. Gabriello suddetto, a tutto Febbraio. Carretto del Carretto de' Marchesi di Feliciano, Marzo - Agosto. Agamennone Marescotti de' Calvi da Bologna, Settembre - Dicembre.

1497. Agamennone suddetto, fino al 20 Gennaio. Evangelista de' Bianchetti da Sestino, Vicepotestà, dal 22 Gennaio al 1 Marzo. Conte Gio. Maria de' Guidoni da Modena, Marzo - Agosto. Agamennone de' Grassi da Bologna, Settembre - Dicembre.

1498. Agamennone de' Grassi suddetto, a tutto Febbraio. Giovanni de' Vallari da Vigevano, Marzo - Agosto. Pandolfo Leonardelli da Rimini. Settembre - Dicembre.

1499. Pandolfo suddetto, a tutto Febbraio. Guglielmo de' Lambertazzi da Forlì, Marzo-Agosto. Giovanni Lodovico Faella de' Faelli da Verona, Settembre-Dicembre.

1500. Giovanni Lodovico suddetto, a tutto Febbraio. Ulpiano degli Zani da Bologna, Marzo-Agosto. Francesco Lombardelli da Ferrara, Settembre-Dicembre.

1501. Francesco suddetto, a tutto Febbraio. Sigismondo de' Rocchi da Modena, Marzo-Agosto. Giovanni Negroni da Genova, Settembre-Dicembre.

1502. Giovanni suddetto, a tutto Febbraio. Bartolommeo Ser Dulfi de' Capuzzi da Città di Castello, Marzo-Agosto. Alberto de' Leoncilli da Spoletò, Settembre-Dicembre.

1503. Alberto suddetto.

1504. Alberto suddetto, a tutto Marzo. Giovanni de' Negroni, Aprile-Agosto. Ermolao de' Berdolini o Bardolini da Venezia, Settembre-Dicembre.

1505. Ermolao suddetto, a tutto Febbraio. Gio. Pellegrino de' Seratti da Pontremoli, Marzo-Agosto. Matteo Caselle da Faenza, Settembre-Dicembre.

1506. Matteo suddetto, a tutto Febbraio. Gio. Francesco de' Malatesti da Rimini, Marzo-Dicembre.

1507. Gio. Francesco suddetto, a tutto Febbraio. Gio. Battista Bosi da Faenza, Marzo-Agosto. Iacopo de' Sacchi d' Ancona, Settembre-Dicembre.

1508. Iacopo suddetto, a tutto Febbraio. Gio. Battista de' Rigi o Rigio da Fano, Marzo-Settembre. Gio. Francesco d' Appiano da Milano, Ottobre-Dicembre.

1509. Gio. Francesco suddetto, a tutto Agosto. Tommaso degli Amidei da Lugo, Settembre-Dicembre.

1510. Tommaso suddetto, fino al 10 Settembre. Felice Lugo da Trevi, 13 Settembre-Dicembre.

1511. Felice suddetto, a tutto Febbraio. Giovanni de' Verasi d' Asti, Marzo-Settembre. Gio. Angelo Poggi da Foligno, Ottobre-Dicembre.

1512. Gio. Angelo suddetto, a tutto Febbraio. Nardo Antonio de' Palmieri da Napoli, Marzo-Agosto. Iacopo Rossi da Parma, Settembre-Dicembre.

1513. Iacopo suddetto, a tutto Febbraio. Nicolao Sorboli da Bagnacavallo, Marzo-Settembre. Marco de' Barnabei da Foligno, Ottobre-Dicembre.

1514. Marco suddetto, a tutto Febbraio. Gio. Battista Bottrigari, da Bologna, Marzo-Dicembre.

1515. Gio. Battista suddetto a tutto Febbraio. Pietro Nicolai da Cesi, Marzo-Settembre. Tommaso degli Alfani da Perugia, Ottobre-Dicembre.

1516. Tommaso suddetto, a tutto Settembre. Gio. Filippo Fontana da Modena, Potestà per il solo Criminale, e Lorenzo Riccardi da Todi, Vicario per il Civile, eletti in via straordinaria, per undici mesi, il 29 Agosto 1516, ed entrati in ufficio il 1 Ottobre.

1517. Gio. Filippo suddetto.

1518. Gio. Filippo suddetto, a tutto Febbraio. Benedetto Celsi da Sarzana, Marzo-Agosto. Annibale de' Sergregori o Gregori da Verona, Settembre-Dicembre.

1519. Annibale suddetto.

1520. Annibale suddetto, a tutto Febbraio. Francesco de' Gualdi da Rimini, Marzo-Settembre. Gaspare Petrucci da Bevagna, Ottobre-Dicembre.

1521. Gaspare suddetto, a tutto Febbraio. Francesco de' Gualdi da Rimini, Marzo-Dicembre.

1522. Francesco suddetto, a tutto Febbraio. Scipione Petrucci da Siena, Marzo - Agosto. Benedetto de' Benetti da Sarzana, Settembre - Dicembre.

1523. Benedetto suddetto, a tutto Febbraio. Bartolomeo Albizzini da Città di Castello, Marzo - Agosto. Gio. Battista Fondati da Terni, per il resto dell' anno.

1524. Gio. Battista suddetto, a tutto Febbraio. Bartolomeo Albizzini da Città di Castello, Marzo - Agosto. Iacopo de' Rossi da Parma, Settembre - Dicembre.

1525. Iacopo suddetto, a tutto Febbraio. Giano Damiani da Siena, Marzo - Agosto. Bartolomeo de' Griffoli da Siena, Settembre - Dicembre.

1526. Bartolomeo suddetto, a tutto Febbraio. Giovanni degli Asti da Forlì, Marzo - Agosto. Paolo de' Nobili da Correggio, Settembre - Dicembre.

1527. Paolo suddetto, a tutto Febbraio. Bartolomeo de' Griffoli da Siena, Marzo - Dicembre.

1528. Bartolomeo suddetto, a tutto Marzo. Benedetto Benetti da Sarzana, Marzo - Agosto. Vittorio de' Griffoli da Siena, Settembre - Dicembre.

1529. Vittorio suddetto.

1530. Vittorio suddetto, a tutto Febbraio. Giovanni degli Asti da Forlì, per il resto dell' anno.

1531. Giovanni suddetto, a tutto Febbraio. Cristoforo dei Panfili da Gubbio, Marzo - Agosto. Giovanni degli Asti suddetto, Settembre - Dicembre.

1532. Giovanni suddetto, a tutto Agosto. Galeazzo de' Serafini da Rimini, Settembre - Dicembre.

1533. Galeazzo suddetto, a tutto Febbraio. Nicolao Santi da Siena, Marzo - Agosto. Ottaviano Spaccioli o Spazzuoli da Urbino, Settembre - Dicembre.

1534. Ottaviano suddetto, a tutto Febbraio. Marco Antonio Bartolini da Perugia, Marzo - Agosto. Girolamo dei Rossi da Parma, Settembre - Dicembre.

1535. Girolamo suddetto. Giunta Berlinghieri da Siena, Marzo - Agosto. Giovanni degli Asti suddetto, Settembre - Dicembre.

1536. Giovanni suddetto, a tutto Febbraio. Francesco Stremeli da Parma, Marzo - Agosto. Nicolao de' Codronchi da Imola, Settembre - Dicembre.

1537. Nicolao suddetto, a tutto Febbraio. Paolo Bellini da Cremona, Marzo - Agosto. Alfonso Cordati Portoghese, Settembre - Dicembre.

1538. Alfonso suddetto, a tutto Febbraio. Cammillo Chiari d' Alessandria, Marzo - Agosto. Giunta Berlinghieri da Siena, Settembre - Dicembre.

1539. Giunta suddetto, a tutto Febbraio. Giovanni Antonio Botti da Parma, Marzo - Agosto. Gherardo Mazzuoli da Reggio, Settembre - Dicembre.

1540. Gherardo suddetto, a tutto Agosto. Domenico Ricci da Fermo, Settembre - Dicembre.

1541. Domenico suddetto, a tutto Agosto. Agostino Roboli da Ravenna, Settembre - Dicembre.

1542. Agostino suddetto, a tutto Agosto. Pietro Antonio de' Brusati da Carpi, Settembre - Dicembre.

1543. Pietro Antonio suddetto, a tutto Febbraio. Andrea Fosco, Marzo - Agosto. Annibale Canonici da Bologna, Settembre - Dicembre.

1544. Annibale suddetto.

1545. Annibale suddetto, a tutto Agosto. Domenico Ricci da Fermo, Settembre - Dicembre.

1546. Domenico suddetto, a tutto Aprile. Pietro Maria Sangiorgi da Bologna, Maggio - Dicembre.

1547. Cammillo Palmieri da Siena, a tutto Agosto. Lodovico Frontoni da Cento, Settembre - Dicembre.

1548. Lodovico suddetto, a tutto Aprile. Ippolito Gambalunga da Bologna, Maggio - Dicembre.

1549. Gasparo Brugnoli da Brescia, Gennaio - Agosto. Bartolomeo Grillenzoni da Modena, Settembre - Dicembre.

1550. Bartolomeo suddetto, a tutto Aprile. Gio. Maria Paolozzi da Gubbio, Maggio - Dicembre.

1551. Vincenzo Gemmi da Parma, a tutto Agosto. Lodovico Bianchi da Modena, Settembre - Dicembre.

1552. Lodovico suddetto, a tutto Aprile. Simone De Pretis da Pesaro, Maggio - Dicembre.

1553. Simone suddetto, a tutto Gennaio. Venerio Catti da Ravenna, Febbraio - Agosto. Taddeo Graziani da Cotignola, Settembre - Dicembre.

1554. Taddeo suddetto, a tutto Aprile. Girolamo Frontoni da Bologna, Maggio - Dicembre.

1555. Francesco de' Castracani da Fano, a tutto Agosto. Scipione Forestieri da Fano, Settembre - Dicembre.

1556. Scipione suddetto, a tutto Aprile. Iacopo Spadolarini da Ravenna, Maggio - Dicembre.

1557. Attilio Tondi da Siena.

1558. Attilio suddetto, a tutto Febbraio. Domenico Ricci da Fermo, Marzo - Ottobre. Pietro Agostino de' Cellini da Foligno, sostituto al Ricci infermo, Novembre - Dicembre.

1559. Pietro Agostino suddetto, a tutto Gennaio. Vincenzo de' Gemmi da Parma, per il resto dell' anno.

1560. Vincenzo suddetto, a tutto Giugno. Fabrizio Baiardi da Parma o da Pontremoli, Luglio - Dicembre.

1561. Fabrizio suddetto.

1562. Fabrizio suddetto, a tutto Agosto. Lodovico Frontoni da Cento, Settembre - Dicembre.

1563. Lodovico suddetto.

1564. Lodovico suddetto, a tutto Agosto. Ghiberto Gatti da Coreggio, Settembre - Dicembre.

1565. Ghiberto suddetto.

1566. Ghiberto suddetto, a tutto Agosto. Costantino Arrigoni da Rimini, Settembre - Dicembre.

1567. Costantino suddetto.

1568. Costantino suddetto, a tutto Agosto. Giulio Cesare Castelvetro da Modena, Settembre - Dicembre.

1569. Giulio Cesare suddetto.

1570. Giulio Cesare suddetto, a tutto Agosto. Alessandro Naselli da Ferrara, Settembre - Dicembre.

1571. Alessandro suddetto.

1572. Alessandro suddetto, a tutto Agosto. Orazio Fuschi da Monte Fiore, Settembre - Dicembre.

1573. Orazio suddetto, a tutto Agosto. Bartolomeo Amiani da Fano, Settembre - Dicembre.

1574. Bartolomeo suddetto, fino al 14 Novembre. Ilario Venturi da Parma, sostituto, per il resto dell' anno.

1575. Ilario suddetto, sostituto, a tutto Agosto. Ottaviano Spazzuoli da Urbino, Settembre - Dicembre.

1576. Ottaviano suddetto, a tutto Agosto. Girolamo dal Mayno da Torino, Settembre - Dicembre.

1577. Girolamo suddetto.

1578. Girolamo suddetto, a tutto Agosto. Scipione Casanova da Genova, Settembre - Dicembre.

1579. Scipione suddetto, licenziato il 4 Agosto. Pietro Agostino Cellini da Foligno, 4 Agosto - 4 Settembre. Camillo Lepidi dalla Mirandola, supplente, per il resto dell' anno.

1580 - 1582. Giulio d' Ottaviano Volpelli da S. Angelo d' Urbino.

1583. Timoteo Crotta da Trento.

1584. Timoteo suddetto, fino al 23 Aprile. Giuseppe Roveretti da Trento, Maggio - Dicembre.

1585. Giuseppe suddetto.

1586. Giuseppe suddetto, a tutto Agosto. Cammillo Volpelli da Urbino, per il resto dell' anno.

1587. Cammillo suddetto, fino ad Agosto. Matteo Bologna da Pontremoli, supplente, per il resto dell' anno.

1588. Matteo suddetto, fino al 21 Febbraio. Lauro Basilio da Trieste, dal 22 Febbraio in poi.

1589. Lauro suddetto, a tutto Agosto. Girolamo Magonio da Orvieto, Settembre - Dicembre.

1590. Girolamo suddetto.

1591. Girolamo suddetto, a tutto Agosto. Tirante Buongiovanni nobile di Cividale del Friuli, Settembre - Dicembre.

1592. Tirante suddetto.

1593. Tirante suddetto, a tutto Agosto. Giulio Volpelli da S. Angelo d' Urbino, Settembre - Dicembre.

1594. Giulio suddetto.

1595. Giulio suddetto, fino a Settembre. Iacopo Robuto da Gavi, Settembre - 14 Novembre. Ascanio Venturini da Pontremoli, Dicembre.

1596. Ascanio suddetto.

1597. Ascanio suddetto, fino al 10 Ottobre. Galvano Castaldo da Perugia, dall' 11 Ottobre in poi.

1598. Galvano suddetto.

1599. Galvano suddetto, a tutto Agosto. Gio. Antonio Soardi da Rimini, Settembre - Dicembre.

1600. Gio. Antonio suddetto.

1601. Gio. Antonio suddetto, a tutto Agosto. Paolo Emilio de' Fieschi di Genova, Settembre - Dicembre.

1602. Paolo Emilio suddetto.

1603. Paolo Emilio suddetto, a tutto Agosto. Simone Nuzzi da Fossombrone, Settembre - Dicembre.

1604. Simone suddetto.

1605. Simone suddetto, a tutto Agosto. Sigismondo Scaccia, romano, Settembre - Dicembre.

1606. Sigismondo suddetto.

1607. Sigismondo suddetto, a tutto Agosto. Fulvio Galli da Pontremoli, Settembre - Dicembre.

1608. Fulvio suddetto.

1609. Fulvio suddetto, fino al 15 Agosto. Egidio Paci da Assisi, supplente, dal 15 al 30 Agosto. Gio. Marco Bazzardi da Pavia, Settembre - Dicembre.

1610. Gio. Marco suddetto.

1611. Gio. Marco suddetto, fino a tutto Agosto. Teodosio Marracchi da Pontremoli, Settembre - Dicembre.

1612. Teodosio suddetto.

1613. Teodosio suddetto, a tutto Agosto. Brancuto Brancuti da Rimini, Settembre - Dicembre.

1614. Brancuto suddetto.

1615. Brancuto suddetto, a tutto Agosto. Gio. Marco Bazzardi da Pavia, Settembre - Dicembre.

1616. Gio. Marco suddetto.

1617. Gio. Marco suddetto, a tutto Agosto. Erasmo Cavazola dal Finale, ✠ 20 Ottobre, e sepolto in S. Romano. Francesco Maria Frolliero da Perugia, per il resto dell' anno.

1618. Francesco Maria suddetto.

1619. Francesco Maria suddetto, a tutto Agosto. Francesco Seta da Mondavio, Settembre - Dicembre.

1620. Il Seta suddetto.

1621. Il Seta suddetto, a tutto Agosto. Andrea Staccoli da Urbino, Settembre - Dicembre.

1622. Andrea suddetto.

1623. Andrea suddetto, a tutto Settembre. Alessandro Pagello da Vicenza, per il resto dell' anno.

1624. Alessandro suddetto.

1625. Alessandro suddetto, a tutto Agosto. Ottaviano Leonardi da Castel Durante, Settembre - Dicembre.

1626. Ottaviano suddetto.

1627. Ottaviano suddetto, a tutto Agosto. Cosimo Curini da Pontremoli, Settembre - Dicembre.

1628. Cosimo suddetto.

1629. Cosimo suddetto, a tutto Agosto. Sempronio Semproni da Urbino, Settembre - Dicembre.

1630 - 1631. Sempronio suddetto.

1632. Sempronio suddetto, fino all' 8 Marzo. Ottaviano Leonardi da Castel Durante, per il resto dell' anno.

1633. Ottaviano suddetto.

1634. Ottaviano suddetto, a tutto Agosto. Innocenzo Pasqualucci da Mondavio, Settembre - Dicembre.

1635. Innocenzo suddetto.

1636. Innocenzo suddetto, fino al 2 Ottobre. Bartolommeo Bartolucci da Barchi, per il resto dell' anno.

1637 - 1640. Bartolommeo suddetto.

1641. Bartolommeo suddetto, a tutto Giugno. Federigo Marioni da Gubbio, Luglio - Dicembre.

1642. Federigo suddetto.

1643. Federigo suddetto, a tutto Agosto. Domenico Feronio da Monterotondo Settembre - Dicembre.

1644. Domenico suddetto, a tutto Aprile. Giulio Cesare Leonardi da Urbania, Maggio - Agosto. Pier Matteo Marchini da Faenza, Settembre - Dicembre.

1645. Pier Matteo suddetto.

1646. Pier Matteo suddetto, a tutto Agosto. Pier Matteo Tiranni da Urbania, supplente, Settembre - Ottobre. Gio. Francesco Soderini da Ascoli, per il resto dell' anno.

1647. Gio. Francesco suddetto.

1648. Gio. Francesco suddetto, a tutto Giugno. Vincenzo Bertolini da Urbino, supplente, Agosto - Novembre Ottavio Onofri da S. Ginese, Dicembre.

1649. Ottavio suddetto.

1650. Ottavio suddetto, a tutto Marzo. Vincenzo Bertolini da Urbino, supplente, Aprile - Maggio. Pier Matteo Tiranni da Urbania, Giugno - Dicembre.

1651 - 1653. Pier Matteo suddetto.

1654. Pier Matteo suddetto, a tutto Settembre. Cesare Biondini da Forlì, supplente, fino al 10 Ottobre. Mario Marcelli da Cagli, per il resto dell' anno.

1655 - 1656. Mario suddetto.

1657. Mario suddetto, fino al 10 Aprile. Andrea Censalio da Benevento, supplente, fino al 22 Novembre. Paolo Iacobetti d' Assisi, supplente, per il resto dell' anno.

1658. Paolo suddetto, supplente, a tutto Aprile. Francesco Venturini da Pontremoli, per il resto dell' anno.

1659. Francesco suddetto.

1660. Francesco suddetto, fino al 19 Maggio. Girolamo Giovannini da Montalto, supplente, fino al 10 Ottobre. Andrea Cilla da Ravenna, per il resto dell' anno.

1661. Andrea suddetto.

1662. Andrea suddetto, a tutto Agosto. Girolamo Venarucci dalla Pergola, Settembre - Dicembre.

1663 - 1665. Girolamo suddetto.

1666. Girolamo suddetto, a tutto Agosto. Gio. Felice Pancioni da Macerata, Settembre - Dicembre.

1667 - 1669. Gio. Felice suddetto.

1670. Gio. Felice suddetto, a tutto Giugno. Francesco Bado da Genova, Luglio - Dicembre.

1671 - 1673. Francesco suddetto.

1674. Francesco suddetto, a tutto Maggio. Girolamo Calori da Bologna, supplente, fino al 23 Giugno. Gio. Filippo Spinucci da Fermo, dal 23 Giugno al 3 Ottobre in cui fu licenziato. Girolamo suddetto, supplente, per il resto dell' anno.

1675 - 1678. Giovambattista Biscaccianti da Gubbio.

1679. Giovambattista suddetto, fino a tutto Maggio. Francesco Gamba da Ravenna, Giugno - Dicembre.

1680 - 1682. Francesco suddetto.

1683. Francesco suddetto, fino a' 24 Novembre. Giovanni Michele Martelli da Brugnato, supplente per il resto dell' anno.

1684. Gio. Michele suddetto, supplente, a tutto Maggio. Gio. Lodovico De Pretis da Pesaro, Giugno - Dicembre.

1685 - 1688. Gio. Lodovico suddetto.

1689. Gio. Lodovico suddetto, a tutto Giugno. Antonio Felice Andreoli da Gubbio, Luglio - Dicembre.

1690 - 1691. Antonio Felice suddetto.

1692. . . . . supplente, fino a 21 Aprile. Francesco Ciotti da Montalto, per il resto dell' anno.

1693. Francesco suddetto.

1694. Francesco suddetto, fino al 29 Gennaio. Giuseppe Maria Rocca della Bastia, dal 9 Febbraio al 29 Aprile, supplente. Filippo Gregori da Messina, per il resto dell' anno.

1695 - 1698. Filippo suddetto.

1699. Filippo suddetto, fino a tutto Novembre. Francesco Accica da Norcia, Dicembre.

1700 - 1702. Francesco suddetto.

1703. Giuseppe Simbeni da Rimini, supplente, a tutto Febbraio. Gio. Michele Martelli da Brugnato, per il resto dell' anno.

1704 - 1707. Gio. Michele suddetto.

1708. Gio. Michele suddetto, fino al 27 Marzo. Innocenzo Urbano Diamanti da Spello, supplente, fino al 26 Giugno. Luca Antonio Sterpini da Viterbo, per il resto dell' anno.

1709. Luca Antonio suddetto, fino al 6 Novembre. Innocenzo Urbano Diamanti da Spello, supplente, dal 6 Novembre al 17 Dicembre. Carlo Antonio Ferri dalle Fratte, dal 17 Dicembre in poi.

1710 - 1712. Carlo Antonio suddetto.

1713. Carlo Antonio suddetto, fino al 17 Febbraio. Giulio Perla da Narni, supplente, dal 18 Febbraio al 21 Marzo. Carlo Antonio Mazzeroni da Fermo, dal 22 Marzo in poi.

1714 - 1715. Carlo Antonio suddetto.

1716. Carlo Antonio suddetto, fino al 7 Marzo. Francesco Ciotti da Montalto, per il resto dell' anno.

1717 - 1721. Francesco suddetto.

1722. Francesco suddetto, fino all' 11 Aprile. Ubaldo Gervasi da S. Angelo in Vado, dal 2 Giugno in poi.

1723 - 1724. Ubaldo suddetto.

1725. Ubaldo suddetto, fino a tutto Aprile. Giacinto Vincioli da Perugia, supplente, fino alla venuta del successore. Niccolò Domenico Vanni, romano, dall' 11 Luglio in poi.

1726 - 1730. Niccolò Domenico suddetto.

1731. Niccolò Domenico suddetto, poi Giovanni Gregoretti da Macerata.

1732 - 1736. Giovanni suddetto.

1737. Giovanni suddetto, poi Gaetano Colonnesi da Spoleto.

1738 - 1742. Gaetano suddetto.

1743. Gaetano suddetto; e dal 17 Luglio in poi, Raffaello Carbonara nobile da Genova.

1744 - 1748. Raffaello suddetto.

1749. Raffaello suddetto; e dal 28 Agosto in poi Massimiliano Della Torre da Gubbio.

1750 - 1752. Massimiliano suddetto.

1753. Massimiliano suddetto; e dal 1 Ottobre in poi, Francesco Fabrizio Agostini da Cagli.

1754 - 1759. Francesco Fabrizio suddetto.

1760. Vacanza fino al 30 Luglio, nel qual giorno entrò in ufficio Giuseppe Raffaelli da Urbania.

1761 - 1766. Giuseppe suddetto.

1767 - 1771. Girolamo Marroni da Cagli.

1772. Girolamo suddetto, morto in carica il 28 Luglio; poi Giovacchino Mattioli da Gualdo.

1773 - 1784. Giovacchino suddetto.

1785. Giovacchino suddetto; quindi eletto l' 8 Luglio Ruffino Massa da Mentone nel Principato di Monaco.

1786 - 1790. Ruffino suddetto.

1791. Ruffino suddetto; quindi Tommaso Battaglioni da Sinigaglia, dal 23 Dicembre in poi.

1792 - 1801. Tommaso suddetto. Soppressa la Potesterìa, il Battaglioni rimase in Lucca, e fu uno dei giudici del Tribunale d' Appello Criminale.

POTESTÀ DI LUCCA

CURIA CIVILE

Date	Numeri	
1324 Gennaio - 1530 Giugno	1-2117	*(Tit. est. e mod.)* Potestà di Lucca. Curia Civile.

In 4.° Volumi **2117**, quasi tutti nella loro originale legatura. Alcuni pochi sono registri non interi o frammenti.

Formano una sola raccolta, disposta per ordine puramente cronologico; sono divisi a semestri, e negli Inventari d'uso si vedono i titoli d'ognuno ed il nome del notaio. Antecedenti al **1329** restano due soli volumi, salvati per caso dal saccheggio di quell'anno. Ma dal **1329** in poi la raccolta corre quasi nella sua originale integrità. Per le ragioni già esposte nella illustrazione, cessa col secondo semestre **1530**, e le succede la serie del Giudice Ordinario.

CURIA DE' MALEFICII

☞ Si avverta che non essendo stati interrotti rigorosamente i libri criminali quando cessò la Curia del Potestà e le successe il Tribunale di Prima Istanza Criminale del Circondario del Serchio, cioè col principio del **1802**, così alcuni contengono atti del tribunale cessante e del nuovo.

Date	Numeri	
1334 Gennaio - 1763 Aprile	2118-4407	*(Tit. est. e mod.)* Potestà di Lucca. Curia de' Maleficii. Bastardello.

In 4.° Volumi **2290**, i più antichi a forma di vacchetta.

Raffaello ***Petri*** de' Cerchi notaio fiorentino, nel suo manuale intitolato il ***Birraccino,*** contenente le norme ordinarie e tradizionali dei notari criminali secondo la pratica generalmente usata nell'Italia di mezzo, insegna che nel ***Bastardello*** debbono essere scritte le denunzie, i primi indizi ed esami, nonchè altri atti introduttivi e preparatori al processo, « et multa alia que « occurrunt quotidie fieri cum expeditione, ne tedio afficiantur adstantes, « que omnia postea per ordinem ponuntur ad librum ordinarium maleficio- « rum extensa (1) ». Questi libri, perchè contenenti gli atti primi dell'antica processura, ci è parso che debbano andare innanzi alle altre raccolte criminali. Col **1760**, il Bastardello fu come suddiviso secondo la qualità dei delitti, mediante le raccolte seguenti.

Date	Numeri	
1760 Ottobre - 1802 Agosto	4408-4432	*(Titolo c. s.)* Bastardello. Omicidi e Ferite con pericolo di vita.

In 4.° Volumi **25**.

Date	Numeri	
1760 Ottobre - 1802 Febbraio	4433-4522	*(Tit. c. s.)* Bastardello. Delitti Carnali, e Miscellanea ec.

In 4.° Volumi **90**.

Date	Numeri	
1760 Ottobre - 1802 Aprile	4523-4600	*(Tit. c. s.)* Bastardello. Furti e Truffe.

In 4.° Volumi **78**.

(1) ***Libellus qui vulgari sermone nuncupatur el*** BIRRACINO, ***compositus per Raphaelem Petri de Cerchiis notarium peritissimum florentinum***. Senis, 1550. carta Ajj - Ajjj. La prima stampa fu di Firenze, 1497.

POTESTÀ DI LUCCA 1569-1801 Novembre	4601-4637	*(Tit. est. e mod.)* Bastardello. Sequestri Rotti, e Possessi Turbati. In 4.° Volumi **37**. Sono due raccolte; la prima dal **1569** al **1623**, la seconda dal **1760** al **1801**.
1557 Settembre-1769 Febbraio	4638-4706	*(Tit. c. s.)* Libri Chirurgorum. In 4.° Volumi **69**, la maggior parte in forma di vacchette. Sono particolari registri delle denunzie di ferite, percosse ec., fatte dai barbieri e chirurghi, sulle quali si apriva il processo. Qualche volta hanno il titolo di *Bastardellus seu Vacchetta Sanguinis.*
1532 Luglio-1801 Dicembre	4707-7101	*(Tit. c. s.)* Inquisizioni. In 4.° Volumi **2395**. È questa la grande raccolta dei libri *ordinari* della Curia criminale lucchese. In principio hanno titoli alquanto svariati, e n' è anche suddivisa la contenenza, come può vedersi nell' inventario d' uso. A poco a poco si determina il titolo di libri *Inquisitionum*, e quindi innanzi comprendono solo i documenti processuali che hanno principio colla *Inquisizione*, la quale era in sostanza un brevissimo atto di accusa, formato dal fisco al seguito degli atti primordiali contenuti nel Bastardello.
1522	7102	*(Tit. est.)* Processus illorum de Podio factus de anno 1522. In 4.° Di c. **122**, più altri fogli, prima numerati da **1-17**, poi senza numeri. Raccontano i cronisti che Scipione Petrucci da Siena, che aveva come Potestà dato opera al sanguinoso processo contro i Poggeschi, volesse tenerlo presso di sè; poi, essendo forzato a consegnarlo ai magistrati della Repubblica, ne lacerasse e togliesse via le parti più odiose. Comunque sia, il processo fu recuperato e tenuto fra le cose più gelose della Tarpea. Essendo nel **1601** venuto alle mani di uno degli Anziani, si riscontrò che in due luoghi erano state stracciate diverse pagine; fatto di cui per ben tre volte fu trattato nelle adunanze segrete del Consiglio Generale. Si seppe però che, oltre l' esemplare di Tarpea, n' era custodito un secondo nella Camera; che quest' ultimo conteneva anche i brani nell' altro mutilati, ma che però mancava delle soscrizioni de' notari. Con un decreto del **6** Febbraio dell' anno anzidetto si ordinò pertanto che l' archivista Benedino de' Benedini lo compiesse e lo autenticasse; il che essendo stato eseguito, restò bensì nella Camera, ma tenuto sotto speciale custodia, e segregato dagli altri libri. Fu per questa ragione che non venne compreso nel passaggio delle scritture giudiziarie dall' Archivio notarile in quello di Stato, accaduto nel **1859**. Avvertitasi la mancanza, fu richiesto e consegnato nel Maggio del **1876**. La specialità del libro e dei suoi antecedenti ci hanno consigliato a tenerlo tuttavia disgiunto dalle raccolte de' libri criminali del Potestà. L' altra copia, quella cioè coi fogli stracciati, è compresa nella serie delle *Cause Delegate* descritta nel volume antecedente di questo Inventario a pag. **195**.

POTESTÀ DI LUCCA 1648-1802	7103-7145	*(Tit. est. e mod.)* Potestà di Lucca. Curia de' Maleficii. Sentenze e Calcoli. In 4.° Volumi 43. Per una legge del 1596, le sentenze criminali si deliberavano e si *calcolavano* dal Potestà coll' intervento dell' Avvocato e del Procuratore del Fisco. Per altra del 24 Novembre 1648 si ordinò che i fiscali scrivessero in libri appositi dette sentenze, il Potestà le autenticasse colla sua firma, e tali libri testificassero delle medesime, come originali. La raccolta ora indicata fu istituita in forza di quest' ultima legge, come dal titolo del primo registro.
1527-1754	7146-7221	*(Tit. c. s.)* Paci, Pagherie di non offendere, e Inventari ec. In 4.° Volumi 76 in forma di vacchetta. Contengono gli atti relativi a promesse di paci o fideiussioni di non offendere; e gli inventari de' beni degli imputati di pena corporale, che si dovevano immediatamente sequestrare e descrivere a forma dello Statuto del Comune dell' anno 1539, IV. 53.
1568-1674	7222-7234	*(Tit. c. s.)* Repertorio. In 4.° Volumi 13, per lo più a forma di vacchetta. Sono repertori di condannati, citati, precettati ec.
1675 Agosto 12-1707 Dicembre 7	7235	*(Tit. c. s.)* Voti nelle Cause delle Vicarie. 1675-1707. In 4.° n. n. Alle pagine 138-139 dell' ultima edizione dei *Decreti Penali*, fatta nel 1698, si può leggere la sostanza di due leggi del 1668 e 1675. Colla prima, a fine di riparare a molte nullità che avvenivano di sentenze profferite da Commissari dello Stato o delle Vicarie alieni dalla professione legale, si ordinava che nelle cause portanti pene di morte, mutilazione di membri o galera, dovesse intervenire un voto scritto del Potestà o di alcuno de' Giudici di Rota, cui fosse partecipato il processo. Colla seconda si prescrisse che il consulto si dovesse esclusivamente formare dal Potestà. Tali voti sono a vedersi nei libri dei singoli Commissari dove formano parte integrale delle sentenze. Qui abbiamo il sunto di essi dal 1675 al 1707; altri registri non si trovano.

CURIA DEI DANNI DATI

Si possono leggere negli Statuti del Comune, e specialmente nel quarto libro delle compilazioni del 1446 e del 1539, le molte prescrizioni dirette ad impedire e punire i danni inferiti nei beni altrui, il più delle volte mediante il pascolo ed il legnatico abusivi, in antico frequentissimi. Per i paesi delle Sei Miglia il giudizio sì civile come criminale in materia di Danni Dati entrava nelle vaste attribuzioni del Potestà, il quale ne conosceva mediante i suoi giudici subalterni. Anche qui, come avveniva in altre città toscane, vi erano però notari speciali sui Danni Dati (1), i quali costituivano come una

(1) Si vegga il citato *Birraccino* del Cerchi, Aj.

POTESTÀ DI LUCCA

Curia propria. Questa distinzione nell' ufficio del Potestà si mantenne fino a tempi moderni; anzi avvenne che, per la riforma in materia di notari, ordinata dal Consiglio Generale l'anno **1685**, ai notari sopra i Danni Dati fu aggiunto l' incarico di scrivere anche gli atti dell' Offizio sopra le Vedove e i Pupilli, come sarà meglio detto quando descriveremo le scritture di quest' ultimo. Si noti, che dopo la istituzione del Commissario delle Sei Miglia, la conoscenza dei Danni Dati del Distretto spettò a lui egualmente come al Potestà, con la *prevenzione* fra di loro, e ciò a forma d' una legge del **1558**. Altra legge del **1607**, volle pure che in certi casi il Potestà concorresse coi Vicari nel giudicare de' Danni Dati nelle Vicarie, anche qui avendo luogo la *prevenzione (Decreti Penali*, ediz. **1640**, **70** e **337**).

1395 Aprile-1685 Dicembre — 7236-7998

(Tit. est. e mod.) Potestà di Lucca. Curia dei Danni Dati.

In 4.° Volumi **763**.

È la serie dei libri ordinari della Curia, avanti che passasse negli attuarii della medesima la scrittura delle Vedove e de' Pupilli. Nell' Inventario d' uso sono cavati fuori i titoli dei singoli registri ed i nomi dei notari.

1686 Gennaio-1801 Giugno — 7999-8232

(Tit. c. s.) Curia dei Danni Dati, Vedove e Pupilli e Mercedi.

In 4.° Volumi **234**.

Sono gli atti della Curia dei Danni Dati, dopochè ai notari sopra i medesimi fu aggiunto l' incarico di scrivere quelli delle Vedove e de' Pupilli, ed altri che si riferivano alle minime cause promosse avanti al Potestà per pagamenti di mercedi e di baliatici. Alcune volte le diverse materie furono scritte mescolatamente negli stessi volumi; altre volte sono divise. Negli Inventari d' uso sono notati i titoli dei singoli registri.

1469 Gennaio-1652 — 8233-8451

(Tit. c. s.) Curia dei Danni Dati. Vacchette.

In 4.° Vacchette **219**.

Sono Vacchette o Manuali diversi.

1478-1595 — 8452-8461

(Tit. c. s.) Curia dei Danni Dati. Repertori.

In 4.° Volumi **10**.

Repertori di danneggiatori condannati o processati.

1339-1371 — 8462-8466

(Tit. c. s.) Curia dei Danni Dati. Flagellum Rusticorum.

In fogl. a forma di vacchetta, volumi 5.

Queste vacchette, di cui le prime quattro hanno il titolo di *Flagellum* e l' ultima di *Ferula Rusticorum*, sono scritte così sommariamente, che non si ricava bene a che fossero specialmente destinate; gli atti di cui si comprende il senso, son condanne inflitte a Consoli rurali, per aver mancato di notificare intimazioni o altri ordini in materia di Danni Dati.

GIUDICE ORDINARIO

Discorrendo poco fa delle vicende e trasformazioni cui andò soggetto l' ufficio del Potestà di Lucca, si disse che vennero a riunirsi in lui per un tempo tutte le attribuzioni delle antiche Curie Urbane, onde rimase investito di una estesissima e generale giurisdizione civile nella Città, la quale esercitava col solito mezzo di un Giudice avente titolo di suo Vicario o Assessore. Si soggiunse però, come per il nuovo sistema giudiziario introdotto colla istituzione della Rota per la legge del **1529**, fu esonerato ad un tratto d' ogni ingerenza in materia civile, che passò tutta in un giudice nuovo ed indipendente, che si disse Giudice Ordinario di Lucca. È vero bensì che essendo stato il nuovo sistema rotale sospeso (come fu esposto addietro a pag. **305**) dagli anni **1535** al **1542**, nell' ultimo Statuto Generale del Comune, pubblicato appunto in quell' intervallo, vi si disse che Giudice Ordinario Civile di Lucca fosse il Vicario ed Assessore del Potestà, come era in avanti (*Stat. Com. Luc.* an. **1539**, l. **2**, in fine). Salvo questa dipendenza, che non fu più vera dal **1543** in poi, da quando cioè si riprese il sistema momentaneamente abbandonato, le cose sancite in materia di questo giudice dallo Statuto medesimo rimasero sempre il fondamento del suo ufficio; che fu di essere « il cognitore di tutte « le liti, controversie, questioni e cause civili le quali possano nella città di Lucca essere cognosciute udite e « terminate infra qualunque persona et per qualunque modo et causa vertiscano ». Nel capitolo susseguente fu poi aggiunto, che se il cittadino lucchese credesse domandare ragione ad alcuno appartenente ad alcuna Vicaria, potesse convenirlo tanto dinanzi al Vicario della medesima, quanto al giudice lucchese. L' autorità e competenza dell' Ordinario, non soffrirono dunque mutamento nel corso del tempo, come può vedersi anche nelle diverse edizioni dei ***Capitoli Rotali,*** l' ultima delle quali fu del **1758**, dove si discorre ***De Officio Dom. Iudicis Ordinarii,*** quasi sempre colle stesse parole; salvochè, nelle prime stampe è dichiarato che dalla sua competenza siano escluse le cause civili d' ogni qualità sotto il valore di 5 scudi d' oro, e che di queste debba conoscere il Consultore, ma nelle edizioni susseguenti, a cominciare dal **1613**, è prescritto che ne conosca il Giudice delle Vedove e dei Pupilli.

All' uffizio importante e laborioso di Giudice Ordinario fu sempre chiamato un giurista forestiero, come il Potestà ed i giudici rotali, e come per questi, le sue elezioni furono di regola, o semestrali o annuali. La tradizionale e per tanti anni mantenuta esclusione dei giudici paesani fu tolta colla riforma de' tribunali compresa nella Costituzione Repubblicana del **23** Dicembre **1801**, e posta in esecuzione nell' anno seguente (1). Allora cessò il vecchio e secolare Giudice Ordinario, succedendogli il Giudice Civile di Prima Istanza del Circondario del Serchio; ma la prima volta fu poco più che un cambiamento di titolo, essendo rimasto nell' ufficio nuovo Vincenzo Rana, ch' era in carica nel **1801**.

I libri dell' Ordinario corrono dalla seconda metà del **1530**, in cui entrò la prima volta in ufficio un giudice indipendente di quel nome, a tutto il **1801**, avendo dovuto considerare come virtualmente e legalmente in corso il tribunale nuovo, col principio del **1802**. Così non abbiamo tenuto conto della interruzione dal **1535** al **1541**, in cui questo magistrato operò nuovamente come Vicario o Assessore del Potestà. È una serie di **2856** registri, dove non è forse la più piccola lacuna; caso assai raro nei documenti che abbracciano più secoli. Son tutti d' una qualità, divisi per semestre, e contenenti ognuno tutti gli elementi dei giudizi e delle processure. Non vi è stato pertanto occasione di suddividerli; e corrono difilato per ordine cronologico. Qui saranno indicati complessivamente; ma negli inventari d' uso son cavati fuori i nomi dei notari, i quali secondo la pratica lucchese servivano come di titolo al libro, aggiunti alla indicazione del semestre, cioè se dei *primi* o de' *secondi* sei mesi. Più che si avvicinano ai tempi moderni, i registri dell' Ordinario ingrossano, non già perchè gli affari si moltiplicassero, ma perchè invalse l' usanza di inserirvi nei loro originali i libelli e le scritture delle parti. Negli ultimi tempi sono informi per troppa larghezza, misurando talvolta più di un mezzo metro di spalla. Hanno tutti la loro legatura originale in cartapecora, e scrittovi dietro il notaio e il semestre. A pochi manca il necessarissimo repertorio alfabetico. In certi tempi hanno accanto i volumi dei testimoni, che in altri sono legati insieme. Fino al **1686** son generalmente sei libri per semestre, corrispondenti al numero de' notari addetti alla Curia: ma essendo per una riforma decretata dal Consiglio Generale il **7** Dicembre **1685**, ridotti a quattro, a tal numero si ridusse del pari quello dei libri.

(1) Fu detto però che i giudici *nazionali* dovessero astenersi nelle cause dei loro parenti fino in terzo grado. Legge 30 Gennaio 1802. *Boll. Rep. Luc.* II. 57.

1-2856	GIUDICE ORDINARIO 1530 Luglio- 1801 Dicembre	*(Tit. est. e mod.)* Giudice Ordinario. In 4.° Volumi 2856, tutti nella loro originale legatura.

OFFIZIO SOPRA LE VEDOVE E I PUPILLI

Nell' adunanza del Consiglio Generale tenuta il 26 Maggio 1525, fu espresso dal Gonfaloniere Martino Buonvisi che sarebbe stata cosa grata all' Altissimo Iddio il fare una qualche legge in favore delle povere Vedove e de' Pupilli. La proposta trovò favore, ed il Consiglio rimesse in sei cittadini dei principalissimi il compilare tal legge e metterla in esecuzione senz' altro, ritenendo come approvato e sancito tutto ciò che a due delle tre parti di essi eletti fosse piaciuto di ordinare. Muniti di questa autorità, i Sei, adunati il 26 Luglio dello stesso anno, fecero decreto che quindi innanzi si eleggessero annualmente tre cittadini protettori delle Vedove e de' Pupilli, per prestare ad esse ausilio e favore dinanzi a qualsiasi Giudice o Curia, esonerandole, se miserabili, in tutto o in parte delle spese; e che il Giudice delle Vicarie fosse obbligato ad avocare e procurare per loro senza obbligo di pagamento. Questa legge doveva entrare in vigore alle calende di Gennaio del prossimo veniente anno 1526. Ma bisogna dire che apparisse subito manifesta la sua inefficacia, poichè il 16 Febbraio dell' anno stesso, il Consiglio la disse degna di correzione, e dette il carico ai soliti Sei di riformarla. Il che fecero pubblicando il 13 Marzo sempre del 1526 alcuni Capitoli, coi quali all' Offizio dei Tre venne così allargata l' autorità, che fu in sostanza trasformato in un tribunale speciale nelle liti dove fossero interessate o Vedove o Pupilli; limitandone però la competenza ad una certa somma, dentro la quale le sue sentenze fossero senza processo e senza scritture ed inappellabili. In altre cause ebbe facoltà di comporre, e costringere a compromessi, e più altre assai autorità tutte in favore e a tutela di siffatta qualità di persone. Del 1526 è dunque la prima fondazione dell' Offizio sopra le Vedove e Pupilli come autorità giudiciaria e tutelare, ma i suoi Capitoli furono però più volte modificati. In una riforma del 23 Gennaio 1541 si mantenne la giudicatura e l' autorità protettrice nei tre cittadini, non che l' avocherìa e la procura nell' Avvocato delle Vicarie, ma con alcune nuove prescrizioni. Un anno dopo, e precisamente il 16 Gennaio 1542, nella riforma che si fece della Rota, si ordinò che uno dei tre giudici della medesima fosse il Consultore, affidandogli per incombenza speciale d' esser giudice competente ed ordinario in tutte le cause e liti dove avesser luogo Vedove e Pupilli, con quella stessa autorità e giurisdizione che competeva all' Offizio de' tre cittadini per i loro Capitoli; il quale però di fatto non fu soppresso, ma rimase composto di esso Consultore e di due cittadini. Ciò pare che durasse fino alla vera e definitiva composizione della Rota, avvenuta per la legge del 1557, colla quale si chiamò a far parte di essa un Giudice apposito per le Vedove ed i Pupilli, trasferendo in lui, unito con due cittadini da eleggersi secondo le consuetudini, siffatta speciale giudicatura. Il Consultore rimase egualmente nella Rota, ma fu esonerato da tale ufficio. Quest' ultimo sistema rimase sostanzialmente in vigore quanto l' ordinamento rotale, cioè fino al 1802: benchè gli ordini sopra le Vedove ed i Pupilli si ritoccassero più volte, come può vedersi confrontando le diverse riforme dei *Capitoli Rotali*, e degli speciali *Capitoli sopra le Vedove e Pupilli,* quali furono anche ripetutamente stampati in libretti a parte. Uno de' mutamenti di competenza che comparisce nei *Capitoli Rotali* del 1613 (cap. 17), è che al Giudice delle Vedove e Pupilli tocchi a spedire tutte le liti civili di valore da cinque scudi d' oro in giù, e raccogliere gli esami dei testimoni nella Curia dell' Ordinario; le quali cose prima appartenevano al Consultore. In principio, la giurisdizione dell' Offizio si estese sopra tutto il territorio. Ma il 30 Maggio 1606 si ordinò che i Commissari delle Vicarie fossero investiti della autorità medesima, a forma dei Capitoli per le Vedove ed i Pupilli, nelle loro respettive giurisdizioni.

I giudici rotali ebbero stanza nel nuovo palazzo di giustizia sulla piazza di S. Michele, insieme col Potestà e colla maggior parte delle altre Curie, che ivi, e nella prossima fabbrica del Fondaco, tenevano le loro udienze e le Cancellerie. Questa vicinanza fu occasione di mescolare, mediante la comunanza dei notari e de' copisti, gli atti d' istituzioni diverse. In una legge sopra il resecare e riordinare gli uffici notarili, presa il 7 Dicembre 1685, si ordinò che i tre notari della Curia dei Danni Dati dipendente dal Potestà, si riducessero a due;

che non s' eleggesse più il notaro delle Vedove e de' Pupilli; e che l' ufficio di lui si esercitasse quindi innanzi dal notaio maggiore dei Danni Dati. Da ciò ne accadde, che prevalendo secondo il solito la ragione cancelleresca, o come oggi si direbbe burocratica, alla ragione dell' istituzione, si cominciarono a scrivere a quando a quando nello stesso libro gli atti dei due tribunali, ed anzi si presero a considerare come una Curia sola, benchè avessero giudici diversi e tanto differenti le attribuzioni. Nell' ordinamento dell' antico Archivio prevalse il titolo de' Danni Dati, e di que' libri si cominciò a fare una sola raccolta col **1696** (V. Inventario, nella serie degli *Archivi Pubblici,* n.° **26**, c. **59** tergo), benchè ora sieno misti, ora divisi di contenenza. Per maggiore regolarità noi abbiamo creduto d' interrompere la serie delle Vedove e Pupilli col **1686**, cioè coll' anno in cui la legge indicata cominciò ad essere in vigore. Però, da quest' anno, gli atti dell' Offizio presente sono a cercarsi nella raccolta anzidetta dei Danni Dati, dove si troveranno, ora in volumi staccati, ora misti in volume solo, ora in un volume solo ma in separati quaderni. È vero però, che qualunque se ne fosse la ragione, le faccende dell' Offizio negli ultimi tempi si dovettero ridurre a pochissime. Tuttavia, uno de' giudici rotali fu sempre chiamato Giudice delle Vedove e de' Pupilli; ed anche nella riforma del **1802**, si lasciò il titolo stesso ad uno dei tre del Tribunale dell' Appello Civile, benchè la giudicatura speciale fosse abolita. Le Vedove ed i Pupilli furono allora sottoposte alla giurisdizione comune de' tribunali civili, ma si dichiarò che il Commissario del Potere Esecutivo presso i medesimi fosse il loro naturale protettore (1).

OFFIZIO SOPRA LE VEDOVE E I PUPILLI 1326 Gennaio - 1685 Dicembre	1-435	*(Tit. est. e mod.)* Offizio sopra le Vedove e i Pupilli. In 4.° Volumi 435, nelle loro originali legature. Sono libri ordinari che generalmente hanno per titolo *Liber Curie* etc. Per le ragioni già espresse, gli atti di questo tribunale cessano qui col 1685, e per il tempo susseguente sono a cercarsi nella Curia dei Danni Dati, compresa nella gran serie del Potestà di Lucca.
1331-1684	436-492	*(Tit. c. s.)* Offizio ec. In 4.° Volumi 57. Sono libri speciali di testimoni.
1333-1651	493-646	*(Tit. c. s.)* Offizio ec. In 4.° Volumi 154. Sono Manuali o Bastardelli.

SEI DEPUTATI SUL REINTEGRARE LE DOTI

Come dicemmo altrove, le ingiustizie ed i danni che trasse con sè la perdita delle pubbliche e private scritture, avvenuta per il sacco e l' incendio che Lucca ebbe a sostenere il **14** Giugno **1314**, furono così enormi ed odiose, che coloro che n' erano stati autori vollero darvi qualche riparo. Fu tra questi l' istituzione, avvenuta per decreto del **4** Ottobre **1317**, d' una specie di tribunale, composto del Vicario di Castruccio, allora Signore di Lucca, e di cinque savi, per riconoscere e determinare le doti ed i diritti delle femmine, col mezzo di prove indirette e di testimonianze di fatto, in mancanza dei documenti e delle prove scritte. Degli atti di questi Sei se ne leggono alquanti in pergamene staccate, essendo la più parte de' registri perita nel

(1) *Boll. Leg. Rep. Luc.* II. 63.

nuovo sacco del 1329. Nell' Inventario della Camera compilato nel 1342, ne rimaneva però tuttavia uno intitolato *Liber Memorie Dotium, factus ad memoriam hominum et personarum Lucane Civitatis,* ma nel progresso de' tempi esso pure venne smarrito. Modernamente è stato ritrovato un piccolo libro con alcuni atti, che quella magistratura, tuttavia mantenuta anche dopo il reggimento di Castruccio, eseguiva negli anni 1332 e 1333.

Benchè l' ufficio della medesima fosse di sua natura temporario, abbiamo creduto di darle luogo fra le magistrature giudiciarie della città.

SEI DEPUTATI SUL REINTEGRARE LE DOTI 1332 Agosto 14 - 1333 Luglio 8	1	*(Tit. est.)* Pro Dotibus Reintegrandis. In 4.° n. n.
Sec. XIV.	2	*(Senza titolo).* In 4.° È un repertorio assai copioso di nomi messi per ordine d' alfabeto, di scrittura dei primi decenni del secolo XIV, il quale per abbondare specialmente di nomi di donne, si credette che fosse corrispondente ai registri degli atti in materia di ritrovare le doti; e come tale fu citato dal Minutoli discorrendo della Gentucca dantesca (1).

OFFIZIO SOPRA I POSSESSI TURBATI

Non essendo abbastanza efficace l' ordinaria procedura in materia di conoscere in fatto sul possesso di beni stabili, fu dal Consiglio Generale il dì 7 Luglio 1564, mediante l' approvazione d' una lunga minuta, provveduto a renderla più facile e rapida. Però, nè con questo decreto, nè con altri che si presero per un tratto di tempo dipoi sullo stesso soggetto, il giudizio possessorio si sottrasse dalle competenze dei giudici ordinari. Essendo però cresciuta, come fu detto nel Consiglio Generale del 13 Agosto 1680, la temerità dei contadini e d' altri, che assai frequentemente ardivano con minaccie ed altri modi d' impedire ai padroni e possessori delle terre e beni stabili, di darle in allogagione e farle lavorare a loro beneplacito, fu addirittura decretato che si aggiungesse al capo 171 del quarto libro dello Statuto; « Che la pena pecuniaria della quale « in esso, si estenda ancora alla carcere e bando, e fino alla galera a tempo, inclusive, havuta consideratione « alla qualità et circostanza de' casi, oltre all' interesse della parte ». Si aggiunse poi che per tutto l' anno 1681, tre cittadini fossero investiti di « piena et assoluta autorità, tanta quanta ne ha lo stesso Ecc.mo Con- « siglio, di punire e castigare quelli che deliquissero in questa materia, quando già per i soliti termini della « giustizia fossero condannati a relassare i medesimi beni, mentre ne fossero conduttori, o livellari ec. ».

L' elezione dei Tre che si dissero Offizio sopra i Possessi Turbati, e più spesso sopra i Possessi senz' altro, fu poi ripetuta, e prorogata a tempo, finchè divenne ufficio perpetuo; il quale, come la maggior parte delle istituzioni della vecchia Repubblica, durò finchè col decreto del 28 Gennaio 1801, dal Governo Democratico non furono istituiti i Ministeri. Le attribuzioni sue passarono allora nel Ministro della Giustizia.

Le carte che se ne conservano, e che provengono dalle Cancellerie palatine, cominciano col 1690, anno nel quale l' Offizio fu prorogato, ed ebbe anche aggiunta l' autorità contro gli Esecutori o Messi, che trasgredissero nell' eseguire le catture ed altre esecuzioni civili.

(1) C. Minutoli, *Gentucca e gli altri lucchesi nominati nella Divina Commedia.* In *Att. Acc. Luc.*, XVIII. 93.

OFFIZIO SOPRA I POSSESSI TURBATI 1690 Maggio 23-1801 Dicembre 23	1-4	*(Tit. est. e mod.)* Offizio sopra i Possessi Turbati. Deliberazioni ec. 1690-1801. In 4.° Volumi quattro composti di più registri. Nel primo volume è legato un registro di doglianze ed atti contro gli Esecutori, che va dal 1692 al 1724.
1690-1801	5-6	*(Tit. est. e mod.)* Offizio c. s. Scritture. 1690-1801. In 4.° Due filze di scritture sciolte.

CAPITANO DEL POPOLO E DELLA CITTÀ

Racconta il Cianelli che morto Federigo II, i Lucchesi, nella loro maggioranza sempre amici di parte guelfa, cacciarono dalla città i ghibellini, e per evitare il pericolo di commovimento e di tumulto, istituirono un magistrato col nome di Capitano del Popolo, concedendogli assoluto potere sopra le milizie e le armi, per difesa della libertà popolare, ed a mantenere l' unione fra i cittadini (1). Il fatto è vero nel suo insieme; e solamente potrebbe dubitarsi se i Lucchesi aspettassero veramente la morte di Federigo, che accadde nel Dicembre del 1250, o non piuttosto avessero compiuto questa mutazione del reggimento alcune settimane innanzi; come era avvenuto a Firenze, dove avendo avuto la peggio nel conflitto di Figline la parte de' ghibellini, il dì 20 Ottobre dell' anno stesso si riformò il governo, coll' istituire l' Anzianato e così eleggere il primo Capitano del Popolo, che fu appunto il lucchese Uberto de' Rossi. Il primo per Lucca è assai probabile che fosse Bonifazio Giudice da Vallecchia, il quale però, nel solo atto che fa menzione di lui sotto il dì 8 Marzo 1251, si chiamò Capitano del Comune. Del 1252 e del 1253 si hanno i nomi, presso alcuni cronisti, di Orlando e Biggione Capitani del Popolo. Documento molto importante, e nel tempo stesso il più antico che resti dell'Anzianato lucchese, è lo *Statuto dell'Arte de' Tintori* (2), in calce del quale sta l' approvazione fattane il dì 4 Agosto 1255, da Dosso de' Dossi da Ganaceto Capitano del Popolo di Lucca e dell' Ordinamento dei Levati, in presenza di otto Anziani del Popolo e del detto Ordinamento, a forma del Costituto dei Levati (3). Per lo smarrimento avvenuto dello Statuto del Popolo, che probabilmente si scrisse fino dal principio delle nuove istituzioni popolari, e si rinnovò dipoi più volte, e certamente nel 1261 e 1308, è oggi impossibile di enumerare quali fossero le attribuzioni del Capitano del Popolo, del Collegio degli Anziani e del Consiglio popolare o minore di S. Pietro Maggiore, i quali da esso Capitano si presedevano. Crediamo tuttavia che dai documenti d' altre città, e specialmente della vicina Pisa, possa aversi una sufficiente cognizione di ciò che fosse fra noi; perocchè Pisa, benchè d' animo fosse nemica a Lucca ed alla sua fazione, pure ebbe grandissima somiglianza con Lucca nelle istituzioni, ed anche ivi era avvenuto, contemporaneamente quasi a Firenze ed a Lucca, quel rivolgimento civile, per cui la cosa pubblica fu, per così dire, divisa fra il Popolo ed il Comune, e fu da una parte il Capitano e gli Anziani, dall' altra il Potestà ed i Consigli e magistrature del Comune; e sì dell' uno come dell' altro s' hanno interi gli Statuti rifatti nel 1285. Sulle nostre istituzioni popolari sono a desumersi notizie anche dallo Statuto del Comune di Lucca riformato nel 1308, dove specialmente sono espresse le competenze del Consiglio di S. Pier Maggiore, ed anche alcune delle attribuzioni del Capitano; il quale, oltre le faccende relative alle armi ed alla difesa popolare, aveva Curia con propri giudici, che giudicavano di alcuni delitti, intervenivano talvolta nei processi per maleficio fatti nella Curia del Potestà, e pigliavano parte

(1) Cianelli, in *Mem. Doc. Stor. Luc.*, I. 207.

(2) *Statuto dell' Arte de' Tintori di Lucca del 1255. Da una Pergamena del R. Archivio di Stato.* Lucca, Canovetti 1864. 8.°, a pag. 23.

(3) È ignoto che fosse propriamente l' Ordinamento dei Levati, il quale si trova ricordato in altri documenti del sec. XIII, anche antecedenti alla istituzione del Capitano e degli Anziani, potendosi solamente asserire che fu un collegio o rappresentanza popolare avente relazione colle corporazioni delle Arti. V. nota al detto *Statuto de' Tintori*, pag. 10.

alle condanne; nel qual caso non aveva luogo l' appello, fuorchè per eccesso di pena. Questa miscela di attribuzioni fra il Potestà ed il Capitano doveva esser bensì causa di frequenti conflitti, ad evitare i quali si tentò di provvedere con un Capitolo d'esso Statuto (III. 135), dove s' ordinava che le due autorità non s' impacciassero nelle faccende l' una dell' altra, salvo il caso che l' una o l' altra fosse negligente. Le attribuzioni del Capitano e l' ordinamento, che aveva nome dal Popolo, dovettero però esser modificate, prima negli anni che la città fu sotto la dominazione, colorita col nome di Potesterìa, del Re Carlo d'Angiò, che vi mandò Vicari e Capitani francesi; quindi per quell' altro rivolgimento interno che avvenne sul volgere del dugento, quando furono istituiti i Priori col Gonfaloniere di Giustizia, ed ebbero più grande partecipazione al governo le Società delle Armi. Dovette anche esser cosa nuova l' istituzione dell' Esecutore degli Anziani e de' Priori del Popolo, che comparisce ne' documenti del 1304 e del 1307, e che probabilmente ebbe quella specie d' autorità tribunizia di cui fu investito a Firenze l' Esecutore degli Ordini di Giustizia, eletto nel 1306 ne' più fieri conflitti delle fazioni (1). Probabilmente, ogni ordine di governo libero cessò in Lucca negli ultimi mesi del 1313, quando fu gridato Signore il Re Roberto di Napoli; e senza dubbio il 14 Giugno 1314, allorchè la città fu sopraffatta dalle armi di Uguccione e dal tradimento d' alcuni cittadini, e fu così tutta nelle forze dei suoi nemici più fieri. Il titolo di Capitano servì spesso quindi innanzi a designare l' autorità arbitraria di chi tenne il comando di Lucca, o per sè o come luogotenente d' altri padroni; e forse non è del tutto senza fondamento la riflessione del buon Cianelli, che, siccome la Dittatura ai Romani, così il Capitanato del Popolo per Lucca riuscì pregiudiziale e di malo esempio, avendo servito in qualche modo di fondamento alle signorìe di Castruccio e di Paolo. Nella sostanza corre però massimo divario fra questi usurpatori e gli antichi e veri Capitani del Popolo, eletti ad anno e qualche volta a semestre, e chiamati da quelle terre e da quelle stirpi dell' alta e media Italia, da cui si solevano cavare anche i Potestà, ed altre magistrature giuridiche e militari. Fu inoltre particolare ufficio dei veri Capitani di presedere all' Anzianato ed al Consiglio del Popolo, non già alle altre magistrature e Consigli che avevano nome dal Comune. Qui in appendice porremo i nomi de' Capitani del Popolo di cui abbiamo trovato notizia, e che giungono fino a Vanne da Cornazzano da Parma, che dovette trovarsi in ufficio nel 1313, quando colla sommissione al Re Roberto di Napoli, cessò l' antico reggimento misto di Popolo e di Comune, istituito a mezzo il dugento.

In quel poco spazio dell' anno 1316, che passò fra la caduta di Uguccione e l' assunzione di Castruccio Antelminelli (11 Aprile-13 Giugno), la cosa pubblica fu tenuta dal Potestà e dagli Anziani col titolo di Luogotenenti di lui; ed essendosi rifatto lo Statuto del Comune (2 Giugno), e con questo soppresso il Consiglio del Popolo, è quasi certo che non si pensò di rinnovare il Capitano del Popolo; il quale sarebbe poi stato del tutto incongruo sotto il dominio di Castruccio, che governò collo Statuto medesimo. Invece egli tenne per un tempo il titolo di Capitano Generale, che poi avendolo cambiato con quello più assoluto di Signore, fu assunto dal figliuolo suo Arrigo. Lo stesso titolo fu preso dagli Scaligeri, dai luogotenenti che comandavano per essi, poi da coloro che tennero il dominio di Lucca per conto di Pisa; ma fu sempre significazione di autorità suprema, non già nome di magistratura. Una lontana similitudine all' antico Capitano del Popolo, l' ebbero invece i Capitani di Custodia o di Guardia o Conservatori, che tennero i Pisani in Lucca, ed ebbero un ufficio misto di giudicatura e di esecuzione armata; nonchè i Capitani Imperiali di quel periodo di governo assai confuso, che passò fra la declinazione della signoria di Pisa ed il compiuto rinnovamento della libertà lucchese per opera di Carlo IV. Ufficiali con nomi ed incarichi assai somiglianti vi furono ne' primi tempi della Repubblica restaurata. Il bolognese Ugolino de' Galluzzi fu nel 1370 Potestà di Lucca e Capitano. Secondo lo Statuto del 1372 (I. 24) il Potestà doveva avere nella sua dipendenza un notaio Officiale di Custodia della Città. Nella riforma del reggimento proposta dalla Balìa dei Ventiquattro, eletta il 15 Maggio 1392, quando dopo la rovina dei Forteguerra ebbe il sopravvento la fazione de' Guinigi, si riebbe un Capitano del Popolo, che univa il Capitanato all' uffizio di Maggior Sindaco, di Giudice degli Appelli e di Maggiore Officiale della Gabella. Sotto il Governo assoluto di Paolo Guinigi vi fu invece il Capitano Maggior Officiale di Custodia. Dopo di lui, un Capitano della Città o Bargello, che certe volte ebbe anche la vigilanza del Contado, confondendo e cumulando i titoli di Capitano della Città e di Capitano del Contado, come si vedrà discorrendo più innanzi di quest' ultimo. Infine, questi Capitani, per successive riforme e modificazioni, si trasformarono nei due Bargelli di Città e del Contado o capi dei famigli o sbirri, per cui si eseguivano gli ordini e le sentenze delle altre

(1) *Bandi Lucchesi del secolo XIV.*, pag. 234.

magistrature giudiciarie e politiche, specialmente le catture dei delinquenti e dei condannati; insomma quel complesso di servigio pubblico che si diceva l' esecuzione reale e personale. Le attribuzioni di costoro, specialmente del Bargello di Città, furono più volte raccolte in Capitoli o leggi proprie, che si videro anche a stampa e si riferirono pure nelle diverse edizioni dei *Capitoli Penali*.

Dell' antico e vero Capitano del Popolo non si hanno scritture. La presente raccolta si compone dei registri superstiti degli ufficiali de' tempi susseguenti, ch' ebbero una qualche similitudine di ufficio, e ne' quali si ripristinò quel grado di Capitano, e che anzi per un tempo riebbero precisamente il titolo di Capitani del Popolo. Per maggiori indicazioni si vegga la descrizione dei registri stessi, i quali son tutti provenienti dalla vecchia Camera delle Scritture, e in conseguenza dall' Archivio dei Notari.

SERIE DE' CAPITANI DEL POPOLO DI LUCCA

I nomi scritti in corsivo si citano solamente sulla fede di cronisti.

1251. Bonifazio Giudice di Vallecchia.
Comparisce col titolo di Capitano del Comune di Lucca, sotto il dì 8 Marzo, nel protocollo notarile di ser Cassiano.

1252. *Orlando.*
Capitano del Popolo nel secondo semestre, secondo il Bendinelli.

1253. *Biggione.*
Secondo lo stesso cronista.

1255. Dosso de' Dossi da Ganaceto, Capitano del Popolo e dell' Ordinamento dei Levati.
Nello Statuto dell' Arte de' Tintori (4 Agosto 1255) apparisce Dosso, con detti titoli, in presenza degli Anziani del Popolo e dell' Ordinamento dei Levati *(Levatorum)*.

1260. *Bonaccorso da Faggiola, o, secondo altri, da Lanciola.*
Bendinelli.

1262. Guiscardo da Pietrasanta.

1264. *Rustichello da Montecatino o Montecatini.*
Di costui, come Capitano del Popolo e del Comune di L., è memoria nelle *Deliz. Erud. Tosc.*, XI. 173.

1265. *Orlandino o Rolandino da Canossa.*
Bendinelli.

1266. Lanfranco o Lanfranchino de' Malugelli da Genova.
Unì il titolo di Potestà a quello di Capitano, come addietro a pag. 310.

1267. *Bonconte.*
Bendinelli.

1270. Filippo de Castro.
Re Carlo d' Angiò, con atto del 30 Marzo, fece scacciare da Lucca questo Filippo che n' era Capitano, per avere ingiuriato Giovanni Britaud suo Vicario Generale in Toscana. Minieri Riccio, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I d' Angiò, dal* 1252 *al* 1270, pag. 107.

1272. Castellino da Somma o da Castello.
Capitoli Cartacei, n.° 28, ad an., e protocollo di ser Paganello Fiandrada, a. 1272-1273, nel titolo.

1273. Luchetto o Luchino de' Gattarusci da Genova.
Perg. 17 Agosto, ed atto del 4 Novembre in ser Paganello Fiandrada.

1274. Bernardo de' Ruffini da Parma. *Iacopino de' Griffi da Brescia.*

Nel protocollo dello stesso Paganello (1272-1273), in fine, si legge il giuramento di Bernardo. Il nome di Iacopino è desunto dalla cronica del Bendinelli.

1275. Orlandino o Rolandino da Canossa.

1276. *N. Todelli.*
Così il Bendinelli.

1277. *Luchetto de Gattarusci.*
È il Bendinelli stesso che sotto quest' anno ripete il nome del Gattarusci, già Capitano nel 1273.

1280. *Piero di Falcone.*
Bendinelli.

1281. Monaldo de' Monaldeschi.
Perg. 10 Luglio e 17 Settembre, Capitoli n.° 28.

1283. Nello della Pietra de' Pannocchieschi da Siena.
Perg. 6 Settembre.

1284. Rodolfo di Gentile da Varano.
Perg. 30 Maggio, e atto dell' Ottobre, in Dal Borgo, *Dipl. Pis.*, 13.

1286. Nicolao d' Uguccione de' Malavolti da Siena.
Il quattrocentista ser Pietro di Berto, chè di lui teniamo senza fallo sieno le postille marginali all' antica cronica volgare conservata nella libreria di questo Archivio (*Raccolta Orsucci O.* 40; c. 72 tergo), dopo avere accennato alla distruzione di Pescia operata da' Lucchesi nel 1281, soggiunge; « Nota che in li Statuti « antichi, a dì 8 Marzo 1286, siando Capitano del Popolo di Lucca M. Nicolò di M. Uguccione de' Malavolti « da Siena, fue confirmato in lo Consiglio del Popolo in Sancto Piero lo decreto facto in Consiglio di Sancto « Michele di rifare Pescia ». Si vegga anche il Cianelli, *Mem. Doc. Stor. Luc.* III. 52.

1287. Corrado della Branca.
Dal titolo delle Costituzioni di Garfagnana, in questo Inventario, I. 40.

1289. Bellebono o Bellobono de' Guarnieri da Padova.
Strumento del 23 Febbraio, in Capitoli n.° 28, e Perg. 26 Aprile.

1290. Ramberto . . .
Perg. 27 Agosto 1291.

1291. Iacopino de' Roffini. Ugolino *dom. Upezzini* da Sassoferato.
Iacopino comparisce in una Pergamena del 28 Aprile, e Ugolino in altra del 21 Dicembre. Quest' ultimo seguitò anche in parte dell' anno susseguente.

1292. Ugolino suddetto. Rainaldo *q. Manentis* da Spoleto.

1293. Rainaldo *q. Manentis* suddetto. Rainaldo da Montorio.
Il primo era tuttavia in carica nel Febbraio, come da documento nella serie de' Capitoli, n.° 28. Il secondo è in un documento del 12 Luglio, in Dal Borgo, *Dipl. Pis.*, 284.

1294. Rainaldo da Montorio suddetto. Bertoldo o Bertuldo de' Guidotti da Bergamo
Rainaldo in un documento nella solita filza dei Capitoli; Bertoldo in pergamene 11 Aprile, e 31 Agosto. Il Bendinelli mette sotto quest' anno Bisaccione da Appignano, ma deve assegnarsi all' anno susseguente.

1295. *Vecchio de' Mannari da Cremona.* Bisaccione da Appignano.
Il Mannari è posto dal Bendinelli, ma forse vi è equivoco col capitanato del 1297. Bisaccione comparisce in una pergamena del 21 Dicembre.

1296. Bisaccione suddetto.

Costui era tuttora in ufficio il 25 Luglio di quest' anno, come dal documento di detto giorno citato addietro a pag. 106.

1297. Vecchio de' Mannari. Carlo *dom. Manentis* da Spoleto.
Vecchio era in carica il 22 Luglio, come da documento nella serie de' Capitoli. n.° 1. c. 5. Costui sarebbe stato nello stesso ufficio anche nel 1295, secondo il Bendinelli. Carlo si trova in un documento del Novembre, stessa serie n.° 15., c. 19.

1298. Carlo suddetto. Ugolino *dom. Iohannis* da Trievi.
Lo stesso Carlo comparisce in ufficio anche nel primo semestre di quest' anno, per una scrittura dello stesso registro, c. 20. Il nome del secondo si trova in più strumenti d' Ottobre e Novembre, che si leggono in un quaderno di S. Romano, messo nel Diplomatico sotto il 20 Novembre.

1299. Atto da Cornalto.
Da documento del 19 Dicembre, nel Cartulario dell' Opera di S. Croce, n.° 4., c. 15. Il Bendinelli mette di nuovo, oltre di lui, Vecchio Mannari da Cremona.

1300. Atto suddetto.

1301. Nicolao Cortese da Cremona. *Fumo o Fumaiolo Boscoli d' Arezzo.*
Il Cortese è ricordato nel titolo d' un protocollo di contratti rogati in quest' anno da ser Iacopo Casciani e da altri notari, segnato n.° 84., c. 53. Fumaiolo si mette dal Bendinelli. Costui fu con cinquanta aretini nell' oste guelfa alla battaglia di Montecatino.

1302. *Orlandino de' Putalli da Parma*. Manno della Branca.
Il nome di Orlandino è riferito dal Bendinelli. Manno comparisce in una pergamena del 15 Novembre.

1303. Giliolo de' Putalli da Parma.
Documento del 24 Luglio in un registro dello Spedale di S. Luca.

1304. Giliolo suddetto.
Ebbe parte nell' atto del 23 Febbraio, con cui i Lucchesi consentirono d' inviare sedici dei loro a Firenze, per darvi assetto alla cosa pubblica sconvolta dalle fazioni. Cianelli. *Mem. Doc. Stor. Luc.* I. 294.

1306. Gerardo da Savignano.
Mettiamo costui sotto quest' anno, perchè è detto ultimo antecessore al Ciozzi in una pergamena del 19 Maggio 1307.

1307. Iacopo de' Ciozzi da Parma. Fano da Recanati.
Il Ciozzi comparisce nella pergamena anzidetta del 19 Maggio. Fano da Recanati in una iscrizione del 1307, ma senza data del giorno, riferita nei *Bandi Lucchesi*. 235.

1308. Simone de' Giacconi da Perugia. Armanno de' Guelfoni da Gubbio.
Il primo è scritto in testa al protocollo del primo semestre di quest' anno del notaio Finocchio Martini.

1309. *Armanno suddetto.* Bernardino Taccoli da Reggio.
Il Bendinelli registra il Guelfoni sotto quest' anno; ma è probabile, che assunto al capitanato nel 1308, proseguisse ne' primi mesi del 1309. Del Taccoli, come Capitano del Popolo di Lucca, è menzione sotto il dì 9 Ottobre, nel registro delle provvigioni del Consiglio di Reggio in Emilia.

1311. Cione da Città di Castello.

1313. Vanne da Cornazzano.
Con questo si chiude, come si disse, la serie dei veri Capitani del Popolo di Lucca. Nel 1315 ebbe quel titolo Bonconte, ma tenne l' ufficio per i Pisani, allora padroni della città.

CAPITANO DEL POPOLO 1356-1366	1-4	*(Tit. est. e mod.)* Capitano del Popolo ec. In 4.° Vol. 4. Sono volumi saltuarii contenenti atti criminali e straordinari; di Giovanni de' Paganelli d' Arezzo (1356), Giovanni di Borgo S. Sepolcro (1356-1357), Bortolo d' Arezzo (1363), e di Ettore de' Griffi da Sarzana (1365-1366), tutti Capitani di Custodia e di Guardia, e Conservatori del Buono e Pacifico Stato di Lucca per Pisa. Il primo che comparve con questo titolo tostochè la città venne in mano de' Pisani (6 Luglio 1342), fu quel Ser Scherlatto Maffei da Rasinopoli, di cui si parla nelle storie pisane, e nelle annotazioni ai ***Bandi Lucchesi del Sec. XIV.***, pagg. 343, 369. Ma non restano libri proprî di lui.
1369 Aprile-Settembre	5	*(Titolo c. s.)* Capitano ec. In 4.° Due registri in un volume. Sono libri simili del Conte Bernardo de Donym o d' Honym, Capitano Imperiale in Lucca. Sotto il dì 10 Luglio si ha una sentenza del nobile e potente cavaliere Eustorgio o Eustagio de' Miri, anch' esso Capitano Imperiale, colla quale condannava quattro contadini ad essere strascinati a coda di bestia nelle vie di Lucca, quindi appiccati, per aver tentato di rapire in favore di Pisa il castello di Motrone, allora sotto custodia dell' Imperatore. È inutile avvertire che questi Capitani giudicavano ***auctoritate et arbitrio sacrae Imperialis Maiestatis.*** Il Conte Bernardo fu posto a custodia della città, invece del Conservatore pisano, per istanza diretta dai Lucchesi a Carlo IV, allora ospite nostro. Il Sercambi chiama esso Conte uomo di gran virtù. Morì durante l' ufficio, e fu sepolto in S. Romano presso l' altare maggiore.
1374 Novembre-1375 Novembre	6	*(Tit. c. s.)* Capitano ec. In 4.° Processi di Gentile de' Vanni da Osimo, Bargello e Capitano della Città e del Contado.
1379-1385	7-8	*(Tit. c. s.)* Capitano ec. In 4.° Vol. 2. Processi e condanne di Nicolao q. Ser Andree da S. Gemignano, Capitano di Custodia e Maggiore Esattore.
1385-1391	9-10	*(Tit. c. s.)* Capitano ec. In 4. Vol. 2. Sono libri di Nicolao Federigi de' Pinatesi da S. Miniato, Capitano e Maggiore Officiale di Custodia.
1392-1400	11-15	*(Tit. c. s.)* Capitano ec. In 4.° Vol. 5. Libri, parte interi parte frammentarii, degli atti criminali de' Capitani del Popolo, dal 1392 al 1400. Siccome l' ufficio fu allora accumulato con quello di Maggior Sindaco, così altri atti della stessa natura possono essere stati scritti nei libri di quest' ultimo.

CAPITANO DEL POPOLO 1403-1429	16-29	*(Tit. est. e mod.)* Capitano del Popolo ec. In 4.° Volumi 14, alcuni registri interi, altri frammenti. Sono atti criminali di Capitani e Maggiori Officiali di Custodia della Città, durante il governo di P. Guinigi; cioè di Polidoro Nicolai de' Trentaquattro (1403-1412), Antonio de' Nisterni (1412-1420), Marcovaldo Gervasi de' Gervasi (1421-1429), tutti da Todi.
1434-1584.	30-66	*(Tit. c. s.)* Capitano ec. In 4.° Volumi 37, c. s. Sono libri saltuarii dal 1434 al 1584, de' Capitani o Bargelli della Città, che alcune volte cumularono anche il Capitanato del Contado, per la qual cosa questa raccolta s' intende strettamente legata coll' altra che sarà in seguito descritta, del Capitano del Contado. Non abbiamo creduto di cavar fuori a questo luogo i nomi dei Capitani di cui si hanno libri; imperocchè la serie, sendo saltuaria, sarebbe venuta imperfetta la lista dei loro nomi, i quali, ove alcuno voglia saperli tutti, potrà desumere da altre fonti, come sarebbero i decreti del Consiglio Generale, le Mandatorie ec. Avvertiremo solo, che fino a tanto che l' ufficio del Capitanato fu autorevole ed importante, vennero eletti al medesimo dei personaggi appartenenti a quelle famiglie dell' Italia di mezzo, per lo più marchigiane, umbre, romagnole, parmensi ec., da cui si levavano per solito i giudici ed i magistrati giudiciari e militari delle città guelfe. Ma diminuito d' autorità e di nobiltà; l' ufficio si affidò a gente di sempre minore considerazione, ed i Bargelli da ultimo furono della classe stessa degli sbirri paesani.

(Magistrature civili e criminali delle Comunità Soggette)

Sono molti i libri dove possono trovarsi notizie del territorio che venne a raccogliersi sotto la giurisdizione di Lucca, dopochè questa fu costituita a modo di libero Comune (1). I principii di siffatta riunione son forse contemporanei al giorno in cui la città cominciò a francarsi dalla doppia potestà imperiale e marchionale, ed avvenne in grandissima parte a spese de' cattani d' origine longobarda; ora in forza d' accordi e di denaro; ora, e più spesso, per mezzo dell' armi cittadine secondate dalle popolazioni rurali. Gl' Imperatori ed i Marchesi, ormai impotenti a contrastare con effetto i progressi dei Comuni, trovarono per il loro meglio di sanzionarli a modo di privilegio e di concessione condizionata. Fu opera lunga; nella quale si alternarono più volte i guadagni e le perdite; piena di casi diversi, ma non interrotta mai, come quella ch' era fatta necessaria dalle mutate condizioni dei popoli. L' unione politica del territorio alla città era qui secondata, non solo dalla conformazione del paese circostante, che aveva il capo naturale in Lucca, ma anche dall' essere sede di una estesissima Diocesi, e dal fatto antecedente d' essere stata residenza di Duchi Longobardi e de' Marchesi di Toscana, anzi centro di larga circoscrizione amministrativa fino sotto l' antico reggimento di Roma. Cominciò naturalmente coll' aggiungersi la campagna suburbana, poi quel più esteso circondario che si disse Distretto

(1) Per la storia delle dinastie feudali del Contado è molto importante, anche per i documenti di cui riporta o il testo intero o l' estratto, la dissertazione del P. Nicolao Cianelli *Dei Conti Rurali nello Stato lucchese*, nelle *Mem. Doc. Stor. Luc.* III. 82-243. Il Prof. Alessandro Carina nelle *Notizie Storiche sul Contado lucchese e specialmente sulle Valli del Lima e dell' Alto Serchio*. Lucca, Tipografia Giusti, 1871, in 8.°, non solo riunì la maggior parte delle informazioni raccolte in libri già pubblicati, ma ne aggiunse altre assai, frutto di ricerche proprie fatte sui documenti.

o Sei Miglia, perchè compreso presso a poco dentro siffatta distanza; poi il Contado propriamente detto, ossia il tratto di paese, in gran parte montuoso, ch' era generalmente dominato dai Conti rurali. Infine, vennero talvolta in possanza del Comune di Lucca altre terre più lontane e di frontiera, conquistate sulle città vicine. Si dissero la *Forza*, o *Terre Guadagnate*, o *Comuni Straordinari;* ma fu possessione precaria e mutevole, a seconda dei casi e delle vicende delle armi.

Siccome in antico la vita politica era per molti modi collegata colla religione, le Comunità ed i popoli soggetti erano tenuti a dar segno d' obbedienza, coll' intervenire mediante i loro rettori alla gran luminara che si faceva in Lucca la vigilia della Santa Croce di Settembre, e lasciare un' offerta di cera all' Opera della Cattedrale. L' avere i cattani garfagnini fatto tagliare la mano al notaio Scucchino, che a nome di Garfagnana aveva offerto il simbolico cero, fu cagione che il popolo lucchese, preso da sdegno, irrompesse armato, l' anno 1246, a danno di que' signorotti e ne devastasse col ferro e col fuoco le possessioni. Il capo degli Statuti di Lucca, intitolato della luminara di S. Croce, è quello dove sono descritti i comuni obbligati ad intervenire alla festa ed all' oblazione. Dallo Statuto del 1261 (essendo conservato appunto quel capitolo) può desumersi qual fosse allora il territorio soggetto, il quale comprendeva bensì quasi interi i Suburbani col Distretto, ma nella parte del Contado era incompiuto ed irregolare (1). Molto progresso fecero però i Lucchesi negli ultimi decenni del Secolo XIII, e ne' primi anni del XIV. Lo Statuto del 1308, compilato in un momento d' auge, e che è a credere rappresenti la reale condizione del fatto, ci mostra la massima estensione del territorio repubblicano. Era confinato per la parte occidentale dalla Magra, anzi nell' Alta Magra teneva pure il pontremolese, e così aveva forse ritrovato il suo antichissimo confine coi Velleiati. Il Mediterraneo, qualche tratto del Contado pisano e l' Arno, lo cingevano da mezzogiorno; da levante toccava la parte pistoiese occupata da' Fiorentini; sporgendo da quella banda verso settentrione, giungeva ad un miglio presso Pistoia, ed il sommo giogo dell' Appennino ne formava il limite boreale (2). I tanti feudi laicali erano allora, o in tutto sottomessi, o in qualche modo fatti obbedienti al Comune di Lucca. A rompere la continuità del territorio repubblicano, restavano sole le due *Iure* del Vescovo e del Capitolo di S. Martino, occasioni di frequenti dissidi tra le due potestà, che però sempre erano facilmente accomodati per lo scambievole rispetto, e per l' interesse della pacifica convivenza (3). Da un altro capitolo dello stesso Statuto del 1308 si ricava quali fossero i magistrati che il Comune di Lucca mandava come rappresentanti suoi a governare di presenza le diverse parti del territorio; ed è documento importante perchè il solo che ci dimostri il sistema di massimo discentramento proprio del Secolo XIII, che di lì a pochissimi anni si cominciò ad alterare (II. 14). Ultima suddivisione erano i Potestà, che si mandavano in quasi tutti i Comunelli rurali del Contado, quali per la maggior parte avevano borghi riuniti o castelli. Nelle Sei Miglia ogni Piviere formava una Potesteria. Ogni rocca o luogo che in qualche modo importasse di tener guardato dai sempre mal fidi vicini, aveva Castellano proprio e un piccolo presidio. Le Vicarie erano allora quasi piccole provincie, che raccoglievano sotto di sè più Comuni o parrocchie, e per conseguenza parecchie Potesterie; e benchè non si fosse fatto studio di dividerle con regole astratte, tuttavia erano determinate dalla conformazione del territorio, e avevano confini naturali di monti, di valli e di fiumi. Durante la fortunosa signoria di Castruccio (senza contare, bene inteso, il comando ch' ebbe di Pistoia e di Pisa) la circoscrizione del territorio lucchese era presso a poco quella del 1308, fatta maggiore per alquanti castelli di nuovo acquisto sui confini, ed allungata verso Genova fino a Sestri, per la elezione che la parte imperiale di Genova aveva fatto di lui a Vicario Generale della Riviera d' Oriente. Ma il solito Libro degli Offiziali del 1327 ci presenta un sistema assai meno regolare ed uniforme nella distribuzione dei magistrati territorali; accresciuti gli ufficiali militari ed i guardiani dei Castelli, e già in gran parte soppresse le Potesterie.

(1) *Mem. Doc. Stor. Luc.* V. I. 11.

(2) Una mappa descrittiva del territorio repubblicano nel 1308 è aggiunta all' opuscolo intitolato; *Per la Provincia di Lucca, Rimostranza al Parlamento Italiano.* Lucca, Giusti, 1868, in 8.°

(3) Nello Statuto del 1308 erano state inserite alcune disposizioni pregiudiziali all' indipendenza delle due Iure, ma furono cancellate l' anno dipoi colla sentenza del Delegato Pontificio, accettata dalle autorità laiche. V' era fra queste la elezione di ufficiali del Comune per alcuni paesi dei due feudi. Sotto la dominazione di Castruccio le Iure dovettero essere occupate, e però si trova tra gli ufficiali suoi del 1327 Ser Martino d' Avellano Potestà di Massarosa, Fibbialla, Gualdo e Ricetro, non che Nello Antelminelli Potestà di Diecimo (*Lib. Offic.* a. 1327, 12 e 16).

Alla morte di Castruccio, cadde in un momento l' edifizio che aveva innalzato coll' armi e seguendo un indirizzo politico a cui la parte maggiore de' cittadini ripugnava; ed ora la città innocente doveva sostenere la vendetta di quelli ch' egli aveva offesi ed umiliati. È inutile dire che da ogni parte i vicini corsero a ripigliare ciò che da lui era stato acquistato e ciò che potevano di più dell' antico terreno lucchese; e frattanto cominciarono per la città i lunghi anni di servitù, onde doveva scontare la breve gloria di lui. Tuttavia, anche coloro che tennero Lucca a modo tirannico, seguitarono a governare di qui il territorio, che però soffrì notevoli cambiamenti e diminuzioni. Ricomposto per la protezione di Carlo IV il governo autonomo, riprese assai parte del perduto, ma non riuscì di riaverlo tutto; e specialmente dal lato di Firenze, ne furono stabilmente staccati i paesi che componevano le antiche Vicarie di Valdinievole e di Valdarno, ed i Comuni dell' Oltrarno pisano. Sotto Paolo Guinigi non fu menomato, anzi usando del solo mezzo che faceva la sua forza, cioè il denaro, potè riaggiungervi una piccola parte del perduto, come Carrara ed Avenza. Molte furono però le perdite durante la guerra fiorentina, che ebbe principio negli ultimi tempi di quest' altra e non meno infausta signoria. E benchè i Fiorentini, alla pace, restituissero le terre occupate, dovettero lasciarsi nelle mani degli Estensi e de' Malaspina alcune possessioni di Lunigiana e di Garfagnana, ch' essi avevano occupate, approfittando d' una guerra di cui erano stati solamente spettatori. I riacquisti fatti in occasione della calata in Italia dei Francesi sotto Carlo VIII e Luigi XII, e della guerra fra Giulio II e gli Estensi, non furono durevoli; talchè quando la Repubblica potè ricomporsi dopo la istituzione del principato Mediceo a Firenze, e vinte nel proprio seno le discordie popolari, il territorio lucchese era in conclusione assai minore dell' antico, ed alcuni tratti erano isolati negli Stati altrui. I Lucchesi però non si acconciarono a questa condizione di cose; tanto più che gli Imperatori Massimiliano I e Carlo V avevano confermato loro, insieme colla libertà, tutti i diritti giurisdizionali anche sui luoghi che difatto non possedevano. Perciò essendo riformato nel 1539 lo Statuto del Comune, nel solito capitolo della luminara di S. Croce (III. 31.), si fece una recapitolazione generale del territorio storico lucchese, colle sue primitive divisioni, aggiungendo la protesta che i Comuni, quali di fatto e non di ragione erano occupati da altri Principi, « di ragione et per antica consuetudine et « per forma de' privilegi imperiali . . . appartengano . . . et debbino essere sottoposti alla città di Lucca ».

Ritenendo pertanto come normale la descrizione del territorio scritta in esso Statuto, il quale fu in vigore per tutto il tempo repubblicano, seguendo la medesima, abbiamo così distribuiti i libri che avanzano delle magistrature giudiciarie del paese soggetto.

DIVISIONE DEL TERRITORIO LUCCHESE SECONDO LO STATUTO DEL 1539.	SERIE DI LIBRI GIUDICIARI CORRISPONDENTI
Sobborghi, Suburbani e Distretto delle Sei Miglia .	Potestà, poi Commissario di Nozzano. Commissario delle Sei Miglia, poi di Capannori. Commissario di Compito. Quattro sui Danni e sulle Ruberie.
Vicaria di Massa di Luni	Vicario di Massa Lunese. Vicario di Carrara.
Vicaria di Pietrasanta	Vicario di Pietrasanta. Potestà, poi Commissario di Montignoso. Potestà di Monteggiori.
Vicaria di Camaiore.	Vicario, poi Commissario di Camaiore. Commissario di Viareggio.
Vicaria di Valdilima	Vicario, poi Commissario di Valdilima o de' Bagni di Lucca.

Vicaria di Coreglia	Vicario, poi Commissario di Coreglia e Borgo a Mozzano. Commissario del Borgo a Mozzano. Commissario di Coreglia. Commissario di Valdiroggio o Pescaglia.
Vicaria di Barga	Vicario di Barga. Vicario, poi Commissario di Gallicano.
Vicaria di Castiglione di Garfagnana	Vicario, poi Commissario di Castiglione di Garfagnana. Vicario di Castelnuovo.
Vicaria di Camporeggiana. . . . . —	Vicario di Camporeggiana.
Vicaria di Valleriana o Valdriana, Montecarlo e Villabasilica	Vicario, poi Commissario di Valleriana e Villabasilica. Potestà di Villabasilica. Potestà di Montecarlo. Commissario di Pontito.
Vicaria di Casoli Oltre Giogo.	Vicario di Casoli Oltre Giogo. Potestà, poi Vicario, poi Commissario di Minucciano.
Vicaria di Valdinievole. Vicaria di Valdarno. Comuni oltre Arno, o Potesteria di Montopoli.	Non si hanno scritture di questi luoghi, perchè perduti alla morte di Castruccio, e perchè del tempo antecedente non sono conservate.

Alle serie di scritture corrispondenti alle indicate circoscrizioni, fanno seguito due altre di giurisdizione meno determinata, cioè il Capitano del Contado ed il Commissario della Montagna.

Le notizie che son parse utili per lo studio delle singole magistrature, specialmente rispetto al luogo di residenza ed al territorio dipendente, si troveranno in fronte alla descrizione dei libri d' ognuna. In generale diremo che dell' autorità dei Vicari discorrono in moltissimi luoghi gli Statuti del Comune; ed in modo particolare cinque capitoli del primo libro di quello del 1539 (I. 3-7.), che citiamo di preferenza perchè va per le mani di tutti. Dell' uffizio dei Potestà rurali molte cose si discorrono parlando dei Vicari, e n' è poi specialmente trattato al capo 51 del libro terzo. Ricorderemo però, che i Potestà erano già di fatto ridotti a pochissimi, mentre per lo Statuto del 1308 n' era uno in quasi tutti i Comuni del Contado ed in ogni Piviere del Distretto. Qui basterà accennare che il Vicario aveva nella sua Vicaria giurisdizione piena in cause civili fra le persone della medesima, ed in quelle per cui il cittadino litigante contro l' uomo della Vicaria avesse mosso giudizio avanti di lui. In materia criminale la sua autorità era ristretta a giudicare dei delitti che portassero pena pecuniaria o la fustigazione; appartenendo al Potestà di Lucca la cognizione dei malefici sottoposti a pene maggiori; nei quali casi però il Vicario doveva procedere alla cattura dei delinquenti e mandarli avanti il Potestà stesso. Trattandosi di malefizi la cui cognizione fosse conceduta dalla legge a più giudici (come nel caso di Danni Dati, per i quali era in Lucca un apposito tribunale), il Vicario poteva giudicare, e quietava gli altri giudici, quando gli avesse prevenuti col citare prima di essi il malfattore. Nelle sentenze civili il Vicario poteva e doveva, secondo i casi, avere il consiglio del Savio o del Consultore (*Stat. cit.* I. 106); nelle criminali definitorie era poi obbligo che avesse il consenso del Giudice delle Vicarie, o esso vacante, d' un giudice deputato dagli Anziani (Id. I. 3.). Anche i Potestà rurali avevano giurisdizione civile e criminale; ma sì l' una come l' altra alquanto minore dei Vicari, ai quali, in tutte le cose di qualche gravità che avvenissero dentro la Potesteria, erano sottoposti e dipendenti (Id. III. 51.). Nè solo alle cose della giustizia si limitavano gli obblighi dei Vicari e de' Potestà minori; perchè toccava loro a vigilare alla guardia delle fortezze e delle rocche, a riscuotere, anche per i magistrati della città, le condannazioni, e

fare ogni esazione civile, e la riscossione dei tributi. Infine, erano essi, e specialmente i Vicari, che sul luogo rappresentavano l' autorità del Governo, curavano l' esecuzione delle leggi, provvedevano alla pubblica sicurezza, e finalmente avevano una generale tutela sull' amministrazione delle Comunità, e presedevano i parlamenti della propria Vicaria. In antico, specialmente in tempi di guerre e di sospetti e ne' luoghi di confine, l' ufficio de' Vicari fu di molta importanza per la parte che diremo politica e militare. Perciò l' elezione cadeva per lo più in personaggi di sperimentata abilità nel Governo della Repubblica, i quali, per obbligo statutario, o erano cavalieri, o dovevano essere insigniti del grado avanti d' entrare in uffizio. I Vicari furono sempre eletti a tempo, ad anno o semestre, e per regola quasi sempre osservata, escluse le rielezioni. Furono sempre scelti tra le famiglie originarie o di governo, e non c' era obbligo che appartenessero alla professione legale, alla quale dovevano appartenere però i giudici ed i notari che conducevano con loro, e che parimente si rinnovavano a tempo. Verso la metà del cinquecento, cominciati i tempi quieti, parve che l' uffizio declinasse; e si cominciarono a chiamare non più Vicari ma Commissari, restando però il nome di Vicaria alla circoscrizione loro sottoposta. Avevano stipendio, parte a carico dell' erario, parte a carico della Vicaria. L' obbligo d' abitare in piccoli borghi, alcuni de' quali in luoghi alpestri e romiti, era compensato dall' osservanza e dal rispetto de' popoli, che nel Commissario vedevano il rappresentante d' un Governo riverito e temuto.

I libri de' Vicari e de' Potestà sono divisi in civili e criminali. Tra i primi, di tempo antico, sono alcuni che contengono atti che diremo politici ed amministrativi, e questi si possono considerare come fonte inesplorata di storia locale. I libri de' tempi meno antichi, son tutti di materie giudiziarie. Altri documenti riguardanti il governo e l' amministrazione della campagna, sono a cercarsi nelle serie già descritte degli *Statuti di Comunità Soggette, Milizie della Campagna, Fortificazioni, Gabelle del Contado e delle Vicarie, Estimo, Amministrazione delle Comunità Soggette e delle Vicarie, Offizio sopra i Disordini, Offizio sopra i Beni Comunali ec.*

POTESTÀ, POI COMMISSARIO DI NOZZANO

Anche avanti che Guelfo, Marchese di Toscana, trasmettesse nel popolo lucchese tutti i suoi diritti sulla Città, Borghi, e cinque miglia attorno, e che Federigo I. due anni appresso concedesse il libero esercizio dei nuovi diritti derivanti dalla carta di Guelfo, i Lucchesi erano in possessione di Nozzano e delle sue dipendenze, per l' investimento che ne avevano avuto, fino dal 1126, dall' altro Marchese Corrado. È assai noto il pittoresco castello di Nozzano, un tempo non spregevole arnese di guerra, posto sulla destra del Serchio, prossimo al punto in cui questo fiume, fin qui stretto fra due colli, s' allarga nella pianura pisana. I Lucchesi per conseguenza lo dovettero tenere con cura gelosa; e di ciò ne assicura anche la disposizione dello Statuto del 1308 (II. 67), che proibisce agli abitatori d' abbandonarlo; disposizione che era comune ad altri fortilizi fronteggianti il pisano, come Castiglione sopra il Serchio, Cotone e Castel Passerino. È probabile che Nozzano, per quello che riguarda la custodia militare, e forse anche per la parte civile, venisse governato con norme speciali; ed in generale gli abitanti di quel luogo dovettero avere per privilegio particolari franchigie. Dal beneplacito de' Camarlinghi del Comune di Lucca ne dipese un tempo la custodia militare, come si legge nello Statuto anzidetto (IV. 53). Questo provvedimento, il senso del quale non è troppo chiaro, era comune anche ai castelli di Rotaio e di Castiglione di Versilia e più altri, e si dice preso « pro evitandis expensis Lucani Comunis ». Però non valse la custodia a difenderlo contro l' impeto de' ghibellini guidati da Uguccione, che lo distrussero; onde fu abbandonato dagli abitanti, i quali cercarono ricovero nelle terre vicine. Il 1316 a dì 9 Luglio fu stipulata una convenzione fra il Comune di Lucca e questi fuggitivi, approvata poi da Castruccio nel 1322, in forza di che vennero dichiarati esenti dagli oneri reali, personali e misti degli altri Comuni dove erano tramutati, rimanendo solamente sottoposti agli oneri propri del castello di Nozzano (1). Nel 1395, come racconta il Sercambi, si fece la rocca e venne circondata di mura; e si af-

(1) Si veda uno stanziamento degli Anziani di Lucca del 7 Luglio 1346. Anziani avanti la libertà. n.° 24, c. 54-55.

forzarono anche con nuovi lavori i vicini luoghi di Ponte S. Pietro e di Castiglione sul Serchio. È ignoto quando si cominciasse a mandare a Nozzano un Potestà suo proprio, del quale non abbiamo traccia nell' anzidetto Statuto del 1308, dove pure apparisce che se ne mandassero in molti altri paesi di minore importanza. Era di certo però costituito a Potesteria a tempo di Paolo Guinigi, che vi tenne sempre un Potestà cittadino. Nelle guerre co' Fiorentini, venne in mano di essi; e gli uomini di Nozzano patteggiarono la loro sottomissione con Neri di Gino Capponi Commissario Generale di Firenze, l' 11 Luglio 1437 (1). In forza della pace del 27 Marzo 1441, ritornò del Comune di Lucca; e nella composizione passata tra quest' ultimo ed i Comuni delle Sei Miglia, il 2 Marzo 1452, il Comune e la Potesteria di Nozzano riebbero nuovi patti di favore, in ricompensa della custodia continua che gli uomini di esso erano tenuti a prestare al castello. Il Potestà per altro, sebbene lo Statuto del Regime dell' anno 1446 ne tratti come di magistratura normale ed ordinaria, vi fu mandato interrottamente e raramente. Nel 1532 v' era di certo con questo grado Camillo Lucchesini, di cui si conserva un libro; ma dieci anni dopo, in una riformagione de' 18 Agosto, fu ordinato dal Consiglio che si ritornasse a tenervi il Potestà « nel modo antiquo »; segno che l' elezione era stata da qualche tempo sospesa. E sembra lo fosse anche dipoi e per molti anni. Ad ogni modo, non abbiamo libri seguitati fuorchè dal 1640 al 1648, di questi Potestà straordinari, i quali esercitarono allora l' autorità limitata dei Potestà rurali a forma dello Statuto del 1539 (III. 51.) (2). Dopo il 1648 fu smessa di nuovo l' elezione; e ne resultarono assai inconvenienti se dobbiamo credere ad un memoriale che sei cittadini lessero nel Consiglio Generale il 13 Luglio 1678. « Gravissimi pregiuditi all' Ecc.mo Consiglio ed alla giustitia derivano (dicevano essi) da quelle « parti di Nozzano e dai Comuni circonvicini, dove la giustitia non si vede mai in viso da quegli habita- « tori; il che apporta una publica trasgressione in tutte le materie . . . . . tanto nell' estrattione di vettovaglie, « quanto in fraudi di gabelle et introduttione nello Stato di cose prohibite; oltre i frequenti danni e furti « commettono i confinanti forestieri contro i poveri sudditi . . . . ; i tanti insulti in quelle parti ai pescatori « del pesce per la città; altri inconvenienti seguiti in cause di caccie nelle bandite del Duca Salviati . . . . ; « molte trasgressioni de' Pisani in portar liberamente qualsiasi arme in detto castello di Nozzano, senza timore « o riguardo, per non essere in quel luogo il braccio della giustitia, per il che è talvolta la loro temerità « arrivata al segno di venire in quel luogo a rissa con i nostri, prendendo anche colle armi alla mano la « porta del castello; oltre la sfacciataggine degli sbirri di Pisa e di Vico in venire a far prede e catture « nelli stessi Comuni; disordini cagionati e patentemente chiari da non essere in quel luogo un iusdicente « che possa reprimere tanta audacia et consolare all' incontro nelli affari civili quei poveri sudditi, che tanto « lo bramano, e molti cittadini che non possono esigere li loro crediti in quelle Comunità ». Aggiungevano anche come detto castello fosse « un posto da stimarsi molto dall' Ecc.mo Consiglio, e degno veramente d' es- « sere riguardato come aveano fatto i loro antenati »: il che era stato rappresentato anche dall' Offizio sopra la Fortificazione. La proposta, appoggiata a considerazioni così efficaci, fu vinta; e questa volta si istituì a Nozzano, non più un Potestà, ma un vero e proprio Commissario per il civile ed il criminale, con Curia ed Esecutori, e con un largo territorio giurisdizionale, che per la più parte fu smembrato della Vicaria di Capannori. Si compose de' seguenti Comuni; Nozzano, Balbano, Arliano, Maggiano, Farneta, Formentale, Stabbiano, S. Macario, Piazzano, Vecoli, Cerasomma, Montuolo, S. Maria a Colle, Torre, Cappella, Cerreto e Quercia di Torre, Torre di sotto, Montecatinelli, Arsina, Gugliano, Pieve S. Stefano, Carignano, S. Martino in Vignale, Busdagno, Forci, Castagnori, Mutigliano e Greco. La legge venne fatta duratura per dieci anni, da cominciare col 1679. Ma poi fu prorogata, ed in fine resa perpetua; cosicchè la Vicaria rimase colla stessa giurisdizione fino alla riforma giudiciaria del 1802. Allora venne soppressa, ed i paesi onde si formava passarono tutti sotto il Tribunale di Prima Istanza ed il Giudice di Pace di Lucca. Nozzano restò pertanto senza proprio giusdicente fino all' altra riforma del 1806, nella quale venne dichiarato capoluogo di Cantone con un Giudice di Pace.

I libri che rimangono dei Potestà straordinari sono dieci, tutti di affari civili; uno del 1532, gli altri dal 1640 al 1648. La serie del Commissario ha i libri civili e criminali, che corrono regolarmente dalla sua istituzione del 1679 fino al 1802.

(1) *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e Regesto.* I, 582.

(2) Non avendo trovato il decreto per cui fu la prima volta istituita questa Potesteria, non sappiamo precisamente quale fosse il territorio di sua giurisdizione; ma dall' esame dei libri che ne rimangono ci appare che comprendesse Nozzano, S. Maria a Colle, Maggiano, Balbano, Castiglioncello, Massaciuccoli, Quiesa, Chiatri, Compignano, Formentale e Farneta.

POTESTÀ, POI COMMISSARIO DI NOZZANO 1542-1648	1-10	*(Tit. est. e mod.)* Potestà di Nozzano. Atti Civili. In 4.° Volumi 10.
1679-1802	11-120	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Nozzano. Atti Civili. In 4.° Volumi 110.
1679-1798	121-161	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 41. Bastardelli. Quando mancano, sono a cercarsi tra i registri delle Inquisizioni, a cui a volte trovansi uniti.
1679-1802	162-220	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 59. Sono Inquisizioni, alle quali, a volte, vanno uniti i Bastardelli.
1796-1801	221	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° È un registro di Danni Dati.

COMMISSARIO DELLE SEI MIGLIA, POI DI CAPANNORI

Un Commissario deputato ad esercitare la giustizia punitiva nelle Contrade o Sobborghi, nei Suburbani e nel Distretto delle Sei Miglia di Lucca, fu istituito dal Consiglio Generale il 15 Aprile 1550, approvando una *minuta* presentata da alcuni cittadini; ed il nuovo magistrato fu eletto per la prima volta nel giorno medesimo, perchè entrasse in ufficio col primo Maggio prossimo. Fu detto allora che questo Commissario dovesse tenere la residenza nel Comune che meglio fosse piaciuto agli Anziani, ed in principio pose la sua stanza a Lunata. La sua autorità in materia criminale era molto larga, ed estesa a tutti gli abitatori di quel territorio, non esclusi i così detti cittadini selvatici; eccetto però i cittadini lucchesi, fuorchè in casi specialissimi; essendo investito del medesimo diritto che aveva sugli stessi luoghi il Potestà di Lucca, del quale però rimaneva ferma la giurisdizione, dichiarando che tra esso ed il nuovo Commissario avesse luogo la prevenzione. Più volte furono rinnovati i capitoli di questo importante magistrato, come può vedersi anche da ciò che di essi si riporta nelle diverse edizioni dei *Decreti Penali.* Fra le disposizioni che costantemente si ripeterono fu che non avesse nessuna giurisdizione in cose civili, nemmeno nelle cause minime, come fu nuovamente dichiarato dagli Anziani il 24 Dicembre 1696. Anche la faccenda della residenza fu più volte soggetto di decreti. Nel 1582 si disse che dovesse stare dentro un miglio dalla città e non più lontano; altre volte che non potesse mai abbandonare la residenza nè venire in città senza espressa licenza degli Anziani; prescrizione che bisognò si ripetesse in una modificazione de' suoi capitoli, avvenuta il 7 Agosto 1595. In questa si compresero anche alcune moderazioni motivate da reclami de' contadini contro la durezza ed il rigore di alcuni Commissari, imperocchè vi è espresso che il villano « ha sempre le orecchie dell' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori, ed a coloro « che volessero dolersi del Commissario mai è stato tenuto porta . . . et da loro Signorie Illustrissime et « Eccellentissime sempre è stato provisto e rimediato »; tantochè si aggiungeva ingenuamente, che i sudditi delle Sei Miglia, e per questa bontà del Governo per loro e per il polso de' padroni, erano anche troppo animosi nel lamentarsi dei pubblici ufficiali.

La giurisdizione del Commissario delle Sei Miglia si stendeva sopra un circuito troppo vasto di territorio e così fattamente tagliato, che era quasi impossibile che potesse esercitarvi la sua autorità efficacemente ed egualmente. Il rimedio fu di togliergli di mano in mano le parti del territorio che peggio poteva amministrare, aggiungendole ad altri giusdicenti. Infatti nel **1602**, quando si formò la Vicaria di Pescaglia, si staccarono dalle Sei Miglia sei Comunità. Colla creazione della Vicaria di Viareggio, avvenuta nel **1617**, perdette i paesi di Massaciuccoli, Castiglioncello, Quiesa, Compignano e Chiatri. Con quella di Compito, definitivamente istituita nel **1668**, gli furono tolti tutti i paesi adiacenti al Lago di Sesto ed il Piviere di Vorno. Istituita infine definitivamente nel **1678** l'altra di Nozzano, perdette altri assai Comuni posti a ponente ed a settentrione della Città. Il Commissario delle Sei Miglia già da moltissimi anni abitava in una casa a pigione posta nel Comune di S. Vito, quando nel **1673** si tramutò in altra nel Comune di Capannori. La mutazione del luogo di residenza, unita alla riforma del territorio di sua giurisdizione, fu causa, che smesso quel titolo, oramai non più vero, di Commissario delle Sei Miglia, s'introducesse la pratica di chiamarlo Commissario di Capannori. Il suo territorio, era tuttavia assai esteso, componendosi dei Sobborghi, dei Suburbani e dei Comuni compresi nei Pivieri distrettuali di Lunata, Lammari, S. Pancrazio, Segromigno, Pieve S. Paolo, S. Maria del Giudice, Vicopelago, e Brancoli, ed in parte di S. Gennaro, e di Sesto; i quali ultimi vennero tutti sotto la sua giurisdizione, quando nel **1726** cessò la Iura del Vescovo. Per la riforma del **1802**, il Commissario di Capannori restò soppresso, ed il suo territorio fu sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di Prima Istanza Criminale di Lucca. Capannori allora non ebbe neppure un proprio Giudice di Pace, il quale però vi fu posto nel **1806** quando fu dichiarato capoluogo di Cantone.

S' è fatta una divisione de' libri di questa serie all' anno **1673**, quando cioè il Commissario delle Sei Miglia si trasferì in Capannori, benchè non subito s'introducesse l'usanza di chiamarlo regolarmente Commissario di questo luogo. Hanno tutti la solita provenienza dalla Camera delle Scritture, trasformata poi in Archivio Notarile. In fine, a modo di appendice, v'è un registro d'un Commissario straordinario mandato nel Comune di Capannori, per decreto del Consiglio Generale del **6 Agosto 1590**, perchè vi esercitasse fino a tutto Dicembre, ed a certi effetti, autorità civile e criminale.

COMMISSARIO DELLE SEI MIGLIA, POI DI CAPANNORI		COMMISSARIO DELLE SEI MIGLIA
1550-1672	1-216	*(Tit. est. e mod.)* Commissario delle Sei Miglia. Atti Criminali. In 4.° Volumi **216**. Sono i Bastardelli. Alcuni che mancano stanno insieme colle Inquisizioni nella serie seguente.
1550-1672	217-421	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi **205**. È la raccolta de' registri *Inquisitionum*, che alcuna volta hanno insieme i Bastardelli.
1551-1668	422-434	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi **13**. Sono processi di Danni Dati scritti saltuariamente in libri a parte.
1635-1664	435-436	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi **2**. Cause Delegate degli anni **1635**, **1664**.

COMMISSARIO DELLE SEI MIGLIA, POI DI CAPANNORI		COMMISSARIO DI CAPANNORI
1673-1800	437-595	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Capannori. Atti Criminali. In 4.° Volumi 159. Sono i Bastardelli. Alcuni che mancano qui trovansi uniti colle Inquisizioni nella serie seguente.
1673-1791	596-741	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 146. È la raccolta delle Inquisizioni. Nel registro del 1763 si trovano unite le Inquisizioni del Commissario di Castiglione del medesimo anno.
1684-1788	742-745	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 4. Sono processi di Danni Dati scritti saltuariamente in libri a parte.
1681-1702	746-748	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 3. Cause Delegate degli anni 1681, 1692 e 1702.
		COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CAPANNORI
1590 Agosto 14 - Dicembre 20	749	Vacchetta o Bastardello dell' off.° del Sig.r Commissario del Comune di Capannori. In fogl., a forma di vacchetta, di c. 40. Contiene gli atti del già detto Commissario mandato straordinariamente nel solo Comune di Capannori, per il decreto del 6 Agosto 1590. Esercitò autorità delegata per lo spazio di pochi mesi, e non ebbe nissuna similitudine, nè per l' autorità nè per il territorio di sua giurisdizione, col vero Commissario di Capannori. Però abbiamo tenuto diviso questo libro dall' altra raccolta.

COMMISSARIO DI COMPITO

Non sappiamo se occorresse mai, avanti il 1605, di mandare qualche officiale di giustizia ne' paesi posti sulla sponda lucchese del Lago di Sesto. Per due decreti dell' 8 e 15 Marzo di quell' anno, fu risoluto appunto di spedirvi un Commissario straordinario nel criminale, per estirpare, mediante una severa applicazione delle leggi, l' abuso di pescare colle reti proibite che si chiamavano gorri; pesca che era causa di richiami e disgusti col governo toscano e colle Comunità da lui dipendenti, che avevano diritto ugualmente a pescare in quell' acqua. A questa incombenza, che parve principale motivo della elezione, si aggiunse generalmente l' autorità di ricercare tutti gli altri delitti, ed anche di reprimere i danni che i sudditi lucchesi facessero nelle terre granducali. Fu però un provvedimento affatto eccezionale; e Simo Menocchi, eletto a tale ufficio,

si trattenne a Colle di Compito, dove fece la sua residenza, poco più di quaranta giorni. Questa volta i Comuni sottoposti ad esso Commissario furono: Pieve a S. Paolo, Capannori, Tassignano, S. Margherita, Colle, Castelvecchio, Badia, Palaiola, Colognora e Ruota. Elezione consimile si fece il 16 Luglio 1632, d'un altro Commissario straordinario per i Comuni di Compito e di Massa Macinaia, con residenza in Compito, e con autorità assoluta nel criminale, fino alla morte esclusive. Motivo principale furono allora le dissenzioni e le risse fra gli abitanti di Compito lucchese e di Calci granducale. Si ripetè l'elezione l'8 Maggio 1636, per reprimere i delitti e tumulti frequenti di que' contadini, che avevan nome di arditi e novitosi, ed avevano briglia sciolta per essere molto lontani dalla residenza e quindi dalla vigilanza del Commissario delle Sei Miglia e del Potestà di Lucca, i quali avevano autorità criminale su que' luoghi. Questa volta, al Commissario straordinario, che egualmente ebbe obbligo di risedere in Compito, fu data giurisdizione sulle Comunità comprese nel Piviere di quel nome, non solo per la parte criminale, ma anche nel civile, e facoltà di decidere le liti « de plano », veduta la sola verità del fatto, fino a 25 scudi inclusive. L'elezione di esso Commissario, rimasta vacante nel 1637, per il 1638 si rinnovò, sottoponendo a lui, oltre le Comunità del Piviere di Compito, tre del Piviere di Vorno, cioè Vorno, Coselli e Cantignano. Ma nella seduta del Consiglio Generale de' 23 Dicembre 1653 fu decretato nuovamente che l'elezione si cessasse, e che i paesi ritornassero sotto l'autorità del Commissario delle Sei Miglia e del Potestà come era innanzi; e le cause civili, non tirate a fine dal Commissario soppresso, per altro decreto del Marzo 1654, si volle che fossero seguitate dinanzi al Giudice Ordinario.

La soppressione era mossa dai richiami delle Comunità che mal volentieri sopportavano la parte di spesa che loro toccava per il mantenimento del Commissario e della sua corte. Non si tardò però molto a risentire i cattivi effetti di tale economia. Sei cittadini eletti dal Consiglio Generale il 18 Aprile 1664 scrissero una relazione dove era affermato che i popoli del Compitese impedivano ordinariamente l'azione del Commissario delle Sei Miglia e del Potestà, opponendosi colla violenza agli Esecutori, che oramai non osavano di arrischiarsi in que' paesi, ridotti « a una franchigia di condannati o banditi tanto dello Stato quanto fore- « stieri, senza alcuna osservanza di leggi, portandovisi ogni sorta d'armi, e commettendo diversi delitti, a segno « che le povere persone non si tenevano sicure nelle proprie case ». Per estirpar tanto malanno, i Cittadini concludevano esser necessità di restituire a quel luogo il magistrato che male a proposito era stato giudicato superfluo. Comunque avvenisse però, la relazione restò giacente in mano degli Anziani fino al 7 Dicembre 1668; nel qual giorno essendo il Consiglio Generale intento alla annuale rinnovazione de' Commissari dello Stato, il Gonfaloniere rappresentò essere « così grandi e continui i reclami che ricevevano gli Eccellentissimi Signori « per le frequenti ruberie et incurtioni di banditi che seguivano nella Comunità di Compito e di Colle », ch'era tempo di leggere quel memoriale e di pigliarvi risoluzione. La quale fu, che si pubblicasse colla stampa e si bandisse un sunto delle leggi contro chi violentasse i pubblici ufficiali, e che si ritornasse all'elezione del Commissario di Compito a forma della legge del 1637. In conseguenza, dal 1 Gennaio del 1669 in poi, il Commissario di Compito fu annualmente rinnovato, e non abbiamo lacune ne' suoi libri, i quali seguitano fino al 1802. Colla riforma giudiziaria di quell'anno le Comunità componenti il Commissariato di Compito, cioè Badia di Cantignano, Castelvecchio, Compito o Pieve, S. Andrea, Colle, Colognora, S. Ginese, S. Giusto, S. Leonardo in Treponzio, Coselli, Massa Macinaia, Ruota e Vorno, furono sottoposte al Tribunale di Prima Istanza del Circondario del Serchio ossia di Lucca. Rimase tuttavia a Compito un Giudice di Pace.

COMMISSARIO DI COMPITO		COMMISSARI STRAORDINARI CRIMINALI
1605 Marzo 14 - Aprile 29	1	*(Tit. est.)* Libro del Malef.° del S.r Simo Menocchi residente à Colle di Compito, eletto dall' Ecc.mo Cons.° alli 8 di Marzo 1605, per tutto il mese di Aprile di detto anno, con Ser Giulio Colli suo Notario. In 4.° C. 35 n. n.

COMMISSARIO DI COMPITO 1632 Luglio 26-Settembre 26	2	*(Tit. est.)* 1632. Bastardellum D. Commissarii Computi et Massae Macinarie. In 4.° Scritto fino a c. 26.
1632 Agosto 8-Novembre 19	3	*(Tit. est.)* 1632. Inquisitionum D. Commissarii Computi et Massae Macinarie. In 4.° Scritto fino a c. 15. Questo e l'antecedente registro contengono i pochi atti di Giuseppe Saminiati, Commissario straordinario di Compito e Massa Macinaia.
		COMMISSARI STRAORDINARI CIVILI E CRIMINALI
1636 Maggio-Giugno	4	*(Tit. est.)* Liber actorum Causarum Civilium Ser Ludovici de Nicolinis, notarii et actuarii M. D.mi Commissarii Computi de mensibus Maii et Iunii 1636. In 4.° C. 59, con repertorio.
1636 Maggio 8-Giugno 30	5	*(Tit. est.)* Libri Criminali del Molto Ill. Sig.r Commiss.io di Compito tenuti da Ser Lodovico Niccolini, dalli 8 Maggio fino à tutto il mese di Giugno 1636. In 4.° C. 1-14, 1-15. Appartengono ambedue al Commissario Michele Mansi.
1638 Gennaio-1653 Dicembre	6-36	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Compito. Atti Civili. In 4.° Volumi 31. Corrono senza interruzione dal 1638 al 1653.
1638 Gennaio-1652 Luglio	37-63	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 27. Sono i Bastardelli.
1638 Gennaio-1653 Dicembre	64-90	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 27. Sono i libri d'Inquisizioni.
		COMMISSARIO ORDINARIO
1669 Gennaio-1802 Giugno	91-223	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Civili. In 4.° Volumi 133.

COMMISSARIO DI COMPITO 1669 Gennaio-1799 Giugno	224-317	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Compito. Atti Criminali. In 4.° Volumi 94. Sono i Bastardelli. Alcuni che mancano qui sono uniti colle Inquisizioni nella raccolta seguente.
1669 Gennaio-1801 Giugno	318-434	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 117. È la raccolta de' registri *Inquisitionum.*
1700-1805	435-441	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 7. Sono atti di Danni Dati, scritti saltuariamente in libri a parte, fra il 1705 ed il 1805, come meglio nell' Inventario d' uso. L' ultimo registro, cominciato il 1792, seguita fino al 1805 inclusive, essendovi riportati gli atti del Giudice di Pace, che succedette al Commissario.
1676-1707	442-449	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 8. Contengono Cause Delegate degli anni 1676, 1680, 1682, 1686-1688, 1701 e 1707.

QUATTRO SUI DANNI E LE RUBERIE

In più libri di storia lucchese, e specialmente nelle illustrazioni aggiunte ai *Bandi del secolo XIV*, è dipinto il miserevole stato di Lucca al tempo del governo di Marsilio, Pietro e Orlando Rossi di Parma. I Fiorentini, crucciati di non essersi potuti render padroni della città, che nel parlamento di Lerici era stata loro assegnata, facevano spesse scorrerie sul territorio, e danni e guasti e ruberie d'ogni maniera, per stancare i Rossi, e forzarli a ritirarsi. E in questo, tanto più si affaticavano, inquantochè sapevano come i tre fratelli avessero serie brighe nel Parmigiano, dove erano stretti dalle armi e dall' insidie degli Scaligeri. Per una invasione che fecero nel Luglio del 1334, più specialmente danneggiarono le Comunità vicinissime a Lucca dalla parte d' oriente, e comprese ne' tre Pivieri di Lunata, S. Paolo e Lammari, d' onde portarono via a modo di prigionieri molti degli abitanti, con desolazione e spavento della città e di tutto il paese vicino. Benchè Lucca fosse in que' tristi giorni come una terra perduta, e avesse appena un' ombra di governo, pure fu cercato modo di riparare come meglio si poteva a que' danni, con eleggere quattro cittadini che se ne mettessero al fatto, per compensare, mediante esenzioni da' pubblici gravami, i più rovinati. Essendosi proceduto a siffatta inchiesta per via d' esami, a modo giudiziario, è parso di allogare qui, fra i tribunali del Distretto o Sei Miglia, in mancanza di luogo più opportuno, l' unico libro che resti di questa temporaria magistratura, che trovammo disperso nella gran congerie delle scritture provenienti dall' antica Camera.

QUATTRO SUI DANNI E LE RUBERIE 1334 Luglio	1 *(e solo)*	Quaternus Inquisitionis facte de dapnis, robariis et incendiis, factis nuper de mense Iulii presentis anni MCCCXXXIIII, per inimicos Lucani Comunis, hominibus et personis Comunium Plebis de Lammari, et Pleberii Lunate, et Pleberii Sancti Pauli, et homi-

QUATTRO SUI DANNI E LE RUBERIE		num captorum et ductorum ad partes inimicorum Luc. Comunis, ut infra per omnia continetur. Per Verum de Bectona, Gislerium de Pistorio, Coluccium Scandaleonis de Luca, et Vannellum Genovensis de Moriano, de mandato magnifici domini Petri de Rubeis de Parma Regii Vicarii, sub A. N. D. MCCCXXXIIII.
		In 4.° n. n.

VICARIO DI MASSA LUNESE

La città di Massa di Lunigiana, già capo d' un Ducato ed ora d' una Provincia del Regno, era solamente piccolo castello, quando nel **1208** Andrea Marchese del medesimo faceva il suo giuramento di vassallaggio al Comune di Lucca. Dieci anni appresso, per sicurtà di certo denaro imprestato a que' Marchesi, il Comune stesso ne pigliava in ipoteca la fortezza. Ma tali possessi erano volubili quanto i casi politici, e dipendevano quasi sempre dal vicendevole alzarsi ed abbassarsi delle parti guelfe e ghibelline; la prima seguitata dai Lucchesi, l' altra dai Pisani. Quando nel **1253** i Signori di Corvaia e di Vallecchia si strinsero maggiormente a questi ultimi, fidarono la custodia delle proprie rocche a Guglielmo Bianco Marchese di Massa ed a Federigo Malaspina. Massa, dopo essere stata alcun tempo soggetta a Pisa, per la pace conclusa il **23** Settembre **1256**, venne consegnata ai Fiorentini che la resero ai Lucchesi insieme con Motrone. Avendo dato favore e ricetto alle genti di Corradino, le milizie di Lucca nel **1269** corsero a punirla, ne devastarono la campagna, demolirono la rocca, distrussero le mura. Seguitò poi sotto il governo de' Marchesi, che la tenevano a nome di Lucca e come suoi vassalli. Nello Statuto del **1308** è scritto che tutti i popolari massesi che non fecero le comandamenta di Lucca, sono traditori. Ricavasi anche dal medesimo che Massa era allora costituita in Vicaria, e che vi si mandava da Lucca un Vicario cavaliere, un giudice, un camarlingo e due notari. Se ne impadronì poi l' Imperatore Arrigo VII; ma i Lucchesi la riebbero dopo le sfortune e la morte di lui. Uguccione della Faggiuola, divenuto padrone di Lucca e di Pisa, nell' anno **1315** reintegrò nei loro beni i Marchesi di Massa ed i Conti rurali della Versilia. Nell' anno dipoi, essendo già ruinata la possanza del Faggiuolano, fu passato un accomodamento fra Pietro del Verme Potestà, Castruccio degli Antelminelli Capitano e gli Anziani di Lucca, da una parte, e Giovanni *q. Dom. Iacobi* da Ripafratta Pievano della Pieve di S. Lorenzo in Piazza, come Sindaco de' Marchesi di Massa, dall' altra. I patti principali furono: la rocca si tenga dal C. di Lucca a nome dell' Imperatore e fino alla sua venuta; la terra resti ai Marchesi, col monte ec.; gli uffiziali della Vicaria si eleggano dal Comune stesso; gli uomini siano tenuti a fare esercito e cavalcate per Lucca, i Marchesi no. Pare però che Castruccio, cresciuto in potenza, non osservasse i patti, e la tenesse come signore assoluto. Dopo la sua morte, Massa fu sottoposta generalmente ai signori ch' ebbero Lucca, non senza alquante interruzioni che troppo sarebbe noioso il ricercare. Nel Maggio del **1331** vi fu da Lucca spedito un procuratore per ricevere da quegli uomini il giuramento di fedeltà al Re Giovanni di Boemia ed al figliuolo. Poi fu, almeno per qualche tempo, dei Rossi, degli Scaligeri e dei Pisani. Tornati in potere di Lucca, dopo la liberazione, i Massesi chiesero al Consiglio Generale una diminuzione di gabelle, che fu loro conceduta il **3** Agosto **1370**. Ebber pure licenza di far tregua con gli uomini di Sarzana, di Carrara ed altri, allora nemici del Comune di Lucca. Massa aveva sofferto molto nelle passate guerre, che tutte s' erano sfuriate vicino a lei, fatta « quasi clipeus et primum signaculum ad sagittam », per usare le parole proferite in detto Consiglio. Nella guerra crudele, che cominciò sulla fine della dominazione di Paolo Guinigi, Massa ebbe di nuovo a patire « plura danna et incommoda », e perciò il **24** Gennaio **1433**, la Repubblica lucchese le offerse alcune composizioni, largheggiando in benevolenza per tenersela bene affetta. Invece, i casi della guerra vollero che assai presto venisse in mano dei Fiorentini, i quali le concessero egualmente patti assai larghi, il dì **11** Maggio **1437** (1). In virtù della pace del **1441** doveva essere abbandonata da questi ultimi e restituita a Lucca. Ma ne corse appena la voce che

(1) *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e Regesto*, I. 583.

i Massesi rivendicarono la propria libertà, ed elessero una Balìa di cinque uomini, perchè provvedesse al governo della terra; la quale poi, il 1 Gennaio 1442, si dette al Marchese Antonio Alberico Malaspina, e quindi per più secoli ebbe un principe proprio. Il paese di Massa e Carrara fece però nuovamente parte dello Stato lucchese ai tempi napoleonici, in forza del decreto imperiale del 30 Marzo 1806. Allora fu capoluogo di una delle tre Prefetture del Principato.

Gli atti giudiciari che restano dell' antico Vicario lucchese di Massa, vanno dal 1333 al 1436. Del tempo in cui Lucca non fu libera, si hanno solamente pochi libri ad anni saltuari, e tutti appartenenti a materie criminali. Dal 1372 al 1436, si hanno d' ambedue le giudicature, e corrono senza grandi lacune. Come la maggior parte di siffatte scritture, erano nella Camera e poi Archivio de' Notari.

VICARIO DI MASSA LUNESE 1372 Gennaio - 1436 Giugno	1-137	*(Tit. est. e mod.)* Vicario di Massa Lunese. Atti Civili. In 4.° Volumi 137.
1333 Agosto - 1435 Giugno	138-267	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 130. Sono libri ordinari di malefizi. I più vecchi sono pochi e saltuari degli anni 1333, 1337, 1343, 1372 e 1373. Dal 1375 al 1435 proseguono con pochissime interruzioni.
1402 Gennaio 27 - Giugno 26	268	In hac Vacchetta sunt et continentur omnes et singuli denarii datiarum, percepti per me Luysum Guccii notarium Curie Vicarie Masse Lunensis, pro primis sex mensibus a. 1402, et omnes et singuli denarii condemnationum dicte Vicarie, percepti per Iohannem Dominici de Massa Lunense, Generalem Camerarium Masse suprascricte. In 4.°, a forma di vacchetta.

VICARIO DI CARRARA

Di Carrara furono padroni in antico i Vescovi e Conti di Luni, che nella signoria d' essa vennero confermati da più privilegi imperiali, fino dal 963. Quando nel secolo XII la Versilia e la Lunigiana divennero campo delle ambizioni di Pisa e di Lucca, si contrastarono colla forza e con varia fortuna anche il possesso di Carrara. Era un Comune libero, allorchè a' 29 Giugno del 1259 strinse lega con Lucca, e s' obbligò d' aiutarla colle armi, di far guerra co' nemici e pace cogli amici di essa; e Lucca dal canto suo promise di tenere i Carraresi come concittadini, di farli esenti dai dazi e dalle esazioni servili, di provvederli di sale, e di non permettere che cadessero in potestà di Pisa (1). Meglio che una lega, era una soggezione, temperata da patti larghissimi, e che lasciava a Carrara libertà di reggimento proprio. Nello Statuto del 1308 è comandato al Potestà di Lucca che faccia pregare *(rogari faciat)* il Vescovo di Luni ad esser presente alla luminara di S. Croce, insieme cogli uomini di Carrara, di Sarzana, di Sarzanello e degli altri paesi di sua giurisdizione; e che il Comune di Carrara offerisca all' Opera di S. Martino *unum candelum floritum honorabile, ponderis*

(1) Giovanni Sforza, *Memorie Storiche di Montignoso di Lunigiana*. Lucca, Canovetti 1867 in 8; pag. 337. e segg.

consueti. Nel capo relativo all' elezione degli uffiziali è poi stabilito che a Carrara debba mandarsi un Potestà cavaliere ed un notaio (1). Sembra pertanto che la signoria di Lucca su questa ed altre terre, fosse come divisa col Vescovo di Luni loro antico padrone, e che si volesse da lui una specie di riconoscimento alla supremazia o protezione della Repubblica. È ignoto però quanto nel fatto si osservasse questa assai sottile corrispondenza di diritti e di doveri. Probabilmente però nel 1308, tempo in cui si scriveva lo Statuto, la dominazione lucchese sopra Carrara era divenuta più effettiva che non fosse allorchè si stipulò la concordia del 1259. Dovette farsi anche più diretta ed assoluta durante il regno guerresco di Castruccio, del quale per altro non ci è noto che un fatto solo; che soleva mandarvi un Potestà, al quale ufficio nel 1327 troviamo fosse eletto Federigo di Tieri degli Antelminelli (2). Insieme colla maggior parte delle terre di Lunigiana, Carrara fu perduta per i Lucchesi appena morto Castruccio; nè riuscì di ricuperarla fuorchè sul principio del secolo XV, essendo signore di Lucca Paolo Guinigi. Gabriello Maria Visconti aveva avuta in eredità dal padre Pisa, Ripafratta, Sarzana e Carrara; ma gli convenne cedere quest' ultima con Ripafratta a Giovanni Colonna, a titolo di pegno per un debito di paghe militari arretrate, sommanti a 26,475 fiorini. Il Colonna, bisognoso di moneta, cedette Ripafratta in accomandigia a Paolo Guinigi, per 5800 di quelle monete. Gabriello Maria se ne dolse e ne chiedeva la restituzione da Paolo, il quale alla sua volta reclamava per sè Carrara, come già pertinenza della Repubblica. Di questa singolare questione, per accordo delle parti, fu eletto giudice ed arbitro lo stesso Colonna, il quale con un lodo del 24 Settembre 1404 sentenziò, che le due parti riavessero le possessioni antiche (3). Di lì a cinque giorni Paolo dava l' incarico a Nicolao degli Onesti ed a Giovanni Sercambi il cronista, di prendere possesso a nome suo del castello e borgo di Carrara, *cum rocca pulcra et forti*, del borgo e rocca d' Avenza, del castello di Moneta, e di tutte le altre ville del carrarese. Dopo avere a quegli abitanti confermate le immunità e privilegi che godevano, ne formò una Vicaria, e scelse per quella prima volta a Vicario Dino degli Avvocati, ch' entrò in carica il 17 Ottobre dell' anno stesso (4). Appena però la fortuna cominciò a farsi nemica al Guinigi, Antonio Alberico Malaspina Marchese di Fosdinovo corse armata mano sopra Carrara, e se ne impadronì. Ciò accadeva l' anno 1428. Di lì a due anni la riprese Niccolò Piccinino che guerreggiava per parte di Lucca. Trovandosi però i Lucchesi in gran distretta per cagione della guerra, la impegnarono ai Genovesi, il 28 Settembre 1430, per quindicimila fiorini, insieme con Avenza, Pietrasanta e Motrone: ma perchè, appunto in quel torno, Carrara ed Avenza erano state occupate dalle forze del Duca di Milano, Genova non potè occupare e mettere guarnigione di suo, fuorchè a Pietrasanta e a Motrone. I Lucchesi la ricuperarono poi per poco tempo, e si hanno libri de' Vicari nostri del 1433 e 1434. Francesco Sforza come Generale de' Fiorentini la prese nel 1437, ed alla pace del 1441, fu resa da lui ai ducali. Da quest' anno cessò d' appartenere alla giurisdizione del nostro Comune. Tuttavia ritornò temporariamente a riunirsi a Lucca, dopo più di tre secoli e mezzo, cioè sotto il Principato de' Napoleonidi.

I libri del Vicario di Carrara che si conservano nell' Archivio nostro, appartenenti alla giustizia criminale, cominciano col 19 Ottobre 1404, e giungono a tutto l' anno 1434. Non è però una serie seguitata di tutto il trentennio, per la doppia ragione dell' interruzione intermedia della signoria lucchese e dello smarrimento di alcuni registri. Vengono tutti dalla Camera delle Scritture.

VICARIO DI CARRARA 1404 Ottobre 19 - 1434 Giugno	1-62	*(Tit. est. e mod.)* Vicario di Carrara. Atti Criminali. 1404-1434. In 4.° Volumi 62. Non si hanno gli atti dal 1 Luglio 1429 a tutto Giugno 1433. Inoltre mancano quelli del secondo semestre 1419, di tutto l' anno 1420 e del primo semestre 1428.

(1) *Stat. Luc. Com.* an. 1308. I. 42. II. 14.

(2) *Liber Officialium*, an. 1327. c. 58. Fra i Libri di Corredo alle Carte della Signoria.

(3) *Mem. Doc. Stor. Luc.* II, 132 e segg.

(4) Si vegga nella serie del Governo di P. G. il primo registro, c. 131 e 133.

VICARIO DI PIETRASANTA

Fra i documenti dove sia espresso il nome del borgo di Pietrasanta in Versilia, non pare che siasi trovato fin qui uno più vecchio del privilegio di Federigo II a favore dei cattani versiliesi e garfagnini, dato da quel luogo il 12 Gennaio del 1242 *ab incarnatione;* cioè del 1243, secondo lo stile volgare. Tolomeo Fiadoni, citando antiche croniche, pone che Pietrasanta fosse edificata appunto nell' anno innanzi (1242) dai Lucchesi: ed il tempo ed il fatto di questa edificazione son ripetuti generalmente dagli scrittori de' tempi susseguenti, ed anche nei Libri delle Sentenze, formati nel cinquecento dai cittadini incaricati di raccogliere le memorie ed i documenti dell' antica giurisdizione lucchese. Tuttavia, gioverà qui come altrove d' intendere le parole di edificare e fondare in senso non assoluto, essendochè ben di rado si murassero città e villaggi, e si radunassero popoli, in luoghi del tutto disabitati. Tolomeo cade poi in aperta contradizione, quando dimentico di quello che aveva scritto innanzi, racconta come l' anno 1255 il milanese Guiscardo da Pietrasanta, allora Potestà di Lucca, costituisse un borgo in Versilia, gl' imponesse il proprio nome *(proprio nomine)* di Pietrasanta, e lo riempisse degli *uomini* di Corvaia e di Vallecchia, liberandogli da ogni gravame e dalla fedeltà verso i nobili. Esso scrittore dovette in questo caso mescolare una falsa tradizione, nata sicuramente dalla singolare coincidenza dei due nomi del paese e del Potestà, col fatto dell' essere stata Pietrasanta accresciuta sotto la potesteria di Guiscardo, che veramente vi raccolse i vassalli delle castella disfatte dai Lucchesi; come nel tempo stesso crebbe Camaiore coi *rustici* degli abbattuti signorotti. Queste cose sono largamente confermate dallo Statuto del 1308. In un luogo vi è detto (ed è citato anche il notaio che ne rogò lo strumento) come Guiscardo avesse fatto al borgo ed agli uomini di Pietrasanta patti e concessioni, le quali dai futuri Potestà dovevano esser mantenute (V. 40). Altrove è scritto che tutte le persone che furon di Corvaia, di Vallecchia, dei confini di Sarzana e di lì in qua, di Sala, di Castiglione di Versilia e delle pertinenze, sieno costrette a stare ed abitare nel borgo di Pietrasanta (I. 40). Infine, in altro capitolo è ordinato, che nella spartizione del popolo di Pietrasanta, e nelle elezioni dei magistrati, non si debba mai far menzione delle antecedenti provenienze di Corvaia, Vallecchia ec., ma si debba procedere a forma degli attuali scompartimenti, cioè delle tre *Rughe,* e della *Terra Nuova;* minacciando fino una grossa condanna in denaro a chi nominerà sè, dicendosi di alcuna delle terre distrutte (II. 44). Una postilla marginale, benchè assai posteriore al tempo dello Statuto, conferma che Pietrasanta non era stata in tutto edificata di nuovo, ma che per la più parte v' era in avanti; e forse l' accrescimento fu soltanto della parte del borgo che s' era poi chiamata *Terra Nuova*.

Il 22 Giugno 1256 furono fermate *in burgo de Petrasanta,* le convenzioni ed i patti con cui i Sarzanesi si misero sotto la amichevole dipendenza di Lucca (1). Nell' atto che si stipulò da' sindaci appositi dell' una e dell' altra parte, non comparve nissun lucchese avente ufficio in Pietrasanta: ma è da credere, che fosse già costituita capo di Vicaria, imperocchè dal farla ospizio forzato di popoli già appartenenti ai nemici, ne doveva esser immediatamente conseguita la necessità d' una particolare custodia, e di mandarla a governare di presenza da autorità politiche della città. Del 1270 si ha notizia che vi fosse Vicario per Lucca Guglielmo da Maona. Nello Statuto del 1308 è ordinato che questo magistrato avesse grado di cavaliere, e portasse con sè un giudice, un camarlingo e tre notari. Oltre il Vicario, era poi destinato specialmente per il Comune di Pietrasanta un Potestà, anche questo cavaliere; mentre altri dieci Potestà si mandavano in altri Comuni appartenenti alla Vicaria.

Pietrasanta fu uno dei luoghi di cui più pertinacemente si contrastasse la possessione ai Lucchesi. Il raccontare anche sommariamente tutti i passaggi che fece dall' una all' altra dominazione, quante volte e da quanti fu comprata e venduta, impegnata e riscossa, sarebbe opera non breve nè facile, onde volentieri ce ne rimettiamo a coloro ch' ebbero a scriverne di proposito. Tra questi è particolarmente da ricordare il Prof. Vincenzo Santini, che dedicò a Pietrasanta grandissima parte dei suoi voluminosi *Commentari sopra la Versilia Centrale,* ne' quali sarebbero tuttavia assai cose da aggiungere mediante un più largo esame dei documenti lucchesi (2). Per gli studiosi dell' Archivio nostro basterà avvertire che del Vicario di Pietrasanta abbiamo

(1) Stampate dal Sig. Achille Neri in appendice alla *Relazione di Sarzana, della Spezia e dei Marchesi Malaspina del Canonico Ippolito Landinelli sarzanese.* Sarzana, Tipografia Lunense di Luigi Ravani, 1871. 8; pagg. 57-64.

(2) Vincenzo Santini, *Commentari Storici sulla Versilia Centrale.* Pisa, Tipografia Pieraccini, 1858-1862. Vol. 6. in 8.

scritture di tre intervalli di tempo. Primo, dal 1335 a tutto il 1340; tempo in cui era ritornata sotto la giurisdizione lucchese per la compra fattane da Nicolao di Giovanni Porco di Poggio, il quale alla sua volta nel 1333 l'aveva avuta in pegno per denari dal Contestabile di Francia, venuto fra noi nel seguito di Giovanni Re di Boemia. Degli anni che Lucca fu sotto la dominazione de' Pisani, non si hanno libri di Pietrasanta, perchè questi, quando la possedettero, la governarono direttamente. Si riànno atti dal 1370 al 1435. Del 1436 e del 1437 non si conservano, benchè solamente in quest' ultimo Pietrasanta passasse ai Genovesi e quindi ai Fiorentini. La terza dominazione di cui si hanno libri fu tra il 1496 ed il 1513, quando il contrastato castello fu nuovamente tenuto dai Lucchesi, in grazia di quelle ripetute ed inutili compre che ne fecero dai Francesi, di cui abbiamo raccontato la miserevole storia in questo stesso volume (pag. 94-95). Perduta nel 1513, Pietrasanta stette più secoli disgiunta da noi, e ritornò solamente nella nostra circoscrizione amministrativa, quando Lucca divenne provincia del Granducato Toscano.

I castelli di Montignoso e di Monteggiori, che si consideravano inclusi nella Vicaria di Pietrasanta, restarono a Lucca anche quando fu perduto il resto, e si mandò nell' uno e nell' altro luogo uno speciale magistrato, come si dirà meglio illustrando le serie susseguenti.

VICARIO DI PIETRASANTA 1336 Maggio-1513	1-96	*(Tit. est. e mod.)* Vicario di Pietrasanta. Atti Civili. In 4.° Volumi 96.
1335-1508	97-241	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 145. Sono libri ordinari di Malefici.
1497-1511	242-245	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 4. Sono registri di Danni Dati.

POTESTÀ, POI COMMISSARIO DI MONTIGNOSO

La terra di Montignoso, che si suole ascrivere alla Lunigiana e che sta sul confine di questa verso la Versilia, ha una propria storia stampata, la quale potrà consultarsi da chi voglia averne minute informazioni (1). Diremo soltanto che quando Lucca ebbe abbattuto i Nobili di Castello Aghinolfi che vi dominavano, il che fu opera più volte reiterata, perchè questi vi ritornavano tutte le volte che la parte ghibellina, e per conseguenza Pisa, trionfavano, il Comune di Montignoso era aggregato alla Vicaria di Pietrasanta. In vigore dello Statuto del 1308 formava però anche una propria Potesteria, unito col vicino villaggio di Strettoia. Al tempo che Lucca fu sotto la signoria de' Pisani, questi ultimi lo governavano direttamente come fecero di Pietrasanta. Ritornò a Lucca insieme con questa, avvenuta la restaurazione del 1369; e di lì a poco, cioè nel 1378, essendosi suscitato un grosso tumulto a Montignoso a causa d'una cattura, il Consiglio Generale di Lucca, dopo averlo represso severamente, ordinò che quind' innanzi ci si mandasse di nuovo un uffiziale con poca famiglia e col titolo di Potestà. Quando si perdette Pietrasanta, della Vicaria restò ai Lucchesi Montignoso e Monteggiori; talchè anche nello Statuto *Regiminis* del 1446 si potè confermare che si mandasse in Montignoso il solito

(1) Giovanni Sforza, *Memorie storiche di Montignoso di Lunigiana.* Lucca, Canovetti, 1867. in 8. fig., pag. 1-438.

Potestà, che doveva esser notaio e fare residenza nel Castello Aghinolfi o in altro luogo che piacesse agli Anziani. Ma oltre l' autorità di questo minore ufficiale dovette introdursi l' usanza che il Vicario di Camaiore ogni due mesi una volta visitasse il Comune di Montignoso e vi stesse tre giorni. Nel **1590** non essendosi trovato concorrenti per l' ufficio di Potestà, di piccol grado e di poco guadagno, il Consiglio Generale crebbe la Potesteria a Vicaria, e prescrisse che quindi innanzi vi si mandasse un Commissario ed un notaio. Il primo che avesse titolo di Commissario fu Massinissa Massaciuccoli, che prese possesso del suo ufficio con solennità dinanzi al Parlamento montignosino il **18** Febbraio dell' anno stesso. Questa piccola Vicaria composta di due sole parrocchie, ed isolata dal resto del territorio lucchese, perseverò sotto il governo di Lucca fino al **1847**, nel qual anno passò, in forza de' trattati, nel Ducato di Modena. Montignoso per la legge del **1802** venne per poco tempo compreso nella giurisdizione del Tribunale di Prima Istanza di Viareggio ossia del Littorale, restando però sede di un Giudice di Pace. Gli atti di questa serie, che provengono al solito dalla Camera, parte appartengono al Potestà, parte al Commissario; i primi vanno dal **1460** al **1589**, i secondi dal **1590** al **1802**.

POTESTÀ, POI COMMISSARIO DI MONTIGNOSO 1460 Gennaio - 1589 Dicembre	1-155	*(Tit. est. e mod.)* Potestà di Montignoso. Atti Civili. In 4.° Volumi **155**.
1572 Gennaio - 1589 Settembre	156-178	*(Tit. est. e mod.)* Potestà c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi **23**. Sono i Bastardelli. Mancando qui, si cerchino tra le Inquisizioni dove a volte trovansi uniti.
1430 Luglio - 1589 Dicembre	179-202	*(Tit. est. e mod.)* Potestà c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi **23**. Sono Inquisizioni e alle volte hanno uniti i Bastardelli.
1517	203	*(Tit. est. e mod.)* Potestà c. s. Atti Criminali. In 4.° È un registro di Danni Dati.
1590 Gennaio - 1802 Marzo	204-475	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Montignoso. Atti Civili. In 4.° Volumi **272**.
1590 Gennaio - 1801 Giugno	476-678	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi **203**. Sono i Bastardelli. Mancando qui si cerchino nella raccolta seguente.
1590 Gennaio - 1784 Giugno	679-901	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi **223**. Sono Inquisizioni. Alle volte portano uniti i Bastardelli.

POTESTÀ, POI COMMISSARIO DI MONTIGNOSO 1770 Gennaio - 1776 Giugno	902	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Montignoso. Atti Criminali. In 4.° È un registro di Danni Dati.
1680-1693	903-904	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 2. Sono Cause Delegate dal Consiglio Generale al Commissario di Montignoso; una nel 1680, un' altra nel 1693.

POTESTÀ DI MONTEGGIORI

Del castello di Monteggiori il Comune di Lucca cominciò col comprarne la metà da Soffreduccio da Bozzano e da' suoi nipoti nell' anno 1248, come è lungamente raccontato nello Statuto del 1308 alla rubrica; *De observanda compera facta de Montegiori a Soffreduccio de Bozano* (V. 35). Dallo stesso Statuto apparisce poi che Monteggiori, unito con Farneta, formasse allora un Comune della Vicaria di Pietrasanta, nel quale s' inviava un Potestà (II. 14). Come poi si conciliasse la giurisdizione della Repubblica co' diritti signorili, o interi o parziali, non è chiaro nè qui nè in altri casi. Pina degli Streghi, discendente dalla casata dei signori di Corvaia e di Vallecchia, ebbe appunto in Monteggiori ragioni baronali e vaste tenute, che essa dovette trasmettere a Castruccio Antelminelli suo marito, anche prima che si facesse assoluto padrone di Lucca. Aldo Manuzio, o per dir meglio Bernardino Antelminelli che gli somministrò le notizie, racconta che costui fortificasse in modo « Monteggiori, villa sua propria, che poteva resistere ad ogni gran forza e in essa vi fece un palazzo, « di cui ancor oggi si vedono le vestigia. Era questo luogo tanto copioso di poderi ed entrate che passava « più di diecimila fiorini d' oro, sì come appare per li libri e scritture degli affittuari e per i conti delle « spese fattevi, tanto negli acquisti de' beni, quanto nella fortezza » (1). Dal discorso di questo autore, il quale vuol esser creduto sempre con gran cautela, non si comprende se Castruccio avesse confuso i diritti suoi privati con quelli del Comune di Lucca, la qual cosa però è moltissimo probabile. Morto esso guerriero e caduta in un attimo la sua possanza, riuscì a Pina sua vedova di salvare il possesso di Monteggiori impetrando da Lodovico il Bavaro quel diploma del 17 Dicembre 1328, che si trova a stampa in più libri. Senza far menzione di diritti antecedenti, vi è detto, che volendo che Pina ed i figliuoli suoi Vallerano e Giovanni potessero godere d' una rendita sicura di 4000 fiorini d' oro all' anno, esso Augusto concedeva loro il governo e la custodia del Castello di Monteggiori *(gubernationem et custodiam)*, co' suoi frutti, proventi e pertinenze; colla dichiarazione, che ove l' entrata di quel luogo non arrivasse a formare la somma, il compimento si cavasse dalle gabelle di Pietrasanta. Ma quand' anche i tanti e così svariati governi che succedettero in Lucca, avessero avuto animo di rispettare la concessione di Lodovico, i figliuoli di Castruccio non eran tali da rassegnarsi a vivere in pace sfruttando le rendite d' un solo castello. Certo è che Monteggiori era nelle forze del Comune di Pisa, allora signore di Lucca, quando Arrigo e Vallerano Antelminelli ammazzarono Francesco Castracani. Allora Altino, un altro loro fratello, ma bastardo, fece ribellare quel castello ai Pisani, che lo ripresero, e avuto nelle mani esso Altino, gli mozzarono il capo (2). Restò quindi nel dominio di Pisa per alcuni anni, ma venne poi nel Comune di Lucca alla restaurazione del 1369. Finita la guerra quasi civile, che si combattè di lì a poco fra detto Comune ed Alderigo di Franceschino Antelminelli aiutato da alcuno de' suoi consorti, nella pace segnata il 10 Marzo 1371, fu patto che Monteggiori e l' Argentiera di Versilia, si restituissero ad Orlando ed a Vallerano, essendo riconosciuti in loro tutti i diritti di sovranità, fra' quali di giu-

(1) A. Manucci, *Azioni di Castruccio ec.* Lucca, Guidotti, 1843. pag. 79.

(2) Questi fatti sono raccontati, anche sulla scorta di nuovi documenti, da Giovanni Sforza nel commentario *Della Signoria di Castruccio e de' Pisani sul borgo e forte di Sarzanello.* Modena, 1870. pag. 15 e segg.

dicarvi civilmente e criminalmente mediante propri offiziali. Sulla fine del secolo XIV essendo spenta la discendenza diretta di Castruccio, Monteggiori venne poco dopo in Filippa d'Arbore Serpenti, vedova di Francesco Guinigi, per l'atto con cui, sotto nome di donazione, cedettero a lei ogni diritto sopra i beni già di Castruccio, tutti coloro che per ragione d'affinità dovevano esserne eredi. A quest'atto solenne, stipulato nel Maggio **1407**, successe l'altro del **1409**, onde la donna trasferiva, sempre col nome di donazione, gli stessi diritti in Paolo suo figliuolo, non già come Principe di Lucca, ma come privato (1). Ma la cautela non valse; perchè Paolo essendo deposto dalla signoria nel **1430**, il Comune di Lucca confiscò i suoi beni d'ogni ragione, e così anche Monteggiori venne definitivamente nella giurisdizione del pubblico. Nella guerra co' Fiorentini seguitò la sorte della terra vicina di Camaiore, che fu presa da questi nel **1437** e restituita per la pace del **1441**.

Nello Statuto del **1539**, dove per non pregiudicare i diritti di Lucca, si mantenne l'antica descrizione del territorio, Monteggiori fu registrato come tuttora appartenente alla Vicaria di Pietrasanta, la quale di fatto non esisteva più nel dominio lucchese. Era però invalsa l'usanza che uno de' notari della Curia di Camaiore avesse titolo di Potestà di Monteggiori, e vi esercitasse l'autorità limitata de' Potestà rurali. Gli atti di questo piccolo magistrato, misti di civile e di criminale, furono scritti in quaderni, i quali, ora si aggiunsero ai registri di Camaiore, ora si tennero separati. Degli ultimi, seguendo una pratica dell'antica Camera delle Scritture da cui provengono, s'è formata una serie propria, che comincia col **1447** e seguita con molte lacune fino al **1577**. A quest'anno cessa; e si ha solamente da ultimo un volume degli anni **1800-1801**. Nell'inventario d'uso sono numerati i singoli volumi. Qui basti sapere, che mancando gli atti di Monteggiori in questa serie, sono a cercarsi nei registri di Camaiore.

POTESTÀ DI MONTEGGIORI 1447 Luglio - 1801 Giugno	1-119	*(Tit. est. e mod.)* Potestà di Monteggiori. In 4.° Volumi 119. Sono insieme atti civili e criminali.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI CAMAIORE

Si riducono a pochissimi cenni le notizie più antiche di Camaiore in Versilia. È vero però, che questa grossa terra, che per un decreto borbonico de' **22** Dicembre **1836** ebbe titolo di città, nella prima metà del secolo XIII, era un piccol luogo appartenente a que' Valvassori di Versilia e di Camaiore, anch'essi quasi ignoti (2). Venuta però la Versilia in possanza del Comune di Lucca, che abbatteva Corvaia e Vallecchia e gli altri nidi di que' signorotti, Camaiore fu accresciuto col riempirlo dei rustici già uomini o vassalli de' vinti cattani, nel mentre che si riempiva Pietrasanta degli abitatori de' castelli disfatti. A questa distribuzione di popoli, per testimonianza di Tolomeo e degli altri più antichi cronisti, dava mano Guiscardo da Pietrasanta l'anno **1255**, primo della sua potesteria lucchese. È naturale che il Comune di Lucca, dovendo oramai governare il paese conquistato, costituisse Pietrasanta e Camaiore a capo di due Vicarie; e forse ciò accadde appena esse terre furono accresciute di abitatori. Secondo lo Statuto del **1308**, il Vicario di Camaiore doveva essere insignito del cavalierato, condurre seco un giudice, un camarlingo, e tre notari, oltre la solita famiglia degli esecutori: non occorrendo di meno per amministrare e rendere giustizia nel vasto territorio che ne dipendeva, e che si componeva, senza contare la terra di Camaiore, di venti grossi Comuni, per lo più aventi castella e borghi, che abbracciavano il littorale da' confini di Pietrasanta a quelli di Pisa. Si avverta di più, che oltre

(1) Salvatore Bongi, *Paolo Guinigi e le sue ricchezze;* pag. 8 e segg.

(2) *Mem. Doc. Stor. Luc.* III, 202. Di Camaiore parlano generalmente tutti gli scrittori delle cose lucchesi, e n'è a stampa anche una piccola storia particolare del camaiorese Giovambattista Rinuccini, col titolo; *Di Camaiore città della Versilia e sue adiacenze, compendio storico municipale.* Firenze, Tipografia Fioretti, 1858. in 12.

il Vicario, si deputava a Camaiore un Potestà cavaliere con autorità ristretta sul Comune di esso borgo, e che sedici altri Potestà si spedivano a governare particolarmente gli altri Comuni della Vicaria (1). Fino dal tempo in cui fu rimpopolato, Camaiore ottenne patti di favore, che i Potestà di Lucca dovevano di mano in mano giurare (2). Nei quaranta anni che Lucca fu sotto la dominazione d' altri, seguitò la sorte di essa, sempre rimanendo nella solita giurisdizione. Restaurata la Repubblica, si volle provvedere alla sua custodia, cingendolo di mura e di torri: ed il lavoro, decretato il 27 Marzo 1374, ebbe compimento alcuni anni appresso. Nella guerra, ch' ebbe principio nel 1429, il territorio camaiorese fu molto danneggiato; ma il borgo si resse per Lucca, che vi mandò i suoi uffiziali fino al 1437. Solamente in quest' anno Camaiore venne in possesso dei Fiorentini, e l' occupazione fu succeduta da una di quelle composizioni che Firenze fermava coi paesi acquistati. Il documento principale della capitolazione, che fu, secondo il solito, assai larga, è del dì 8 Marzo 1437; e vi compariva da una parte Neri di Gino Capponi, Commissario Generale di Firenze, col consenso di Francesco Sforza Capitano Generale della Lega; e dall' altra, sei Capitani di Camaiore, con tre oratori e intercessori per la cessazione del saccomanno e devastamento di quella terra (3). Camaiore fu restituito nella pace del 1441, e quindi innanzi visse quietamente sotto il reggimento lucchese, del quale si mostrò sempre parzialissimo, come ne dette prova soccorrendo efficacemente con le armi la Repubblica pericolante per la rivolta degli Straccioni. La sua dipendenza era però temperata da varie composizioni e privilegi conceduti dal Consiglio Generale, e da una costituzione municipale assai larga, di cui possono vedersi i modi nel suo speciale Statuto. La Vicaria andò soggetta ad una importante riforma allorchè fu istituita l' altra di Viareggio, composta in gran parte de' Comuni camaioresi, che prospettavano il mare e avevano la vista del castello di Viareggio. Tuttavia, anche così ridotta, era divisa in venticinque sezioni o piccole Comunità, quando si fece sulla fine del 1801 la descrizione del territorio repubblicano (4). Allora erano venuti ad aggiungervisi i Comuni di Fibbialla e di Ricetro della cessata giurisdizione laicale de' Canonici di S. Martino. Ma di lì a pochissimi giorni, per la solita riforma giudiciaria, la Vicaria di Camaiore rimase soppressa, e fu sottomessa al Tribunale di Prima Istanza del Circondario del Littorale, residente in Viareggio; restando però Camaiore sede d' un Giudice di Pace. L' antico suggello della Vicaria di Camaiore rappresentava un gallo che calpesta alcune spighe di grano (5).

I libri civili e criminali del Vicario di Camaiore provengono, come gli altri di questa qualità, dalla Camera delle Scritture. Per una particolarità, di cui facemmo parola discorrendo del Potestà di Monteggiori, in moltissimi registri della Curia di Camaiore sono uniti gli atti del Potestà stesso; benchè Monteggiori, a forma degli Statuti, non fosse della Vicaria Camaiorese.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI CAMAIORE 1532 Gennaio-1802 Giugno	1-1192	*(Tit. est. e mod.)* Vicario, poi Commissario di Camaiore. Atti Civili. In 4.° Volumi 1192.
1492 Gennaio-1802	1193-1532	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 340. È la raccolta de' Bastardelli, i quali però mancano più volte per essere uniti alle Inquisizioni.

(1) *Stat. Com. Luc.* an. 1308; I, 42 e II, 14.
(2) Id. V, 41.
(3) *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e Regesto.* I, 579 e segg.
(4) È stampata in fronte al primo volume del *Bollettino delle Leggi della Repubblica Lucchese.*
(5) Si vegga una lettera scritta nel 1434 a nome dei Comuni di essa Vicaria agli Anziani di Lucca. Nell' arme del Comune, ch' è diverso, si hanno le spighe per cimiero, come dal frontespizio dello Statuto di Camaiore, descritto nel volume antecedente a pag. 39.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI CAMAIORE 1335 Gennaio-1794 Dicembre	1533-2086	*(Tit. est. e mod.)* Vicario, poi Commissario di Camaiore. Atti Criminali. In 4.° Volumi 554. È la raccolta de' libri d' Inquisizioni, cui alcune volte, e negli ultimi tempi frequentemente, sono uniti i Bastardelli.
1455 Luglio-1654 Marzo	2087-2164	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 78. Registri di Danni Dati.
1672-1761	2165-2170	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 6. Cause Delegate degli anni 1672, 1678, 1681, 1685, 1761.
1469 Gennaio-Giugno	2171	Computus Datiarum et Condenpnationum Curiae Camaioris. In 4.°, di c. 20.

COMMISSARIO DI VIAREGGIO

In più libri d' erudizione paesana, e specialmente in una scrittura stampata modernamente negli Atti della R. Accademia (1), possono trovarsi informazioni su Viareggio, le cui prime memorie sono della seconda metà del secolo XIII. Era allora un piccolo arnese di guerra sulla spiaggia marina, che ai Lucchesi suoi edificatori veniva di continuo contrastato dalle armi di Pisa. Dall' imperatore Federigo II fu donato a modo di feudo a Pagano Baldovini nel 1221. Essendo poi venuto nelle forze de' Pisani, il Conte Ugolino della Gherardesca, nel 1285, lo rendette colle altre castella ai Lucchesi; i quali due anni appresso comperavano per 300 fiorini d' oro i diritti di Guglielmotto Baldovini e de' suoi consorti, eredi di Pagano. Quando ebbero perduto Motrone, essi Lucchesi fecero ogn' opera per ridurlo all' uso di porto. Le merci già vi concorrevano in copia nel 1480, quando appunto per metter ordine al loro sbarco, vi mandarono un Commissario, senza però concederli autorità di amministrare la giustizia, per la quale gli abitanti, allora scarsissimi, facevano capo al Vicario di Camaiore. Il 20 Novembre 1548 fu dal Consiglio Generale presa di nuovo la risoluzione di deputarvi « un huomo pubblico, con un poco di famiglia per le catture ». Questo magistrato, ch' ebbe allora una qualsiasi giurisdizione criminale, prima fu eletto interrottamente, poi rimase come dimenticato. Le condizioni di Viareggio e delle prossime marine s' eran venute peggiorando nel cinquecento, e specialmente nella seconda metà del secolo, per effetto dei tentati bonificamenti agricoli, che in conclusione avevano accresciuta l' introduzione dell' acqua salata nei paduli e nel lago di Massaciuccoli. La scarsità degli abitanti, che rifuggivano da luoghi così malsani, era poi cagione che frequentemente avvenissero scese di corsari sulla spiaggia, ed aggressioni di malfattori che si ricoveravano nelle macchie, e rendevano periglioso il transito per la strada francesca e quindi della posta e de' corrieri fra Genova e Pisa. Il governo della Repubblica non s' era però mai dato per vinto, e di continuo tentava di ridurre abitabile e sicuro un tratto così importante del suo territorio. Alcuni nuovi lavori attorno alle acque, iniziati sul principio del seicento, avendo dato speranza di miglioramento per parte della salute, si pensò di bel nuovo di promuovere lo stabilimento degli abitatori e la pubblica sicurezza in Viareggio, facendola addirittura capo di Vicaria, e mandandoci un pubblico magistrato ordinario, con guardie ed esecutori. Il partito, proposto in una relazione di più cittadini, fu vinto dal

(1) Salvatore Bongi. *Nota sulle Marine Lucchesi;* in *Att. Acc. Luc.* XVIII, 33 e segg. Ne furono tirate alcune copie a parte.

Consiglio Generale il **10** Marzo **1617**. Fra le ragioni cui accennavano i consultori era appunto d' impedire, colla presenza d' un magistrato politico e giudiziario, e d' una squadra di famigli, che si ripetessero gli assassinamenti consueti in quella spiaggia, come quelli « seguiti da (sic) Leonardo Catani gentil huomo genovese, « l' atroce homicidio degli Appiani, li argenti tolti al mulattiero, li Corrieri et altri svaligiati et uccisi, et di « fresco perseguitato il Corriere ordinario di Genova per svaligiarlo ». Le Comunità, onde si formò la nuova Vicaria, furono quelle poste per lo più alle falde o sul dorso de' colli vicini: « alla vista del mare et de' cen- « ni di quella torre »; cioè Massaciuccoli, Castiglioncello, Quiesa, Compignano e Chiatri, comprese fin qui nelle Sei Miglia; Bozzano, Pieve a Elici, Montramito, Corsanico, Stiava, Conca, Luciano, Coli, Bargecchia, Mommio, Vellena, Vegliatoia, Rotaio e Capezzano, smembrate dalla Vicaria di Camaiore. Attendendo lo sperato miglioramento del clima, fu conceduto intanto che il Commissario futuro ed il suo notaro, potessero ne' mesi estivi, con licenza degli Anziani, ridursi in qualche luogo della Vicaria meno insalubre, « purchè « potessero veder d' occhio Viareggio per corrervi a un cenno ».

In questo modo fu istituita la Vicaria di Viareggio, e col **1618** cominciò pertanto la serie dei suoi Commissari. Oltre le attribuzioni ordinarie della giustizia civile e criminale, attesa la qualità del luogo, ebbero essi altri incarichi amministrativi e politici, come quello di difendere colle artiglierie le barche inseguite dai corsari, le quali riparassero sotto il tiro della torre. Importanti assai sono i capitoli sulle attribuzioni di questo ufficiale, che si riformarono il **24** Aprile **1640** e che possono leggersi nella raccolta dei *Decreti Penali*, stampati appunto nell' anno medesimo (pagg. **97** - **102**). Fu allora ordinato che dovesse chiamarsi *Commissario di Spiaggia;* titolo che ben presto andette in disuso. Dopo l' operazioni idrauliche dello Zendrini, onde togliendo il miscuglio delle acque salate colle dolci, fu del tutto sanata l' aria di quei luoghi, la popolazione e quindi l' importanza di Viareggio crebbe rapidissimamente, talchè nella riforma de' tribunali, ordinata nel **1802**, fu costituito capo di molta più larga circoscrizione, che si disse Circondario del Littorale. Fu allora residenza d' un Tribunale di Prima Istanza, che raccolse i territori delle tre antiche Vicarie di Viareggio, Camaiore e Montignoso; ed ebbe anche un Giudice di Pace con autorità ristretta al vecchio territorio viareggino. A questo s' erano venuti ad incorporare nel **1801** i due Comuni di Massarosa e di Gualdo, appartenenti alla Iura o temporale dominio del Capitolo di S. Martino (1).

La presente serie si compone di due qualità di registri. Pochi pezzi sono dei primi Commissari che diremo straordinari, aventi solamente autorità nel criminale; e vanno saltuariamente dal **1550** al **1575**. Gli atti del Commissario, dopo la sua definitiva istituzione, appartengono alle due giudicature civile e criminale, e corrono regolarmente dal **1618** al **1802**. Gli uni e gli altri erano nella Camera delle Scritture.

COMMISSARIO DI VIAREGGIO 1554-1573	1-3	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Viareggio. Atti Criminali. In **4.°** Volumi **3.** Sono Bastardelli degli anni **1554, 1555, 1567, 1568, 1572, 1573.**
1550-1575	4-9	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In **4.°** Volumi **6.** Sono libri d' Inquisizioni degli anni **1550, 1551, 1560-1563, 1570-1575.**
1618-1802	10-200	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Civili. In **4.°** Vol. **191.**

(1) Fu per la legge del 3 Marzo 1801, che si mise in esecuzione lo scioglimento della Iura, già patteggiato e convenuto coi Canonici nel 1799, come fu raccontato nel volume antecedente a pag. 375.

COMMISSARIO DI VIAREGGIO 1618-1801	201-356	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Viareggio. Atti Criminali. In 4.° Volumi 156. È la raccolta de' Bastardelli. Mancando qui, si consultino i libri delle Inquisizioni, che talvolta hanno uniti detti Bastardelli.
1618-1802	357-504	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 148. Libri d' Inquisizioni, alcuna volta co' Bastardelli riuniti.
1635-1802	505-515	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 11. Processi di Danni Dati scritti in registri a parte.
1633-1685	516-518	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 3. Cause Delegate degli anni 1633, 1674, 1684 e 1685.
1643-1644	519	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. Filza in 4.° Contiene Bandi mandati dal Commissario Lorenzo Sirti.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI VALDILIMA O DE' BAGNI DI LUCCA

Da più riscontri si ha che per un tratto del dugento alcune delle Vicarie lucchesi erano più vaste di quello che fossero al principio del secolo susseguente; essendo eguale però il sistema dello sminuzzamento amministrativo, per mezzo delle Potesterie rurali, le quali suddividevano le Vicarie quasi in altrettante parti quanti erano i Comuni. Di questo fatto sono prova due luoghi dello Statuto del 1308, che debbono appartenere a compilazioni di età alquanto diverse. Nella descrizione territoriale che si legge al capitolo della luminara di S. Croce (I. 42), comparisce una Vicaria intitolata *Terrarum Civium et Vallis Lime*, composta di ventisei Comuni, de' quali, facendo conto della somma maggiore o minore dell' oblazione, i più grossi erano quelli di Villabasilica, Controne, Casabasciana, Menabbio, Lugliano, Lucchio, Pariana e Corsena. Invece, sotto l' altra rubrica della elezione degli uffiziali, gli stessi Comuni sono divisi in due Vicarie, una col solito titolo delle Terre de' Cittadini e di Valdilima, l' altra di Vallecariana e del Pievato di Villabasilica (II. 14) (1). In questa seconda spartizione, che senza dubbio è meno antica, alla Vicaria di Valdilima sono attribuiti soli quindici luoghi, formanti tredici Comuni, con altrettanti Potestà particolari, tre de' quali (quelli cioè di Controne, Lugliano e Casabasciana) era obbligo che fossero insigniti del grado di cavalieri. Deve però aggiungersi, che nella circoscrizione della Vicaria stessa era incluso un consortato baronale di più cittadini lucchesi, nella cui giurisdizione entravano possessi posti nel Comune di Corsena e prossimi alle terme, ed era amministrato da un Capitano con propria Curia. Di questa istituzione, onde venne in antico al titolo della Vicaria di Valdilima quella giunta

(1) Benchè le due Vicarie non fossero più riunite, tuttavia avvenne alcuna volta che una stessa persona le reggesse contemporaneamente. Tale fu il caso di Ciomacco Mugio degli Antelminelli, che nel 1330 fu Vicario di Vallecariana e di Valdilima, come dal *Liber Memorie* di detto anno, fra i civili di Vallecariana.

di Terre de' Cittadini, non si hanno Statuti o altre scritture che ne mostrino chiaro l' ordinamento; e tutto quanto è riuscito di saperne fin qui può vedersi nelle *Notizie Storiche sul Contado Lucchese*, già ricordate con lode (1). Tale consortato è a credere che durasse anche nel tempo in cui Lucca fu sottoposta a diversi padroni, trovandosene cenno negli Statuti del 1331, 1336 e 1342. Ma nella riforma del 1372, la prima dopo la ricuperata libertà, la Vicaria di Valdilima non ha più il titolo di Terre de' Cittadini, essendo probabilmente sciolto quel feudo, come altri assai diritti di eguale natura sopra terre e castelli del territorio, vennero a cessare attorno a que' tempi. La Vicaria era allora divisa in sedici piccoli Comuni, ne' quali già da molto tempo non si delegavano più i Potestà speciali, fuorchè per rara eccezione e per breve tempo; bastando, nell' interesse del pubblico, che fossero Castellani e guardie nei più importanti castelli di quella montagna. Nella guerra del quattrocento dovette cedere alle forze soverchianti dei Fiorentini anche la Valdilima, la quale fece atto di sommissione ed ottenne da essi una delle solite capitolazioni il 18 Novembre 1439 (2). Solamente tenne saldo la terra fortificata di Lucchio; la quale sarebbe stata anch' essa perduta per i Lucchesi, se due animose fanciulle non avessero sventato il tradimento del Castellano, onde ebbero premio dalla Repubblica e nome onorato nella storia. Breve fu però il tempo in cui la Valdilima restò divisa dalla giurisdizione lucchese, essendole ritornata per la pace del 1441.

Il Vicario di Valdilima in antico fece residenza in più luoghi del suo territorio; a Menabbio, a Casabasciana, più spesso a Controne, ed ora a Corsena, vicino all' una o all' altra delle diverse terme onde quel luogo è sì celebrato. Lo Statuto del Regime, appartenente al 1446, non fece, per così dire, che dar forza di legge a questa mutevole consuetudine, ordinando che dovesse risedere o in Controne o in Menabbio, o dove parrà agli Anziani, a condizione però che ne' mesi di Maggio e di Settembre, stia presso i Bagni di Corsena. Crescendo sempre colla fama di quell' acque, e colla frequenza dei visitatori, la popolazione delle diverse borgate di Corsena, fu necessario che il Vicario ponesse stabile dimora in quel Comune; tantopiù, quando la Repubblica si dette a favorire il concorso dei bagnanti, con provvedimenti specialissimi sulla polizia, sulla quiete e sull' ordine di quel luogo, la cui esecuzione sarebbe stata pressochè impossibile senza la presenza d' un ufficiale giudiziario, e rappresentante l' autorità del governo. Nel cinquecento, il Vicario prese pertanto abitazione fissa in una casa del luogo detto i Bagni Caldi, di proprietà dello Spedale di Lucca: infine, nel 1685, si trasferì nel piano del Bagno alla Villa, dove fu comperata a spese della Vicaria una comoda abitazione, ch' è quella stessa dove oggi risedono gli uffizi comunali. Del resto, vi sono assai libri che illustrano in più modi i Bagni di Lucca; e chi voglia saperne di più sulle condizioni e vicende di questa Vicaria, può consultare l' anzidetto libro del Prof. Carina, dove è anche stampato nella sua integrità uno Statuto di essa del 1553, non che altro del Comune di Corsena. L' antico ordinamento della Vicaria cessò qui come altrove colla soppressione avvenutane il 1802, in occasione della riforma giudiziaria. I Bagni di Lucca colla loro circoscrizione furono allora aggregati al Tribunale di Prima Istanza degli Appennini, residente al Borgo a Mozzano. Non fu loro assegnato nemmeno un proprio Giudice di Pace, ma si ordinò che vi risedesse il Giudice di Pace del Borgo a Mozzano nei quattro mesi dell' estate (Legge 23 Gennaio 1802).

Degli atti giudiciari di Valdilima si hanno per caso tre registri, fra civili e criminali, del 1328, che sono de' pochissimi avanzati al sacco dell' anno dipoi. I registri civili ripigliano col 1336, ed i criminali col 1331; seguitando poi fino al 1802, con pochissime lacune. La provenienza è quella solita della Camera delle Scritture.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI VALDILIMA O BAGNI DI LUCCA 1328 Luglio - 1802 Giugno	1-776	*(Tit. est. e mod.)* Vicario, poi Commissario di Valdilima o de' Bagni di Lucca. Atti Civili. In 4.° Volumi 776.

(1) A. Carina, *Notizie storiche sul Contado Lucchese* ec.; pag. 51 e segg.
(2) *I Capitoli del C. di Firenze. Inventario e Regesto.* I, 589-590.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI VALDILIMA O BAGNI DI LUCCA 1475 Gennaio - 1801 Gennaio	177-1049	(*Tit. est. e mod.*) Vicario, poi Commissario di Valdilima o de' Bagni di Lucca. Atti Criminali. In 4.° Volumi 273. Sono i Bastardelli.
1528 Luglio - 1797 Giugno	1050-1507	(*Tit. est. e mod.*) Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 458. Sono libri ordinari, poi Inquisizioni, alle quali a volte vanno uniti i Bastardelli.
1437 Settembre - 1782 Giugno	1508-1532	(*Tit. est. e mod.*) Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 24. Libri di Danni Dati.
1606 Giugno - 1728 Dicembre	1533-1540	(*Tit. est. e mod.*) Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 8. Cause Delegate degli anni 1606, 1633, 1649, 1669, 1702, 1710, 1711, 1722, 1728.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI COREGLIA E BORGO A MOZZANO

Il Castello di Coreglia in antico fu possessione feudale, ed il padre Cianelli dà le notizie genealogiche di alcuni de' suoi Signori della razza de' Rolandinghi, appartenenti ai Secoli decimo e undecimo (1). Nel progresso de' tempi questi diritti signorili passarono, o tutti o in parte, nel consortato degli Antelminelli, i quali ebbero però a difenderli o dividerli in qualche modo, e secondo i tempi, col Comune di Lucca. Già nel 1272 Coreglia entrava nella giurisdizione di questo, ed era fatta capo d' una Vicaria, che si disse anche di Garfagnana di qua dall' Ania. Nello Statuto del 1308 essa Vicaria è descritta come composta di trentasei Comunità; ed alla rubrica della elezione degli uffiziali è detto che vi si debba spedire un Vicario cavaliere, un giudice ed un notaio, più due Potestà particolari per Anchiano e per il Borgo a Mozzano. Raccontano le storie, che ne' primi anni della signoria di Castruccio, per opera de' guelfi che vi fecero capo dai paesi vicini, Coreglia si ribellasse, ma fosse poi ripresa dopo un assedio di due mesi. Occorrerebbe qualche particolare indagine per sapere che ne avvenisse nei primi momenti che successero alla morte inaspettata di quel capitano, onde le cose di Lucca caddero nel più grande scompiglio. Nel 1331, sul principio della signoria del Re Carlo di Boemia, vi fu Vicario per lui Ciomacco Mugie degli Antelminelli, e restano alcuni registri della sua amministrazione. Nei primi mesi del 1333 lo stesso principe aveva conceduta la Vicaria di Coreglia, a titolo di privilegio, a Santi Castracani degli Antelminelli; il che non essendo riuscito di sodisfazione agli Anziani di Lucca, ad istanza loro annullò la concessione, e con un altro diploma del 5 Ottobre dello stesso anno la trasferì, insieme col possesso di Ghivizzano, a Francesco Castracani degli Antelminelli; il quale atto fu poi messo in esecuzione da Marsilio de' Rossi Vicario Reale. Ne' patti della grazia era, che Francesco dovesse ritenere per sè, delle rendite della Vicaria, un' entrata annuale di mille fiorini d' oro, e darne l' avanzo al Comune di Lucca, il quale però doveva supplire co' denari pubblici, ove i frutti non montassero a tanta somma. Il Castracani seguitò a godere del Vicariato anche sotto la dominazione degli Scaligeri, de' quali fu per un tempo amico e partigiano. Quando però la loro fortuna dette segno di volgere in basso, il Castracani pensò di toglierli da Lucca coll' aiuto de' Pisani; ma scoperta la trama, si tirò addosso nei suoi possessi di montagna una di quelle esecuzioni armate, tanto comuni a que' giorni, che durò tra l' Aprile ed il Maggio del 1341.

(1) *Mem. Doc. Stor. Luc.* III, 160-161.

In tale occasione fu anche assediato il Castello di Coreglia, ma non pare però che gli fosse tolto. Divenuto poi apertamente fautore e complice de' Pisani nel loro acquisto di Lucca, assunse il titolo di Conte di Coreglia, non sappiamo bene se di arbitrio proprio, o per qualche privilegio di cui non sia rimasta memoria. Nella pace di Sarzana (1353), conclusa fra Giovanni Visconti ed i Fiorentini uniti colla lega guelfa, fu compreso il Castracani, e venne mantenuto nella Contea di Coreglia; toltogli bensì il Castello di Tiglio ed altre terre, che l' anno antecedente aveva occupate a danno di Firenze. Più solenne conferma l' ottenne da Carlo IV Imperatore, che nel diploma del dì 8 Maggio 1355, oltre i molti privilegi di cui lo fe' insigne, gli concesse piena giurisdizione e comando sulla Vicaria, designando le terre che la componevano, e costituendola definitivamente in Contea, da tenersi come feudo imperiale da lui e da' suoi discendenti. Di questi onori poco godette Francesco, perchè l' anno dopo fu crudelmente assassinato dai figliuoli di Castruccio. Il feudo passò nei figliuoli suoi, che lo tennero in pace per alcun tempo. Sotto il 24 Agosto 1358 si conserva nell' nostro Archivio Diplomatico una convenzione stipulata fra questi ultimi, di consenso di Tobia loro madre, ed i popoli di Coreglia, Pescaglia, Ghivizzano, Colognora e Gello, luoghi tutti della Contea, che si obbligarono a pagare un censo annuale di trecento fiorini d' oro, oltre le solite gabelle. Ma restaurata nel 1369 la libertà di Lucca, la Vicaria tornò a far parte del territorio repubblicano, e lo stesso Carlo IV, annullando le antecedenti concessioni sue e del padre, la comprese nel diploma dove il territorio stesso fu determinato e descritto. Non abbiamo in pronto documenti per risolvere se questa specie di spoliazione fosse in qualche modo patteggiata e compensata. Comunque fosse, nello stesso anno 1369 l' amministrazione della giustizia e la riscossione de' tributi in tutta l' estensione della Vicaria, furono nuovamente esercitate per conto ed a nome del Comune di Lucca, col mezzo d' un Vicario e di altri uffiziali (1). L' ultima conseguenza della vita feudale di Coreglia s' ebbe pochi anni sono, allorchè, per distinguerla da altri Comuni del Regno che portano lo stesso nome, fu ordinato che s' intitolasse Coreglia Antelminelli (2).

Nella guerra del quattrocento, tutto il territorio della Vicaria venne in possesso de' Fiorentini; ma non il borgo e castello di Coreglia. Perciò nella tregua del 28 Aprile 1438, fu stabilito che il territorio medesimo restasse in mano di Francesco Sforza, che poi lo avrebbe o ceduto a Firenze, o restituito a Lucca, a suo beneplacito. Costui fece capo di tale singolare possessione il castello di Ghivizzano, e la tenne alcun tempo; ma infine si risolvette di renderla a Lucca, e l' atto della restituzione e della nuova obbedienza agli antichi Signori per parte degli uomini della Vicaria, può vedersi nei libri del Consiglio Generale sotto il 19 Maggio 1442. Ora, aggiungendo qui che Coreglia colle terre annesse non fu mai più disgiunta dalla giurisdizione di Lucca, e seguitò sempre la sorte della città, sarebbe raccontata per intero la storia politica (ci sia concessa la parola) di questa terra. Ma preme assai non dimenticare un fatto attenente alla sua amministrazione, necessario a sapersi da chi debba studiarne i documenti. Quando nel 1369, cessata la signoria de' Castracani, la Repubblica vi mandò di nuovo un Vicario, questi fece sua abitazione, non più nel Castello di Coreglia, ma nel Borgo a Mozzano, in alcune case che erano state appunto dei figliuoli di Francesco. E quindi innanzi, salvo rare e temporarie eccezioni, la Curia, mantenendo il nome di Coreglia, ebbe la materiale residenza nel Borgo: e il castello di Coreglia rimase frattanto senza giusdicente locale, della qual cosa ebbe a sentire alcun danno, e mostrare assai dispiacenza. Di che gli uomini del medesimo ne dettero segno con una istanza, che fu letta nel Consiglio Generale della Repubblica il 18 Dicembre 1551, con cui chiedevano che di qui innanzi fosse eletto un nuovo Commissario per loro. Ma il Consiglio allora rifiutò, per la ragione « che sarebbe stato « faccenda di troppa grandezza alle spalle loro et debile a quello che ci havesse a andare, di modo che « non si potrìa fare elettione di persona che fosse per il bisogno loro; et in conseguenza non succederìa la « contentezza di quegli huomini ». Tuttavia, volendo in qualche modo contentarli, fu ordinato che il Commissario di Montagna, magistrato criminale di cui si troveranno le scritture fra poco, dovesse in futuro abitare dentro Coreglia ogni quattro mesi uno, tenervi il notaio ed avervi un poco di giurisdizione civile, fino cioè alla somma di tre scudi d' oro. Quest' ordine, fatto per durare un triennio, fu poi ripetutamente prorogato. Ma in fine, il Consiglio Generale, adunato il 20 Novembre 1562, si risolvette di contentare i Coreglini coll' istituire appunto quello speciale Commissario ch' essi avevano chiesto, dandogli autorità d' esercitare la so-

(1) I Documenti in appoggio a questa narrativa possono vedersi citati nelle annotazioni ai *Bandi Lucchesi del Secolo XIV*, pag. 325-326.
(2) R. Decreto 21 Dicembre 1862, n. 1085.

lita giurisdizione civile e criminale, oltre il Comune e Castello di Coreglia, nei Comuni di Ghivizzano, Vitiana, Lucignana e Tereglio.

A cominciare pertanto dal 1563 cessa la serie presente degli atti della Vicaria avanti la divisione, e le succedono due altre serie; quella cioè della Curia del Borgo a Mozzano, che durò peraltro, colpa dell' ostinata consuetudine degli attuari, a chiamarsi anche per altri assai anni *Curia Coreliae;* e l' altra propria di Coreglia, che per solito s' intitolò *Curia Castri Coreliae*. Antecedenti al 1369, non vi sono che pochi libri del 1331; e così nissuno del tempo in cui ne furono signori gli Antelminelli, le cui scritture, se pure n' ebbero di regolari, non dovevano esser presentate alla Camera di Lucca, da dove vennero le altre, e furono probabilmente smarrite. Aggiungiamo infine che nemmeno dei Potestà che furono mandati in alcune terre comprese nella Vicaria, non restano scritture. Per alcun tempo ve ne fu uno anche nel Castello di Tereglio.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI COREGLIA E BORGO A MOZZANO 1331 Luglio - 1562 Dicembre	1-505	*(Tit. est. e mod.)* Vicario, poi Commissario di Coreglia e Borgo a Mozzano. Atti Civili. In 4.° Volumi 505.
1421 Gennaio - 1562 Dicembre	506-511	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 6. Bastardelli. Vi sono grandissime lacune.
1331 Luglio - 1514 Dicembre	512-697	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 186. Sono libri ordinari, o d' Inquisizione.
1452 Luglio - 1542 Dicembre	698-770	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 73. Registri di Danni Dati. ☞ Per il seguito degli atti si veggano le due serie susseguenti.

COMMISSARIO DEL BORGO A MOZZANO

Il Borgo a Mozzano, ne' tempi feudali era possesso di que' nobili Soffredinghi, che si dicevano generalmente i Signori d' Anchiano. Quando i Lucchesi l' anno 1227 corsero vittoriosamente la Garfagnana, contro i Pisani ed i signorotti garfanini loro alleati, nel mese di Marzo s' impossessarono della rocca di Mozzano, dove, per testimonianza di Tolomeo, presero molti uomini quali « iuvabant Cattanos ». Da quel tempo si può considerare che la detta terra fosse riunita al dominio di Lucca, la quale la comprese poi nella Vicaria di Coreglia. Nello Statuto del 1308, nel catalogo de' Comuni d' essa Vicaria n' è uno costituito *Plebis Mozani cum Burgo Mozani* (I. 42). Altrove è detto che al Borgo a Mozzano si debba mandare un Potestà. In seguito, la storia del Borgo si confonde con quella di Coreglia, e quindi fece parte con essa del feudo de' Castracani Antelminelli, di cui già abbiamo discorso. Potrebbe darsi che fossero stati questi Signori stessi che, invece del Castello di Coreglia, messo in altura e fuor di mano, avessero trovata più comoda stanza nel Borgo a Moz-

zano, posto in pianura e favorito dalla sua posizione sul Serchio presso la testa di un ponte, sulla strada principale di Garfagnana; e quindi ne avessero fatto capo della loro Signoria. Certo è che il Vicario, che vi ricominciarono a mandare i Lucchesi nel 1369, fece domicilio nel Borgo e precisamente in alcune case ch' erano state degli eredi di Francesco Castracani; e quindi innanzi la Curia della Vicaria, meno rarissime volte, benchè mantenesse il titolo di Coreglia, risedette nel Borgo, come fu raccontato nella precedente illustrazione. Quando Coreglia, dopo essere rimasta così per più secoli senza un giudice proprio, ottenne nel 1562 d' esser rifatta sede di un suo proprio Commissario, la nuova Vicaria fu formata naturalmente a spese della Vicaria vecchia. Questa, per una strana ostinazione de' notari e de' Cancellieri, si seguitò a chiamare per alquanti altri anni col solito titolo di Vicaria di Coreglia, e fu solamente sulla fine del cinquecento che vinse l' usanza di chiamarla col nome più vero del Borgo a Mozzano. Altra diminuzione di territorio ebbe a soffrire nel 1602, allorchè fu costituita la Vicaria di Pescaglia, nel qual caso perdette i Comuni della Valle di Roggio, come sarà detto a suo luogo. Invece nel 1726, collo scioglimento della Iura del Vescovo di Lucca, la Vicaria del Borgo a Mozzano guadagnò la grossa terra di Diecimo. In conclusione, negli ultimi tempi della Repubblica erano sotto la giurisdizione del Borgo i seguenti Comuni o parrocchie; Anchiano, Borgo (S. Iacopo), Bugnano, Cerreto di Sopra, Cerreto di Sotto, Chifenti, Corsagna, Cune, Diecimo, Domazzano, Fornoli, Gioviano, Granaiola, Oneta, Partigliano, Pieve a Solazzo, Pieve de' Monti di Villa, Rocca, Tempagnano di Valdottavo e Valdottavo (1). Nel rimpasto de' tribunali fatto dalla Repubblica Democratica nel 1802 il Borgo a Mozzano fu costituito capoluogo del Circondario degli Appennini, con un Tribunale di Prima Istanza, avente competenza sui territori vicariali del Borgo stesso, Bagni di Lucca, Coreglia, Castiglione, Minucciano, Gallicano e Pescaglia. Il Borgo ebbe poi anche un proprio Giudice di Pace, il quale però, a forma del regolamento del 23 Gennaio, doveva risedere nella stagione estiva ai Bagni di Lucca.

La presente serie è formata degli atti della Vicaria del Borgo, dopochè ne fu smembrata la Vicaria nuova di Coreglia per il decreto del Novembre 1562. Cominciano però coll' anno susseguente e proseguono fino al 1802. Come tutte le carte giudiciarie, vengono dalla Camera delle Scritture.

COMMISSARIO DEL BORGO A MOZZANO 1563 Gennaio - 1803 Giugno	1-555	*(Tit. est. e mod.)* Commissario del Borgo a Mozzano. Atti Civili. In 4.° Volumi 555.
1570 Gennaio - 1801 Giugno	556-831	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 276. Bastardelli. Quando mancano, sono a cercarsi nella raccolta seguente.
1573 Gennaio - 1800 Giugno	832-1089	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 258. Inquisizioni, alle quali vanno uniti parecchi Bastardelli.
1783 Gennaio - 1800 Marzo	1090-1092	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 3. Registri di Danni Dati.

(1) Descrizione del territorio nel 1801, in fronte al primo volume del *Bollettino delle Leggi*

COMMISSARIO DEL BORGO A MOZZANO 1671 Luglio - 1729	1092-1099	*(Tit. est. e mod.)* Commissario del Borgo a Mozzano. Atti Criminali. In 4.° Volumi 8. Sono Cause Delegate degli anni **1671 - 1674, 1677, 1688 - 1689, 1695, 1697, 1699** e **1729**.
1696 Luglio - Agosto	1100	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. Filza in 4.° È un quaderno di Cause Sommarie.

COMMISSARIO DI COREGLIA

Di Coreglia si è detto qui addietro, illustrando le scritture della Vicaria del suo nome, ma che dal **1369** in poi ebbe per luogo di residenza il Borgo a Mozzano. Qui abbiamo invece gli atti del Commissario, che fu restituito a Coreglia con autorità sopra un piccolo territorio che si staccò dall' altra Vicaria. Esso fu eletto la prima volta in virtù d' una legge del 20 Novembre **1562**, la quale venne fatta, secondo la consuetudine lucchese a modo di esperimento, e quindi per durare un biennio: poi di mano in mano prorogata, e con altra risoluzione del **7** Dicembre **1581** resa perpetua. In principio, il nuovo Commissario aveva dovuto trovar casa a pigione; ma anche a questo provvide il Consiglio Generale, ordinando il **6** Dicembre **1566** che se ne fabbricasse una apposta co' denari cavati dai beni comunali, e sugli incassi della Curia. Secondo la descrizione del territorio lucchese del **1801**, la Vicaria di Coreglia aveva sotto di sè; Coreglia castello, Piano di Coreglia, Ghivizzano, Gromignana, Lucignana, Tereglio e Vitiana. Nel **1802**, quando si mutò la costituzione de' tribunali, a Coreglia fu conservato un proprio Giudice di Pace, ma per le cause di Prima Istanza fu sottoposta al Tribunale degli Appennini, che aveva sede nel Borgo a Mozzano.

I libri di questa serie, già custoditi nella Camera delle Scritture, corrono regolarmente dal **1563** al **1802**.

COMMISSARIO DI COREGLIA 1563 Gennaio - 1802 Giugno	1-238	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Coreglia. Atti Civili. In 4.° Volumi 238.
1564 Febbraio - 1801 Giugno	239-444	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 206. Sono Bastardelli. Quando mancano, si cerchino nella serie che segue.
1563 Luglio - 1802 Giugno	445-616	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 172. Inquisizioni, alle quali trovansi uniti anche varii Bastardelli.
1655 Agosto - 1709.	617-620	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 4. Sono Cause Delegate degli anni **1655, 1678 - 1679, 1697 - 1698** e **1709**.

COMMISSARIO DI VALDIROGGIO O DI PESCAGLIA

La Valle di Roggio, o Valdiroggio come più comunemente si scrive, e di cui Pescaglia è la terra più grossa, in antico era compresa nella Vicaria di Coreglia e Borgo a Mozzano. Nello Statuto del 1308 è prescritto che gli uomini di questo tratto del territorio, benchè compreso nel Contado, in materia di guerre e di castella, sieno tenuti a fare il servizio del Comune di Lucca, come le terre del Distretto. Di più, s' ingiunge al Potestà di Lucca, sotto la pena di cento lire, di distruggere tutte le case, capanne e muri, fino a terra, nel poggio di Pescaglia dove era solito essere il castello (IV. 54). Queste due disposizioni assai rigorose, e specialmente la seconda, debbono essere state prese in conseguenza di qualche atto di ribellione, o eseguito o tentato, o a fine di premunirsi contro alcuno dei signorotti montagnoli che volessero rivendicare diritti sopra quei luoghi. È probabile poi che Pescaglia e le altre terre della Valle fossero comprese nelle ragioni signorili che gli Antelminelli ed i loro consorti vantavano sopra i paesi della Vicaria di Coreglia; e infatti vi furono allorchè la Vicaria stessa fu tenuta dai Castracani, e quando anche ne fu costituito un feudo imperiale, col titolo di Contea, indipendente da Lucca; come chiaramente può vedersi nel diploma rilasciato il 1355 da Carlo IV in favore di Francesco Castracani, nel quale i diversi Comuni del feudo furono specialmente enumerati.

Quando la Vicaria di Coreglia tornò nel 1369 nella giurisdizione lucchese, Pescaglia ne seguitò la sorte, e fino al principio del seicento ebbe a far parte della medesima insieme coi paesi della sua valle. Essendo però ingrossati i cattivi umori nella montagna fra i lucchesi ed i vicini sudditi di Modena, fu giudicato necessario di tener meglio guardato il territorio repubblicano nella parte confinante colle terre estensi delle Fabbriche, e di Valico, di cui si lamentava il mal procedere e l'alterezza verso i nostri. A tal fine, il 23 Agosto 1602, fu proposto ed ottenuto nel Consiglio Generale d' istituire una particolare Vicaria nel borgo di Pescaglia, e di comprendervi que' paesi della Valle di Roggio che formavano appunto il circondario di confine coi due villaggi estensi. Restò stabilito che il Commissario che si manderebbe al governo della nuova Vicaria avesse un notaio, una squadra d' esecutori, e giurisdizione civile e criminale come gli altri Commissari. Per dar maggior corpo al territorio della Vicaria, s' aggiunsero ai paesi della Valle di Roggio alcuni altri del Piviere di Monsagrati, posti nella Valle della Freddana. Furono fra tutti diciassette Comuni; cioè Pescaglia, Convalle, Piegaio, Gello, Ansana, Villa a Roggio, Colognora e Vetriano di Valdiroggio, Dezza, Motrone e S. Romano, tutti smembrati dalla Vicaria del Borgo a Mozzano, succeduta a quella di Coreglia; Fiano, Loppeglia, Batona, Fondagno, Frenello e Torcigliano di Monsagrati, staccati dal Distretto o Sei Miglia. Dapprima, l' istituzione della nuova Vicaria fu a tempo, e quindi di mano in mano prorogata; ma nel 1670 si dichiarò perpetua, e non venne più mutata fino alla riforma giudiciaria del 1802. Allora la Vicaria di Pescaglia o di Valdiroggio (che così indifferentemente si chiamò) fu sottoposta al Circondario degli Appennini per ciò che spettava alla giudicatura di Prima Istanza, rimanendo però in Pescaglia un Giudice di Pace.

I libri del Commissario di Pescaglia corrono regolarmente dal 1602, anno della sua istituzione, fino al 1802. Erano anche questi nella Camera delle Scritture.

COMMISSARIO DI VALDIROGGIO O DI PESCAGLIA 1602 Luglio-1802 Giugno	1-251	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Valdiroggio o Pescaglia. Atti Civili. In 4.° Volumi 251.
1602-1801	252-452	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 201. Sono i volumi del Bastardello. Mancando qui, si ricorra alla raccolta delle Inquisizioni, nei cui libri sono talvolta uniti i Bastardelli.

COMMISSARIO DI VALDIROGGIO O DI PESCAGLIA 1602-1799	453-676	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Valdiroggio o Pescaglia. Atti Criminali. In 4.° Volumi 224. Sono volumi d' Inquisizioni, cui alle volte sono uniti i Bastardelli.
1696-1783	677-678	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi due. Registri staccati di Danni Dati.
1684-1690	679-681	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi tre. Sono processi di Cause Delegate degli anni 1684, 1685 e 1690.

VICARIO DI BARGA

Vi sono memorie che provano la dominazione de' Lucchesi sulla grossa terra di Barga in Garfagnana, anche ne' tempi prossimi susseguenti alla morte della Contessa Matilde. Ma non fu dominazione pacifica, essendo di frequente interrotta per opera degli Imperatori, de' Papi, de' Pisani e di alcuni Conti rurali. I Lucchesi avevano perduta Barga, poi riottenutala per denaro da Federigo II, quando ricusò loro obbedienza; ma si sottomise di nuovo nel 1272, dopo la minaccia d' un assedio. Nel 1298, essendo fatta capo di turbolenze e ribellioni in Garfagnana ed asilo di banditi, fu dai Lucchesi smantellata e ridotta luogo aperto. La sua soggezione a Lucca era però moderata da molte franchigie, e l' era concesso di governarsi con particolari statuti e consuetudini, e d' eleggere liberamente i Potestà propri ed i Consoli: le quali cose sono espresse in alquanti capitoli delle Costituzioni di Garfagnana del 1287 (cap. 31 - 38). Nello Statuto lucchese del 1308 fu posto espressamente, che le promesse passate tra i due Comuni di Barga e di Lucca fossero conservate. Secondo il medesimo documento si dovea mandare a Barga annualmente un Vicario cavaliere, con un giudice, un camarlingo due notari; più un Potestà nella terra di Cascio, che unitamente con altri Comuni formava una Potesteria dipendente da Barga. I Comuni di cui si componeva allora la Vicaria erano venticinque. Fra questi si contava Gallicano, che poi fu capoluogo d' una Vicaria a sè. Barga rimase tranquilla sotto il dominio di Castruccio; anzi l' 11 Agosto 1332 giurò fedeltà al Re Giovanni di Boemia ed a Carlo suo figliuolo, divenuti Signori di Lucca. Ma ecco che poco stante si voltò ai Fiorentini che vi posero guarnigione. Assediata vigorosamente dai soldati regi e dalle milizie lucchesi, si arrese il 15 Ottobre, salve le persone; ed il giorno 29 quattro suoi Sindaci dovettero nuovamente giurare obbedienza al Luogotenente del Re, con tutti gli atti esterni di mortificazione e di pentimento (1). Nell' anno susseguente 1333 fu presa da Arrigo figliuolo di Castruccio, che la tenne a forza dal 29 Settembre al 6 Dicembre. Ma anche allora venne riconquistata (2), e restò pure sotto la giurisdizione di Lucca ai tempi de' Rossi, i quali al Vicario che vi mandarono, aggiunsero il titolo di Capitano di tutta la Provincia di Garfagnana; poi fu degli Scaligeri, e per alquanti anni dei Pisani Signori di Lucca. I Fiorentini però, che in virtù della compra di Lucca fatta nel 1341 da Mastino, seguitavano ad attribuirsi un tal quale diritto sul territorio, anche dopo aver perduta la città, procurarono di venire nella materiale possessione di Barga; e, malgrado che Francesco Castracani ed i Pisani tentassero ripetutamente d' impedirlo, vi riuscirono. Non ebbero già intero il territorio della Vicaria; talchè dei Comuni che restarono nell' obbe-

(1) Si vegga il libro grande del giuramento di fedeltà al Re Giovanni nella serie dei Capitoli, c. 304 e 309; ed i *Bandi Lucchesi del Secolo* XIV, pag. 275.

(2) Mandatoria del 29 Giugno 1334, nel registro del Camarlingo Generale, n. 89.

dienza di Lucca, fu poi costituita la Vicaria di Gallicano. Lo Statuto lucchese del 1539 contiene i nomi dei Comuni perduti, che furono Barga, Castelvecchio, Albiano, Sommocologna, Tiglio, Loppia, Seggio e Pedona; ed aggiunge che, se torneranno nell' obbedienza, sieno della Vicaria di Gallicano, ed allora si chiami Vicaria di Barga, come soleva in antico (III. 31).

I libri giudiciari de' Vicari di Barga, del tempo che fu sotto la giurisdizione nostra, vanno, con qualche salto, dal 1332 al primo semestre del 1347, che fu probabilmente l' anno che se ne impadronirono definitivamente i Fiorentini. Alcuni altri pochi libri relativi alla Vicaria sono fra quelli delle Amministrazioni Soggette e fra le Gabelle del Contado (1). Questi e quelli sono venuti nell' Archivio nostro dalla Camera delle Scritture, e non abbiamo indizio che sieno mai stati esaminati a servizio di storia. Per siffatto motivo, facendo per Barga ciò che non abbiamo creduto necessario per le altre Vicarie, diamo qui sotto i nomi dei Vicari che si leggono nei libri di questa serie, più quello del Vicario che vi mandò Castruccio nel 1327, che abbiamo ricavato dall' unico Libro degli Officiali, che avanzi del suo reggimento.

VICARI LUCCHESI DI BARGA DAL 1327 AL 1347

1327. Percivalle Del Veglio, da Lucca.

1332. Carlino de' Tedici, da Pistoia.

1333. Ranuccio di Porco Di Poggio, da Lucca.

1334. Iacopo de' Putalli *(de Puctaleys)*, da Parma, Vicario di Barga e Capitano di tutta la Provincia di Garfagnana.

1335. Andreolo de' Giambernardi da Parma, Vicario e Capitano c. s.

1336. Bartolommeo Giordani, da Lucca.

1337. Bernardino di Magreda.

1338. Bartolommeo Giordani, da Lucca; poi Bettuccio Della Fratta, da Bologna.

1339. Bettuccio suddetto; poi Lancillotto de' Martini, da Lucca.

1340-1341. Lancillotto suddetto.

1342. Francesco Mordecastelli, da Lucca.

1343. Nicolao Bottacci, da Lucca; poi Nuccio Berlescie, id.

1344. Francesco de' Mordecastelli, id.

1345-1346. Nello da Montechiaro.

1347. Guccio Castracani degli Antelminelli, da Lucca.

VICARIO DI BARGA 1333 Settembre - 1345 Dicembre	1-11	*(Tit. est. e mod.)* Vicario di Barga. Atti Civili. In 4.° Volumi 11, nella loro originale legatura. Sono degli anni 1333, 1334, 1336-1339, 1342, 1343, 1345.

(1) Fra questi ultimi v' è il frammento d' un *Liber Crediti Generalis Vicarie Barge et Gallicani pro lucano Comuni*, dell' anno 1362; ma siffatto titolo non potrebbe indicare che allora Barga fosse in effetto sotto l' amministrazione lucchese, salvo che non fosse stata momentaneamente riconquistata, della qual cosa non abbiamo nissun riscontro.

VICARIO DI BARGA 1332 Luglio-1347 Giugno	12-29	*(Tit. est. e mod.)* Vicario di Barga. Atti Criminali. In 4.° Volumi **18**, c. s. Sono degli anni **1332-1340, 1342, 1343, 1345-1347.**

VICARIO, POI COMMISSARIO DI GALLICANO

La terra di Gallicano fu già de' Nobili di Corvaia e Vallecchia. Da questi passò nel Comune di Lucca, che la tenne nella circoscrizione vicariale di Barga. Quando Barga venne in potere di Firenze, Gallicano rimase nella giurisdizione lucchese, e fu costituito a capo d' una Vicaria nuova, in cui furono inclusi tutti i Comuni già dipendenti da Barga e che era riuscito di conservare. Tuttavia, nel **1370** si ribellò per opera di Rolando degli Antelminelli. Riacquistato dopo breve tempo dalle milizie repubblicane capitanate da Giovanni degli Obizi, prestò nuovo giuramento di fedeltà al Comune di Lucca il **17** Novembre **1371**. Insieme co' paesi che ne formavano la Vicaria, Gallicano nel **1429** si sottomise agli Estensi, che avevano preso ad occupare le terre di Garfagnana, sotto colore di pacieri fra i Lucchesi ed i Fiorentini allora combattenti. Morto il Marchese Leonello nel **1440**, le armi lucchesi corsero a riacquistarlo con le castella di Verni, Perpoli, Fiattone, Lupinaia, Ariana, e Treppignana: ma Borso suo successore, senza metter tempo di mezzo, mandò in Garfagnana una mano di soldati sotto il comando di Alberto Pio e di Manfredo da Correggio, che ricuperarono per lui le terre perdute, ed anche altre che erano rimaste nel dominio lucchese. Alla Repubblica ritornò Gallicano in forza del lodo di papa Nicolao V de' **28** Aprile **1451**. D' allora innanzi lo tenne in buona pace; ma la Vicaria era rimasta diminuita delle terre di Trassilico, Molazzana, Gragliana, Fabbriche, Cascio, Calomini e Brucciano, che dal Pontefice erano state definitivamente assegnate agli Estensi. In questo modo la Vicaria lucchese fu costituita di Gallicano, Bolognana, Cardoso, Fiattone, Perpoli, S. Romano e Verni. E così durò fino alla riforma giudiciaria del **1802**, per la quale i detti Comuni vennero aggregati alla circoscrizione del Tribunale di Prima Istanza del Circondario degli Appennini, rimanendo bensì a Gallicano un Giudice di Pace.

I libri giudiciari che restano del Vicario di Gallicano cominciano col **1349** e giungono al **1802**. Le lacune intermedie hanno per ragione principalissima le interruzioni della signoria lucchese. Erano nella Camera delle Scritture, e s' ebbero quindi dall' Archivio de' Notari.

VICARIO DI GALLICANO 1349-1802	1-660	*(Tit. est. e mod.)* Vicario di Gallicano. Atti Civili. In 4.° Volumi **660**.
1567-1800	661-932	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi **272**. Sono Bastardelli; e mancando qui, si cerchino tra le Inquisizioni, dove a volte si trovano uniti.
1349-1748	933-1357	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi **425**. Sono Inquisizioni. A volte, anche prima del **1748**, si trovano unite a' Bastardelli; dopo quell' anno, sempre.

VICARIO DI GALLICANO 1482-1798	1358-1363	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 6. Sono registri di Danni Dati.
1680-1681	1364	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. Filza in 4.° È una Causa Delegata.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Castiglione, come le altre castella di Garfagnana, fu soggetto a molte vicende, essendo il suo possesso ripetutamente contrastato dai Cattani di quella montagna, dalle Repubbliche di Lucca e di Pisa, e da altri signori. Lo Statuto lucchese del **1308** ha nel capitolo della luminara la descrizione d' una Vicaria intitolata di Castiglione e di Castelnuovo, la quale comprendeva anche Camporeggiana e gli altri Comuni che poi formarono una Vicaria a parte. Come già s' ebbe ad osservare discorrendo della Valdilima, dubitiamo che lo Statuto anzidetto, a questo luogo, abbia riferito una descrizione territoriale antica, e che probabilmente non era più in atto. E divero, si legge altrove, di carattere de' primi anni del trecento, la lista de' Comuni e de' fuochi, che facevano due Vicarie, una intitolata al solito di Castiglione e Castelnuovo, l' altra di Camporeggiana; e troviamo che questa divisione rimase poi in effetto (1). Restringendo il discorso alla prima, diremo che fu sotto la giurisdizione lucchese, non solo al tempo di Castruccio, che nel **1327** eleggeva Vicario di Castiglione Brunetto de' Malizardi, ma anche durante le successive signorie tiranniche; benchè i Pisani, quando furono padroni di Lucca, dovessero più volte metter mano alle armi, per riconquistarlo dagli Antelminelli e dai Visconti. Nel **1370** Castiglione venne di nuovo occupato da Alderigo di Franceschino Antelminelli e da altri suoi consorti, aiutati apertamente dalle soldatesche del Signore di Milano. Ma la Repubblica nostra, di nuovo restaurata, fece ogni sforzo per riaverlo, insieme colle altre terre ribellate ed occupate; ed ebbe l' intento colla pace soscritta il **10 Marzo 1371**. Fra i patti vi fu, che per l' avvenire l' elezione del Vicario di Castiglione dovesse farsi in cittadino lucchese confidente, di concordia fra il Comune di Lucca e Alderigo. Ma questa ed altre condizioni dovettero andare presto in disuso; tanto più che la Repubblica ebbe necessità di venire a nuove risoluzioni, per trovar modo di tener in pace que' popoli, che la varietà delle dominazioni e le ribellioni frequentissime, avevano resi irrequieti e difficili a governare. Pare poi che facessero professione di scambievole inimicizia le due Vicarie di Castiglione e di Camporeggiana; e forse per toglier le cause delle differenze, il Consiglio Generale si mosse a fare una nuova distribuzione di Comuni e di fuochi fra le medesime, nella quale a Castiglione toccarono **41** Comuni con **467** fuochi (**27 Agosto 1371**). Se si prestasse fede ai cronisti, sarebbero stati assegnati a questo tutti i Comuni ghibellini, ed a Camporeggiana i guelfi. Che la fazione ghibellina in quelle montagne non fosse sopita lo provano le occulte intelligenze che vi teneva Ser Iacopo d' Appiano, divenuto Signore di Pisa mediante lo scellerato tradimento contro il Gambacorta. Nel **1396** si tentò anzi un generale rivolgimento in Garfagnana, coll' aiuto ed a petizione del tiranno pisano, per opera del notaio castiglionese Giovanni Linelli, al quale venne fatto di ribellare alcune terre della Vicaria di Camporeggiana ed anche Castelnuovo allora dipendente da Castiglione. Ma i Lucchesi seppero reprimere prontamente la rivolta ed il notaio dovette fuggire e gettarsi in braccio ai Visconti. E fu mal per lui, chè trovato dai Fiorentini nel castello di Ripafratta, quando nel **1405** lo ricuperarono dai lombardi, venne riconosciuto, ammazzato e buttato giù dalla fortezza, « come gran ghibellino e nemico di Firenze »; per ripetere le parole del Sercambi. Nella guerra che scoppiò poi fra Firenze ed i Lucchesi, a questi riuscì di reggere il Castello di Castiglione, mentre il territorio dipendente era per una minor parte occupato dai nemici, e per la maggiore dagli Estensi. Fatta la pace del **1441**, i Fiorentini resero ciò ch' era in mano loro, ma non così gli Estensi. Perlochè restò ai

(1) Serie de' Capitoli, n. 1. c. 1.

Lucchesi Castiglione con una Vicaria ristretta presso a poco alle sue vicinanze, e col territorio alpestre dal lato di S. Pellegrino, quasi un' isola nella Garfagnana estense. Il Comune di Castiglione e le terre rimaste furono soggetto di composizioni favorevoli per parte della Repubblica, nel **1448** e **1452**, in benemerenza della fedeltà dimostrata nei passati scompigli; fedeltà che non fece difetto nemmeno nella guerra combattuta coi Modenesi in principio del seicento. Non tornò però mai sotto la giurisdizione della Repubblica lucchese ciò che aveva perduto nella guerra del quattrocento, non contando l' effimera recupera del **1512**. Nella descrizione del territorio lucchese pubblicata dal Governo Democratico il **26** Novembre **1801**, la Vicaria di Castiglione era composta delle parrocchie di S. Pietro e di S. Michele, delle ville o vicinanze di Cerageto, Chiozza, e Mozzanella, più dei Comuni di Lupinaia, Riana e Treppignana, che formavano un piccolo lembo staccato al di là del Serchio, dell' antico territorio di Gallicano. (*Boll. Leg. Rep. Luc.* I. 4.) Nella riforma giudiziaria del **1802**, Castiglione fu residenza d' un Giudice di Pace, ma per la Prima Istanza venne aggiunto al Circondario degli Appennini.

La Garfagnana ritornò tutta ad unirsi con Lucca nei tempi del Principato Napoleonico. Ma avvenuta la restaurazione, rimase sola la parte che aveva la Repubblica. Anzi nel trattato di Vienna fu stipulato, che Castiglione col suo distretto facente isola negli Stati di Modena, passasse a far parte di questi, quando Lucca, a forma del trattato stesso, venisse ad unirsi col Granducato di Toscana. Ma l' acquisto di Castiglione tanto premeva a Francesco IV, che la Duchessa di Lucca dovette anticipare la cessione, che fu patteggiata il **27** Marzo **1819** (*Boll. Leg. Duc. Luc.* IV. I. 39.)

La Vicaria di Castiglione è una delle poche di cui rimanga l' antico suggello, dove apparisce un lione rampante, sormontato da un aquiletta volante, colla leggenda intorno ✠. S. VICARIE CASTILIONIS DE GARFANIANA (1). Il Vicario nell' anno **1396** avea posta la sua residenza in Ruga Biscina, verso la piazza e la porta del Castello, in una casa confiscata a Ser Giovanni Linelli, condannato per il suo tradimento in favore dell' Appiani. Paolo Guinigi, crediamo che operasse qualche passeggera riforma nella giudicatura civile di Castiglione, perchè nel registro del **1426**, si ricava che fosse suddivisa in più Curie, cioè della **Nuova Giustizia**, **Esecutore ec.**; il che dovette essere ad imitazione dell' antico sistema urbano lucchese. I libri che restano della Vicaria cominciano col **1371**, cioè dopo la pace con Alderigo, e seguitano, con alquante lacune, fino al **1802**. Vengono al solito dalla Camera delle Scritture.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 1371 Marzo - 1802 Giugno	1-379	(*Tit. est. e mod.*) Vicario, poi Commissario di Castiglione. Atti Civili. In 4.° Volumi 379.
1530 Luglio - 1800 Giugno.	380-566	(*Tit. est. e mod.*) Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 187. Sono i Bastardelli. A volte trovansi uniti alle Inquisizioni.
1571 Luglio - 1801 Giugno	567-927	(*Tit. est. e mod.*) Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 361. Sono le Inquisizioni, alle quali di quando in quando si trovano uniti anche i Bastardelli. Il Volume del **1763** è unito ad altro simile dello stesso anno nella serie del Commissario di Capannori.

(1) Ve ne sono assai esemplari nelle lettere originali del 300 e del 400. V. p. e. una del 1416, fra quelle di P. Guinigi.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 1482 Luglio-1520 Dicembre	928-950	*(Tit. est. e mod.)* Vicario, poi Commissario di Castiglione. Atti Criminali. In 4.° Volumi 23. Registri di Danni Dati.
1668 Gennaio 1695 Dicembre	951-953	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 3. Cause Delegate degli anni **1668**, **1670**, **1693**-**1695**.

VICARIO DI CASTELNUOVO

Nello Statuto del **1308**, si trova alla rubrica della luminara, l' elenco dei molti Comuni formanti una Vicaria *Castrinovi et Castilionis,* dove Castelnuovo è posto il primo per ordine. Ma, come dicemmo, questo documento è forse antecedente ad esso Statuto, e rappresenta una condizione di cose che già in quei giorni era modificata. Nell' altra descrizione della Vicaria di Castiglione, riferita in fronte al libro grande de' privilegi di mano di uno scrittore de' primi decenni del trecento, e ch' è quella menomata dei paesi di Camporeggiana come già fu avvertito, vi comparisce il Comune di Castelnuovo *et Montis,* avente **63** fuochi. Il Pacchi racconta sulla testimonianza altrui, che Castelnuovo fosse uno de' luoghi ribellati a Lucca per opera di Alderigo Antelminelli nel **1370** (1). Soggiunge anche, citando l' estratto di un documento, che solamente il dì **8** Giugno **1377** fossero eletti dal Comune di Castelnuovo due Sindaci per consegnare agli Anziani di Lucca la rocca e la fortezza di quella terra (2). Ma di questa consegna delle fortificazioni non abbiamo trovato ne' documenti nostri il riscontro; e certamente assai prima era ritornato Castelnuovo all' obbedienza di Lucca. Infatti nella distribuzione dei popoli decretata lo stesso anno **1371** dalla Repubblica, fra le due Vicarie di Camporeggiana e di Castiglione, Castelnuovo restò al solito nella giurisdizione di quest' ultima, e ci rimase anche ai tempi di Paolo Guinigi. Il dì **24** Febbraio **1377** fu poi deliberato dal Consiglio Generale di spedirvi un Potestà, senza pregiudizio del Vicario di Castiglione, a fine principalmente di vigilare alla custodia del luogo; nella quale occasione furono stipulati alcuni patti, che si leggono nei Libri delle Sentenze. Ma al Comune di Castelnuovo venne a noia di provvedere al mantenimento di quell' uffiziale, e nel **1394** chiese ed ottenne che non se ne facesse più la elezione. Da un documento del **1406** è dimostrato che fosse notevolmente accresciuto il novero delle sue teste e de' fuochi, ed avesse quasi raggiunto la popolazione del capoluogo. Lucca perdette Castelnuovo sul principio della guerra mossale da' Fiorentini; chè sotto colore che venisse nelle mani di questi, ne prese possesso Niccolò d' Este, insieme con altri paesi contigui, dispensando ai popoli le larghezze ed i privilegi, che si leggono nel suo diploma del **3** Febbraio **1430**. E benchè avesse pubblicato di rendere il territorio agli antichi signori, a guerra finita, la promessa non fu osservata dai suoi eredi. Solamente nel **1512**, i Lucchesi, profittando della guerra scoppiata fra Giulio II e la Casa d' Este, poterono ripigliare Castelnuovo e le altre terre già loro, ma non ritenerle però fuorchè per pochi mesi, come è noto nella storia. Questa volta Castelnuovo fu fatto capo d' una Vicaria a sè, con diciassette Comuni, i cui nomi si leggono nei Capitoli conceduti alla Vicaria stessa il **17** Gennaio **1513** (3). Finalmente, dopo quasi trecento anni, cioè sotto il principato de' Baciocchi, Castelnuovo e tutta la Garfagnana estense fu di nuovo unita per alquanto tempo allo Stato lucchese.

Gli atti giuridici di Castelnuovo, anteriori al **1430**, sono a cercarsi nei libri del Vicario di Castiglione. Del particolare Potestà, eletto per pochi anni a cominciare col **1377**, nulla è stato conservato. Del Vicario istituito nel **1513**, è stato ritrovato nella congerie de' libri provenienti dall' antica Camera un registro di atti civili e criminali, solo e incompiuto.

(1) Domenico Pacchi, *Ricerche istoriche sulla Provincia di Garfagnana;* pag. 150.
(2) Pacchi, op. cit ; 153.
(3) Libro delle Sentenze n. 4, c. 141-144, nella Serie de' Capitoli.

VICARIO DI CASTELNUOVO 1513 Maggio 20 - Giugno 30	1 (e solo)	*(Tit. est. e mod.)* Vicario di Castelnuovo. Atti Civili e Criminali. In 4.°, n. n. È il frammento d'un libro alquanto guasto dall' umidità.

VICARIO DI CAMPOREGGIANA

Sarebbe opera di grande difficoltà il raccontare con qualche ordine le vicende della terra di Camporeggiana, ora più comunemente chiamata Camporgiano, e degli altri Comuni e castelli vicini, formanti un complicatissimo intreccio di feudi ecclesiastici e secolari, sottoposti a continue mutazioni, quando specialmente la Garfagnana fu divisa dalle fazioni guelfe e ghibelline, e quindi soggetto di continue lotte fra Lucca e Pisa. Comunque si fosse, è certo che nel Secolo XIII que' luoghi vennero in grandissima parte nell' obbedienza al Comune di Lucca. Per Camporeggiana si riscontra fra due diversi luoghi dello Statuto del 1308 quella contradizione che già abbiamo altrove avvertita; ed è che nella descrizione del territorio posta sotto la rubrica della luminara di S. Croce, Camporeggiana non apparisce capo di una Vicaria a sè, ma come inclusa nella Vicaria di Castelnuovo e di Castiglione; mentre al capitolo della elezione degli uffiziali, è detto che Camporeggiana abbia un suo proprio Vicario decorato della cavalleria, un giudice, un camarlingo e due notari. Questa contradizione non ci pare possa altrimenti spiegarsi che considerando quel primo capitolo come copiato meccanicamente da altra assai più antica compilazione, e quindi non più corrispondente alla attuale condizione de' fatti; la qual cosa, del resto, si riscontra frequentissimamente negli antichi Statuti. Ed invero, Camporeggiana doveva essere già da assai anni capo di una Vicaria a sè, poichè il Pacchi cita una carta del 1272, dove si ha memoria d' un Coluccio Vicario lucchese in quella terra (1). E forse appartiene al Secolo XIII, benchè copiata sul principio del susseguente, la descrizione della Vicaria di Camporeggiana, che sta nella prima carta del libro de' privilegi già descritto nella serie de' Capitoli (n.° 1, c. 1.), dove comparisce composta di cinquantacinque Comunità, undici delle quali *Ultra Iugum*, cioè nel lato lunigianese dell' alpe che divide Lunigiana da Garfagnana. Certamente Camporeggiana era sede di un Vicario a tempo di Castruccio, che nel 1327 eleggeva a quell' ufficio Tagliabue Rape; e così fu nei tempi delle susseguenti signorie; benchè gli Statuti del 1331, 1336 e 1342 abbiano mantenuto i due capitoli contradittori. Anche del tempo de' Pisani sono noti i nomi di alcuni Vicari di Camporeggiana, benchè non se ne conservino i libri (2). Doveva allora essere però ridotta a molto minore giurisdizione se ai Fiorentini era riuscito di conservare i quaranta castelli posti nella Vicaria stessa, che il Marchese Spinetta Malaspina aveva loro venduti il 12 Agosto 1341, come racconta l' Ammirato. Quando Carlo IV restituì la libertà ed il proprio governo ai Lucchesi, gli confermò giuridicamente anche nel possesso della Vicaria di Camporeggiana, i quali la riebbero di fatto. Poco dopo, cioè il 27 Agosto 1371, gli Anziani, adunati insieme con un numero di cittadini, vennero alla distribuzione di popoli fra Camporeggiana e Castiglione, di cui già si disse discorrendo di questo. A Camporeggiana toccarono ventitrè Comuni con 400 fuochi; e se crediamo ai cronisti, che aggiungono una spiegazione del fatto taciuta dai documenti, la spartizione sarebbe stata risoluta per metter pace fra que' popoli indiavolati l' uno contro l' altro per causa delle fazioni; onde a Camporeggiana sarebbero stati assegnati i Comuni guelfi, a Castiglione i ghibellini. Ad ogni modo tale assegnazione di luoghi restò come normale; e salvo piccolissime varietà, si scrisse negli Statuti di Lucca, che dopo quell' anno si riformarono. Il giorno 2 Marzo 1434 si venne a una delle solite composizioni con quella Vicaria, e fu espresso che veniva favorita per le sue benemerenze e per confermarla nell' obbedienza di Lucca. Ma di lì a poco, seguitando la guerra dei Fiorentini, Camporeggiana venne in loro potere, e sono a stampa gli atti di sommissione ed i capitoli passati il 29 Maggio 1438 fra i Sindaci della Vicaria ed i Dieci di Balìa di Firenze (3). Quando nel 1441 fu conclusa la pace, venne differita la restituzione di Camporeggiana, allegando per ragione la discordia dei popoli. L' indugio dette modo a Leonello d' Este, vero fomentatore di

(1) Pacchi, op. cit., 134.
(2) Son ricordati dal Carina nelle *Notizie Storiche sul Contado lucchese*; 47-48.
(3) *Capitoli del C. di Firenze. Inventario e Regesto*. I. 585.

questi dissidi, di compiere l' intento suo, ch' era di tirarla nel proprio dominio, il che gli venne poi fatto nell' anno 1446. I Lucchesi riebbero Camporeggiana, come il resto della Garfagnana estense, sul finire del 1512, ma dovettero renderla l' anno dipoi ai Legati del Papa. L' ultima volta che venne riunita nuovamente allo Stato lucchese, ma anche allora per breve tempo, fu per volontà di Napoleone I nel 1806; ma avvenuta la restaurazione, ritornò degli Estensi.

I libri che restano del Vicario lucchese in Camporeggiana, parte civili parte criminali, sono fra gli anni 1370 e 1435. Della momentanea riconquista de' tempi di Giulio II, v' è un solo registro Civile. In gran parte dei libri di questa serie (come del resto usavano generalmente i notari) è descritto nel titolo il luogo dove il Vicario sedeva e pronunziava le sue sentenze. Era la loggia del Castello di Camporeggiana, appartenente alla chiesa de' SS. Iacopo e Cristoforo, che confinava con un certo groppo, pina, penna o sasso, sopra cui si ergeva un pedale di torre. Era questa insomma la rupe che scende quasi a picco nel letto del Serchio, sul cui lembo fu già tempo una rocca, ridotta poi a pretorio, e che anche modernamente fu residenza di un giudice.

I libri di Camporeggiana hanno provenienza comune con gli altri appartenenti ai tribunali antichi, cioè la Camera delle Scritture

VICARIO DI CAMPOREGGIANA 1371 Gennaio-1435 Dicembre	1-173	*(Tit. est. e mod.)* Vicario di Camporeggiana. Atti Civili. In 4.° Volumi 173.
1513 Gennaio-Giugno	174	Liber Curie Camporeggiane. 1513. In 4.°, di c. 200. Sono atti civili, ed appartengono a quel poco spazio di tempo che i Lucchesi riebbero le terre perdute di Garfagnana.
1370 Gennaio-1435 Dicembre	175-290	*(Tit. est. e mod.)* Vicario di Camporeggiana. Atti Criminali. In 4.° Volumi 116. È una sola raccolta per ordine cronologico. Nell' Inventario d' uso si hanno i titoli e le date di ogni pezzo.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI VALLEARIANA O DI VILLABASILICA

È ignoto perchè un tratto del paese circostante alla Pescia Minore o Pescia di Collodi s' indicasse col nome di Valle Ariana, trasformato poi in Valleriana o Valdriana; ma fra le diverse congetture non è da rifiutarsi del tutto quella che fosse un giorno abitata da popoli settatori dell' arianesimo. Secondo il catalogo ecclesiastico del 1260, la Vallеariana formava un Piviere nel quale erano raccolte le seguenti chiese: S. Quirico d' Arriano, S. Frediano d' Aramo, S. Pietro di Sorano, S. Martino di Medicina, S. Iacopo di Lignano, S. Maria della Schiappa, S. Andrea di Pontito e S. Pietro di Lucchio. Prossima alla Valleariana, ma capo d' un Piviere a sè, stava la terra di Villabasilica, da cui dipendevano i Comuni di Pariana, Boveglio e Colognora. Benchè non sia saputa tutta la storia di questi luoghi, certo è che in antico andarono soggetti a molte e svariate vicende, alcune particolari ad ognuno di essi, altre per così dire complessive. Di più, alcuna volta ebbero una sorte comune colle altre parti del territorio lucchese, poste fra il settentrione e il levante della città, come quando la Valleariana, insieme con Villabasilica, la Valdilima, la Valdinievole, il Valdarno ed il Fucecchiese furono tutte sottomesse al Castellano Imperiale di S. Miniato. Che tale fosse la condizione di un tratto tanto co-

spicuo del vecchio territorio lucchese a tempo di Federigo II, pare si abbia certezza da più documenti, come quello del 1242, pubblicato dal Lami e citato dal Cianelli (1). Ma che i Lucchesi, morto il potente Imperatore, fossero ritornati nel dominio di que' luoghi, ce ne dà sicura testimonianza un decreto del 27 Febbraio 1258, vinto nel Consiglio Maggiore di S. Michele, col quale concedeva ai Comuni delle anzidette regioni, che fino alle calende di Gennaio dell' anno susseguente si governassero da per sè, riservando al Comune di Lucca la cognizione dei delitti maggiori ed alcuni speciali proventi; a condizione che pagassero 2000 lire di piccoli denari, per la custodia di S. Miniato, S. Maria a Monte, Montecalvoli ed altri castelli (2). Nella tante volte mentovata descrizione del territorio lucchese, che è inserita sotto la rubrica della luminara di S. Croce dello Statuto del 1308, ma che senza dubbio è assai più antica di quell' anno, i Comuni della Valleariana e del Piviere di Villabasilica, sono uniti con gli altri della Valdilima, e formanti una Vicaria intitolata da questa, come già fu ricordato. Vi fu tempo pertanto in cui i popoli divisi dalle Pizzorne costituivano una stessa Vicaria, ed erano quindi sottomessi ad una sola Curia; la qual cosa non è a fare maraviglia, quando si pensi che gli uomini di que' giorni erano tanto più dei moderni usati alla vita montagnola ed al viaggiare a schiena di bestia, ed i valichi alpini assai più frequentati e forse meno disagevoli di quello che non si riducessero dipoi. Ma in altra parte dello Statuto medesimo, cioè al capitolo della elezione degli uffiziali, che probabilmente ci mostra la vera condizione delle cose nel 1308, si vede che la Vicaria di Valdilima era già stata divisa, e quindi istituita l' altra intitolata di Valleariana e del Piviere di Villabasilica (*Vallis Ariane et Plebatus Ville*). Alla seconda è assegnato un Vicario cavaliere, un giudice, un camarlingo e due notari; e nei dodici Comuni, che ne formavano il territorio, si dovevano deputare altrettanti Potestà, di cui quello di Villabasilica, come terra maggiore delle altre, doveva essere del pari nobilitato del grado cavalleresco. Fra questi dodici erano Collodi e Veneri, che nel catalogo ecclesiastico del 1260 non sono ascritti a nissuna Pieve (3). Nel progresso de' tempi la Vicaria di Valleariana e di Villabasilica, ebbe alcune variazioni nel suo territorio. Lucchio, che si contava fra i paesi della Valleariana, passò nella Valdilima. Nella perdita che fecero i Lucchesi della parte maggiore della Valdinievole, essendo rimasto loro il Comune di Vivinaia poi trasformato in Montecarlo, non solo si aggiunse alla Vicaria di Valleariana, ma fu decretato il 24 Maggio 1374 che il Vicario, lasciata Villabasilica, vi facesse residenza. Ma quest' ordine non fu lungamente osservato, perchè lo stesso Consiglio nell' adunanza del 12 Novembre 1399 riformò che i Vicari stessero a loro piacimento o in Montecarlo o in Villabasilica; il che ebbe per effetto che ritornassero all' antica residenza, la quale non fu più mutata, salvo per brevissimo tempo durante la guerra fiorentina. Molto ebbe allora a patire la Vicaria, le cui terre vennero più volte prese e perdute dai combattenti, e specialmente Collodi che per due volte dovette sostenere l' assedio. Il Comune di Villabasilica era stato di nuovo sottoposto il 17 Giugno 1437, ed aveva ottenuto da Francesco Sforza e da Neri Capponi certi patti, che la Signoria di Firenze ratificò il dì 11 Settembre dello stesso anno (4). Simile sottomissione e capitolazione fu segnata il 12 Novembre 1439 per la Valleariana; e questa volta, fu davanti ai X di Balia di Firenze un Sindaco che prometteva ed accettava per i Comuni d' Aramo, Fibbialla, Medicina, Schiappa, Boveglio e Pariana; nonchè per Pontito e Collodi, ma per questi ultimi colla riserva della ratifica di lì a un mese (5). Conclusa la pace, ritornò la Vicaria nella giurisdizione lucchese, menomata però di Montecarlo, che fu annesso stabilmente al dominio fiorentino. Nello Statuto del Comune di Lucca del 1446, ed anche in quello del 1539, si registrarono fra i Comuni della Valleariana anche Porcari e S. Martino in Colle, che in antico si contavano fra i Suburbani. Ma, non sappiamo bene quando ne furono staccati dipoi, e compresi nelle Sei Miglia. Vi fu invece aggiunta la grossa terra di S. Gennaro. In conclusione diremo, che nella solita descrizione del territorio repubblicano fatta sullo scorcio del 1801, la Vicaria di Val-

(1) Lami, *S. Eccles. Flor. Monum.* I. 492; e Cianelli in *Mem. Doc. Stor. Luc.* III. 138.

(2) Perg. 27 Febbraio 1258, originale nel Diplomatico, ed in copia moderna nella serie de' Capitoli, Copie cartacee, n. 11. In quest' atto si vede il pagamento che il Comune di Pariana faceva per la sua rata della composizione.

(3) Al capitolo 23 del primo libro vi si legge che il Potestà di Lucca debba fare l' estimo di Collodi e di Veneri, e sottoporre gli uomini di essi luoghi agli obblighi verso il Comune di Lucca come gli uomini del Distretto. Probabilmente erano paesi aggiunti da poco alla giurisdizione della Repubblica. Non dovrà credersi però che il paese di Veneri avesse formato una Contea degli Antelminelli, se non si trovi prova migliore del diploma del dì 8 Ottobre 1105, che con evidente impostura fabbricò nel cinquecento Bernardino Antelminelli, e che il buon Cianelli troppo ingenuamente credette sincero. *Mem. Doc. Stor. Luc.* III. 180. Collodi era uno dei paesi che il Vescovo protestava nel 1369 che gli fossero stati usurpati dal Comune di Lucca.

(4) *Capitoli del C. di Firenze. Inventario e Regesto.* I. 582.

(5) *Capitoli c. s.* I. 588.

leariana, ossia di Villabasilica, come si chiamava oramai comunemente, abbracciava i seguenti Comuni; Aramo, Boveglio, Collodi, Veneri di Collodi, Colognora di Valdriana, S. Quirico di Valdriana, S. Gennaro, Medicina, Fibbialla di Medicina, Pariana, Pontito, Schiappa e Villabasilica (1). L'anno susseguente, rinnovati i sistemi e le circoscrizioni de' tribunali, a Villabasilica fu assegnato un Giudice di Pace; ma per la giudicatura di Prima Istanza, sì civile come criminale, venne sottoposta con tutto il territorio dipendente, al Tribunale di quel grado del Circondario del Serchio, e residente in Lucca.

Gli atti della Curia di Valleariana che si conservavano nella Camera, modernamente trasmessi nell' Archivio di Stato, cominciano coll' anno 1330; ma del tempo antecedente alla restaurazione del 1369, sono pochi e saltuari. Giungono poi fino al 1802. Benchè il sistema dei Potestà rurali nei singoli Comuni, con giurisdizione minore della vicariale, fosse in grandissima parte abbandonato nei secoli de' quali si conservano le pubbliche scritture, tuttavia avvenne alcuna volta di eleggerne temporariamente alcuno per Villabasilica, Montecarlo e Pontito. Dei loro pochi libri sono formate le tre serie seguenti, che sono come appendici alla Curia di Valleariana.

VICARIO, POI COMMISSARIO DI VALLEARIANA O VILLABASILICA 1330 Gennaio-1802 Giugno	1-669	*(Tit. est. e mod.)* Vicario, poi Commissario di Valleariana o di Villabasilica. Atti Civili. In 4.° Volumi 669.
1333 Luglio-1801 Luglio	670-969	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 300. Sono i Bastardelli. A volte trovansi riuniti nella raccolta seguente.
1339 Gennaio-1800 Giugno	970-1499	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 530. Sono le Inquisizioni, alle quali di quando in quando trovansi riuniti i Bastardelli.
1470 Luglio-1582 Dicembre	1500-1520	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 21. Registri di Danni Dati.
1480 Giugno-1689 Dicembre	1521-1526	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 6. Sono Cause Delegate degli anni 1480, 1578, 1660, 1661, 1681, 1689.

POTESTÀ DI VILLABASILICA

Villabasilica co' paesi dipendenti da lei come capo di Piviere, fu in antico possessione feudale ed ebbe assai curiose vicende. Verso la fine del mille era di un tal Conte Uguccione, i cui discendenti la godevano sul principio del secolo susseguente. Essendo poi passata, non si sa il perchè, nei Conti o Marchesi di Toscana, ne investirono il Vescovo di Lucca nel 1121. Federigo Barbarossa nell' anno 1164 ne confermò il possesso a Pievano da Pescia, che allora sedeva sulla Cattedra lucchese, ma che non si sa bene se fosse legittimo o

(1) In testa al primo volume del *Boll. Leg. Rep. Luc.*

intruso. Il Cianelli argomenta che lo stesso Imperatore la togliesse poi al Vescovato; al quale però era tuttavia sottoposta nel **1180**. Al Vescovato la confermò poi il suo successore Arrigo sesto col diploma del **1194**; ma però gliela ritolse di lì a due anni, facendone dono al lucchese Glandone, che i più dicono figliuolo di Ubaldo, con un diploma dato da Foligno il primo Novembre **1196**. Questa volta, a Villa ed a' paesi del Piviere o Pievato, furono aggiunti S. Quirico a Venere (*S. Quiricum ad Venerem* poi detto Veneri), e Collodi con gli uomini che furono di Debbia. L' imperiale liberalità ebbe in mira di remunerare i servigi e la fedeltà di Glandone, che pare fosse un familiare o cortigiano di quel principe.

Ecco però che di lì a pochi anni anche la signoria di Glandone, benchè l' investitura fosse fatta in perpetuo e da passare agli eredi, aveva avuto il suo termine, e del feudo disponevano nel **1204** Ingherame da Montemagno Potestà e gli altri rettori di Lucca, facendone restituzione al Vescovo. Il quale però n' era nuovamente spogliato al tempo di Federigo II; giacchè allora, non solo Villabasilica e le pertinenze, ma una molto vasta estensione del territorio lucchese, era venuta nell' autorità dell' Impero, e sotto il governo del Castellano o Vicario di Samminiato. Di queste mutazioni, il Cianelli nella Dissertazione sui Conti Rurali di Lucca, ed il Bertini nella Storia ecclesiastica lucchese, riferiscono i documenti o ne danno il sunto. A compimento della storia feudale di Villabasilica si aggiunga, che il Comune di Lucca, il quale dopo la morte di Federigo l' aveva sottratta alla diretta giurisdizione dell' Impero, insieme con tutto il resto del territorio lucchese già dipendente da Samminiato, ne fece cosa sua, ed invano il Vescovo di Lucca tentava di rivendicarla nel **1369** (1). Si può pertanto concludere che Villabasilica e le dipendenze, dalla metà del dugento in poi, fossero stabilmente nel dominio di esso Comune, non contando l' occupazione che ne fecero i Fiorentini del quattrocento per forza d' armi, e che, come conquista di guerra, cessò quando si concluse la pace. Ne' pubblici libri è fatto ricordo che nel **1392** la terra di Villabasilica, ch' era divisa in Quarti, si ridusse in un corpo solo. Fu luogo in antico fiorente per il lavoro del ferro, e specialmente per la fabbricazione delle spade. Ebbe anche lavoratori d' armi da fuoco fino dai primissimi tempi dell' invenzione (2). Ma quando il governo della Repubblica volle piuttosto che si spengessero le fucine, se per esse ne conseguiva la distruzione de' castagneti, che porgevano il cibo a tanta parte della sua popolazione rurale, le fabbriche di Villabasilica dovettero cessare (3). Tuttavia restò in quel popolo l' attitudine al lavoro dell' officina, favorita da speciali condizioni del luogo, ed anche oggi è lodato per la sua industria, specialmente per le molte ed attivissime cartiere.

Di Villabasilica, come parte e capoluogo di Vicaria, fu detto illustrando la serie precedente. Siccome ebbe anche per qualche tempo un Potestà particolare, si è fatta una seconda serie de' libri che avanzano di questo inferiore magistrato, che vanno saltuariamente dal **1371** al **1429**. Riguardano solamente giudizi civili; e nel lungo titolo d' un registro del **1376** è scritto che la sua competenza era nelle cause « vertentium inter homines « et personas Comunium Ville et habitantes in dicta terra Ville, usque in summam solidorum centum parve « monete ». Sono **32** volumi trovati confusi fra quelli del Vicario di Vallearíana.

POTESTÀ DI VILLABASILICA 1371 Luglio-1429 Giugno	1-32	(*Tit. est. e mod.*) Potestà di Villabasilica. In 4.° Volumi 32. Contengono atti civili degli anni **1371, 1376, 1378, 1380, 1382-1383, 1385-1387, 1394-1396, 1402, 1410, 1411-1412, 1414-1415, 1421-1425, 1427, 1429**. Spesso però i libri sono semestrali e non dell' anno intero. Occorrerebbe una ricerca assai faticosa per sapere se le mancanze provengono dalla vacanza dell' offiziale, o dalla perdita dei libri.

(1) Il Vescovo dichiarava il 5 Agosto 1369, in S. Romano dopo la messa solenne, che alcuni cittadini ed il Comune di Lucca erano caduti nella scomunica e nella pena di 4000 fiorini d' oro, in vigore de' privilegi di Gregorio IX, per avere occupato ed occupare terre e castelli pertinenti alla maggior Chiesa lucchese, e nominativamente Collodi e Villabasilica, ed altre che tacque; e che quindi il Comune stesso avesse anche perduta ogni giurisdizione sulla provincia di Garfagnana. Come di cosa molto pericolosa per la Repubblica, si trattò di quest' atto del Vescovo in un Consiglio di Cittadini, tenuto nel giorno medesimo, che deliberarono di spedire un' ambasceria apposta al Papa, il quale concedette l' assoluzione, onde la protesta e la scomunica restarono senza effetto.

(2) *Bandi Lucchesi del Secolo XIV;* pag. 333.

(3) Si vegga l' illustrazione dell' Offizio sopra le Selve, nell' antecedente volume a pag. 349.

POTESTÀ DI MONTECARLO

Di Montecarlo, come parte della Vicaria di Vallcariana, di cui fu per un tempo capoluogo, si disse poco fa, e fu anche accennato ch' ebbe alcuna volta un Potestà proprio di minore giurisdizione. Di questo sono stati trovati, smarriti fra i libri di Vallcariana, cinque piccoli registri, tre civili e due criminali.

POTESTÀ DI MONTECARLO 1372 Luglio-1400 Dicembre	1-3	*(Tit. est. e mod.)* Potestà di Montecarlo. Atti Civili. In 4.° Volumi 3. Sono libri speciali di cause civili portate avanti al Potestà di Montecarlo, nei secondi sei mesi del **1372**, primi del **1399**, e dell' anno intero **1400**.
1397 Gennaio-1398 Giugno	4-5	*(Tit. est. e mod.)* Potestà c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 2. Sono de' primi semestri degli anni **1397** e **1398**.

COMMISSARIO DI PONTITO

Lasciando di cercare i documenti più antichi dove possa esser fatta menzione della terra di Pontito, diremo che abbiamo a stampa una pergamena del **14** Novembre **998**, con cui il Vescovo di Lucca concedeva in feudo a Giovanni ed a Pietro Signori di Maona e di Castiglione il *loco Pontito*, con altri presso la Pescia Maggiore (1). Questo stesso paese, colla chiesa dedicata a S. Andrea, si trova nel dugento compreso nel Piviere di Vallcariana, e quindi nella Vicaria di quel nome, allorchè fu venuta nella giurisdizione del Comune di Lucca. Vi rimase anche dopo la perdita della Valdinievole, formando un distretto in gran parte isolato, ed interposto fra il territorio pistoiese ed il pesciatino, appartenenti a Firenze. Dovette però sostenere frequentissimi litigi a cagione di confine, ai quali si provvide alla meglio di tempo in tempo col mezzo di composizioni e di paci, di cui si conservano gli atti principali nella serie de' Capitoli. Per la qualità del luogo, non bastando l' occhio lontano del Vicario di Vallcariana, vi si deputarono talvolta uffiziali particolari e qualche armigero a guardare la rocca. Il **20** Agosto **1377** fu deliberato dal Consiglio Generale, che per conservazione di quel luogo e per utile del Comune di Lucca, invece d' un Castellano vi fosse un Potestà, il quale nella notte dormisse nel procinto della rocca, e tenesse le chiavi della terra. Ma pare che costui non fosse investito di alcuna autorità relativa all' amministrazione della giustizia. Fu invece uffiziale giudiziario quello che vi si mandò in forza d' una lunga provvigione presa dal Consiglio Generale il **29** Luglio **1540**, colla quale si ordinarono assai cose per la pace e buon governo di Pontito. Ebbe nome di Commissario; si volle che fosse notaio matricolato, e potesse *in civilibus* conoscere e terminare qualunque lite non maggiore di cinque fiorini fra gli uomini del Comune, ed anche le querele portate dinanzi a lui da forestieri contro quelli del Comune. Nei maleficii ebbe balìa di condannare fino a **25** lire; ma dei delitti che volessero maggior pena, gli fu imposto che ne desse notizia mediante scrittura o al Commissario delle Montagne o al Vicario di Vallcariana. Lo stipendio fu a mezzo fra il Comune di Lucca e Pontito; più questo dovette provvederlo d' una decente abitazione. Ma, come fu sempre solito delle magistrature istituite fuori dell' ordinario, e per riparare a disordini urgenti, l' elezione non si rinnovava quando cessava di apparire il bisogno; talchè i Commissari di Pontito furono

(1) *Mem. Doc. Stor. Luc.* V. III 58.

pochi e saltuari. Chi ne voglia avere precisa informazione consulti il memoriale letto nella sessione segreta del Consiglio Generale del 9 Dicembre 1639. Il giorno innanzi, dopo la vacanza di molti anni, era stata rinnovata l' elezione del Commissario di Pontito nella persona di Galeotto Franciotti, uno de' principalissimi senatori; e forse era stato artifizio per confinarlo lontano dalla città, essendo fratello e fautore del Cardinale e Vescovo, col quale la Repubblica aveva allora grandissima pugna. Ma nella predetta seduta segreta del giorno dipoi, il Consiglio si ricredette e cassò l' elezione, allegando che i parenti del Cardinale erano stati esclusi dagli uffizi d' onore, e che anche questo doveva ritenersi come tale.

I pochi libri arrivati a noi del piccolo magistrato di Pontito, contengono atti civili e criminali, ed erano al solito nella Camera delle Scritture.

COMMISSARIO DI PONTITO 1542 Luglio-1612 Dicembre	1-12	*(Tit. est. e mod.)* Commissario di Pontito. In 4.° Volumi 12, alcuni de' quali a forma di Vacchetta. Sono atti civili e criminali, per lo più misti nello stesso registro. Appartengono agli anni **1542**, **1554**, **1556**, **1566**, **1581-1582**, **1587**, **1597**, **1611-1612**.

POTESTÀ DI CASOLI OLTRE GIOGO

Casoli in Val di Magra, che i Lucchesi chiamarono *Oltre Giogo*, per distinguerlo da due altre terre dello stesso nome, una di Versilia l' altra di Valdilima, fino dal 1275 era signoreggiato dai Malaspina della Verrucola di Fivizzano. Cadde poi nel dominio di Lucca insieme con altri Comuni Oltre Giogo; e si trova nelle più antiche descrizioni delle Vicarie, ora compreso in quella di Castiglione e Castelnuovo, ora nell' altra di Camporeggiana. Dopo la morte di Castruccio, in quella generale rovina delle cose nostre, tornò in mano de' Malaspina. Anche lo Statuto del 1372, compilato dopo la riavuta libertà, non fa menzione di Casoli; segno ch' era tuttavia fuori del dominio della Repubblica. Infatti fu solamente sotto il giorno 21 Aprile 1373, che i Sindaci di Casoli fecero nuova sommissione e prestarono il giuramento d' obbedienza a Lucca, ricevendo dal Consiglio Generale la promessa che gli uomini di quella terra sarebbero per dieci anni esenti da ogni onere reale e personale, ed altri patti di favore. Casoli fu allora incorporato nella Potesteria di Minucciano, già costituita nel 1370, e che di qui innanzi si disse di Casoli e delle Terre Oltre Giogo, facendo anzi il Potestà la sua ordinaria residenza in Casoli stesso. Sorta però la guerra tra Paolo Guinigi ed i Fiorentini, Casoli fu occupato da loro ed aggregato alla Vicaria di Fivizzano; nè i Lucchesi poterono giammai ricuperarlo, come riuscì loro di Minucciano e d' altre terre vicine, delle quali ritornò a farsi Potesteria e poi Vicaria a parte. Gli Statutari del 1539, prevedendo o sperando un fatto che poi non accadde, scrissero che quando Casoli tornasse nell' obbedienza di Lucca, fosse di nuovo unito con Minucciano e colle altre terre d' Oltre Giogo, e formasse con queste una Vicaria del suo nome.

Gli atti superstiti, sì civili come criminali, del Potestà di Casoli provengono al solito dalla Camera delle Scritture e cominciano col secondo semestre 1376. Finiscono i primi col Giugno 1436, i secondi col Giugno 1434. Vi sono però alquante lacune, essendo stata anche per qualche anno sottratta a questo uffiziale la giudicatura civile. Ciò pare che accadesse dopo il 1399, giacchè da quell' anno al 1405, non si hanno libri di questa natura. Ma Paolo Guinigi, avvistosi come fosse troppo grave agli abitanti d' Oltre Giogo il doversi trasferire, *pro qualibet re minima ad causas civiles spectante*, davanti al Vicario di Camporeggiana, ordinò il 14 Novembre 1404, che il Potestà di Casoli potesse definire di nuovo le cause civili fino alla somma di dieci lire. Anzi nel progresso del tempo gli fu concessa autorità assoluta sopra tutte le cause civili vertenti fra gli uomini della potesteria, ed anche giurisdizione in materia criminale alquanto maggiore che agli altri Potestà; di che si fece poi un particolare Capitolo che si legge anche nello Statuto del 1539, benchè allora di fatto la potesteria non esistesse nel dominio lucchese (III. 52). Per una non disprezzabile singolarità, otto registri del Potestà di Casoli, appartenenti a cose civili ed al secolo XIV, sono per intero scritti in volgare.

POTESTÀ DI CASOLI OLTRE GIOGO 1376 Luglio-1436 Giugno	1-31	(*Tit. est. e mod.*) Potestà di Casoli Oltre Giogo. Atti Civili. In 4.° Volumi 31.
1376 Luglio-1434 Giugno	32-72	(*Tit. est. e mod.*) Potestà c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 40.

POTESTÀ, POI VICARIO, POI COMMISSARIO DI MINUCCIANO

Nel nostro Archivio Diplomatico si ha, sotto il **16** Aprile **1274**, l' atto di pace e di composizione fra i Comuni di Minucciano e di Vinca, per dar termine alle liti, offese e ruberie de' due popoli, originate da differenze di pascoli e di confini. Però ne' più antichi Statuti del Comune di Lucca, Minucciano non comparisce fra le terre soggette, ed è a ritenersi che prima di venire nel dominio repubblicano fosse sotto quello baronale dei Malaspina. Nella guerra per i possessi della montagna garfagnina, che si combattè fra il Comune di Lucca, appena liberato dalla soggezione di Pisa, ed Alderigo Antelminelli soccorso da Bernabò Visconti, il castello di Minucciano era stato occupato a nome di quest' ultimo. Ma si ribellò; ed il Consiglio Generale adunato il **27** Agosto **1370**, vi mandò in fretta Orlandino Volpelli, perchè operasse tutto ciò che occorreva per pigliarne possesso e riceverlo sotto l' obbedienza. Non fu aggregato a nissuna Vicaria, ma tenuto in principio fra i così detti Comuni Straordinari, come apparisce dallo Statuto del **1372** (III. **94**). Vi fu bensì spedito un Potestà particolare, ed il **27** Maggio **1373** venne stipulata con esso una delle solite favorevoli composizioni. Il Potestà però, tostochè i Lucchesi ebbero Casoli, fu comune all' uno ed altro castello, anzi fece sua residenza in quest' ultimo, ed ebbe sotto la sua giurisdizione tutti i paesi Oltre Giogo posseduti dalla Repubblica. Nella guerra fiorentina del quattrocento anche Minucciano fu perduto, e lo riebbero i Malaspina. Ma dopo la pace, benchè ai Lucchesi non riuscisse di ricuperare il restante della Potesteria di Casoli, ripresero Minucciano con alcune Comunità adiacenti, per opera principalmente degli stessi paesani che preferivano la dominazione lucchese a quella degli altri signori. Quindi innanzi vi fu nuovamente spedito un Potestà; il quale, anzi, attesa la importanza ed estensione del luogo ed il numero dei popoli, fu promosso a Vicario per una riformagione del **2** Dicembre **1463**. Colla Vicaria di Minucciano venne egualmente conchiusa una composizione il **28** Settembre **1465**. Nello Statuto del **1539**, al solito a modo di protesta, fu il nome di Casoli messo accanto a quello di Minucciano e degli altri Comuni rimasti, colla dichiarazione che si considerassero sempre tutti appartenere alla Vicaria di Casoli Oltre Giogo. Ma, come già si disse, Casoli non ritornò mai nella giurisdizione lucchese, e Minucciano seguitò in effetto a dare il titolo alla Vicaria, ed essere sede della Curia, composta del Vicario o Commissario e d' un notaio. L' elezione di costoro era annuale come per le altre Vicarie; ma qui, trattandosi di luogo lontano ed alpestre, e che nell' inverno era generalmente sepolto nelle nevi, il tramutamento degli ufficiali si faceva a mezzo anno. Il Commissario di Minucciano per la riforma del **1802** fu trasformato in un Giudice di Pace, e per le cause di Prima Istanza la Vicaria venne compresa nel Circondario degli Appennini. Ma presto fu rifatta la Vicaria ed il Commissario; e durò finchè Lucca ebbe un governo proprio, del cui territorio Minucciano formava la regione più lontana e segregata, a modo d' isola, per esservi di mezzo possessi modenesi e granducali. Si componeva di dieci parrocchie o Comuni, che modernamente si dicevano Sezioni; Agliano, Albiano, Castàgnola, Gorfigliano, Gramolazzo, Metra, Minucciano, Pieve S. Lorenzo, Gugliano e Sermezzana.

Gli atti giudiziali di Minucciano, finchè fu unito alla Potesteria di Casoli, sono a cercarsi ne' registri di questa. Del vero Potestà minuccianese i libri più antichi sono del **1455**, e vanno a tutto il **1463**. Seguono dal **1464** al **1802** quelli del Vicario, poi Commissario. Appartengono gli uni e gli altri ad ambedue le giudicature, e vengono al solito dalla Camera delle Scritture.

POTESTÀ, POI VICARIO, POI COMMISSARIO DI MINUCCIANO 1455 Gennaio - 1463 Giugno	1-4	*(Tit. est. e mod.)* Potestà di Minucciano. Atti Civili. In 4.° Volumi 4.
1461 Luglio - 1463 Dicembre	5-6	*(Tit. est. e mod.)* Potestà di Minucciano. Atti Criminali. In 4.° Volumi 2.
1464 Gennaio - 1802 Giugno	7-339	*(Tit. est. e mod.)* Vicario, poi Commissario di Minucciano. Atti Civili. In 4.° Volumi 333.
1555 Luglio - 1801 Giugno	340-527	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 188. È la raccolta de' Bastardelli, i quali però mancano più volte per essere uniti alle Inquisizioni.
1471 Luglio - 1800 Giugno	528-721	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 194. È la raccolta dei libri d' Inquisizioni, cui alcune volte, e negli ultimi tempi frequentemente, sono uniti i Bastardelli.
1483 Luglio - 1797	722-741	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 20. Sono libri propri di Danni Dati.
1672-1673	742	*(Tit. est. e mod.)* Vicario c. s. Atti Criminali. In 4.° È un libro di Cause Delegate.

CAPITANO O BARGELLO DEL CONTADO

Sebbene negli Statuti anteriori al **1372** non ci sia riuscito di trovare prescrizioni sopra il Capitano o Bargello del Contado, tuttavia questo ufficio fu esercitato effettivamente fino dai primi anni della signoria de' Pisani su Lucca. Nello Statuto del **1372**, probabilmente a conferma di leggi o consuetudini antecedenti, è ordinato, che de' tre Cavalieri o Soci del Potestà, uno sia Capitano del Contado lucchese. Nella elezione di esso, avvenuta il **10** Dicembre dell' anno medesimo, pare però che si facesse una lieve modificazione alla sua autorità, ordinando che non avesse possanza di mettere alcuno al tormento, ma solo di catturare i rei e darli in forza del Potestà. Molto più importante, e consigliata da diverso concetto o piuttosto da necessità più urgenti di pubblica sicurezza, fu la riforma che dello stesso ufficio si decretò il **15** Giugno **1392**, sulla proposta della Balìa de' Ventiquattro, eletta a rinnovare la costituzione della Repubblica dopo il trionfo della fazione de' Guinigi. E fu, che quindi innanzi si eleggesse un buono ed egregio Capitano del Contado e del Distretto, con un notaio, trenta famigli di diverse armi a piedi e a cavallo, con facoltà di visitare, governare e reggere esso Contado e Distretto, comporre e costringere gli abitanti a vivere in pace e onestamente; re-

primere le violenze, l'oppressioni e le ingiurie; procurando così la quiete e la pace del paese, in modo che chi voglia vivere del suo sudore, possa vacare all'agricoltura, sotto la protezione ed obbedienza del Comune di Lucca. Debba di più purgare il paese dai banditi, dai delinquenti e condannati; catturarli ed eseguire in loro le sentenze di morte, in quel modo che saranno state pronunciate; i condannati in denaro debba catturare e consegnare al Potestà per il pagamento della pena; i vagabondi, e gli uomini di cattiva fama e condizione, sia tenuto a cacciarli dal territorio, sottoponendo i vagabondi forestieri al tormento, anche senza indizio d'infamia; anzi, generalmente, su tutta questa classe di persone, abbia mero e misto imperio, salvochè non possa metterle a morte, nè tagliare loro più d'un membro. Abbia pure giurisdizione contro i ricettatori, ed altre assai potestà che si leggono espresse nella stessa riformagione, la quale conclude col nominare a tale ufficio Ser Federigo de' Calandrini da Sarzana. È probabile che la già larga possanza del Capitano del Contado fosse accresciuta nel 1395, anno di cui mancano le riformagioni. Il che pare che debba desumersi da ciò che si operò nel Consiglio Generale de' 22 Luglio 1398. Infatti Lazzaro di Francesco Guinigi, allora arbitro della cosa pubblica, vi espose che nei tre ultimi anni l'opera del Capitano, con gran famiglia a piedi e a cavallo, era stata utilissima nella persecuzione dei banditi e de' nemici del Comune, ma che ora, essendo diminuito il bisogno, si dovesse anche diminuire la spesa col riformare l'ufficio. I capitoli di questa riforma, che si approvarono di lì a due giorni, per ciò che spetta all'autorità del Capitano, non sono punto dissimili da quelli del 1392; onde è a concludere che nel tempo di mezzo fossero stati accresciuti. Questa volta fu eletto Gio. Andrea degli Arcolani da Faenza, che congiunse il Capitanato colla qualità di Officiale della Dovana. Paolo Guinigi mantenne il Capitano del Contado presso a poco nello stesso grado, come può vedersi dai capitoli ripetutamente rinnovati il 25 Agosto 1401, 4 Luglio 1405 e 8 Febbraio 1409.

Dopo la caduta di Paolo, nel tempo della lunga e dispettosa guerra che tanto straziò la nostra campagna, pare che fosse stranamente peggiorato l'umore de' contadini; tantochè il Consiglio Generale adunato il 19 Ottobre 1438, si propose di trovar modo « ad refrenandas superbias rusticorum, qui propter impunitatem « delictorum in dies magis molestie efficiuntur civibus ». E perchè Ser Bartolomeo de' Paraventi da Todi, allora Maggiore Officiale di Custodia, cioè Capitano di Lucca, pareva uomo da ciò, fu risoluto di affidare a lui la non facile impresa, dandogli titolo di Capitano di Custodia della Piazza e Loggia della città, ed insieme di Capitano del Contado, Distretto e Forza di Lucca. In quest'ultima parte l'autorità sua si determinò mediante un regolamento, dove si disse al solito che fosse principalmente di perseguitare i banditi, i vagabondi e malviventi della campagna; ma gli si dette balìa più grande dell'ordinario, col diritto d'infliggere in certi casi anche l'estremo supplizio, e di condannare fino a 25 lire, senza processo e scrittura, e solamente sulla propria coscienza. Fu bensì affidata agli Anziani ed al Gonfaloniere di Giustizia la vigilanza verso così arbitrario e pericoloso magistrato, ed il diritto di cassarlo anche improvvisamente, quando desse segno di opprimere gli innocenti. Lo Statuto del Regime, compilato nel 1446, in due lunghi capitoli (XL e XLI), determinò nuovamente l'elezione, l'uffizio e la potestà *Barigelli seu Capitanei Comitatus*. Ma tali ordini, per quanto coll'essere scritti in quel codice, dovessero tenersi come normalmente determinati, furono invece ripetutamente modificati, col farne nuove compilazioni, e con giunte e resecazioni; poi, nell'atto delle nomine annuali, si venne di mano in mano a diminuire l'autorità di esso Bargello, il quale in conclusione divenne il capo degli ordinari esecutori delle Sei Miglia, appunto come il Capitano o Bargello urbano, ch'era ridotto a soprintendere agli sbirri della città, senza autorità propria, al servigio di altri magistrati. Nel progresso de' tempi s'erano assai mutati i costumi de' contadini lucchesi, a paragone di quando si era creduta necessaria la mano di ferro d'un uffiziale arbitrario per reprimere la violenza, i dissidi e la superbia di essi. I cittadini, cominciando dalla seconda metà del cinquecento, avevano rivolto i loro affetti ed i denari già guadagnati colla mercatura, alle possessioni campestri, ed al miglioramento della coltivazione, della quale erano venuti a godere grandemente i campagnoli. Mediante il contratto di mezzadria, già noto fra noi fino in antico, ma ne' secoli più vicini esteso generalmente ai possessi di colle e di mezzo monte che tengono tanta parte del territorio, s'erano i contadini amichevolmente avvicinati ai padroni, che avevano preso a moltiplicare straordinariamente le ville e le villeggiature. La pianura, a mano a mano diboscata e ridotta a coltura per mezzo de' livelli, era venuta quasi tutta nel possesso de' contadini; i quali, pagati i canoni, ordinariamente assai moderati e riscossi senza durezze, potevano dirsi signori de' campi dove abitavano. Se le discordie e le guerre, le quali dal dugento fino alla metà del cinquecento non erano cessate mai, avevano recati danni estremi all'agricoltura, fatto povero e cattivo il contadino lucchese, e forse prodotto alcun

che di simile al moderno brigantaggio; venuti poi tempi migliori, in grazia della pubblica quiete, della mitezza del governo e delle imposte, della partecipazione al possesso della terra, e per la protezione e moderazione dei padroni, s' era rinnovato e mollificato il carattere di quella classe. Tantochè, negli ultimi tempi della Repubblica, il villano lucchese, generalmente contento della sua condizione, dirozzato ed in un certo suo modo incivilito, fu rispettoso alle leggi, affezionato ai padroni, e fedelissimo a quel governo, che vide cadere con rammarico, e, se fosse stato in suo potere, avrebbe sostenuto. Con costui sarebbe stata pertanto fuor di luogo l' antica autorità del Bargello campagnolo, la quale rimase scritta nello Statuto del Regime, ma come lettera morta. A rendere meno necessario questo pubblico uffiziale, dovette concorrere però anche la istituzione delle nuove circoscrizioni giudiciarie, che sullo scorcio del cinquecento e nel secolo dipoi si moltiplicarono, onde fu più davvicino ed assiduamente provveduto alla vigilanza della campagna.

Il Salario del Capitano del Contado e della sua corte, fece carico ai contadini sottoposti alla sua giurisdizione. S' imponeva a seconda dell' Estimo; ed a suo luogo vennero descritti i libri che rimangono di siffatta imposta (V. addietro a pagg. 161, 166-167). Degli atti propri del Capitano, cioè libri di processi, sentenze, introito ed esito delle condanne ec., quelli che restano, e che si trovarono in grandissimo disordine fra i provenienti dalla Camera delle Scritture, saranno descritti qui sotto. Il più antico è del 1342; il più moderno del 1509. Giova però ripetere la dichiarazione che facemmo discorrendo degli atti del Capitano del Popolo o della Città; ed è che le due serie hanno molta relazione fra loro, specialmente perchè alcuna volta uno stesso personaggio ebbe l' uno e l' altro uffizio insieme, e non si è trovato modo di farne una divisione regolare.

Vi fu per alcun tempo un terzo Capitano o Bargello, quello cioè della Montagna, ossia delle Vicarie e delle Potesterie, di cui si possono leggere i Capitoli decretati il 15 Giugno 1520. Ma non ebbe durata e non restano sue scritture. Del Commissario delle Montagne, istituito dipoi, e che fu come una trasformazione del Capitano, si troveranno le scritture nella serie che seguita.

CAPITANO DEL CONTADO 1342 Novembre 4- 1343 Gennaio 25	1	Infrascripte sunt Condepnationes facte per me Pinum Bindini de Biblena, Officialem Sex Miliariorum luc. Comunis pro nobili et potenti milite dom. Dino de Roccha Vicario etc., ac etiam pro prudenti viro Ser Scarlacto Capitaneo et Conservatore luc. Civitatis eiusque Fortie et Districtus. Sub annis Dom. a Nativitate eiusdem Millesimo. CCC. XLII. etc. diebus et mensibus infrascriptis. In 4.° n. n. Sono condanne per porto d' armi, per mancanza di venire agli ordini, per trasgressione di denunzie delle bocche de' Comuni, ed altre simili, pronunziate da questo uffiziale dei vittoriosi Pisani nei primi mesi della loro signoria; il quale è parso che fosse da considerarsi come un Capitano di Contado, benchè non ne avesse precisamente il titolo.
1356-1363	2-11	*(Tit. est. e mod.)* Capitano del Contado. In 4.° Volumi 10. Registri di condanne pecuniarie, o meglio d' introito ed esito delle multe inflitte da Francesco Castroni (1356) e da Giovanni da Rasignano (1358-1363), Capitani del Contado lucchese per i Pisani. D' altri che ebbero lo stesso ufficio, fra il 1343 ed il 1356, non si hanno qui libri.

CAPITANO DEL CONTADO 1370 - 1389	12-26	(*Tit. est. e mod.)* Capitano del Contado. In 4.° Volumi 15, alcuni de' quali formati di frammenti. Atti diversi degli infrascritti Bargelli del Contado, stati in uffizio nei primi tempi della libertà ricuperata. Francesco d' Arezzo (1370). Silvestro Ser Locci *dom. Ranieri* de' Caciotti o Castriotti, da S. Gemignano (1371 - 1372). Nicolao Ciani, da Recanati (1376). Angelo q. Angeli, da Spoleto (1377 - 1378). Parigino q. *mag. Iohannis,* da Perugia (1378). Francesco Iacopi, da Fano (1381). Ser Noccio Ser Petri de Iudis, da Firenze (1381 - 1382). Nicolao de' Pinitensi, da S. Miniato (1382). Parigino anzidetto (1385). Iacobo q. Mucciarelli de' Gobbi, da S. Angelo in Vado (1386 - 1389).
1395 - 1397	27-29	(*Tit. est. e mod.)* Capitano c. s. In 4.° Volumi 3. Sono atti dei Capitani di Balìa del Contado, con accresciuta autorità, di cui si disse nella illustrazione. Furono; Agostino Paoli de' Beccatelli da Volterra (1395 - 1396). Giovacchino Uberti de' Conti di Mutigliana (1396 - 1397).
1398 Settembre - 1399 Settembre	30	(*Tit. est. e mod.)* Capitano c. s. In 4.° È il libro *Malleficiorum* di Giovanni degli Arcolani da Faenza, Capitano dopo la moderazione decretata nel Luglio 1398.
1405 - 1429	31-49	(*Tit. est. e mod.)* Capitano c. s. In 4.° Volumi 19, alcuni in forma ordinaria, altri a modo di vacchetta. Contengono atti dei Capitani del Contado sotto il dominio di Paolo Guinigi; cioè di Iacobo de' Bovi, da Bologna (1405 - 1406). Gabriello Iacobini, da Parma (1412). Giovanni de' Griffi, da Sarzana (1414 - 1420). Giovanni de' Piri, da Parma (1421 - 1423). Benenato di Giovanni Michelini, da Rigo Maggiore della Riviera e Contado di Genova (1423). Bartolomeo Cortesi, da Pavia (1423 - 1426). Giovanni de' Griffi anzidetto (1426 - 1429).
1441 - 1509	50-102	(*Tit. est. e mod.)* Capitano c. s. In 4.°, di diverse forme c. s. Volumi 53.

CAPITANO DEL CONTADO		Sono libri di più qualità de'Capitani del Contado, che alcuna volta unirono anche l'ufficio di Maggiori Officiali di Custodia, di Capitani di Loggia, ossia il Capitanato urbano, come già fu avvertito. Per le stesse ragioni che furono espresse discorrendo del Capitano della Città, ch'ebbe vicissitudini molto simili a quello del Contado, è parso inutile riferire i nomi di chi esercitò questo ufficio nei tempi più vicini a noi.

COMMISSARIO GENERALE DELLE MONTAGNE E DELLE VICARIE

Negli ultimi anni del quattrocento e ne' primi decenni del cinquecento, forse anche per effetto delle tante rivoluzioni e guerre che conturbarono Italia, s'erano di nuovo moltiplicati i delitti, e generalmente il vivere licenzioso ed in onta alla legge. Non era già rallentata l'opera de' magistrati e de' giudici; ma moltissimi malfattori erano solamente banditi, cioè condannati in contumacia; ed assai di questi, parte forestieri parte de' nostri, infestavano il territorio, specialmente la parte montuosa, ove trovavano ricovero ed aiuto, o per connivenza o per timore degli abitanti. Questa condizione di cose mosse il Gonfaloniere di Giustizia, il 19 Marzo 1529, a chiedere al Consiglio Generale che vi provvedesse; il che si trova scritto nella riformagione collo stile senatorio di Roma; « ut per illud decernatur ne quid propterea Respublica nostra detrimenti capiat ». Per riparo fu decretato che si eleggesse un Commissario Generale delle Montagne e delle Vicarie, con amplissima potestà e giurisdizione di perseguitare, scacciare e catturare, ed infliggere qualunque pena pecuniaria e mista, fino alla morte inclusive, contro tutti i banditi e condannati, e contro i fautori e ricettatori; con confiscare a questi ultimi i beni, e confiscati venderli, ovvero « ad ceterorum terrorem », bruciare le case e le capanne, tagliare di fatto gli alberi e le viti; dar premi a chi ajutasse la giustizia; insomma, far tutto quanto paresse buono per raggiunger l'effetto, con tanta balìa quanta ne abbia lo stesso Magnifico Consiglio: ed all'ordine suo siano alquanti provvisionati con salario mensile, oltre il premio promesso dagli Statuti agli uffiziali ordinari per ogni bandito preso e giustiziato. La prima volta fu eletto Vincenzo Paladini di Lucca, ed egualmente lucchesi furono i successori; la qual cosa costituisce la sua maggior dissomiglianza coll'antecedente Capitano del Contado, che fu sempre forestiero ed ebbe carattere più soldatesco; mentre il Commissario fu cittadino, e più che altro, magistrato giudicante. Il dì 11 Aprile 1538 il Consiglio ne ampliò e riformò l'autorità mediante una serie di Capitoli, dove fu meglio determinata la sua giurisdizione, e specialmente che dovesse aver luogo la prevenzione fra lui, il Potestà di Lucca ed i Vicari delle Vicarie. La prima istituzione era stata fatta a tempo, secondo la pratica lucchese, ma si prorogò di mano a mano. L'elezioni furono, ora annuali, ora a mezzo anno. Per ordinario fece residenza nel Borgo a Mozzano; ma, come già si scrisse, avendo gli uomini di Coreglia nel 1551 supplicato per riavere un Commissario proprio, ed il Consiglio non avendo gradita l'istanza, s'ordinò a modo di componimento che il Commissario delle Montagne, un mese ogni quattro, stesse a Coreglia, ed ivi avesse allora anche giurisdizione civile fino alla somma di tre scudi d'oro. Questa residenza mista dovette però cessare nel 1562, quando Coreglia ebbe quel proprio Commissario civile e criminale che desiderava.

Del Commissario delle Montagne non trovammo libri posteriori al 1585, dopo il qual anno pare si cessasse di eleggerlo. Ciò dovette esser probabilmente in grazia di quel miglioramento della sicurezza pubblica, e dell'indole de' contadini, di cui si disse a proposito del Capitano del Contado. La serie attuale viene, come tutti i libri giudiziari della Repubblica, dalla Camera delle Scritture, ed è divisa in Bastardelli ed in libri ordinari o d'Inquisizioni, come le altre raccolte criminali. Gli atti della piccolissima giurisdizione civile ch'ebbe per Coreglia, saranno forse confusi colle processure criminali.

COMMISSARIO DELLE MONTAGNE E DELLE VICARIE 1543 Luglio - 1585 Giugno	1-48	*(Tit. est. e mod.)* Commissario Generale delle Montagne e delle Vicarie. In 4.° Volumi 48. Sono Bastardelli. Quando mancano, si cerchino nella collezione seguente delle Inquisizioni, alle quali a volte trovansi uniti.
1529 Aprile - 1585 Maggio	49-122	*(Tit. est. e mod.)* Commissario c. s. In 4.° Volumi 74. Sono le Inquisizioni.

(Sindacati, Appelli e Magistrati Fiscali)

MAGGIOR SINDACO E GIUDICE DEGLI APPELLI

In una pergamena degli 8 Dicembre 1282 si legge che Guido Giudice degli Appelli del Comune di Lucca, sedente al banco della sua Curia posta nelle case degli eredi del q. Riccomo Berocchi, riformava una sentenza della Curia de' Treguani, udito prima il consiglio di due dottori, Guelfo e Gonnella. Quali fossero i casi per cui la legge di Lucca concedesse il ricorso in appello, sì per il civile come per il criminale, è detto negli Statuti del Comune, che si rinnovarono più volte, come oramai debbono sapere i nostri lettori. In quello del 1308 sono alcuni capitoli apposta sull' autorità del Giudice anzidetto e sui modi e le forme dell' appellare. Da un altro luogo dello stesso codice si ricava però, che oltre il Giudice d' Appello di Lucca, uno speciale si eleggeva per la Lunigiana (1). Nel tempo trascorso dall' anno 1282, di cui abbiamo quella sentenza, al 1308, quando si scrisse lo Statuto, crediamo si fosse già introdotto il sistema di affidare l' uffizio di Giudice degli Appelli al Maggior Sindaco, e ci pare che di questa unione, che diremo personale, già lo Statuto medesimo ne dia qualche cenno. Che tale unione fosse in uso ai tempi di Castruccio ne danno poi sicurtà i libri di questa serie che cominciano col 1327; e l' usanza non fu più mai revocata, anzi ebbe la sanzione della legge, come diremo più avanti. Del Maggior Sindaco, magistrato elettivo e forestiero, come il Potestà ed il Capitano del Popolo, non sappiamo la prima istituzione; la quale però deve essere avvenuta in uno di que' rivolgimenti civili, onde nel corso del secolo XIII si modificò ripetutamente il governo popolare della città. La menzione più antica che ne abbiamo trovata è in due pergamene del 21 Dicembre 1291 e 5 Marzo 1292, dove è scritto che fosse allora nel grado di Maggior Sindaco del Comune di Lucca Tommaso *dom. Bartholomei* da Ascoli. Dallo Statuto del 1308 è chiaro che l' autorità di questo nuovo magistrato fosse in gran parte censoria e quasi tribunizia, spettando a lui la censura di quanti avessero mano nelle cose del pubblico, e la generale vigilanza alla rigorosa esecuzione delle leggi. Coll' esercitare il Sindacato sopra tutti gli uffiziali del governo, rivedendo i loro conti ed approvando o disapprovando le loro gestioni, faceva valere ciò che oggi si direbbe la responsabilità degli uffizi. A questo effetto aveva una propria Curia, regolata da peculiari Costituzioni, le quali erano di tanta autorità, che ove fossero trovate contradittorie allo Statuto del Comune, dovevano prevalere. Dalla sua giurisdizione era solo in parte eccettuato il Potestà di Lucca, che poteva essere da lui inquisito e condannato se durante l' uffizio fosse porta querela contro di lui; ma uscito di carica, doveva esser sindacato da un Sindaco particolare venuto di fuori, procedendo però in tutto secondo le Costituzioni di esso Maggior Sindaco. Tra gli uffiziali della Curia di quest' ultimo n' era uno col titolo di Sindaco Minore, investito della qualità di sindaco o procuratore *ad causas* nell' interesse del Comune.

Già dicemmo che ne' più antichi Statuti del Comune, della materia degli Appelli e del Giudice loro (che fu spesso chiamato Giudice degli Appelli, delle Nullità e delle Querele) è detto sparsamente, e che vi si trovano anche molte prescrizioni che attengono all' uffizio del Maggior Sindaco. Ebbero però, l' uno e l' altro,

(1) *Stat. Luc. Com. an.* 1308. II. 14.

anche proprie costituzioni, che sono come i regolamenti o codici delle speciali processure. Uno Statuto della Curia degli Appelli rifatto nel 1331 dai riformatori dello Statuto delle Curie Urbane, si legge in fine del codice che di questo si conserva presso i signori Guinigi. È noto anzi che i due speciali Statuti si riformarono con quello delle Curie, tutte le volte che si rifece lo Statuto principale del Comune. Così avvenne nella riforma del 1372, prima dopo la libertà riacquistata; e questa volta, insieme con altri assai Statuti minori, si copiarono in fine del bellissimo codice che ne possiede l' Archivio nostro (1). Nella compilazione del 1446 (copiata in questa parte quasi integralmente nell' ultima del 1539) degli ordini del Maggior Sindaco e del Giudice degli Appelli si formò il quinto libro. Ma questa volta, in un capitolo posto in altro libro dello Statuto medesimo, si mutava gravissimamente il regime degli appelli in materia criminale, coll' ordinare che le sentenze portanti pena di sangue od altra corporale, si eseguissero immediatamente, senza frapporvi alcun tempo, dichiarando nullo *ipso iure* ogni ricorso, appello, supplica ec., salvo a condannare poi chi avesse mal giudicato (2). Non sappiamo però, se questa crudele modificazione della legge fosse risoluta la prima volta dagli Statutari del 1446, o già fosse stata introdotta negli Statuti intermedi del 1399 e del 1424; del primo non avendosi il testo intero, ed essendo perduto del tutto il secondo (3). Nel brevissimo proemio al quinto libro del già ricordato Statuto del 1446, si dette anche sanzione di legge al fatto che già durava da tanti anni, che cioè l' Appello ed il Sindacato dovessero esercitarsi da un solo personaggio, avente il grado di dottore di legge. Nè questo fu il solo cumulo di funzioni di che venne gravato il Maggior Sindaco; perchè in forza dello Statuto del 1372 fu anche Maggiore Offiziale della Gabella, e Capitano del Popolo per legge del 1392. Usarono anche i Maggiori Sindaci d' applicare all' insegnamento del diritto civile; alcuna volta in privato, ricevendo una retribuzione dagli ascoltanti (4); e qualche volta a modo pubblico, come fu di Francesco *q. dom. Iohannis* da Crema, che nominato dal Consiglio Generale il 26 Febbraio 1454, ebbe ne' capitoli della elezione, che dovesse leggere gius civile a chi volesse udirlo, senz' altro premio pubblico o privato, fuori dell' ordinario stipendio. Un altro decreto, vinto nel Consiglio stesso il dì 11 Maggio 1457, volle che d' allora innanzi i Maggiori Sindaci fossero obbligati ad assumere l' uffizio di giudici nella Corte de' Mercanti, quando alla Corte stessa piacesse di eleggerli.

Ma di tante incombenze, le più durarono pochi anni, ed alcune furono personali di taluni Sindaci a forma delle particolari elezioni. Quanti fossero coloro che veramente insegnassero, non sappiamo; ed il marchese Lucchesini, che pure scrisse delle scuole e delle lettere in Lucca, non ha parole su ciò. Certamente, questo insegnamento era del tutto disusato, quando, verso la metà del cinquecento, s' istituivano con maestri salariati nelle pubbliche scuole, le letture d' Istituta e d' Ordinario Civile. Oltre a ciò, cominciò presto a venir meno la sua autorità politica ed amministrativa. Nella continua benchè lenta trasformazione del governo repubblicano dal trecento al cinquecento, per cui molte ingerenze, dai magistrati propriamente detti, passarono nel Consiglio Generale, nell' Anzianato ed in altri uffizi senatorii o d' onore, non sottoposti al Maggior Sindaco, il suo uffizio di censura venne a diminuire assaissimo e d' oggetto e d' estensione. Colla pratica introdottasi di eleggere particolari Sindacatori per ricevere le querele contro i Commissari ed altri uffiziali del paese, ed esaminare le loro gestioni, cessò un' altra parte delle faccende dei Sindaci Maggiori. L' obbligo che già risedeva nella loro Curia di vigilare le ragioni giuridiche del Comune e di rappresentarlo nelle liti, era passato nel Procuratore Fiscale. Importante mutazione nell' uffizio suo fu poi quella introdotta col sistema rotale, che restò definitivamente stabilito per la legge del 24 Marzo 1557 (V. addietro a pag. 305). La giudicatura d' appello non fu più allora del solo Maggior Sindaco, ma di lui sedente in collegio insieme col Consultore e col Giudice delle Vedove o dei Pupilli. È vero bensì, che secondo i Capitoli Rotali i tre magistrati dovevano

(1) Serie degli Statuti del C. di Lucca, n. 5.

(2) *Stat. Luc. Com. an.* 1446, IV. 208; e *Stat. an.* 1539, IV. 230.

(3) Il gius d' appellare dalle sentenze di sangue e corporali era stato mantenuto nel 1372, come dal cap. 51 dello Statuto del Giudice degli Appelli di quell' anno. Si potrebbe dubitare anche se la mutazione si facesse in occasione d' una riforma statutaria, o per legge speciale che poi si inscrisse nello Statuto. Nemmeno il Gigliotti seppe dare maggiori notizie su questo fatto molto importante della nostra storia giuridica. *Mem. Doc. Stor. Luc.* III II. 69, nota 76.

(4) Agli atti di Ser Ciomeo di Piero da Ghivizzano, sotto il 24 Ottobre 1434, si ha una convenzione di Stefano de' Folperti da Pavia, allora Maggior Sindaco, con nove notari *incipientibus velle audire legem sub eo,* i quali promisero certa somma per la lettura della seconda parte del Codice, da durare fino al 13 Agosto dell' anno dipoi; colla condizione che il pagamento fosse cresciuto di mano in mano che i aggiungessero altri ascoltatori, non sorpassando però in niun caso la somma totale di 100 ducati.

esercitare anche le attribuzioni particolari a forma delle leggi e degli Statuti. Ma in sostanza, dopo l' istituzione della Rota, quelle particolari del Maggior Sindaco si erano limitate all' ufficio di assistere come Giudice il Collegio de' Mercanti. Colla istituzione de' così detti Tribunali Costituzionali avvenuta nel **1802**, si può considerare che il Maggior Sindaco avesse termine; tuttavia, per quella prima volta, nella elezione de' tre giudici del nuovo Tribunale d' Appello Civile, uno ebbe nome di Sindaco; ed anche gli altri due, secondo la vecchia usanza, si dissero Consultore e Giudice delle Vedove e de' Pupilli (1); ma oramai erano titoli incoerenti co' nuovi sistemi, e furono quindi dimenticati. Nei cinque secoli e più che durò l' istituzione, il Maggior Sindaco fu scelto tra i giuristi forestieri come il Potestà, e la elezione sua fu sempre a tempo, e per lo più ad anno.

Crediamo inutile di riferire i nomi delle diverse case dove questo magistrato fece sua residenza, anche per quel tratto del trecento di cui si hanno i suoi libri, ne' quali spesso, in fine de' titoli, vengono dichiarate. Qualche volta seguitò, per così dire, gli altri uffici ch' ebbe aggiunti, come quando tenne il suo banco nella Loggia di Piazza residenza del Capitano, per essere allora il Capitanato annesso al Sindacato. Era in questo luogo nell' Aprile **1402**; ma nell' Aprile dell' anno susseguente passò in una casa e bottega *(apotheca domus)*, che già era stata di Giovanni di Poggio, posta nella Contrada di S. Senzio o Sensio nel terziere di S. Paolino; da dove poi passò nel nuovo palazzo grande in piazza di S. Michele, che fu stabile residenza del Potestà, della Rota e delle altre Curie principali della città. Dal suo trasferirsi nella casa di S. Sensio ne venne un fatto singolarissimo, che vuol essere chiaramente espresso ad istruzione di chi abbia a studiare ne' libri del Maggior Sindaco e del Tribunale d' Appello o Rota. Avendo albergo nella stessa fabbrica anche il Maggiore Offiziale del Fondaco, i notari dell' uno e dell' altro, probabilmente per tacito accordo fra loro, presero a servire della loro penna ad ambedue le Curie. E da questa miscela di attuari, che fu poi sanzionata negli Statuti del **1446** e del **1539** (III. **41**), ne conseguì, che prima raramente, poi spesso, infine sempre, gli atti delle medesime si riferissero negli stessi registri; prevalendo ordinariamente ne' medesimi il titolo di Curia del Fondaco, che poi fu il solo che restasse, quando appunto le vere incombenze del Fondaco furono passate in altri uffizi; come sarà raccontato illustrando la serie susseguente, che deve ritenersi in grandissima parte come una prosecuzione dell' attuale. A riparare a siffatta anomalia cancelleresca, ci siam risoluti d' interrompere la raccolta de' registri del Maggior Sindaco coll' anno **1402**, e trasferire tutti gli altri nella serie del Fondaco, ne' quali dovranno pertanto esser cercati anche gli atti dello stesso Sindaco e del tribunale d' Appello a cominciare col **1403**.

I libri delle due serie erano stati disposti, nella Camera delle Scritture, specialmente per certi tempi, senza alcun razionale ordinamento.

MAGGIOR SINDACO E GIUDICE DEGLI APPELLI 1327 Gennaio-1402 Dicembre	1-401	*(Tit. est. e mod.)* Maggior Sindaco e Giudice degli Appelli. In 4.° Volumi **401**, la maggior parte nelle loro originali legature in cartapecora. Alcuni pochi sono frammenti e non registri interi. Per i titoli e le altre indicazioni dei singoli registri, che hanno un sol ordine cronologico, si esamini l' Inventario d' uso. I libri posteriori al **1402** stanno tutti nella seguente serie del Fondaco, per le ragioni espresse nella illustrazione.

CURIA DEL FONDACO

Di questa Curia fu già data notizia illustrando altre serie; onde qui non resta che di riassumere ciò che altrove sparsamente è stato accennato. Probabilmente da una fabbrica chiamata il Fondaco, dove pose in principio la sua residenza o dove ebbe i suoi magazzini, fu dato questo nome all' uffizio che in Lucca ebbe a

(1) *Boll Leg Rep. Luc.* II. 62.

provvedere all' annona, ai mercati, al commercio plateale e ad altre parti della pubblica azienda. Nello Statuto del 1308 non c' è riuscito di trovare ricordato il Fondaco, e ci pare di ricavarne che il servizio cui questo ebbe ad accudire, entrasse allora nelle generali attribuzioni del Potestà. Dal silenzio d' esso Statuto parrebbe dunque che la istituzione della Curia del Fondaco fosse posteriore all' antico reggimento popolare; ma era di certo già avvenuta ne' tempi castrucciani, giacchè nel catalogo de' pubblici uffiziali del 1327 si legge il nome Betto di Silva, Maggiore Officiale del Fondaco e della Dovana del Sale, con un camarlingo, due notari e quattro nunzi addetti al Fondaco stesso (1). Il cumulo in una sola persona dei due incarichi di Maggiore Offiziale del Fondaco e della Dovana del Sale fu allora ed in altri tempi solamente personale, ed ambedue le istituzioni, come furono d' oggetto assai dissimile, così ebbero sempre Curia, ufficiali e libri propri. Dal Fondaco era bensì dipendente in qualche modo la polizia ed il mantenimento delle strade, piazze, fosse, ponti, chiaviche ec., le cui regole formavano un libro speciale dello Statuto del medesimo anche avanti al 1377; nel qual anno, per un decreto del 6 Agosto, venne soppresso l' Offiziale e la Curia delle Vie e de' Pubblici, e le sue incombenze si trasportarono integralmente nel Fondaco (V. nel volume antecedente, pag. 300). Così avvenne della cura relativa alla distribuzione degli oneri per lavori pubblici, mediante la soppressione dell' Offiziale del Restauro (Ivi, pag. 308); e dell' altra di eseguire gli ordini suntuari, che prima spettava al Potestà o a particolari magistrature elette temporariamente.

I poteri della Curia del Fondaco, preseduta e diretta dall' Offiziale Maggiore, ch' era magistrato a stipendio, e che aveva presso di sè alquanti Consiglieri cittadini eletti *ad honorem*, erano pertanto sul volgere del milletrecento notevolmente aumentati. Lo Statuto del Regime compilato nel 1446 ne definiva in questo modo l' autorità; « Circa tria versatur offitium Officialis et Consiliariorum Fundaci. Primum est Viarum emundatio. « Secundum est excessuum et defectuum ab artificibus commissorum correctio. Tertium vero Statutorum ad re- « frenandas expensas bonosque mores observandos editorum et edendorum executio ». Gli artefici ed i mestieri sottoposti al Fondaco erano quelli che non dipendevano dalla Corte de' Mercanti, e la correzione dei loro *eccessi* e *difetti*, consisteva nell' impedire che i cittadini non fossero gravati per l' eccesso ne' prezzi delle cose poste in vendita e delle mercedi per lavori, nè per il difetto e la qualità scadente delle merci e de' lavori. Da che ne veniva che l' autorità sua si stendesse indirettamente anche ad altri oggetti; fra' quali era la vigilanza sui pesi e nelle misure, sulla polizia delle taverne, delle locande e dei pubblici mercati, e fino sopra il saggio dei metalli preziosi; perchè anche gli orefici e gli argentieri erano fra gli artefici ad esso sottoposti. Così, ad effetto di correggere gli eccessi ed i difetti dei prezzi, grandissima parte del minuto commercio si faceva sopra liste determinate d' uffizio, non solo per i generi di vitto e di prima necessità, ma anche nel vestiario, essendo anche il lavoro d' ogni qualità di vesti prezzato per lo stesso mezzo della tariffa.

Ma la riunione o incentramento nel Fondaco di tante e così varie incombenze cominciava a cessare verso la metà del cinquecento, e come altra volta in lui si erano raccolti gli affari di molti uffizi, ora altri uffizi dovevano raccogliere tutta l' autorità sua. Infatti, in quello sopra la Grascia istituito nel 1547, e poi in altre magistrature annonarie, passarono, prima in grandissima parte, quindi in tutto, le cose della grascia, de' commerci e delle arti. Le faccende in materia di strade, acque ec., vennero affidate ai due Offizi sulle Strade Urbane e delle Sei Miglia, i cui principii sono de' primi anni del seicento; e se alcuna parte di edilità non fu compresa nell' autorità loro, venne del pari nell' Offizio sopra la Grascia. Infine, l' esecuzione delle leggi suntuarie restò affidata agli Offizi sopra gli Ornamenti e sopra la Prammatica, che si cominciarono ad eleggere verso la fine del cinquecento. Da ciò ne conseguì in conclusione un fatto amministrativo assai curioso. La vecchia magistratura del Fondaco scomparve; ma restò in vigore una legislazione che si seguitò a chiamare del Fondaco, scritta nello Statuto di quel nome, la quale però ebbero carico di metterla in esecuzione altri uffizi, e specialmente quello della Grascia, che seguitò a tenere la sua residenza nel luogo della magistratura cessata. Nel tempo medesimo, a cagione di quella miscela di lavoro de' notari ch' ebbe principio quando furono ospitati nella stessa casa il Fondaco ed il Giudice degli Appelli, come si disse qui addietro, il titolo di Curia del Fondaco rimase ad una cancelleria dove si scrissero gli atti del Tribunale d' Appello o sia della Rota, con alcuni speciali de' giudici che componevano la Rota medesima. Il titolo di Curia del Fondaco, rimasto anche quando esso aveva cessato, benchè non razionale, si è dovuto dunque rispettare nell' odier-

(1) *Liber Officialium, an.* 1327, c. 29.

no ordinamento dell' Archivio, perchè così e non altrimenti s' intitolano i registri che formano la serie del Tribunale d' Appello, e perchè con esso nome è citata sempre in tutti gli atti pubblici, e descritta nei repertori della Camera delle Scritture da cui è proveniente. Anzi, per toglier ogni incertezza relativamente a quel tratto di tempo in cui gli atti delle due magistrature si scrissero ora insieme ora disuniti, abbiamo creduto di mettere risolutamente in questa serie tutti i libri delle due magistrature a cominciare col **1403**; perchè dall' essersi unite in quell' anno in una sola fabbrica, ebbe origine la mistione, prima oscitante e saltuaria, poi assoluta e permanente, delle loro scritture. Così, perchè considerata nel suo materiale e per ragione del tempo, la porzione relativa al Tribunale d' Appello eccede senza misura quella relativa alle antiche attribuzioni del Fondaco, era conveniente che la serie non fosse allogata tra gli uffizi annonari, suntuari e simili, ma nella sezione giudiziaria, dopo i tribunali di primo grado. Descrivendo però gli uffizi i quali ebbero col vecchio Fondaco similitudini ed attenenze, queste furono sempre avvertite, e fu pure ripetutamente avvertita la trasposizione delle sue carte. (V. pag. **215** del primo volume, pag. **202** del presente ec.).

A questa serie si deve dunque far capo per gli atti del Fondaco, del Maggior Sindaco e del Giudice degli Appelli a cominciare col **1403**. Qui parimente si cerchino quelli della Rota come Tribunale d' Appello, di cui già dicemmo nella illustrazione antecedente ed anche discorrendo del Potestà di Lucca: nonchè quelli dei particolari uffizi del Consultore (1) e del Maggior Sindaco, anche dopo la istituzione della Rota. Tutti insieme formano una sequela ingentissima di registri, che si è dovuta lasciare coll' ordine stesso ch' ebbero nella Camera, quello cioè cronologico, non comportando nè suddivisioni nè distribuzione diversa. Nell' Inventario d' uso si troveranno bensì espressi i titoli speciali dei registri, quando ne hanno alcuno, e sempre il nome dei notari scriventi, che cambiandosi rigorosamente a semestre, servivano per la normale designazione dei volumi. In testa alla serie si sono posti gli Statuti del Fondaco, manoscritti e stampati, i quali comprendono gli ordini dell' antica istituzione. I Capitoli della Rota più volte rinnovati, ma uniti con quelli degli altri tribunali, si troveranno nella serie de' *Libri di Corredo alle Scritture Giudiciarie*.

Gli Statuti di Lucca, per il ricorso in certe cause tanto civili quanto criminali, rimandavano dinanzi al Collegio degli Anziani, e questi giudicavano pure in terza ed ultima istanza, quando, con talune speciali condizioni, fosse accaduto conflitto fra un primo tribunale e l' Appello. I libri di questi appelli, che diremo straordinari, sono già stati descritti nella serie degli *Anziani a tempo della Libertà*, ai numeri **674-698**.

La presente serie cessa col **1801**, essendo coll' anno dipoi istituiti i Tribunali d' Appello Civile e Criminale.

CURIA DEL FONDACO 1371-1522	1	Hoc est Statutum Curie lucani Fundaci et Viarum et Ordinamenta Dovane Salis, factum et compositum et ordinatum per infrascriptos sapientes viros cives lucanos, Statutarios ad hec deputatos et electos auctoritate Maioris et Generalis Consilii Populi et Comunis lucani. In hunc modum videlicet etc. Membr. in 4.° di c. **140**, precedute da altre **5** n. n., contenenti l' indice ed altri preliminari.

(1) Può vedersi nei diversi Statuti del Comune, e specialmente nell' ultimo del 1539, in che cause civili e con quali regole, tutti i giudici sì ordinari come delegati della città dovessero avere il consiglio d' un Savio o Consultore, scelto nel corpo degli Avvocati lucchesi e qualche volta fra i forestieri, mediante una specie d' elezione concordata tra i litiganti. Dopo la istituzione della Rota, a cominciare col 1532, il Consultore fu un giudice pubblico, ed uno dei quattro, poi de' tre, formanti il Tribunale d' Appello. Anche allora gli rimasero però le solite attribuzioni consultorie ed ebbe giurisdizione indipendente nelle cause minime o inferiori ai cinque scudi. Ciò può vedersi nei Capitoli Rotali antecedenti alla riforma del 1615; perchè con questa, la competenza sulle cause medesime fu trasferita nel Giudice delle Vedove e de' Pupilli. Dal 1542 al 1557 il Consultore fu egualmente giudice rotale, e più, insieme con due cittadini, formò l' Offizio sopra le Vedove ed i Pupilli. Non si ha una raccolta propria degli atti di lui, perchè nel primitivo sistema il suo uffizio fu d' interloquire negli atti d' altri magistrati. Dopo l' istituzione della Rota, si riportarono (non sappiamo però se costantemente ed in modo uniforme) nei registri del Fondaco, o della Rota. Quelli come Giudice delle Vedove e dei Pupilli, sono nei libri propri dell' Offizio di questo titolo. Il voto del Consultore, almeno negli ultimi tempi, era richiesto anche nelle sentenze civili delle Vicarie, quando eccedessero il valore de' 5 scudi. V. Gigliotti, *Stor. Leg. Luc.*, in *Mem. Dom. Stor. Luc.* III. 68-69. Il sistema delle commissioni o consulte in giuristi e sapienti, estranei ai tribunali, era anche nell' antico sistema popolare, e si hanno più ordini in proposito nello Statuto del 1308. V. l' indice alla parola *Consulte*.

CURIA DEL FONDACO		È il codice originale dello Statuto compilato da nove cittadini eletti a ciò dal Consiglio Generale il **7** Dicembre **1371**, con giunte di leggi, e riforme sulle stesse materie fino al **1522**, scritte di mano in mano da pubblici Cancellieri. È proveniente dalla Tarpea. Fra i preliminari è trascritto il capitolo **22** dello Statuto del Regime an. **1446**, che definisce l' autorità del Fondaco e ne sanziona lo speciale Statuto, colla seguente condizione; « Quod si quis obscurus vel durus seu absurdus in- « tellectus compraehenderetur in aliquo capitulo Statutorum Curie Fondaci « possint dom. Antiani et Vexillifer Iustitie una cum ipsis Consiliariis Fun- « daci, huiusmodi Statuta distinguere, declarare et interpetrari, et ad sanum « intellectum reducère; tamen contra ipsorum Statutorum dispositionem nihil « valeat attentare etc. ».
1567	2	Statuti | del Fondaco | della Mag. Città di Lucca | In Lucca | Appresso Vincenzo Busdraghi. | MDLXVII. Stampato in fogl. picc. Sono in principio c. **6** n. n. Seguono c. **1-57**; più una bianca in fine. È la prima riforma di questi Statuti che si mettesse a stampa. Dal Consiglio Generale, adunato il **26** Gennaio **1566**, fu commessa a sei cittadini; quindi approvata il **26** Ottobre, venne data alla luce nell' anno dipoi.
1590	3	Statuti del | Fondaco | della Eccellentissima Rep. | di Lucca. | In Lucca, | appresso Vincentio Busdraghi. 1590. Stampato in fogl. picc. Carte **2** n. n., poi pag. **1-130**; in fine altre **5** c. n. n., contenenti la tavola, l' errata e la data. È copia appartenuta a pubblici ufficiali, che vi hanno aggiunto a mano indicazioni marginali fino agli ultimi anni del seicento. Questa nuova riforma fu ordinata per più decreti presi dal Consiglio Generale nell' anno **1589**, eseguita da dodici cittadini, e stampata dall' Offizio sopra l' Entrate. Venne messa in vigore per le calende di Luglio **1590**.
1337-1402	4-163	*(Tit. est. e mod.)* Curia del Fondaco. In 4.° Volumi **159**, tutti nella loro originale legatura. È la raccolta, degli atti propri del Fondaco avanti che accadesse la unione della sua Cancelleria col Maggior Sindaco, e quindi col Tribunale d' Appello.
1403-1801	163-4895	*(Tit. est. e mod.)* Curia del Fondaco. In 4.° Volumi **4732**, tutti legati c. s. È il seguito della raccolta, dopochè, per essersi riuniti in un solo luogo il Fondaco ed il Maggior Sindaco, si cominciò la miscela dei loro atti negli stessi volumi, i quali poi divengono interamente destinati al Tribunale d' Appello o Rota, come è stato dichiarato nell' illustrazione. Per i primi tempi ne' quali la miscela fu oscitante e saltuaria, sarà necessario consultare l' Inventario d' uso, dove sono riferiti i titoli de' singoli volumi.

SINDACATORI DEGLI OFFIZIALI

La frequente rinnovazione della legge in materia di sindacare i magistrati che esercitavano la giustizia, e specialmente gli Officiali del Paese, col qual nome s' indicavano generalmente i Commissari ed i Potestà delle Vicarie, ed i loro attuari, è prova chiara che si eseguissero straccamente e presto venissero in dissuetudine. Fra il cinquecento ed il secento il Consiglio Generale ordinò più volte che si eleggessero ogni anno alcuni cittadini col titolo di Sindacatori, acciocchè, mediante visite fatte sui luoghi, dovessero raccogliere le querele dei sudditi per le ingiurie, torti ed aggravi che dagli anzidetti ufficiali avessero patito; le quali dovevano esser rimesse agli Anziani perchè ne facessero lettura in Consiglio, e passare infine al Maggior Sindaco, il quale avrebbe castigato i prevaricatori. In grandissima parte era allora venuta meno l' autorità censoria di quest' ultimo; e se ora gli si riconosceva la competenza a giudicare sulla condotta degli impiegati, si esonerava di fatto dall' obbligo d' iniziare e condurre direttamente i processi. Le leggi anzidette erano state ridotte in un compendio nel 1623, coll' ordine che quindi innanzi fossero severamente applicate; ma di lì a dieci anni, l' osservanza era già mancata, e dimenticata più volte l' elezione de' Sindacatori. Talchè il Consiglio Generale, adunato il 20 Settembre 1633, ebbe a fare nuovo decreto del medesimo tenore, e nuovamente approvare il Compendio o sunto delle leggi sulla stessa materia; del quale se ne ordinò la stampa, che si fece allora in un libretto a parte, e poi s' inserì nel volume de' *Decreti Penali* stampati nel 1640 (pag. 161-172). Tuttavia, l' esecuzione di questi ordini fu sempre debolissima ed oscitante; e, fosse per la timidità de' sudditi da cui avrebbero dovuto partire i reclami, o perchè gli ufficiali non dessero fondate ragioni di lamenti, dopo non molto tempo furono nuovamente ed in tutto caduti in dissuetudine. Delle scritture de' Sindacatori degli Officiali del Paese rimangono solo i pochi frammenti che sono descritti qui sotto. Ai quali abbiamo aggiunto un registro d' altra qualità di Sindacatori, cioè degli Offizi d' Onore, che già istituiti antecedentemente furono richiamati a più viva osservanza dal Consiglio Generale il 31 Luglio 1635. Questi avevano principalmente l' incarico di rivedere i conti e trovare gli abusi che avvenissero nel maneggio del denaro pubblico, onde avrebbero potuto trovar luogo anche fra gli uffizi finanziari. Ma neppur essi ebbero occasione di render servigi sostanziali alla pubblica amministrazione, se dobbiamo giudicarne da detto volume.

SINDACATORI DEGLI OFFIZIALI		SINDACATORI DEGLI OFFIZIALI DEL PAESE
1618	1	(*Tit. est. e mod.*) Querele degli uomini di Villa Basilica. a. 1618. Filza in 4.° c. 59. È un processo fabbricato dai due Sindacatori eletti per sindacare gli Offiziali dal 1615 al 1618, e concerne le malversazioni del Commissario di Villa Basilica e suo notaro, del secondo semestre 1617.
1623 - 1631	2	(*Tit. est. e mod.*) Querele contro Pubblici Offiziali. 1623-1631. Filza in 4.° Sono testimonianze e querele raccolte dai Sindacatori in diverse Vicarie, negli anni 1623 e 1631.

SINDACATORI DEGLI OFFIZIALI		SINDACATORI DEGLI OFFIZI D' ONORE
1635 Marzo 14-1659 Febbraio 12	3	*(Tit. est. e mod.)* Sindacatori degli Offizi d' Onore. 1635-1659. In 4.° n. n. Già s' accennò qual fosse l' incarico di questi Sindacatori, che in numero di tre si elessero regolarmente dal 1635 al 1659. Ma da questo registro che contiene i loro atti, è dimostrato che a ben poco si riduceva l' opera loro. Per alcuni anni non si ha che la sola elezione. Probabilmente, riconosciuta la superfluità dell' uffizio, non si elesse oltre il 1659.

AVVOCATO E PROCURATORE FISCALI

È molto verosimile, che fino dai suoi primi tempi, il Comune di Lucca si valesse all' occorrenza di sapienti e di giurisperiti per la difesa dei suoi diritti, e per essere rappresentato nelle liti. Non si trova però ne' documenti più antichi che rimangono di quel reggimento, che questa avvocheria o procura si esercitasse da offiziali in titolo; almeno ciò non si ricava dallo Statuto del 1308, benchè in assai luoghi parli di conservare ed anche rivendicare ragioni e possessi del Comune. Quello che si rifece nel 1316, e che restò in vigore fino al 1331, fu perduto. Ma anche in quest' intervallo non vi furono probabilmente avvocati o procuratori del pubblico a stipendio fisso; e certamente non v' erano nel 1327, del qual anno si ha tuttora il *Liber Officialium,* dove tutti i salariati pubblici sono descritti. Talchè, sebbene sia buona regola di non asserire cosa alcuna per mezzo di argomenti negativi sulle origini delle istituzioni, che per lo più sono proseguimento e trasformazione di altre di tempi antecedenti, di cui non può aversi che informazioni imperfette, parrebbe che l' origine dell' Avvocato del nostro Comune, come magistratura normale e stabile, fosse da ascriversi allo Statuto rifatto nel 1331, quando Lucca fu venuta sotto il governo del Re Giovanni di Lussemburgo e di Carlo suo primogenito. Il capitolo del medesimo che dà le regole per la sua elezione (II. 4) fu ripetuto nella riforma del 1342; e benchè non si ripetesse anche nella nuova compilazione del 1372, fatta cioè dopo la libertà ricuperata, è certo che l' ufficiale rimase, perchè dai libri delle spese si ricava che anche dopo questo tempo fu eletto e pagato. Nello Statuto del Regime, compilato il 1446 e che fu in vigore per tutto il tempo della Repubblica aristocratica, degli obblighi e dell' autorità degli Avvocati del Comune si fece un capitolo nuovo e più ampio. Col progresso del tempo venne però a chiamarsi non più del Comune, ma Avvocato Fiscale; titolo che introdotto, per quanto crediamo, verso il principio del cinquecento, durò fino al 22 Maggio 1802, nel qual giorno si soppresse insieme coll' Avvocato de' Poveri, per dar luogo a tre Procuratori Fiscali e de' Poveri, corrispondenti ai tre Circondari, onde era stato diviso il territorio per la Costituzione democratica entrata in vigore sul principio di quell' anno.

Nel capitolo già citato dello Statuto del 1331, fu scritto, che oltre all' Avvocato, gli Anziani avessero facoltà d' eleggere Sindaci *ad causas* nell' interesse del Comune. Di questo sindacato o procura s' introdusse tosto la pratica di affidarne il carico ad un notaro della Curia del Maggior Sindaco e Giudice degli Appelli, che si chiamò Minor Sindaco: la quale venne in parte modificata per lo Statuto del Comune rifatto nel 1446 (III. 40), dove si prescrisse che di lì innanzi, non un solo, ma tutti i notari ed attuari della Curia stessa, fossero in solido Sindaci Minori della Città di Lucca. Ma benchè questa modificazione si ripetesse nello stesso libro e capitolo dello Statuto successivo del 1539, si dovette però riconoscere inefficace e viziosa, forse perchè l' uffizio si trascurasse da quelli che n' erano investiti così per le generali, tanto più che non ne veniva loro guadagno nissuno. Infatti con una legge sancita dal Consiglio Generale il 28 Novembre 1544, si tolsero via i Minori Sindaci, e s' istituì in loro vece un vero e proprio magistrato col nome di Procuratore Fiscale, assegnandogli una partecipazione pecuniaria sulle condanne criminali. Questa legge, fatta a modo d' esperimento, come era usanza de' nostri vecchi allorchè operavano qualche novità, fu prorogata e riformata con altre posteriori, e specialmente con una del 15 Novembre 1560. Il Procuratore Fiscale della Repubblica ebbe fine

per lo stesso Decreto del **22** Maggio **1802**, col quale si elessero tre Procuratori de' Poveri e Fiscali, uno per ogni Circondario della mutata circoscrizione, e si sopprimeva l' Avvocato Fiscale.

Le leggi relative ai due magistrati fiscali (che si scelsero sempre fra i giureconsulti lucchesi) non furono raccolte in un libro solo, nè si fece mai, per quanto sappiamo, un sunto o compendio delle medesime. Sono pertanto a cercarsi nei registri del Consiglio Generale; e le più importanti, nelle compilazioni generali più volte riprodotte per la stampa co' titoli di *Decreti Penali*, e *Capitoli della Rota.* Esaminando il complesso di questi ordini, e meglio anche maneggiando le scritture delle altre magistrature giudiciarie, ne nasce il concetto, che se non è perfetta equivalenza fra i Fiscali antichi ed il pubblico Ministero dei moderni, ebbero però similitudine fra loro, e l' autorità delle due istituzioni sì nel vecchio come nel nuovo sistema, derivò per così dire, da un medesimo concetto. Il processo criminale aveva per solito la prima mossa dalla denunzia dei Gonfalonieri delle Contrade e de' Consoli delle Comunità rurali. Ma è osservabile che i Fiscali dovevano, se richiesti, dar mano alla formazione delle denunzie, e vigilare che si eseguissero da chi ne aveva l' obbligo, come era per i barbieri e chirurghi nei casi di ferimento. Vi fu inoltre legge che non potesse accettarsi accusa segreta senza l' intervento del Procuratore, o di uno dei notari de' Danni Dati. Ricevute le denunzie o querele o accuse e raccolti i primi indizi dai processanti, si usava di formare quell' atto brevissimo, introduttivo al giudizio, che si chiamava in senso stretto l' *Inquisizione,* la quale si formulava dal Procuratore Fiscale, cui i Cancellieri e Notari dei Malefici avevano obbligo di dar parte delle denunzie, appena ricevute e scritte nel libro. Avvenendo risposta negativa per parte degli inquisiti, doveva subito essere intimata al Procuratore, al quale doveva anche intimarsi la così detta *pubblicazione* del processo, e de' capitoli, sopra cui dovevano esser condotti gli esami. Nelle cause capitali, i testimoni dovevano essere intesi dinanzi all' Avvocato Fiscale, e senza la sua presenza non poteva applicarsi la tortura. Il Procuratore doveva, per legge del **1596**, dare informazione nelle cause al Potestà ed all' Avvocato Fiscale, otto giorni avanti le sentenze, e queste dovevano *calcolarsi* dal Potestà, coll' intervento dell' Avvocato e del Procuratore. Ed in tutte queste incombenze, ed in altre assai che sarebbe troppo lungo di ricordare, nelle cause criminali ed in quelle miste, sì davanti al Potestà come avanti ai giudici d' appello, dovevano i Fiscali « *pro viribus suscipere et sustinere partes Fisci . . . , ac illius iura defendere, tam in processu quam per allegationes in iure* » (1). L' Avvocato Fiscale insieme col Giudice delle Vicarie e coll' Avvocato de' Poveri, furono per una legge del **1493**, la cui sostanza s' incluse nello Statuto del **1539** (III. 55), dichiarati anche protettori e difensori delle carceri e de' carcerati. Nei tempi più vicini l' Avvocatura Fiscale si alternava annualmente coll' ufficio di Avvocato dei Poveri; e per una legge del **27** Febbraio **1754**, fu determinato che vi si unisse l' insegnamento di quella parte di diritto e pratica civile che si diceva degli Ordinari; in modo, che la stessa persona esercitava in un trienno tutti tre questi uffici.

Le qualità delle incombenze dei Fiscali essendo però in gran parte di vigilanza e d' ingerenza in quelle d' altre magistrature, ne avvenne che non tenessero libri propri. I loro atti sono inerenti alle scritture delle Curie, presso le quali specialmente esercitavano il loro ufficio; e le loro frequenti relazioni e consulte dirette al Consiglio Generale e ad altre autorità, stanno fra le scritture delle medesime. Solamente, per i memoriali che i due Fiscali riuniti avevan obbligo di tempo in tempo di presentare agli Anziani sull' andamento della giustizia, sui disordini che vi accadevano e sui modi di ripararvi, fu ordinato che si scrivessero in registri a parte; i quali, correnti fino al **1759**, sono i soli libri speciali che si abbiano di così importante magistratura.

AVVOCATO E PROCURATORE FISCALI 1592 Settembre 27 - 1759 Ottobre 16	1 *(e solo)*	*(Tit. est. e mod.)* Fiscali. Relazioni ec. 1592-1759. In 4.° Tre registri riuniti. Il dì **11** Settembre **1592** fu ordinato dal Consiglio Generale; « Che le relationi, « che per i Capitoli della Ruota li Magnifici Avvocato e Procuratore Fiscali

(1) *Capitula observanda per etc. DD. Praetorem et Iudices Rotae.* Ediz. 1759. 55-58. Per le altre indicazioni relative all' uffizio dei Fiscali si vegga lo stesso volume dei Capitoli Rotali, alle pagg. 212, 215, 216, 217, 256. ec., i *Decreti Penali,* ediz. 1640, alle pagg. 324, 432 ec., e la *Praxis Criminalis,* mss. nella Libreria dell' Archivio, c. 6.

AVVOCATO E PROCURATORE FISCALI		« sono tenuti fare di tempo in tempo all' Ill.[i] Sig.[i] si debbino registrare in « Cancellaria in un libro da tenersi per tale effetto, facendo nota del giorno « che saranno presentati, et essi Ill.[mi] siano tenuti sotto pena di pergiuro, « fra 15 giorni prossimi dopoi che saranno state presentate propuorle e « farle leggere nell' Ecc. Consiglio ». A quest' ordine, che fu reso perpetuo nel 1611, si debbono i registri descritti, che giungono senza interruzione al 1759. Da quest' anno in poi, l' ordine o fu mutato o dimenticato. Le relazioni sono sottoscritte dai due Fiscali.

(Sentenze, Bandi, e loro esecuzione)

SENTENZE E BANDI

Era stile non solo di Lucca ma d' altre assai parti d' Italia, che le sentenze criminali dovessero mandarsi in copia autentica nell' Archivio o Camera del Comune. Delle regole di siffatta trasmissione e degli obblighi de' Custodi della Camera delle Scritture intorno all' esecuzione di esse Sentenze, parlano tutti i nostri Statuti, a cominciare da quello del 1308, che ne tratta principalmente al capitolo 41 del IV Libro, fino all' ultimo del 1539, che ne discorre al capitolo 48 del libro medesimo. Secondo questo, che fu per la più parte in vigore per tutto il reggimento repubblicano, le Sentenze del Potestà e degli altri uffiziali della città, quando fossero definitive, di condanna o d' assoluzione, o a modo di bando in contumacia, dovevano esser presentate alla Camera lo stesso giorno della pronunzia, sotto pena di multe al Giudice ed al Notaio che avesse scritto la Sentenza. Il Bargello o Capitano del Contado doveva fare detta consegna dentro dieci giorni. Invece, i Vicari ed i Potestà rurali, dentro lo stesso tempo, dovevano fare la consegna all' Esattore, al quale spettava la riscossione delle condanne, che in grandissima parte erano pecuniarie, o miste. Delle Sentenze consegnate si era venuta a formare nella Camera una fortissima raccolta, negli antichi inventari chiamata delle *Sentenze e Bandi*, titolo che abbiamo creduto di conservare, e che corre dal 1331 al 1804; comprendendo così, per gli ultimi due anni, anche le sentenze de' tribunali riformati dal Governo Democratico. Oltre questa raccolta principale, si hanno alcuni volumi dove sono trascritte certe speciali sentenze, altri contenenti l' estratto delle condanne e de' bandi, che sono i Libri di Banditi tante volte mentovati negli antichi Statuti (1), ed un numero non piccolo di repertori di forme diverse. Chiude la raccolta un inventario del 1387.

Sulla fine del 1333 i figliuoli di Castruccio, entrati in Lucca a forza, misero le mani nella Camera delle Scritture a fine di guastarvi i libri delle Condanne e Bandi; e pare che in gran parte avessero l' intento, perchè la Signoria ordinò che fossero riportate o denunziate sotto pena di furto. In seguito di che, per una deliberazione de' 23 Dicembre, con molta gravità di parole si decretarono nuovi e rigorosi provvedimenti, acciocchè la giustizia non potesse più venire turbata dalla perdita delle pubbliche carte. Fu comandato che delle Sentenze e de' Bandi criminali, appena pronunziati, se ne traessero due copie in pergamena, per esser presentate e lette nel Consiglio Generale; poi una allogarsi al solito nella Camera Pubblica, l' altra nella sagrestia de' frati Predicatori. A costoro venne fatta la proposta di accettarne la custodia, coll' offerta d' una elemosina. Ma dubitiamo che accettassero e che l' ordine fosse interamente eseguito, perchè di questo secondo deposito non abbiamo trovata nessuna traccia.

Si avverta che per la esecuzione di alcune qualità di Bandi o Condanne, specialmente per ragioni di ribellioni o rivolgimenti di Stato, e per amministrare e vendere i beni confiscati, vi furono in antico speciali uffiziali, di cui i libri che restano formano la serie della *Curia dei Ribelli e de' Banditi*, descritta a pag. 105 di questo volume.

(1) Il Cerchi nel *Birraccino* (c. E. jj), portando il modello d' un atto di ricognizione di bandito o condannato, come cavato dalla Camera di Pistoia, dice che il registro de' Banditi *vulgariter nuncupatur el Libro di Male Abbiate*. Non sappiamo se fosse titolo usato anche in altre città.

SENTENZE E BANDI 1331-1804	1-513	*(Tit. est. e mod.)* Sentenze e Bandi. In 4.° Filze 513, di cui alquante delle più antiche sono membranacee o miste di membrana e di carta. È la grossa raccolta delle Sentenze originali, che a fin d' anno si cucivano in libro e si coprivano di cartapecora. Era legge antica che in certi casi si dovessero scrivere in pergamena; e tal prescrizione si rinnovò per ogni qualità di Sentenze sulla fine del 1333, come si disse nella illustrazione. L' esame di questa raccolta riesce utilissimo anche per le postille marginali che vi apponevano i Custodi della Camera, notandovi in forma autentica tutto ciò che concerneva la susseguente esecuzione delle Sentenze, come i supplizi, le confische, i pagamenti delle multe, le liberazioni, le commutazioni, le grazie ec.
1610-1631	514-523	*(Tit. est. e mod.)* Sentenze c. s. Condannagioni del Consiglio Generale ec. In 4.° Volumi 10. Trovato inconveniente che le condannagioni emanate dal Consiglio Generale, dagli Anziani ed altri uffizi pubblici, si portassero volta per volta in fogli staccati a mano di targetti, con pericolo di perdita, e di dimenticanza; il Consiglio stesso, udita una relazione dell' Offizio sopra le Scritture, ordinò il 1.° Dicembre 1609, che avanti d' essere in quel modo presentate alla Camera, se ne cavasse una trascrizione in libro compatto. A tal riforma si debbono i registri qui sopra indicati. Non essendone di più moderni del 1631, crediamo però che l' ordine fosse dopo quell' anno ritirato o cadesse in desuetudine.
1585-1591	524	*(Tit. est. e mod.)* Sentenze c. s. Condanne della Iura di S. Martino. In 4.° È un registro dove sono riferite le Condanne inflitte dal Potestà di Lucca, dal Vicario di Camaiore e dal Capitolo di S. Martino, a persone attenenti alla Iura di quest' ultimo. Non sappiamo a che effetto si scrivesse.
1464-1555	525-534	*(Tit. est. e mod.)* Sentenze c. s. Vacchette. In 4.° Vacchette 10. Contengono note sommarie di Condanne.
1321-1343	535	In MCCCXXXII et in certis aliis annis servitutis, Bappa data ex officio Curie Maleficiorum et Dom. Luc. Potestatis. In 4.°, c. 150. È un estratto di condanne, di cui le più antiche sono del 1321 (a c. 111), le ultime del 1343.
1343 Giugno 21-1345 Dicembre 15	536	Condennationes facte per Dom. Vicarium magnifici Dom. Ranerii Comitis de Donnoratico Luce Capitanei etc. In 4.°, c. 150. È un registro autentico delle condanne pronunziate, dal 21 Giugno 1343 al 15 Dicembre 1345, da Franceschino da Cagli e da Giovanni da San Gemignano Vicevicario di Pisa in Lucca.

SENTENZE E BANDI 1369 - 1379	537	Hic est liber sive quaternus continens in se omnes et singulas Condennationes et Bapna, de quibus debet fieri exactio pro lucano Comuni etc. In 4.°, scritto fino a c. 89. Va dal **1369** al **1379**.
1371 - 1424	538	*(Tit. est.)* Liber Imbannitorum et in quo scribuntur Artifices Lane. In 4.° Di più quaderni con diverse numerazioni. Contiene l' estratto dei Banditi per parte di diverse Curie ed uffiziali, dal **1371** al **1389**, riferito in quaderni di caratteri assai differenti; fra' quali è interposto un registro delle dichiarazioni fatte dagli artefici lanaioli forestieri, venuti in Lucca, dal **10** Marzo **1382** in poi, per godere dei privilegi ed indennità promesse loro dal Consiglio Generale. Uno dei primissimi fu Michele di Lando, iscritto il **28** di esso mese. Le ultime iscrizioni sono del dì **8** Febbraio **1424**.
1348 - 1807	539-659	*(Tit. est. e mod.)* Sentenze e Bandi. In 4.° Volumi **121** di forme diverse. È la raccolta dei repertori delle Condanne, dagli anni **1348** al **1807**. Sono di forme e contenenze varie, le quali si troveranno espresse nell' Inventario d' uso. I repertori meno antichi sono divisi secondo la qualità delle Sentenze, come Capitali, Pecuniarie, Assolutorie ec.
1387	660	Inventarium factum de mandato et precepto magn. Dom. Antianorum et Vexilliferi Iustitie Populi et Comunis lucani, per me Iohannem q. Ser Ursi Consilii not., de infrascriptis libris Condepnationum et Bannorum, existentium inter alios in quodam Archivio Camere librorum Luc. Comunis, sub anno Nat. Dom. 1387 etc. In 4.°, n. n.

PROTETTORI E VISITATORI DELLE CARCERI

Quali fossero le condizioni delle carceri in Lucca avanti il milletrecento può dirsi ignoto del tutto. È da avvertire però, come in antico, qui e nelle città vicine, molto di rado s' infliggesse la pena del carcere, ma si punissero ordinariamente i colpevoli colle multe, l' esilio, le mutilazioni e la morte. Nella nostra più antica legislazione non trovammo che un solo caso per cui si assegnasse la perpetua prigionia; cioè in commutazione dell' ultimo supplizio o della mutilazione de' membri, quando il delinquente fosse stato consegnato e messo in forza della giustizia dai suoi consanguinei o da quelli della sua *parte;* caso, che se pure avvenne alcuna volta, dovette essere assai raro (1). Erano dunque le prigioni di Lucca, più che altro, un luogo di custodia per i processati e di sequestro per i debitori insolventi; e forse, come in altre città d' Italia, vi si custodivano talvolta

(1) *Stat. Luc. Com. an.* 1308. III. 157.

i dementi miserabili. Nello Statuto del 1308 è un capitolo *D carceratis scribendis et requirendis et modo relaxandi,* dove si legge della custodia de' carcerati, della loro liberazione; ed in generale in che modo dovesse governarsi nel suo uffizio il Soprastante delle carceri stesse (1). Ma son ordini che riguardano specialmente le relazioni fra i giudici processanti e le carceri; e tacciono della parte amministrativa di queste. Da un altro capo dello stesso Statuto sappiamo solamente ch' era vietato di mettere le femmine nelle stanze degli uomini, ma che dovessero chiudersi separatamente (2).

Presto però nell' amministrazione lucchese apparisce un fatto nuovo, che si deve a quel generale inasprimento del sistema fiscale e tributario, che fu una tra le molte conseguenze della ruina del reggimento popolare, e dei governi soldateschi e tirannici che gli successero. Nello Statuto del 1331, pubblicato sotto la dominazione del Re Giovanni, al capo contenente le solite regole sulla custodia dei prigionieri, identico a quello del 1308, se ne vede seguitare un nuovo colla rubrica *De eo quod a carceratis debetur auferre;* dove s' impone che i carcerati debbano pagare certe tasse nel loro ingresso, nel trattenersi e nell' atto dell' essere prosciolti, da riscuotersi a profitto de' *Custodi* e de' *Soci,* cioè dei guardiani. Invece, nè qui nè altrove, è mai fatto discorso del mantenimento di essi carcerati, e niuna spesa per questo titolo si trova mai ne' pubblici registri; tantochè è chiaro che questa si intendesse onninamente fuori degli obblighi della pubblica amministrazione. Perchè poi fu spesso usato di dare a provento a particolari cittadini la riscossione delle imposte e de' balzelli, così avvenne che anche la custodia delle prigioni, cui era oramai annesso il lucro delle tasse onde venivano gravati que' miseri, si desse qualche volta in affitto. Il primo contratto di tale affittanza, di cui rimane il documento, e forse primo che si stipulasse, è del 9 Aprile 1332. Con questo, Coscio Lupicini si accollava la custodia delle carceri di Lucca e de' carcerati, per il corso d' un anno, obbligandosi a pagare alla Camera del Comune lire 600 di buona moneta, ossia 200 fiorini, equivalenti a peso d' oro, a 2352 lire italiane oggi correnti. Ai vari patti del contratto, che ripetono le norme carcerarie scritte nello Statuto, sono aggiunte due speciali dichiarazioni. Prima, che alle spese per la sicurezza e custodia militare delle carceri e dei carcerati *(pro fortificatione et tutela ipsorum Carcerum)* si provvegga a spese del Comune; seconda, che la pigione delle carceri faccia carico al proventuale (3). Sappiamo infatti che in tempo più antico servivano di pubbliche prigioni in Lucca le grotte o caverne del Parlascio, forse ne' tempi romani servite di stalle alle bestie feroci (se è vero che i Parlasci fossero le fabbriche dove si custodivano le belve destinate ai pubblici spettacoli), ma erano state poi abbandonate, per esser luogo turpe e disadatto alla custodia degli uomini (4), onde s' era dovuto provvedere col pigliare in affitto una torre o palazzo posto nel recinto dell' Augusta, che fu dei Porcelli e quindi degli eredi Garbe (5).

Curioso è il tenore del contratto del successivo anno 1333, di cui già si fece menzione per incidenza discorrendo dei Proventi (V. addietro a pag. 26.). In questo è dichiarato, come il governo fosse nell' intendimento di concorrere alla fondazione d' uno spedale che si stava fabbricando presso il luogo delle carceri, e fosse anche risoluto di sottrarre i prigioni dall' oppressione de' proventuali. Perciò, negletta la solita forma dell' affittanza, s' incaricava frate Zubbino q. Buoni da Pistoia ed i suoi compagni *Fraticelli,* della custodia della carcere e dei suoi ospiti. Le consuete tasse si seguiterebbe invero a riscuoterle; ma toltone cento fiorini (L. it. 1176), sarebbero andate ad utile dello spedale, alla costruzione del quale attendevano i fraticelli medesimi. Nulla fu questa volta determinato rispetto alla custodia armata ed alla pigione (6). Nel 1334 si rinnovò il trattato con frate Zubbino in termini eguali, aggiungendo però, che le spese di *fortificazione* e di *tutela* fossero del Comune. Ma col susseguente anno 1335, il Comune, lasciato da parte frate Zubbino e l' opera pia, ritornò ai soliti affitti, co' patti consueti, crescendo anzi di mano in mano il canone, che nel 1337

(1) *Stat. Luc. Com. an.* 1308. III. 77.

(2) Id. III. 136.

(3) Serie de' Proventi. Contratti del 1332. c. 37.

(4) Che in antico le grotte del Parlascio fossero state usate per carcere e poi abbandonate, si ricava da un Consiglio di cittadini, tenuto il 6 Ottobre 1334 sotto la presidenza di Palamino de' Rossi, nel quale fu discorso se si dovessero vendere, per spendere i denari che se ne cavassero a restaurare l' antiporto di S. Gervasio. Anziani avanti la Libertà. n.° 6, *ad diem.*

(5) Si cita un contratto rogato da Ser Nicolao di Cecio Bonaggiunta il 3 Agosto 1328 *in palatio Porcellorum ubi Carceres lucane tenentur.* Notulario Baroniano ad an., nella Biblioteca Pubblica. Che questa fabbrica fosse una torre nel recinto dell' Augusta, e dai Porcelli passata nei Garbe, si ricava dai mandati di pagamento della pigione nei libri d' Uscita della Camera, anni 1337, 1339 ec.

(6) Per questa e per le susseguenti affittanze si veggano i contratti ad anno, nelle Serie de' Proventi. Mancando il libro, l' affittanza dell' anno 1335, si desume dal *Libro Generale de' Proventi, an.* 1333-1336, nella stessa Serie, c. 16.

fu di L. 800 di buona moneta (L. it. 3128). Il che durò fino al 1353; dopo il quale le carceri spariscono dal novero de' proventi affittati, segno che il governo prese sopra di sè di riscuotere le tasse, ed eseguire la custodia, direttamente, col mezzo di Custodi o Soprastanti di sua elezione.

Questo sistema non solo durò per tutto il tempo che Lucca fu sottomessa ai Pisani, ma anche dopo la ricuperata libertà. Nello Statuto della Gabella Maggiore del 1372, che può considerarsi come il codice dell' entrate del Comune, è una rubrica *De Proventu Carcerum lucani Comunis*, dove, oltre la conferma delle tasse, alquanto variate nella somma, attesa forse la mutazione de' valori monetari, sono diverse regole sulla disciplina interna, fra cui è a notarsi la divisione dei detenuti in tre diversi appartamenti; uno de' carcerati per delitti enormi e capitali; altro per i delittuosi minori e per i debitori; il terzo per le femmine (1). Lo Statuto del Comune rinnovato nel 1446, in materia di carceri si contentò di confermare le tasse, riferendosi a quanto disponeva lo Statuto Gabellare (2). Ma nell' altro e contemporaneo Statuto del Regime, contenente l' ordinamento del Governo repubblicano e dei suoi uffizi, s' introduceva un capitolo *De Officio Superstitis et Custodis Carcerum*, che, fatta ragione della forma allora usata in siffatti documenti, può considerarsi come un vero regolamento carcerario. Premessa la sentenza d' Ulpiano che le prigioni son deputate alla custodia non alla pena, si raccomanda o meglio si comanda espressamente l' umanità e la carità verso i rinchiusi, e si fissano molte regole, perchè, sieno bensì assicurati al fisco, ma trattati con mitezza e con equità. A tal fine è messo d' obbligo al Potestà ed al Giudice delle Vicarie di visitare e perlustrare le carceri, almeno una volta al mese, per assicurarsi del buon andamento del luogo e del buon trattamento de' prigionieri. Insomma, è dimostrato chiaramente con questo Statuto, al quale è noto ch' ebbero mano giureconsulti valenti, che si sentiva almeno in massima, come fosse opera iniqua l' aggravare la sorte de' carcerati colle vessazioni e colle sevizie. Una delle buone cose che vi si comandano è anche, che i prigionieri sieno liberi di esercitarsi nei lavori delle arti. Del loro mantenimento si tace al solito. La spesa della guardia è ripetuto che spetta al Comune di Lucca, per le carceri urbane; alle Vicarie, per quelle del territorio (3).

Nel 1490 fu stampato e confermato ad un tempo lo Statuto del Comune scritto nel 1446, e si lasciò intatta la prescrizione riguardante le tasse. Non fu però tollerato molto altro tempo un sistema, di cui era patente la crudeltà, giacchè tre anni dipoi, il Consiglio Generale eleggendo un nuovo Custode, ordinava che non dovesse levare nissuna imposta dai carcerati, non ostante gli antichi Statuti, e stesse contento dello stipendio (4). Lo stesso anno 1493 avvenne un' altra riforma. *Li miserabili et poveri carcerati* presentarono una supplica al Consiglio medesimo, esponendogli come fossero stretti da grande inopia, perchè scemate l' elemosine, per i molti abusi invalsi nelle esecuzioni de' testamenti e de' legati, onde erano defraudati di gran parte di ciò che veniva lasciato in loro sollievo dalla carità de' cittadini. Alla supplica il Consiglio rispondeva coll' ordine che a tali inconvenienti si riparasse; e che frattanto, per vedere, difendere e garantire l' interesse dei supplicanti, si eleggesse una magistratura apposita, la quale per questa volta si compose dell' Avvocato del Fisco, del Giudice delle Vicarie e dell' Avvocato dei Poveri (5), le cui incombenze dirette alla difesa e tutela de' carcerati vennero sanzionate da altre disposizioni, e passarono nello Statuto (*Stat. Com. Luc.* an. 1539. III. 53). Ma oltre questi protettori fiscali, per una riformagione presa dal Consiglio Generale il 26 Aprile 1513, venne istituito un altro uffizio col titolo di Protettori delle Carceri del Sasso, da eleggersi ogni anno, in numero di tre cittadini, i quali ebbero anche l' azienda del patrimonio dei Poveri Carcerati.

Nell' indicata compilazione dello Statuto del Comune stampata nel 1539 si rileggono, salva poca varietà di parole, gli ordini in materia di carceri contenuti nello Statuto del Regime. Ma nell' anno stesso 1539 i Lucchesi s' accorsero della necessità di venire al materiale miglioramento di esse; essendo cosa del tutto vana che le leggi ordinassero il buon trattamento verso i carcerati, e frattanto si tenessero ammucchiati in caverne infette ed insalubri. Infatti le carceri, dopo essere state per un tratto del trecento in quel luogo preso a pigione di cui già parlammo, erano poi, non sappiamo bene in qual anno, ma forse dopo la libertà recuperata e la susseguente demolizione dell' Augusta, tornate nelle grotte del Parlascio, nel circuito dell' Anfiteatro romano, (che nel medio evo si disse *Aringo*) posto nel Borgo di S. Frediano, anzi poco distante dalla chiesa di quel

(1) *Statuto della Gabella Maggiore*, a. 1372. cap. 53.
(2) *Stat. Luc. Com. an.* 1446. III. 54.
(3) *Stat. Regim.* cap. 56.
(4) Cons. Gen. 10 Gennaio 1493.
(5) Cons. Gen. 13 Aprile 1493.

nome. Col volgere degli anni, per continue modificazioni alle leggi ed alla pratica criminale, era cresciuta la permanenza dei rei e dei processati nel carcere, e in conseguenza era fatto maggiore il numero di coloro, che a stento capivano in quel luogo infame. Con parole eloquenti si disse più volte nel Consiglio Generale essere cosa empia e di pubblica vergogna il tenere in tanta angustia que' miseri. Se ne discorse specialmente nel 1381, ma in conclusione non si prese allora altro riparo che d' ampliare alquanto il luogo con altre due grotte o volte attigue, le quali si ebbero dai privati che le possedevano (1). Seguitarono dunque per lungo tratto di tempo i miseri carcerati lucchesi a languire nelle anguste volte del Parlascio, alle quali il popolo aveva messo il nome di Carceri del Sasso, per esservi stato ritrovato uno smisurato pezzo di marmo, che si trasferì nella chiesa di S. Frediano dov' è tuttora (2). Fu dunque non prima del 29 Ottobre dell' anno anzidetto 1539, che il Consiglio Generale si risolvette a pigliare un provvedimento efficace. Ripetute le solite parole d' abominazione sull' empietà e crudeltà di costringere gli uomini a vivere in quel luogo angusto e malsano, fu decretato questa volta di abbandonarlo del tutto e di costruire altrove carceri nuove e migliori. Venne comprata pertanto a pubbliche spese una fabbrica aderente alla piccola chiesa di S. Dalmazio, presso il Palazzo Pubblico (3). Compiuti i lavori di riduzione, i carcerati furono trasferiti di lì a poco nel nuovo edifizio, cui il popolo mantenne lo stesso nome di Carceri del Sasso, che aveva il luogo abbandonato. Quest' ultimo invece ebbe allora il nome di Prigioni Vecchie, e fu trasformato a magazzini di nitro, sale e d' altri oggetti di pubblica pertinenza (4).

Nella fabbrica nuova, che non sarebbe parsa nè grande nè bella a noi, avvezzi agli smisurati penitenziari moderni, i carcerati lucchesi dovettero fare assai migliore stanza che nelle spelonche onde erano venuti. Fu accomodata in modo da servire a due classi di reclusi, le quali erano poi divise per sessi; carcere chiuso per l' imputati di gravi delitti; carcere aperto per i delitti minori e per i debiti. Le Carceri del nuovo Sasso, che durarono oltre due secoli e mezzo, furono dunque le ordinarie e principali di Lucca, quelle insomma dipendenti dal Potestà e dalla giurisdizione comune. Non furono però le sole, giacchè si usò anche di chiudere in una torre ed in altre stanze del Palazzo Pubblico gli imputati per delitti di stato, o, per dir meglio, coloro che venivano processati dagli Anziani, dal Magistrato de' Segretari, e generalmente chi fosse sottoposto a giudicature eccezionali. Queste si dissero Carceri di Torre e di Palazzo, ed ebbero particolari custodie. Anche ne' tempi più antichi vi dovettero essere prigioni speciali, e nello Statuto del 1308 è menzione d' una cosiddetta Carcere di Bisciolfo, che confessiamo di non sapere nè dove fosse, nè chi vi stesse rinchiuso (5). Così nel corso del secolo decimosesto, alle pene stabilite dallo Statuto, s' era venuta ad aggiungere, più che per nuove leggi, per una pratica introdotta di fatto dallo stesso Consiglio Generale, la pena della galera. Dove questa si espiasse sarà detto fra poco.

Già scrivemmo che di nessuna spesa era gravata la cassa della Repubblica per il mantenimento dei carcerati. I non poveri si mantenevano a proprie spese o delle famiglie; i debitori erano a carico di coloro, a cui petizione erano ritenuti; per i miserabili si facevano questue per la città; diverse confraternite e pie associazioni davano soccorsi di roba e di denaro; alcuni proventuali erano per vecchie consuetudini gravati di qualche annuale prestazione; e finalmente, non pochi cittadini si ricordavano dei *Poveri Carcerati* nelle loro ultime volontà. Coi capitali e colle rendite lasciate da questi ultimi s' era costituito un piccolo patrimonio, che veniva amministrato dall' uffizio dei Protettori, che ne spendevano il retratto in sollievo e mantenimento dei carcerati bisognosi. Questi in fine, dalle graticole delle prigioni si raccomandavano ai passeggieri, e ricevevano la limosina in borse o sporte, che tenevano spenzolanti dalle finestre mediante funi e bastoni. Erano usanze comuni d' ogni paese; e si veggono raffigurate in moltissime opere d' arte dove si rappresentano carceri e carcerati.

Nel solito decreto del 28 Gennaio 1801 con cui venner soppressi dal Governo Democratico quasi tutti gli antichi uffizi, i Protettori delle Carceri del Sasso furono de' pochi, di cui fu detto dovessero rimanere in atto fino a nuove riforme. Queste avvennero e larghissime sotto il Governo dei Baciocchi, mediante il decreto del 29 Dicembre 1806. Allora le carceri del Sasso si sgomberarono, e se ne trasportarono gli abitatori nel convento

(1) Cons. Gen. 11 Luglio, 23 Agosto e 19 Settembre 1381, 24 Febbraio 1383.

(2) Antico Passionario, citato dal Moriconi nelle *Antichità di Lucca*, mss. nella Libreria dell' Archivio, pag. 172.

(3) Cons. Gen. 29 Ottobre 1539.

(4) Cons. Gen. 14 Ottobre 1544, e Terrilogi delle Fabbriche Pubbliche.

(5) *Stat. Luc. Com. an.* 1308. III. 137.

soppresso delle monache di S. Giorgio, dando al nuovo stabilimento un aspetto diverso, riformando cioè in moltissime parti le norme carcerarie, mediante un nuovo regolamento. La così detta Torre di Palazzo fu abbattuta, e chiusa quella carcere. Soppresso l' Offizio dei Protettori, si pose in sua vece un Comitato di dodici, preseduto dal Ministro della Giustizia. Poco dopo, cioè nel **1809**, il patrimonio de' Carcerati, considerato come opera pia, era indemaniato e distratto, restando frattanto il mantenimento di questi ad intero carico del Governo (1). La fabbrica del Sasso rimaneva però (almeno nella sua parte principale) nel possesso pubblico: e dopo aver servito a vari usi, in questi ultimi anni, con nuovi lavori accomodata, diveniva residenza dell' Istituto di Belle Arti e delle sue Scuole.

Non sappiamo che fine avessero le carte dei Protettori del Sasso. In questo Archivio ne abbiamo trovato un registro solo, fra i libri dispersi, il quale però è assai importante. Abbiamo aggiunto al medesimo alcuni atti dei Visitatori delle Carceri di Torre o di Palazzo, non parendo che fosse il caso di farne una serie a parte.

PROTETTORI E VISITATORI DELLE CARCERI 1466-1804		PROTETTORI DELLE CARCERI DEL SASSO
	1	*(Tit. est.)* Libro di Legati, Obbligationi e Rendite dello Spettabile Offizio de' Protettori delle Carceri del Sasso della Città di Lucca. In 4.° Numerato fino a carte **104**. Le notizie più antiche sono del **1466**. Il primitivo impianto del libro pare che si facesse circa al **1730**. Vi fu poi scritto nel tempo successivo, e vi sono aggiunti anche alcuni fogli che arrivano agli ultimi anni della istituzione.
		VISITATORI DELLE CARCERI DI TORRE
1654 Marzo 9 - 1798 Ottobre 15	2	*(Tit. est. e mod.)* Visite alle Carceri di Torre. 1654-1798. In **4.°** Tre registri riuniti, divisi come segue; I. Visite, **9** Marzo **1654**-**26** Settembre **1702**. II. Dette, **13** Febbraio **1734**-**31** Maggio **1770**. III. Dette, **25** Settembre **1775**-**15** Ottobre **1798**. Avevano carico di queste visite, che dovevano farsi ogni mese, due Anziani, uniti al Potestà, all' Avvocato ed al Procuratore de' Poveri. Qui si ha la nota delle visite e delle suppliche o doglianze, fatte alla loro presenza e personalmente dai carcerati.

CURE SOPRA I FORZATI

Quando Andrea Doria ebbe ricevuto dalla Repubblica di Lucca la notizia che la sedizione degli Straccioni era stata vinta, rispose da Pegli il **15 Aprile 1532**, per esprimere la sua « incredibile allegrezza ». In essa lettera soggiunse; « et perchè mi persuado che di quelli malfactori che sono incarcerati ne vorranno « fare diverse demonstrationi, come in tal caso si richiede, gli raccordo che tengo numero di galere, delle « quali et d' ogni altra cosa mia, V. S. possano disporre, come me medesimo. Et per questo, et per essere « continuamente et maximamente adesso bisognoso di forzati et huomini da remo, pregole siano contente farmi

(1) I capitali attenenti alle Carceri del Sasso furono liquidati in Lire Lucchesi 179,043. 7. 10, più L. 2595. 4. 2 d' arretrati esigibili. Arch. della Commissione Ecclesiastica.

« parte d'essi malfactori; che quanto sarà maggiore, tanto più obbligato mi haveranno, et potranno promet-
« tersene maggiore servitio; oltra che la punitione di quelli non sarà minore di quella che gli potesse esser
« data per altra via (1) ». In forza di questa proposta del Doria, che fu accettata, i giudici lucchesi ebbero a condannare una parte de' sediziosi alla pena della galera, insolita fino allora e taciuta nelle varie compilazioni delle leggi repubblicane. Anche lo Statuto del 1539 non ne fece parola; ma oramai l'uso era invalso, e nel progresso de' tempi, il Consiglio Generale o i giudici da lui delegati e investiti d'autorità arbitraria, seguitarono ad applicarla non raramente. Si seguitò del pari a mandare i condannati al remo sulle galere di Andrea, e degli altri ammiragli della sua casa. Sciolta poi la squadra al servizio di Spagna, si fecero convenzioni per allogare i forzati sul naviglio della Repubblica di Genova. Allorquando i tribunali lucchesi avevano inflitta questa sorta di pena, i condannati si mandavano a Viareggio, da dove venivano a levarli gli aguzzini genovesi per mezzo di filuche. A questo effetto carteggiavano gli Anziani cogli ammiragli Doria; poi i Cancellieri della Repubblica col Magistrato genovese sulle Galere. La trasmissione a Genova di questi disgraziati cessò nel 1746, avendo quel Magistrato stesso mancato all'invito di mandare a prenderne alcuni; e dichiarato l'anno dipoi, che l'eccessivo numero che se ne aveva, impediva di accettarne più oltre. Allora i forzati già condannati, e quelli che a mano a mano si condannavano, non avendo altro luogo dove custodirli, si chiusero nei fondi del Sasso; dove tanto soffrivano per l'angustia dello spazio, per la mancanza dell'aria e per la sozzura, che si temette fino che potesse svolgersi tra loro qualche malattia pestifera e quindi attaccarsi al paese. Alcune deputazioni di cittadini eletti per proporre un rimedio, erano venute nella persuasione che non sarebbe stato possibile di trovare qualche Stato d'Italia cui accomodasse di riceverli sulla propria armata; tanto che in lunga relazione, letta in Consiglio il 13 Maggio 1749, si propose di chiuderli nel vecchio maschio di Viareggio e destinarli ai lavori della spiaggia. Ma il Consiglio Generale non si seppe risolvere; onde i galeotti seguitarono anche per qualche tempo ad accumularsi e languire ne' fondi anzidetti. Nel 1751 però, una delle solite deputazioni ebbe notizia che sarebbe riuscito d'intendersi su ciò colla Repubblica di Venezia, la quale accettava nella sua marina anche i galeotti delle tre Legazioni pontificie. Si fece l'apertura del trattato per mezzo degli ambasciatori delle due Repubbliche residenti a Vienna, ed essendo stato bene accolto, fu concluso a Venezia da alcuni agenti officiosi della Repubblica nostra col Magistrato sopra l'Armar, e quindi ebbe l'approvazione del Senato Veneto l'8 Febbraio 1752. Fra i patti fu che i condannati lucchesi sarebbero stati tradotti e consegnati a Venezia senza alcuna spesa di quella Repubblica; ma che il Governo veneto avrebbe pagato 38 ducati per ogni testa di galeotto, purchè fossero atti al servizio del remo, ed approvati dai medici visitatori. La prima infunata o catena di galeotti lucchesi (tale era il nome di queste spedizioni) partì per Venezia il 2 Giugno 1753, accompagnata dal Bargello di Lucca e da una forte compagnia di sbirri. Queste spedizioni si reiterarono di mano in mano che vi erano condannati, rinnovando anche i patti e le convenzioni fra i due Governi. Talvolta però si ritardarono o si sospesero per alcun tempo, ed allora i galeotti venivano serrati ne' consueti fondi del Sasso: la qual cosa dovette poi farsi per necessità quando cadde la Repubblica di Venezia e restò sperperato il naviglio di lei. Ne' primi mesi del 1801, essendo corsa voce che a Genova si rimettessero le galere co' condannati, fu fatta l'offerta alla Repubblica Ligure di mandarvi anche i nostri; ma rimasto il negozio senza conclusione, il Governo Democratico lucchese con un decreto de' 20 Agosto di quell'anno istituì un luogo di pena appositamente per loro nel forte di Castiglione di Garfagnana. Succeduti i Principi Baciocchi, che avevano pure la sovranità di Piombino, per decreto del 27 Febbraio 1807 fu ordinato che anche i forzati lucchesi sconterebbero la pena in quel Bagno. Caduto il Principato Napoleonico, e cessata ogni corrispondenza amministrativa fra Lucca e Piombino, i galeotti furono rimandati, e chiusi per qualche tempo nel Palazzo dei Borghi di Lucca, già edificato da Paolo Guinigi (2). Destinato il palazzo guinigiano ad accogliere i poveri del Deposito di Mendicità, si ridusse a Bagno di forzati la torre quadrata di Viareggio, che un tempo si disse nuova per distinguerla dal vecchio e rovinato maschio (Decr. 8 Febbraio 1823). Riunita infine Lucca alla Toscana, il Bagno di Viareggio fu soppresso ed i condannati vennero inviati in altri luoghi di pena.

Abbiamo formata questa serie con due registri, contenenti gli atti de' diversi cittadini deputati in materia di forzati dal 1718 al 1753, e con una filza di scritture sulle stesse materie dal 1638 al 1753 suddetto. Tanto i primi, quanto la seconda, erano nella Tarpea.

(1) Anziani al tempo della Libertà, registro n.° 544.
(2) Bongi, *Paolo Guinigi e le sue ricchezze*, pag. 117.

CURE SOPRA I FORZATI 1718 Febbraio 12-1749 Maggio 14	1	*(Tit. est. e mod.)* Forzati lucchesi a Genova. 1718-1749. *(Tit. interno)* Lettere concernenti li Forzati che si trasmetteranno e saranno respettivamente liberati dal tormento delle Galere della Ser.^{ma} Repubblica di Genova secondo il trattamento tenutone lo *(sic)* Sp.^{e} Lelio Guinigi con il Sig. Niccolò Spinola, come appare dalle lettere consegnate da d.^{o} Sp.^{e} Guinigi e poste in filza, dalli 2 Ottobre 1717, per tutto li 5 Dicembre di d.^{o} anno. In 4.° Oltre le corrispondenze ed altri atti dei Deputati all' invio dei forzati a Genova, di mano in mano che si condannavano, si hanno le relazioni, decreti ec. sulla materia de' forzati stessi, dopochè la Repubblica di Genova cessò nel **1746** di riceverli.
1751 Dicembre 10-1753 Novembre 2	2	*(Tit. est. e mod.)* Forzati lucchesi a Venezia. 1751-1753. In 4.°, c. **72.** Registro dei documenti che si riferiscono al trattamento ed al primo Concordato concluso con Venezia per la consegna de' forzati lucchesi al naviglio di S. Marco.
1638-1753	3	*(Tit. est. e mod.)* Forzati lucchesi a Genova ed a Venezia. Scritture. 1638-1753. In 4.° Filza di scritture sciolte, di cui le più antiche si riferiscono alla consegna de' forzati alle galere comandate dai Doria.

PUBBLICI BANDITORI

Benchè fossero molti gli atti d' interesse pubblico e privato, ne' quali era necessario quel modo di pubblicazione che si diceva bando, non ci è riuscito di trovare espresso nello Statuto del Comune di Lucca del **1308** alcun ordine che riguardi direttamente i Pubblici Banditori. Tuttavia la loro istituzione deve essere di antichissima origine, e forse non fu mai interrotta dai tempi romani in poi, avendo lo stesso ufficio dei *praecones*, qual nome fu anche mantenuto ai Banditori del medio evo nei documenti latini. Forse erano essi considerati come dipendenti dagli Anziani, ed allora se ne sarà trattato nello Statuto del Popolo, di cui sono smarrite tutte le compilazioni. Quando poi la somma dei pubblici ordinamenti si venne a raccogliere nello Statuto del Comune, come fu in quello del **1331**, vi si pose un' apposita rubrica *De Preconibus luc. Comunis et eorum officio et salario* (**V. 7**). Nella quale è prescritto che debbano esservi tre buoni Banditori che sieno Banditori del Comune di Lucca, aventi ognuno annualmente **100** lire di feudo o salario, più due paia di panni del valore di **L. 24**; debbano essere armati d'armi militari, tener cavalli o ronzini, e sieno obbligati a bandire ne' luoghi consueti della città per conto de' pubblici uffiziali. Occorrendo di andare in eserciti o ambasciate, abbiano di più una diaria; ed uno di essi sia costituito Sindaco di Lucca a presentare le lettere d' elezione al Potestà e ad altri magistrati. I Bandi si gridavano ne' luoghi più frequentati, premesso il suono della tromba perchè il popolo accorresse. Si pronunziavano naturalmente in volgare, e noi demmo buon saggio di questa sorta di documenti, stampando il testo de' più antichi che sieno nell' Archivio nostro, cioè quelli mandati dal **1331** al **1356** (1). I Banditori, oltre gli uffizi attenenti al servizio del pubblico, davano opera a molte faccende

(1) *Bandi Lucchesi del Secolo Decimoquarto tratti dai registri del R. Archivio di Stato in Lucca per cura di Salvatore Bongi.* Bologna, Tipografia del Progresso, presso l' editore Gaetano Romagnoli. 1863. 8.° pagg. I-XIV, 1-434.

nell' interesse de' privati; come le vendite all' incanto sotto l' asta, solite ad eseguirsi col rito dei preconi romani. Al capitolo citato dello Statuto del **1331**, nella correzione fattane al tempo degli Scaligeri (**1336**), si aggiunse una dichiarazione più espressa sulle propine che essi dovevano conseguire per servizi prestati ai particolari, e questa dichiarazione si mantenne nel susseguente Statuto del **1342** (V. 6). Fino dai primi tempi della posteriore restaurazione repubblicana i Banditori erano ridotti a due, ed in questo numero rimasero, finchè il loro uffizio ebbe vita. Quando nella riforma del **1446**, della materia degli uffizi pubblici si fece il particolare Statuto del Regime, dell' uffizio e della elezione de' Banditori si formò il Capitolo LV. La sua sostanza è, che gli Anziani, il Gonfaloniere ed i Condottieri debbano eleggere, col salario mensile di **5** fiorini per ognuno, due Banditori pratici e di buona voce, quali debbano tener cavallo, pronunziare i bandi a servizio di tutti i pubblici magistrati, procedendo a cavallo per le vie della città; vendere all' asta i Proventi e farne atto pubblico come procuratori e sindaci del Comune; ed accompagnare in fine gli Anziani nelle feste e nelle processioni. Oltre il salario, siano ogni anno rivestiti dell' abito consueto e di un cappello onorevole, foderato di seta o di panno ed ornato di fregi d' oro. I guadagni de' Banditori per le faccende private, come vendite all' asta, fallimenti, eredità, inventari ec., pare che col progresso del tempo fossero tanto accresciuti, che il Consiglio Generale potè il **5** Luglio **1552** decretare che d' ora innanzi si eleggessero senza stipendio, dovendo loro bastare quelle mercedi, le quali anzi si prescrisse che fossero determinate a modo di tariffa dall' Offizio sopra l' Entrate. Lo Statuto non aveva decretato il tempo e la durata della elezione; ma in un nuovo regolamento approvato il **19** Ottobre **1580** si dichiarò che i Banditori sarebbero eletti o raffermati ogni anno; s' impose loro l' obbligo d' una pagheria di **300** Scudi, si proibì che direttamente o per indiretto comprassero roba messa all' incanto per mezzo loro, e si ripetè che stessero contenti delle tasse fissate nel **1553** dall' Offizio sopra l' Entrate, anzi si conferì a questo il dritto di crescerle e diminuirle; e finalmente s' ordinò, che nascendo questione fra i Banditori ed i privati a cagione di mercedi, fosse giudice il Consultore.

La prima volta che i Banditori venivano eletti, celebravano un contratto col Comune, nella quale occasione il Gonfaloniere conferiva loro il grado di Cavalieri dello Spron d' Oro. Queste nomine erano probabilmente a conferma di privilegi antichi; e che alla qualità di Banditori si congiungesse l' idea di una tal quale nobiltà, ne dà anche indizio il titolo di ***Dominus*** di che li vediamo insigniti in alcuni documenti del trecento. Negli indici delle Riformagioni sono citati a modo d' esempio gli strumenti delle nomine a Cavalieri de' Banditori Iacopo Giorgini nel **1605** e d' Alessandro Niccolini nel **1617**; ma debbono esservene di antecedenti; come non sono certamente le ultime, sapendosi che di quel titolo furono di mano in mano nobilitati i Banditori lucchesi, durante tutto il tempo repubblicano. Non sappiamo poi perchè gli Anziani ponessero nelle loro Deliberazioni sotto il **26** Maggio **1628**, la dichiarazione che i Banditori erano stati ed erano tuttavia compresi nella famiglia del Palazzo. Col progresso degli anni avevano deposto il vestiario sfarzoso e quello sfoggiato cappello, ed avevano assunta invece la veste senatoria detta il lucco; ma con una riformagione del **29** Dicembre **1631** fu ordinato che lo deponessero e fossero contenti di portare la veste *imbracciata* e lunga fino al ginocchio. Per una deliberazione presa dagli Anziani nel **1663** fu anche stabilito, che dovendo eseguire certe pubblicazioni o *insinuazioni* (come dicevano) dinanzi al Consiglio Generale, non salissero nella ringhiera degli oratori. Le loro elezioni, benchè sottoposte a continue rafferme, salvo poche eccezioni, furono a vita; anzi è osservabile che l' impiego de' Banditori passasse generalmente dal padre in figlio, talchè negli ultimi anni del Ducato Borbonico i due che occupavano quel luogo, erano la quinta generazione di lor famiglie, ch' esercitasse l' uffizio. L' istituzione infatti era sopravvissuta alle tante mutazioni de' governi, e, quel ch' è più, ai modi di pubblicità propri de' tempi moderni, fra' quali il potentissimo della stampa. Avevano però deposto il vestiario de' preconi antichi, non più proclamavano le leggi e gli ordini pubblici cavalcando per la città, ma sotto la Loggia della Piazza, premesso tuttavia il suono della tromba. Il Duca Carlo Lodovico aveva determinato il ministero, l' autorità e le mercedi de' Banditori, con un decreto del **27** Agosto **1833** (1), che potè considerarsi come una conferma delle loro antiche e tradizionali attribuzioni. Cessarono poi, almeno come uffiziali pubblici, nel **1848**, quando avvenuta l' unione del Ducato al Granducato, fu qua introdotto il sistema legale toscano.

Da una relazione dell' Avvocato e del Procuratore del Fisco, letta nel Consiglio Generale il **5** Gennaio **1629**, si seppe esservi assai inconvenienti nelle pubblicazioni dei bandi, che talvolta non si facevano in effetto, rilasciandosi però l' attestato d' averle eseguite. In conseguenza, fu proposto ed approvato che d' allora in poi i

(1) *Boll. Leg. Duc. Luc.* XIX. 76.

Pubblici Banditori dovessero tenere libri bollati da presentarsi regolarmente nella Camera, ed annotarvi tutte le pubblicazioni, le subaste, le insinuazioni delle doti e delle alienazioni, ed ogni altro atto del loro uffizio. A quest' ordine si debbono i registri delle Deliberazioni descritti qui sotto, che cominciano appunto col **1629**, e finiscono col **1806**. Le scritture sciolte cominciano col **1686** e finiscono col **1811**. Vengono gli uni e l' altre dall' Archivio de' Notari, che ritenne gli atti più moderni. Fa corredo alla serie una cospicua raccolta di Bandi e Leggi, per lo più a stampa, che crediamo fosse formata per diligenza dell' Archivista Girolamo Tommasi.

PUBBLICI BANDITORI 1629 Febbraio 22-1806 Dicembre 31	1-35	*(Tit. est. e mod.)* Pubblici Banditori. Atti. In 4.° Volumi 35 nelle loro originali legature. Sono i libri dove scrivevano i loro atti a forma del decreto del **1629**. Cominciano dall' anno stesso e giungono al **1806**. Vi è però una lacuna dal **1632** al **1667**.
1686-1811	36-54	*(Tit. est. e mod.)* Pubblici Banditori. Scritture. In 4.° Filze 19 di scritture sciolte. Vanno dal **1686** al **1811**.
Sec. XVI-XIX.	55-84	*(Tit. est. e mod.)* Bandi e Notificazioni. I-XXX. In 4.° Filze e volumi miscellanei. Il più gran numero sono bandi stampati, parte a libretto, parte in foglio da affiggere. Ve ne sono alcuni anche manoscritti. Questa importante collezione corre dal Secolo XVI al principio dell' XIX. L' uso di essa, benchè assai confusa e per l' ordine dei tempi e delle materie, è reso agevolissimo dal repertorio seguente.
Sec. XIX.	85	*(Tit. est. e mod.)* Bandi e Notificazioni. Indice. In 4.° È un repertorio della raccolta anzidetta, eseguito pochi anni fa per ordine alfabetico di materie. Cita il numero romano della filza, ed il numero arabo del Bando.

(Appendice alle Scritture Giudiziarie)

TRIBUNALI DEMOCRATICI E COSTITUZIONALI

I primi governi, che succedettero al reggimento aristocratico cessato nel Febbraio del **1799**, furono così mutevoli e passeggieri, che, anche quando ne avessero avuto intenzione, sarebbe mancato loro il tempo di procedere a riforme di qualche sostanza nell' amministrazione della Giustizia. Tale infatti non ci pare che possa considerarsi l' istituzione avvenuta fino sotto il primo Governo democratico di un Ministero avente la generale incombenza di vigilare all' opera de' tribunali ed alla loro amministrazione; e neppure la nomina d' una Commissione Criminale Straordinaria per giudicare definitivamente e senza appello i delitti di furto d' ogni

natura e gli assassinii, che si decretò dal Governo Provvisorio il 23 Dicembre 1800 (1). Ma, quando sulla fine del 1801 parve arrivato il tempo di costituire un governo regolare di forma repubblicana, pigliandone il modello in Francia, si pensò di rinnovare anche l'ordinamento de' tribunali. Le norme principali della riforma, comprese nel titolo III della Costituzione sanzionata il 26 Dicembre 1801, furono le seguenti; Il territorio repubblicano sia diviso in tre grandi circoscrizioni col nome di Circondari; 1.ª del Serchio, capoluogo Lucca; 2.ª del Littorale, capoluogo Viareggio; 3.ª degli Appennini, capoluogo il Borgo a Mozzano. Ognuno di questi abbia un doppio Tribunale di Prima Istanza, Civile e Criminale; più un Commissario del Governo. I Circondari siano poi suddivisi in alquante minori circoscrizioni, aventi ognuna un proprio Giudice di Pace, con autorità nel civile di conoscere inappellabilmente delle cause non eccedenti il valore di otto scudi, e di quelle maggiori di otto scudi e minori di venti, ma con appello al Tribunale di Prima Istanza; salvo il caso che i litiganti l'abbiano eletto arbitro ed amichevole compositore. Vi sieno poi due Tribunali d'Appello, uno per il Civile l'altro per il Criminale, composti ognuno di tre Giudici, e residenti in Lucca. Il Tribunale Civile d'Appello conosca in secondo grado le cause giudicate dalla Prima Istanza Civile, ed eserciti le funzioni di Cassazione o Nullità in Criminale. Quello d'Appello Criminale giudichi in grado d'Appello delle cause criminali, e sia Tribunale di Cassazione o Nullità in Civile. Le nomine di questi diversi giudici dovevano essere in parte attribuite al Consiglio della Repubblica, ed agli Anziani, ed in parte ai cittadini costituiti in collegio d'elettori, e dovevano rinnovarsi ogni cinque anni. Questo sistema fu poi esplicato e per qualche verso modificato da altri ordini posteriori; specialmente dalla legge del 23 Gennaio 1801 con cui si determinarono le circoscrizioni territoriali, ed il numero ed il modo di nominare i Giudici di Pace; dall'altra del 30 dello stesso mese sui requisiti dei Giudici di Prima Istanza e d'Appello; e più di tutto dal Regolamento di procedura dei nuovi tribunali decretato il 23 Febbraio (2). Il numero e la residenza dei Giudici di Pace restò in conclusione stabilito in questo modo. Tre nel Circondario del Serchio, colle seguenti residenze; Lucca, Compito e Villabasilica. Tre nel Circondario del Littorale, con residenze a Viareggio, Camaiore e Montignoso. Sei negli Appennini, con residenze al Borgo a Mozzano, Coreglia, Castiglione, Minucciano, Gallicano e Pescaglia. Per il Giudice di Pace del Borgo a Mozzano si determinava che ne' quattro mesi delle bagnature dovesse risedere ai Bagni di Lucca. Lasciate da parte le assai complicate regole per le nomine dei Giudici di Pace, che dovevano farsi per mezzo di comizi popolari, per la prima volta furono eseguite dal Potere Esecutivo (3). Per loro abitazione furono assegnate le stesse case abitate finquì dai Commissari soppressi; salvo che per Viareggio e per il Borgo, perchè nei pretorii di questi luoghi dovendo essere albergati i Giudici di Prima Istanza, i Giudici di Pace dovettero contentarsi delle case già destinate ai Cancellieri o Notari.

Ma questa riforma pare riuscisse, se non sgradita, almeno non curata dall'universale. Non era infatti accompagnata da qualche sostanziale cambiamento di legislazione, onde dovette parere più che altro un ozioso mutar di nomi e di forme, anzi un sostituirne delle nuove e forestiere alle vecchie e paesane. Il governo ed i privati pare che facessero a gara acciocchè la riforma, che già era di poco momento, riuscisse in effetto quasi che a niente. Nella Costituzione e nelle altre leggi non fu mai espresso chiaramente se quelle tre maggiori circoscrizioni dovessero chiamarsi Circondari e le suddivisioni Cantoni, ma dell'uno e dell'altro nome si fece uso confusamente. Nelle nomine de' giudici nuovi restarono tutti quelli che già erano in carica; e nella formazione del Tribunale Civile d'Appello si mantennero i titoli di Sindaco, di Giudice delle Vedove e de' Pupilli e di Consultore, come era nella vecchia Rota. I popoli vedendo i Giudici di Pace nelle solite case de' vecchi Commissari, a far presso a poco lo stesso uffizio, non si dettero per inteso che avessero legalmente un nome diverso, e seguitarono a crederli ed a chiamarli Commissari. Il Dott. Vincenzo Rana, che da Giudice Ordinario era stato trasformato Giudice Civile di Prima Istanza di Lucca, seguitò a chiamarsi col vecchio titolo, fino nelle soscrizioni delle sentenze. I notari poi proseguirono a scrivere nei libri cominciati sotto il vecchio sistema, e non sapremmo accertare se del tutto obbedissero la nuova legge abbandonando il lor grosso latino, che durava tuttavia in alcune intitolazioni ed in certe formule del giudizio. Sarebbe stata una riforma di qualche importanza la spartizione della giudicatura penale in tre tribunali; ma anche questa riuscì a niente, perchè si lasciarono vacanti i posti di Giudici Criminali del Littorale e degli Appennini. Quindi per un decreto

(1) *Boll. Leg. Rep. Luc.* I. 9.
(2) *Boll. Leg. Rep. Luc.* II. 41. 57.
(3) *Boll. Leg. Rep. Luc.* II. 122.

del 6 Aprile 1802, si ordinò che ne facesse interinalmente le veci il Giudice Criminale del Serchio o di Lucca; il quale, ebbe in conclusione la stessa autorità sopra tutto il territorio come aveva il Potestà. In fine, il Tribunale Civile d'Appello si seguitò a chiamare Curia del Fondaco; e generalmente i titoli dei libri de' giudici nuovi, si seguitarono all'antica, e nella Camera delle Scritture si accodarono senz'altro alle raccolte delle vecchie magistrature, alle quali più o meno equivalevano.

Nell'attuale ordinamento abbiamo creduto di adottare una distribuzione più corretta, riunendo in una serie a parte le scritture de' tribunali istituiti al seguito della Costituzione del 26 Dicembre 1801, che in più documenti del tempo si trovano disegnati col titolo di Tribunali Democratici o Costituzionali. A questi abbiamo anteposto le scritture del Tribunale Criminale Straordinario del 1800. È insomma un'appendice, somigliante a quella delle carte de' governi transitorii, che si ebbero dal 1799 al 1805, la quale ponemmo in fine alla parte prima dell'Inventario presente. Il fare altrettante serie di ognuno di questi tribunali avrebbe recato un eccessivo sminuzzamento, avendo essi avuto una brevissima durata, cioè di soli anni tre; e quindi essendo i loro atti raccolti in pochissimi volumi. Dovrebbero correre dal principio del 1802 all'Aprile 1806, in cui entrò in vigore la nuova e più effettiva riforma giudiciaria del regime napoleonico. Ma perchè nel mettere in atto i mutamenti amministrativi corre sempre un poco di tempo d'incertezza e di transitorio, di cui le pubbliche scritture, per così dire, si risentono; così ne' registri e ne' volumi di questa serie intermedia, vi è alquanta oscitanza nei principii e nella fine. In casi dubbi, sarà necessità di ricorrere ai libri dei tribunali vecchi, dove alcuna volta rimase uno strascico del nuovo, o a quelli de' tribunali nuovi, che alcuna volta raccolsero qualche residuo de' vecchi.

Premesse queste avvertenze, diremo che la presente serie, tutta di libri e filze provenienti al solito dalla Camera delle Scritture, è così distribuita. Prime per ordine di tempo sono le scritture del Tribunale Criminale Straordinario. Seguitano gli atti dei Tribunali di Prima Istanza (Lucca, Viareggio e Borgo a Mozzano), ad ognun de' quali fanno coda quelli dei Giudici di Pace dei respettivi Circondari. Gli atti criminali dei Circondari del Littorale e degli Appennini sono a cercarsi, per la ragione già detta, nei libri del Tribunale di Lucca. Anche gli atti dei Giudici di Pace per lo più riguardano affari civili, giacchè la loro giurisdizione penale si limitò all'ufficio di raccogliere i primi elementi processuali e trasmettergli al Tribunale di Prima Istanza. (Reg. 23 Febbr. 1802, art. 62-66). Degli atti de' Giudici di Pace dei capoluoghi dei Circondari non si hanno libri a sè, perchè inclusi in altri, come sarà detto a suo luogo. I tre Commissari del Potere Esecutivo, che dovevano risedere nei capoluoghi stessi, o non tennero libri o non li mandarono nell'Archivio: si ha però una raccolta di petizioni dirette al Commissario del Serchio o di Lucca, che si è messa dopo il Tribunale di Prima Istanza dello stesso Circondario. La serie è chiusa cogli atti dei due Tribunali d'Appello.

TRIBUNALI DEMOCRATICI E COSTITUZIONALI 1801		COMMISSIONE CRIMINALE STRAORDINARIA
	1-2	*(Tit. est. e mod.)* Commissione Criminale Straordinaria. Processi. Filze 2 in 4.° Sono 52 processi. La prima filza contiene dal n.° 1 al 27, la seconda dal n.° 28 al 52. Di questo Tribunale straordinario, istituito il 23 Dicembre 1800 per reprimere i delitti di furto e d'assassinio, resi troppo frequenti, e che operò nell'anno veniente, si fe' cenno nella illustrazione. Si compose del Potestà allora in ufficio, dell'Avv. Giuseppe Pellegrini e del Causidico Ottavio Frediani.
		GIUDICE CIVILE DI PRIMA ISTANZA DEL CIRCONDARIO DEL SERCHIO O DI LUCCA
1802 Gennaio - 1805 Dicembre	3-47	*(Tit. est. e mod.)* Giudice Civile di Prima Istanza del Circondario del Serchio. In 4.° Volumi 45.

TRIBUNALI DEMOCRATICI E COSTITUZIONALI		
		Nel dorso dei volumi è scritto, secondo l' antica usanza, il nome dell' attuario e la solita intitolazione dell' *Ordinario*, essendosi difatto mantenuto il nome dell' uffizio soppresso. ☞ Vi sono compresi anche gli atti civili del Giudice di Pace di Lucca nelle cause superiori agli scudi otto, in forza del Regolamento citato qui sopra.
		GIUDICE CRIMINALE DI PRIMA ISTANZA DEL CIRCONDARIO DEL SERCHIO, E INTERINALMENTE ANCO DEL LITTORALE E DEGLI APPENNINI
1802-1805	48-54	*(Tit. est. e mod.)* Giudice Criminale di Prima Istanza del Circondario del Serchio. Processi. In 4.° Filze 7. Contengono i Processi nei loro quaderni originali. Hanno annualmente un numero progressivo.
1801 Novembre-1806 Agosto	55-63	*(Tit est. e mod.)* Giudice c. s. Inquisizioni. In 4.° Volumi 9. Sono i soliti registri d' Inquisizioni, che seguitano nella raccolta dello stesso nome della serie del Potestà di Lucca; come prosecuzione delle altre raccolte sono i seguenti.
1803-1807	64-66	*(Tit. est. e mod.)* Giudice c. s. Difese. In 4.° Volumi 3. Sono libri di Difese, cioè di testimoni a difesa.
1802-1807	67-69	*(Tit. est. e mod.)* Giudice c. s. Bastardello. Omicidii. In 4.° Volumi 3.
1802-1806	70-84	*(Tit. est. e mod.)* Giudice c. s. Bastardello. Delitti Carnali, e Miscellanea. In 4.° Volumi 15.
1802-1806	85-91	*(Tit. est. e mod.)* Giudice c. s. Bastardello. Furti, Truffe. In 4.° Volumi 7.
1801-1807	92-94	*(Tit. est. e mod.)* Giudice c. s. Bastardello. Sequestri Rotti. In 4.° Volumi 3.
1802-1805	95-97	*(Tit. est. e mod.)* Giudice c. s. Sentenze e Calcoli. In 4.° Volumi 3.

TRIBUNALI DEMOCRATICI E COSTITUZIONALI		COMMISSARIO DEL CANTONE DEL SERCHIO
1802-1805	98-100	*(Tit. est. e mod.)* Commissario del Cantone del Serchio. Petizioni.
		In 4.° Filze 3 contenenti;
		N.i 98-99. Petizioni degli anni 1802-1804, dal n.° 1 al 1314.
		N.° 100. Petizioni del 1805 dal n.° 1 al 390. Petizioni non numerate. Repertorio alfabetico delle Petizioni.
		GIUDICE DI PACE DI COMPITO
1802-1805	101	*(Tit. est. e mod.)* Giudice di Pace di Compito. Atti Civili.
		In 4.°
		Degli atti del Giudice di Pace di Compito in materia penale non abbiamo trovato altro che quelli accodati ad un registro di Danni Dati cominciato nel 1799, e che trovasi per conseguenza nella serie del Commissario. V. addietro pag. 352.
		GIUDICE DI PACE DI VILLABASILICA
1802-1805	102-105	*(Tit. est. e mod.)* Giudice di Pace di Villabasilica. Atti Civili.
		In 4.° Volumi 4.
		Di questo Giudice non abbiamo trovati atti criminali.
		GIUDICE CIVILE DI PRIMA ISTANZA DEL CIRCONDARIO DEL LITTORALE
1802-1805	106-112	*(Tit. est. e mod.)* Giudice Civile di Prima Istanza del Circondario del Littorale.
		In 4.° Volumi 7.
		☞ Per la giudicatura criminale del Circondario del Littorale si veggano gli atti del Giudice Criminale del Serchio.
		GIUDICE DI PACE DI VIAREGGIO
		☞ Gli atti di costui si cerchino nei registri del Giudice Civile di Prima Istanza del Littorale, a forma dell' art. II del Regolamento del 23 Febbraio 1802.
		GIUDICE DI PACE DI CAMAIORE
1802-1805	113-116	*(Tit. est. e mod.)* Giudice di Pace di Camaiore. Atti Civili.
		In 4.° Volumi 4.
		Non si hanno registri criminali di questo Giudice.
		GIUDICE DI PACE DI MONTIGNOSO
1802-1806	117	*(Tit. est. e mod.)* Giudice di Pace di Montignoso. Atti Civili.
		In 4.°

TRIBUNALI DEMOCRATICI E COSTITUZIONALI 1802-1805	118	*(Tit. est. e mod.)* Giudice c. s. Atti Criminali. In 4.°
		GIUDICE CIVILE DI PRIMA ISTANZA DEL CIRCONDARIO DEGLI APPENNINI
1802-1805	119-132	*(Tit. est. e mod.)* Giudice Civile di Prima Istanza del Circondario degli Appennini. In 4.° Volumi 14.
1802-1805	133	*(Tit. est.)* Furti ed Omicidi del Tribunale Criminale del Borgo. In fogl. In assenza del Giudice Criminale, per decreto 15 Maggio 1802, il Giudice Civile del Borgo doveva eseguire i primi atti de' processi penali, quindi inviarli al Tribunale del Serchio, per la prosecuzione e per il giudizio. Questo volume comprende appunto tali atti iniziali.
1801-1806	134-135	*(Tit. est. e mod.)* Giudice c. s. Danni Dati. In 4.° Volumi 2. Sono processi di Danni Dati, per la più parte condotti dal Giudice di Prima Istanza degli Appennini, in assenza del Giudice Criminale.
		GIUDICE DI PACE DEL BORGO A MOZZANO Gli atti di questo magistrato, che per una parte dell' anno doveva risedere ai Bagni di Lucca, sono a cercarsi nei registri del Giudice Civile degli Appennini, e ciò per effetto dell' articolo II del Regolamento del dì 23 Febbraio 1802.
		GIUDICE DI PACE DI COREGLIA
1802-1806	136-138	*(Tit. est. e mod.)* Giudice di Pace di Coreglia. Atti Civili. In 4.° Volumi 3. Non si hanno atti criminali di Coreglia.
		GIUDICE DI PACE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
1802-1806	139-140	*(Tit. est. e mod.)* Giudice di Pace di Castiglione di Garfagnana. Atti Civili. In 4.° Volumi 2. Nulla di Criminale.
		GIUDICE DI PACE DI MINUCCIANO Di questo Giudice non si hanno libri; solamente alcuni suoi atti civili del 1802 nell' ultimo registro del Commissario che lo precedette.

TRIBUNALI DEMOCRATICI E COSTITUZIONALI		GIUDICE DI PACE DI GALLICANO
1802-1806	141	*(Tit est. e mod.)* Giudice di Pace di Gallicano. Atti Civili. In 4.° Nulla di Criminale.
		GIUDICE DI PACE DI PESCAGLIA
1802-1805	142-143	*(Tit. est. e mod.)* Giudice di Pace di Pescaglia. Atti Civili. In 4.° Volumi 2.
1802-1804	144-145	*(Tit. est. e mod.)* Giudice c. s. Atti Criminali. In 4.° Volumi 2. Sono Bastardelli.
		TRIBUNALE CIVILE D' APPELLO
1802-1805	146-168	*(Tit. est. e mod.)* Tribunale Civile d' Appello. In 4.° Volumi 23. Gli attuari seguitarono a imporre a questi libri il vecchio titolo di Curia del Fondaco. Oltre gli atti del Tribunale d' Appello, vi sono riferiti quelli del Giudice di Pace di Lucca, nelle cause non eccedenti otto scudi; e ciò in forza dell' art. III del Regolamento del 23 Febbraio 1802.
		TRIBUNALE CRIMINALE D' APPELLO
1802 Marzo 30 - 1806 Marzo 28	169	*(Tit. est.)* Atti Criminali d' Appello. 1802-1806. In 4.°

COLLEGIO DE' DOTTORI E DE' NOTARI

Nello Statuto del 1308 sono molte disposizioni relative ai Giudici ed al loro Collegio, ed ai Notari, che spessissime volte erano ad un tempo anche Giudici, o come si disse dipoi, Dottori di legge. Nel cap. 61 del libro secondo è prescritto che niuno debba assumere la qualità di Notaro se non avrà studiato cinque anni in grammatica, passato diciotto anni d' età e sia stato esaminato ed approvato da uno della famiglia degli Avvocati, insieme almeno con un Console del Collegio de' Giudici, sotto il portico di casa degli Avvocati, o nella loro Curia, o nella loro chiesa di S. Michele o in S. Donnino. È dichiarato che questi ordini sono presi di consenso degli Avvocati stessi, e che annualmente saranno denunziati o pubblicati dai Consoli del Collegio de' Giudici e da' Consoli del Collegio degli Avvocati; da che si deve dedurre che il Comune di Lucca, mentre da una parte estendeva la sua autorità anche sopra il notariato, riconosceva tuttavia il diritto, che dall' Impero era stato conceduto a modo di privilegio agli Avvocati di conferire il titolo e la qualità di Notaio.

Questa famiglia aveva avuto per fondatore un Flaiperto Giudice Imperiale, che nel secolo XI esercitava l' uffizio di Avvocato del Vescovo di Lucca; la qual carica, essendosi mantenuta nella discendenza, avvenne

che il titolo di Avvocati diventasse un cognome. Insieme coll' Avvocazìa o Visdominato del Vescovo, i successori di Flaiperto ebbero una qualche generale giurisdizione nei contadi di Lucca e di Pisa, e veri diritti feudali sopra il castello di Colle di Pozzo ne' monti di Matraia, sulla Pieve di Marlia, sopra S. Gemignano e sul monte di Segromigno; oltre i titoli di Messi imperiali e di Conti del Sacro Palazzo, ed in conseguenza il diritto *Iudices faciendi sive mittendi, Notarios faciendi et mittendi*. Fra le antiche carte lucchesi sono assai frequenti gli atti di costoro, per lo più elezioni di Giudici e di Notari, sentenze, emancipazioni, manumissioni, permessi di alienare beni de' minori ed altri; i quali appariscono pronunziati da magistrati da loro eletti, sedenti nella Curia speciale già mentovata. Molto antiche e solenni erano le concessioni e le conferme della straordinaria giurisdizione degli Avvocati, vantando privilegi d'Arrigo V del 1110, di Barbarossa del 1155, di Ottone IV, di Federigo II nel 1220, di Giovanni Re di Boemia del 1332, e finalmente di Carlo IV del 1355. Gli originali di tali diplomi, che furono un tempo tenuti in deposito nella sagrestia della cattedrale lucchese, sono forse perduti. Ma quelli di Federigo II e di Carlo IV, essendo inseriti per intero in una nomina notarile, fatta l' anno 1433 da Dino q. Guglielmo degli Avvocati, vennero messi in luce dal Gianelli nella illustrazione de' castelli e de' feudi lucchesi (1). Altre assai furono poi le famiglie che godettero fra noi di simili privilegi, per concessioni dell' Impero, della corte di Roma ed anche di principi minori. Per non dire de' più noti, come gli Antelminelli ed i Castracani, anche i Rapondi ottennero queste prerogative insieme col titolo di Conti Palatini, per un diploma con bolla d' oro di Carlo IV imperatore, dato a dì 8 Giugno 1369 (2).

Benchè lo stesso Carlo IV con altro diploma di due giorni innanzi, avesse investito anche il maggiore Anziano di Lucca, che si disse poi Gonfaloniere, della medesima facoltà di creare Notari, pare che i candidati trovassero maggiori facilità presso gli altri privilegiati; tantochè nella faccenda della professione notarile era venuta meno ogni buona regola, e cessato finanche l' antico Collegio o Matricola. Si risolvette però il Consiglio Generale di mettere riparo a siffatto disordine nella sua adunanza del 23 Giugno 1434, nella quale il Gonfaloniere prese a parlare in questa sostanza; « Quem admodum experientia docet, tanta est Comitum « atque nobilium virorum et aliorum, quibus sub variis dignitatum et prerogativarum titulis, ab Pontificali « seu Imperiali culmine permissa est potestas ac facultas creandi et ordinandi Notarios sive Tabelliones aut « Iudices Ordinarios, benignitas et facilitas in eiusmodi Notariis aut Tabellionibus aut Iudicibus Ordinariis « creandis et ordinandis, ut sepe numero contingat valde ideotas ac fere primorum elementorum ignaros, ab « illis recipi et ordinari et creari Notarios seu Tabelliones aut Ordinarios Iudices, aut ad alias eiusmodi di« gnitates assummi, omni respectu incertos et indignos. Ex quorum ignorantia et imperitia maiores oriri solent « errores, lites et iurgia multiplicia, in grave damnum ac dedecus tam publicum quam privatum. Ut igitur « ad Notariatus seu Tabellionatus offitium exercendum, valentiores ac doctiores, legalioresque admittantur; « indigni vero, quantum possibile sit, repellantur, necessarium videtur quod ordinetur quedam matricula in « hac nostra civitate, sicut olim esse consueverat et in qualibet bona civitate viget; cuius virtute compescatur « hec effrenata Notariorum seu Tabellionum licentia, ac etiam evitetur damnum et preiudicium eorum qui « Notariorum maxima aut Tabellionum opera et officio opus habuerint ». Per ottenere questo effetto, il Consiglio Generale passò alla nomina di sei cittadini, perchè investiti di tutta l' autorità e balìa, facessero nuovo Statuto sopra i Notari, cassando ogni altra legge ed ordine antecedente. La qual cosa dovette eseguirsi di lì a poco, mediante la compilazione di uno Statuto de' Notari e de' Giudici o Dottori, del quale abbiamo il testo, senza che però vi sia notato il giorno nè l' anno in cui fu compilato e messo in vigore. Con questo par certo che restassero abolite tutte le antiche elezioni privilegiate, almeno nella parte sostanziale; essendosi ordinato che i Notari ed i Dottori dovessero appartenere alla matricola, e che per esservi ascritti si richiedesse il grado dottorale e la licenza in diritto, ed un esame dato dai Consoli del Collegio insieme col Maggior Sindaco e col Vicario del Potestà, sotto pena di rimanere esclusi dagli uffici pubblici, e di non potere esercitare la professione; fatta eccezione solo per i Notari non matricolati, di potersi rogare degli strumenti matrimoniali, e delle elezioni de' benefizi ecclesiastici. La università o Collegio venne formato complessivamente dei Notari e dei Giudici ossia Dottori, ch' erano coloro ch' esercitavano la Procura o l' Avvocherìa, fra le quali allora non era anche la distinzione che fu poi. Ma i Notari e i Dottori dovevano essere spartiti in due ruoli, ed in due borse o tasche, da cui si estraevano quattro Consoli, che poi si dissero Proconsoli, due per ogni professione,

(1) *Mem. Doc. Stor. Lucc.* III. 446. Quello di Federigo II, fu riprodotto dall' Huillard Brèholles, nei *Diplomata Friderici II.*
(2) *Bandi Lucchesi del Sec. XIV.* Bologna, 1863; pag. 366 e seg.

per il governo dell'Università. A questi Statuti ordinati nel 1434 si aggiungevano alquanti capitoli nel 1464. poi furono rinnovati per intero negli anni 1483 e 1541; restando l'ultima compilazione in vigore per tutto il regime della Repubblica, modificata e riformata di mano in mano, ma in parti non sostanziali, per decreti ed ordini successivi. Modificazione degli ordini vecchi, piuttostochè riforma radicale, fu anche la legge del 29 Dicembre 1802, che aboliva il Collegio de' Dottori e Notari, istituendo invece un Collegio di Notari e di Curiali, che in conclusione comprendeva gli stessi soggetti, con norme disciplinari non molto dissimili. Sostanziale fu bensì il mutamento avvenuto sotto il regime dei Baciocchi, per la legge sul Notariato del 29 Maggio 1806. Con questa restò soppresso il Collegio e formata invece una Camera di Disciplina dei soli Notari, composta di cinque da nominarsi dal Principe. I Procuratori e gli Avvocati rimasero questa volta segregati dai Notari, ed ebbero Collegi e Camere di Disciplina separate, finchè non furono nuovamente riuniti nel 1819, come sarà detto registrando le scritture della Camera di Disciplina de' Notari, fra le collezioni del Principato.

Qui si hanno gli atti che rimangono del Collegio de' Dottori e de' Notari, fino all'abolizione del 1806. Non abbiamo notizia nè del modo nè del tempo che pervennero nell'Archivio di Stato.

COLLEGIO DE' DOTTORI DE' NOTARI 1434 (?)	1	*(Senza titolo).* Membr. in 4.° C. 1 - 17. È lo Statuto della Matricola o Collegio dei Giudici e Notari dopo la ricostituzione decretata il 25 Giugno 1434, il che si ricava dal senso del primo capitolo, dove si ordina appunto che la Matricola sia formata e si osservi. Si compone di 33 Capitoli; ma è da notare che gli ultimi undici vi furono aggiunti il 27 Settembre 1464 da una nuova deputazione di Statutari eletti dal Collegio stesso. Vi sono anche giunte posteriori in margine ed in fine.
1483 Marzo 5 -	»	Iesus. 1483 5 Martii. Fuerunt condita infrascripta Capitula per habentes autoritatem a Matricola. Membr. in 4.° C. 19 - 30. Nuova riforma in 29 Capitoli, cui succede una giunta del 20 Febbraio 1505. Vi sono correzioni marginali anche meno antiche.
1541 - 1801	»	1541. Statuta Universitatis Iurisperitorum et Notariorum lucensis Civitatis. Membr. in 4.° Due c. n. n.; seguono carte scritte e segnate 1 - 30. Altra riforma sanzionata dal Consiglio Generale della Repubblica il 1 Febbraio 1541. Vi sono giunte fino al 1801, seguitando a tutto quest'anno il catalogo de' Dottori e de' Notari componenti la Matricola. In fine sta l'approvazione ed il suggello di Adriano Mencarelli Ministro dell'Interno della Repubblica Democratica.
1461 Novembre - 1801 Dicembre 12	2-13	*(Tit. est. e mod.)* Collegio de' Dottori e Notari. Deliberazioni. 1461-1806. In fogl. gr. Volumi 12, composti di più registri. Non sappiamo che fine abbiano avuto le Deliberazioni antecedenti al 1461; ma da quell'anno in poi corrono nella loro integrità, e sono scritte cospicuamente in belli e grandi registri.

COLLEGIO DE' DOTTORI DE' NOTARI 1633-1806	14	*(Tit. est. e mod.)* Collegio c. s. Presentazioni di Atti Notarili. 1633-1806. In 4.° Tre registri riuniti.
1755-1799	15	*(Tit. est. e mod.)* Collegio c. s. Scritture. 1755-1799. Filza in 4.° di scritture sciolte.

LIBRI DI CORREDO ALLE SCRITTURE GIUDIZIARIE

Per alcune qualità di scritture, relative generalmente alle istituzioni politiche della Repubblica, che non trovavano luogo opportuno nelle singole serie, se ne formò un' apposita intitolata de' *Libri di Corredo alle Carte della Signoria,* la quale è descritta nel primo volume alle pagine 198-204. Ora, avendo egualmente da trovar luogo ad alquante scritture che riguardano in generale l' opera dei tribunali e le persone dei giudici, ci è parso di formarne del pari una serie succursale alla parte giudiziaria, la quale contiene; 1.° Capitoli della Rota. 2.° Decreti Penali. 3.° Potestà e Giudici Rotali, loro nomi, informazioni, requisiti ec. 4.° Spedizioni di Mazzieri.

LIBRI DI CORREDO ALLE SCRITTURE GIUDIZIARIE		CAPITOLI ROTALI
1573	1	Capitula Mag. Domini Praetoris et DD. Iudicum Rotae lucensis Civitatis. Lucae, apud Vincent. Busdracum. 1573. Stampato in fogl. pic. Pag. 1-80, e due carte in fine n. n. Una prima stampa dei *Capitula Rotae,* decretati dal Consiglio Generale il 30 Aprile 1529, si trova unita alla copia posseduta dall' Archivio nostro degli Statuti del Comune impressi nel 1490, come già fu avvertito (I. 36). Erano poi stati *semel atque iterum editae, emendatae et auctae,* allorchè il Consiglio Generale il 9 Aprile 1572 ordinava la loro riforma a dodici cittadini, i quali divulgarono l' opera propria colla stampa descritta, il cui testo entrò in vigore il 31 Marzo 1573.
1613	»	Capitula observanda per admodum Illustres Praetorem et Iudices Rotae etc. Una cum suis additionibus noviter impressa. Lucae, apud Octavianum Guidobonium. 1613. Stampato in fogl. pic. Carte 4. n. n., seguono pag. 1-126. È ristampa d' una riforma intermedia, decretata e pubblicata nel 1589, con giunte dal 1590 al 1613. Fu ordinata dal Consiglio Generale il 6 Agosto di quest' ultimo anno.
1739	»	Capitula observanda per admodum illustres Praetorem et Iudices Rotae etc., una cum suis Decretis additionalibus primo impressis usque ad annum 1700, et nuper excusis cum novis addictionibus,

LIBRI DI CORREDO ALLE SCRITTURE GIUDIZIARIE

et reformationibus emanatis usque, et per totum annum 1757. Denuò impressa. Lucae, Typis Philippi Mariae Benedini. 1759.

Stampato in 4.°, pag. I-XVI, 1-275.

Dopo l'edizione del 1613, ne fu altra del 1700, contenente le addizioni ed i mutamenti dal 1613 a quest'ultimo anno. Il 5 Ottobre 1757 fu dal Consiglio Generale ordinata a tre dottori una nuova compilazione di tutte le leggi rotali fino allora pubblicate, che nel 1759 fu pubblicata per le stampe, intervenendovi un nuovo decreto del Consiglio Generale del 2 Marzo di detto anno. Fu questa l'ultima edizione della raccolta. Le giunte e correzioni posteriori si pubblicarono in foglietti staccati.

DECRETI PENALI

1589 — 2 — Leggi et Decreti dell' Eccell. Consig. Generale, aggiunti alli Statuti del Quarto Libro. In Lucca, appresso Vincenzo Busdraghi. L'anno 1589.

Stampato in fogl. picc. C. 8 in principio n. n., cui seguono pagg. 1-145.

Questa raccolta degli ordini in materia criminale, emanati dal 1539 in poi e quindi considerati come giunte e correzioni al Quarto Libro dello Statuto del Comune edito in quell'anno, fu ordinata per decreto del 6 Novembre 1587. È a notarsi però, che deve essercene una compilazione antecedente edita il 1579, di cui non abbiamo copia.

1640 — » — Decreti Penali fatti in diversi tempi. Dall' Illustrissimo, et Eccellentissimo Consiglio, dell' Eccellentiss. Republica di Lucca. In Lucca, per Baldassar del Giudice. 1640.

Stampato in fogl. C. 32 preliminari n. n., cui seguono pagg. 1-579. In fine sta una carta n. n. contenente il bando con cui il libro fu pubblicato agli effetti giuridici.

Questa raccolta, eseguita dall' Offizio sopra le Scritture per decreto del Consiglio del 6 Marzo 1640, fu poi approvata per decreto del 12 Marzo 1641, che vi si legge in fine.

1698 — » — Decreti Penali et Compilatione di Leggi. In Lucca appresso Iacinto Paci, e Domenico Ciuffetti. 1698.

Stampato in fogl. C. 2 n. n., seguono pagg. 1-259, contenenti il testo, e pagg. 1-62 per l'indice.

È una rifusione del volume antecedente, con giunte fino al 1698. Fu eseguita da sei cittadini, eletti a ciò dal Consiglio Generale il 18 Dicembre di quell'anno.

POTESTÀ E GIUDICI ROTALI

1635-1777 — 3 — *(Tit. est.)* Nomi dei Potestà e Giudici. 1635-1777.

In 4.° picc.

È il registro dei nomi dei concorrenti alle cariche della Rota e alla Potesteria di Lucca, coll' indicazione delle respettive estrazioni, elezioni ec. Si teneva

LIBRI DI CORREDO ALLE SCRITTURE GIUDIZIARIE		
		dal Cancelliere Maggiore secondo i tempi. Le note più antiche sono del **1635**; le più moderne del **1777**.
Sec. XVI-XVII	4	*(Tit. est. e mod.)* Privilegi di Giudici Rotali e loro imbussilazione. In fogl. n. n. È un registro dove si copiavano i privilegi e le patenti professionali dei concorrenti alla Rota. Alcuni sono della fine del cinquecento; i più dei primi quaranta anni del secolo XVII.
1694-1796	5	*(Tit. est. e mod.)* Informazioni sopra i Giudici Rotali. 1694-1796. In fogl. Contiene brani di lettere di personaggi di fiducia, che crediamo si dirigessero al Cancelliere Maggiore, sulle qualità ed abilità dei concorrenti alla giudicatura rotale ed alla Potesteria. Essendo informazioni segrete e confidenziali, i nomi degli autori sono soppressi.
1620-1793	6-9	*(Tit. est. e mod.)* Requisiti di Giudici. 1620-1793. Quattro filze in **4.°** di scritture sciolte. I concorrenti a dette magistrature dovevano presentare i loro ***Requisiti***, cioè le carte attestanti i loro studi, gradi accademici, uffizi esercitati, ed ogni altra notizia opportuna per giudicare della loro idoneità ed attitudine. Siccome siffatti giudici passavano continuamente dall' una all' altra città, e dovunque si richiedevano loro le stesse notizie, così usarono spesso di fare stampare i ***Requisiti*** in foglietti volanti o in piccoli fascicoli.
		MAZZIERI E TARGETTI
1754-1798	10	*(Tit. est. e mod.)* Spedizioni della Mazza. 1754-1798. In fogl. A rendere più efficace e più pronta l' esecuzione di certi atti di giustizia, il Collegio del Gonfaloniere e degli Anziani usava d' intervenire colla propria autorità, facendo associare gli Esecutori ordinari da un proprio Messo, munito della ***Mazza*** simbolica, segno dell' autorità suprema del Governo. In più leggi è a vedersi quali fossero gli effetti giuridici di questo intervento. Per certi casi la trasmissione della ***Mazza*** si ordinava anche dal Potestà. In questo libro sono registrate le spedizioni fatte dai Targetti o famigli del Palazzo, colla ***Mazza***, dal **1754** al **1798**, e le note delle spese che avvennero in queste occasioni.
1767-1781	11	*(Tit. est. e mod.)* Spedizioni di Targetti. 1767-1781. Vacchetta in fogl. Vi sono scritte le spedizioni dei Targetti fatte dal Palazzo nelle Vicarie, ed anche fuori del territorio, per urgenze di giustizia o di pubblico servizio.

FINE DEL SECONDO VOLUME

INDICE DELLE SERIE DESCRITTE

CARTE DEL COMUNE DI LUCCA

(PARTE II. DIVISA NELLE SERIE SEGUENTI)

(Moneta)

(Cassa Pubblica)

(Entrate)

COMUNE DI LUCCA

(PARTE III. DIVISA NELLE SERIE SEGUENTI)

(Antiche Curie Civili Ordinarie)

(Magistrature civili e criminali della Città)

(Magistrature civili e criminali delle Comunità soggette)

(Sindacati, Appelli e Magistrati fiscali)

(Sentenze, Bandi e loro esecuzione)

(Appendice alle scritture giudiziarie)